CAMERA DEI DEPUTATI

571. MERCOLEDÌ 21 APRILE 2021

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Giunta delle elezioni	*Pag.*	3
Giunta per le autorizzazioni	»	4
Commissioni Riunite (V Camera e 5ª Senato)	»	9
Commissioni Riunite (I e II)	»	10
Commissioni Riunite (I e V)	»	11
Commissioni Riunite (II e VIII)	»	46
Commissioni Riunite (VII e XI)	»	50
Commissioni Riunite (VIII e IX)	»	118
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)	»	122
Giustizia (II)	»	140
Affari esteri e comunitari (III)	»	149
Difesa (IV)	»	168
Bilancio, tesoro e programmazione (V)	»	172
Finanze (VI)	»	184
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	207
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	217
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	223

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-L'Alternativa c'è: Misto-L'A.C'È; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Cambiamo !-Popolo Protagonista: Misto-C !-PP; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-NcI-USEI-R-AC; Misto-Facciamo Eco-Federazione dei Verdi: Misto-FE-FDV; Misto-Azione-+Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+E-RI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-MAIE-PSI: Misto-MAIE-PSI.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) . . . . . *Pag.* 245
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) . . . . . » 269
AFFARI SOCIALI (XII) . . . . . » 287
AGRICOLTURA (XIII) . . . . . » 304
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) . . . . . » 318
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . . . » 327
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE . . . . . » 349
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE . . . . . » 350
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE . . . . . » 356
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA . » 357
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE . . . . . » 358
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA . . . . . » 359
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI . . . . . » 360
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA . » 362

INDICE GENERALE . . . . . *Pag.* 364

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE 3

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Mercoledì 21 aprile 2021.

Il Comitato, che si è riunito dalle 15.30 alle 15.40, ha proseguito l'esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Cosenza nell'ambito di un procedimento penale nei confronti della deputata Vincenza Bruno Bossio (procedimento n. 1156/2017 RGNR – n. 2326/17 RG GIP) (doc. IV-*ter*, n. 18) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 4

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Milano nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Emanuele Fiano (procedimento n. 6849/2018 RG Trib. – n. 32400/2016 RGNR) (doc. IV-*ter*, n. 14) *(Seguito dell'esame e conclusione)* 6

Sull'ordine dei lavori 8

Comunicazioni del Presidente 8

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Mercoledì 21 aprile 2021. — Presidenza del presidente Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE.

La seduta comincia alle 9.

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Cosenza nell'ambito di un procedimento penale nei confronti della deputata Vincenza Bruno Bossio (procedimento n. 1156/2017 RGNR – n. 2326/17 RG GIP) (doc. IV-*ter*, n. 18).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 14 aprile 2021.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale nei confronti della deputata Vincenza Bruno Bossio, pendente presso il tribunale di Cosenza (procedimento n. 1156/2017 RGNR – n. 2326/17 RG GIP) (Doc. IV-*ter*, n. 18). Ricorda che nella seduta del 14 aprile 2021 il relatore, deputato Eugenio Saitta, ha illustrato la vicenda alla Giunta. Ricorda, inoltre, che – come annunciato nella medesima seduta – oggi si procederà ad ascoltare la deputata Vincenza Bruno Bossio ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Camera.

Invita la deputata Vincenza Bruno Bossio a entrare in aula.

(*Viene introdotta la deputata Vincenza Bruno Bossio*).

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, con riferimento al Doc. IV-*ter*, n. 18, la deputata Vincenza Bruno Bossio è invitata ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera a fornire i chiarimenti che ritenga opportuni.

Ricorda che al termine dell'intervento dell'audita, i colleghi potranno intervenire per formulare quesiti e osservazioni.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) riferisce preliminarmente di aver letto il resoconto della seduta del 14 aprile scorso e di

riconoscersi nelle cose che sono state dette, in particolare dal relatore e dal presidente. Riferisce che il sig. Sacco risulta condannato per mafia in primo grado, con rito abbreviato, a diciassette anni di reclusione e che, nel processo di secondo grado, è stata formulata una richiesta di condanna a venti anni. Sottolinea che quanto da lei pubblicato sui *social network* è una proiezione delle sue iniziative ispettive condotte a partire dal 2015 sul Centro di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) di Crotone. Tale attività ispettiva ebbe inizio a seguito della pubblicazione di inchieste giornalistiche che evidenziavano pesanti irregolarità nella gestione del cosiddetto *pocket money*, che non veniva erogato ai migranti. Ricorda di essersi recata per un'ispezione presso il CARA e di avere presentato due interrogazioni, la prima insieme ad altri deputati calabresi, la seconda con il deputato Chaouki, e che, dopo la presentazione di tali interrogazioni, è iniziata una campagna denigratoria sui *social network*, nei confronti suoi e dell'ex deputato Chaouki, condotta dal sig. Sacco, al punto che vi sarebbero stati i presupposti affinché ella sporgesse querela nei suoi confronti. Tale campagna, dai toni intimidatori, può essere considerata una conseguenza delle sue attività ispettive, che riferisce di avere comunque proseguito, anche prima della conclusione delle indagini della magistratura sulle attività del sig. Sacco, iniziate già dal 2007. Ricorda infine che, come evidenziato dal relatore, ci sono state da parte dei pubblici ministeri più richieste di archiviazione della querela sporta nei suoi confronti.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, chiede conferma che le attività ispettive, sia con riferimento alla visita presso il CARA sia alla presentazione di atti di sindacato ispettivo, siano antecedenti alla pubblicazione del *post* ritenuto diffamatorio dal querelante e che l'oggetto dell'attività ispettiva fosse la supposta opacità nella gestione del centro.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) conferma che gli atti ispettivi sono antecedenti alla pubblicazione del *post*. Riferisce che l'oggetto della sua attività ispettiva può riassumersi in due questioni fondamentali: la prima riguarda la gestione del *pocket money* e la seconda, che è stata il vero oggetto dell'attività investigativa dell'autorità giudiziaria, riguarda l'affidamento del *catering* a una società riconducibile ai medesimi soggetti titolari di un'altra società che era stata oggetto di una misura interdittiva antimafia.

Eugenio SAITTA (M5S), *relatore*, rileva che, come si evince dalla documentazione a disposizione della Giunta, il *post* della deputata Bruno Bossio rispondeva a un attacco personale del sig. Sacco, per mezzo di un *post* a sua volta pubblicato su *Facebook*; rileva altresì che la deputata ha fatto riferimento a una serie di attacchi portati dal sig. Sacco dopo l'avvio dell'attività ispettiva della parlamentare relativa alla gestione del CARA. Chiede quindi se successivamente alla pubblicazione della dichiarazione contestata la deputata Bruno Bossio abbia seguito l'evolversi della questione.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) riferisce di avere effettuato, nel corso della XVII legislatura, molte visite nelle carceri, anche senza preavviso, e di essersi occupata dei centri di accoglienza per i migranti, tra cui il CARA di Crotone, nell'ambito di una più complessiva attività di verifica del rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti, oltre che dei diritti umani, in tali strutture. Precisa che, prima di interessarsi alla materia, non sapeva che il sig. Sacco, che non conosceva, fosse il gestore del CARA di Crotone. Precisa inoltre di avere approfondito alcune questioni, dopo la presentazione della prima interrogazione, anche perché era componente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia. Ribadisce che dopo le sue due prime interrogazioni è iniziata una campagna denigratoria nei suoi confronti condotta dal sig. Sacco su *Facebook*; ciò nonostante lei ha proseguito nella propria attività ispettiva, anche attraverso visite senza preavviso che le hanno dato modo di verificare situazioni drammatiche, che sono

state oggetto di un'ulteriore interrogazione parlamentare presentata successivamente al *post* contestato. Riferisce infine di una audizione del procuratore Gratteri presso la Commissione antimafia della scorsa legislatura, successiva al rinvio a giudizio del Sacco, nella quale lei ha ricostruito, con un intervento in parte segretato, la propria attività ispettiva concernente il CARA di Crotone; tale attività si è svolta anche prima della conclusione delle indagini da parte della magistratura. In conclusione ritiene che il sig. Sacco abbia visto nell'attività parlamentare da lei svolta un pericolo rispetto al modo in cui egli conduceva le proprie attività, giudicate poi fraudolente nel processo di primo grado.

Alfredo BAZOLI (PD) chiede se il sig. Sacco sia stato condannato in primo grado proprio per fatti legati alla gestione del CARA e oggetto degli atti di sindacato ispettivo della deputata Bruno Bossio.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) conferma che la condanna è relativa ai fatti da lei evidenziati nella sua attività parlamentare. Fa presente inoltre che il sig. Sacco era rappresentante della Misericordia di Isola Capo Rizzuto, ente gestore del CARA, e che i rappresentanti nazionali delle Misericordie si sono dissociati dalle attività del Sacco.

(*La deputata Vincenza Bruno Bossio si allontana dall'aula*).

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, non essendovi altri interventi, rinvia il seguito dell'esame della domanda in titolo ad altra seduta.

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Milano nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Emanuele Fiano (procedimento n. 6849/2018 RG Trib. – n. 32400/2016 RGNR) (doc. IV-*ter*, n. 14).

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 10 dicembre 2020.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale nei confronti dell'onorevole Emanuele Fiano, pendente presso il tribunale di Milano (proc. n. 6849/2018 RG Trib. – n. 32400/2016 RGNR) (Doc. IV-ter, n. 14). Ricorda che nella seduta del 10 dicembre 2020 il relatore, deputato Gianluca Vinci, ha illustrato la vicenda alla Giunta formulando la sua proposta nel senso dell'insindacabilità. Chiede pertanto al relatore se desideri intervenire.

Gianluca VINCI (FDI), *relatore*, riepiloga brevemente gli aspetti salienti della vicenda, già illustrati nella seduta del 15 gennaio 2020 e ulteriormente approfonditi nel corso delle sedute successive. Ricorda che, dopo l'audizione dell'on. Fiano, nella seduta del 28 ottobre 2020, ha formulato la sua proposta nel senso della insindacabilità. Ricorda inoltre che, nella seduta del 10 dicembre 2020, ha dato notizia che erano pervenute alla Presidenza della Giunta le comunicazioni relative all'avvenuta archiviazione dei procedimenti nei confronti dei deputati Andrea Romano, Ettore Rosato ed Ernesto Carbone, da parte degli uffici giudiziari, rispettivamente, di Roma, Trieste e Bologna. Anche in considerazione delle predette archiviazioni, ha quindi rinnovato alla Giunta la proposta, già formulata in precedenza, di deliberare nel senso della insindacabilità. Nella stessa seduta è stata data comunicazione di una lettera del querelante, Davide Casaleggio, nella quale questi informava la Giunta di star valutando con gli avvocati « se rimettere o meno la querela contro Emanuele Fiano »; alla luce di questa comunicazione, la Giunta, pur disponendo degli elementi necessari per la deliberazione, ha concordato sull'opportunità di rinviare l'esame del documento ad altra seduta, in vista della possibile conclusione del procedimento giudiziario me-

diante remissione della querela. Ritiene tuttavia che si debba purtroppo prendere atto che, a distanza di oltre quattro mesi, l'adombrata intenzione di pervenire a un componimento della vicenda giudiziaria non si è concretizzata. Ritiene pertanto che non vi sia più alcuna ragione per differire ulteriormente una decisione che la Giunta avrebbe potuto assumere già da tempo e rinnova la proposta di deliberare nel senso della insindacabilità.

Alfredo BAZOLI (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo di appartenenza alla proposta del relatore. Ricorda che, dei quattro deputati querelati, tre hanno già ottenuto l'archiviazione della querela su richiesta dei pubblici ministeri, i quali hanno ritenuto applicabile l'articolo 68, comma primo, della Costituzione; sottolinea, in particolare, che il pubblico ministero presso la procura della Repubblica di Trieste ha ritenuto l'applicazione dell'articolo 68 addirittura lapalissiana.

Eugenio SAITTA (M5S) annuncia il voto contrario del gruppo di appartenenza sulla relazione del deputato Vinci, che pure ringrazia per la puntuale ricostruzione della vicenda, la quale ha visto anche un tentativo di composizione bonaria e che si riferisce a un periodo in cui i rapporti fra tutte le forze politiche erano segnati da una forte contrapposizione. Pur non entrando nel merito della vicenda, ribadisce che il gruppo M5S ha sempre preso atto, nei casi di richiesta di insindacabilità, del nesso – quando ravvisabile – tra le dichiarazioni e l'attività parlamentare; ritiene che in questo caso esso non sussista e, per questa ragione, preannuncia a nome del gruppo il voto contrario alla proposta del relatore.

Federico CONTE (LEU) dichiara il proprio voto favorevole alla proposta del relatore. Ritiene che l'esigenza di individuazione di un nesso con l'attività parlamentare non deve essere intesa in senso eccessivamente formalistico, perché si correrebbe il rischio di vanificare una guarentigia parlamentare. Nel caso in esame viene appunto in evidenza tale rischio, perché si chiede di processare l'on. Fiano per una attività politica e parlamentare svolta insieme ai componenti del gruppo parlamentare del quale egli faceva e fa parte, come testimoniato dalla lettera scritta dal presidente del gruppo PD *pro tempore* al Presidente della Camera, che è un atto politico chiaro, relativo all'attività di tutti i deputati membri del gruppo. Il criterio del collegamento con l'attività parlamentare non può essere inteso in senso, per così dire, burocratico; il collegamento va ricercato invece con l'attività politica intesa in senso ampio, che i parlamentari svolgono anche in termini di critica e polemica politica. Il caso in esame si carica pertanto di un significato ulteriore rispetto a quello specifico, e cioè la ricerca di un nuovo, necessario equilibrio sulla materia dell'insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari.

Pietro PITTALIS (FI) condivide le argomentazioni del collega Conte, che si augura rappresentino un orientamento valido non solo per il caso oggi in esame ma anche per eventuali situazioni analoghe. Ritiene controproducente la valutazione dell'insindacabilità basata su di un rigido formalismo. Dichiara il voto favorevole del gruppo di Forza Italia sulla proposta del relatore.

Catello VITIELLO (IV) sottolinea che la relazione del deputato Vinci, e l'adesione ad essa della maggioranza dei gruppi parlamentari, ben rispondono alla questione relativa all'applicazione dell'articolo 68 della Costituzione rispetto all'attività parlamentare. A suo avviso la vicenda in esame, che si slega dal canovaccio formalistico del nesso funzionale con l'attività parlamentare preventiva, consente di ribadire che l'articolo 68 della Costituzione copre l'attività politica in modo assolutamente pieno.

Ingrid BISA (LEGA) preannuncia, a nome del gruppo di appartenenza, il voto favorevole alla relazione. Condividendo le dichiarazioni dei deputati che l'hanno preceduta, sottolinea che l'attività parlamentare in riferimento all'articolo 68 della Costituzione deve essere guardata a trecentosessanta gradi, mentre non è cor-

retta l'interpretazione formalistica della ricerca di un atto specifico.

Manuela GAGLIARDI (MISTO-C !-PP) preannuncia voto favorevole alla proposta, ribadendo l'importanza di canoni ermeneutici adeguati, non eccessivamente restrittivi, in tema di insindacabilità.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, non essendovi altri interventi, pone in votazione la proposta del relatore nel senso che ai fatti oggetto della richiesta sia applicabile la prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva, a maggioranza, la proposta del relatore, deliberando, pertanto, nel senso che ai fatti oggetto del procedimento si applichi il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione e dando mandato al relatore di predisporre il documento per l'Assemblea.

Sull'ordine dei lavori.

Giuditta PINI (PD) segnala, relativamente a un'inchiesta condotta dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Trapani, che sono state pubblicate intercettazioni riguardanti giornalisti e altre persone non indagate. Segnala, in particolare, che una delle intercettazioni pubblicate riguarda una conversazione dell'ex senatore Manconi, in carica all'epoca dei fatti, senza che sia stata inviata alcuna richiesta di autorizzazione alla competente Giunta del Senato. Ritiene che si tratti di un precedente grave, che non può passare sotto silenzio.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, fa presente che la Giunta non è competente sul caso in questione, potendo essere chiamata a deliberare, al pari della omologa Giunta del Senato, soltanto sulle richieste di autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni di comunicazioni dei parlamentari avanzate dall'autorità giudiziaria in sede processuale. Sottolinea comunque la rilevanza politica della tematica segnalata dall'on. Pini, ricordando, in proposito, proprie iniziative parlamentari basate sul presupposto, previsto anche da direttive europee, che la presunzione di innocenza debba innervare non solo il processo penale ma l'intera società, ivi compresi i mezzi di comunicazione di massa, con una maggiore estensione della tutela della riservatezza. Si riserva quindi di trasmettere alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato, per quanto di eventuale interesse, il resoconto della seduta odierna, contenente la segnalazione della deputata Pini.

Comunicazioni del Presidente.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, comunica che, in relazione alla questione posta dall'onorevole Sgarbi ed oggetto delle comunicazioni rese nella seduta del 14 aprile 2021, l'avvocato Giampaolo Cicconi in data 15 aprile 2021 ha comunicato, per conto del medesimo onorevole Sgarbi, di aver presentato appello contro la contestata sentenza e che la Corte di appello di Ancona ha fissato per il 9 giugno 2021 l'udienza in camera di consiglio per deliberare sulla richiesta di sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.

La seduta termina alle 9.45.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati e 5ª (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 9

Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2021, ai sensi dell'articolo 118-*bis*, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-*bis*, comma 3, del Regolamento del Senato: Audizione, in videoconferenza, del Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio *(Svolgimento e conclusione)* 9

AUDIZIONI

Mercoledì 21 aprile 2021. — Presidenza del presidente della 5ª Commissione del Senato della Repubblica, Daniele PESCO.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Daniele PESCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del Senato e sulla *web*-TV del Senato.

Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2021, ai sensi dell'articolo 118-*bis*, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-*bis*, comma 3, del Regolamento del Senato: Audizione, in videoconferenza, del Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio.

(Svolgimento e conclusione).

Daniele PESCO, *presidente*, introduce l'audizione.

Giuseppe PISAURO, *presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati FASSINA (LEU), Silvana Andreina COMAROLI (Lega), Ubaldo PAGANO (PD) e Ylenia LUCASELLI (FDI), che interviene da remoto, nonché Daniele PESCO, *presidente della 5ª Commissione del Senato della Repubblica* e i senatori ERRANI (Misto-LeU) e Erica RIVOLTA (L-SP-PSd'Az), ai quali replica Giuseppe PISAURO, *presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio*.

Daniele PESCO, *presidente*, ringrazia il presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 10

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 21 aprile 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19 alle 19.45.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di *status* e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale. C. 1356 e abb. *(Seguito dell'esame e rinvio)* 11

ALLEGATO (Documentazione depositata dal Governo) 14

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 aprile 2021. — Presidenza del presidente della V Commissione Fabio MELILLI. – Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto e la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 15.55.

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di *status* e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale. C. 1356 e abb.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 aprile 2021.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.

Informa che sono pervenuti taluni ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità di alcune proposte emendative riferite alla proposta di legge C. 1356 Pella, recante Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, pronunciati nella seduta del 14 aprile scorso.

Al riguardo, alla luce del contenuto dei ricorsi e a seguito di un ulteriore approfondimento, le Presidenze ritengono di poter riammettere l'articolo aggiuntivo Alaimo 7.019, il quale interviene sulla stabilizzazione del personale precario in servizio presso i comuni o gli enti di area vasta in dissesto o in riequilibrio finanziario nella Regione Siciliana, prevedendo che la regione possa porre a proprio carico gli oneri per la copertura di tali posti, in quanto essa, sia pure in un ambito territoriale specifico, attiene ad una problematica concernente l'operatività degli enti locali, sotto il profilo della gestione del personale, tematica, quest'ultima, affrontata dall'articolo 15 del provvedimento, sebbene sotto altro profilo.

Comunica che le Presidenze ritengono di invece di dover confermare gli altri giudizi di inammissibilità sulle restanti proposte emendative oggetto di ricorso, in quanto esse non risultano inerenti al contenuto della proposta di legge, atteso che, per quanto riguarda le proposte emendative 7.011, 19.01 e 23.3, esse costituiscono interventi di carattere generale riferiti a tutte le pubbliche amministrazioni e non circoscritti agli enti locali oggetto del provvedimento, mentre, per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo 7.023, esso, pur richiamando la nozione di ente locale, opera una modifica alla disciplina sull'accoglienza dei migranti, che non è oggetto di alcuna previsione del provvedimento.

Ricorda quindi che nella precedente seduta, al fine rendere più snello l'esame delle proposte emendative, è stato costituito un Comitato ristretto, cui è affidata l'istruttoria sulle proposte emendative, al fine di selezionare quelle da esaminare in sede plenaria previa segnalazione da parte dei gruppi interessati.

Avverte che il Comitato ristretto, il quale potrà riunirsi a partire dalla prossima settimana, è stato formato sulla base delle indicazioni dei gruppi e che le decisioni del Comitato hanno luogo con voto ponderato in rapporto alla consistenza in Commissione dei gruppi.

La Sottosegretaria Laura CASTELLI deposita agli atti delle Commissioni tre note redatte dalla Ragioneria generale dello Stato e dal Dipartimento delle finanze *(vedi allegato)*.

Fabio MELILLI, *presidente*, informa che, al fine di facilitare il lavoro istruttorio del Comitato ristretto, è stata predisposta dagli uffici una tabella riepilogativa, contenente, per ciascun articolo della proposta di legge C. 1356, la relativa descrizione, il numero complessivo di emendamenti ad esso riferiti, gli eventuali emendamenti soppressivi presentati, nonché gli eventuali rilievi formulati dalla Ragioneria generale o dal Dipartimento delle finanze, quali risultanti dalle note depositate dalla rappresentante del Governo.

Emanuele PRISCO (FDI) ringrazia gli uffici della Camera e del Ministero per il materiale messo a disposizione dei deputati sul provvedimento in esame.

Roberto PELLA (FI), nel ringraziare gli uffici per il lavoro di sintesi svolto sul provvedimento in esame, auspica che l'attività del Comitato ristretto volta a perimetrare in modo più dettagliato l'ambito del provvedimento possa svolgersi in maniera celere e concludersi con l'adozione di un testo condiviso da tutti i gruppi parlamentari.

La Sottosegretaria Laura CASTELLI, nel prendere positivamente atto dell'attenzione posta dai relatori e dalle Commissioni riunite I e V sulla specifica materia del provvedimento, che riveste un indubbio rilievo dal punto di vista ordinamentale, nonché della dichiarata intenzione di proseguirne proficuamente l'iter, si limita ad osservare che, nella condivisione di tale obiettivo di fondo, il compito prioritario consisterà a suo avviso nella scrupolosa selezione delle disposizioni del testo e delle proposte emendative che appaiono maggiormente meritevoli di discussione e approfondimento ai fini di una loro eventuale approvazione, anche tenuto conto del particolare contesto normativo nel quale le stesse sono destinate ad incidere.

Il Sottosegretario Ivan SCALFAROTTO, nel congratularsi anch'egli per la ferma volontà delle Commissioni riunite I e V di procedere nell'esame del provvedimento in titolo e delle proposte di legge ad esso abbinate, secondo le modalità dalle Commissioni stesse deliberate, rileva anzitutto come esso sia connotato da evidenti profili di complessità, incidendo su un *corpus* normativo di carattere organico e sistemico, quale è il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Proprio in considerazione di ciò, ritiene dunque opportuno che nel corso dell'esame sia effettuata una previa, scrupolosa valutazione delle singole modifiche eventualmente da apportare al predetto testo unico, che dovreb-

bero a suo avviso presentare quanto più possibile carattere puntuale onde assicurare che dalla loro approvazione non derivino disarmonie rispetto alla disciplina vigente, garantendo che nell'assolvimento di tale compito non mancherà certo il fattivo contributo del Ministero da lui rappresentato. Tiene inoltre a precisare che la circostanza che talune disposizioni del testo ovvero talune proposte emendative non potranno evidentemente superare il predetto vaglio, anche in considerazione delle criticità eventualmente segnalate al riguardo dalla Ragioneria generale dello Stato, non comporta di per sé il venir meno della opportunità di avviare da parte del legislatore nazionale un'azione organica finalizzata alla revisione o alla manutenzione di singoli aspetti od istituti regolati dal citato testo unico, a distanza oramai di alcuni anni dalla sua prima emanazione, come peraltro sembra dimostrare, a mero titolo di esempio, la contestuale iniziativa in tal senso assunta dalla I Commissione affari costituzionali del Senato, ora impegnata su un progetto di legge in materia di elezione nei comuni di dimensioni minori.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.05.

ALLEGATO

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di *status* e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale. C. 1356 e abb.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

6726

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
UFFICIO IX

Roma, 26 MAR. 2020

All' Ufficio legislativo economia
SEDE

Prot. Nr. 33385/2020
Rif. Prot. Entrata Nr.
Allegati:
Risposta a Nota del:

OGGETTO: AC 1356 - Modifiche al TUEL decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di status e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale. TESTO

Con riferimento al disegno di legge recante modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento egli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di status e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale, considerato che talune disposizioni risultano suscettibili di determinare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si rappresenta la necessità che il provvedimento sia accompagnato da idonea relazione tecnica – conformemente alle disposizioni dell'articolo 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e della Circolare MEF-RGS n. 32 del 2010 – recante la quantificazione degli oneri e la pertinente copertura finanziaria, o, comunque, in caso di asserita neutralità finanziaria, comprovante la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione.

Si evidenzia, altresì, che la richiesta relazione tecnica dovrà riguardare l'intero complesso normativo in argomento e dovrà essere riferita ad ogni singola disposizione, esplicitando, tra l'altro, le attività già svolte dalle Amministrazioni interessate mediante utilizzo di risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente e le nuove attività introdotte dal provvedimento in esame, le quali, ai sensi

della citata legge n. 196 del 2009, necessitano di adeguata quantificazione e idonea copertura finanziaria.

Relativamente all'articolato del disegno di legge indicato in oggetto si fa presente quanto segue.

Art. 1 – (Abolizione dell'ineleggibilità a membro del Parlamento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti).

Al riguardo, si rinvia alle valutazioni del Ministero dell'interno.

Art. 2 – (Semplificazione in materia di inconferibilità e incompatibilità)

Reca disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità con particolare riguardo al conferimento di incarichi dirigenziali. In particolare, si propone di sostituire la lettera b), del comma 2, dell'art. 7 del D.lgs. 39/2013, specificando che sono inconferibili gli incarichi dirigenziali che comportano l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione nelle amministrazioni di cui alla lettera a).

Al riguardo, si rinvia alle valutazioni politiche e alle valutazioni del Ministero dell'interno.

Art. 3 – (Trattamento contributivo degli amministratori locali lavoratori autonomi)

*Al riguardo per quanto di competenza, tenuto anche conto dell'assenza di relazione tecnica, **si esprime parere contrario**, in quanto suscettibile di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica non quantificati né coperti atteso che la disciplina relativa risulta già essere specificata a normativa vigente.*

Art. 4 – (Oneri connessi allo status degli amministratori delle unioni dei comuni)

Aggiunge al comma 108 dell'articolo 1 della legge n. 56/2014 la previsione che pone a carico dell'Unione dei Comuni gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, al rimborso delle spese di viaggio, anche per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali, e ai contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi previsti dagli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

*Al riguardo, si rileva che la proposta è suscettibile di comportare nuovi e maggiori oneri per la finanza locale in quanto sembrerebbe attribuire anche alle unioni di comuni gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori. Ciò posto **si esprime parere contrario** e si rinvia anche alle valutazioni del Ministero dell'interno.*

Art. 5 – (Responsabilità amministrativo-contabile)

Attribuisce ai dirigenti la titolarità in via esclusiva della responsabilità amministrativo-contabile per l'attività di gestione, anche se derivante da atti di indirizzo dell'organo politico di vertice.

Al riguardo, si rinvia alle valutazioni politiche e al Ministero dell'interno.

Art. 6 – (Soppressione di competenze dei Sindaci e dei comuni)

La disposizione pone nuove funzioni in capo agli enti sanitari senza quantificarne il relativo onere e senza indicare la necessaria copertura finanziaria. *Pertanto, ferma restando la necessità che sia predisposta una relazione tecnica che meglio chiarisca la portata delle norme in oggetto e in assenza della quale le norme non sono puntualmente valutabili, si* ***esprime parere contrario.***

In particolare, si rappresenta quanto segue:

- *comma 1, la norma attribuisce ai Direttori generali delle aziende sanitarie locali nuove funzioni e adempimenti. Pertanto appare onerosa.* ***Si esprime parere contrario.***
- *comma 2, va acquisita relazione tecnica che chiarisca impatto della norma sugli enti sanitari, anche sotto il profilo organizzativo e dunque economico-finanziario.*
- *comma 3, veda il Ministero della salute.*
- *comma 4, va acquisita relazione tecnica che chiarisca l'impatto della norma sugli enti sanitari, anche sotto il profilo organizzativo e dunque economico-finanziario.*

Art. 7 – (Sindaci e consigli metropolitane)

La proposta include tra gli oneri della città metropolitana anche quelli assicurativi relativi all'art. 79 del D.lgs. 267/2000 e al comma 4 del medesimo articolo estende i permessi e le licenze ai presidenti dei consigli metropolitani e ai presidenti dei gruppi consiliari metropolitani.

Al riguardo, si rileva che l'estendersi della platea dei destinatari dei permessi, che includerebbe anche i presidenti dei consigli metropolitani e i presidenti dei gruppi consiliari metropolitani, è suscettibile di comportare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ciò posto, ***si esprime parere contrario.***

Art. 8 - (Abolizione delle comunicazioni multiple di dati e accesso gratuito alle banche dati di altre amministrazioni pubbliche)

La proposta prevede l'abolizione delle comunicazioni multiple di dati e l'accesso gratuito alle banche dati delle pubbliche amministrazioni da parte dei Comuni e delle Città metropolitane.

Si esprime parere contrario *in quanto la proposta dovrebbe più puntualmente individuare le comunicazioni e dati e disciplinare le modalità applicative.*

Art. 9 - (Conto annuale delle spese sostenute per il personale)

La proposta prevede l'eliminazione delle comunicazioni e dei dati inerenti al conto annuale del personale qualora gli stessi siano già pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet istituzionale dell'ente, prevede inoltre che con decreto interministeriale si provvede alla redazione di un modello uniforme per la rilevazione dei dati del personale.

*Al riguardo, **si esprime parere contrario** in quanto il modello di rilevazione del conto annuale è annualmente condiviso con il Dipartimento della Funzione Pubblica e il Ministero dell'Interno; i dati raccolti sono resi disponibili con il massimo livello di dettaglio agli attori istituzionali (Corte dei conti, Istat, Aran, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ministero dell'Interno, ANCI) per le loro finalità, prima fra tutte la quantificazione delle risorse necessarie per la contrattazione collettiva di livello nazionale.*

Le amministrazioni pubblicano nella sezione "Amministrazione trasparente" il file che il sistema informativo SICO genera al termine della rilevazione del conto annuale come attestazione di tutto ciò che l'amministrazione ha comunicato. Dunque un modello uniforme per la rilevazione dei dati e la loro pubblicazione sui siti web delle amministrazioni è già in uso.

Gli stessi dati, in una versione quasi integrale e con lo stesso livello di dettaglio con cui vengono raccolti, sono accessibili e liberamente scaricabili da chiunque dal sito www.contoannuale.mef.gov.it. Su tale sito è anche possibile disporre di una batteria di indicatori utili per confrontare le diverse amministrazioni, rendendo così concreta la possibilità di un controllo da parte di chiunque vi abbia interesse, senza necessità di dover accedere ai siti web dei diversi enti, dove le informazioni potrebbero risultare carenti, non adeguatamente strutturate e di contenuto non omogeneo.

Infine, dalle disposizioni normative proposte deriverebbe la necessità di una radicale modifica degli attuali sistemi informativi con un conseguente aumento degli oneri a carico del bilancio dello stato.

Art. 10. (Razionalizzazione delle comunicazioni contabili degli enti locali)

Al riguardo, la proposta di razionalizzare le comunicazioni obbligatorie degli enti locali attraverso la BDAP è coerente con l'articolo 13 della legge 196 del 2009 che ha istituito la BDAP e con le modalità attraverso le quali è stata disciplinata l'acquisizione dei bilanci, attraverso l'eliminazione degli adempimenti a carico degli enti.

In particolare, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2016, nel definire schemi, tempi e modalità di trasmissione alla BDAP dei bilanci degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali prevede che "L'invio dei dati alla BDAP assolve all'obbligo

previsto dall'articolo 227, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 di trasmissione telematica alla Corte dei conti".

Inoltre, l'articolo 1, comma 902, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 prevede che "A decorrere dal bilancio di previsione 2019, l'invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sostituisce la trasmissione delle certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione al Ministero dell'interno da parte dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni e delle comunità montane".

Tuttavia, per evitare i rischi derivanti dalla soppressione generalizzata di comunicazioni aventi funzioni non valutabili in astratto, ***non si condivide*** *la proposta normativa che vieta genericamente alle pubbliche amministrazioni di richiedere ai comuni e alle Città Metropolitane comunicazioni e dati già in possesso di altre pubbliche amministrazioni, in quanto si ritiene necessario che l'abrogazione dei singoli adempimenti sia disposta puntualmente con un decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa valutazione dell'effettiva disponibilità e accesso delle informazioni presso la BDAP,* ***si propone la seguente riformulazione****: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze, la Conferenza Unificata e l'ISTAT, sono individuati gli adempimenti degli enti locali concernenti la comunicazione di informazioni che si intendono assolti a seguito dell'invio dei bilanci alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196."*

Art. 11. (Abolizione di comunicazioni contabili)

Si rinvia alle valutazioni del Dipartimento delle finanze.

Art. 12. (Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di competenze del consiglio comunale)

Con riferimento alla lettera b) che riguarda il riconoscimento in giunta dei lavori di somma urgenza e alla lettera c) che riguarda altre fattispecie di riconoscimento dei debiti fuori bilancio da riconoscere con delibera di giunta, ***si esprime parere contrario.***

Si rinvia alle valutazioni del Ministero dell'interno per quanto concerne l'ipotesi relativa al riconoscimento da parte della giunta delle sentenze esecutive di cui al comma 1, lettera c), punto 1, identificato dalla lettera (a).

Art. 13. (Organo di revisione economico-finanziario)

Al riguardo, si rinvia alle valutazioni del Ministero dell'interno e si fa presente che la disposizione ha trovato in parte considerazione nell'ambito dell'articolo 57 - ter del decreto legge n. 124 del 2019, ad eccezione del rinnovo dell'organo di revisione contemplata al comma 2, lettera b).

Si riporta di seguito la norma di cui al citato dell'articolo 57 - ter del decreto legge n. 124 del 2019:

1. All'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 25, alinea, le parole: "a livello regionale" sono sostituite dalle seguenti: "a livello provinciale";

b) dopo il comma 25 è inserito il seguente:

"25-bis. Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico-finanziario previsti dalla legge, in deroga al comma 25, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell'organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3 formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, o comunque nella fascia di più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al citato regolamento".

2. Il Governo modifica il decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, prevedendo che l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto, avvenga a livello provinciale.

Art. 14 – (Dirigenza apicale nei comuni)

La proposta prevede che nei comuni capoluogo, nei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e nelle città metropolitane sia istituita un'unica figura dirigenziale apicale, alla quale sono attribuite le funzioni di attuazione dell'indirizzo politico, di coordinamento dell'attività amministrativa e di controllo dell'azione amministrativa, oltre alle funzioni previste dall'articolo 97, comma 4, del testo unico proprie del segretario comunale.

Alla posizione dirigenziale apicale possono accedere i soggetti aventi i requisiti per l'accesso alla dirigenza pubblica, con le modalità definite dall'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Al riguardo, si rappresenta che la proposta si presenta asistematica in quanto non correlata ad una modifica dell'impianto normativo sui segretari comunali e, in particolare, in contrasto con l'articolo 97, 1 comma, del decreto legislativo 267 del 2000, che prevede l'obbligatorietà della figura del segretario comunale titolare, dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, per ogni comune e provincia.

Ciò posto, si rinvia alle prevalenti valutazioni del Ministero dell'Interno, che gestisce l'albo dei segretari comunali e che dispone di elementi utili per comprendere le implicazioni giuridiche ed economiche della fattispecie in esame.

Art. 15 – (Determinazione delle spese di personale e della capacità assunzionale nei comuni, nelle unioni di comuni e nelle città metropolitane)

Prevede la disapplicazione di alcune disposizioni nei confronti dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane. In particolare:

lett. a): prevede la disapplicazione dell'articolo 1, comma 562, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Al riguardo, si rileva che la proposta non è intellegibile in quanto contrasta con la prima parte della stessa disposizione in cui si mantiene fermo il rispetto del limite di cui al comma 562 medesimo. Ciò posto, ***si esprime parere contrario*** *all'attuale formulazione.*

lett. b): prevede la disapplicazione del comma 28, dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, relativo alle assunzioni a tempo determinato.

Al riguardo, ***si esprime parere contrario****, in quanto facendo venir meno alcune importanti misure di contenimento della spesa di personale, è suscettibile di determinare oneri non preventivamente quantificati e un irrigidimento del bilancio degli enti, rendendo più difficile il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.*

lett. c): prevede la disapplicazione del comma 5, dell'articolo 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, relativo all'utilizzo dei resti assunzionali.

Al riguardo, si rileva che la proposta è settoriale perché solo per gli enti territoriali succitati farebbe venir meno la regola sul cumulo dei resti assunzionali riferiti al quinquennio precedente, come da ultimo modificata dal D.L. n. 4/2019 ed asistematica in quanto le nuove disposizioni di cui all'art. 33 del D.L. n. 34/2019 prevedono un nuovo regime per le assunzioni di personale basato sulla sostenibilità finanziaria. Ciò posto, ***si esprime parere contrario.***

lett. d): prevede la disapplicazione alle città metropolitane del comma 845 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Al riguardo, si rileva che la proposta appare ultronea poiché l'articolo 1 comma 845 della legge 205 del 2017 si applicava alle città metropolitane solo per l'anno 2018, a decorrere dall'anno 2019 si applica la disciplina contenuta nell'articolo 3, comma 5, del decreto legge n. 90/2014 che prevede che le stesse possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento più i resti assunzionali del quinquennio precedente. Ciò posto, ***si esprime parere contrario.***

Art. 16. (Semplificazione per le unioni di comuni)

Si fa presente che la proposta ha trovato considerazione nell'ambito dell'articolo 57, comma 2-quinquiesdecies, del decreto legge n. 124 del 2019, nel modo seguente:

All'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "i comuni," sono inserite le seguenti: "le unioni di comuni,".

Art. 17. (Semplificazione per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le unioni di comuni)

Con riferimento:

al comma 1, lettera a): ***si esprime parere contrario*** *alla soppressione dell'obbligo del DUP per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti prevista, in quanto nei confronti di tali enti è previsto il DUP semplificato che, senza appesantire la gestione, garantisce un livello minimo di programmazione, necessario per tutte le organizzazioni, anche quelle di piccole dimensioni;*

al comma 1, lettera b): *nulla da segnalare alla soppressione del controllo di gestione per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;*

al combinato disposto del comma 1, lettera c) e dal comma 2 : ***si esprime parere contrario*** *sia alla soppressione della contabilità economico patrimoniale per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, sia alla soppressione dell'obbligo del bilancio consolidato per i medesimi comuni, in quanto entrambi gli obblighi sono già stati soppressi, rispettivamente dall'articolo 57, commi 2 - ter e 2 – quater del decreto legge n. 124 del 2019, e dall'articolo 1, comma 831, legge 30 dicembre 2018, n. 145;*

al comma 3: *si segnala che il riferimento al bilancio annuale e al bilancio pluriennale non è corretto, in quanto, a seguito della riforma contabile disposta dal d.lgs. 118 del 2011, tale distinzione è stata superata. È sufficiente fare riferimento ad un bilancio di previsione (che è almeno triennale);*

al comma 4: ***si esprime parere contrario*** *all'abolizione del quinto livello del piano dei conti integrato per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.*

Al riguardo, si rappresenta che il quinto livello di classificazione del piano dei conti integrato è necessario ai fini del coordinamento e del consolidamento dei conti pubblici, in quanto, se una parte degli enti oggetto dei monitoraggi di finanza pubblica classificano i dati al quarto livello, i conti aggregati a livello nazionale devono essere necessariamente elaborati anch'essi al quarto livello. In particolare, si segnala che anche la rilevazione SIOPE utilizza la classificazione del piano dei conti di quinto livello.

Pertanto, la proposta normativa renderebbe non omogeneo e non utilizzabile anche tale strumento, che costituisce un fondamentale strumento per il monitoraggio dei conti pubblici per il Ministero dell'Economia e delle finanze e per l'ISTAT;

al comma 5: *si rappresenta che il parere contrario relativo al comma 4 limita significativamente la possibilità di porre in essere significativi interventi di semplificazione degli schemi di bilancio e di rendiconto.*

Art. 18 – (Utilizzo temporaneo di segretari comunali collocati in disponibilità)

Prevede che i segretari comunali collocati in disponibilità possono essere distaccati, a tempo pieno o parziale, presso l'Anci ed essere autorizzati a prestare la loro collaborazione in favore di tale associazione per costituire un nucleo di assistenza per i comuni fino a 5.000 abitanti. I segretari comunali distaccati ai sensi del primo periodo, mantengono la propria posizione giuridica e il corrispondente trattamento economico, a cui provvede il Ministero dell'Interno.

*Al riguardo, **si esprime parere contrario** in quanto la proposta è asistematica poiché non tiene conto della cronica carenza di segretari comunali ed è inoltre suscettibile di comportare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dall'impiego di segretari posti in regime di disponibilità presso l'Anci piuttosto che presso i comuni sprovvisti della figura, con oneri a carico del Ministero dell'Interno. Si rinvia anche alle valutazioni del Ministero dell'Interno.*

Art. 19 – (Semplificazioni in materia di gestioni associate di servizi)

La proposta prevede:

lett. a): si modifica il comma 28, dell'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010 prevedendosi che i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non debbano svolgere "obbligatoriamente" in forma associata le funzioni fondamentali indicate al comma 27. Si dà inoltre la possibilità di ricorrere, oltre che alle unioni o alle convenzioni, anche al consorzio solo per i servizi sociali, come stabilito dall'articolo 1, comma 456, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

lett. c): si modifica il comma 30 prevedendosi la rimozione del principio dell'obbligatorietà anche in riferimento all'ambito regionale, che resta comunque orientato al sostegno delle gestioni associate ma non «obbligate»;

lett. d): si prevede l'abrogazione dei commi 31, 31-bis, 31-ter e 31-quater rimuovendo, rispettivamente, il limite demografico minimo di unioni e convenzioni (10.000 abitanti), la durata triennale delle convenzioni e del decreto che ne disciplina il funzionamento nell'ottica dell'obbligatorietà delle funzioni associate, i limiti temporali di attuazione dell'obbligo associativo, e, infine, la previsione del commissariamento in caso di inadempienza.

Al riguardo, nel rilevare che è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza 4 marzo 2019, n. 33 secondo la quale i piccoli comuni possono sottrarsi alla gestione associata delle funzioni fondamentali se dimostrano che non realizza risparmi, si rinvia alle valutazioni politiche.

Si fa poi presente che, in materia, è intervenuto successivamente l'articolo 18-bis del decreto legge n. 162 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8 del 2020, che dispone

che: "Nelle more dell'attuazione della sentenza della Corte costituzionale 4 marzo 2019, n. 33, e della conclusione del processo di definizione di un nuovo modello di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni, i termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di funzioni fondamentali dei comuni, sono differiti al 31 dicembre 2020.".

Art. 20 - (Disposizioni concernenti la limitazione dei mandati dei sindaci nei comuni di minori dimensioni)

Si rinvia alle valutazioni del Ministero dell'interno.

Art. 21 - (Interpretazione autentica in materia di rimborso delle spese legali degli amministratori)

La disposizione detta una interpretazione autentica del comma 5, dell'articolo 86 del TUEL, come sostituito nel 2015, relativo al rimborso delle spese legali degli amministratori locali, tesa a riconoscere la rimborsabilità delle spese legali sostenute dagli amministratori locali in corso di mandato - ferme restando le condizioni ivi indicate (conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o emanazione di un provvedimento di archiviazione; assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato; presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; assenza di dolo o colpa grave) - anche ai casi pregressi (ovvero ai procedimenti conclusi o pendenti alla data di entrata in vigore della Legge n. 125/2015).

Al riguardo, si rileva che l'effetto retroattivo comporterebbe conseguenti maggiori oneri derivanti dalla riapertura dei termini per la presentazione di istanze di rimborso, in relazione ai procedimenti conclusi o pendenti alla data di entrata in vigore della Legge n. 125/2015. Pertanto, in assenza di una relazione tecnica che escluda l'assenza di nuovi e maggiori oneri, allo stato, ***si esprime parere contrario.***

Art. 22 - (Eliminazione dei limiti di spesa in materia di formazione del personale e di turismo. Semplificazioni per l'acquisto di immobili)

comma 1: Dispone la disapplicazione di una serie di limiti di spesa per i soli comuni e le città metropolitane. *Al riguardo, si fa presente che le proposte normative hanno trovato considerazione nell'ambito dell'articolo 57, comma 2, del decreto legge n. 124 del 2019, che ha previsto misure ulteriori rispetto a quelle richieste nel presente atto, nel modo seguente:*

"a decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria, cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi":

a) articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

c) articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

d) articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

e) articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

f) articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

g) articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il comma 2 dell'articolo 21-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e il comma 905 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.

La seguente tabella sinottica illustra nel dettaglio le norme in esame.

Art 27, comma 1, dl 112/2008	*Riduzione del 50% rispetto al 2007 della spesa per stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente o inviata a altre amministrazioni*
articolo 6, comma 7, dl 78/2010	*Tetto massimo del 20% della spesa 2009 per la spesa per incarichi di studio e consulenza*
articolo 6, comma 8, dl 78/2010	*Tetto massimo del 20% della spesa 2009 per la spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza*
articolo 6, comma 9, dl 78/2010	*Divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni*
articolo 6, comma 12, dl 78/2010	*Tetto massimo del 50% della spesa 2009 per la spesa per missioni*
articolo 6, comma 13, dl 78/2010	*Tetto massimo del 50% della spesa 2009 per la spesa per formazione*
Articolo 5, comma 2, dl 95/2012	*Tetto massimo del 30% della spesa 2011 – 80% di quella 2009 - per la spesa acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio autovetture, nonché per acquisto buoni taxi*

Articolo 5, commi 4 e 5, L. n. 67 del 1987	*Obbligo di comunicazione al Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di riepilogo analitico*
Articolo 2, comma 594, L. n. 244 del 2007	*Obbligo di adozione, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento, di piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio*
Articolo 12, comma 1-ter, D.L. n. 98 del 2011	*Obbligo di attestare con idonea documentazione, da parte del responsabile del procedimento, che gli acquisti di immobili siano indispensabili e non dilazionabili*
Articolo 24 D.L. n. 66 del 2014	*Specifici obblighi volti a ridurre, anche attraverso il recesso contrattuale, le spese per locazione e manutenzione di immobili*

Art. 23 - (Modifiche per il coordinamento delle norme relative alle società partecipate dai comuni)

La norma prevede:

comma 1 - l'abrogazione dei commi 30, 31 e 32 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che riguardano i trasferimenti delle risorse umane, finanziarie e strumentali e la rideterminazione delle dotazioni organiche derivanti da costituzioni di società, nonché i compiti degli organi di controllo interno delle amministrazioni interessate.

Al riguardo, nel segnalare che il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d. lgs. 175/2016 non contiene una specifica disciplina nelle materie sopra indicate, si rinvia alle valutazioni del Dipartimento del Tesoro.

comma 2 - prevede alla **lettera a)** l'abrogazione dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alla **lettera b)** la sostituzione del comma 6 art 7 del medesimo decreto legislativo "dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica » con le seguenti: « o dei mestieri artigianali».

Al riguardo, si rileva l'asistematicità della proposta in quanto, a dispetto della sua rubrica (Modifiche per il coordinamento delle norme relative alle società partecipate dai comuni), si tratta di norme che modificano l'assetto ordinamentale di tutte le PPAA in materia di organizzazione generale delle pubbliche amministrazioni e di razionalizzazione della spesa per il loro funzionamento. Si rileva, inoltre, in relazione all'abrogazione dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che il venir meno delle misure ivi previste comporta una duplicazione di oneri priva di copertura finanziaria. Ciò posto, ***si esprime parere contrario****, rinviando altresì alle valutazioni del Dipartimento della funzione pubblica.*

Art. 24 - (Riscossione della TARI da parte dei gestori dei rifiuti)

Si interviene sull'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI. Si prevede di eliminare il vincolo dell'esistenza dell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato, al fine di estendere la possibilità di affidare il servizio di riscossione anche a eventuali nuovi gestori dei rifiuti, fino alla scadenza del relativo contratto.

Al riguardo, si rinvia alle valutazioni del Dipartimento delle finanze e dell'Agenzia delle Entrate.

Art. 25 - (Disciplina della TARI)

Le norme apportano modifiche alla disciplina della TARI. In particolare, integrando il testo dell'articolo 1, comma 652, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si intende consentire ai comuni di adottare modalità semplificate per la determinazione della TARI anche per l'anno 2020 (comma 1, lettera a), invece di rapportarla all'effettiva quantità di rifiuti prodotti.

Al riguardo, si fa presente che la disposizione ha trovato in parte considerazione nell'ambito dell'articolo 57-bis del decreto legge n. 124 del 2019, che prevede:

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, terzo periodo, le parole: "per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205";

b) dopo il comma 683 è inserito il seguente:

"683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile.

Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.

Occorre osservare che la lettera b) del comma 1 del testo in esame prevede una deroga a regime dell'approvazione delle tariffe TARI anche successivamente ai termini di approvazione del bilancio. Sul punto, nell'esprimere perplessità sulla richiesta di deroga a regime, si rinvia alle valutazioni del Dipartimento delle finanze.

Art. 26 - (Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni)

Si interviene sulle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, che, in particolare possono essere aumentate dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori a un metro quadrato (comma 1). Inoltre si propongono altre misure per la verifica della dimensione complessiva e della distribuzione della perdita di gettito dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, subita negli anni dal 2013 al 2018 dai comuni (comma 2). Il medesimo comma 2 prevede, altresì, che sulla base delle risultanze delle citate verifiche, il Governo adotti le misure necessarie volte a prevedere un rimborso a favore dei comuni interessati, da ripartire in misura proporzionale alla perdita di gettito subita da ciascun ente.

Infine si interviene sui rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 che possono essere effettuati dai comuni stessi in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva (comma 3).

Al riguardo, si rappresenta che la proposta normativa è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si esprime, pertanto, parere contrario. Si rinvia, in ogni caso, alle valutazioni del Dipartimento delle Finanze e si segnala che i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993 sono stati abrogati con decorrenza 1° gennaio 2021 dal comma 847 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019, a seguito dell'introduzione del cosiddetto canone unico di cui ai commi 816 e seguenti dello stesso articolo 1.

Art. 27 - (Addizionale comunale dei diritti d'imbarco aeroportuali)

Si prevede che, a decorrere dall'anno 2018, l'addizionale comunale dei diritti d'imbarco aeroportuali sia versata direttamente ai comuni aventi diritto secondo le disposizioni stabilite con decreto di natura non regolamentare del MEF, sopprimendo la norma istitutiva dei diritti d'imbarco aeroportuali dall'elenco delle disposizioni autorizzative di riassegnazioni di entrate di cui all'elenco n. 1 della legge n. 244/2007, le quali, sottoposte alla disciplina di cui al comma 617-bis, dell'articolo 2, della predetta legge n. 244/2007, attualmente ricadono nella previsione dell'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

*Al riguardo, **si esprime parere contrario** alla disposizione, in quanto la stessa determina effetti negativi per il bilancio dello Stato, non quantificati e privi di copertura.*

Art. 28 - (Adeguamento delle tariffe del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche)

Le norme apportano modifiche all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che disciplina il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Al riguardo, nel rinviare alle valutazioni del Dipartimento delle finanze se i commi da 816 a 847 della legge n. 160 del 2019 abbiamo superato o meno le proposte dell'articolo in esame, si segnala che i predetti commi prevedono un nuovo "Canone unico" destinato dal 2021 ad assorbire i prelievi sull'occupazione di suolo pubblico e sulla pubblicità comunale.

Inoltre, il comma 816 istituisce, a decorrere dal 2021, il Canone Unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.

Art. 29 - (Semplificazioni in materia di imposta di registro)

Le norme intervengono in materia di imposta di registro. Si intende introdurre il comma 7-bis nell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) al fine di esentare le pubbliche amministrazioni dal pagamento dell'imposta di registro sugli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili (comma 1).

Si modifica, inoltre, la disciplina dell'imposta di registro sugli atti di trasferimento a titolo oneroso dei diritti reali immobiliari a favore dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle unioni di comuni. In particolare, è inserito il comma 1-bis nell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che tratta dell'applicazione dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare e dispone che l'imposta di registro si applichi in misura fissa (ovvero nella misura di 200 euro prevista dall'articolo 26, comma 2, del DL 104/2013) e non nella misura proporzionale del 9 per cento (comma 2).

Al riguardo, si osserva che le misure proposte determinano oneri in termini di minori entrate tributarie prive di copertura finanziaria.

*Pertanto, **si esprime parere contrario**, rinviando anche a ulteriori elementi che potranno essere forniti dal competente Dipartimento delle Finanze.*

Art. 30 - (Impiego dei proventi delle sanzioni per violazione delle norme sulla circolazione stradale e dei limiti di velocità)

La proposta prevede:

comma 1, lett. a): l'abrogazione dei commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 che regolano la ripartizione dei proventi delle violazioni e in particolare l'assoggettamento degli stessi alla normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e la relativa rendicontazione al Ministero dell'Infrastrutture;

comma 1, lett. b): l'abrogazione del limite inferiore (almeno il 25%) della quota destinata alla manutenzione della segnaletica stradale (lettera a) nonché alla manutenzione delle strade (lettera b).

Al riguardo, relativamente alla lett. a), si segnala che la soppressione in particolare del comma 12-bis potrebbe determinare il venir meno dell'indicazione del soggetto legittimato ad incamerare le sanzioni al codice della strada ivi previsto, ivi incluso lo Stato. Conseguentemente, ferme restando le valutazioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si segnala la necessità di sostituire tale disposizione con una finalizzata ad indicare i soggetti titolari delle sanzioni, anche la fine di salvaguardare i bilanci degli enti interessati e dello Stato.

Si rileva inoltre che entrambe le modifiche di cui alle lett. a) e b), nel definire una diversa destinazione dei proventi delle sanzioni, potrebbero comportare un incremento del salario accessorio del personale della polizia locale, suscettibile di generare richieste emulative da parte delle restanti categorie di pubblico impiego delle amministrazioni interessate. Inoltre per effetto delle modifiche introdotte potrebbero determinarsi maggiori oneri a carico del bilancio degli enti locali per le esigenze connesse al finanziamento degli interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e della relativa segnaletica, cui non risultano più destinate in modo stabile le risorse medesime. Ciò posto si esprime parere contrario.

In ogni caso, si fa presente che nella GU n. 42 del 2020 è stato pubblicato il Decreto del 30 dicembre 2019 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante "Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito dell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità".

Il citato decreto ha dato attuazione all'art. 142, comma 12-quater, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e prevede che gli enti locali trasmettono per via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro e non oltre la data del 31 maggio di ogni anno, una relazione relativa al periodo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno precedente in cui siano indicati i dati relativi ai proventi di propria spettanza di cui agli artt. 208, comma 1, e 142, comma 12-bis, del citato D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 31 - (Contributo unificato relativo ai processi tributari in cui è parte l'ente locale)

Le norme apportano modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. In particolare si intendono introdurre modifiche alla disciplina del contributo unificato che sono suscettibili di determinare oneri a fronte della riduzione degli introiti a tale titolo per il bilancio dello Stato.

*Al riguardo, **si esprime parere contrario** in quanto la disposizione comporta minori entrate per il bilancio dello Stato non quantificate e prive di copertura finanziaria, rinviando anche agli elementi che potranno essere forniti dal Ministero della Giustizia.*

Art. 32 - (Competenza territoriale delle commissioni tributarie)

Al riguardo, si rinvia alle valutazioni del Dipartimento delle finanze.

Art. 33 - (Estensione della partecipazione comunale all'accertamento di entrate erariali ai recuperi derivanti da comunicazioni di irregolarità)

Le norme integrano il testo dell'articolo 1 del decreto-legge n. 203/2005, volto a potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale e contributiva. A tal fine la citata disposizione prevede di incentivare la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo mediante il riconoscimento di una quota del gettito anche con riferimento ai casi ravvedimento di cui all'art.13 del d.lgs. n. 472 del 1997.

*La disposizione è suscettibile di recare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, non quantificati e privi di copertura. **Si esprime parere contrario**, in attesa delle valutazioni del competente Dipartimento delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, segnalando che i commi da 784 a 815 della legge n. 160 del 2019 disciplinano la riforma della riscossione locale che consentirebbe una più efficace azione di recupero delle entrate proprie degli enti.*

Art. 34 - (Incentivi per il potenziamento della gestione delle entrate e del contrasto dell'evasione fiscale)

Prevede che i comuni, con proprio regolamento, possono destinare una quota percentuale dell'intero gettito dell'imposta municipale propria al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore delle entrate.

Al riguardo, si fa presente che la disciplina relativa alla destinazione, da parte dei comuni, di quota del maggior gettito accertato e riscosso dell'imposta municipale propria e della TARI per il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale, è già prevista dall'articolo 1, comma 1091, della legge n.

145/2018 (legge di bilancio 2019), che dispone la possibilità da parte dei comuni stessi di destinare alla predette finalità una percentuale massima pari al 5% del maggior gettito, stabilendo contemporaneamente anche un limite soggettivo del beneficio economico erogabile ai dipendenti, nella misura non superiore al 15% del trattamento economico tabellare annuo lordo individuale.

La proposta in esame, invece, estende il calcolo di tali incentivazioni all'intero gettito erariale dell'IMU e non più al solo gettito incrementale, con contestuale destinazione delle medesime al solo personale addetto a tale servizio senza, peraltro, prevedere alcuna procedura negoziale.

Ciò determinerebbe la destinazione a incentivazione delle risorse che sono ordinariamente impiegate per coprire le spese dei comuni, determinando possibili squilibri finanziari e necessità di copertura.

Inoltre, la norma determinerebbe un forte incremento delle somme destinabili alle predette incentivazioni in quanto non più calcolate sul maggior gettito accertato e riscosso e soprattutto le risorse sarebbero erogate senza alcuna relazione tra incentivo e risultato inteso come maggior recupero fiscale (come prevede il citato comma 1091). Inoltre non è prevista alcuna percentuale massima di contenimento delle risorse da destinare a incentivazione ed è disposto il restringimento dell'attuale platea dei dipendenti beneficiari. Non è prevista la distribuzione delle predette risorse mediante contrattazione integrativa. Quanto sopra determina, inoltre, disparità di trattamento tra dipendenti in servizio in differenti enti (in quanto la definizione della percentuale è soggettiva) e potenziali contenziosi da parte del personale escluso nello stesso comune da tali benefici economici, con conseguenti oneri a carico della finanza pubblica.

Inoltre, si evidenzia che anche l'abolizione del limite individuale finalizzato a porre un tetto al trattamento accessorio di ciascun dipendente può comportare il sensibile incremento di tali benefici in capo ad un numero limitato di addetti, introducendo nuove e sensibili sperequazioni di natura economica tra il personale in servizio nel medesimo ente e facendo venir meno l'equilibrata distribuzione dell'accessorio tra i dipendenti pubblici. ***Pertanto si esprime parere contrario.***

Art. 35 - (Misure preventive per il contrasto dell'evasione dei tributi locali)

Si propongono misure di contrasto all'evasione di tributi locali. A tal proposito gli enti locali possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio di licenze, autorizzazioni e concessioni, nonché alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività inerenti ad attività commerciali o produttive, siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi (comma 1). Inoltre, gli enti locali possono, in occasione di affidamenti di contratti pubblici, richiedere, agli operatori economici il possesso del requisito di regolarità fiscale

per il pagamento di tributi, imposte e canoni di competenza della stazione appaltante, al fine di partecipare a tali procedure.

Si rinvia alle valutazioni del Dipartimento delle finanze, segnalando che l'articolo 15 ter, del decreto legge del 30 aprile 2019, n.34 ha previsto quanto segue: "Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti".

Art. 36 - (Potenziamento dell'attività di riscossione, accertamento e controllo degli enti locali)

Le proposte normative stabiliscono una serie di attività per gli enti locali per lo svolgimento delle attività di controllo, accertamento e riscossione, anche coattiva, delle proprie entrate.

Al riguardo, si rinvia alle valutazioni del Dipartimento delle finanze circa la conferma o meno se il comma 791 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 - che contiene un dispositivo di potenziamento delle modalità di accesso ai dati dell'Anagrafe tributaria da parte degli enti locali, al fine di agevolare la capacità di riscossione delle proprie entrate - abbia effettivamente superato le richieste dell'articolo in esame.

Si riporta di seguito il citato comma 791:

"Al fine di facilitare le attività di riscossione degli enti, si applicano le disposizioni seguenti in materia di accesso ai dati:

a) ai fini della riscossione, anche coattiva, sono autorizzati ad accedere gratuitamente alle informazioni relative ai debitori presenti nell'Anagrafe tributaria gli enti e, per il tramite degli enti medesimi, i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 52, comma5, lettera b), del decreto legislativo n.446 del 1997 e dell'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n.147, ai quali gli enti creditori hanno affidato il servizio di riscossione delle proprie entrate;

b) a tal fine, l'ente consente, sotto la propria responsabilità, ai soggetti affidatari l'utilizzo dei servizi di cooperazione informatica forniti dall'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle prescrizioni normative e tecniche tempo per tempo vigenti e previa nomina di tali soggetti a responsabili esterni del trattamento ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali;

c) restano ferme, per i soggetti di cui alla lettera a), le modalità di accesso telematico per la consultazione delle banche dati catastale e ipotecaria, nonché del pubblico registro automobilistico".

Infine, occorre segnalare l'opportunità di valutare una modifica sistematica alla disciplina del tesoriere degli enti locali, a seguito delle modifiche disposte dall'art. 57, comma 2- quater, del DL 124/2019.

In particolare, si osserva che l'abrogazione dei commi 1 e 3 dell'articolo 216 del TUEL che prevedevano l'obbligo dei tesorieri degli enti locali di effettuare i pagamenti nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisire il bilancio di previsione e le variazioni di bilancio, ha soppresso le attività che rappresentano la principale differenza tra il tesoriere e il cassiere, e che il titolo V del TUEL continua a disciplinare il "Servizio di tesoreria" di tali enti e a fare riferimento al "tesoriere".

Inoltre, sarebbe opportuno intervenire in modo organico anche sugli articoli 163 e 175 del TUEL ancora vigenti, che richiamano le attività del tesoriere.

Il Ragioniere Generale dello Stato

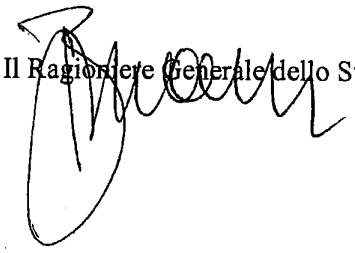

La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente.

MEF - RGS - Prot. 70540 del 13/04/2021 - U

Ministero dell'Economia e delle Finanze

ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
UFFICIO IX

All' Ufficio del Coordinamento Legislativo

Sede

Prot. Nr.
Rif. Prot. Entrata Nr. 66369/2021
Allegati:
Risposta a Nota del:

Roma,

OGGETTO: Atto Camera n. 1356 – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di status e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale – Prospetto della Camera dei deputati.

Con mail dell'8 aprile 2021 codesto Ufficio legislativo nel trasmettere, per le valutazioni di competenza, il provvedimento indicato in oggetto, unitamente ad un prospetto predisposto dalla Camera dei deputati, ha chiesto al Dipartimento della RGS se il parere reso con nota n. 33385 del 26 marzo 2020 sia da considerarsi ancora attuale anche in relazione alle norme evidenziate nel prospetto medesimo.

Al riguardo, nel ribadire le osservazioni formulate con la citata nota n. 33385 del 26 marzo 2020, a cui si rimanda per le valutazioni di competenza, e ferme restando le valutazioni del Dipartimento delle finanze per quanto attiene alle disposizioni di contenuto fiscale e tributario, si rappresenta quanto segue.

Articolo 3 – (Trattamento contributivo degli amministratori locali lavoratori autonomi)

Si ribadisce il parere contrario in quanto suscettibile di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica non quantificati né coperti, atteso che la disciplina relativa risulta già essere specificata a normativa vigente.

Articolo 6 - (Soppressione di competenze dei sindaci e dei comuni)

La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente.

Prevede la soppressione di alcune competenze dei sindaci e dei comuni in materia di Sanità e l'attribuzione delle stesse alle Aziende sanitarie locali. In particolare, si sopprime la competenza del sindaco sui trattamenti sanitari obbligatori (TSO), quella in materia di vigilanza sulla produzione e sulla vendita di alimenti e bevande, nonché la gestione dell'anagrafe canina da parte dei Comuni. Al riguardo, nel segnalare preliminarmente l'assenza di Relazione Tecnica, si fa presente che tali attività si configurano come ulteriori adempimenti per le Aziende Sanitarie, pertanto, la disposizione è suscettibile di determinare nuovi e maggiori oneri non quantificati e non coperti a carico del SSN. Pertanto, si esprime **parere contrario**.

Articolo 13 – (organo di revisione economico- finanziario)

Rispetto al parere reso con nota di questo Dipartimento della Ragioneria generale n. 33385 del 26 marzo 2020, non vi sono aggiornamenti da segnalare sull'articolo in commento e sul punto si rinvia alle valutazioni del Ministero dell'interno.

Articolo 16 - (Semplificazione per le unioni di comuni).

Nel rinviare al parere espresso nella menzionata nota RGS n. 33385, del 26 marzo 2020, oltre che alle valutazioni del Dipartimento delle finanze, non vi sono aggiornamenti da segnalare per quanto di competenza sull'articolo in commento.

Articolo 17- (Semplificazione per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le unioni di comuni).

Si rinvia al parere espresso nella menzionata nota RGS n. 33385, del 26 marzo 2020 e si segnala, per quanto di competenza, che non vi sono ulteriori aggiornamenti rispetto al parere reso.

Articolo 22- (Eliminazione dei limiti di spesa in materia di formazione del personale e di turismo. Semplificazioni per l'acquisto di immobili)

La disposizione normativa abroga alcune disposizioni finalizzate al contenimento della spesa sostenuta in determinati settori dalle pubbliche amministrazioni appartenenti al conto economico consolidato della pubblica amministrazione, inclusi gli enti locali.

Si ribadisce che per gli enti locali è intervenuto *l'articolo 57, comma 2, del decreto legge n. 124 del 2019, che ha previsto misure ulteriori di cessazione dei vincoli di spesa rispetto a quelle richieste nel presente atto, come da nota RGS citata.*

Si ritiene opportuno, nello specifico, evidenziare che il comma 4 intende novellare il comma 1-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con

La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente.

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, modificando la normativa che pone dei vincoli alle spese degli enti territoriali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per l'acquisto di beni immobili. In particolare, il suddetto comma 4, lettera a), sopprime, al primo periodo del comma 1-*ter* del citato articolo 12, le parole "enti territoriali", e la successiva lettera b) sopprime il secondo e terzo periodo del medesimo comma 1-*ter*. L'articolo 12 (*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*) comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 98 del 2011 richiamato, dispone che: "*A decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli enti locali che procedano alle operazioni di acquisto di immobili a valere su risorse stanziate con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica o cofinanziate dall'Unione europea ovvero dallo Stato o dalle regioni e finalizzate all'acquisto degli immobili stessi. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente*".

Per effetto delle modifiche intervenute, gli enti territoriali vengono esclusi dalla normativa summenzionata che resterebbe pertanto valida solo nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale. Di conseguenza, viene soppressa la disposizione (di cui al secondo periodo del comma 1-*ter*) che prevede l'esclusione dai vincoli per gli enti locali in caso di acquisto di immobili con risorse stanziate con apposita delibera del CIPE o cofinanziate dalla UE ovvero dallo Stato o dalle regioni e finalizzate all'acquisto degli immobili stessi, esclusione introdotta dall'articolo 14-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

A tal riguardo, si segnala che la disposizione di cui al comma 1-ter dell'articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011 non trova più applicazione nei confronti degli enti territoriali a decorrere dal 2020, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera f), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Relativamente alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 22 in questione, si segnala, altresì, che tale modifica eliminerebbe la disposizione di cui al terzo periodo del comma 1-*ter* dell'articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011, che, allo stato attuale, richiede l'attestazione della congruità del prezzo da parte dell'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese,

La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente.

vincolo che, pertanto, non si applicherebbe più nemmeno agli enti del Servizio sanitario nazionale.

A tal riguardo, si ritiene opportuno segnalare che siffatta modifica dell'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge n. 98/2011, nell'eliminare l'attestazione della congruità del prezzo di acquisto degli immobili rilasciata dall'Agenzia del demanio, appare suscettibile di generare potenziali riflessi sfavorevoli a carico della finanza pubblica. Ad ogni buon conto, stante la materia de qua, si rinvia anche alle valutazioni dell'Agenzia del demanio.

Articolo 23- (Modifiche per il coordinamento delle norme relative alle società partecipate dai comuni)

L'articolo 23, così rubricato "*Modifiche per il coordinamento delle norme relative alle società partecipate dai comuni*", al **comma 1**, prevede l'abrogazione dei commi 30, 31, 32 dell'articolo 3 della L. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008), in materia di costituzione di società ed enti o di partecipazione in società, consorzi o altri organismi.

Al riguardo, occorre segnalare, che il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al D. Lgs 175/2016 non sembra contenere una specifica disciplina nelle materie indicate dalle disposizioni che si intendono abrogare, e si rinvia alle valutazioni del ***Dipartimento del Tesoro.***

Il **comma 2,** prevede l'abrogazione dell'art. 6-bis e la modifica del comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

Al riguardo, si rileva l'asistematicità della proposta che, a dispetto della sua rubrica (Modifica per il coordinamento delle norme relative alle società partecipate dai comuni) introduce norme di modifica dell'assetto ordinamentale di tutte le PPAA in materia di organizzazione generale e di razionalizzazione della spesa per il loro funzionamento. In riferimento all'abrogazione dell'articolo 6-bis del d. lgs. 165/2001, si evidenzia che il venir meno delle misure ivi previste comporta una duplicazione di oneri priva di copertura finanziaria.
Ciò posto, si esprime ***parere contrario****, rinviando anche alle valutazioni del Dipartimento della funzione pubblica.*

Articolo 25 - (Disciplina della TARI)

A seguito delle modifiche intervenute, per effetto dell'articolo 57 bis, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, la disposizione, di fatto, determina, a decorrere dal 31 dicembre 2020, il venire meno della facoltà, concessa alle Amministrazioni locali, di commisurare la tariffa TARI alle

La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente.

quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio. In disparte delle valutazioni relative alle conseguenze ambientali di tale scelta, si chiede di acquisire le valutazioni del Dipartimento delle finanze in relazione agli aspetti di natura tributaria. Si rinvia alle valutazioni del Dipartimento delle finanze anche in relazione alla fissazione del 30 aprile quale termine ultimo per l'approvazione delle tariffe TARI di cui ai restanti commi della disposizione in esame.

Si segnala altresì quanto da ultimo recato al comma 5 dell'articolo 30 del decreto legge del 22 marzo 2021, n. 41 che di seguito si riporta: "*5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno.*".

Articolo 26 - (Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni)

Si rinvia al citato parere RGS n. 33385 del 26 marzo 2020 e alle valutazioni del Dipartimento delle finanze anche su eventuali modifiche normative intercorse.

Articolo 27 - (Addizionale comunale dei diritti d'imbarco aeroportuali).

Al riguardo, si rinvia al citato parere RGS n. 33385 del 26 marzo 2020.

Articolo 28 (Adeguamento delle tariffe del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche).

Nel confermare quanto riportato nel menzionato parere RGS n. 33385 del 26 marzo 2020, si rinvia alle valutazioni del Dipartimento delle finanze.

Articolo 30 - (Impiego dei proventi delle sanzioni per violazione delle norme sulla circolazione stradale e dei limiti di velocità)

La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente.

La disposizione in commento prevede che al comma 1, lett a) l'abrogazione dei commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada e, conseguentemente, l'abrogazione della disciplina derogatoria della norma generale di cui all'art 208, comma 1 del medesimo codice in ordine alla devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Difatti, nell'articolo 208 si stabilisce il principio che i proventi derivanti dalle violazioni previste nel codice della strada sono devoluti all'ente di appartenenza dell'organo accertatore. Nel 2010, invece, il Legislatore con l'articolo 25 della legge 120/2010 - in particolare con il comma aggiuntivo 12-bis, all'articolo 142 del codice della strada ha stabilito che, nel caso di sanzioni per violazioni dei limiti di velocità rilevate con l'impiego di apparecchi di rilevamento della velocità ovvero con dispositivi di controllo a distanza, i proventi sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento e all'ente da cui dipende l'organo accertatore.

Con la proposta in esame, pertanto, la fattispecie sarebbe sussunta nella norma generale di cui all'art 208 del codice della strada e, dunque, la destinazione dei proventi seguirebbe il criterio dell'appartenenza dell'organo accertatore.

In proposito, occorre acquisire una relazione tecnica che dia evidenza della neutralità della disposizione. Si ribadisce parere contrario.

Articolo- 31 (Contributo unificato relativo ai processi tributari in cui è parte l'ente locale)

La disposizione normativa novella alcune norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, con l'intento, ricavabile dalla rubrica, di estendere anche agli enti locali il beneficio della prenotazione a debito, e dettando specifiche disposizioni concernenti l'esenzione dal pagamento del contributo unificato per le parti del processo già esenti da imposta da bollo.

Nello specifico, la lettera a) del comma 1 dell'art. 31 citato, modifica l'articolo 3, comma 1, lettera q), del d.P.R. n. 115/2002, che reca la definizione di "*amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito*". Allo stato attuale, il citato articolo 3, comma 1, lettera q), dispone che "*amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito*" è l'amministrazione dello Stato, o altra amministrazione pubblica, ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico. La modifica proposta inserisce, dopo le parole "*dello Stato,*" le seguenti parole: "*una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,*". In tal modo, il beneficio della prenotazione a debito del contributo unificato (cioè, annotazione della spesa senza pagamento, ai fini dell'eventuale successivo recupero) verrebbe

La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente.

potenzialmente esteso anche degli enti locali, ricompresi nel novero delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001.

Al riguardo, si ritiene opportuno segnalare che una siffatta modifica normativa, potenzialmente suscettibile di ampliare l'ambito soggettivo delle amministrazioni pubbliche ammesse alla prenotazione a debito del contributo unificato, appare foriera di effetti finanziari negativi in termini di minori entrate erariali rivenienti dal pagamento del medesimo tributo, nonché, stante la relativa formulazione, di possibili incertezze interpretative e applicative. Ciò posto, stante la materia de qua, si fa rinvio alle valutazioni del competente Dipartimento delle finanze.

La lettera b) del comma 1 dell'articolo 31 citato, modifica, poi, l'articolo 10, comma 1, del d.P.R. n. 115/2002, il quale attualmente prevede, in particolare, che "*Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura*".

La modifica introdotta dall'articolo 31 in parola intende sostituire le parole "*Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente*" con le parole "*Non sono soggetti al contributo unificato il processo e le parti già esenti*". Ne segue che la modifica in parola amplierebbe l'agevolazione fiscale suddetta slegandola dalla tipologia di atti e documenti e legandola anche al profilo soggettivo, esentando dal pagamento del contributo unificato per i processi tributari, tra l'altro, anche gli enti locali in quanto parti del processo.

Al riguardo, si ritiene opportuno segnalare che una siffatta modifica normativa, nell'ampliare le fattispecie esenti, appare suscettibile di comportare effetti finanziari negativi in termini di minori entrate erariali rivenienti dal pagamento del contributo unificato, nonché foriera di possibili incertezze interpretative e applicative. Ciò posto, stante la materia de qua, si fa rinvio alle valutazioni del competente Dipartimento delle finanze.

Articolo 35- (Misure preventive per il contrasto dell'evasione dei tributi locali).

Nel confermare quanto riportato nel menzionato parere RGS n. 33385 del 26 marzo 2020, s rinvia alle valutazioni del Dipartimento delle finanze.

Articolo 36 - (Potenziamento dell'attività di riscossione, accertamento e controllo degli enti locali)

Nel rinviare al Dipartimento delle Finanze circa eventuali aggiornamenti rispetto all'articolo del provvedimento, si reputa opportuno segnalare che il comma 791 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, con la quale si è potenziata l'attività di accertamento e riscossione degli enti locali, è stato integrato dall'articolo 17 bis del decreto legge "Semplificazioni" (Decreto Legge n. 76/2020),

che recita: "*Al fine di semplificare il processo di riscossione degli enti locali, all'articolo 1, comma 791, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «nell'Anagrafe tributaria» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusi i dati e le informazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.*".

In altre parole, è prevista la possibilità per i Comuni, nell'ambito della loro attività di riscossione, di accedere ai dati identificativi di qualsiasi soggetto che abbia rapporti finanziari quali banche, poste e intermediari finanziari.

Inoltre, la norma dispone tra l'altro l'accesso gratuito a tutta una serie di banche dati, anche tributarie, da parte delle società concessionarie del servizio di riscossione coattiva delle imposte comunali. Al riguardo, nella misura in cui tale accesso include dati di competenza dell'Amministrazione finanziaria attualmente non accessibili ai concessionari, occorrere acquisire le valutazioni del Dipartimento delle finanze e dell'Agenzia delle entrate relativamente agli eventuali oneri legati all'implementazione ed alla gestione delle piattaforme informatiche, oltreché alla compatibilità con l'ordinaria l'attività di accertamento tributario. Si rinvia, inoltre, al menzionato parere RGS n. 33385, del 26 marzo 2020.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Biagio Mazzotta

La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente.

Ministero
dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio legislativo – Economia

PARERE DIPARTIMENTO FINANZE

Dal punto di vista tecnico, si fa presente quanto segue.

- **Art. 11 (Abolizione di comunicazioni contabili)**

L'articolo 11 dispone l'abolizione di alcuni adempimenti contabili in materia fiscale a carico degli enti locali.

In particolare, si prevede l'abolizione della trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze di una situazione riepilogativa riferita all'anno precedente della gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni (lettera a)) e della comunicazione IFEL dei dati relativi ai versamenti effettuati dai contribuenti, a titolo di imposta municipale propria (IMU), sanzioni e interessi (lettera b)).

Al riguardo, non si rilevano criticità alla proposta in esame

- **Art. 24. (Riscossione della TARI da parte dei gestori dei rifiuti)**

L'art. 24 del disegno di legge reca una disposizione in materia di riscossione della TARI che è stata esaminata durante i lavori del Tavolo tecnico istituito presso il Dipartimento delle finanze per la riforma della riscossione de tributi locali. Le norme predisposte a conclusione dei lavori del predetto Tavolo sono poi confluite nella legge n. 160 del 2019, nella quale non è presente la disposizione in commento, in quanto è stata stralciata nel corso dei lavori in questione.

Se ne propone, quindi, l'eliminazione, anche perché si tratta di norma relativa a contratti ormai datati.

- **Art. 25. (Disciplina della TARI)**

- Per quanto riguarda la lettera a), si sottolinea che si tratta di una previsione del tutto superata in quanto l'attuale formulazione del comma 652 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, modificato dall'art. 57-bis, comma 1, lett. a), del D.L. n. 124 del 2019, già prevede l'applicazione a regime dei coefficienti in questione fino a quando non verrà diversamente disposto da ARERA in relazione ai Piani economico finanziari.

Se ne propone, quindi, l'eliminazione.

- In relazione alla lettera b), che prevede il differimento al 30 aprile di ciascun anno del termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti relativi alla TARI, in considerazione della necessità di acquisire

il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, si deve rilevare, innanzitutto, che il riferimento all'anno 2019 è senz'altro superato.

Si fa presente, altresì, che le attuali disposizioni del comma 5 dell'art. 30 del D. L. 22 marzo 2021, n. 41 prevedono, limitatamente all'anno 2021, la possibilità di approvare le tariffe e i regolamenti della TARI entro il 30 giugno 2021.

Pertanto, laddove si volesse sganciare a regime il termine per adottare le tariffe e i regolamenti della TARI da quello di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, si dovrebbe prevedere il termine del 30 giugno, poiché lo stesso deve essere coordinato con quello del 31 maggio di ciascun anno (fissato dallo stesso comma 5) entro il quale deve essere effettuata la scelta delle utenze non domestiche di cui all'art. 3, comma 12, del D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116.

- **Art. 26. (Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni)**

Si precisa che la norma è superata, poiché l'imposta oggetto della disposizione è stata soppressa e sostituita, insieme al canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e al canone di cui all'art.7, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province, dal canone patrimoniale di cui all'art. 1, comma 816 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, applicato dal 2021.

Se ne propone, pertanto, l'eliminazione.

- **Art. 28. (Adeguamento delle tariffe del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche)**

Si precisa che la norma è superata poiché il canone oggetto della disposizione è stata soppresso e sostituito, insieme all'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP), canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e al canone di cui all'art.7, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province, dal canone patrimoniale di cui all'art. 1, comma 816 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, applicato dal 2021.

Se ne propone, pertanto, l'eliminazione.

- **Art 29 (Semplificazioni in materia di imposta di registro)**

L'articolo 29 prevede al comma 1 che nel caso di imposta di registro sugli atti dell'autorità giudiziaria, qualora tra le parti in causa vi sia un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, questa non sia obbligata al pagamento dell'imposta.

Inoltre, il secondo comma del medesimo articolo 29 comporta che nel caso di trasferimento immobiliare a favore dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle unioni di comuni, l'imposta di registro si applichi più in misura fissa pari a 200 euro anziché secondo le percentuali previste dall'articolo 10 del D.L. 23/2011.

Tale previsioni comportano effetti finanziari negativi.

- **Art. 33 (Estensione della partecipazione comunale all'accertamento di entrate erariali ai recuperi derivanti da comunicazioni di irregolarità)**

L'articolo 33 prevede di estendere gli incentivi ai comuni per la partecipazione all'attività di accertamento (100 per cento del riscosso) anche ai recuperi da ravvedimento operoso a seguito di segnalazione qualificata del comune. Sul punto si rinvia alle valutazioni della competente Agenzia delle Entrate anche per ciò che concerne la valutazione dei maggiori oneri per il Bilancio dello Stato.

- **Art. 34. (Incentivi per il potenziamento della gestione delle entrate e del contrasto dell'evasione fiscale)**

La norma prevede incentivi per il potenziamento della gestione delle entrate e del contrasto dell'evasione fiscale.

Al riguardo, si fa presente che una norma di analogo tenore è già contenuta nella legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019). Il comma 1091 dell'art.1 della legge n. 145 del 2018 prevede, infatti, che "Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75".

Dalla lettura della disposizione appena riportata si evince, dunque, che la norma dell'art. 34 in esame si aggiunge a quella già vigente e se ne differenzia poiché non fissa una percentuale massima del gettito dell'IMU da destinare al potenziamento degli uffici comunali e, comunque, prende in considerazione soltanto l'IMU, mentre la norma in vigore riguarda anche il maggior gettito accertato e riscosso della TARI.

- **Art. 35. (Misure preventive per il contrasto dell'evasione dei tributi locali)**

La disposizione è diretta a subordinare il rilascio di licenze, autorizzazioni ecc. alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.

Al riguardo, in ordine al comma 1, si fa presente, che la norma è superata in quanto analoga previsione è contenuta nell'art. 15-ter del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, rubricato proprio "Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali".

Se ne propone, pertanto, l'eliminazione.

Per quanto concerne, invece, il comma 2, si fa presente che la norma introduce la possibilità di stabilire un importo minimo con proprio regolamento in occasione di affidamento di contratti pubblici di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Al riguardo, si deve evidenziare che la norma può coinvolgere anche i contratti di affidamento della riscossione e accertamento delle entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del D. Lgs.15 dicembre 1997, n. 446. A tale proposito, si rammenta che, a norma del comma 4 dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 2016, costituiscono motivo di esclusione dalla procedura d'appalto le violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, del

D.P.R. n. 602 del 1973, vale a dire un importo superiore a cinquemila euro. Al riguardo, si esprimono dubbi circa la possibilità che il principio previsto dal predetto art. 80 divenga oggetto di una disposizione regolamentare che incide tra l'altro proprio sulla regolarità e affidamento della società in termini di esatto adempimento dei tributi; l'importo di cinquemila euro appare invece congruo anche per la realtà dei tributi locali.

In ogni caso, trattandosi di materia che investe l'applicazione delle norme del Codice dei contratti pubblici, si rinvia alle valutazioni delle Amministrazioni competenti.

- **Art. 36. (Potenziamento dell'attività di riscossione, accertamento e controllo degli enti locali)**

La norma è superata dalle previsioni contenute nel comma 791 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, che reca disposizioni in materia di accesso ai dati proprio al fine di facilitare le attività di riscossione degli enti locali.

Se ne propone, pertanto, l'eliminazione.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia)
e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio. Atto n. 249 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 46

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 21 aprile 2021. — Presidenza della presidente della VIII Commissione Alessia ROTTA. – Interviene il sottosegretario alla giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio.
Atto n. 249.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto in titolo.

Erica MAZZETTI (FI), *relatrice per la VIII Commissione,* riferisce sullo schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio. Nella relazione mi soffermerò sui contenuti di prevalente competenza della Commissione Ambiente, lasciando al collega relatore per la Commissione Giustizia l'illustrazione degli ulteriori contenuti.

Lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione dell'articolo 2, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018), che delega il Governo ad adottare, fatte salve le norme penali vigenti, entro due anni dalla data di entrata in vigore della medesima legge (e dunque entro il 2 novembre 2021), disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della legge stessa, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

La disciplina sanzionatoria recata dal presente provvedimento afferisce al regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce le disposizioni per ottemperare agli obblighi della Convenzione di Minamata adottata, nell'ambito delle Nazioni Unite, per ridurre ed eliminare le fonti antropogeniche di mercurio, il cui processo di ratifica a livello di Unione europea si è concluso nel 2017.

Vale la pena ricordare che il mercurio è un metallo pesante altamente tossico ed è stato riconosciuto come inquinante globale in grado di produrre rilevanti effetti nega-

tivi sulla salute umana e sull'ambiente. Inoltre, non essendo soggetto a degradazione, persiste nell'ambiente e dunque risulta necessario porre in essere azioni di cooperazione internazionale per controllare la diffusione di questo elemento e dei suoi composti.

L'articolo 16 del citato regolamento affida agli Stati membri il compito di disciplinare le sanzioni da applicare in caso di violazione del regolamento e adottare tutte le misure necessarie ad assicurare la loro attuazione. Tale articolo dispone altresì che « le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive ».

Lo schema di decreto legislativo in esame prevede esplicitamente l'abrogazione del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 25, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 1102/2008, relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico e di taluni composti e miscele del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico, in quanto il regolamento ivi citato è stato abrogato dal nuovo regolamento europeo (UE) 2017/852.

Venendo ai contenuti del provvedimento, gli articoli 1 e 2 individuano rispettivamente l'oggetto del provvedimento e richiamano per esso le definizioni recate dal regolamento unionale.

L'articolo 3 punisce le violazioni ai divieti posti dagli articoli 3, 4 e 5 del regolamento che, in estrema sintesi, riguardano restrizioni all'esportazione e importazione di mercurio e composti/miscele indicati nell'allegato I e all'esportazione, importazione e fabbricazione nell'Unione di prodotti con aggiunta di mercurio di cui all'allegato II, salvo alcune eccezioni (impieghi militari o di protezione civile, ricerca, taratura di strumenti o campioni di riferimento). In particolare, il comma 1 prevede che le operazioni di esportazione o di importazione non conformi agli articoli 3 o 4 del regolamento, siano punite con l'arresto da tre a nove mesi o con ammenda da 50.000 a 150.000 euro, in continuità con quanto già previsto dalla disciplina attualmente vigente, anche se non viene replicato l'inciso « salvo che il fatto costituisca più grave reato ».

Il comma 2, salvo che il fatto costituisca reato, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 150.000 euro per chiunque effettua un'operazione di esportazione, importazione o fabbricazione di prodotti con aggiunta di mercurio di cui all'allegato II del regolamento in violazione di quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento medesimo. La relazione illustrativa chiarisce che la clausola di salvezza penale del comma 2 consente, a titolo esemplificativo, per la condotta consistente nella fabbricazione di cosmetici con l'aggiunta di mercurio, di far ritenere ferma l'applicazione della sanzione penale contemplata dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 204 del 2015. Al riguardo auspica un chiarimento del Governo.

L'articolo 4 stabilisce le sanzioni per i casi di violazione degli obblighi previsti dagli articoli da 7 a 10 del regolamento in materia di restrizioni all'uso e allo stoccaggio del mercurio, dei composti del mercurio e delle miscele di mercurio.

I commi 1 e 2 puniscono con sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 100.000 euro chiunque utilizza il mercurio e i composti del mercurio nei processi di fabbricazione o ne effettua lo stoccaggio temporaneo in violazione di quanto disposto dall'articolo 7 del regolamento.

Il comma 3 dispone la medesima sanzione per gli operatori economici che violano le disposizioni, relative ai « nuovi processi » e ai « nuovi prodotti »; di cui all'articolo 8 del regolamento. In sintesi, il regolamento vieta agli operatori economici di fabbricare o immettere sul mercato prodotti con aggiunta di mercurio che non siano stati fabbricati prima del 1° gennaio 2018 (« nuovi prodotti con aggiunta di mercurio ») a meno che non siano autorizzati in tal senso oppure rientrino nei casi di esclusione (sicurezza degli Stati, compresi armi, munizioni e materiale bellico; apparecchiature aerospaziali, migliorie tecniche o riprogettazione di prodotti che conducano a un uso minore di mercurio nei prodotti). Ancora, il citato articolo 8 del regolamento dispone che gli operatori eco-

nomici non utilizzano processi di fabbricazione che comportano l'uso di mercurio o di composti del mercurio che non erano processi utilizzati prima del 1° gennaio 2018, (« nuovi processi di fabbricazione ») a meno che non siano autorizzati ad agire in tal senso. Tale disposizione non si applica ai processi di fabbricazione o che utilizzano prodotti con aggiunta di mercurio diversi da quelli oggetto del divieto di cui al paragrafo 1.

Il comma 4 estende la medesima sanzione dei commi precedenti a chiunque svolga attività di estrazione e trasformazione dell'oro in violazione dell'art. 9, del regolamento (ovvero con l'amalgamazione del mercurio per l'estrazione dell'oro dal minerale).

Specifiche disposizioni sono recate dai commi 5, 6 e 7 in relazione alle norme sull'utilizzo e sullo smaltimento dell'amalgama dentale da parte degli odontoiatri, dettate dall'articolo 10 del regolamento prevedendo sanzioni differenziate a seconda della condotta di natura pecuniaria nonché la chiusura temporanea dell'attività.

Si evidenzia che talune di queste condotte – e segnatamente l'utilizzo da parte dell'odontoiatra di amalgama dentale non preincapsulato – in quanto difformi dalle prescrizioni adottate dal Ministero della salute sono attualmente penalmente sanzionate ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 46 del 1997 con l'arresto da sei mesi ad un anno e l'ammenda da 10.000 a 100.000 euro. La relazione illustrativa allo schema in esame ne precisa le ragioni: il decreto del Ministero della salute 10 ottobre 2001, « per sua natura avente efficacia transitoria e costituente atto non normativo, per effetto dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni destinate a disciplinare proprio l'immissione in commercio e l'utilizzo di sostanze contenuti mercurio, non potrà più spiegare efficacia nelle materie oggetto di disciplina del presente decreto legislativo. In ragione di quanto esposto si è pertanto tenuta ferma la sanzione amministrativa prevista nello schema di decreto, con innalzamento dell'importo della sanzione prevista ». Resta tuttavia da verificare se tale innovazione recata dallo schema in esame sia compatibile con il criterio di delega che impone di far salve le norme penali vigenti.

L'articolo 5 disciplina le sanzioni conseguenti alle violazioni degli obblighi di cui agli articoli da 11 a 14 del regolamento in materia di gestione dei rifiuti e dei rifiuti di mercurio.

Il comma 1 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 100.000 euro per gli operatori economici dei settori industriali « rilevanti » che non ottemperano agli obblighi di gestione dei rifiuti in esso previsti. I settori interessati sono quelli dell'industria dei cloro-alcali, della purificazione del gas naturale, dell'estrazione e fusione di metalli non ferrosi e del cinabro.

Il comma 2, sempre in relazione ai settori industriali « rilevanti », prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 20.000 euro in caso di violazione degli obblighi di trasmissione delle informazioni relative ai rifiuti di mercurio (quantità prodotte, immagazzinate e inviate, ubicazione degli impianti e relative certificazioni).

Il comma 3 – riproducendo la normativa attualmente vigente – prevede la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e l'ammenda da 2.600 a 27.000 euro per chi effettua lo stoccaggio dei rifiuti di mercurio in violazione delle prescrizioni dettate dall'articolo 13 del regolamento.

Il comma 4 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 20.000 euro per gli operatori degli impianti di stoccaggio o trattamento dei rifiuti di mercurio che non ottemperano agli obblighi di tracciamento cui all'articolo 14 del regolamento.

Il comma 5 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 15.000 euro qualora le informazioni previste dagli articoli 12 e 14 del regolamento vengano sì fornite, ma la trasmissione sia incompleta o inesatta.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), *relatore per la II Commissione*, nel proseguire l'illustrazione del provvedimento all'esame delle Commissioni, sottolinea che l'articolo 6, comma 1, prevede che le attività di vigilanza, accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni, sono esercitate

dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero della salute, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dalle regioni e le province autonome, ciascuna per quanto di propria competenza, con il supporto del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente.

Il comma 2 dispone che, per quanto non previsto dallo schema di decreto in esame, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 16, che disciplina il pagamento in misura ridotta. In proposito, nella relazione illustrativa al provvedimento si motiva l'esclusione del pagamento in misura ridotta, peraltro già prevista dalla disciplina vigente (articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 25 del 2013), in considerazione delle « possibili gravi conseguenze per la salute e per l'ambiente degli esiti di violazioni degli obblighi riguardanti il mercurio ». La medesima relazione ricorda che tale esclusione è conforme ad « analoghe disposizioni in materia ambientale, quali l'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 5 dicembre 2019, n. 163, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e l'art. 29-quaterdecies, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riguardante le sanzioni relative all'autorizzazione integrata ambientale ».

L'articolo 7, riproducendo quanto già previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 25 del 2013, disciplina la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dallo schema di decreto, prevedendone il versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

L'articolo 8, riproducendo nella sostanza quanto già previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 25 del 2013, reca l'usuale clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni ed i soggetti pubblici interessati svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 9, da ultimo, dispone – come già anticipato dalla relatrice per la VIII Commissione – l'abrogazione del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 25, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 1102/2008, relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico e di taluni composti e miscele del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico, in quanto tale regolamento è stato abrogato dal nuovo regolamento europeo (UE) 2017/852, i cui obblighi sono sanzionati a norma del provvedimento in esame.

Alessia ROTTA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di lavoro e previdenza nel settore dello spettacolo *(Esame del documento conclusivo e approvazione)* 50

ALLEGATO (Documento conclusivo approvato) 51

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 21 aprile 2021. — Presidenza della presidente della VII Commissione, Vittoria CASA. – Intervengono la sottosegretaria di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni e la sottosegretaria di Stato per la difesa Stefania Pucciarelli.

La seduta comincia alle 13.40.

Indagine conoscitiva in materia di lavoro e previdenza nel settore dello spettacolo.

(Esame del documento conclusivo e approvazione).

Vittoria CASA, *presidente*, introduce l'esame del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva.

Interviene la sottosegretaria di Stato per la cultura Lucia BORGONZONI.

Alessandra CARBONARO (M5S) presenta una proposta di documento conclusivo *(vedi allegato)*.

Dopo un intervento di Vittoria CASA, *presidente*, prendono la parola, per dichiarazione di voto, Michele NITTI (PD), Federico MOLLICONE (FDI), Chiara GRIBAUDO (PD), Gianluca VACCA (M5S) e Romina MURA, presidente della XI Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva proposto dalla deputata Carbonaro *(vedi allegato)*.

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva in materia di lavoro e previdenza nel settore dello spettacolo.

DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO

Premessa

Introduzione

1. IL LAVORO NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO

1. Lavoratori dipendenti dello spettacolo

1.1 I lavoratori dipendenti e il fenomeno del multiple *job holding*

1.2 I rapporti di lavoro nel settore dello spettacolo

1.3. La qualificazione dei rapporti di lavoro e la contrattazione collettiva

2. L'occupazione nello spettacolo

2.1 La classificazione dell'occupazione nello spettacolo

2.2 Gli occupati nelle professioni culturali e nel settore culturale

2.3 Caratteristiche dell'occupazione nello spettacolo

3. Le rilevazioni della ricerca « Vita da artisti » della Fondazione Giuseppe Di Vittorio

3.1. La situazione economica, le tipologie di contratto e il lavoro irregolare

3.2. Il rischio della disoccupazione e i periodi di non lavoro

3.3. Le competenze e la formazione

3.4. I committenti e le condizioni di lavoro (salute e sicurezza)

3.5. Organizzatori, amministratori, tecnici, formatori, docenti

4. La formazione e l'occupazione

2. LA PREVIDENZA NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO

2.1 I dati del settore dello spettacolo

2.2 I tratti distintivi dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori dello spettacolo

2.3 La situazione patrimoniale del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo (ex ENPALS)

2.4 I trattamenti pensionistici

2.5 L'assicurazione economica di malattia

2.6 L'assicurazione di maternità

2.7 L'assicurazione contro la disoccupazione (NASpI)

2.8 L'ampliamento delle figure professionali assicurate al F.P.L.S.

3. IL SISTEMA DELLO SPETTACOLO

3.1 Il Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS)

3.2 Le Fondazioni lirico-sinfoniche

3.3 L'Osservatorio dello spettacolo

4. TEMI E PROPOSTE DEGLI OPERATORI DEL SETTORE

4.1 Tecnici dello spettacolo e semplificazione burocratica

4.2 Lo sportello unico per lo spettacolo e il protocollo eventi con codice unico identificativo

4.3 Registri e riconoscimento professionale

4.4 Contratto di prestazione occasionale di spettacolo

4.5 Appalti di servizi

4.6 Gestione e sicurezza dei lavoratori

4.7 Mobilità internazionale

4.8 Regime fiscale per i lavoratori autonomi con partita IVA

4.9 Associazionismo e organizzazione dei lavoratori

4.10 Lo spettacolo indipendente ed emergente

4.11 Il lavoro sommerso

4.12 Le esenzioni previste dall'articolo 1, comma 188, della legge finanziaria per il 2007

4.13 Le scuole di musica non sovvenzionate

5. CONCLUSIONI: CRITICITÀ E PROSPETTIVE DI ADEGUAMENTO DELLE TUTELE

5.1 Contratti di lavoro

5.2 Trattamenti pensionistici

5.3 Indennità di discontinuità

5.4 Assicurazione economica di malattia e di maternità

5.5 Assicurazione contro la disoccupazione (NASpI)

5.6 Nuove figure professionali

5.7 Registro nazionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago

5.8 La pratica amatoriale

5.9 Strumenti di analisi e monitoraggio

5.10 Il Codice dello spettacolo e il FUS

5.11 Fondazioni lirico-sinfoniche

5.12 Formazione

5.13 Semplificazione

5.14 Salute e sicurezza sul lavoro

5.15 Mobilità artistica e uniformità delle regole in ambito europeo

Premessa

Le Commissioni riunite VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati hanno svolto, tra il 2019 e il 2020, un'indagine conoscitiva in materia di lavoro e previdenza nel settore dello spettacolo. Lo svolgimento dell'indagine è stato deliberato dalle Commissioni il 27 febbraio 2019.

Scopo dell'indagine era quello di realizzare una ricognizione della condizione dei lavoratori del settore dello spettacolo, con riguardo, tra l'altro, alla loro situazione economica, alle prospettive previdenziali, alle tipologie contrattuali che più li riguardano, alla frequenza e alle forme del lavoro irregolare che li interessa, al rischio della disoccupazione, ai rapporti con la committenza, ai ritmi e alle condizioni di lavoro, alle aspettative legate al lavoro, alla formazione e alle competenze.

L'indagine prendeva le mosse – come chiarito nel programma dell'indagine (si veda la seduta delle Commissioni del 27 febbraio 2019) – dalla constatazione che, nonostante la Costituzione affermi con forza il valore della cultura e il diritto alla cultura, l'Italia ha tuttavia costantemente ridotto negli ultimi due decenni gli investimenti pubblici per la cultura, e per lo spettacolo in particolare, e ha dimostrato scarsa attenzione per le peculiari dinamiche del lavoro nel mondo dello spettacolo e per le specifiche esigenze di tutela previdenziale dei lavoratori del comparto. Questa disattenzione è la conseguenza del fatto che il settore dello spettacolo – e più in generale quello culturale – è stato spesso considerato nelle politiche pubbliche come un fattore meno importante o perfino marginale del processo di sviluppo e crescita della società, se non addirittura come un mero costo per la comunità: un assunto, questo, che contrasta con l'evidenza che nel settore operano migliaia di lavoratori che contribuiscono ad arricchire la comunità – innanzitutto spiritualmente, ma anche economicamente, – svolgendo un lavoro faticoso e impegnativo per loro e prezioso per la crescita individuale e collettiva del Paese e per il benessere personale di una larga parte della popolazione, ossia quella che apprezza le arti dello spettacolo e ne forma il pubblico. L'indagine ha preso le mosse dalla constatazione che la realtà quotidiana dei professionisti del settore dello spettacolo, caratterizzata da un lavoro inevitabilmente intermittente e scarsissimamente tutelato dal punto di vista normativo, è poco o per nulla conosciuta, non solo da parte dei cittadini, ma anche delle istituzioni, al punto che anche le statistiche ufficiali forniscono una rappresentazione solo approssimativa e limitata delle caratteristiche dei lavoratori del settore.

L'indagine si è sviluppata innanzitutto attraverso l'audizione di voci qualificate dell'INPS e dell'ISTAT, nonché di dirigenti esperti del settore spettacolo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'allora Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (oggi Ministero della cultura).

Per l'INPS è stato audito prima il dottor Ferdinando Montaldi, dirigente dell'Area datori di lavoro privati della Direzione centrale entrata e recupero crediti (30 aprile 2019), e poi lo stesso presidente dell'Istituto, professor Pasquale Tridico (11 novembre 2020). Per l'ISTAT è stata audita la dottoressa Vittoria Buratta, Direttore del Dipartimento per lo sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione

e diffusione dell'informazione statistica e per le relazioni internazionali. Per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato audito il dottor Romolo De Camillis, direttore della Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali (25 giugno 2019); per Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è stato audito il dottor Onofrio Cutaia, direttore della Direzione generale dello spettacolo (25 giugno 2019).

In secondo luogo l'indagine conoscitiva ha acquisito il contributo diretto dei lavoratori del settore. Sono state audite dapprima le organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore – CGIL, CISL, UIL e UGL (16 luglio 2019) – e poi i rappresentanti di una serie di associazioni o raggruppamenti di varia natura di artisti e lavoratori dello spettacolo. In particolare, il 14 gennaio 2020 sono stati auditi rappresentanti di « 100 Autori », del « Movimento Spettacolo dal Vivo », del « Coordinamento delle realtà della scena contemporanea (C.Re.S.Co) », del « Gruppo "Facciamolaconta" » e di « Documentaristi italiani (DOC/IT) ».

A marzo 2020 l'indagine conoscitiva ha subito una battuta di arresto a seguito delle limitazioni imposte dal Governo agli spostamenti sul territorio nazionale e del conseguente iniziale rallentamento delle attività parlamentari. Le audizioni sono riprese a ottobre 2020, nella forma di audizioni in videoconferenza, che, a quella data, stante la disciplina allora vigente per le audizioni in videoconferenza, è stato possibile svolgere solamente come audizioni informali. Dei contributi portati da queste audizioni informali – che come tali si pongono al di fuori dell'ambito ufficiale dell'indagine conoscitiva e delle quali non è data resocontazione stenografica – le Commissioni hanno comunque tenuto conto nella definizione di questo documento conclusivo.

Precisamente, le Commissioni hanno ripreso l'audizione di associazioni o raggruppamenti di artisti e lavoratori dello spettacolo, raccogliendo – in separate audizioni informali (il 21 e il 27 ottobre 2020) – le voci dell'Associazione italiana danza attività di produzione (AIDAP), dell'Associazione teatri italiani privati (ATIP), del Forum arte e spettacolo e di SOS Musicisti (il 21 ottobre 2020); nonché della Piattaforma A-Live, dell'Associazione generale italiana dello spettacolo (AGIS), dell'Associazione italiana organizzatori e produttori spettacoli di musica del vivo (ASSOMUSICA), di AssoArtisti-Confesercenti, dell'Associazione DJ (A-DJ), dell'Associazione ATeatro e del Nuovo IMAIE (il 27 ottobre 2020).

Da ultimo, le Commissioni – anche in considerazione del fatto che l'indagine era ormai aperta da oltre un anno – hanno deciso di concentrare il lavoro finale, svolgendo poche mirate audizioni informali di esperti qualificati. Sono stati auditi Carlo Fuortes, soprintendente del Teatro dell'Opera di Roma (3 novembre 2020), Madia D'Onghia, professoressa ordinaria di Diritto del lavoro presso l'Università degli studi di Foggia, e Cristina Alessi, professoressa associata di Diritto del lavoro presso l'Università degli studi di Brescia (3 novembre 2020). Infine, sono state ascoltate – come in qualche modo emblematiche – le voci di due lavoratori dello spettacolo: un'attrice, Veronica Mazza, e un tecnico dello spettacolo, Alberto Butturini.

Sotto il profilo cronologico l'indagine conoscitiva si è conclusa con l'audizione già citata del presidente dell'INPS (11 novembre 2020), che

è stato possibile svolgere nuovamente come audizione formale, pertanto ufficialmente ricompresa nell'indagine conoscitiva (e della quale è stato quindi pubblicato il resoconto stenografico), in quanto nel frattempo la cornice delle regole di riferimento della Camera dei deputati era stata modificata onde consentire lo svolgimento in videoconferenza anche delle audizioni formali (e non solo di quelle informali).

Per la definizione del documento conclusivo, infine, sono stati impiegati pure alcuni contributi scritti espressamente richiesti o comunque acquisiti dalle Commissioni in quanto pertinenti e utili ai fini dell'indagine. Si tratta del contributo scritto dell'Associazione nazionale delle fondazioni lirico-sinfoniche (A.N.FO.L.S.) e del documento pubblico che riferisce gli esiti della ricerca sulla « Vita da artisti » condotta dalla Fondazione Giuseppe Di Vittorio.

Introduzione

Le Commissioni hanno avviato l'indagine conoscitiva al fine di poter disporre di un quadro conoscitivo chiaro e omnicomprensivo delle molteplici sfaccettature e delle problematiche che esistono in questo ambito. Particolare attenzione è stata riservata all'analisi delle problematiche giuslavoristiche e previdenziali al fine di porre le condizioni per cercare di sistematizzare una disciplina legislativa e giurisprudenziale particolarmente frammentata, attraverso la formulazione di specifiche ipotesi di intervento normativo.

Nel nostro ordinamento, valori come la tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico e la loro libera fruizione da parte dei cittadini appartengono a una sapiente architettura di diritti che si lega strettamente agli orizzonti fondamentali della democrazia: eguaglianza, libertà, equità sociale, dignità della persona umana. La Costituzione, nel delineare perfettamente tali orizzonti, ci ricorda che la cultura, e conseguentemente il diritto alla sua fruizione attraverso le molteplici modalità di espressione, è un bene comune. L'articolo 9 della Carta costituzionale riconosce alla cultura la valenza di elemento costitutivo e identitario della Repubblica, esprimendo sotto forma di principio giuridico ciò che è intrinsecamente connaturato nella coscienza civile comune della Nazione. La stessa connessione tra i due commi dell'articolo 9 rappresenta un tratto peculiare: sviluppo, ricerca, cultura, patrimonio formano un tutto inscindibile. La promozione delle attività che concorrono a divulgarne la conoscenza non è dunque un'attività fra altre per la Repubblica, ma una delle sue missioni più proprie, pubblica e inalienabile per dettato costituzionale.

Tuttavia, troppo spesso il settore culturale viene nei fatti trattato come un fattore marginale nel processo di sviluppo complessivo della società. Da ciò deriva una scarsa attenzione delle istituzioni verso le specifiche dinamiche del lavoro e del sistema previdenziale dei lavoratori di quello specifico comparto culturale che è lo spettacolo. Nel settore operano migliaia di lavoratori, che contribuiscono ad arricchire la vita delle nostre comunità, svolgendo un mestiere faticoso e altamente impegnativo. Eppure, la realtà quotidiana di questi professionisti, caratterizzata da tipologie di lavoro intrinsecamente atipiche e con scarsissime tutele, è poco o per nulla conosciuta, sia da parte dei cittadini, sia da parte delle istituzioni, come dimostra il fatto che anche

le statistiche ufficiali offrono una rappresentazione limitata di questo settore.

Inoltre, la crisi sanitaria in corso, e le conseguenti misure di contenimento del contagio adottate dal Governo, hanno inevitabilmente esacerbato le problematiche preesistenti ed evidenziato le fragilità tipiche del settore dello spettacolo. Secondo un recente rapporto dell'OCSE [(1)], gli effetti della crisi sui canali di distribuzione e il calo degli investimenti nel settore impatteranno sulla produzione e sull'offerta di beni e servizi culturali negli anni a venire. Nel medio periodo, la riduzione dei flussi turistici sia a livello nazionale che internazionale, il calo del potere di acquisto e la riduzione dei finanziamenti pubblici e privati per l'arte e la cultura, specialmente a livello locale, potrebbero ulteriormente amplificare questa tendenza negativa. In assenza di una risposta concreta da parte del settore pubblico e in attesa di una chiara strategia di ripresa, il prevedibile ridimensionamento del settore culturale e creativo avrà un impatto negativo sulle città e sui territori in termini di posti di lavoro, ricavi, livelli di innovazione, benessere dei cittadini, vivacità e varietà delle comunità. Si tratta di uno scenario che deve essere evitato. Il nostro Paese non può permettersi di dilapidare un tale patrimonio umano, culturale, economico.

L'indagine conoscitiva in materia di lavoro e previdenza nel settore dello spettacolo ha preso avvio nel febbraio 2019, raccogliendo numerosi contributi, espressione di punti di vista diversi ma tutti ugualmente utili per ricostruire le condizioni e le problematiche di questo settore fortemente frammentato e misconosciuto e per individuare gli interventi normativi che è necessario adottare.

Al fine di poter disporre sin dall'inizio di un quadro di riferimento statistico affidabile e di raccogliere e organizzare tutta la documentazione ufficiale disponibile, sono stati auditi in via preliminare rappresentanti dell'INPS e dell'ISTAT, nonché dirigenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero per i beni e le attività culturali. Successivamente sono state svolte audizioni delle rappresentanze sindacali, delle associazioni di categoria, nonché di giuslavoristi ed esperti del settore. I contributi raccolti dalle audizioni – ma anche da altre fonti di informazione pertinenti al tema trattato – sono stati organizzati e sistematizzati nel presente documento attraverso una suddivisione in tre capitoli.

Nel primo capitolo si opera una ricognizione statistica del lavoro nello spettacolo, attraverso indagini dirette e registri statistici che riguardano l'occupazione in generale. Sono state inizialmente prese in considerazione le due seguenti fonti di dati: l'indagine campionaria dell'ISTAT sulle forze di lavoro e l'Archivio statistico delle imprese attive (ASIA). È stata presa in considerazione anche una terza fonte, che consente all'ISTAT di approssimare l'universo dei lavoratori dello spettacolo, il Registro annuale sul costo del lavoro individuale (RACLI), che riporta retribuzioni, ore e costo del lavoro per individui e imprese. Unitamente alle informazioni fornite dall'ISTAT nell'ambito dell'indagine conoscitiva, le quali attingono alle tre fonti sopradette, per analizzare ulteriori aspetti del variegato mondo del lavoro nello spettacolo è stata presa in considerazione l'analisi campionaria « Vita da

(1) OCSE *Culture Shock: COVID-19 and the cultural and creative sectors*, 2020.

artisti », realizzata nel 2017 dalla Fondazione Giuseppe Di Vittorio con il contributo della SLC-CGIL.

Il secondo capitolo, attraverso i dati forniti dall'INPS, raccoglie tutti gli elementi utili a ricostruire il quadro normativo di riferimento, nonché le caratteristiche specifiche degli aspetti previdenziali, assicurativi e di *welfare* rilevanti per i lavoratori dello spettacolo: i trattamenti pensionistici, l'assicurazione di malattia, l'assicurazione di maternità, l'assicurazione contro la disoccupazione (NASpI), l'ampliamento delle figure professionali assicurate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (F.P.L.S.). Si è fatto inoltre riferimento alla situazione patrimoniale del citato Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo (*ex* ENPALS). Inoltre, si fornisce una panoramica sui dati che consentono di cogliere la rilevanza dell'industria creativa e dello spettacolo nell'economia nazionale ed il contributo che la stessa reca allo sviluppo della ricchezza nazionale e dell'occupazione.

Nel terzo capitolo si opera una ricognizione normativa sul principale strumento di intervento finanziario statale a favore dello spettacolo dal vivo: il Fondo unico per lo spettacolo (FUS), a tutt'oggi disciplinato dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, recante « Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo », che ne prevede l'istituzione, nello stato di previsione dell'allora Ministero del turismo e dello spettacolo. Si approfondiscono inoltre aspetti specifici dei rapporti di lavoro nell'ambito delle Fondazioni lirico-sinfoniche e si evidenzia la necessità di potenziare e di affinare gli strumenti di analisi e di monitoraggio e di uniformare definizioni e ambiti di riferimento statistico, per intercettare a pieno la complessità del settore. Particolare attenzione viene dedicata ai settori dello spettacolo non sovvenzionati: settori popolati da migliaia di artisti emergenti e indipendenti, in gran parte giovani, che spesso sono al contempo i soggetti più fragili ma anche più innovativi e creativi del mondo dello spettacolo. Il mancato riconoscimento dei bisogni specifici dei lavoratori di questi settori condanna migliaia di artisti e tecnici a operare nel sommerso, umiliandone le legittime aspettative di vita e deprimendo in questo modo l'enorme potenziale di accrescimento culturale che tali operatori profondono nelle comunità.

Nelle conclusioni, dopo aver riassunto tutte le criticità emerse dalle audizioni, dalle memorie depositate e dalle altre fonti di conoscenza dell'ambito di indagine, vengono delineate le principali direttrici da seguire per l'adeguamento delle tutele delle lavoratrici e dei lavoratori dello spettacolo, vengono individuate specifiche proposte di intervento normativo e vengono tracciati gli orizzonti per una riforma del settore dello spettacolo nel contesto post pandemico.

1. IL LAVORO NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO [2]

Come emerso in particolare dall'audizione della Direttrice della Direzione centrale per le statistiche sociali e il censimento della popolazione dell'ISTAT, dottoressa Vittoria Buratta, il lavoro nel settore dello spettacolo – settore che comprende le rappresentazioni dal vivo (teatro, musica, danza, attività circense), il cinema, la radio, la televi-

(2) Fonte: audizione ISTAT, documento depositato.

sione e l'audiovisivo, e ha espressioni anche nelle arti visive performative – si rivela di complessa misurazione, per numerosi motivi. Si tratta di un problema che riguarda non soltanto il lavoro nello spettacolo, ma, più in generale, quello nel settore della cultura.

La statistica ufficiale descrive l'occupazione in termini di intensità di presenza di un individuo sul mercato del lavoro. Tuttavia nel settore dello spettacolo – e più in generale nel settore culturale, dove il lavoro è caratterizzato da forte intermittenza e saltuarietà dei periodi di prestazioni effettive – tale presenza può essere il prodotto della combinazione di più attività lavorative che determina per gli individui una situazione definita, in inglese, di *multiple job holding*.

Con questa espressione si indica la gestione, da parte della stessa persona, di più occupazioni lavorative contemporanee: per esempio, lo svolgimento di due professioni a tempo parziale, una delle quali continuativa e regolarmente retribuita e l'altra saltuaria e poco o per niente retribuita; oppure una di natura artistica e l'altra no, e così via. Questa condizione è molto frequente fra gli artisti come gli attori o i musicisti, anche di grande successo. È difficile, infatti, che la somma delle giornate di lavoro effettivo da loro svolte in un anno solare corrisponda al tempo pieno o ci si avvicini.

Come si dirà in seguito, la mediana dei giorni lavorati nell'anno dai lavoratori dipendenti dello spettacolo (senza contare quindi i lavoratori autonomi) è di 194 giorni lavorati per 399 ore retribuite: valori di molto inferiori a quelli corrispondenti dei lavoratori dipendenti del settore privato (365 giorni e 1.252 ore).

I percorsi professionali di artisti e lavoratori dello spettacolo possono, nel tempo, alternare periodi di disoccupazione a periodi di occupazione e comprendere anche mobilità fra settori (ad esempio, verso l'insegnamento o il commercio). Se è vero che l'intermittenza e la saltuarietà del lavoro sono divenute comuni anche in altri comparti di attività economica, la loro prevalenza come modello dell'occupazione nel settore culturale è stata osservata in ambito europeo – ha chiarito la dottoressa Buratta – fin dalla metà degli anni Novanta.

Il fenomeno del *multiple job holding* rende difficile la misurazione del lavoro nel settore culturale e dello spettacolo, in quanto comporta che siano esclusi dalla rilevazione tutti quei casi in cui, alla luce del valore delle retribuzioni o del numero di giornate lavorate, gli individui dichiarano come propria occupazione prevalente quella non artistica. Come si vedrà più approfonditamente in seguito, pertanto, una quota di soggetti occupati parzialmente o con discontinuità nello Spettacolo tende a sfuggire alle rilevazioni fondate sulle dichiarazioni degli stessi interessati.

Anche il lavoro non retribuito – quello reso in forma di prestazioni volontarie, tirocini formativi, *stage*, e così via – resta al di fuori del campo di osservazione delle rilevazioni di cui attualmente possiamo fare uso, pur essendo di recente divenuto oggetto di studi in ambito internazionale.

Per questo motivo, rispondere a una domanda in apparenza semplice come « Quanti sono i lavoratori dello spettacolo in Italia ? » è tutt'altro che facile e comporta una serie di ragionamenti non banali e alcuni *caveat*.

Le informazioni di cui disponiamo derivano da indagini dirette e da registri statistici sull'occupazione in generale che hanno diversi livelli di dettaglio e fanno riferimento a differenti – quindi non completamente sovrapponibili – tipologie di fenomeni osservati. Queste fonti – emerge dal documento consegnato dalla rappresentante dell'ISTAT al termine dell'audizione – ci documentano, nel 2018, una quota di occupati la cui stima oscilla fra lo 0,6 per cento e l'1,4 per cento del totale degli occupati, leggermente in aumento rispetto al 2012.

Mediamente queste persone svolgono un lavoro fortemente instabile e a bassa intensità, ancora segnato da un notevole divario di genere (*gender gap*), non solo retributivo. Hanno livelli di istruzione molto superiori alla media e dichiarano, nonostante le condizioni di instabilità, grande interesse per quello che fanno e una elevata soddisfazione per il proprio lavoro.

Nel settore culturale, e di conseguenza nello spettacolo, professioni e mansioni ad elevato contenuto artistico, culturale e creativo – compositori, registi, attori, cantanti, danzatori, costumisti, scenografi, e così via – coesistono con occupazioni di supporto non artistiche ma comunque di alta specializzazione – quali quelle di fotografi di scena, tecnici del suono, sarti e truccatori, amministratori, esperti di diritto del settore, addetti alle vendite, agenti e rappresentanti – e con occupazioni non artistiche e non specializzate, come quelle di guardarobieri, maschere, pulitori, facchini, carpentieri e addetti alla sicurezza, e così via.

Non è possibile, d'altra parte, per arrivare a contare gli occupati del comparto, procedere attraverso un'associazione automatica fra lavoratori dello spettacolo e imprese dello spettacolo: non sempre e non tutti i lavoratori artistici dello spettacolo sono occupati esclusivamente da istituzioni o imprese del settore. Si pensi ai musicisti indipendenti ingaggiati da un'agenzia che organizza eventi per accompagnare i matrimoni o a agli attori o cantanti che animano le attività promozionali di imprese manifatturiere o i villaggi-vacanze, agli scenografi chiamati ad allestire una sede congressuale, e così via.

Per questa intrinseca complessità, alla quale si aggiungono gli effetti delle trasformazioni tecnologiche, della rivoluzione digitale e dell'emergere di nuove forme di creatività artistica, la misurazione statistica dell'occupazione nel settore culturale – e, nel caso che più interessa questa indagine conoscitiva, dell'occupazione nello spettacolo – deve necessariamente adottare due diverse chiavi di lettura o approcci: quella per professioni e quella per attività, come rilevato dalla rappresentante dell'ISTAT nella sua audizione.

Il primo approccio guarda alle professioni che caratterizzano lo spettacolo. Possiamo distinguere professioni tipiche dello spettacolo, cioè quelle che sono esercitate prevalentemente all'interno del settore dello spettacolo – musicisti, cantanti, attori, autori di testi, registi, compositori, e via dicendo – e professioni di supporto, cioè quelle che possono essere svolte anche al di fuori di questo settore. Nella Classificazione delle Professioni 2011 elaborata dall'ISTAT, quaranta professioni sono riconducibili direttamente, anche se non in via esclusiva, allo spettacolo. Possiamo dividerle in professioni centrali ad elevato contenuto artistico (circa 25) e in professioni di supporto (circa 15).

Il secondo approccio ha per oggetto l'occupazione che si svolge nell'ambito dello Spettacolo, in particolare attraverso il ricorso alla classificazione delle attività economiche ATECO.

A proposito di codici ATECO, vale la pena di ricordare incidentalmente l'ordine del giorno 9/02700/104 – presentato dalla deputata Cimino e accolto dal Governo nella seduta del 12 ottobre 2020, nel corso della discussione alla Camera dei deputati del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia – che impegna il Governo a valutare l'opportunità di attribuire un codice ATECO specifico nell'ambito delle attività di allestimento dello spettacolo mediante l'introduzione di un elemento ulteriore nella attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche [3].

Questi due approcci attingono principalmente a due fonti di dati: da una parte, quelli derivanti dall'indagine campionaria dell'ISTAT sulle forze di lavoro, che raccoglie informazioni, anche molto dettagliate, attraverso interviste ai lavoratori; dall'altra parte, l'Archivio statistico delle imprese attive (ASIA), che è un registro « multifonte » sulle imprese attive nel nostro Paese, nel quale sono rilevate caratteristiche come unità locali, numero di addetti, fatturato, e così via. L'unità di analisi dell'indagine campionaria sulle forze di lavoro è il singolo lavoratore, mentre quella di ASIA è l'impresa.

C'è poi una terza fonte – ha evidenziato la rappresentante dell'ISTAT nella sua audizione – che consente di approssimare l'universo dei lavoratori dello spettacolo, ed è il Registro annuale sul costo del lavoro individuale (RACLI), che riporta retribuzioni, ore e costo del lavoro per individui e imprese. Il RACLI integra informazioni provenienti da fonti amministrative di natura fiscale e dati di indagine. L'unità di analisi qui utilizzata è la posizione lavorativa dipendente o rapporto di lavoro. A un individuo possono quindi corrispondere ogni anno tante posizioni o tanti rapporti quanti ne sono stati attivati nell'anno considerato. Va sottolineato che una parte di occupazione nello spettacolo è esclusa dalle fonti utilizzate dal registro. Sono prese in considerazione nel RACLI soltanto le imprese private: il conteggio quindi non comprende, per esempio, la RAI – che da sola ha oltre 13.000 dipendenti, anche se non tutti impiegati nel mondo dello spettacolo – né alcune fondazioni lirico-sinfoniche o enti teatrali.

1. Lavoratori dipendenti dello spettacolo [4]

1.1 I lavoratori dipendenti e il fenomeno del *multiple job holding* [5]

Come emerso dall'audizione della rappresentante dell'ISTAT, che ha preso in considerazione innanzitutto i dati del RACLI, i lavoratori dipendenti del settore privato [6] *extra*-agricolo che nel 2016 hanno

---

(3) Il testo dell'ordine del giorno è reperibile al seguente *link*: https://aic.camera.it/aic/scheda.html ?numero=9/02700/104&ramo=CAMERA&leg=18.

(4) Elaborazione delle informazioni del Registro RACLI.

(5) Fonte: audizione ISTAT, documento depositato.

(6) Dal campo di osservazione sono, quindi, escluse le imprese inserite nella lista delle istituzioni pubbliche.

avuto almeno una posizione attiva [7] nell'ambito dello spettacolo [8] sono 192.389 (pari all'1,4 per cento dei lavoratori dipendenti totali del settore) per un numero di 413.653 rapporti di lavoro (2,1 per cento del totale dei rapporti di lavoro). Il 38,8 per cento di questi lavoratori ha avuto più rapporti nel corso dell'anno (contestuali o non); a questi si attribuiscono il 71,6 per cento dei rapporti totali della popolazione oggetto di studio. Il 16,9 per cento ha avuto rapporti anche al di fuori dell'ambito dello spettacolo.

La durata mediana dei rapporti di lavoro in questione è stata di 194 giorni nell'anno per 399 ore retribuite: valori molto inferiori a quelli relativi a tutti i lavoratori dipendenti del settore privato (365 giorni e 1.252 ore). I lavoratori con unico rapporto di lavoro nell'anno hanno avuto contratti più durevoli della media (212 giorni), anche se con un *input* di lavoro inferiore (320 ore). Per i lavoratori che hanno avuto più di una posizione lavorativa è necessario, invece, distinguere tra quelli che hanno lavorato internamente al settore e coloro che hanno lavorato anche al di fuori del comparto. Le due popolazioni presentano, infatti, strutture molto diverse tra loro: se i primi hanno avuto contratti più brevi (103 giorni) e un *input* di lavoro più basso (240 ore) sia rispetto alla media sia rispetto ai lavoratori con unico rapporto, coloro che hanno lavorato anche al di fuori del comparto presentano un *input* di lavoro in termini di ore retribuite [9] doppio rispetto alla media dei colleghi (801 ore), con una durata di 306 giorni.

In termini di retribuzioni, in un contesto con una retribuzione oraria [10] mediana di 11,24 euro (in linea con la retribuzione oraria lorda totale dell'anno di 11,21 euro) e con una retribuzione mediana annua [11] di 4.328 euro (molto inferiore rispetto al valore totale, pari a 13.563 euro), i lavoratori che intrattengono più rapporti sono retribuiti in modo migliore rispetto ai colleghi con unico rapporto, sia in termini

---

(7) Per posizioni attive si intendono quelle che hanno presentato almeno un'ora retribuita nell'anno.

(8) Come chiarito nel documento dell'ISTAT, nel registro si possono individuare i lavoratori iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (F.P.L.S.). Il campo di osservazione così selezionato include posizioni lavorative anche al di fuori delle divisioni ATECO e dei contratti nazionali utilizzati per la definizione statistica. Bisogna, infatti, considerare che l'obbligo assicurativo insorge per effetto del « mero svolgimento di una delle attività artistiche, tecniche o amministrative analiticamente riportate del testo di legge che regola l'assicurazione IVS dello spettacolo » (si veda la legge istitutiva del soppresso ENPALS, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708) e che non assume rilievo la natura dell'attività svolta dal datore di lavoro. Con specifico riferimento al settore dello Spettacolo va richiamato, altresì, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, recante « Adeguamento delle categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l'ENPALS », che ha rivisitato, ampliandola, l'elencazione di cui all'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n.708 del 1947 al fine di adeguarla all'evoluzione delle professionalità e delle forme di regolazione collettiva dei rapporti di lavoro nel settore di cui si tratta.

(9) Le ore retribuite comprendono – oltre alle ore effettivamente lavorate, sia ordinarie sia straordinarie, ossia al di fuori dell'ordinario orario di lavoro stabilito dai contratti collettivi di lavoro – anche le ore non lavorate ma retribuite dal datore di lavoro come ferie annuali, giorni festivi, malattia a carico del datore, e così via.

(10) La retribuzione oraria è data dal rapporto tra la retribuzione lorda annua e le ore retribuite a carico del datore di lavoro.

(11) La retribuzione lorda annua è composta da salari, stipendi e competenze accessorie in denaro, al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali, a carico del datore di lavoro. In questo contesto, nelle statistiche basate sul registro RACLI, coincide con le retribuzioni imponibili ai fini contributivi erogate secondo il principio di cassa. Include la retribuzione per ore di lavoro straordinarie ossia svolte oltre le ore ordinarie.

orari (11,61 euro contro 10,97 euro), sia in termini annui (5.396 euro contro 3.261 euro). Tra questi, i lavoratori con la retribuzione oraria più bassa, cioè quelli che hanno posizioni lavorative anche al di fuori dell'ambito di interesse (10.89 euro), sono anche coloro i quali percepiscono una retribuzione annua più alta (8.389 euro). Dal lato opposto, i lavoratori con più rapporti che non lavorano in altri settori, pur essendo retribuiti in modo superiore rispetto ai colleghi in termini orari (12,5 euro), lo sono per un periodo inferiore e maturano, quindi, una retribuzione annua inferiore anche di più del 50 per cento (3.015 euro).

Per i lavoratori che hanno più posizioni lavorative nell'anno anche al di fuori dell'ambito dello spettacolo, si nota come sia necessaria la presenza di posizioni esterne allo spettacolo per elevare la retribuzione annua. Le città che presentano il più elevato numero di lavoratori occupati nell'ambito dello spettacolo sono Roma (36,6 per cento del totale dei lavoratori dello spettacolo, per il 44,5 per cento del totale dei rapporti), Milano (13,1 per cento e 13,6 per cento) e Napoli (2,6 per cento e 2,2 per cento). Queste città sono anche quelle che presentano la concentrazione più alta di imprese che occupano lavoratori dello spettacolo.

1.2 I rapporti di lavoro nel settore dello spettacolo [(12)]

Dall'audizione della rappresentante dell'ISTAT è emerso che nel 2016, si osservano 365.912 rapporti [(13)], caratterizzati da una retribuzione oraria mediana pari a 12,35 euro. Se ordiniamo le posizioni lavorative per numero di ore retribuite, la metà raggiunge un valore pari o inferiore alle 46,7 ore annuali. Analogamente, se si distribuiscono le posizioni lavorative per la durata del rapporto di lavoro nell'anno misurata in giorni, emerge che la metà dei rapporti sono stati lunghi, al più, 17 giorni.

L'elevata frammentarietà è un tratto che contraddistingue le posizioni lavorative dello spettacolo, che risultano fortemente concentrate con riferimento a più caratteristiche della relazione lavorativa. L'80,7 per cento dei rapporti di lavoro ha un contratto a tempo determinato e il regime orario più frequente è *full-time* nell'81,3 per cento dei casi. Classificando le posizioni lavorative per intensità di lavoro, il 77,8 per cento si può definire a bassa intensità, ovvero con meno di 90 giornate retribuite e un'anzianità aziendale minore di due anni [(14)], il 90,9 per cento ha un'anzianità aziendale inferiore ai cinque anni. Per le categorie meno diffuse, ovvero rapporti a tempo indeterminato e rapporti con anzianità superiore a cinque anni, si osserva un numero di ore retribuite mediano superiore di circa trenta volte a quello complessivo.

I rapporti di lavoro nello spettacolo coinvolgono imprese che per il 50,9 per cento risiedono nel Centro Italia, per il 25,6 per cento nel

---

(12) Fonte: audizione ISTAT, documento depositato.

(13) Rispetto a quanto rappresentato nel paragrafo precedente, sono qui esclusi i rapporti intrattenuti al di fuori del mondo dello spettacolo (47.741).

(14) Sono state incluse, per definizione, tra le posizioni lavorative a basso *input* di lavoro quelle con contratto di lavoro a chiamata o intermittente, mentre sono state escluse quelle che, pur avendo un numero di giornate retribuite nell'anno inferiori a 90, avevano un'anzianità nella posizione superiore a due anni. L'obiettivo, infatti, era di individuare le posizioni lavorative con basso *input* di lavoro non da attribuirsi ad interruzione di rapporti di lavoro di medio/lunga durata misurati con un'anzianità nel rapporto superiore a due anni.

Nord-ovest, per il 10,6 per cento nel Nordest e solo per il 9,7 per cento al Sud e per il 3,2 per cento nelle Isole. Al Centro, i rapporti sono più frammentati: la metà delle posizioni lavorative non raggiunge le 23 ore e, considerando la durata dei rapporti in giorni, la metà ha una durata nell'anno inferiore a 6 giorni. All'opposto, i rapporti nel Nord-est sembrano i più stabili: la mediana delle ore retribuite annuali è pari a 160 e quella della durata dei rapporti in giorni è 120. Con riferimento alla dimensione aziendale, si osserva una distribuzione quasi uniforme delle posizioni lavorative con una prevalenza presso le piccole imprese (10-49 dipendenti) che rappresentano il 34,1 per cento. I rapporti di lavoro con microimprese (0-9 dipendenti) sono caratterizzati da valori doppi rispetto al complesso dei rapporti di lavoro sia della mediana delle ore retribuite annuali sia della durata del rapporto in giorni.

Le imprese in cui sono occupati i lavoratori dello spettacolo sono distribuite per attività economica fra circa 60 divisioni della classificazione ATECO. Il 91,2 per cento delle relazioni lavorative coinvolge imprese di sole cinque divisioni: 198.968 posizioni lavorative, il 54,4 per cento del totale, hanno una relazione lavorativa con una impresa che svolge la sua attività principale nella divisione « Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore »; il 16,4 per cento nella divisione « Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento »; il 10,1 per cento nella divisione « Attività creative, artistiche e di intrattenimento »; il 4,5 per cento nella divisione « Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco »; il 4,4 per cento nella divisione « Attività di programmazione e trasmissione » e l'1,4 per cento nella divisione « Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale ».

Mentre la divisione « Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore » è caratterizzata da rapporti di lavoro particolarmente frammentati, con una durata mediana nell'anno pari a 3 giorni e un numero mediano di ore retribuite nell'anno pari a 17,5, per le divisioni « Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco » e « Attività di programmazione e trasmissione » si osservano rapporti di lavoro stabili nell'anno, durata mediana annuale pari a 365 giorni e mediana del numero di ore retribuite annuali superiori di venti volte al dato complessivo riferito al totale dei rapporti di lavoro dello spettacolo.

I rapporti di lavoro dello spettacolo riguardano, per il 60,7 per cento, uomini, con una retribuzione oraria di 12,88 euro, più alta di quella delle loro colleghe di 1,18 euro. Al crescere del livello di istruzione, cresce la retribuzione oraria, che passa dagli 11,70 euro per il livello di istruzione primaria ai 13,07 euro per il livello di istruzione terziaria; anche la mediana delle ore retribuite segue un andamento analogo e raddoppia, passando dalle 26 ore annuali per i rapporti di lavoro con lavoratori con bassa istruzione alle 64 ore per i lavoratori con livello di istruzione più elevata. Anche la durata dei rapporti nell'anno cresce, ma non nella stessa proporzione. Il 48,5 per cento delle posizioni lavorative è occupata da lavoratori con livello di istruzione secondaria.

La distribuzione per età mostra una maggiore concentrazione dei rapporti, pari al 49,5 per cento, per la classe 30-49 anni; questa classe di età è l'unica con mediana delle ore retribuite annuali e durata del

rapporto, rispettivamente pari a 66,7 ore e 21 giorni nell'anno, superiori ai valori calcolati sul totale dei rapporti dello spettacolo. La retribuzione oraria mediana cresce al crescere dell'età, passando dai 10,60 euro per i più giovani ai 13,90 euro per i più anziani. L'88,5 per cento dei rapporti di lavoro riguarda lavoratori italiani. Quanto ai lavoratori stranieri, questi sono per il 5,8 per cento di origine extra-europea e per il 5,6 per cento di origine europea.

1.3. La qualificazione dei rapporti di lavoro e la contrattazione collettiva [(15)]

Come emerso dall'audizione del 3 novembre 2020 di Cristina Alessi, professoressa associata di Diritto del lavoro presso l'Università degli Studi di Brescia, la questione della qualificazione dei rapporti di lavoro come subordinato o autonomo, se non rileva ai fini del versamento dei contributi previdenziali, ha un rilievo importante nella applicazione delle tutele previste per i lavoratori subordinati.

Nel caso del lavoro dello spettacolo, infatti, almeno per quanto riguarda la prestazione di attori, cantanti e artisti in generale, la subordinazione si atteggia in maniera diversa rispetto al modello tipico di lavoro subordinato, dal momento che il lavoro artistico si caratterizza per un'ampia discrezionalità del lavoratore circa le modalità di svolgimento della prestazione, sia pure nell'ambito delle direttive generali del datore di lavoro. Per esempio, sono stati considerati subordinati gli animatori di villaggi turistici, gli attori, gli orchestrali e il personale tecnico della produzione di spettacoli. Con riguardo agli orchestrali, una sentenza della Corte di giustizia europea del 2014 ha sottolineato come gli orchestrali ingaggiati con un contratto d'opera che svolgano tuttavia la stessa attività di quelli assunti con contratto di lavoro subordinato debbano essere considerati « falsi lavoratori autonomi », con quel che ne consegue in termini di applicazione delle tutele previste per il lavoro subordinato [(16)].

Non è un caso che il recente CCNL per lo spettacolo dal vivo dedicato a teatri e scritturati, firmato il 19 aprile 2018 tra le parti sociali e le associazioni di categoria, abbia disciplinato, nel protocollo allegato, anche il lavoro autonomo nello spettacolo, prevedendo tutele analoghe a quelle previste per il lavoro subordinato (prima tra tutte il compenso minimo). Questa appare una sperimentazione interessante che dovrebbe essere tenuta in considerazione nell'elaborazione della riforma della disciplina del lavoro in questo settore. Del resto, che anche il lavoro autonomo con caratteristiche di dipendenza (non solo) economica richieda tutele, sia pure minime, analoghe a quelle del lavoro subordinato, è dimostrato dalla legge 22 maggio 2017, n. 81.

Il rapporto di lavoro autonomo si costituisce attraverso la stipulazione di un contratto d'opera ed è caratterizzato dall'elemento della indipendenza dell'artista, dalla assenza di vincoli orari, dalla libertà di decidere tempi e modi dello svolgimento della prestazione, dal compenso normalmente commisurato all'intera prestazione e non su base

---

(15) Fonte: audizione di Cristina Alessi, professoressa associata di Diritto del lavoro presso l'Università degli Studi di Brescia, documento depositato.

(16) Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima sezione, 4 dicembre 2014, causa C-413/13 FNV *Kunsten Informatie en Media*.

oraria. Tuttavia, occorre verificare quali siano le concrete modalità di svolgimento della prestazione; va tenuto presente che nell'ambito del lavoro autonomo devono essere ricomprese anche le collaborazioni coordinate e continuative e il lavoro cosiddetto etero-organizzato (articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81), il che complica non poco il quadro di insieme.

Nel settore dello spettacolo il contratto individuale di lavoro subordinato stipulato tra datore di lavoro e lavoratore è definito contratto di scrittura artistica e presenta alcune particolarità rispetto al contratto di lavoro subordinato ordinario. Ad esempio, spesso la scrittura contiene la « clausola di esclusiva » e la « clausola di protesta ». La prima impedisce al lavoratore artistico, per tutto il periodo della scrittura, di svolgere attività presso altri soggetti; la seconda consente al datore di lavoro di recedere dal contratto prima del tempo, in caso di mancato gradimento della prestazione, anche da parte del pubblico (per i lavoratori degli altri settori, il recesso, nel caso del contratto a termine, può avvenire solo per giusta causa).

Questi ultimi profili ci portano alle questioni di maggiore criticità della disciplina legislativa del lavoro nel settore dello spettacolo, che riguardano il ricorso assolutamente prevalente al contratto a termine e al contratto di lavoro intermittente. L'aspetto più critico è l'estrema precarietà dei rapporti di lavoro del settore: precarietà che è consentita dal quadro di riferimento legislativo in materia di contratto a termine e di contratto di lavoro intermittente.

Quanto al contratto a termine, occorre ricordare che l'articolo 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015 fissa in 24 mesi il limite massimo di durata di uno o più contratti a termine stipulati tra le medesime parti e che l'articolo 21 del medesimo decreto legislativo stabilisce un numero massimo di proroghe e rinnovi del contratto a termine stesso. Inoltre, l'articolo 23 stabilisce la cosiddetta « percentuale di contingentamento », cioè la percentuale massima di lavoratori a termine che possono essere assunti da un datore di lavoro, stabilita nel 20 per cento dei lavoratori a tempo indeterminato, limite che non si applica, tuttavia – in forza della previsione del secondo comma del medesimo articolo – ai lavoratori dello spettacolo assunti « per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi o per la produzione di specifiche opere audiovisive ».

Alle previsioni appena viste si affianca la disciplina stabilita dalla contrattazione collettiva, che in un caso esclude l'applicazione ai contratti di scrittura artistica dei limiti massimi di durata e del numero di rinnovi (CCNL 19 aprile 2018), in un altro eleva il limite massimo a 36 mesi, rinviando alla contrattazione di secondo livello per la fissazione del limite percentuale massimo di ricorso al contratto a termine (CCNL 19 febbraio 2020 – COOPERATIVE).

La previsione sull'innalzamento del limite del 20 per cento non pone particolari problemi applicativi, sempre che sia verificabile che il contratto si riferisca a « specifici » spettacoli o a specifiche produzioni. Occorre ricordare che la giurisprudenza sottolinea che « deve sussistere un vincolo di necessità diretta, anche se complementare e strumentale, nello specifico spettacolo e nello specifico programma, così che non può essere considerata sufficiente a legittimare la stipulazione del contatto a tempo determinato la semplice qualifica, tecnica o artistica, del

personale, correlata alla produzione di spettacoli televisivi o radiofonici » e che si deve trattare di un programma di « durata limitata nell'ambito della complessiva programmazione » (Cass. Civ. sez. lav., 1° febbraio 2016, n. 1841). In altre parole, se si tratta di una prestazione collegata a una programmazione duratura, viene meno la possibilità di deroga dalle previsioni della legge.

Più discutibile, anche alla luce della giurisprudenza europea, è la deroga al limite massimo di durata dei contratti a termine successivi, contenuto nel CCNL, senza particolari giustificazioni (se non la specificità del settore). Occorre ricordare che la Corte europea, nel caso delle Fondazioni lirico-sinfoniche (su cui si tornerà più avanti), ha precisato che la normativa nazionale che consente l'assunzione di lavoratori tramite contratto a tempo determinato senza alcun limite e senza la previsione di sanzioni adeguate per gli abusi derivanti dalla successione di tali contratti contrasta con la clausola dell'accordo quadro allegato alla direttiva 99/70/CE, e come tale va censurata (CGUE 25 ottobre 2018, C-331/17, Sciotto).

La precarietà del rapporto di lavoro in questo settore è incrementata in misura consistente anche dal ricorso indiscriminato al contratto di lavoro intermittente, peraltro normalmente stipulato come contratto a termine e senza la clausola di disponibilità che garantirebbe al lavoratore, nei periodi di sospensione tra una prestazione e l'altra, una percentuale della retribuzione prevista per i periodi di lavoro. Anche il lavoro intermittente è regolato, oltre che dal decreto legislativo n. 81 del 2015 (articoli 13-18), dalla contrattazione collettiva ed è una delle tipologie più utilizzate, per l'estrema versatilità delle modalità del suo utilizzo.

2. L'occupazione nello spettacolo

2.1 La classificazione dell'occupazione nello spettacolo [(17)]

Dalla documentazione depositata dall'ISTAT è emerso che l'individuazione dell'occupazione nello spettacolo della Rilevazione dell'ISTAT sulle forze di lavoro (RFL) comprende due componenti:

a) gli occupati in una professione dello spettacolo (attore, cantante, scenografo, e così via), attivi, sia in un comparto dello spettacolo, sia in altro comparto;

b) gli occupati in un comparto dello spettacolo (cinema, televisione, intrattenimento, e così via), attivi, sia in una professione dello spettacolo, sia in una professione non dello spettacolo (segreteria, custode, e così via).

La classificazione delle professioni disponibili sul mercato del lavoro CP2011 fornisce una serie di informazioni e di indicatori utili all'individuazione del tipo di lavoro svolto, mentre la classificazione ATECO2007, riferita agli occupati nei vari comparti in cui si articola il settore dello spettacolo, fornisce indicazioni sul comparto economico cui appartiene il lavoratore, a prescindere dalla professione svolta.

---

(17) Fonte: audizione ISTAT, documento depositato.

Definito l'oggetto di studio, l'esercizio successivo condotto dall'ISTAT ha riguardato l'individuazione, nelle due nomenclature, delle singole voci pertinenti da includere fra le statistiche dello spettacolo. In particolare, riguardo alle professioni, la CP2011 riprende la classificazione internazionale ISCO, che si fonda sul criterio della competenza (*skill*) definito nella sua duplice dimensione: livello di competenza, complessità del lavoro svolto (*skill level*); campo delle competenze, conoscenze settoriali (*skill specialization*) [18].

L'ATECO2007 riprende la classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea NACE, che classifica le unità di produzione secondo l'attività svolta, caratterizzata da un *input* di risorse, da un processo produttivo e da un *output* di prodotti o servizi [19].

L'individuazione delle singole voci operata dall'ISTAT si è avvalsa del livello di maggior dettaglio, il quinto, disponibile dal 2011 per entrambe le classificazioni. Complessivamente l'ISTAT ha selezionato 40 professioni della CP2001 e 10 classi dell'ATECO2002.

2.2 Gli occupati nelle professioni culturali e nel settore culturale [20]

Le quaranta professioni che contraddistinguono gli occupati nelle professioni dello spettacolo sono state, nell'audizione dell'ISTAT, raggruppate in due gruppi: professioni considerate dello spettacolo in qualsiasi settore vengano svolte (per esempio, attori, dialoghisti, sceneggiatori, ballerini, tecnici del suono, acrobati) e professioni considerate dello spettacolo soltanto se svolte in un settore dello spettacolo (per esempio, imprenditori, direttori generali, analisti e progettisti di *software*, addetti alla vendita di biglietti, acconciatori, falegnami).

Quanto agli occupati nel settore dello spettacolo, le dieci classi in cui sono suddivisi sono raggruppate in tre gruppi: attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore; attività di programmazione e trasmissione; attività creative, artistiche e di intrattenimento.

Individuate le singole voci – si legge nel documento depositato dalla rappresentante dell'ISTAT – la classificazione complessiva dell'occupazione nello spettacolo tiene conto dell'incrocio a livello di microdati tra le due nomenclature [21].

Se nel biennio 2017-2018 gli occupati nelle professioni dello spettacolo sono 96 mila e gli occupati nel settore dello spettacolo 119 mila, l'incrocio tra le due classificazioni permette di stimare l'occupazione dello spettacolo nel suo complesso in 142 mila unità, evitando di

---

(18) Il sistema classificatorio è articolato su cinque livelli (*digit*) di aggregazione gerarchici: il primo livello, composto da nove grandi gruppi professionali; il secondo livello, comprensivo di 37 gruppi; il terzo livello, con 129 classi professionali; il quarto livello, formato da 511 categorie; il quinto livello, composto da 800 unità professionali.
(19) Le attività economiche sono raggruppate, dal generale al particolare, in sezioni, sottosezioni, divisioni, gruppi, classi e categorie: il primo livello, composto da 21 sezioni; il secondo livello, comprensivo di 88 divisioni; il terzo livello, con 272 gruppi; il quarto livello, formato da 615 classi; il quinto livello, composto da 918 categorie.
(20) Fonte: audizione ISTAT, documento depositato.
(21) L'utilizzo dei dati a livello di singolo rispondente consente la costruzione di una classificazione incrociata che tenga conto contemporaneamente di entrambe le nomenclature.

contare due volte gli individui che svolgono una professione dello spettacolo in un settore dello spettacolo.

Più in particolare, la combinazione delle due informazioni permette di costruire tre profili di occupazioni del comparto dello spettacolo: il primo profilo comprende i lavoratori in una professione dello spettacolo attivi nel settore dello spettacolo; il secondo profilo comprende i lavoratori in una professione dello spettacolo attivi al di fuori del settore dello spettacolo; il terzo profilo comprende i lavoratori che esercitano una professione non dello spettacolo ma sono attivi nel settore dello spettacolo:

1) professioni dello spettacolo in un settore dello spettacolo: 73 mila nel biennio 2017-2018;

2) professioni dello spettacolo in un settore diverso dallo spettacolo: 23 mila nel biennio 2017-2018;

3) professioni non dello spettacolo in un settore dello spettacolo: 46 mila nel biennio 2017-2018.

Complessivamente, il 51,4 per cento dell'occupazione nello spettacolo comprende lavoratori che possono essere considerati professionisti dello spettacolo nel senso più restrittivo, ossia soggetti che presentano entrambi i criteri: professione dello spettacolo svolta in un settore dello spettacolo; il 16,3 per cento dell'insieme è invece composto da lavoratori che svolgono una professione dello spettacolo ma operano in settore che non appartiene allo spettacolo. Infine, il 32,3 per cento dell'occupazione nello spettacolo è composta da lavoratori in settori dello spettacolo ma che svolgono una professione di carattere amministrativo, dirigenziale o segretariale.

2.3 Caratteristiche dell'occupazione nello spettacolo [(22)]

I dati derivanti dall'indagine campionaria dell'ISTAT sulle forze di lavoro, ha chiarito la rappresentante dell'Istituto nella sua audizione, consentono un maggiore dettaglio degli aspetti più specifici e qualitativi del lavoro nel comparto che interessa questa indagine conoscitiva, seppure debbano essere trattati con le necessarie cautele derivanti dalle modalità di definizione della professione: infatti l'indagine cattura solamente i soggetti che considerano la propria attività artistica come prevalente e che quindi si autodefiniscono come lavoratori dello spettacolo, mentre i *multiple job holder*, che sono impegnati solo saltuariamente o in forma molto ridotta rispetto alla occupazione principale in attività di spettacolo, non sono inclusi nel conto.

Nel periodo 2011-2012, in Italia, i lavoratori dello spettacolo, presi nel loro insieme, erano stimabili in 135.000. Nel 2017-2018 risultano circa 142.000, in crescita del 6 per cento. Nel dettaglio, nel 2017-2018 gli occupati in professioni dello spettacolo operanti nell'ambito delle imprese del settore erano poco più della metà (73.000); 46.000 coloro che svolgevano attività non dello spettacolo nell'ambito delle imprese dello spettacolo; la maggior crescita, pari al 38 per cento, rispetto al

(22) Fonte: audizione ISTAT, documento depositato.

2011-2012 (23.000) è registrata dai lavoratori con professionalità dello spettacolo attivi in imprese esterne al settore.

Nel 2017-2018, i maschi sono la maggioranza, con il 67 per cento. La loro quota è cresciuta di 2 punti rispetto al 2011-2012. Dominano gli adulti: la fascia di età 35-49 rappresenta il 46 per cento degli occupati, cui va aggiunto il 25,5 per cento degli over 50. Tuttavia, a confronto con l'insieme degli occupati, il segmento 15-34 anni raggiunge nello spettacolo il 28 per cento, contro un valore medio del 22 per cento fra tutti i lavoratori.

Il Mezzogiorno è decisamente sottorappresentato, con il 13,9 per cento di lavoratori. a fronte di una quota del 26,7 per cento nell'insieme di tutti gli occupati. Nel Nord si concentra il 52,6 per cento dei lavoratori dello spettacolo, al Centro il 33,4 per cento.

Se musicisti e danzatori spesso hanno alle spalle percorsi formativi mirati, il retroterra di studi e di apprendistato della maggior parte dei lavoratori dello spettacolo è vario e aperto, sovente informale e non certificato. Tuttavia, paragonati all'insieme degli occupati, i lavoratori dello spettacolo sono in possesso di titoli di studio decisamente più elevati: il 51 per cento (contro il 46 per cento) ha un diploma e il 41 per cento un titolo universitario (contro il 23 per cento).

Un aspetto caratterizzante di questi lavoratori – secondo le ricerche dell'ISTAT – è rappresentato dalla soddisfazione per la propria attività professionale. Se per stabilità del rapporto di lavoro, possibilità di guadagno, distanza da casa e orario, gli occupati nello spettacolo si dichiarano mediamente meno soddisfatti degli occupati presi nel loro insieme, l'interesse per il lavoro e le opportunità di carriera sono motivo di soddisfazione decisamente superiore, soprattutto per le persone con lavori artistici, sia all'interno, sia all'esterno del perimetro delle imprese dello spettacolo.

3. Le rilevazioni della ricerca « Vita da artisti » della Fondazione Giuseppe Di Vittorio [(23)]

Elementi di informazione utili per delineare il profilo multiforme dei lavoratori dello spettacolo si possono trarre, oltre che dalle citate analisi dell'ISTAT e dell'INPS, dalla ricerca « Vita da artisti », che è stata realizzata nel 2017 dalla Fondazione Di Vittorio, con il contributo della SLC-CGIL, e che rappresenta un'utile ricognizione sulle condizioni del lavoro nel settore dello spettacolo. La ricerca « Vita da artisti » è stata acquisita nell'ambito delle audizioni del « Gruppo "Facciamolaconta" » e di « C.Re.S.Co. – Coordinamento delle Realtà della Scena Contemporanea ». La ricerca – che è reperibile *online*, sul sito *internet* della Fondazione Giuseppe Di Vittorio [(24)] – mira ad indagare i bisogni e le condizioni di chi lavora nello spettacolo dal vivo con professioni creative e artistiche, con qualsiasi modalità contrattuale e in ogni ambito. La metodologia utilizzata per la ricerca è quella dell'indagine campionaria, particolarmente utile a completare il quadro statistico fornito dall'ISTAT e dall'INPS.

---

(23) Fonte: audizione del « Gruppo "Facciamolaconta" », documento depositato.
(24) Si veda la seguente pagina, consultata il 16 aprile 2021: https://www.fondazionedivittorio.it/sites/default/files/content-attachment/vita%20da%20artisti%204%20maggio.pdf.

Nell'insieme dei 3.856 rispondenti sono stati selezionati dai curatori della ricerca 2.090 questionari considerati valutabili sulla base della risposta data ad alcune variabili chiave (genere, età, settore, professione, tempo dedicato allo spettacolo) e alla completezza della compilazione. A questi si aggiungono 103 questionari relativi a professioni di *backstage* (tecnici), di gestione e organizzazione imprenditoriale (amministratori e organizzatori) o di insegnamento, i cui risultati sono presentati separatamente con un *focus* alla fine del rapporto.

La ricerca presenta i risultati dell'indagine attraverso un'articolazione per temi: i dati anagrafici e le tipologie professionali, la situazione economica, le tipologie contrattuali e il lavoro irregolare, il rischio della disoccupazione, le competenze e la formazione, la committenza, i ritmi e le condizioni di lavoro, le aspettative sul proprio lavoro, la dimensione della rappresentanza, il rapporto con le associazioni e il sindacato. Uno specifico *focus* è dedicato a quei lavoratori dello spettacolo dal vivo che, pur svolgendo attività non necessariamente artistiche e creative, sono direttamente coinvolti nell'ideazione e realizzazione degli spettacoli (organizzatori, amministratori e tecnici) o che svolgono attività di insegnamento nell'ambito dello spettacolo in maniera esclusiva (formatori e docenti).

Si riportano di seguito gli elementi più caratteristici della ricerca, escludendo le informazioni già desumibili dai dati messi a disposizione dall'ISTAT e dall'INPS.

3. 1. La situazione economica, le tipologie di contratto e il lavoro irregolare

Dall'analisi del reddito netto annuale (escluse le tasse) percepito nel 2015 dal proprio lavoro nello spettacolo dal vivo emergono difficoltà economiche per la maggior parte del campione osservato. Poco più della metà dei soggetti (51,4 per cento) percepisce fino a 5mila euro l'anno. Il 37,5 per cento percepisce tra i 5mila e i 15mila euro l'anno. I professionisti che godono di condizioni economiche più vantaggiose degli altri, oltre i 25mila euro l'anno, sono solo il 4,2 per cento del campione.

Se approfondiamo l'analisi del reddito da lavoro nello spettacolo nel 2015, in una condizione generale di redditi bassi, osserviamo che:

1) le donne guadagnano meno degli uomini: l'83,4 per cento delle donne guadagna meno di 10.000 euro, contro il 71,3 per cento degli uomini, inoltre solo l'1,3 per cento delle donne guadagna più di 30.000 euro, contro il 3,4 per cento degli uomini;

2) il reddito aumenta con l'aumentare dell'età: per i più giovani (fino a 30 anni) sembrano inaccessibili i redditi superiori ai 10.000 euro netti;

3) i redditi più bassi si concentrano nel Mezzogiorno (84,3 per cento di chi lavora nel Sud Italia e isole guadagna meno di 10.000 euro, contro il 77 per cento circa nel Centro e il 75 per cento circa nel Nord);

4) tra le professioni, i meno retribuiti sono i ballerini (il 90,5 per cento di loro guadagna meno di 10.000 euro); seguono i musicisti (l'80,8 per cento di loro guadagna meno di 10.000 euro) e gli attori (il 78,4 per cento di loro guadagna meno di 10.000 euro), mentre redditi legger-

mente migliori si registrano tra autori, registi, drammaturghi e scenografi (64,8 per cento guadagna meno di 10 mila euro);

5) chi svolge anche un'altra professione al di fuori dell'ambito dello spettacolo dal vivo percepisce dall'attività nello spettacolo un reddito più basso rispetto alla media (l'87,7 per cento di costoro guadagna meno di 10.000 euro, contro il 70,2 per cento di chi lavora solo nello spettacolo dal vivo): da un lato, quindi, questi lavoratori sono costretti a svolgere un altro mestiere perché percepiscono nello spettacolo redditi più bassi, dall'altro, proprio l'impossibilità di dedicare tutto il tempo disponibile allo spettacolo dal vivo comporta la difficoltà di avere un reddito maggiore da questo settore.

Oltre alle difficoltà legate all'ammontare del reddito, dalla ricerca citata emergono difficoltà legate al ritardo dei pagamenti: solo un professionista su quattro (25 per cento) è pagato puntualmente per l'importo concordato; il 21,7 per cento è pagato con un ritardo oscillante tra i 3 e i 6 mesi; e ben il 10,4 per cento è solitamente pagato con un ritardo superiore ai 6 mesi.

Da un lato. i redditi sono bassi, dall'altro. la natura del lavoro è intermittente e le garanzie contrattuali sono scarse. Questo comporta che per il 71,1 per cento dei rispondenti è « molto difficile » prendere un prestito per sostenere una spesa consistente e imprevista e per il 18,3 per cento è « abbastanza difficile ». La grande maggioranza dei soggetti del campione, poi, non è iscritta a una forma di previdenza complementare (solo il 14,4 per cento è iscritto).

I rapporti di lavoro stabili e strutturati sono una rara eccezione nel mondo dello spettacolo: avevano un contratto a tempo indeterminato soltanto il 3,4 per cento di chi ha lavorato nel 2014 (di cui il 44,4 per cento in associazione con altri contratti) e il 4 per cento di chi ha lavorato nel 2015 (di cui il 55,7 per cento in associazione con altri contratti). Per quanto riguarda i contratti di formazione (*stage*/tirocinio o apprendistato), questi sono stati riscontrati soltanto nel 4,2 per cento del campione per l'anno 2014 e nel 4,4 per cento dei casi per l'anno 2015: una percentuale bassa, anche considerando l'età media dei rispondenti.

All'opposto, le forme contrattuali più frequenti hanno carattere temporaneo (a tempo determinato, a progetto o a collaborazione): una o più di queste modalità hanno interessato due lavoratori su tre nel 2014 (65 per cento) e una percentuale comparabile nel 2015 (63,8 per cento). Seguono a distanza, in ordine di frequenza, le formule contrattuali in uso nel mondo dello spettacolo (la cessione dei diritti d'autore, il contratto di scrittura e la cessione dei diritti di immagine): queste hanno coinvolto un lavoratore su tre sia nel 2014 (31,8 per cento), sia nel 2015 (33,3 per cento).

La partita IVA, in regime di contribuzione minima o normale, è stata usata dal 21,1 per cento dei casi nel 2014 e dal 22,8 per cento dei casi nel 2015. Il *voucher* per il lavoro accessorio ha conosciuto un notevole incremento tra il 2014 e il 2015, passando dal 5,4 per cento del 2014 al 9,2 per cento nel 2015. Altri contratti non altrimenti specificati, infine, hanno coinvolto una quota significativa e crescente della platea dei rispondenti: il 16,8 per cento nel 2014 e il 18,2 per cento nel 2015.

L'analisi della Fondazione Di Vittorio ha messo in evidenza il ricorso frequente, nell'arco dello stesso anno, a formule contrattuali molteplici

relative a classi diverse. È illustrata di seguito la distribuzione dei rispondenti nelle diverse classi contrattuali: in ciascuna classe sono considerati soltanto quanti hanno riferito contratti in quella determinata classe, e non anche in un'altra, ed è definito un nuovo gruppo che raccoglie quanti hanno sottoscritto nello stesso anno contratti di classi diverse (escluso il tempo indeterminato).

La classe dei contratti temporanei (a tempo determinato, a progetto, di collaborazione) copre il 33,6 per cento delle risposte nel 2014 e il 30,1 per cento nel 2015; seguono la partita IVA (8,9 per cento nel 2014 e 9,0 per cento nel 2015); altri contratti (8,5 per cento nel 2014 e 8,7 per cento nel 2015); e i contratti tipici del mondo dello spettacolo (7,4 per cento nel 2014 e 7 per cento nel 2015).

Il gruppo di quanti hanno sottoscritto nell'arco dello stesso anno contratti di classi diverse è il più numeroso ed è cresciuto tra il 2014 e il 2015, passando dal 36,6 per cento al 39,9 per cento.

I rapporti di lavoro nel mondo dello spettacolo si configurano quindi come frammentati e molto eterogenei, regolati da formule contrattuali diverse. La combinazione più ricorrente (che interessa l'11,9 per cento dei rispondenti nel 2014 e l'11,3 per cento nel 2015) è quella che associa la classe dei contratti temporanei (a tempo determinato, contratti a progetto e collaborazioni) alla classe delle formule tipiche del mondo dello spettacolo: la cessione dei diritti d'autore e dei diritti di immagine e il contratto di scrittura. Altre combinazioni degne di menzione sono:

a) contratti temporanei – partita IVA – contratti dello spettacolo (combinazione che interessa il 3,7 per cento del campione nel 2014 e il 4 per cento nel 2015);

b) partita IVA – contratti dello spettacolo (4,1 per cento nel 2014 e 3,9 per cento nel 2015);

c) contratti temporanei – altro contratto (4 per cento nel 2014 e 3,3 per cento nel 2015).

I contratti di formazione e soprattutto i *voucher* sono utilizzati nell'arco di un anno in combinazione con contratti di altre classi: il loro uso in forma esclusiva ha interessato un numero ridotto di persone.

Infine, è stata valutata la distribuzione dei contratti relativi al 2015 per classi di età, per settore prevalente e per professione principale. Sono stati presi in considerazione i gruppi formati dalle persone che hanno usato contratti della stessa classe e, separatamente, di quelli che hanno usato contratti di classi diverse.

Il contratto a tempo indeterminato, con o senza altri contratti, è relativamente più frequente nelle classi di età sopra i 50 anni e nel settore della musica. I contratti temporanei interessano tutte le classi di età – ma ricorrono meno tra gli ultracinquantenni – e sono più frequenti nella danza. La partita IVA ha un peso significativo (più del 10 per cento) sopra i 30 anni ed è aperta soprattutto da chi lavora nella prosa e nella musica, più raramente da chi è impegnato nella danza. Il ricorso alle formule tipiche dello spettacolo è crescente con l'età, più frequente nella prosa e residuale nella musica. La combinazione di contratti di diverse classi, che denota il carattere frammentario dell'esperienza di lavoro e la capacità di adattamento del lavoratore, coinvolge in misura maggiore i giovani fino a 30 anni e chi svolge la professione su più settori (multidisciplinare).

Il lavoro irregolare è una pratica molto diffusa e le forme con cui questo fenomeno si manifesta sono diversificate. Se, da un lato, dalla ricerca emerge un esplicito riferimento al lavoro nero *tout court*, dall'altro, emerge che sono molte le forme del lavoro non regolamentato. Ad esempio, il 40,8 per cento del campione intervistato dichiara di svolgere spesso o sempre mansioni non previste dal contratto o commessa; il 60,6 per cento dichiara di svolgere spesso o sempre ore di lavoro in più non retribuite rispetto a quelle concordate; il 69,8 per cento svolge prove non retribuite. Considerando il 2015, il 43,9 per cento dichiara di non avere avuto riconosciuto nei contratti il numero di giornate effettivamente lavorate.

Il lavoro irregolare è considerato dalla maggior parte dei lavoratori intervistati (52 per cento) come un vantaggio solamente per i datori di lavoro. Ma, d'altra parte, per un rispondente su quattro (25,7 per cento) il lavoro irregolare è un vantaggio reciproco, perché il compenso netto è maggiore, a discapito della quota di contributi e di tasse. In generale, il lavoro « in nero » si associa a compensi più bassi: segnale che evidenzia la forte correlazione tra bisogni economici e forme di lavoro irregolare.

Concentrandosi sui fattori che espongono, con maggiore probabilità, al rischio di essere vittima di lavoro irregolare, dalla ricerca della Fondazione Di Vittorio emerge il lavoro irregolare si manifesta soprattutto:

tra le classi più giovani (il 50,7 per cento di chi ha meno di 30 anni vi incorre « spesso » o « sempre »);

al Sud e nelle isole (nel 44,9 per cento dei casi);

tra chi svolge anche un'altra professione (45,8 per cento, contro il 30,2 per cento di chi svolge solo una professione nello spettacolo dal vivo)

quanto alle professioni, tra i musicisti (più della metà di loro, il 55,6 per cento);

tra le donne (39,4 per cento di loro, contro il 35 per cento per gli uomini).

3.2. Il rischio della disoccupazione e i periodi di non lavoro

Anche dalla ricerca della Fondazione Di Vittorio emerge che indagare le forme che assume la disoccupazione nel settore dello spettacolo dal vivo è molto complesso: questo perché l'assenza del lavoro si accompagna ad una presenza significativa di lavoro « stagionale ». La disoccupazione è quindi un problema strutturale di questo settore, determinato dalla natura intermittente propria del lavoro in questo ambito, ed è difficile distinguere i periodi di disoccupazione dai periodi di non lavoro che caratterizzano queste professioni. Nel 2015, ha lavorato con continuità (o non l'ha fatto per meno di un mese) il 18,8 per cento dei rispondenti. Una grande maggioranza (il 41,3 per cento) dichiara di avere vissuto periodi di non lavoro di durata complessiva tra uno e tre mesi. Il 25,8 per cento si è invece assestato su un periodo di non lavoro tra i quattro e i sei mesi, mentre il 14,1 per cento ha sofferto periodi di disoccupazione superiori a sei mesi.

Nonostante questo, l'83,7 per cento non ha usufruito nel 2015 di una indennità di disoccupazione. Più precisamente, il 24,1 per cento non ne ha usufruito perché non ne ha avuto bisogno; il 43 per cento perché non aveva maturato i requisiti necessari; il 16,5 per cento perché non era informato riguardo a questo tipo di sussidio.

L'analisi della disoccupazione di lungo periodo (più di sei mesi) mostra che:

è maggiore tra le classi di età più elevate (riguarda il 18,5 per cento di chi ha più di 40 anni, a fronte dell'11,7 per cento di chi ne ha meno di 40);

riguarda soprattutto gli attori e i ballerini (rispettivamente il 15,7 per cento e il 15,3 per cento di loro);

è un problema più diffuso nel Centro-Sud (17,6 per cento) rispetto al Nord (10,3 per cento);

riguarda più le donne che gli uomini (16,4 per cento, contro il 11,5 per cento).

3.3. Le competenze e la formazione

I titoli di studio dei lavoratori del settore rilevati dalla ricerca « Vita da artisti » sono elevati: la metà dei rispondenti ha un diploma di scuola superiore o una qualifica professionale, mentre l'altra metà ha un titolo universitario o superiore. La maggior parte dei rispondenti (il 72,3 per cento) ha conseguito un titolo specifico di formazione nell'ambito dello spettacolo, il che dimostra la diffusa consapevolezza dell'importanza di intraprendere un percorso di valorizzazione delle proprie competenze.

In linea con la forte presenza di attori tra i rispondenti, la maggioranza ha conseguito un titolo di formazione in un'accademia teatrale (56,4 per cento), mentre la restante parte si è formata in contesti molto diversificati: conservatori, accademie delle belle arti in diverse città d'Italia, accademie di musica in Italia e all'estero, corsi e laboratori privati e erogati da compagnie e teatri. Questi corsi erano per lo più riconosciuti (l'80,5 per cento) e quasi tutti (il 95,5 per cento) di durata superiore ad un anno, nello specifico tra i 2 e i 3 anni.

A dimostrazione dell'importanza della formazione continua per queste professioni, quasi il 60 per cento dei rispondenti ha partecipato ad attività di formazione professionale nel 2015 e molti di loro ne hanno svolta anche più di una. Il 47,6 per cento ha sostenuto da solo le spese di formazione, il 13,1 per cento ha partecipato a una formazione gratuita erogata da associazioni e imprese private, mentre solo il 10 per cento ha avuto accesso a una formazione gratuita organizzata da enti e istituzioni pubbliche.

Nonostante la formazione sia un elemento imprescindibile nella carriera dei professionisti dello spettacolo, non è l'elemento principale per poter lavorare, come emerge sia dal punto di vista soggettivo delle risposte, sia dall'analisi dei dati in relazione al reddito e alle condizioni di lavoro. Secondo i rispondenti, infatti, il primo fattore per avere un impiego in questo ambito è la rete di contatti (considerata « molto » o « abbastanza » importante dal 96,9 per cento) così come la disponibilità ad accettare le condizioni proposte (95,1 per cento) e l'esperienza professionale (72 per cento). Al contrario, il titolo di studio e le

qualifiche formali sono considerate « per nulla » o « poco importanti » dal 69,7 per cento del campione, così come la formazione derivata da *workshop* (61,8 per cento).

L'idea che la formazione conti poco per avere migliori condizioni di lavoro è confermata dai dati. Se incrociamo i dati sul reddito da lavoro nello spettacolo e quelli sul possesso di un titolo di formazione specifico, osserviamo che questo fattore (il titolo di formazione) non è determinante. Se approfondiamo l'analisi, osserviamo che chi ha frequentato un corso erogato da un ente riconosciuto ha qualche opportunità in più, anche se questa peculiarità non assicura comunque un percorso professionale notevolmente migliore: guadagna meno di 10.000 euro il 75,9 per cento di chi ha svolto un corso presso un ente riconosciuto, contro l'82,7 per cento degli altri; viceversa, guadagna più di 30.000 euro il 2,5 per cento di chi ha frequentato un corso da un ente riconosciuto, contro lo 0,8 per cento degli altri.

C'è inoltre da osservare che dalla ricerca emerge che l'avere ottenuto un titolo specifico di formazione nello spettacolo non determina se si farà poi questa professione in via esclusiva o se si sarà costretti a fare anche altri mestieri.

3.4. I committenti e le condizioni di lavoro (salute e sicurezza)

Sempre secondo i dati raccolti dalla Fondazione Di Vittorio, nel 2014 il numero medio di contratti o commesse è stato di 4,9 per ogni rispondente, mentre nel 2015 questo numero è cresciuto a 5,4. La situazione è molto differenziata: considerando il 2015, l'8,6 per cento dichiara di avere avuto 10 o più contratti o commesse, mentre il 46,2 per cento ne ha avuti solo due o meno.

La pluricommittenza è una situazione molto diffusa tra i lavoratori nello spettacolo dal vivo. Considerando il 2015, dalla ricerca « Vita da artisti » emerge che:

il 44,3 per cento dei rispondenti lavora per più committenti, di cui uno principale;

il 34 per cento per più committenti sostanzialmente alla pari;

solamente il 21,8 per cento lavora per un solo committente.

Considerando il primo gruppo (chi lavora per più committenti, di cui uno principale), emerge che:

il 50,3 per cento ottiene più della metà del proprio reddito dal committente principale (se poi consideriamo solo chi ottiene più dell'80 per cento di reddito dal committente principale, la quota scende all'8,7 per cento);

il committente principale lavora con finanziamenti pubblici in poco più della metà dei casi (il 52,8 per cento dei casi);

il 30 per cento ha fino a due committenti (quindi un committente principale e uno secondario), il 53 per cento ha tra tre e cinque committenti, il 17 per cento ha sei o più committenti (la media è 4,5 committenti per rispondente).

Emerge una certa stabilità nel rapporto con il committente principale: il 35,4 per cento lavora con lo stesso committente principale da 5 o più anni e il 7,4 per cento da quattro anni. Comunque, poco più di un professionista su quattro (il 27,2 per cento) lavora con il committente principale da solo un anno o meno, mentre il 29,9 per cento lo fa da due o tre anni.

Considerando il secondo gruppo (chi lavora per più committenti sostanzialmente alla pari), il 22,9 per cento ha fino a due committenti; il 44,2 per cento ha tra tre e cinque committenti; il 32,9 per cento ha sei o più committenti. La media è di 7,8 committenti per rispondente. Se analizziamo il rapporto tra la committenza e la tipologia professionale, osserviamo che:

per gli attori, la condizione più diffusa è la « pluricommittenza » con un committente principale, che riguarda il 44,9 per cento dei casi; mentre il 32,9 per cento lavora per più committenti sostanzialmente alla pari e il 22,2 per cento ha un solo committente

per autori, registi, drammaturghi e scenografi, la condizione più diffusa è la « pluricommittenza » con un committente principale, che riguarda il 47,8 per cento dei casi; mentre il 29,3 per cento lavora per più committenti sostanzialmente alla pari e il 23 per cento ha un solo committente;

per i ballerini, la condizione più diffusa è la « pluricommittenza » con un committente principale, che riguarda il 43,1 per cento dei casi; il 25,7 per cento lavora per più committenti sostanzialmente alla pari; mentre la « monocommittenza » interessa il 31,3 per cento, una frequenza, quindi, più alta della media);

per i musicisti, la condizione più diffusa è la « pluricommittenza » sostanzialmente alla pari, che interessa il 46,9 per cento dei casi; il 38,7 per cento lavora per più committenti, di cui uno principale; mentre il 14,4 per cento ha un solo committente.

Nello spettacolo dal vivo, la « monocommittenza » sembra non essere un fattore di per sé determinante per avere redditi maggiori: guadagna meno di 5.000 euro il 61 per cento di chi lavora per un solo committente, il 54,6 per cento di chi ha più committenti alla pari e il 44,6 per cento di chi ha più committenti, di cui uno principale.

Il mondo dello spettacolo è caratterizzato, poi, da una forte mobilità. Nel campione su cui si basa la ricerca « Vita da artisti », a fronte di una buona metà che è impegnata principalmente in spettacoli svolti nella propria provincia (24,1 per cento) o comunque nella propria regione di residenza (28,6 per cento), vi è un 40,8 per cento di soggetti che sono impegnati in spettacoli che si svolgono fuori dalla loro regione e un 6,5 per cento che lavora anche all'estero. Coerentemente, il 57,1 per cento dichiara di lavorare spesso o sempre in trasferta.

Le trasferte emergono quindi come un problema significativo nella gestione economica in queste professioni. Considerando il 2015, per un lavoratore su quattro (il 24,8 per cento) i rimborsi non sono sufficienti a coprire le spese. I rimborsi erano a carico del datore di lavoro, o comunque compresi nel contratto, per il 16,5 per cento dei lavoratori. I problemi associati alle trasferte permangono anche tra i professionisti

che ricadono nelle classi di età più avanzate: segnale del fatto che le condizioni di lavoro difficili si protraggono anche dopo i 40 anni di età.

I tempi di lavoro sono pressanti e la necessità di rispettare la scadenza certa dello spettacolo dal vivo, insieme alle difficoltà organizzative, rende questi lavori molto faticosi. Dal campione emerge che:

a) essere chiamato a lavorare con poco preavviso è un problema che si presenta spesso o sempre per il 47,1 per cento dei rispondenti;

b) non avere tempo sufficiente per le prove è spesso o sempre un problema per poco più della metà del campione (53 per cento);

c) il 43,5 per cento sostiene spesso o sempre un ritmo di lavoro eccessivo.

Questo determina problemi rilevanti per i tempi di recupero fisico e psicologico, tanto che quasi la metà (il 47,7 per cento) dichiara di non avere « mai » o « quasi mai » tempo sufficiente per riposare. L'impatto è negativo anche sui tempi dedicati alla formazione professionale: il 41,4 per cento non ha « mai » o « quasi mai » tempo sufficiente per quest'attività indispensabile. La discriminazione o l'avere subito soprusi e ricatti è un'esperienza vissuta spesso o sempre da quasi un lavoratore su quattro (23,8 per cento).

I problemi di conciliazione dei tempi sono numerosi, sia per i ritmi di lavoro sia per la paura di restare disoccupati. Quasi la metà dei rispondenti (48,4 per cento) dichiara infatti che l'eventuale richiesta di un congedo parentale potrebbe mettere a rischio il posto di lavoro (precisamente, lo dichiarano il 55,9 per cento delle donne e il 40,6 per cento degli uomini). La conciliazione è considerata una pratica molto o abbastanza difficile dall'84,4 per cento dei rispondenti.

La crescita professionale e la carriera sembrano percorsi preclusi ai professionisti dello spettacolo, tanto che la quasi totalità (92,1 per cento) sostiene che è molto o abbastanza difficile.

Il lavoro nello spettacolo dal vivo, inoltre, sembra dare poche sicurezze per il futuro di chi lo svolge: il 62,7 per cento considera molto o abbastanza difficile continuare a fare questa professione nei prossimi cinque anni; e il 13,3 per cento dichiara che non sa rispondere. Nonostante la presenza trasversalmente diffusa di questa preoccupazione, essa sembra ridursi dopo i quarant'anni e tra coloro che hanno un reddito più consistente. Si può ipotizzare che, superata una certa soglia di età, rimane nel settore chi è riuscito a raggiungere qualche garanzia in più. Alle preoccupazioni per l'impiego nel futuro si aggiungono quelle relative alla copertura previdenziale: ottenere una pensione adeguata appare molto difficile per l'89,4 per cento dei rispondenti. A fronte di tutte queste difficoltà, emerge una forte insoddisfazione, per cui i rispondenti ritengono, per la metà (il 49,5 per cento), che non sia riconosciuta la loro professionalità.

Più di un professionista su tre ha subito un infortunio nel corso della carriera. Precisamente, il 24,3 per cento ha subìto un infortunio che ha determinato un'assenza dal lavoro inferiore ai tre giorni; e per il 13,7 per cento l'infortunio ha determinato un'assenza superiore ai tre giorni. Per molti lavoratori del settore è difficile assentarsi dal lavoro, anche quando si subisce un infortunio o si ha una malattia, tanto che il 62,8 per cento dichiara che gli è capitato di continuare a lavorare per

un proprio senso di responsabilità e il 16,8 per cento l'ha dovuto fare per paura di perdere il lavoro.

Viste le condizioni di lavoro, non stupisce la presenza di un numero piuttosto elevato di problemi fisici e psicologici tra i professionisti dello spettacolo. Solo il 5,3 per cento dichiara di non avere avuto nel 2015 problemi per la salute dovuti al lavoro. Quelli muscolo-scheletrici sono i problemi fisici più diffusi, e interessano quasi due rispondenti su tre (il 59,9 per cento). Sono seguiti da problemi alla voce (28,5 per cento), mal di testa (23,3 per cento), dolori allo stomaco (17,9 per cento). Circa due professionisti su tre dichiarano di soffrire di *stress*, ansia, depressione o insonnia (64,1 per cento).

3.5. Organizzatori, amministratori, tecnici, formatori, docenti

Passando ai lavoratori che contribuiscono alla creazione degli spettacoli dal vivo con professionalità per lo più tecniche (organizzatori, amministratori, tecnici, formatori, docenti), la ricerca « Vita da artisti » ha analizzato 103 questionari, che in questo capitolo sono trattati in maniera separata rispetto al resto del campione.

Questi lavoratori presentano le seguenti caratteristiche:

sono per lo più donne (62 per cento);

il 70,9 per cento ha meno di 40 anni;

sono molto qualificati (58,3 per cento ha un titolo universitario o post-universitario);

risiedono per lo più nelle grandi città e al Nord (57,3 per cento), mentre il 29,1 per cento vive al Centro e il 13,6 per cento nel Sud e nelle isole;

la metà opera nella prosa (50,5 per cento);

la maggior parte non è mai stata socio di cooperativa (73,2 per cento), mentre la partecipazione ad associazione è la condizione più diffusa: il 44,9 per cento è membro di un'associazione e il 15,3 per cento lo è stato in passato;

la maggior parte lavora per una compagnia, continuativamente (39 per cento) o saltuariamente (25 per cento);

i redditi sono bassi (leggermente più elevati rispetto alle professioni creative e artistiche svolte sul palco): nel 2015, ha guadagnato meno di 5.000 euro netti l'anno il 33,7 per cento; tra 5.000 e 10.000 euro il 32,5 per cento; sopra i 30.000 euro solamente il 6 per cento;

nel 2015, il 24,5 per cento dei rispondenti non ha affrontato il problema della disoccupazione, o l'ha affrontato per meno di un mese; una quota rilevante (il 40 per cento) dichiara di avere vissuto un periodo di disoccupazione tra uno e tre mesi; l'11,6 per cento si è invece assestato su un periodo di disoccupazione compreso tra i quattro e sei mesi; mentre il 7,4 per cento ha sofferto periodi di inattività superiori ai sei mesi;

nel 2015, il 20,5 per cento dichiara che i rimborsi per le trasferte sono stati insufficienti a coprire le spese e per il 34,9 per cento essi sono stati appena sufficienti;

il 67 per cento lavora esclusivamente nello spettacolo dal vivo;

nonostante i titoli elevati, anche per questi professionisti ciò che conta di più per lavorare nel settore sono i contatti tra conoscenti nello stesso settore (88,25 per cento) e la disponibilità ad accettare le condizioni di lavoro (95,1 per cento);

il lavoro irregolare è un problema rilevante, ma meno diffuso di quanto sia nelle professioni creative e artistiche svolte sul palco: il 15,5 per cento lo subisce « spesso » o « sempre ».

I risultati mostrano che le problematiche connesse al rapporto di subordinazione sono più diffuse tra questi professionisti di quanto non siano tra coloro che nel settore svolgono professioni artistiche e creative. Infatti:

si dichiara « un lavoratore subordinato in condizione di precarietà » il 38 per cento;

la maggior parte si definisce come « lavoratore autonomo con scarse tutele e diritti » (quasi due su tre, il 40 per cento);

il 12 per cento si definisce, genericamente, come « lavoratore autonomo »;

il 10 per cento si definisce « lavoratore subordinato ».

Quanto alla domanda su cosa conta di più nel futuro professionale, la continuità occupazionale emerge come l'elemento principale per la maggioranza dei rispondenti, ma in misura minore rispetto alle professioni artistiche e creative:

la maggioranza del campione (61 per cento) punta ad avere una maggiore continuità occupazionale con più tutele; quasi uno su tre (32 per cento) punta ad avere un compenso più elevato;

solo il 7 per cento mira ad avere un lavoro stabile con un contratto a tempo indeterminato.

Anche per questo gruppo, la distanza dal sindacato è marcata:

nel 2015, ben il 73,2 per cento non ha mai partecipato ad attività sindacali;

solo il 6,1 per cento è iscritto al sindacato;

tra chi non è iscritto a sindacati, i motivi principali addotti sono la sfiducia e la delusione rispetto all'azione sindacale, che è ritenuta poco attenta ai problemi di questi lavoratori e dunque poco utile (41,8 per cento), nonché la scarsa informazione sulle attività del sindacato (30,1 per cento).

Se interrogati su quali dovrebbero essere le priorità per l'azione congiunta di sindacati e associazioni, i lavoratori mettono al primo posto, con maggiore frequenza, l'istituzione di un equo compenso (una priorità per il 43,6 per cento dei rispondenti) e poi una regolamentazione più specifica del lavoro autonomo e in collaborazione (20,6 per cento).

I servizi che i lavoratori dello spettacolo dal vivo chiedono al sindacato, come interventi prioritari, sono l'assistenza fiscale e legale (nel 27,4 per cento dei casi è messa al primo posto come servizio necessario); l'assistenza individuale per l'accesso all'indennità di disoccupazione (nel 21,4 per cento); la fornitura di informazioni su diritti e normative (20,2 per cento). Esigenza, quest'ultima, che caratterizza questo gruppo in maniera più decisa rispetto a quanto avviene per le professioni creative e artistiche.

Considerando gli ambiti di intervento territoriale, le priorità per l'azione congiunta di sindacato e associazioni professionali nei confronti di istituzioni locali sono la promozione di politiche volte a aumentare l'offerta di spettacoli e le opportunità di lavoro tramite una contrattazione territoriale (una priorità nel 45,9 per cento dei casi), seguita da una maggiore disponibilità di strutture pubbliche per compagnie, gruppi e associazioni (priorità per il 25,9 per cento dei rispondenti).

A queste iniziative, si affiancano altri interventi istituzionali che sono ritenuti fondamentali per la grande maggioranza dei rispondenti: il riconoscimento istituzionale della professionalità del lavoratore dello spettacolo (utile per il 100 per cento dei casi), un testo unico per lo spettacolo dal vivo (segnalato dall'88 per cento), un fondo regionale specifico per lo spettacolo (segnalato dall'82,4 per cento).

4. La formazione e l'occupazione

Il tema della formazione e del suo rapporto con l'occupazione e l'occupabilità è centrale, soprattutto in considerazione delle notevoli trasformazioni che interessano il settore dello spettacolo.

Per avviare una pur sintetica lettura del rapporto tra formazione e occupazione culturali nel nostro Paese, è utile avvalersi delle indagini sulla condizione occupazionale e sui profili dei laureati svolte dal consorzio interuniversitario AlmaLaurea, che nel 2019 ha promosso – nell'ambito degli eventi di Matera Capitale europea della Cultura 2019 – un convegno a Matera su « Università e mercato del lavoro nell'ambito dell'industria culturale e creativa ». In quella sede il consorzio ha presentato – sulla base di rilevazioni effettuate nel 2018, anno in cui i laureati nelle discipline culturali sono stati complessivamente circa 30.000, pari al 10,4 per cento del totale dei laureati – un'analisi riferita a sei aree disciplinari comprendenti il complesso delle classi di laurea di primo e secondo livello ascrivibili al campo della cultura: Architettura e Ingegneria civile, Arte e *Design*, Economico-turistico, Scientifico (ambiente e beni culturali), Archeologico-umanistico e Agrario-forestale (quest'ultima non è stata poi considerata per la scarsa rappresentatività statistica, pari all'1 per cento del campione).

L'analisi consente di trarre interessanti inferenze, in particolare attraverso la comparazione dei risultati che attengono al tasso di occupazione, a cinque anni dal conseguimento del titolo (2013), rispettivamente, del totale dei laureati di secondo livello in generale e dei laureati di secondo livello nelle discipline culturali. Il tasso di occupazione si attesta all'85,5 per cento per il totale dei laureati e all'84,7 per cento per i laureati nelle discipline culturali, ma i lavoratori a tempo indeterminato sono il 52,9 per cento nel primo gruppo e il 36,2 per cento nel secondo, quelli a tempo determinato sono, rispettiva-

mente, il 18,4 per cento e il 17,8 per cento e i lavoratori autonomi incidono, rispettivamente, per il 21,1 per cento e per il 36 per cento. I rapporti di lavoro del resto degli occupati, in ambedue i gruppi, contemplano più tipologie (tra queste il contratto formativo). Le retribuzioni medie mensili vedono un dislivello pari al 6,3 per cento a favore del totale dei laureati. Dei laureati in ambito culturale occupati, solo l'11,4 per cento svolge una professione a tutti gli effetti culturale.

Consideriamo, in particolare, lo spettacolo dal vivo e riprodotto, che ricopre un ruolo rilevante nel nostro sistema culturale per le connessioni (anche potenziali) con gli altri settori dell'economia e per il valore simbolico che riveste, prendendo in esame alcuni dei dati relativi ai laureati che afferiscono alla classe di laurea « Scienze dello spettacolo e produzione multimediale ». La percentuale degli occupati, tra questi laureati, si ferma al 74,8 per cento degli uomini e al 72,9 per cento delle donne. Di loro, il 37,3 per cento sono stati assunti a tempo indeterminato e il 23,1 per cento a tempo determinato; il 22,3 per cento sono lavoratori autonomi, per i restanti occupati, vale quanto detto in precedenza; il 26,4 per cento dei dipendenti, poi, sono *part-time*. Nel complesso la condizione di questi laureati non si discosta in maniera significativa da quella dei laureati dell'area culturale in generale ed è comunque svantaggiata rispetto a quella del totale dei laureati in generale. Per quanto riguarda la « efficacia » della laurea (concetto che, nell'analisi di AlmaLaurea, combina sia il fatto che la laurea era richiesta per una data occupazione, sia l'uso effettivo nell'attività professionale delle competenze acquisite all'università), essa è ritenuta efficace o molto efficace dal 65,3 per cento del totale dei laureati in generale e dal 69,3 per cento dei laureati di ambito culturale, ma solo dal 34,4 per cento degli occupati nella compagine dello spettacolo. Va aggiunto che il 13,5 per cento dei rispondenti ha svolto, dopo il percorso universitario, un *master* (di primo o secondo livello); il 26,5 per cento ha svolto uno *stage* in azienda; l'11,2 per cento ha seguito un corso di formazione professionale.

Se le figure in uscita dall'università sono prevalentemente riconducibili all'area storico-critica e a quella gestionale-organizzativa, le altre figure provengono da enti di formazione professionale – parte dei quali sono sostenuti dalle Regioni o da altre realtà formative a gestione prevalentemente privata – e dagli enti riconducibili al sistema dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), che rilasciano titoli equiparati alle lauree.

Per quanto riguarda l'AFAM, dall'ultima indagine di AlmaLaurea sull'occupazione dei licenziati dagli enti del sistema – indagine che si riferisce a un campione limitato di soggetti, in maggioranza appartenenti all'area musicale (in linea con la composizione delle istituzioni che nel sistema rappresentano lo spettacolo) – risulta che gli occupati, a distanza di uno o due anni dal conseguimento del titolo (la rilevazione non contempla periodi più lunghi), sono il 53 per cento (anche qui comprendendo le diverse tipologie del rapporto di lavoro). Di essi, il 43,5 per cento svolgono l'attività di insegnante (a diversi livelli) e solo un quinto svolge una professione nell'ambito delle discipline artistico-espressive.

Quanto alle Regioni – alle quali compete la formazione professionale e che operano anche con il concorso di fondi europei, – queste

riconoscono diverse figure professionali dello spettacolo, ma all'interno di sistemi di qualifiche definiti a livello regionale e tra loro non coincidenti. Gli interventi delle Regioni in questo campo, in assenza di una strategia nazionale condivisa, si differenziano, in maniera sensibile, anche in termini di investimenti e di programmazione. Per quanto riguarda lo spettacolo, ben poco è stato fatto sul versante della formazione continua nelle sue diverse declinazioni. Non sono peraltro disponibili dati complessivi sugli esiti rispetto all'occupazione dei partecipanti ai percorsi finanziati.

Un'altra fonte sulla formazione dei lavoratori dello spettacolo è la Rilevazione sulle Forze di Lavoro dell'ISTAT [(25)], da cui emerge che il personale artistico proviene in massima parte da studi specifici, mentre la provenienza, come percorso di studi, delle altre figure che svolgono professioni dello spettacolo è assai più variegata. Come si è già visto, i lavoratori dello spettacolo presentano, inoltre, titoli di studio più elevati rispetto al totale degli occupati: il 41 per cento sono laureati (contro il 23 per cento) e il 51 per cento sono in possesso di un diploma (contro il 46 per cento), a riprova dei requisiti di specializzazione richiesti.

Lo scenario sin qui descritto evidenzia in primo luogo il divario tra il numero dei giovani che si affacciano al mercato del lavoro dello spettacolo e il numero di quelli che effettivamente ne sono assorbiti: un divario che ha più concause. L'Italia, come è noto, tra i Paesi d'Europa è il penultimo per numero di laureati, ma è anche tra i primi per numero di studenti di terzo livello in ambito culturale, in controtendenza con la percentuale degli occupati in tale area. Facendo riferimento specificamente allo spettacolo dal vivo, va detto che una delle cause del divario in questione è che sono insufficienti gli investimenti e gli interventi (non ultimo sul versante fiscale) finalizzati al consolidamento delle imprese già esistenti o all'attivazione di nuove realtà. Le normative statali vigenti di fatto incentivano l'incremento del numero delle produzioni, prescindendo, però, dalla loro sostenibilità sul versante della distribuzione, il che aggrava il problema della discontinuità dei rapporti di lavoro.

L'altra principale criticità è rappresentata dal disallineamento tra la domanda e l'offerta nel mercato del lavoro nello spettacolo – problema peraltro presente in diversi comparti dell'economia – che trova conferma nelle ricerche finalizzate alla rilevazione dei fabbisogni occupazionali e formativi delle imprese realizzate dal Sistema Informativo *Excelsior*, attraverso le Camere di commercio. Dalle analisi sulle figure dello spettacolo dal vivo e del cinema contenute nel rapporto sulle imprese culturali prodotto dal Sistema nel 2017, emerge che la difficoltà di reperimento del personale è in molti casi da attribuirsi, secondo gli imprenditori, oltre che all'insufficiente esperienza maturata sul campo dei candidati, all'inadeguatezza delle competenze acquisite attraverso lo studio.

Il punto è che lo sviluppo e l'evoluzione dei comparti ascrivibili all'area dello spettacolo, che è dominato dalla complessità, sono legate alla ridefinizione delle figure professionali in chiave trasversale e interdisciplinare. Se i percorsi formativi degli artisti non dovrebbero prescindere dall'acquisizione di conoscenze tecnico-scientifiche, quelli

---

(25) Fonte: audizione ISTAT, documento depositato.

degli organizzatori e dei *manager* dovrebbero aprirsi di più (come già sta avvenendo in altri Paesi) alla cultura umanistica. In una visione d'insieme, è necessario – stante il ruolo del capitale umano nelle imprese culturali – che le competenze richieste dall'evoluzione tecnologica e digitale si coniughino con quelle di tipo emotivo, relazionale, cognitivo, così come i temi collegati all'innovazione sociale devono andare di pari passo con l'evoluzione dei modelli gestionali e di *governance*.

Complessivamente si avverte l'esigenza di strumenti di ascolto degli andamenti e dell'evoluzione del mondo della cultura, in grado di coglierne le istanze innovative e i fabbisogni formativi in tempo reale. Al fine di rafforzare il collegamento tra formazione e mercato del lavoro è necessaria la progettazione di rinnovate architetture formative che prevedano interazioni tra università, formazione professionale e imprese; nonché tra politiche culturali, economiche, del lavoro e sociali.

2. LA PREVIDENZA NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO

Il quadro normativo che regola il sistema previdenziale dei lavoratori dello spettacolo è particolarmente complesso e frammentato. Al fine di poter disporre di tutti gli elementi di conoscenza utili, sono stati auditi prima il dottor Ferdinando Montaldi, dirigente dell'Area datori di lavoro privati della Direzione centrale entrata e recupero crediti dell'INPS, e poi il presidente stesso dell'Istituto, professor Pasquale Tridico.

2.1 I dati del settore dello spettacolo [(26)]

Sulla base dei dati di Unioncamere e Fondazione Symbola reperibili nel rapporto « Io Sono Cultura 2018. L'Italia della qualità e della bellezza sfida la crisi », della Fondazione Symbola [(27)] – come emerge dall'audizione del dottor Montaldi – nel 2017 il valore aggiunto dell'industria della cultura e dello spettacolo nel suo complesso è stato di 57,7 miliardi di euro, pari al 3,8 per cento della ricchezza nazionale, e ha riguardato circa 940.000 occupati.

Se si considera anche il valore aggiunto di quelle attività a contenuto artistico, creativo e culturale che si sviluppano al di fuori della filiera dell'industria creativa e dello spettacolo, ossia in progetti di natura strettamente commerciale (attività cosiddetta *creative driven*), il valore aggiunto del settore e la dimensione degli occupati crescono in misura sensibile, anche se la loro stima risulta variabile a seconda della metodologia utilizzata.

Questi dati consentono di cogliere la rilevanza dell'industria creativa e dello spettacolo nell'economia nazionale ed il contributo che la stessa reca allo sviluppo della ricchezza nazionale e dell'occupazione. Se si concentra l'attenzione sui primi tre settori, si individua la dimensione dell'industria dello spettacolo e si possono utilizzare i dati INPS per cogliere gli aspetti peculiari del lavoro nello spettacolo.

---

(26) Fonte: audizione INPS, documento depositato.
(27) Il rapporto è pubblicato in *I Quaderni di Symbola* 21 giugno 2018.

In particolare, i lavoratori a tempo indeterminato rappresentano poco meno del 30 per cento del totale degli assicurati, quelli a tempo determinato il 50 per cento, il restante 20 per cento opera con rapporti di lavoro autonomo.

Se si analizza, con riferimento al 2017, la composizione dei lavoratori del settore per attività professionale, con evidenza della retribuzione media annua e della durata media dei rapporti di lavoro, i dati medi sono ovviamente condizionati dalla presenza di un numero rilevante di assicurati per i quali le prestazioni professionali nel settore dello spettacolo non costituiscono la principale attività lavorativa.

Si tratta generalmente di assicurati che svolgono nel corso dell'anno non più di 8-10 prestazioni lavorative giornaliere, molto spesso nella veste di comparse in *format* cinematografici o televisivi ovvero integrano brevi prestazioni professionali nell'ambito di attività a contenuto amatoriale, in particolare con riguardo a quelle di natura teatrale.

In ogni caso, anche tenendo in considerazione che i dati medi sono condizionati dal fenomeno dei lavoratori « occasionali » o dei « non professionisti », risulta comunque evidente come la durata media delle prestazioni lavorative nel corso dell'anno sia particolarmente ridotta (83 giornate nell'anno). Se poi si concentra l'attenzione sulle figure professionali riconducibili agli attori – il gruppo di assicurati più numeroso (72.997 unità) – emerge che la durata media delle prestazioni lavorative assicurate è pari a 16 giornate. Fra gli orchestrali (30.909 unità) la durata media delle prestazioni lavorative, sempre nel 2017, è di 44 giornate.

Pertanto, la principale caratteristica dell'assetto delle prestazioni del settore è la ridotta durata media delle giornate di lavoro nell'arco del periodo che abbiamo assunto a riferimento (anno civile), durata che, come si vedrà, risulta fortemente condizionata dal vigente assetto dell'assicurazione obbligatoria, che, per i molti lavoratori dello spettacolo dal vivo, prevede l'obbligo assicurativo esclusivamente per le giornate di svolgimento della prestazione stessa.

2.2 I tratti distintivi dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori dello spettacolo [(28)]

Come emerge dalla documentazione depositata dall'INPS, l'assicurazione per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti nel settore dello spettacolo si caratterizza per i seguenti peculiari elementi distintivi:

a) l'obbligo assicurativo deriva dallo svolgimento di una delle attività artistiche, tecniche o amministrative analiticamente elencate nell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708. Detto elenco è tassativo ed è stato adeguato ed integrato con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005. Pertanto, ai fini della sussistenza dell'obbligo contributivo per la tutela assicurativa in caso di invalidità, vecchiaia o morte (IVS) verso il Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (F.P.L.S.), assume rilievo unicamente la natura della prestazione effettivamente svolta dal lavoratore, a prescindere da ogni altro tratto distintivo del

(28) Fonte: audizione INPS, documento depositato.

datore di lavoro (la natura imprenditoriale, la forma pubblica o privata, il settore di attività, e via dicendo);

b) ai fini della sussistenza dell'obbligo contributivo è irrilevante la natura del rapporto di lavoro e la tipologia di contratto di lavoro (contratto di lavoro intermittente, contratto di collaborazione coordinata e continuativa, contratto di lavoro autonomo occasionale...). Il lavoratore dello spettacolo è assicurato al F.P.L.S. a prescindere dalla forma in cui si estrinseca la contrattualizzazione del rapporto di lavoro, sia essa annoverabile nell'ambito del lavoro di natura subordinata, sia essa riconducibile ad una delle diverse fattispecie di lavoro parasubordinato o autonomo, ivi inclusa la prestazione professionale resa da un soggetto titolare di partita IVA. Per committente, si intende il soggetto che ingaggia un lavoratore per lo svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo o parasubordinato nel settore in esame. In specifici casi, infatti, quando il legislatore ha ritenuto, invece, di conferire rilevanza alla natura del rapporto di lavoro quale presupposto dell'obbligo assicurativo, lo ha fatto espressamente. È il caso, a titolo esemplificativo, degli « impiegati e operai dipendenti dalle case da gioco », per i quali l'obbligo di iscrizione insorge solo qualora sussista un rapporto di lavoro dipendente;

c) l'obbligo contributivo e gli adempimenti informativi (denuncia contributiva) sono in capo al datore di lavoro o committente anche nei casi di rapporti di lavoro autonomo, salvo il diritto di rivalsa sulla quota di contribuzione a carico del lavoratore (articolo 4, comma 1, articolo 5, comma 1, articolo 6, comma 1, e articolo 9, comma 1, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708);

d) il lavoratore autonomo dello spettacolo è per previsione legislativa e prassi costante considerato alla stregua del lavoratore subordinato. In particolare, ai fini della determinazione degli elementi di retribuzione imponibile, si applicano anche ai rapporti di lavoro autonomo le regole stabilite per il reddito da lavoro dipendente, evidentemente con riguardo alle tipologie di emolumenti riferibili a detta categoria di lavoratori (articolo 4, comma 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n.708, e articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, che rimandano, rispettivamente, al decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, e all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153);

e) la contribuzione previdenziale ordinaria, a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro, è pari al 33 per cento della retribuzione lorda (o compenso), di cui il 23,81 per cento a carico del datore di lavoro (o committente) e il 9,19 per cento a carico del lavoratore In particolare, il contributo base (33 per cento ovvero il 35,70 per cento per ballerini e tersicorei, nonché coreografi e assistenti coreografi) è calcolato sulla retribuzione giornaliera sulla base, ed entro i limiti, di appositi massimali variabili a seconda dell'anzianità assicurativa del lavoratore;

f) ogni prestazione resa dal lavoratore autonomo nell'arco della giornata lavorativa è equiparata ad una prestazione giornaliera, con applicazione, pertanto, delle norme in materia di retribuzione minima legale;

g) per particolari categorie di lavoratori possono essere definite, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tabelle retributive convenzionali. Allo stato, ne sussistono per gli interpreti musicali in sala di incisione, attraverso un meccanismo che tiene in considerazione l'andamento delle vendite dei supporti fonografici incisi (si veda, da ultimo, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 29 aprile 2010 e la circolare ENPALS n. 13 del 2010).

Sotto il profilo delle prestazioni, il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 – emanato, sulla base dei principi di cui alla legge delega 8 agosto 1995, n. 335 – con l'obiettivo di armonizzare le prestazioni previdenziali delle figure professionali soggette ad assicurazione IVS *ex* ENPALS con quelle relative agli assicurati AGO – ha inasprito i requisiti per il diritto alle prestazioni pensionistiche.

In particolare, l'accesso ai trattamenti pensionistici è basato sul numero di giornate di prestazione lavorativa. Ai soli fini del diritto alla prestazione pensionistica, il requisito di un'annualità assicurativa viene conseguito, a seconda della tipologia di figura professionale e della durata (tempo determinato o tempo indeterminato) del rapporto di lavoro, sulla base di almeno 120, 260 o 312 giornate lavorative. Il decreto legislativo n. 182 del 1997 (*cfr*. articolo 2, commi 1 e 2) ha previsto la suddivisione dei lavoratori nei seguenti raggruppamenti, differenziando, al contempo, il predetto requisito, a seconda che i lavoratori:

a) prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli (raggruppamento A). Per tali lavoratori il requisito dell'annualità di contribuzione si considera soddisfatto con riferimento a 120 contributi giornalieri;

b) prestino a tempo determinato attività non direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli (raggruppamento B). Si tratta, in particolare, di quei lavoratori che si inseriscono in un contesto aziendale che opera in materia di arte/cultura/spettacolo ma la cui prestazione non è direttamente coinvolta nella realizzazione dello spettacolo (per esempio, maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, impiegati amministrativi e tecnici delle imprese televisive, impiegati dipendenti dalle case da gioco). Per essi il requisito dell'annualità di contribuzione si considera soddisfatto con riferimento a 260 contributi giornalieri;

c) prestino attività a tempo indeterminato (qualsiasi figura professionale) (raggruppamento C). Per tali lavoratori il requisito dell'annualità di contribuzione si considera soddisfatto con riferimento a 312 contributi giornalieri.

Quanto poi all'individuazione puntuale delle figure professionali da includere in ciascuno dei tre raggruppamenti, va precisato che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in occasione dell'adeguamento della platea dei soggetti assicurati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo *ex* articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio

dello Stato n. 708 del 1947, con il decreto 15 marzo 2005 ha integrato e ridefinito la composizione dei tre raggruppamenti.

Naturalmente, qualora le predette figure professionali di cui ai gruppi A e B siano titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, non sussistendo le predette esigenze di garantire una tutela differenziata, il requisito dell'annualità di contribuzione si considera soddisfatto con 312 contributi giornalieri, al pari di quanto previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti. Infatti, in tale evenienza, i lavoratori sono da annoverare nel raggruppamento C, che, come evidenziato, comprende, più in generale, tutti i soggetti che svolgono con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato le attività artistiche, tecniche o amministrative analiticamente riportate nell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708 del 1947.

2.3 La situazione patrimoniale del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo (*ex* ENPALS) [29]

Nel 1997 – come emerge sempre dalla documentazione depositata dal dottor Montaldi nella sua audizione – sulla scia della riforma di armonizzazione della disciplina previdenziale e di introduzione del cosiddetto metodo di calcolo contributivo, nel F.P.L.S. sono stati introdotti requisiti per il diritto alla pensione che si sono rivelati non adeguati all'assetto dei rapporti di lavoro e delle prestazioni del settore. Questa circostanza risulta oggettivamente documentata dall'analisi dei dati di bilancio della gestione speciale del F.P.L.S..

In particolare, i dati depositati dall'INPS in audizione evidenziano, per gli anni dal 2013 al 2017, parametri indicativi che denotano la sproporzione fra prestazioni ed entrate. Nel quinquennio 2013-2017 – ma analoghe conclusioni, si legge nel documento depositato dall'INPS, valgono anche per gli anni pregressi – il risultato di esercizio (differenza fra entrate e uscite) risulta sempre positivo e in media rappresenta circa il 25 per cento delle entrate contributive.

Si tratta di un andamento che è tipico delle gestioni previdenziali di nuova istituzione (con riferimento alla Gestione separata istituita con la legge 8 agosto 1995, n. 335) ed è legato alla circostanza che, anche nei sistemi previdenziali a ripartizione, sino a quando le prime coorti di assicurati non maturano i requisiti per il diritto alle prestazioni, si genera costantemente un differenza positiva fra entrate e uscite, la cui misura tende a ridursi con il passare degli anni, fino al conseguimento di una situazione di equilibrio (cosiddetta maturità della gestione previdenziale).

Questa circostanza non attiene al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, che è una gestione previdenziale istituita nel 1947, vale a dire una gestione previdenziale che ha già conseguito da tempo le condizioni economico-finanziarie di maturità, cioè il decorso del periodo minimo per la maturazione del diritto alle prestazioni da parte di una o due coorti di assicurati.

Le richiamate condizioni di inadeguatezza dei requisiti pensionistici stanno portando la gestione previdenziale ad accumulare avanzi pa-

---

(29) Fonte: audizione INPS, documento depositato.

trimoniali decisamente significativi rispetto alle entrate contributive: al 31 dicembre 2017, l'avanzo patrimoniale, pari a 4,8 miliardi di euro, rappresenta 4 volte le entrate contributive del 2017. Ovviamente, nel sistema di contabilità nazionale, l'avanzo patrimoniale del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo contribuisce a finanziare le gestioni previdenziali di altri comparti produttivi che presentano condizioni di disavanzo.

In termini macroeconomici, riepiloga il documento dell'INPS, è come se in meno di due decenni fossero state drenate dal settore dello spettacolo, per spostarle verso altri comparti economici, risorse finanziarie per oltre 4,8 miliardi di euro. Si pensi che nel biennio 2016-2017 la differenza fra entrate e uscite del F.P.L.S. (754 milioni di euro) è stata superiore agli stanziamenti del FUS – Fondo unico dello spettacolo (680 milioni di euro), che costituisce la principale fonte di finanziamento pubblico del settore dello spettacolo.

Dall'analisi degli effetti dell'attuale regime delle prestazioni previdenziali nello spettacolo – si legge ancora nella memoria dell'INPS – si rileva l'esigenza di individuare prospettive di riforma della disciplina volte a conseguire migliori condizioni di equità sociale per i lavoratori del settore.

2.4 I trattamenti pensionistici [30]

Sempre dalla memoria depositata dall'INPS emerge che la durata media della prestazione lavorativa nel settore dello spettacolo è molto contenuta. Si tratta di una caratteristica che contraddistingue la prestazione artistica: si pensi all'esibizione di pochi minuti resa, in virtù di un contratto di ingaggio in cui si conviene la corresponsione di un prefissato compenso, da un cantante, da un corista oppure da un concertista in una rappresentazione spettacolare. Detta prestazione, anche se di brevissima durata, è considerata una prestazione giornaliera ai fini contributivi e assicurativi. In realtà, come è noto, la prestazione artistica, ancorché resa in un breve intervallo di tempo, richiede tempi di formazione e preparazione che, in genere, sono più lunghi rispetto alla durata della *performance* riferita alla singola prestazione ovvero alla successione di analoghe prestazioni (ad esempio, il medesimo spettacolo teatrale svolto nell'arco di una stagione artistica).

Affinché alla predetta prestazione, che presuppone un'imprescindibile e articolata attività di preparazione, ancorché intervallata a periodi di inattività lavorativa, possa essere riconosciuto un effettivo valore ai fini assicurativi, sarebbe utile prevedere – osserva l'INPS – l'introduzione di uno strumento che conferisca maggiore peso alle giornate di effettiva prestazione lavorativa rese da detti soggetti.

A tal fine – questa la proposta che si rinviene nella memoria dell'INPS – tenuto conto dell'assetto ordinamentale del settore dello spettacolo in materia previdenziale, potrebbe essere introdotto, unicamente ai fini della maturazione del trattamento pensionistico per i lavoratori (artisti e tecnici) di cui al raggruppamento A di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 (come individuati

(30) Fonte: audizione INPS, documento depositato.

dal decreto ministeriale 15 marzo 2005), un coefficiente, da sommare ad ogni giornata di prestazione lavorativa, volto a valorizzare i periodi di formazione e preparazione dello spettacolo. Detto coefficiente potrebbe essere fissato in misura tale da consentire ai professionisti del settore, che in prima approssimazione possiamo individuare nei soggetti che lavorano almeno 40-60 giornate l'anno nell'arco dell'intera carriera lavorativa, quantomeno il conseguimento dei requisiti minimi per il diritto al trattamento pensionistico (20 anni di anzianità assicurativa).

Come innanzi precisato, è da ricondurre all'attività di cui al raggruppamento A quella « direttamente connessa con la produzione di spettacolo » prestata in forza di un rapporto di lavoro autonomo, parasubordinato ovvero subordinato a tempo determinato. Per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie successivamente al 31 dicembre 1995, detta misura andrebbe coordinata con le previsioni del decreto legislativo n. 182 del 1997 che hanno introdotto strumenti che consentono di attribuire, sulla base della retribuzione giornaliera percepita e di altri parametri, l'accredito di un numero aggiuntivo di giorni di contribuzione, con un massimo di otto nell'anno, fino al raggiungimento di 312 giornate annue.

Inoltre, per gli iscritti al F.P.L.S. (a prescindere dall'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995), il requisito di contribuzione prescritto ai fini del diritto al conseguimento delle prestazioni di vecchiaia ed anticipata deve essere maturato previo raggiungimento di 20 anni di versamenti ovvero della maggiore anzianità contributiva prevista, nel caso della pensione anticipata; tale contribuzione, a norma dell'articolo 4, comma 7, del citato decreto legislativo n. 182 del 1997, deve riferirsi esclusivamente ad effettive prestazioni lavorative svolte nel campo dello spettacolo.

Ne discende – chiarisce l'INPS – che dal computo della contribuzione necessaria per la maturazione del diritto a pensione resta esclusa la contribuzione volontaria, la quale, in tali casi, concorre alla determinazione della sola misura del trattamento previdenziale. Pertanto, quantomeno ai fini del perfezionamento del requisito di contribuzione richiesto per il conseguimento della pensione di vecchiaia, detta condizione può essere adeguata allo scopo di considerare il computo, a tal fine, anche della contribuzione volontaria.

Sempre allo scopo di favorire l'acquisizione del diritto al trattamento pensionistico da parte dei lavoratori del settore che per oggettive condizioni legate alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa non riescono a conseguire neppure l'anzianità assicurativa minima, una prospettiva di riforma – sempre secondo l'INPS – può essere più immediatamente individuata nella riduzione del requisito minimo di giornate lavorative nell'anno.

Al riguardo, come già precisato, per i lavoratori a tempo determinato (subordinati o autonomi) che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli (raggruppamento A), detto requisito, per effetto delle riforme attuate nel 1997, è stato aumentato da 60 a 120 giornate.

Una misura sicuramente utile a favorire il ripristino di condizioni di maggior equità può essere la riduzione dell'attuale requisito da 120 a 80-90 giornate: intervento che potrebbe favorire anche il recupero di

quei fenomeni di lavoro nero alimentati dalla reciproca convenienza delle parti (datore di lavoro e lavoratore) e fondati sulla convinzione che, per le attuali regole, l'assicurazione pensionistica obbligatoria non produca alcun ritorno in termini di prestazioni, limitandosi a costituire esclusivamente un onere finanziario.

2.5 L'assicurazione economica di malattia [31]

Per i lavoratori dello spettacolo, senza che abbia rilievo la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione (si veda l'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708 del 1947), il diritto all'indennità economica di malattia è subordinato al requisito di 100 contributi giornalieri al F.P.L.S. dal 1° gennaio dell'anno precedente l'insorgenza dell'evento morboso.

Va precisato – spiega l'INPS nella sua memoria – che, a fronte del suddetto requisito contributivo, è prevista per i lavoratori dello spettacolo una tutela di maggior favore con riguardo sia alle percentuali da applicare ai fini del calcolo dell'indennità economica, sia al riconoscimento del diritto anche oltre la data di cessazione del rapporto di lavoro, relativamente ai lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro di durata limitata, di natura subordinata o autonoma (articolo 5, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638). Per i lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo determinato, infatti, il limite di giornate indennizzabili previsto è pari al numero di giorni di attività lavorativa svolta negli ultimi 12 mesi. Qualora sia reperibile almeno una giornata di prestazione lavorativa. l'indennità economica è concessa per un periodo massimo di 30 giorni (circolare INPS n. 160 del 1983).

L'ipotesi di omogeneizzazione con le regole generali del lavoro a tempo determinato, seppure auspicabile in astratto, produrrebbe paradossalmente effetti negativi sul livello di tutele della categoria. Infatti, soprattutto la possibilità di fruire di indennità di malattia anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro è una tutela specifica e approntata proprio per le peculiarità del settore, con il suo frequente ricorrere di rapporti di lavoro saltuari e di durata molto breve.

Nell'ottica di ricercare percorsi di adeguamento della tutela di malattia che assumano in considerazione le specificità delle prestazioni lavorative artistiche, occorrerebbe ridurre il requisito minimo di accesso alla prestazione (100 giornate lavorative al F.P.L.S. dal 1° gennaio dell'anno precedente l'insorgenza dell'evento morboso).

Inoltre – si legge ancora nella memoria dell'INPS – si potrebbe valutare l'innalzamento della retribuzione massima giornaliera di riferimento di cui all'articolo 6, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48. Infatti, ai sensi della citata disposizione, per i lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo determinato ovvero autonomo, i contributi e le prestazioni per le indennità economiche di malattia e maternità sono calcolati su un importo massimo della retribuzione giornaliera allo stato pari ad euro 67,14. Detta regola

---

(31) Fonte: audizione INPS, documento depositato.

determina, proprio in relazione ai soggetti con rapporto di lavoro saltuario e discontinuo, livelli di prestazione che risultano decisamente non adeguati anche assumendo a riferimento i compensi giornalieri medi del settore.

2.6 L'assicurazione di maternità [(32)]

Per quanto attiene la tutela della maternità/paternità – ha chiarito l'INPS – le lavoratrici ed i lavoratori dello spettacolo, iscritti al F.P.L.S., godono della medesima tutela riservata alla generalità delle lavoratrici e dei lavoratori dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e, per quanto attiene all'indennità loro riconosciuta, si applicano i criteri generali di cui all'articolo 23 del menzionato testo unico.

Anche in questo caso il diritto alle predette tutele opera a prescindere dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro (si veda l'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708 del 1947, nonché il decreto ministeriale 15 marzo 2005, le circolari ENPALS n. 7 e n. 8 del 2006 e le circolari INPS n. 154 del 2014 e n. 124 del 2017) ed i connessi obblighi contributivi sono posti a carico del datore di lavoro a prescindere dalla natura del relativo rapporto di lavoro (subordinata, parasubordinata o autonoma) [(33)].

Anche per le prestazioni in tema di maternità, può essere utile valutare l'innalzamento della retribuzione massima giornaliera di riferimento di cui all'articolo 6, comma 15, del decreto legge 30 dicembre 1987, n. 536, prevista per i lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo determinato e di lavoro autonomo (allo stato, euro 67,14), così da accrescere la misura delle prestazioni, quantomeno assumendo a riferimento la retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore per le prestazioni rese.

2.7 L'assicurazione contro la disoccupazione (NASpI) [(34)]

Per analizzare l'adeguatezza del vigente quadro normativo in materia di disoccupazione rispetto alle richiamate condizioni di lavoro nel settore dello spettacolo – si legge nella memoria dell'INPS, – appare necessario richiamare il presupposto che, sul piano generale, l'indennità NASpI spetta a chi ha involontariamente perso il proprio lavoro. Proprio per questo la tutela conto la disoccupazione non è prevista nei rapporti di lavoro autonomo nei quali tipicamente le parti definiscono la prestazione da svolgere ovvero il risultato atteso, senza alcun vincolo di subordinazione, neppure riconducibili ai rapporti parasubordinati. Per cui, le attuali norme vigenti in Italia – come del resto anche quelle

---

(32) Fonte: audizione INPS, documento depositato.

(33) Fa eccezione a tale regola l'appartenenza dell'assicurato ad una particolare figura professionale, quella del « lavoratore autonomo esercente attività musicali » di cui al n. 23-*bis* dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708 del 1947, categoria introdotta dalla legge n. 350 del 2003 (si veda l'articolo 3, commi 98, 99 e 100). Per tali soggetti, in considerazione delle particolari modalità di svolgimento della attività che si connota per l'ampia autonomia di organizzazione dell'attività economica e dei compiti assunti, il legislatore ha previsto la sola tutela assicurativa ai fini IVS.

(34) Fonte: audizione INPS, documento depositato.

degli altri Paesi dell'Unione europea – non contemplano l'assicurazione di disoccupazione a seguito della cessazione del rapporto di lavoro autonomo, rapporto che si conclude con lo svolgimento della prestazione ovvero il conseguimento del risultato, così come pattuiti fra committente e lavoratore.

Ciò premesso, la prestazione NASpI spetta con il requisito minimo di 13 settimane lavorative nei quattro anni precedenti l'evento, requisito che non risulta oggettivamente penalizzante anche per quelle prestazioni lavorative caratterizzate da saltuarietà e un periodo assicurativo ridotto, come accade nel settore dello spettacolo. Difatti, malgrado la ridotta durata media delle prestazioni nello spettacolo, v'è da considerare che, in caso di prestazione lavorativa svolta per un numero di giorni che non si estende all'intera settimana, la copertura settimanale viene comunque assicurata laddove il compenso lordo percepito nella settimana stessa risulti almeno pari al minimo retributivo di legge (allo stato circa 300 euro settimanali). La sua misura è pari al 75 per cento della retribuzione media mensile percepita negli ultimi quattro anni, con un tetto prefissato (circa 1.300 euro). La prestazione viene erogata per un periodo pari alla metà delle settimane lavorative, sempre facendo riferimento agli ultimi quattro anni precedenti l'evento.

Il profilo che tuttavia ci sembra particolarmente congeniale alle peculiarità di lavoro nello spettacolo è la forte flessibilità in termini di cumulabilità con prestazioni lavorative di ridotto contenuto economico. La prestazione NASPpIi è difatti cumulabile:

a) con rapporti di lavoro subordinato che prevedono una retribuzione complessiva inferiore a 8.000 euro, con trattenuta sulla prestazione NASpI pari all'80 per cento della misura della retribuzione;

b) con rapporti di lavoro autonomo che prevedono un compenso complessivo inferiore a 4.800 euro, con trattenuta sulla prestazione NASpI pari all'80 per cento della misura del compenso.

Inoltre, nel caso di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non superiore a 6 mesi, l'erogazione della prestazione NASpI viene sospesa per riprendere laddove la disoccupazione involontaria di verifichi nuovamente dopo la cessazione del nuovo rapporto di lavoro. Si tratta in altri termini, di condizioni di flessibilità che appaiono appropriate nell'ambito di settori caratterizzati, come quello dello spettacolo, da condizioni di discontinuità e, talora, episodicità, delle prestazioni lavorative. Per cui, la normativa in materia di disoccupazione, così come rivista con il decreto legislativo n. 22 del 2015, sembra già in grado di cogliere per i lavoratori subordinati le specificità e le esigenze del lavoro nel settore dello spettacolo.

Diverse considerazioni valgono per coloro che svolgono nel settore dello spettacolo prestazioni coordinate e continuative, atteso che ai medesimi nel caso di perdita involontaria della propria occupazione non spetta la tutela economica di disoccupazione mensile, denominata DIS-COLL (assicurazione introdotta di recente per i collaboratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata).

Pertanto, potrebbe essere utile prevedere un intervento normativo in materia volto ad estendere ai collaboratori dello spettacolo specifiche forme di tutela contro la disoccupazione involontaria, anche in con-

siderazione delle peculiarità del settore, con il suo frequente ricorrere di rapporti di lavoro saltuari e di breve durata. Parimenti dicasi per l'assicurazione relativa agli assegni per il nucleo familiare, anch'essi da estendere ai collaboratori del settore dello spettacolo.

2.8 L'ampliamento delle figure professionali assicurate al F.P.L.S. [35]

L'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708 del 1947, come modificato dall'articolo 43, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, attribuisce al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il potere di integrare, con apposito decreto, il novero delle figure professionali soggette all'obbligo assicurativo al F.P.L.S. o di ridefinire, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 30 aprile 1997, n. 182, la distinzione in tre gruppi delle categorie di lavoratori iscritte al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. La predetta regolamentazione viene adottata su proposta delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro del settore.

Si tratta – commenta l'INPS – di previsioni dettate dall'esigenza di adeguare tempo per tempo la platea dei lavoratori assicurati sulla base dell'evoluzione delle tecnologie produttive e dell'inserimento sul mercato del lavoro di figure professionali che applicano abilità innovative.

L'ultimo adeguamento delle figure professionali è stato effettuato nel 2005 e, da allora, l'industria dello spettacolo si è popolata di numerose nuove figure professionali, le quali risultano oggi assicurate al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alla Gestione separata di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, o alle gestioni dei commercianti, a seconda della natura della configurazione dell'attività lavorativa. In taluni casi, si può trattare di redditi che, allo stato, possono risultare non assoggettati a contribuzione obbligatoria. Si pensi, ad esempio, all'attività di promozione di prodotti commerciali realizzata attraverso l'utilizzo di *social network* da parte di soggetti che godono di notorietà o di alto potenziale relazionale (cosiddetti *testimonial* o *influencer*).

Di seguito, si riportano alcune delle figure professionali che, anche allo scopo di favorire condizioni di tutela previdenziale maggiormente aderenti alle tipiche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dello spettacolo, risulterebbe utile integrare nell'ambito della platea degli assicurati al F.P.L.S.: autori e adattatori di testi, programmi e *format* teatrali, cinematografici e televisivi; programmisti e realizzatori registi; documentaristi; assistenti ai programmi e assistenti di studio; direttori artistici; produttori esecutivi di opere teatrali, cinematografiche e audiovisive.

L'INPS richiama, infine, l'attenzione sulla circostanza che l'aumento della platea degli assicurati al F.P.L.S., nei limiti in cui comporti un incremento delle entrate contributive, determina effetti finanziari positivi per i conti pubblici, effetti che possono agevolare l'introduzione delle misure di adeguamento delle tutele previdenziali

---

(35) Fonte: audizione INPS, documento depositato.

e assistenziali rivolte alla generalità dei lavoratori del settore ovvero ad una parte di essi, operazione che, come è noto, comporta invece un onere a carico della finanza pubblica.

3. IL SISTEMA DELLO SPETTACOLO

3.1 Il Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) [(36)]

Il principale strumento di intervento finanziario statale a favore dello spettacolo dal vivo è a tutt'oggi quello disciplinato dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, recante « Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo », che prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo, del Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS), finalizzato al sostegno di enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché alla promozione e al sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero.

La citata legge n. 163 del 1985 stabilisce che il Fondo Unico per lo Spettacolo, alimentato annualmente dalla legge di bilancio, sia ripartito annualmente tra i diversi settori dello spettacolo con decreto del Ministro competente, sentito il competente organo consultivo. I criteri di riparto del FUS, ai sensi della legge 15 novembre 2005, n. 239, sono determinati con decreti ministeriali non aventi natura regolamentare. A seguito della riforma operata dal cosiddetto « decreto Cultura » (decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112) sono stati definiti i criteri per l'erogazione e le modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, con il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 1° luglio 2014 (Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163). Questa disciplina secondaria ha introdotto nuovi criteri di attribuzione dei contributi, la cui assegnazione avviene sulla base della presentazione da parte di ciascun soggetto di un progetto artistico triennale, tenuto conto « dell'importanza culturale della produzione svolta, dei livelli quantitativi, degli indici di affluenza del pubblico, della regolarità gestionale degli organismi ».

Dopo un primo triennio di applicazione e alla luce dell'attività di valutazione prevista dall'articolo 50 del decreto ministeriale, che è affidata ad un tavolo tecnico congiunto tra Amministrazione ed enti territoriali e locali, sentite inoltre le rappresentanze delle categorie professionali dello spettacolo, sono state introdotte alcune modifiche, che hanno portato alla emanazione dell'attuale e vigente decreto ministeriale 27 luglio 2017 (Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal

---

(36) Fonte: audizione dottor Onofrio Cutaia, direttore della Direzione generale dello spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (25 giugno 2019). Documento depositato.

vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163). Il decreto del 27 luglio 2017 indica gli ambiti e i relativi settori di presentazione dell'istanza di contribuzione:

a) sostegno alle attività teatrali (teatri nazionali; teatri di rilevante interesse culturale; imprese di produzione teatrale; centri di produzione teatrale; circuiti regionali; organismi di programmazione; *festival*);

b) sostegno alle attività musicali (teatri di tradizione; istituzioni concertistico-orchestrali; attività liriche ordinarie; complessi strumentali e complessi strumentali giovanili; circuiti regionali; programmazione di attività concertistiche e corali; *festival*; sostegno alle attività di danza; organismi di produzione della danza; centri di produzione della danza; circuiti regionali; organismi di programmazione; *festival* e rassegne)

c) sostegno alle attività circensi e di spettacolo viaggiante (attività circensi e circo contemporaneo in Italia; *festival* circensi; spettacolo viaggiante)

d) progetti multidisciplinari (circuiti regionali multidisciplinari; organismi di programmazione; *festival* multidisciplinari)

e) azioni trasversali (promozione; *tournée* all'estero; residenze; azioni di sistema).

La Direzione generale spettacolo del Ministero della cultura, in base agli stanziamenti del Fondo Unico per lo Spettacolo, concede dunque contributi per progetti triennali, corredati da programmi annuali, di attività comprese in tali ambiti. Negli ultimi anni sono stati finanziati annualmente più di ottocento soggetti.

Il modello di valutazione disegnato dal decreto ministeriale si basa sull'attribuzione, al progetto presentato per la domanda di finanziamento, di un punteggio che varia da 0 a 100 punti, articolato in tre parti: qualità artistica, valutata dalle commissioni consultive competenti per materia secondo i parametri previsti per ogni settore; qualità indicizzata e dimensione quantitativa, valutate dall'Amministrazione in maniera automatica secondo i parametri e la formula di calcolo previsti per ogni settore. Ognuna delle tre dimensioni che compongono il punteggio viene attribuita in base a parametri specifici, connessi ad indicatori cui vengono attribuiti i punteggi.

Il decreto ministeriale 27 luglio 2017, in continuità con le discipline normative precedenti, affronta la questione del « lavoro », considerando come determinante per il calcolo dell'entità dei contributi FUS il fenomeno/indicatore delle giornate lavorative e degli oneri connessi, intesi come *input*, ovvero come risorse impiegate per la realizzazione del progetto presentato da un determinato organismo. Ciò avviene principalmente nella dimensione quantitativa, calcolata secondo quanto descritto nell'allegato D al decreto ministeriale citato, ma anche nella dimensione della qualità indicizzata per quanto concerne: *a)* il fenomeno/indicatore delle giornate recitative riferite ad artisti e tecnici « *under* 35 » ; *b)* il fenomeno /indicatore dell'efficienza gestionale che individua il rapporto tra i costi sostenuti per la retribuzione del personale artistico e/o degli artisti ospitati e il totale dei costi di progetto.

Il decreto ministeriale 27 luglio 2017, inoltre, in un apposito allegato, specifica per i diversi settori dello spettacolo le tipologie professionali i cui costi sono ammissibili. Il peso relativo (ovvero il peso in rapporto agli altri indicatori) che questi fenomeni hanno nelle rispettive valutazioni del sistema comparativo operato dal programma FUSONLINE è definito a monte, ogni triennio, da un decreto direttoriale che attribuisce i diversi punteggi massimi per ogni fenomeno. Il decreto è disposto su parere delle commissioni consultive competenti, ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale. Ogni organismo compila, all'atto della presentazione del progetto triennale e poi dei programmi annuali, un proprio bilancio per voci di costo tra le quali quelle relative al personale impiegato e agli oneri. Le voci di costo ammissibili ed eventuali percentuali di incidenza massima sull'insieme dei costi di bilancio sono definite sempre con decreto direttoriale con modalità analoghe quelle sopra indicate.

Per un ulteriore approfondimento sulle criticità del sistema, è utile il Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in materia di Fondo Unico per lo Spettacolo svolta nella corrente XVIII legislatura dalla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato della Repubblica (Doc. XVII n. 1 – Relatrice Sen. Montevecchi).

Dall'indagine conoscitiva svolta al Senato sono emerse, come si legge nel citato documento conclusivo, le seguenti criticità:

1) in merito ai criteri di valutazione relativi all'ammissione delle istanze e all'attribuzione dei contributi, si è da più parti espressa la necessità di adottare parametri più congeniali ad una valutazione dei progetti pertinente a tutte le esigenze del settore, che sono varie e diversificate e che – nella valutazione della qualità del progetto – includono dimensioni (produzione, promozione, conservazione, formazione) difficilmente omologabili in chiave univoca;

2) sempre rispetto ai criteri di valutazione, si è da più parti segnalata la necessità di dare maggior peso alla capacità di valorizzazione del merito, di fare innovazione, di favorire il ricambio generazionale, nonché alla capacità di « fare rete » creando sinergie tra attori e settori differenti;

3) appare necessario un ripensamento per quanto riguarda la prima fase di selezione delle domande per l'accesso al contributo, fase prevista dal decreto ministeriale del 27 luglio 2017, affidata al giudizio di qualità delle commissioni consultive competenti per settore, le quali attraverso una selezione determinano un vero e proprio « sbarramento » decidendo quali soggetti saranno ammessi o meno al contributo. A questo proposito, è stato a più voci rilevato come il giudizio espresso da tali commissioni risulti spesso non orientato da criteri uniformi e omogenei, determinando di fatto un'esclusione che in più casi ha compromesso l'attività di molte imprese, in particolare le più piccole. Considerata l'estrema importanza di questa fase, si ritiene quindi auspicabile un miglioramento di tale sistema a patto che, in ogni caso, si garantiscano ai soggetti interessati trasparenza e attendibilità delle procedure selettive nonché un giudizio oggettivo e non condizionato; è fondamentale quindi uniformare e rendere quanto più oggettivo possibile il metodo di giudizio e di valutazione delle commissioni consultive;

4) sarebbe altrettanto opportuno, da un lato, dedicare particolare attenzione alla composizione delle suddette commissioni, aumentandone il numero dei componenti in modo che siano assicurate la competenza e la conoscenza rispetto al settore di attività su cui si esprimono e, dall'altro, prevedere forme efficaci di controllo sul loro operato affinché il giudizio espresso sia frutto di una valutazione corretta e approfondita delle diverse realtà;

5) rispetto alle tre dimensioni su cui si basa il sistema di attribuzione dei punteggi (qualità artistica, qualità indicizzata e dimensione quantitativa), si è registrata la convergenza di tutti gli auditi sulla necessità di correggere le distorsioni relative soprattutto alla dimensione quantitativa e della qualità indicizzata; infatti, il meccanismo di attribuzione automatica dei punteggi non garantisce sempre una valutazione adeguata. In particolare, la qualità indicizzata prevede una comparazione di realtà molto diverse e non confrontabili sulla base di parametri rigidi e da cui pare quindi derivare un'attribuzione di punteggi non del tutto realistica e obiettiva. A margine va inoltre rilevato che, ad esempio, nella dimensione quantitativa sono inclusi indicatori, quali il numero di spettatori e di rappresentazioni, fortemente condizionati dal contesto territoriale di riferimento in cui il soggetto opera. In sostanza, i contesti più svantaggiati non hanno le stesse potenzialità attrattive di pubblico rispetto a realtà culturalmente più sviluppate e più grandi anche solo in termini di abitanti; pertanto sarebbe forse opportuno introdurre una sorta di correttivo che tenga conto del contesto di riferimento in cui il soggetto richiedente agisce. A fronte di tali considerazioni sarebbe quindi auspicabile rivedere il sistema di attribuzione dei punteggi riducendo la percentuale di punti attribuita in base alla qualità indicizzata e alla dimensione quantitativa, a vantaggio della qualità artistica; nella valutazione della qualità artistica si dovrà tenere conto della capacità dell'istituzione di garantire un alto livello di progettualità in relazione alle proprie risorse finanziarie e ai costi del personale; ciò al fine di evitare che le istituzioni che dispongono di minori introiti o che hanno maggiori oneri legati al personale siano ulteriormente penalizzate, essendo *de facto* meno competitive sul piano delle risorse artistiche da poter impiegare;

6) rispetto alla fase dell'erogazione dei contributi assegnati, è necessario che siano garantiti tempi certi e puntualità nell'erogazione anche attraverso l'anticipo della scadenza per la presentazione delle istanze, in modo da consentire una programmazione delle attività più agevole ai fini del raggiungimento degli obiettivi. Del resto, il tema della certezza dell'erogazione riguarda tutti i soggetti ma risulta particolarmente avvertito nel caso delle fondazioni lirico-sinfoniche, la cui programmazione più strutturata richiede tempi certi e soprattutto un coordinamento con i tempi di erogazione dei contributi provenienti dagli enti locali;

7) nel caso specifico delle fondazioni lirico-sinfoniche, si potrebbero prevedere forme premiali per le fondazioni che promuovono produzioni in collaborazione con gli istituti di alta formazione artistica e musicale, nell'ottica di una più stretta collaborazione tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, e che sono riuscite a salvaguardare i corpi di ballo da licenziamenti collettivi;

8) appare infine opportuno che sia garantita la massima trasparenza in tutte le fasi che riguardano il funzionamento del FUS: ammissione delle istanze, attribuzione dei punteggi, erogazione dei contributi. In merito, è stata suggerita da più parti l'introduzione di una forma di monitoraggio costante sulle realtà finanziate e sui requisiti, in modo da evitare rendite di posizione e garantire una logica di sana competizione.

3.2 Le Fondazioni lirico-sinfoniche [37]

In Italia abbiamo quattordici Fondazioni lirico-sinfoniche, che presentano caratteristiche peculiari nell'ambito dello spettacolo dal vivo anche per quanto concerne i rapporti di lavoro.

La trasformazione degli enti autonomi lirici in Fondazioni di diritto privato, tra la fine degli anni '90 del secolo scorso e i primi anni 2000, ha mutato la natura della controparte datoriale nell'attribuzione e nello svolgimento della propria attività.

L'articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, prevede che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle Fondazioni lirico-sinfoniche sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente, mentre i trattamenti retributivi sono regolamentati dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Il decreto-legge 24 novembre 2001, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, all'articolo 1, comma 1, espressamente stabilisce che « Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, già disciplinati dal titolo II, della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono trasformati in fondazione ed acquisiscono la personalità giuridica di diritto privato a decorrere dal 23 maggio 1998. ».

Nel contempo, gli interventi normativi susseguitisi dal 2009 in poi – nonostante il riconoscimento della veste giuridica formale « di fondazioni di diritto privato » – hanno consentito di riconoscere la natura sostanzialmente pubblicistica di tali Enti, che rientrano (tranne l'Arena di Verona) nell'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Infatti, prima con il decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, e poi con il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, si è assistito ad una progressiva ripubblicizzazione di tutto il comparto lirico-sinfonico.

Ciò traspare in maniera evidente anche dalla regolamentazione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle fondazioni liriche:

a) l'articolo 2 del decreto-legge n. 64 del 2010 dispone il controllo da parte della Corte dei Conti sul contratto collettivo nazionale di lavoro, previo parere del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri;

---

(37) Fonte: audizione dottor Onofrio Cutaia, direttore della Direzione generale dello spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (25 giugno 2019). Documento depositato.

b) l'articolo 11, comma 19, del decreto-legge n. 91 del 2013 stabilisce che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche è instaurato esclusivamente a mezzo di apposite procedure selettive pubbliche;

c) l'articolo 11, comma 19, del decreto-legge n. 91 del 2013 stabilisce, inoltre, che il contratto aziendale di lavoro si conforma alle prescrizioni del contratto nazionale di lavoro ed è sottoscritto da ciascuna fondazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative mediante sottoscrizione di un'ipotesi di accordo da inviare alla Corte dei conti. L'ipotesi di accordo deve rappresentare chiaramente la quantificazione dei costi contrattuali. La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente certifica l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio, deliberando entro trenta giorni dalla ricezione, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione è comunicato alla fondazione, al Ministero dei beni e delle attività culturali (oggi Ministero della cultura) e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se la certificazione è positiva, la fondazione è autorizzata a sottoscrivere definitivamente l'accordo. In caso di certificazione non positiva della Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti competente, le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo e la fondazione riapre le trattative per la sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo, comunque sottoposta alla procedura di certificazione prevista dalla norma.

Tuttavia, le dicotomie presenti, in materia di lavoro, nel settore lirico-sinfonico sono state recentemente evidenziate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, che, come si è detto, con la sentenza del 25 ottobre 2018 (nella causa C-331/2017) ha fatto presente che le norme di diritto comune disciplinanti i rapporti di lavoro e intese a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti a tempo determinato – tramite la conversione automatica del contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato se il rapporto di lavoro perdura oltre una certa durata e se non esista altra misura effettiva nell'ordinamento giuridico interno che sanzioni gli abusi constatati – si applicano anche al settore di attività delle fondazioni liriche.

3.3 L'Osservatorio dello spettacolo

Il settore dello spettacolo dal vivo rappresenta una grande risorsa per il nostro Paese, sia in termini occupazionali sia dal punto di vista della crescita culturale dei cittadini. Tuttavia, ad oggi, il quadro normativo di riferimento appare incompleto e privo di alcuni fondamentali strumenti di analisi e di coordinamento delle politiche pubbliche. Tra questi vi è certamente l'Osservatorio dello spettacolo, istituito dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, che nel tempo è stato largamente sottoutilizzato rispetto alle proprie finalità istitutive ed è, ad oggi, uno strumento obsoleto rispetto ai metodi di analisi più moderni.

Inoltre, le riforme sulla ripartizione delle competenze tra lo Stato e le regioni che si sono succedute nel tempo hanno frammentato ulteriormente il quadro, determinando l'istituzione di osservatori regionali del tutto slegati tra loro e rispetto all'Osservatorio dello spettacolo.

Tutto ciò ha determinato forti disparità tra le regioni e una mancanza strutturale di coordinamento tra i vari soggetti coinvolti, che rende vano ogni tentativo di giungere a un quadro omogeneo di acquisizione e analisi dei dati che è necessario per elaborare le politiche di sviluppo del settore. In questo senso, va sottolineata l'importanza di considerare gli osservatori come strumenti a sostegno dell'azione di governo, sedi di raccolta ed elaborazione dei dati, di analisi e di ricerca, al fine di valutare l'andamento del settore e consentire una programmazione più efficace degli interventi pubblici, nonché la previsione di nuove strategie e politiche adeguate [(38)].

4. TEMI E PROPOSTE DEGLI OPERATORI DEL SETTORE

Di seguito sono sintetizzati alcuni altri spunti di riflessione emersi nelle audizioni e non già esposti nei capitoli precedenti.

4.1 Tecnici dello spettacolo e semplificazione burocratica [(39)]

Lo stato di crisi dei lavoratori dello spettacolo e degli eventi è stato esacerbato dalla sospensione forzata di tutte le attività con pubblico in presenza. In particolare, le rivendicazioni dei tecnici dello spettacolo sono sfociate in una manifestazione nazionale denominata « Bauli in piazza », tenutasi nell'ottobre 2020 in Piazza Duomo a Milano. Per capire queste rivendicazioni, di particolare interesse è stata l'audizione di Alberto Butturini, tecnico dello spettacolo, che ha illustrato le problematiche specifiche del settore per conto del Forum Arte Spettacolo.

4.2 Lo sportello unico per lo spettacolo e il protocollo eventi con codice unico identificativo

Numerose associazioni di lavoratori dello spettacolo ascoltate in audizione hanno segnalato la necessità di creare uno sportello unico in cui organizzare tutti i registri professionali e tutti gli eventi, con modalità semplificata grazie alla tecnologia, che assicuri trasparenza, informazioni, immediatezza di risposte, sicurezza e legalità.

È stato proposto, dalle medesime associazioni di lavoratori dello spettacolo ascoltate in audizione, di organizzare lo Sportello unico per lo spettacolo su piattaforma informatica *open source* a protocolli aperti interoperabili, gestita da un'agenzia statale, su cui svolgere con modalità semplificate, comprese APP e *blockchain*, tutte le pratiche per l'organizzazione di eventi. Sulla piattaforma proposta potrebbero essere registrati – protocollati con un codice identificativo unico – tutti gli eventi di arte e spettacolo, anche organizzati da privati. Lo sportello

---

(38) A. Taormina. *Osservare la Cultura. Nascita, ruolo, prospettive degli Osservatori culturali in Italia*, Milano, Franco Angeli, 2011.

(39) Fonte: audizione di Alberto Butturini, tecnico dello spettacolo, Forum Arte Spettacolo. Documento depositato.

accederebbe a tutte le informazioni della pubblica amministrazione, compresi l'INPS, l'ANPAL, il RUNTS e l'Agenzia delle entrate, e rilascerebbe informazioni a tutti i soggetti del settore.

La piattaforma risponderebbe all'esigenza – avvertita da lavoratori, operatori e pubblica amministrazione – di semplificazione amministrativa di tutte le pratiche, con positive ricadute sull'economia degli eventi e sulla regolarizzazione dei rapporti di lavoro sommerso o non tracciato. Grazie alla semplificazione di tutte le pratiche amministrative e al progressivo aggiornamento della mappatura dei luoghi e degli organizzatori – che permetterebbe di sostituire la ripetitiva richiesta di autorizzazioni sempre uguali con comunicazioni già predisposte in base alle tipologie tabellate degli eventi, degli organizzatori, degli spazi, dei lavoratori – si otterrebbero notevoli risparmi di tempi e risorse economiche.

Lo sportello fornirebbe attività di formazione e informazione nel settore spettacolo, con personale dedicato ai lavoratori e agli operatori, per quanto riguarda sia le organizzazioni di eventi sia i rapporti di lavoro, i contratti e la previdenza sociale.

La registrazione, nella piattaforma, di tutti gli eventi, dal vivo o registrati – con un codice identificativo da riportare in tutte le pratiche con la pubblica amministrazione (per eventuali adempimenti fiscali, sicurezza, diritti d'autore, finanziamenti e contributi e così via) – permetterebbe di tracciare, certificare e valorizzare in modo efficace le attività lavorative ed economiche a tutti i livelli, rendendo sempre più difficile il ricorso al sommerso nei casi di spettacoli con evidenza economica. Nella piattaforma verrebbero protocollati tutti gli eventi o contratti attraverso un numero identificativo, con indicazione del committente o dell'organizzatore, del luogo di svolgimento della prestazione e dei lavoratori. Questo permetterebbe il continuo e progressivo aggiornamento della mappatura di tutti gli enti pubblici e privati organizzatori di spettacolo, dei luoghi di solo spettacolo, misti o ibridi e quelli non di solo spettacolo, anche occasionali o di privati cittadini, comprese le scuole di discipline artistiche e le scuole di danza, da considerare a tutti gli effetti come attività inerenti arte e spettacolo, nonché delle categorie di lavoratori dello spettacolo.

La piattaforma potrebbe essere gestita da una agenzia pubblica e il protocollo dell'evento, come detto, potrebbe essere riportato in tutte le comunicazioni con la pubblica amministrazione. Nella piattaforma verrebbero automaticamente riportati tutti i rapporti di lavoro, inclusi gli ingaggi dei lavoratori autonomi, anche occasionali, e le collaborazioni. Nei casi previsti sarebbe rilasciato il certificato di agibilità o altro documento autorizzativo, da cui può essere generato il modello UNIEMENS precompilato con il calcolo dei contributi da versare in base ai dati anagrafici e contrattuali inseriti. Il protocollo identificativo dell'evento sarebbe utilizzato nei casi di versamenti volontari di contributi previdenziali, di autoliquidazione INPS per giornate di prove, studio, post produzione e per artisti « a cappello » senza committente. L'interazione degli utenti con la piattaforma dovrebbe avvenire attraverso protocolli aperti e interoperabili, con operatori del settore tramite App/sistema *web*/digitale/*blockchain*, e, in generale, la piattaforma dovrebbe essere predisposta al dialogo con altre applicazioni preesistenti dai contenuti e dalle funzionalità paritetici, attraverso

tecnologie come l'esposizione di API. La gestione degli accessi in *login* dovrà essere assicurata in forma diretta attraverso SPID, tramite iscrizione diretta o attraverso autenticazione verificata da sistemi terzi, con più livelli di accesso contemporanei.

4.3 Registri e riconoscimento professionale

Il Parlamento europeo ha invitato « la Commissione e gli Stati membri a creare un "registro professionale europeo" per gli artisti, previa consultazione del settore artistico, nel quale potrebbero figurare il loro statuto, la natura e la durata dei successivi contratti nonché i dati dei loro datori di lavoro o dei prestatori di servizi che li ingaggiano » (Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti).

Anche per questa ragione, diverse associazioni di categoria propongono l'istituzione di Registri delle professioni, che comprendono gli insegnanti di discipline artistiche e tecniche e danzatori, con distinzione tra attività amatoriali e quelle dei professionisti, dei luoghi, organizzazioni, scuole di discipline artistiche, con requisiti aggiornati a cura della pubblica amministrazione e dei cittadini. Il registro professionale potrà stabilire tariffe professionali minime in base alle disposizioni di legge.

Appare, pertanto, opportuno istituire il Registro dei professionisti dello spettacolo, prevedendo per gli iscritti l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4. Ai fini dell'iscrizione al registro professionale, sono da prevedere vari criteri (oltre a reddito, compenso e giornate di lavoro), come ad esempio la formazione, i titoli, la creazione realizzata, l'anzianità. A tal fine – oltre al sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) – devono essere istituiti diplomi per artisti e tecnici anche in scuole superiori, nonché diplomi universitari per artisti creativi e tecnici; e devono essere previsti enti certificativi nazionali, e non solo regionali, delle professioni, garantendone il riconoscimento a livello comunitario.

Tra le professioni da inserire nel registro delle professioni dello spettacolo devono essere comprese anche le attività di insegnamento di tutte le discipline artistiche, compreso l'insegnamento della danza non sportiva e le attività professionali per la sicurezza nello spettacolo. Come detto, il registro professionale potrà stabilire le tariffe professionali minime, se queste dovessero diventare previsione di legge. A tal fine si dovrebbe tenere conto (oltre che dei CCNL in vigore) anche degli *standard* europei (si veda ad esempio la Francia) e si dovrebbe differenziare tra *performance* nel *live*, registrazioni, televisioni, e così via.

Tutti i lavoratori inclusi nei Registri dovrebbero essere soggetti ai contributi al F.P.L.S., con la sola eccezione degli eventi di beneficenza. Per la definizione di « volontario » si può fare riferimento alla definizione di svolgimento di attività gratuite ai sensi dell'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (« Codice del terzo settore »).

È stata proposta, altresì, l'istituzione del Registro degli enti pubblici e privati organizzatori di spettacolo e il registro dei luoghi di spettacolo. Le organizzazioni di spettacolo possono essere di

spettacolo, non di solo spettacolo, ibride, miste, enti pubblici o privati. Nel registro – come detto – dovrebbero essere incluse tutte le realtà *profit* e *no profit*, come le associazioni e gli enti del terzo settore e le cooperative. Dovrebbero essere censiti e registrati i luoghi deputati al solo spettacolo e quelli non di solo spettacolo, misti o ibridi, inclusi quelli per eventi occasionali o privati, compresi i *live club* e le scuole di discipline artistiche, che sono da considerare a tutti gli effetti come attività inerenti l'arte e lo spettacolo. A tal fine, è necessario prevedere la distinzione tra attività professionale e attività amatoriale attraverso l'introduzione di un opportuno schema definitorio. Si ritiene infine necessario che i comuni individuino e organizzino le aree in cui vengono svolti eventi su suolo pubblico e i relativi orari di utilizzo.

4.4 Contratto di prestazione occasionale di spettacolo

Da numerose memorie depositate in audizione – tra cui quelle del Forum arte e spettacolo, di SOS Musicisti, della Piattaforma A-Live, dell'Associazione generale italiana dello spettacolo (AGIS) e dell'Associazione italiana organizzatori e produttori spettacoli di musica del vivo (ASSOMUSICA) – emerge l'esigenza dell'individuazione di un contratto di lavoro semplificato per le prestazioni di spettacolo occasionali o estemporanee e per i committenti non di solo spettacolo, come eventi privati, matrimoni, feste patronali, pubblici esercizi, *live club*, feste popolari, e così via.

Nello specifico, è stata proposta l'istituzione di un contratto semplificato per prestazioni di spettacolo occasionali, per committenti non di solo spettacolo, per tutte le discipline artistiche, creative, di didattica o tecniche, per un importo lordo non superiore a 4.500 euro in 24 mesi, non utilizzabile dal lavoratore per più di 5 giorni all'anno presso lo stesso committente e non utilizzabile in appalti di servizi.

È stato proposto, inoltre, di gestire i contratti occasionali tramite la predetta piattaforma dello Sportello Unico Spettacolo, con procedure semplificate (per esempio, tramite una app) sia per l'attivazione, sia per l'erogazione al prestatore, sia per l'accredito dei contributi del lavoratore alla gestione spettacolo. Le prestazioni non sarebbero soggette a tassazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. È stata proposta, quindi, l'abolizione del comma 188 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (al riguardo, si legga *infra*).

4.5 Appalti di servizi

Il Forum Arte e Spettacolo, al fine di limitarne l'abuso, propone di introdurre nella norma sugli appalti di servizi indici di genuinità specifici per le prestazioni di servizi svolte nei settori arte, cultura e spettacolo, aggiornando l'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, con una precisazione più restrittiva rispetto alla versione attuale, ma necessaria anche ai fini della sicurezza sul lavoro durante gli allestimenti. Il Forum propone di modificare il comma 1 dell'articolo citato, inserendo, dopo le parole: « nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto », la seguente precisazione: « dalla

natura artistica, didattica e intellettuale dell'attività svolta o dall'infungibilità della prestazione » [(40)].

4.6 Gestione e sicurezza dei lavoratori

Dal ciclo di audizioni sono emerse alcune richieste di modifiche e di aggiornamenti per la promozione della salute e sicurezza dei lavoratori, che spesso lavorano in contesti caratterizzati da tempi velocissimi, con interferenze tra artisti e tecnici che appartengono a organizzazioni diverse e che interagiscono in spazi ristretti. Tra le richieste c'è quella di partecipare alla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e di esaminare i seguenti interventi con le istituzioni preposte:

1) introduzione di *iter* specifici di approvazione per allestimenti e strutture dello spettacolo, l'introduzione nei PSC e nei DUVRI di un preciso cronoprogramma per mansione con pause e riposi predeterminati; introduzione del « diario unico di bordo » per le *tournées*;

2) revisione del cosiddetto decreto « Palchi e fiere » [(41)] e armonizzazione della normativa italiana alla normativa europea anche per le strutture;

3) identificazione, in sede di Accordo Stato-Regioni, degli *iter* formativi specifici necessari alle attività di realizzazione, organizzazione e allestimento di spettacoli, sia per i lavoratori subordinati sia per gli autonomi, per i datori di lavoro e per gli organizzatori di eventi, con istituzione di un Albo dei formatori specifici per il settore. I committenti dovrebbero essere tenuti a verificare l'avvenuta formazione del personale impiegato negli spettacoli;

4) introduzione del concetto di « azienda *pro-tempore* » per cooperare nella gestione della sicurezza tra lavoratori di ditte interferenti;

5) istituzione di un osservatorio nazionale per segnalare irregolarità;

6) introduzione di una normativa specifica per la gestione della sicurezza in attività speciali dello spettacolo (*performer* aerei, circensi, arti e spettacoli di strada), con un *iter* di informazione e formazione e l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale e collettiva.;

7) previsione da parte dell'INAIL di tariffe assicurative specifiche per le diverse attività di spettacolo, diversificate in base alla classe di rischio.

---

(40) Il citato comma si leggerebbe quindi nel testo seguente: « 1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, *dalla natura artistica, didattica e intellettuale dell'attività svolta o dall'infungibilità della prestazione*, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa ».

(41) Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute 22 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 183 dell'8 agosto 2014.

4.7 Mobilità internazionale

Per favorire la mobilità transfrontaliera specifica degli artisti e professionisti dello spettacolo, il Forum Arte e Spettacolo raccomanda l'introduzione di procedure semplificate per i permessi amministrativi, le pratiche dei distacchi, le totalizzazioni previdenziali, le concessioni dei visti e permessi di lavoro. Queste alcune proposte del Forum Arte e Spettacolo:

1) accordi contro la doppia imposizione fiscale per artisti. È necessario stipulare con i Paesi europei accordi di disapplicazione reciproca dell'articolo 17 del modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni per artisti e sportivi, che oggi subiscono ritenute fiscali sia nel Paese dove svolgono l'attività che in quello in cui risiedono per la maggior parte dell'anno;

2) individuazione di procedure semplificate per la mobilità transfrontaliera degli artisti e dei professionisti dello spettacolo, con procedure automatiche di concessione di modelli A1 INPS, di totalizzazione periodica dei contributi previdenziali versati all'estero e di semplificazioni per distacchi di breve durata.

In merito al punto 1), va anche detto che sarebbe opportuno che l'Agenzia delle entrate fornisse un maggiore supporto informativo ai lavoratori e alle imprese dello spettacolo sulle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali basate sul modello OCSE; sarebbe inoltre opportuno semplificare le procedure per la applicare le Convenzioni contro le doppie imposizioni.

4.8 Regime fiscale per i lavoratori autonomi con partita IVA

I lavoratori autonomi dello spettacolo con partita IVA, artisti e professionisti dello spettacolo, devono poter scegliere se utilizzare una deduzione forfetaria per le spese per la produzione del reddito o il regime ordinario con deduzione analitica delle spese per viaggi, formazione, agenzia, acquisti strumenti e attrezzature, diritti, come ditta individuale. SOS Musicisti propone, inoltre, di sostenere gli artisti e professionisti esordienti di età minore di 35 anni raddoppiando la deduzione forfettaria per lavoratori autonomi.

4.9 Associazionismo e organizzazione dei lavoratori

A parere del Forum Arte e Spettacolo [(42)], andrebbero individuate e sostenute forme organizzative semplificate e innovative di cooperazione, autogestione e organizzazione, e cooperative di comunità tra artisti e professionisti dello spettacolo, pubblico ed enti locali, dando piena applicazione alla riforma del Terzo Settore. Il Forum Arte e Spettacolo propone l'abolizione della previsione di esonero fiscale per premi e compensi erogati ai direttori artistici, a danzatori e insegnanti di discipline coreutiche (erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI) e ai collaboratori tecnici per prestazioni di

(42) Fonte: audizione di Alberto Butturini, tecnico dello spettacolo, Forum Arte Spettacolo. Documento depositato.

natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche per un importo non superiore complessivamente a 10.000 euro annui, lasciando la previsione dell'esonero con rimborso analitico delle spese documentate e le previsioni di indennità di trasferta e rimborsi forfetari nelle modalità previste dalla riforma del Terzo settore.

4.10 Lo spettacolo indipendente ed emergente

La cultura è il motore evolutivo di ogni società e le produzioni artistiche e culturali indipendenti, in senso lato, costituiscono quel laboratorio sperimentale che consente di tenere acceso tale motore. Gli strumenti di sostegno pubblico intercettano soprattutto i bisogni dei settori « tradizionali » dello spettacolo, tralasciando gli attori emergenti e indipendenti. Alcuni soggetti auditi, tra cui « Stage ! Coordinamento Musica e Spettacolo Indipendente ed Emergente » e SOS Musicisti, intervenuti durante il ciclo di audizioni in rappresentanza della categoria, lamentano un perdurante sbilanciamento dell'assegnazione delle risorse verso le istituzioni classiche dello spettacolo, che non contempla e non tutela la scena più innovativa, spesso formata dai più giovani, vero motore della creatività.

Si tratta di tutti quei settori dello spettacolo, altamente eterogenei e per loro stessa natura in continua evoluzione, che sfuggono a inquadramenti normativi obsoleti, pensati per un mondo del lavoro che non esiste più da tempo. Il mancato riconoscimento delle specificità del settore condanna migliaia di artisti a operare nel sommerso, umiliandone le legittime aspettative di vita, deprimendo in questo modo l'enorme potenziale di accrescimento culturale che tali operatori profondono nelle comunità.

4.11 Il lavoro sommerso

Come emerso dalle audizioni, tra le principali cause del massiccio ricorso al lavoro sommerso vi sono:

1) la complessità delle norme del sistema previdenziale *ex* ENPALS – oggi F.P.L.S. dell'INPS – con inevitabili difficoltà di interpretazione, disaffezione e perdita di fiducia nell'Ente;

2) la presenza di oneri insostenibili per contributi per la maggior parte degli eventi, a fronte di *budget* molto esigui;

3) l'assenza di un'equa regolamentazione del settore amatoriale, che costringe i professionisti ad operare sullo stesso mercato insieme ai semiprofessionisti e ai musicisti amatoriali, che beneficiano anche dell'esenzione contributiva di cui all'articolo 1, comma 188, della legge n. 296 del 2006 (su cui si legga *infra*);

4) la convinzione diffusa tra i musicisti secondo cui, a fronte di compensi molto ridotti e in assenza di controlli, non risulti conveniente versare (o farsi versare) i contributi previdenziali, a fronte di una scarsa possibilità di maturare il diritto alla pensione;

5) i costi eccessivi del diritto d'autore, che, depauperando a monte i *budget*, finiscono per ricadere sui compensi e sul mancato versamento dei contributi.

4.12 Le esenzioni previste dall'articolo 1, comma 188, della legge finanziaria per il 2007

L'articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007) ha introdotto un particolare regime di esenzione dagli adempimenti ENPALS, stabilendo che: « Per le esibizioni in spettacoli musicali, di divertimento o di celebrazione di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti, da pensionati e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, non sono richiesti se la retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni non supera l'importo di 5.000 euro ».

Come precisato dalla Circolare ENPALS n. 2/2008, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 188, della legge n. 296 del 2006 che effettuano esibizioni musicali dal vivo (giovani fino a 18 anni, studenti fino a 25 anni, pensionati di età superiore a 65 anni e soggetti che versano ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo), dove percepiscano, per le predette esibizioni, una retribuzione annua lorda non eccedente l'importo di 5.000 euro, si applica il regime di esenzione dagli adempimenti informativi e contributivi previsti dalla normativa previdenziale del settore dello spettacolo.

L'esenzione dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, comporta che i soggetti summenzionati, di qualunque nazionalità, non debbano essere obbligatoriamente iscritti all'ENPALS. L'esenzione dall'articolo 6 comporta che, per i soggetti summenzionati, di qualunque nazionalità, i contributi non debbano essere versati entro i termini stabiliti dal Consiglio di amministrazione dell'Ente e che gli organizzatori non siano perseguibili per la mancanza del Certificato di agibilità. L'esenzione dall'articolo 9 comporta solo che per i soggetti summenzionati, di qualunque nazionalità, non debba essere presentata la denuncia dei lavoratori occupati e le relative variazioni.

A parere di alcune associazioni di categoria, come SOS Musicisti, restano quindi svantaggiati gli operatori che hanno come unica attività lavorativa la professione di lavoratore dello spettacolo, ovvero i professionisti, perché sono soggetti a tutti gli oneri e quindi più costosi per il committente. Esito paradossale della norma è che vengono penalizzati anche gli emergenti o i non professionisti. Si pensi infatti, ad esempio, ad una *band* composta da giovani musicisti che non rientrano nelle categorie esentate perché maggiori di 18 anni e non studenti. A loro, e al committente che li scrittura, sono richiesti tutti gli adempimenti, mentre ne è esentato un professionista che opera in altri settori economici e che si diletta nell'esibirsi saltuariamente. La norma, pertanto, favorisce la concorrenza sleale, penalizza i professionisti dello spettacolo e allo stesso tempo non tutela gli emergenti e il dilettantismo genuino.

4.13 Le scuole di musica non sovvenzionate

Le scuole di musica sono in gran parte costituite da musicisti esecutori altrimenti disoccupati o sottoccupati, caratterizzati da livelli di reddito bassi. La sostenibilità economica delle scuole di musica è altamente precaria a causa di problemi strutturali come la tipologia delle lezioni, che vengono somministrate necessariamente in forma individuale. Infatti, il rapporto « uno a uno » tra insegnante e allievo è la principale causa delle difficoltà economiche. Questa peculiarità, rara nelle scuole di danza o altre arti, nelle scuole di musica è imprescindibile e determina una redditività così bassa da non consentire spesso il corretto assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi, né una adeguata remunerazione degli insegnanti.

Vale la pena di ricordare che le scuole di musica sono generalmente costituite in associazioni soprattutto per ragioni di carattere fiscale. Infatti, è d'uso legittimo far rientrare le rette nel novero delle contribuzioni speciali degli allievi o soci, allorché usufruiscono di un particolare servizio. Da rilevare, inoltre, che c'è già una norma – l'articolo 10, n. 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – che prevede l'esenzione dall'IVA per l'insegnamento nel privato, ma essa non è applicabile alle scuole costituite sotto forma di associazione.

Agli insegnanti (in massima parte musicisti disoccupati o sottoccupati) viene spesso richiesto di dotarsi di partita IVA quale prerequisito indispensabile per esercitare l'insegnamento attraverso la scuola di musica. Tuttavia, i costi fissi associati alla gestione della partita IVA (tra cui i contributi obbligatori alla Gestione separata dell'INPS) risultano sproporzionati rispetto al livello degli emolumenti. L'assenza di una normativa specifica che contempli le peculiarità dell'insegnamento musicale comporta un forte detrimento del potenziale occupazionale e culturale che questo settore può offrire.

5. CONCLUSIONI: CRITICITÀ E PROSPETTIVE DI ADEGUAMENTO DELLE TUTELE

La prima considerazione da svolgere alla luce delle audizioni svolte dalle Commissioni è che la gran parte dei soggetti auditi ha preliminarmente sottolineato l'importanza del riconoscimento del valore sociale del lavoro culturale ed artistico e dell'impatto positivo del settore dello spettacolo sul territorio in termini economici, di benessere dei cittadini, di sviluppo e di coesione sociale.

È una rivendicazione in linea con la Costituzione. La Costituzione, infatti, afferma il diritto alla cultura con forza e coerenza, eppure – come già rimarcato – il nostro Paese si è distinto negativamente nel contesto europeo per la costante riduzione, avvenuta con particolare decisione negli ultimi due decenni, degli investimenti pubblici in questo settore e per la scarsa attenzione dedicata alle specificità delle dinamiche del lavoro nello spettacolo. Questa scarsa attenzione si traduce in un livello non adeguato di tutele, di remunerazione e di *welfare* per i lavoratori dello spettacolo.

Allo stato attuale in Italia manca una strategia culturale complessiva in grado di rilanciare la competitività interna e internazionale del settore. Il quadro normativo risulta obsoleto, confuso, a tratti contraddittorio e

incapace di soddisfare gli interessi dei lavoratori del settore, spesso caratterizzato da soggetti che operano con forme lavorative irregolari, precarie e senza alcuna tutela, non di rado caratterizzate da sfruttamento, disagio e bassi livelli reddituali.

La crisi pandemica ha messo in risalto le fragilità pregresse del settore, largamente composto da micro imprese, organizzazioni *non-profit* e lavoratori autonomi, che versano spesso in condizioni precarie di sostenibilità economica. La formula del lavoro intermittente è infatti la tipologia contrattuale tipica del mondo dello spettacolo e dell'intrattenimento.

Le istituzioni nazionali e locali hanno introdotto molteplici misure di sostegno ai lavoratori e alle imprese del settore in risposta alla crisi. Tuttavia, molte di queste, in particolar modo quelle non specificatamente mirate al settore culturale e creativo, trovano spesso difficoltà ad intercettare i bisogni, le peculiarità e le specificità del settore. Le misure di sostegno all'occupazione e al reddito non sono sempre accessibili o adatte alle nuove e informali tipologie di impiego (*freelance*, intermittenti, ibridi) che tendono a essere più precarie e più diffuse nel settore dello spettacolo.

Il supporto all'innovazione, largamente incentrato sull'aspetto tecnologico, dovrebbe essere adattato ed esteso ad altre forme di innovazione, più comuni nel settore culturale e creativo, come l'innovazione nei *format* e nei contenuti, incluso l'uso misto di diversi *media*, riconoscendo che il settore genera innovazione attraverso le abilità creative, le nuove forme di lavoro, i nuovi modelli di *business* e le nuove forme di coproduzione.

Il *lockdown* e le misure di distanziamento fisico hanno reso evidente l'importanza dell'arte e della cultura per il benessere delle persone. Città e territori potrebbero considerare i settori creativi e culturali, come pure la partecipazione culturale, un fattore positivo di impatto sociale ed economico sulle comunità. Il settore è già oggi un fattore di crescita economica e di innovazione. A livello territoriale, le specializzazioni nel settore creativo e culturale stanno evolvendo e sono sovente utilizzate per affrontare efficacemente le sfide delle trasformazioni sociali da nuove angolazioni, favorendo la resilienza, la creazione di nuove competenze e l'innovazione di comportamenti sociali. Il contributo dello spettacolo può essere rilevante anche in altre aree dello sviluppo locale, dalla ricostruzione del tessuto sociale e della fiducia reciproca al ripensamento degli spazi urbani adattati al nuovo contesto post pandemico.

Di seguito vengono sistematizzate tutte le criticità emerse durante l'indagine conoscitiva e per ognuna di esse vengono delineate le relative proposte di intervento normativo.

5.1 Contratti di lavoro

Occorre prestare particolare attenzione, nel settore in esame, al ricorso al contratto a termine e al lavoro intermittente. Anche se si può concordare con l'idea che questi contratti meglio si adattano alle esigenze delle imprese del settore, giova qui ricordare che si tratta di strumenti il cui utilizzo presenta precisi vincoli, non tutti agevolmente superabili, neppure dalla contrattazione collettiva. Il rapporto di lavoro in questo specifico ambito è influenzato da diversi fattori. La specificità del rapporto tra artista e pubblico, quest'ultimo costantemente alla ricerca di novità, comporta la necessità di una continua modifica dell'offerta ma anche la sua temporaneità: caratteristica che ispira l'azione del datore di lavoro. Così che il lavoratore dello spettacolo si trova compresso tra le

esigenze dello spettatore e le esigenze del datore di lavoro. Si rivela quindi fondamentale estendere alcune tutele ai lavoratori del settore dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago, che ora ne sono sprovvisti. Il primo passo dovrà consistere nella definizione più precisa dei rapporti di lavoro oggetto di detta disciplina e l'individuazione dei lavoratori che dovranno costituire i destinatari di tale nuova disciplina.

Il rapporto di lavoro dovrà essere sancito da apposito contratto di scrittura artistica, il quale, tra l'altro, dovrà contenere le condizioni economiche, le mansioni, la durata dell'incarico, comprensivo dell'eventuale periodo di prova, nonché la disciplina relativa agli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi e l'obbligo del pagamento dell'artista da parte del committente entro sessanta giorni continuativi a partire dal giorno della firma del contratto.

A tal fine, è utile ricordare che durante le audizioni è emerso come strumento utile per ridurre il tasso di precarietà del sistema quello previsto, ad esempio, dal « Contratto collettivo nazionale per il personale artistico, tecnico e amministrativo scritturato dai Teatri nazionali, dai Teatri di rilevante interesse culturale, dai Centri di produzione e dalle Compagnie teatrali professionali, e Regolamento di palcoscenico » del 2018, che prevede una scrittura individuale con compenso base mensile. Si rileva, inoltre, come emerso dalle audizioni, la necessità e l'importanza di addivenire alla sottoscrizione di un Contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore audiovisivo.

Occorre inoltre prevedere modalità di individuazione di tipologie di spese deducibili ai fini della determinazione della retribuzione imponibile relativa alle attività previste dai contratti di scrittura artistica e includere tra le spese deducibili i costi di ammortamento, debitamente documentati, per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche, nonché per le spese relative ai mezzi di trasporto, al vitto e all'alloggio, purché funzionalmente necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa e debitamente documentate.

5.2 Trattamenti pensionistici

Il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (F.P.L.S.) presenta da molti anni entrate contributive sistematicamente superiori alle uscite. Nel 2017 le entrate contributive erano pari 1,2 miliardi di euro, il risultato di esercizio era di 266 milioni di euro, mentre l'avanzo patrimoniale al 31 dicembre 2017 era pari a 4,8 miliardi di euro. L'innalzamento dei requisiti, per gli artisti a tempo determinato, da 60 a 120 giornate assicurative ha reso difficoltosa la maturazione dei requisiti minimi per il diritto alla prestazione.

Appare necessario introdurre i seguenti interventi volti ad adeguare la tutela pensionistica alle condizioni di lavoro del settore:

1) riduzione dei requisiti minimi per la maturazione di un anno di anzianità assicurativa per gli artisti a tempo determinato (elevato, come detto, nel 1997, da 60 a 120 giornate);

2) computo dei periodi di formazione e preparazione dello spettacolo (per esempio, coefficiente di aumento: ogni giornata di prestazione lavorativa equiparata a 1,X giornate assicurative);

3) computo della contribuzione volontaria ai fini del diritto alle prestazioni.

5.3 Indennità di discontinuità

Se da un lato esiste il problema dell'estrema precarietà dei lavoratori dello spettacolo, dall'altro lato la discontinuità costituisce una caratteristica propria del sistema, essendo « naturale » lo svolgimento del lavoro e delle diverse professioni nell'ambito di produzioni che prevedono tempi e modalità di realizzazione e rappresentazione specifici, limitati, stagionali. Nell'arco dello stesso anno, i lavoratori possono ricorrere a molteplici formule contrattuali relative a classi diverse. I rapporti di lavoro nel mondo dello spettacolo si configurano quindi come frammentati e molto eterogenei.

Pertanto appare necessario di provvedere all'istituzione di uno strumento che sostenga i lavoratori subordinati e autonomi iscritti nel F.P.L.S. nei periodi di mancata occupazione determinati dall'intermittenza dei contratti di lavoro, indipendentemente dalla tipologia negoziale del contratto di lavoro stipulato.

5.4 Assicurazione economica di malattia e di maternità

Il diritto alla prestazione di malattia è subordinato alla maturazione di almeno 100 giornate assicurative a partire dal 1° gennaio dell'anno civile precedente l'insorgenza dell'evento morboso. Il limite massimo indennizzabile in caso di malattia è pari al numero di giornate di assicurazione negli ultimi 12 mesi (almeno 30 giornate indennizzabili in presenza di almeno 1 giorno di assicurazione). Per i lavoratori a tempo determinato la retribuzione massima giornaliera ai fini del calcolo della prestazione di malattia e di maternità è pari, nel 2019, a 67,14 euro.

Appare necessario introdurre i seguenti interventi volti ad adeguare la tutela dell'assicurazione di malattia alle condizioni di lavoro del settore:

1) riduzione dei requisiti minimi per la maturazione del diritto alla prestazione per malattia;

2) innalzamento della retribuzione di riferimento per il calcolo della prestazione di malattia e di maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato.

5.5 Assicurazione contro la disoccupazione (NASpI)

I requisiti per accedere alla NASpI e le modalità di corresponsione (quanto a durata e a importo) risultano particolarmente penalizzanti per i lavoratori dello spettacolo: i requisiti assicurativi sono troppo alti (specie con riferimento alle giornate lavorate) con l'effetto di rendere inadeguato il sussidio (di importo molto modesto), in quanto non in grado di sostenere la fisiologica discontinuità di occupazione dei lavoratori. Appare necessario adottare i seguenti interventi volti ad adeguare la tutela dell'assicurazione di malattia alle condizioni di lavoro del settore:

1) estensione della tutela NASpI e dell'assegno per il nucleo familiare ai collaboratori coordinati e continuativi dello spettacolo;

2) revisione dei requisiti di accesso alla NASpI per i lavoratori dello spettacolo, anche autonomi, iscritti in via esclusiva al F.P.L.S..

5.6 Nuove figure professionali

Le figure professionali assicurate al F.P.L.S. sono individuate dalla legge, ma il loro elenco necessita di un aggiornamento che contempli le recenti evoluzioni del settore. Appare necessario introdurre interventi volti ad adeguare la tutela dell'assicurazione obbligatoria. In particolare è necessaria l'estensione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ad altre e nuove figure professionali (autori e adattatori di testi, programmi e *format* teatrali, cinematografici e televisivi, direttori artistici, documentaristi, assistenti ai programmi e di studio, e così via).

5.7 Registro nazionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago

Accogliendo l'invito del Parlamento europeo in tal senso, è opportuna l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del registro dei lavoratori del settore dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago. L'iscrizione a detto registro deve costituire requisito vincolante per l'esercizio delle prestazioni lavorative nell'ambito dello spettacolo. Inoltre, l'iscrizione al registro deve essere riconosciuta ai lavoratori in possesso di titoli rilasciati da istituti pubblici e privati autorizzati alla formazione artistica o professionale nelle attività di cui alla presente indagine conoscitiva.

Per i dettagli, si rinvia a quanto detto in precedenza.

5.8 La pratica amatoriale

Il nostro tessuto culturale risulta fortemente caratterizzato dalla presenza di una cospicua quota di soggetti che operano nel mondo dello spettacolo senza tuttavia afferire direttamente all'ambito professionistico. In assenza di una specifica regolamentazione, il settore amatoriale e quello professionale operano nello stesso mercato con le stesse regole, il che comporta svantaggi per entrambe le tipologie di operatori. A tal proposito sarebbe opportuna l'introduzione – previa definizione di uno schema definitorio per connotare e distinguere le attività amatoriali e quelle professionali – di specifiche disposizioni normative atte, da un lato, a sostenere le attività amatoriali e, dall'altro, a tutelare il settore professionale da eventuali condotte di concorrenza sleale.

5.9 Strumenti di analisi e monitoraggio

È necessario affinare gli strumenti di analisi e di monitoraggio e uniformare maggiormente definizioni e ambiti di riferimento per intercettare a pieno la complessità del settore. In questo senso, va sottolineata l'importanza di considerare gli osservatori regionali della cultura e dello spettacolo quali strumenti a sostegno dell'azione di Governo, sedi di raccolta ed elaborazione dei dati, di analisi e di ricerca, al fine di valutare l'andamento del settore e consentire una programmazione più efficace degli interventi pubblici, nonché la previsione di nuove strategie e politiche adeguate. Si avverte l'esigenza di

mettere a sistema le risorse disponibili per razionalizzare gli interventi in funzione di una maggiore efficacia della spesa, anche attraverso il monitoraggio dell'offerta culturale del territorio e dell'impatto economico, sociale e occupazionale, nonché lo scambio reciproco di conoscenze e informazioni. A tal fine, appare necessaria l'istituzione di un sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo, allo scopo di favorire il dialogo e la cooperazione con l'osservatorio dello spettacolo del Ministero della cultura, a partire dalla comune progettazione delle attività, in una logica di qualificazione delle iniziative e di reciproca valorizzazione e utilità. In tal modo, gli osservatori regionali potrebbero essere modellati sulla base delle esigenze degli enti regionali e locali, ma nel quadro di un progetto unitario e di coordinamento degli interventi sul territorio nazionale.

5.10 Il Codice dello spettacolo e il FUS

Prendendo atto degli spunti di riflessione emersi e delle criticità evidenziate nel corso del ciclo di audizioni, si deve ritenere preliminarmente che qualsiasi azione di riforma del funzionamento del FUS non possa prescindere dal pieno riconoscimento del valore e della portata delle attività inerenti il mondo dello spettacolo in termini di diffusione e trasmissione culturale, aggregazione sociale, valorizzazione del territorio. Le risorse da destinare al settore devono essere quindi considerate nell'ottica di un investimento con impatto significativo sullo sviluppo e sul benessere equo e sostenibile dei territori.

In tal senso, riformare il FUS significa incidere sullo sviluppo di tutto il sistema dello spettacolo dal vivo e del suo indotto; pertanto una buona riforma va intesa come una vera e propria politica culturale, che non può prescindere da un'analisi realistica degli effetti prodotti finora dal sistema e da una visione chiara degli obiettivi che si vogliono perseguire.

In quest'ottica, un primo passo da fare è sicuramente l'incremento delle risorse destinate al FUS; segue poi necessariamente una riflessione su tutto il funzionamento del FUS, a partire dai parametri che regolano l'accesso al Fondo e dai meccanismi di attribuzione dei punteggi (punto nodale) fino all'erogazione dei contributi. Come evidenziato dal citato Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in materia di Fondo Unico per lo Spettacolo svolta dalla 7ª Commissione del Senato della Repubblica (Doc. XVII n. 1), i meccanismi di attribuzione dei punteggi previsti dal decreto ministeriale del 27 luglio 2017, pur nell'intento di attuare quanto previsto dalla norma originaria, il cui fine era appunto quello di garantire trasparenza, semplificazione ed efficacia nella ripartizione dell'aiuto statale, si sono rivelati per diversi aspetti inefficaci. Pertanto, è necessario intervenire adottando misure volte a riqualificare l'intervento pubblico nel settore in un'ottica di maggiore equità nella distribuzione delle risorse, garantendo maggiore trasparenza e oggettività nei criteri di assegnazione dei contributi del FUS. A tal proposito si segnala la firma avvenuta del decreto ministeriale recante nuovi criteri di attribuzione delle risorse per ampliare il numero dei beneficiari, estendere i contributi a settori finora mai raggiunti dal FUS, attualmente in fase di esame presso gli organi di controllo ai fini della registrazione dello stesso.

5.11 Fondazioni lirico-sinfoniche

Si è già detto delle dicotomie presenti in materia di lavoro nel settore lirico-sinfonico. L'A.N.FO.L.S. (Associazione Nazionale Fondazioni Lirico Sinfoniche) ha evidenziato la problematica riguardante i professori d'orchestra, gli artisti del coro e i tersicorei che iniziano la loro attività artistica in età giovanile e si sottopongono, costantemente, ad attività di studio, esercizio e perfezionamento giornaliero. Le condizioni descritte portano l'A.N.FO.L.S. a ritenere che tali categorie possano essere incluse fra le attività usuranti, ai fini previdenziali, considerando che la prolungata attività ha importanti ripercussioni sulla qualità della vita del personale e sull'equilibrio psicofisico di questi lavoratori. Si propone, in tal senso, limitatamente alle categorie di lavoratori summenzionate, di valutare l'opportunità di potenziare le attuali misure di maggior favore riguardanti il raggiungimento delle soglie di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

5.12 Formazione

È necessario che la filiera « formazione-produzione-promozione », che nel mondo dello spettacolo dal vivo è fondamentale ed è l'unico strumento che garantisce alle nuove generazioni di artisti e tecnici una prospettiva di lavoro futuro, venga salvaguardata e potenziata con interventi di sostegno ai soggetti in grado di garantire – con strutture adeguate, teatri e spazi – una fondamentale presenza sul territorio.

Complessivamente si avverte l'esigenza di strumenti di ascolto degli andamenti e dell'evoluzione del mondo della cultura, in grado di coglierne le istanze innovative e i fabbisogni formativi in tempo reale. Al fine di rafforzare la relazione tra formazione e mercato del lavoro si prefigura la progettazione di rinnovate architetture formative che prevedano interazioni tra università, formazione professionale e imprese; tra politiche culturali, economiche, del lavoro e sociali.

5.13 Semplificazione

Appare necessario individuare un contratto di lavoro semplificato per le prestazioni di spettacolo occasionali o estemporanee e per i committenti non di solo spettacolo e di una registrazione di questi dati nella piattaforma dello Sportello Unico Spettacolo. Per i dettagli, si rinvia a quanto detto in precedenza.

Al fine di limitarne l'abuso, appare inoltre necessario introdurre nella norma sugli appalti indici di genuinità specifici per le prestazioni di servizi svolti nei settori arte, cultura e spettacolo, aggiornando l'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, con una precisazione più restrittiva rispetto alla versione attuale, ma necessaria anche ai fini della sicurezza sul lavoro durante gli allestimenti. Anche in questo caso si fa rinvio a quanto detto in precedenza.

5.14 Salute e sicurezza sul lavoro

Sono necessarie misure normative e amministrative specifiche per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Si rimanda a quanto detto in precedenza e in particolare all'esigenza di: a) prevedere *iter* specifici

di approvazione per allestimenti e strutture dello spettacolo e di introdurre nei PSC (Piani di Sicurezza e Coordinamento Cantieri) e nei DUVRI (Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenze) un preciso cronoprogramma per mansione con pause e riposi predeterminati; b) rivedere il cosiddetto « Decreto palchi e fiere » e armonizzare la normativa italiana alla normativa europea anche per le strutture; c) stabilire *iter* formativi specifici per i lavoratori.

5.15 Mobilità artistica e uniformità delle regole in ambito europeo

Infine, attenzione va posta ai temi della mobilità artistica e alla necessità – anche in ambito europeo – di una maggiore uniformità delle regole che disciplinano il lavoro artistico, nonché le forme di *welfare* e la fiscalità dei lavoratori del comparto. Per favorire la mobilità transfrontaliera specifica degli artisti e professionisti dello spettacolo appare opportuna l'introduzione di procedure semplificate per i permessi amministrativi, le pratiche dei distacchi, le totalizzazioni previdenziali, le concessioni dei visti e permessi di lavoro. Andrebbe altresì valutata l'opportunità di semplificare gli iter burocratici relativi all'applicazione delle Convenzioni OCSE sulle doppie imposizioni fiscali per gli artisti e i lavoratori dello spettacolo.

La crisi pandemica ha certamente penalizzato il settore in maniera molto severa. Tuttavia, la gravità della situazione, e le conseguenti e giustificate rimostranze degli operatori del settore hanno alzato l'attenzione sulle annose problematiche di un mondo per troppo tempo dimenticato dalle istituzioni.

Un'efficace riforma del settore dovrà necessariamente inserirsi nel solco segnato dallo storico cambio di paradigma operato dalla Commissione europea e dai Governi nazionali in seguito alla pandemia e alla più generale assunzione di consapevolezza del fallimento delle politiche di austerità e del modello liberista. Del resto, sarebbe illusorio pensare di poter conseguire una reale crescita del settore culturale e dello spettacolo al di fuori di un modello di sviluppo sostenibile e senza affrontare le disuguaglianze di genere, generazionali e territoriali, che rappresentano i principali fattori di esclusione sociale e freno allo sviluppo del nostro Paese.

Ecco perché, anche nel mondo della cultura e nello spettacolo, bisogna affrontare con coraggio le criticità relative a tre priorità trasversali: le donne, i giovani, il Sud. Su queste priorità dovranno concentrarsi i maggiori fabbisogni di investimento e il più alto potenziale per uno sviluppo forte e inclusivo dell'intero Paese. Al fine di massimizzare l'impatto su queste tre dimensioni trasversali, la scelta strategica prioritaria dovrà riguardare il forte e capillare potenziamento dei presidi culturali sul territorio e le modalità attraverso le quali questo processo potrà essere portato a termine.

In conclusione, appare evidente come nel mondo dello spettacolo (considerato nel suo insieme) la carenza di soluzioni specifiche per le prestazioni pensionistiche, gli ammortizzatori, la formazione – per il *welfare*, in generale – renda molti lavoratori dei veri e propri *working poors*. Considerati i loro percorsi professionali eccezionali, caratterizzati da necessaria mobilità, non programmabilità, discontinuità e intermittenza, è urgente organizzare una protezione adeguata, che tenga conto anche del frequente ricorso a forme autonome di lavoro.

Piuttosto che distinguere tra il lavoro subordinato e la prestazione professionale con un diverso e adeguato sistema di *welfare*, che può indurre a un uso improprio di una relazione contrattuale per ridurre le tutele, si deve impostare un sistema di protezione sociale specifico dello spettacolo, inclusivo e in grado di riconoscere il godimento pieno delle stesse prestazioni assicurative e assistenziali a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla forma del rapporto di lavoro.

Resta ferma una sostanziale osservazione di fondo. Il miglioramento del *welfare* per lo spettacolo non può prescindere dalla consapevolezza della fragilità economica del settore, composto da imprese dipendenti dal finanziamento pubblico (il cosiddetto FUS, che pure necessiterebbe di una attenta rivisitazione, per l'uso e l'abuso, non sempre a vantaggio dell'intera categoria) e, in gran parte, da piccolissime imprese autogestite dai lavoratori, le quali dichiarano di non avere le risorse per sostenere il costo (elevato) del lavoro, pregiudicando così il sostegno al reddito (oggi) e le pensioni (domani).

Il nostro immenso patrimonio culturale fatto di storia, arte, musica, teatro dispiegherà a pieno il suo potenziale solo quando chi vi lavora troverà le giuste tutele. La democrazia è un processo costante la cui acquisizione non può e non potrà mai prescindere dalla qualità del nostro sistema educativo e culturale.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00560 Nobili: Misure per migliorare la competitività dei sistemi portuali, anche attraverso la semplificazione della disciplina del dragaggio *(Seguito della discussione e rinvio)* 118

ALLEGATO (Nuova formulazione della risoluzione) 119

RISOLUZIONI

Mercoledì 21 aprile 2021. — Presidenza della presidente della IX Commissione Raffaella PAITA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e la mobilità sostenibili, Alessandro Morelli.

La seduta comincia alle 14.10.

7-00560 Nobili: Misure per migliorare la competitività dei sistemi portuali, anche attraverso la semplificazione della disciplina del dragaggio.

(Seguito della discussione e rinvio).

Le Commissioni proseguono la discussione della risoluzione rinviata nella seduta del 30 marzo 2021.

Raffaella PAITA, *presidente,* annunzia che è stata presentata dal deputato NOBILI una nuova formulazione della risoluzione 7-00560 Nobili *(vedi allegato).*

Il sottosegretario di Stato Alessandro MORELLI chiede una dilazione di un giorno, in modo che il Governo possa valutare il nuovo testo con la necessaria attenzione.

Luciano NOBILI (IV) rileva come la nuova formulazione recepisca i rilievi emersi nel corso dell'esame da parte delle Commissioni, sulla base di una mediazione avvenuta nelle ultime ore.

Marco SILVESTRONI (FDI) chiede se sia possibile formulare delle osservazioni.

Raffaella PAITA, *presidente,* sottolinea come le Commissioni abbiano avuto a disposizione molto tempo per analizzare la materia; tuttavia, confidando nella capacità di sintesi di tutti, stabilisce il termine per la presentazione di eventuali osservazioni nella giornata odierna alle ore 20, in modo che il Governo possa formulare poi il proprio parere.

Marco SILVESTRONI (FDI) preannunzia che l'onorevole Silvestri intende appunto presentare delle osservazioni.

Raffaella PAITA, *presidente,* nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO

7-00560 Nobili: Misure per migliorare la competitività dei sistemi portuali, anche attraverso la semplificazione della disciplina del dragaggio.

NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE

Le Commissioni VIII e IX,

premesso che:

il settore della portualità rappresenta uno dei principali motori di sviluppo del nostro Paese;

il commercio marittimo infatti produce straordinario valore aggiunto per le economie nazionali che sono riuscite a sfruttarne pienamente le opportunità e si pone alla base di sistemi economici in grado di promuovere innovazione e sviluppo ben al di là della semplice economia portuale;

basti pensare al porto di Rotterdam, che è letteralmente diventato il cuore pulsante della logistica europea, ma che si presenta anche, nell'intera area, come costellato da un'enorme distesa di insediamenti logistici, di terminal portuali, di fabbriche, di raffinerie ed aree per lo stoccaggio di prodotti energetici. L'insieme dell'economia è innervato da un tessuto costruito attorno ad un rapporto strettissimo tra struttura produttiva e sistema logistico: non esiste ormai distinzione chiara tra le due facce di una stessa medaglia. In Olanda, l'economia marittima produce il 5,8 per cento del valore aggiunto complessivo e genera il 3,8 per cento del totale dei posti di lavoro senza considerare le relazioni con le università, i centri di ricerca applicata il settore dell'innovazione elettronica;

l'Italia presenta sicuramente una realtà territoriale assai più complessa in cui la relazione tra aree portuali e centri urbani costituisce un vincolo difficilmente eludibile e che talora ha limitato le potenzialità di sviluppo dei porti medesimi. Al contempo, con la riforma delle Autorità di sistema portuale si è passati da una polverizzazione delle realtà portuali, spesso in concorrenza le une con le altre, a una visione unitaria, di sistema appunto, nella convinzione che il rapporto tra attività portuali e logistica deve essere strettamente innervato nei territori di riferimento. Di qui l'attenzione ai collegamenti di ultimo miglio ferroviario, la relazione sempre più forte con le realtà economiche territoriali, rafforzando contestualmente le attività strumentali svolte nell'ambito dei sistemi portuali; anche l'istituzione delle Zone economiche speciali nel Mezzogiorno e delle Zone logistiche semplificate si colloca in questa logica che pone i porti al centro di un complesso meccanismo di integrazione con le realtà economiche, industriali, di ricerca, che richiede investimenti infrastrutturali adeguati e intelligenti e un utilizzo degli spazi portuali che sia in grado di assicurare una prospettiva di lungo periodo, anche assumendo scelte coraggiose di investimento sulla falsa riga delle iniziative assunte in varie realtà portuali europee di successo;

appare quindi necessario analizzare in un'ottica di sistema le iniziative funzionali alla rapida e coordinata realizzazione degli interventi infrastrutturali funzionali al rafforzamento dell'integrazione modale dei porti, assicurando anche un adeguato sostegno ai sistemi portuali nel loro sforzo di modernizzazione e specializzazione delle proprie funzioni come delineato nel Piano nazionale della portualità e della logistica;

in tale logica occorre anche affrontare e risolvere anche alcune delle problematiche « storiche » della portualità italiana. Nella scorsa legislatura è stata introdotta una nuova disciplina relativa alle operazioni di dragaggio, volta a superare i

problemi connessi all'esecuzione di tali interventi, assolutamente essenziali per garantire la piena funzionalità dei porti;

l'articolo 5-*bis* della legge n. 84 del 1994, modificato nel corso della scorsa legislatura, prevede una disciplina molto articolata con riferimento ai dragaggi da effettuare nelle aree portuali ricomprese nei siti di interesse nazionale. Con una modifica introdotta con il decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, si è previsto che per le operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere, oltre che nei bacini idrici, anche se non posti in siti di interesse nazionale, si utilizzano comunque le modalità e le migliori tecnologie disponibili finalizzate a mitigare i rischi di propagazione di contaminanti, ove presenti;

con riferimento alla gestione dei materiali provenienti dal dragaggio delle aree portuali e marino costiere non comprese in siti di interesse nazionale, la disciplina applicabile è quella del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 173 del 2016;

tale disciplina, accolta inizialmente con estremo favore dal mondo della portualità, ha previsto una notevole semplificazione delle operazioni di dragaggio, con l'intendimento di assicurare una radicale semplificazione delle procedure di dragaggio ed il pieno rispetto delle matrici ambientali, in modo da consentire in piena sicurezza il riversamento in mare dei materiali derivanti dai dragaggi medesimi;

il decreto ministeriale contiene, infatti, un dettagliato allegato tecnico che prevede che sui materiali di dragaggio, vengano curate, oltre alla verifica delle aree nelle quali l'operazione è effettuata, una serie di operazioni per la caratterizzazione dei medesimi sotto il profilo della classificazione chimica, della caratterizzazione fisica e biologica nonché della caratterizzazione ecotossicologica;

in fase applicativa sono emerse tuttavia alcune problematiche che hanno reso meno efficace l'azione di semplificazione auspicata e necessaria per assicurare, in questo importantissimo ambito, la piena competitività del sistema;

in particolare, le principali difficoltà discendono dagli effetti che le prove eco-tossicologiche, introdotte dal decreto ministeriale n. 173 del 2016, producono con riferimento alla caratterizzazione dei materiali di dragaggio;

infatti, i parametri adottati e le modalità concrete di realizzazione delle caratterizzazioni finiscono per produrre, fuori dalle aree rientranti in siti di interesse nazionale da bonificare, risultati spesso non congrui rispetto alla reale composizione e pericolosità di questi materiali;

in ragione di ciò appare necessaria una ridefinizione dei criteri per la loro effettuazione, senza però che, nelle more di questa definizione, le attività di gestione dei materiali di dragaggio vengano rese eccessivamente complesse;

un ulteriore elemento di criticità emerso concerne, con riferimento alla caratterizzazione dei siti per l'immersione dei materiali di escavo, la obiettiva difficoltà di riuscire ad assicurare come prevede il decreto ministeriale sopra ricordato, nelle operazioni di riversamento in mare dei materiali, il rispetto del limite di ricoprimento teorico medio massimo, pari a 5 cm, da calcolare, ai fini del dimensionamento del sito, anche in considerazione dell'eventualità di ulteriori immersioni da ripetere periodicamente, secondo la programmazione di gestione dei materiali di cui alla scheda di inquadramento dell'area;

anche in tal caso sarebbe opportuno superare una disposizione in relazione alla quale è difficilissima l'applicazione concreta nonché la verifica del rispetto della stessa, anche in considerazione dell'azione che sul materiale riversato possono avere fattori esogeni, come, ad esempio, le correnti marine;

si ricorda infine che nel novembre del 2019 è stato istituito l'Osservatorio « esperto » Nazionale presso la Direzione MAC del Ministero dell'ambiente (ora Ministero della transizione ecologica) per va-

lutare l'applicazione a livello nazionale del decreto ministeriale n. 173 del 2016 e raccoglierne le criticità,

impegna il Governo:

a) ad assumere ogni iniziativa di competenza al fine di favorire un efficace coordinamento degli investimenti e delle scelte strategiche dei sistemi portuali italiani, al fine di migliorarne la competitività e l'attrattività, facendo anche riferimento alle più avanzate esperienze realizzate nell'Unione europea;

b) a rafforzare e consolidare gli investimenti per i collegamenti ferroviari di ultimo miglio con le aree portuali nonché per l'adeguamento della rete ferroviaria, al fine di consentire il trasporto merci con treni conformi al cosiddetto « Modulo 750 », con particolare riferimento ai più importanti *hub* portuali del Paese;

c) ad assumere iniziative volte alla celere adozione di una formulazione più chiara del testo normativo relativo alla disciplina del conferimento in mare dei sedimenti provenienti da dragaggio, indicando il volume massimo immergibile e l'estensione del fondale individuato per lo sversamento;

d) ad adottare, entro trenta giorni dall'approvazione della presente risoluzione, ogni atto utile (aggiornamenti del D.M. 173/2016, circolari, pronunciamenti dell'Osservatorio...), volto a superare le criticità emerse durante il lavoro dell'Osservatorio « esperto » Nazionale;

e) ad assumere, entro trenta giorni dall'approvazione della presente risoluzione, ogni iniziativa volta a semplificare le operazioni di dragaggio, attraverso la redazione di appositi protocolli metodologici di esecuzione delle prove di caratterizzazione dei sedimenti, che prevedano l'effettuazione delle stesse per la parte ecotossicologica, su organismi biologici autoctoni, provenienti da ambiti quanto più possibile prossimi a quelli ove si realizzeranno le opere che necessitano della caratterizzazione;

f) a valutare l'opportunità, preso atto della complessità procedurale che attualmente rende particolarmente faticoso l'espletamento delle attività previste dal decreto ministeriale n. 173 del 2016, di modificare, con apposita iniziativa normativa, il cd. « codice dell'ambiente » (d.lgs. n. 152/2006) nella direzione di una maggiore efficacia delle verifiche eco-tossicologiche salvaguardando contestualmente le matrici ambientali e le esigenze del sistema portuale.

(7-00560) « Nobili, Fregolent, Paita ».

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 42/2021: Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare. C. 2972 Governo (Parere alle Commissioni II e XII) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 122

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 134

Modifica all'articolo 3 della legge 18 giugno 1998, n. 194, in materia di proroga della concessione dell'esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno. C. 2663 (Parere alla IX Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 126

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 136

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2021. Doc. LVII, n. 4 e Annesso (Parere alla V Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 127

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 137

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 127

SEDE REFERENTE:

DL 25/2021: Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021. C. 3002 Governo, approvato dal Senato *(Seguito esame e rinvio)* 128

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 21 aprile 2021. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

La seduta comincia alle 13.45.

DL 42/2021: Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare.
C. 2972 Governo.

(Parere alle Commissioni II e XII).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali), il disegno di legge C. 2972, di conversione del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Sabrina DE CARLO (M5S), *relatrice*, rileva innanzitutto come il decreto-legge in esame abbia l'obbiettivo di evitare l'abrogazione dei reati della legge n. 283 del 1962 che sarebbe avvenuta il prossimo 26 marzo con l'entrata in vigore del decreto legisla-

tivo di adeguamento della normativa nazionale alla normativa europea sui controlli della filiera agroalimentare. L'*abolitio criminis* che era in procinto di verificarsi, avrebbe travolto tutti i reati pregressi con effetti retroattivi anche sui reati già coperti dal giudicato colpendo quindi rilevanti settori relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e bevande che sarebbero così rimasti privi di tutela sanzionatoria penale e amministrativa, con pregiudizio della salute dei consumatori, in completa controtendenza rispetto alle crescenti esigenze di controllo del settore alimentare, connesse a beni fondamentali come la salute pubblica.

Passando ad illustrare nel dettaglio il contenuto del decreto-legge, si sofferma innanzitutto sulle modifiche che sono state apportate in sede referente dalle Commissioni riunite Giustizia e Affari sociali, in ragione delle quali sono stati inseriti nel decreto-legge gli articoli 01 e 01-*bis* – che intervengono sulla disciplina della controperizia e della controversia prevista agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 27 del 2021 – nonché l'articolo aggiuntivo 1-*bis*, che interviene sull'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2014 al fine di modificare la disciplina della diffida nel settore agroalimentare.

Le modifiche recate dagli articoli 01 e 01-*bis* sono volte a ripristinare l'applicabilità del citato articolo 223 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, coerentemente con il ripristino delle sanzioni penali in materia di sicurezza alimentare.

L'articolo 1, comma 1, interviene sul decreto legislativo n. 27 del 2021, modificando l'articolo 18 di tale provvedimento.

Nello specifico, la lettera *a)* del comma 1, modificando la lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 18, sottrae all'abrogazione:

le fattispecie sanzionate penalmente di cui agli articoli 5, 6 12, 12-*bis* e 18 della legge n. 283 del 1962;

gli illeciti amministrativi di cui agli articoli 8, 9, 11, 13, 17 e 19 della medesima legge n. 283.

Al riguardo, ricorda che l'articolo 5 della citata legge n. 283 è la base normativa per la prevenzione e la repressione penale degli illeciti alimentari, in quanto vieta l'impiego, la vendita o la somministrazione di sostanze alimentari e bevande che siano: *a)* private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali; *b)* in cattivo stato di conservazione; *c)* con cariche microbiche superiori ai limiti stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali; *d)* con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego.

A tali precetti, l'articolo 6 della legge n. 283 associa le sanzioni penali contravvenzionali dell'arresto fino ad un anno o l'ammenda da euro 309 a euro 30.987, nonché, per le più gravi violazioni relative a sostanze insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione oppure che contengano residui di prodotti usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo, l'arresto da tre mesi ad un anno, o l'ammenda da euro 2.582 a euro 46.481, escludendo, in caso di frode tossica o comunque dannosa per la salute, l'applicazione dei benefici della sospensione condizionale e dell'estinzione della pena per decorso del tempo.

L'articolo 12 della citata legge n. 283 vieta l'introduzione nel territorio della Repubblica di qualsiasi sostanza destinata all'alimentazione non rispondente ai requisiti prescritti.

L'articolo 12-*bis* completa il quadro sanzionatorio accessorio, attribuendo al giudice, in caso di particolare gravità e pericolo per la salute pubblica, ovvero di recidiva specifica, di disporre in sede di condanna la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio e la revoca

della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

L'articolo 8 della legge n. 283 punisce con la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 516 la violazione dell'obbligo di riportare sulla confezione o su etichette apposte sui prodotti alimentari e le bevande confezionate, l'indicazione della denominazione del prodotto, nonché la indicazione del nome o della ragione sociale o del marchio depositato, e la indicazione della sede dell'impresa produttrice e dello stabilimento di produzione, con la elencazione degli ingredienti in ordine decrescente di quantità presente, riferita a peso o volume, secondo le norme stabilite in specifico regolamento. L'articolo 9 della medesima legge n. 283 del 1962 disciplina il divieto di detenzione nei locali di lavorazione (o comunque in locali che siano in diretta comunicazione con questi) delle sostanze, il cui impiego non è consentito nella lavorazione di alimenti e bevande (la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 7.746). Anche prima dell'intervento del decreto-legge restava sottratto all'abrogazione l'illecito amministrativo di cui all'articolo 10, unico ad essere fatto salvo dall'articolo 18, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo n. 27 del 2021.

L'articolo 11 della richiamata legge n. 283 dispone il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 4.648 per chi viola il divieto di produrre, detenere per il commercio, porre in commercio od usare utensili da cucina o da tavola, recipienti o scatole per conservare sostanze alimentari, nonché qualsiasi altro oggetto destinato a venire a contatto diretto con sostanze alimentari, che siano composte da particolari materiali.

L'articolo 13 della medesima legge n. 283 dispone il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 309 a euro 7.746 per chi viola il divieto di offrire in vendita o propagandare a mezzo della stampa od in qualsiasi altro modo, sostanze alimentari, adottando denominazioni o nomi impropri, frasi pubblicitarie, marchi o attestati di qualità o genuinità da chiunque rilasciati, nonché disegni illustrativi tali da sorprendere la buona fede o da indurre in errore gli acquirenti circa la natura, sostanza, qualità o le proprietà nutritive delle sostanze alimentari stesse o vantando particolari azioni medicamentose.

L'articolo 17 specifica che i contravventori alle disposizioni contenute nel regolamento generale di esecuzione della legge n. 283 del 1962 (di cui al DPR n. 327 del 1980) e ai vari regolamenti speciali sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 774.

L'articolo 18 specifica che le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 12 della legge n. 283 si applicano quando i fatti ivi contemplati non costituiscono reato più grave ai sensi di altre disposizioni.

L'articolo 19 prevede l'esimente speciale in forza della quale le sanzioni non si applicano nei confronti di chi immette in commercio prodotti in confezioni originali, quando la non corrispondenza alle prescrizioni riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione o che l'involucro originale non presenti segni di alterazione.

Fa poi presente che oltre a quelle richiamate in precedenza, le ulteriori disposizioni sottratte all'abrogazione già nel testo originario dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021, sono le seguenti:

l'articolo 7, che consente la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti (ivi compreso l'impiego di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici, ormoni, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito) purché siano autorizzate con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità;

l'articolo 22, che ha previsto, entro sei mesi dalla pubblicazione della legge n. 283 del 1962, la pubblicazione di un decreto del Ministero della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, contenente l'elenco de-

gli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari.

La lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 1 del decreto – legge interviene sulla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021, per sottrarre all'abrogazione alcune disposizioni (gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12) della legge n. 441 del 1963, che ha modificato e integrato la legge n. 283.

La lettera *c)* del comma 1 interviene sulla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021, facendo salve dall'abrogazione del regolamento di esecuzione di cui al DPR n. 327 del 1980 le disposizioni di esecuzione « degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-*bis*, 13, 17, 18, 19 e 22 » della legge n. 283 del 1962.

Al riguardo, rileva l'opportunità di approfondire se tale formulazione consenta effettivamente di individuare con precisione quali siano le disposizioni del citato regolamento (che consta di 79 articoli e quattro allegati) destinate a sopravvivere e quali quelle abrogate.

Il « salvataggio » di tali disposizioni ha finalità di coordinamento, in quanto esse sono strettamente connesse alle disposizioni sanzionatorie della legge n. 283 sottratte all'abrogazione.

L'articolo 1-*bis*, aggiunto, come ricordato in precedenza, nel corso dell'esame in sede referente, alla lettera *a)* sostituisce il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2014, per modificare la disciplina che, nel settore agroalimentare, consente di escludere, in presenza di particolari condizioni, l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, a fronte dell'ottemperanza alle prescrizioni impartite dall'autorità di controllo (cosiddetta diffida).

Rispetto alla normativa vigente, la disciplina della diffida contenuta nel nuovo comma 3 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 91 si applica non più solo per le violazioni delle norme in materia agroalimentare, ma anche agli illeciti amministrativi in materia di sicurezza alimentare; circoscrive inoltre l'applicazione dell'istituto alla prima contestazione dell'illecito; fissa il più stringente termine di 30 giorni per l'adempimento alle prescrizioni (in luogo degli attuali 90); non prevede un termine per l'elisione delle conseguenze dannose o pericolose dell'illecito (attualmente si applica il medesimo termine di 90 giorni previsto per l'adempimento alle prescrizioni) né richiede l'eventuale presentazione di specifici impegni da parte del trasgressore; introduce, nelle more del termine di 30 giorni, una sospensione dei termini del procedimento di applicazione della sanzione; esclude dall'applicazione dell'istituto i prodotti non conformi che siano già stati oggetto, anche in parte, di commercializzazione. Esclude dunque la possibilità di eliminare le conseguenze dannose dell'illecito tramite comunicazione al consumatore.

La lettera *b)* dell'articolo 1-*bis* interviene, inoltre, sul comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2014 che, per le violazioni delle norme agroalimentari, consente il pagamento in misura ridotta quando sia prevista la sola sanzione amministrativa pecuniaria. Senza modificare il campo d'applicazione della norma, sempre riferibile esclusivamente alla materia agroalimentare, la novella elimina la parola « sola », consentendo dunque l'applicazione del pagamento in misura ridotta in tutti i casi di illecito amministrativo sanzionato con sanzione amministrativa pecuniaria (e dunque anche a quegli illeciti sanzionati, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche, ad esempio, con una sanzione interdittiva).

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo alla pubblicazione (il decreto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 24 marzo 2021 ed è pertanto entrato in vigore il 25 marzo 2021).

Per quel che attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento appaia riconducibile alla materia « ordinamento civile e penale », che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Inoltre, le disposizioni sui

controlli sono riconducibili alle materie « tutela della salute » e « alimentazione », di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione *(vedi allegato 1)*, che illustra.

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Modifica all'articolo 3 della legge 18 giugno 1998, n. 194, in materia di proroga della concessione dell'esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno.

C. 2663.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla IX Commissione Trasporti, il disegno di legge C. 2663 Enrico Borghi, recante proroga della concessione dell'esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno.

Elisa TRIPODI (M5S), *relatrice*, nel riassumere brevemente il contenuto della proposta di legge, rileva come essa consti di un solo articolo, che novella l'articolo 3, comma 9, della legge n. 194 del 1998, il quale dispone la proroga della durata della concessione ferroviaria della linea Domodossola-Locarno fino al 31 agosto 2026. Precedentemente il decreto-legge n. 670 del 1996 aveva prorogato la medesima concessione fino al 31 dicembre 1997.

Segnala come il testo originario della proposta di legge prevedesse un'ulteriore proroga della citata concessione fino al 31 agosto 2046. A seguito di un emendamento del relatore approvato nel corso dell'esame in sede referente, tale termine è stato sostituito da quello del 31 agosto 2026. Secondo quanto precisato dal relatore nella seduta della IX Commissione del 7 aprile 2021, l'emendamento nasce da un'istanza del Governo ed è motivato dal fatto che il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 stabilisce che, a decorrere dal 25 dicembre 2023, i contratti di servizio pubblico in ambito ferroviario dovranno essere posti obbligatoriamente a gara e che, di conseguenza, la durata temporale della proroga della concessione della linea Domodossola-Locarno deve essere necessariamente ricalibrata, dal 2046 al 2026.

Il relatore presso la IX Commissione ha nel contempo precisato come, a suo avviso, questa posizione del Governo debba essere ulteriormente approfondita.

Ricorda inoltre che la linea ferroviaria Domodossola-Locarno rientra tra le linee ferroviarie isolate individuate dall'allegato al decreto ministeriale n. 347 del 2019. La costruzione e gestione della linea è disciplinata dalla Convenzione tra la Svizzera e l'Italia concernente una ferrovia elettrica a scartamento ridotto da Locarno a Domodossola del 12 novembre 1918, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 16 dicembre 1923, n. 3195.

Come risulta dall'articolo 1 della citata Convenzione i due Governi si impegnano a far assicurare l'esercizio della ferrovia a scartamento ridotto da Locarno (Svizzera) a Domodossola (Italia) in base alle concessioni date in Svizzera alla « Società delle tramvie di Locarno », alla « Società della ferrovia Locarno–Pontebrolla–Bignasco (linea della Vallemaggia) » e alla « Società delle ferrovie regionali ticinesi » per il tronco da Locarno a Camedo (frontiera italiana) e in Italia alla « Società subalpina di imprese ferroviarie » per il tronco da Domodossola alla frontiera svizzera.

La Società subalpina di imprese ferroviarie Spa è, sulla base di questa disposizione, che non risulta modificata, tutt'ora concessionaria della rete.

Da un punto di vista dell'inquadramento normativo rileva come la rete ferroviaria in questione e i servizi su essa resi (essendo una rete ferroviaria isolata adibita al trasporto passeggeri, ed esercitando l'impresa ferroviaria unicamente servizi di tra-

sporto su tale rete) siano esclusi, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 112 del 2015, dall'applicazione delle disposizioni del medesimo decreto legislativo, che ha recepito la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, la quale istituisce uno spazio ferroviario europeo unico.

Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento, volto a prorogare l'affidamento di una rete ferroviaria la cui gestione è disciplinata da un trattato internazionale, appaia riconducibile alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », attribuita dall'articolo 117, primo comma, lettera *a)*, della Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula quindi una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 2)*.

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 aprile 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 13.50.

Documento di economia e finanza 2021.
Doc. LVII, n. 4 e Annesso.
(Parere alla V Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 aprile 2021.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rileva come la Commissione sia chiamata a concludere l'esame, in sede consultiva, ai fini del parere alla V Commissione Bilancio, il Documento di economia e finanza 2021 (Doc. LVII, n. 4 e Annesso).

Ricorda che nella seduta di ieri il relatore, Ceccanti, ha illustrato il provvedimento e avverte che il parere sul Documento dovrà essere espresso entro la seduta di oggi, atteso che esso sarà discusso in Assemblea nella seduta di domani.

Stefano CECCANTI (PD), *relatore,* formula una proposta di parere con osservazioni *(vedi allegato 3)*.

Emanuele PRISCO (FDI), pur apprezzando lo sforzo intellettuale compiuto dal relatore nella predisposizione della sua proposta di parere, preannuncia il voto contrario del suo gruppo, ritenendo che la parlamentarizzazione sulle materie oggetto del PNRR e del DEF non possa essere solo auspicata, ma dovrebbe essere garantita a priori in qualsiasi democrazia, non potendosi certo richiedere la partecipazione del Parlamento come se fosse una benevola concessione dell'Esecutivo.

Nel merito, dichiara di non condividere alcuni orientamenti del Governo in materia di immigrazione, che sembrano emergere dall'analisi di alcune parti del DEF e dello stesso PNRR, richiamando alcuni interventi in materia di contribuzione previdenziale degli immigrati, che sembrerebbero far pensare ad una politica di eccessiva apertura verso l'immigrazione, come accaduto sul tema degli sbarchi.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 21 aprile 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 aprile 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA, indi del vicepresidente Fausto RACITI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 25/2021: Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021.
C. 3002 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 aprile 2021.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che la Conferenza dei Presidenti di gruppo ha stabilito l'avvio della discussione in Assemblea sul provvedimento per la giornata di lunedì 26 aprile prossimo: pertanto l'esame in sede referente dovrà concludersi entro la settimana in corso. In tale contesto segnala che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, nella riunione odierna, ha fissato la conclusione dell'esame in sede referente al massimo entro le ore 20 di domani, 22 aprile prossimo: pertanto, allo scadere di tale termine la Presidenza si riserva di porre in votazione la proposta di conferire alla relatrice il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento, anche qualora non si fosse concluso l'esame delle proposte emendative.

Avverte quindi che sono pervenuti 6 ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità di 13 proposte emendative pronunciati nella seduta di ieri.

In merito la Presidenza, pur avendo ulteriormente approfondito il contenuto delle proposte emendative, nonché le argomentazioni addotte nei ricorsi, ritiene di dover confermare i giudizi di inammissibilità.

Al riguardo, per quanto attiene all'emendamento Silvestroni 2.2, rileva come esso intervenga sul numero massimo di mandati consecutivi per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti il cui mandato termina nell'anno 2021, mentre, per quanto attiene all'emendamento Ferro 3-*bis*.16, rileva come esso riguardi la disciplina relativa alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e delle altre associazioni criminali, per quanto attiene alla tempistica di acquisizione, da parte della stessa Commissione, dei documenti necessari alla verifica della conformità della composizione delle liste alle indicazioni del codice di autoregolamentazione proposto dalla medesima Commissione: entrambi pertanto incidono su materie che non sono oggetto del decreto-legge.

Con riferimento alle proposte emendative Montaruli 1-*bis*.10 e Butti 1-*bis*.01, Montaruli 3.2 e 3.01, relativamente al comma 2, ribadisce che, anche qualora esse fossero ritenute connesse a questioni affrontate dal decreto-legge, l'ambito materiale di quest'ultimo deve essere inteso, come già avvenuto in occasione del precedente decreto-legge in materia esaminato lo scorso anno, considerando che il provvedimento reca solo disposizioni derogatorie e temporanee riferite esplicitamente alle consultazioni elettorali previste nel 2021; pertanto, ogni proposta emendativa che preveda interventi a regime o che comunque fuoriescano da tale ambito temporale, deve considerarsi in questa sede inammissibile.

Augusta MONTARULI (FDI) non condivide i giudizi di inammissibilità sul suo articolo aggiuntivo 3.01 e sul suo emendamento 3.2, facendo notare che tali proposte emendative recano disposizioni che appaiono strettamente connesse a quelle di carattere temporaneo e urgente già previste nel testo del decreto-legge. Ritiene dunque che si evochino strumentalmente certe argomentazioni – come quella che fa riferimento al carattere non temporaneo di certe norme recate dalle richiamate proposte emendative – solo per giustificarne l'inammissibilità e, quindi, per escluderle dal dibattito.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, invita la relatrice e il rappresentante del Governo a esprimere il parere sulle proposte emendative.

Il Sottosegretario Ivan SCALFAROTTO fa notare che il Governo, nell'espressione del parere sulle proposte emendative presentate, anche al Senato, nel corso dell'*iter* di esame del provvedimento in titolo, ha tenuto conto della necessità di garantire un effettivo svolgimento delle consultazioni elettorali, avendo ben chiaro l'obiettivo di evitare possibili blocchi di funzionamento della macchina elettorale. Rileva, peraltro, come il Governo abbia ritenuto fosse essenziale concentrarsi sullo specifico oggetto del provvedimento, rappresentato dal rinvio delle consultazioni elettorali per l'anno 2021, evitando, dunque, che si introducessero norme a regime. Pur ritenendo importante svolgere una discussione adeguata su tali temi, ritiene, peraltro, non si possa non tener conto dei termini di conversione del decreto-legge, che appaiono particolarmente stringenti, potendo richiedere modalità di esame che siano a tal fine compatibili.

Sabrina DE CARLO (M5S), *relatrice*, pur ritenendo condivisibile il contenuto di alcune di tali proposte emendative – tra le quali richiama, l'emendamento Elisa Tripodi 3.1 volto a rendere possibile la sperimentazione del voto elettronico di cui all'articolo 1, commi 627 e 628, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 al voto elettronico, quelle relative alle modalità di presentazione delle liste, e altre proposte emendative, tra cui cita gli emendamenti Iezzi 2.1, 3-*bis*.1 e 3-*bis*.2, D'Ettore 3-*bis*.4 – fa notare che non vi sono le condizioni per intervenire su tali importanti argomenti in tale sede, considerati i ristretti tempi di esame alla Camera, che sono stati necessariamente imposti dall'andamento dei lavori al Senato.

Auspica dunque che in futuro entrambe le Camere siano messe nelle condizioni di esaminare adeguatamente i provvedimenti, ponendosi rimedio ad una problematica che rischia di inficiare il confronto tra i gruppi.

Alla luce di tale considerazioni invita quindi al ritiro di tutte le proposte emendative presentate.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, condivide le considerazioni svolte dalla relatrice, ritenendo opportuno che, attraverso una efficace interlocuzione con il Governo e con il Presidente del Senato, si garantiscano in futuro tempi di esame congrui in entrambi i rami del Parlamento.

Il Sottosegretario Ivan SCALFAROTTO esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) ritira i suoi emendamenti 2.1, 3-*bis*.1 e 3-*bis*.2.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) ritira il suo emendamento 3-*bis*.4.

Elisa TRIPODI (M5S) ritira l'emendamento a sua prima firma 3.1.

Augusta MONTARULI (FDI) illustra il suo emendamento 1.51, ritenendo inconcepibile che, adducendo strumentalmente il tema dell'emergenza sanitaria, si rinviino le consultazioni elettorali in Italia, mentre se ne consente lo svolgimento per gli stranieri residenti in Italia.

Osserva come quello di voto sia un diritto costituzionale, che non può essere rinviato per mere ragioni di convenienza elettorale, facendo notare che in molti altri Paesi le elezioni si sono svolte regolarmente, nonostante l'emergenza epidemiologica.

Rileva, in particolare, come il differimento delle elezioni amministrative determinerà un danno ai territori, attesa l'impossibilità per i sindaci di agire con pienezza di poteri.

Emanuele PRISCO (FDI) fa notare che i pareri espressi dalla relatrice e dal Governo testimonino la volontà di blindare il provvedimento, ritenendo paradossale far svolgere le elezioni proprio in una finestra elettorale che non fu ritenuta adeguata in occasione del precedente differimento delle

consultazioni elettorali, in ragione di una possibile recrudescenza del *virus* nel periodo invernale. Ritiene dunque non vi siano ragioni concrete per tale differimento, ritenendo, peraltro, non esaustiva la risposta resa dal Governo alla richiesta di informazioni formulata dal suo gruppo, considerato che gli elementi forniti al riguardo dal Comitato scientifico appaiono troppo generici.

Richiamando la necessità di far svolgere le elezioni, come avvenuto in altri Paesi, fa notare che l'impossibilità del voto dovrebbe quantomeno condurre a constatare l'assoluto fallimento delle politiche di contrasto della pandemia da parte del Governo. Ritiene, dunque, che alla base di tale differimento vi siano solo ragioni di convenienza politica – in particolare manifestate dal gruppo del PD – tenuto conto che, nel frattempo, è stato consentito agli stranieri residenti in Italia di votare per le elezioni dei Paesi di appartenenza e si concede addirittura la possibilità ad alcuni partiti della maggioranza di svolgere i propri congressi in piena pandemia.

La Commissione respinge l'emendamento Montaruli 1.51.

Augusta MONTARULI (FDI), illustrando il suo emendamento 1.124, rileva come esso sia volto a sopprimere il riferimento al permanere del quadro epidemiologico complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale, assunto quale motivazione per il rinvio delle elezioni. Evidenzia come tale formulazione dell'articolo 1 contraddica in modo palese e paradossale le reiterate affermazioni del Governo e della maggioranza che prefigurano, anche grazie alla campagna vaccinale, un imminente decremento dei contagi e il ritorno alla normalità. Il testo dell'articolo 1 che l'emendamento in esame è volto a sopprimere afferma in sostanza esattamente il contrario, vale a dire che nel momento in cui si sarebbero dovute svolgere le elezioni il quadro epidemiologico non sarà mutato rispetto al momento dell'adozione del decreto-legge.

Rileva, dunque, come la stessa maggioranza, escludendo la possibilità del miglioramento del quadro epidemiologico, sembri essere consapevole dell'incapacità del Ministro Speranza e del fallimento della campagna vaccinale, a causa dei ritardi finora accumulati e della scelta, dettata dalla volontà di non irritare la Cancelliera tedesca Angela Merkel, di non rendersi autonomi rispetto all'Unione europea, a meno che le reali motivazioni del rinvio delle elezioni non siano in realtà ben altre, di carattere politico.

Sottolinea come l'emendamento in esame sia volto a evidenziare tale contraddizione e, dunque, le reali motivazioni, di carattere politico, del rinvio delle elezioni, che comporterà, come già osservato in precedenza, la compressione del diritto di voto e la sostanziale mancanza di una vera amministrazione, per diversi mesi, nei comuni interessati dalle consultazioni.

Emanuele PRISCO (FDI) chiede, anche a nome della deputata Montaruli, la verifica del numero legale.

Fausto RACITI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 46, comma 4, del Regolamento, la richiesta di verifica del numero legale in Commissione deve essere avanzata da almeno quattro deputati.

Emanuele PRISCO (FDI) prende atto che la richiesta non è appoggiata dal prescritto numero di deputati, ma rileva nel contempo come la mancanza del numero legale sia comunque evidente e stigmatizza il fatto che la maggioranza, pur così ampia, non sia in grado di assicurare il numero legale.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) si associa alla richiesta di verifica del numero legale, sottolineando come l'appartenenza alla maggioranza non impedisca di chiedere comunque il rispetto delle regole.

Fausto RACITI, *presidente*, fa presente che la richiesta di verifica del numero legale non risulta appoggiata dal numero di deputati prescritto dall'articolo 46, comma 4, del Regolamento, segnalando come, in assenza di tale verifica, non possa affer-

marsi che il numero legale non è sussistente.

Emanuele PRISCO (FDI) stigmatizza nuovamente il fatto che la maggioranza, nonostante la sua ampiezza numerica, non sia in grado di assicurare il numero legale, che è palesemente insussistente, pur non potendosi procedere alla verifica in quanto l'unica forza politica di opposizione non raggiunge il *quorum* prescritto per la relativa richiesta.

Interviene, quindi, sull'emendamento Montaruli 1.124, associandosi alle considerazioni della deputata Montaruli e rilevando come il rinvio delle elezioni derivi in realtà dal fatto che le forze politiche della maggioranza non sono in grado di affrontarle, nonché dalla necessità di giustificare il mancato scioglimento delle Camere, motivato pretestuosamente dall'impossibilità di svolgere le elezioni durante la pandemia, a seguito della crisi del secondo Governo Conte. Ritiene del tutto evidente tale circostanza, a meno che la maggioranza non sia in realtà consapevole dell'impossibilità di miglioramento del quadro epidemiologico e dei ritardi della campagna vaccinale, anche a causa dell'inadeguatezza della gestione commissariale di Arcuri, sostenuta da forze politiche che fanno parte anche dell'attuale maggioranza.

Ritiene dunque che il decreto-legge in esame sia immotivato sia sotto il profilo dei requisiti costituzionali della straordinaria necessità e urgenza, in quanto la pandemia è in atto da oltre un anno e vi sarebbe dunque stato il tempo di provvedere con legge ordinaria, sia nel merito, in quanto le motivazioni addotte per rinviare le elezioni sono pretestuose, come testimoniato dal fatto che in numerosi altri Paesi le elezioni si sono regolarmente svolte nonostante la pandemia.

La Commissione respinge l'emendamento Montaruli 1.124.

Augusta MONTARULI (FDI), illustrando il suo emendamento 1.125, osserva come esso preveda, laddove si voglia mantenere il riferimento alla permanenza del quadro epidemiologico, che tale permanenza deve essere certificata dal comitato tecnico-scientifico. Ritiene, infatti, che laddove si decida di comprimere il diritto di voto per motivi sanitari, ciò debba avvenire sulla base di dati certi, verificati dal Comitato tecnico-scientifico – i cui membri godono peraltro della fiducia del Governo – il quale attesti che il quadro epidemiologico nella data prevista per l'indizione delle elezioni non è mutato rispetto al momento dell'emanazione del decreto-legge.

Ritiene, infatti, che la compressione dei diritti fondamentali non possa basarsi su presupposti aleatori e non più attuali, ma debba fondarsi su parametri preventivamente individuati con precisione.

Ricorda che il Paese sta subendo gravi conseguenze, non soltanto a causa dell'epidemia, ma anche delle misure restrittive che sono state adottate, le quali hanno provocato una grave crisi economica e sociale, che si è sovrapposta a quella sanitaria, e che hanno inciso in modo allarmante anche sulla salute mentale della popolazione.

Ribadisce come il mancato accoglimento di tali proposte emendative renda evidente che il riferimento al quadro epidemiologico è solo un pretesto per rinviare le elezioni per motivazioni politiche.

Emanuele PRISCO (FDI) sottolinea come nella documentazione trasmessa dalla Ministra dell'interno in risposta a una sua richiesta di informazioni non sia stata fornita alcuna valutazione del Comitato tecnico-scientifico a sostegno del rinvio delle elezioni, ma soltanto un estratto di verbale contenente valutazioni di carattere generico che non fanno alcun cenno al tema delle elezioni. Dopo aver stigmatizzato la difficoltà che incontra il Parlamento nell'acquisire tali valutazioni, sottolinea come, alla luce della genericità delle motivazioni poste alla base della decisione, il rinvio si configuri come una scelta del tutto arbitraria, in quanto tale incompatibile con un ordinamento democratico, e come l'emendamento in esame sia volto quanto meno a fare in modo che tale rinvio sia sostenuto da evidenze scientifiche.

La Commissione respinge l'emendamento Montaruli 1.125.

Augusta MONTARULI (FDI), illustrando il suo emendamento 1.126, sottolinea come esso si ponga in continuità con i precedenti e sia volto a prevedere che la valutazione della permanenza del quadro epidemiologico sia rimessa a un atto del Parlamento. Ritiene tale soluzione coerente con l'importanza della posta in gioco, costituita dal diritto di voto e dalla tenuta democratica delle istituzioni, e rispettosa della centralità del Parlamento, spesso proclamata solo a parole dalle forze politiche della maggioranza.

Ribadisce come Fratelli d'Italia non possa accettare che l'epidemia, vale a dire un evento drammatico per la vita delle persone e delle famiglie, sia utilizzata a fini strumentali per rinviare le elezioni, e come le reali motivazioni di tale decisione siano altre.

Emanuele PRISCO (FDI) auspica l'approvazione dell'emendamento Montaruli 1.126, ritenendo sia giusto attribuire al Parlamento il compito di valutare se sussista o meno un rischio sanitario suscettibile di determinare un differimento delle consultazioni elettorali.

Ritiene grave negare il diritto al voto per ragioni di convenienza politica e restringere i diritti delle opposizioni, facendo notare, peraltro, come non si addica a un Paese civile consentire a un partito – il Partito democratico – di governare per anni, nonostante esso non sia mai risultato vincitore nelle elezioni.

Stefano CECCANTI (PD), facendo riferimento ad alcune considerazioni svolte dai deputati del gruppo di FdI, i quali hanno fatto riferimento allo svolgimento delle elezioni in altri Paesi, ritiene importante tenere conto anche del livello di partecipazione democratica di tali Paesi e degli *standard* di competitività elettorale assicurati tra i candidati. Fa notare, ad esempio, che in Paesi come la Russia le elezioni non presentano certi requisiti, dando luogo a risultati piuttosto scontati.

In risposta al deputato Prisco, fa poi notare che alcune sue considerazioni critiche non tengono conto di alcune dinamiche che possono apparire fisiologiche quando dalle elezioni non emerge alcuna maggioranza autosufficiente, come accaduto in occasione delle ultime elezioni politiche.

La Commissione respinge l'emendamento Montaruli 1.126.

Augusta MONTARULI (FDI) illustra il suo emendamento 1.129, facendo notare come non esista alcun dato scientifico che giustifichi il rinvio delle elezioni sulla base di una presunta maggiore contagiosità delle varianti del *virus*. Ritiene dunque incomprensibile tale differimento, a meno che non si voglia riconoscere espressamente il sostanziale fallimento delle politiche del Governo volte a contrastare la pandemia.

Emanuele PRISCO (FDI), ricollegandosi ad alcune considerazioni svolte dal deputato Ceccanti, fa notare che le elezioni si sono svolte regolarmente anche in Paesi dall'elevato *standard* democratico, nei quali il relativo esito non appare dunque certo scontato, richiamando, ad esempio, i casi di Israele, della Croazia, del Regno unito, della Germania, degli Stati Uniti, della Francia e di tante altre nazioni.

Ritiene dunque non vi sia alcun motivo per rinviare le consultazioni elettorali, a meno che non si voglia ammettere che il Governo non sia stato in grado di fronteggiare la pandemia.

Stefano CECCANTI (PD) ritiene sia ragionevole prevedere un rinvio delle consultazioni elettorali di qualche mese – come avvenuto peraltro in molti Paesi, tra i quali richiama la Serbia e i Paesi Bassi – al fine di garantire ai cittadini di votare in piena sicurezza. Ricorda, peraltro, che in Francia, nello scorso anno, fu necessario prevedere tale rinvio per scongiurare l'eventualità di far svolgere inutilmente il primo turno elettorale.

La Commissione respinge l'emendamento Montaruli 1.129.

Augusta MONTARULI (FDI) illustra il suo emendamento 1.127, giudicando necessario che il Governo quantomeno rifletta su quale

sia la finestra elettorale più adeguata, considerato che quella individuata rischia di compromettere l'avvio dell'anno scolastico e di danneggiare ulteriormente il settore del turismo.

Emanuele PRISCO (FDI), ritiene inaccettabile cambiare le regole elettorali in corso in base a calcoli politici, dichiarandosi sorpreso che il gruppo del M5S, il quale ha sempre rivendicato, a parole, il suo ruolo di garante della democrazia, sia artefice e complice di tale scempio, rinnegando totalmente il suo spirito originario, nel tentativo di mantenere le sue posizioni di potere.

Ritiene paradossale consentire di votare in ottobre inoltrato – considerato che molte consultazioni amministrative potrebbero contemplare il doppio turno – se si pensa che in occasione del precedente provvedimento di differimento delle elezioni, la maggioranza ritenne che tale eventualità fosse da scongiurare. Auspica, in conclusione, che il Governo almeno rifletta sull'individuazione di una finestra elettorale più adeguate alle esigenze del mondo della scuola e del turismo.

La Commissione respinge l'emendamento Montaruli 1.127.

Augusta MONTARULI (FDI), illustrando il suo emendamento 1.130, sottolinea come esso sia volto a porre rimedio a un'evidente lacuna del testo, laddove si fa riferimento alle elezioni dei consigli circoscrizionali, e non anche a quelle dei consigli municipali. Rileva, infatti, come la città di Roma sia suddivisa in municipi, e non in circoscrizioni, e come l'eventuale reiezione dell'emendamento in esame determinerebbe l'insorgere di dubbi interpretativi, in quanto si potrebbe ritenere che le elezioni dei consigli municipali, non menzionate dal testo diversamente da quelle dei consigli circoscrizionali, non siano soggette al rinvio e debbano dunque tenersi alla scadenza naturale, vale a dire fra il 15 aprile e il 15 giugno.

Ritiene che tale lacuna del testo normativo denoti una preoccupante mancanza di considerazione delle problematiche di Roma Capitale, anche sotto il profilo del decentramento amministrativo, e ricorda come, a seguito del rinvio delle elezioni, anche la città di Roma sarà sottoposta nei prossimi mesi a una sorta di amministrazione provvisoria, in quanto è del tutto evidente che la Sindaca in carica, senza entrare nel merito del giudizio politico sul suo operato, seppure formalmente nella pienezza dei suoi poteri, non lo sarà dal punto di vista politico e sostanziale, in quanto la sua durata in carica viene prorogata oltre la scadenza naturale.

Raccomanda pertanto l'approvazione dell'emendamento in esame, anche al fine di evitare le incertezze interpretative cui ha fatto cenno.

Emanuele PRISCO (FDI) si associa alle considerazioni della deputata Montaruli, ritenendo la proposta emendativa in esame meritevole di accoglimento, in quanto volta a porre rimedio a un'evidente dimenticanza. Ricorda, infatti, come i municipi in cui è suddivisa Roma Capitale non siano in alcun modo assimilabili alle circoscrizioni e sottolinea come tale disattenzione si abbia proprio nel momento in cui è stato avviato un percorso, apparentemente condiviso, per il rafforzamento dei poteri e delle funzioni di Roma Capitale.

Rileva quindi come, in occasione del rinvio delle consultazioni elettorali del 2020, sia stato fatto espresso riferimento alle elezioni dei consigli municipali e come, a maggior ragione, la mancanza di tale riferimento nel provvedimento in esame possa determinare i dubbi interpretativi richiamati dalla deputata Montaruli.

Raccomanda pertanto l'approvazione dell'emendamento in esame, rilevando come il suo mancato accoglimento potrebbe celare la volontà di ridimensionare il ruolo dei municipi di Roma Capitale.

La Commissione respinge l'emendamento Montaruli 1.130.

Fausto RACITI, *presidente*, essendo prevista per le 15.45 una seduta delle Commissioni riunite I e V, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

ALLEGATO 1

DL 42/2021: Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare (C. 2972 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2972, di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

evidenziato come il decreto-legge sia stato adottato al fine di evitare che rilevanti settori relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e bevande restino privi di tutela sanzionatoria penale e amministrativa, con pregiudizio della salute dei consumatori, e che a tale scopo esso è volto a circoscrivere, prima della sua entrata in vigore, l'ambito di operatività della disciplina di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021, che avrebbe comportato, a partire dal 26 marzo 2021, l'abrogazione delle contravvenzioni e dei principali illeciti amministrativi di cui alla legge n. 283 del 1962 in materia di sicurezza alimentare;

ricordato, in proposito, che l'articolo 18, comma 1, lettera *b)*, del richiamato decreto legislativo n. 27 del 2021, disponeva l'abrogazione dell'intera legge n. 283 del 1962, facendo salve solo alcune specifiche disposizioni – ovvero gli articoli 7, 10 e 22 – e che con il decreto – legge in esame, tramite l'integrazione dell'elenco delle norme sottratte all'abrogazione, sono di fatto reintrodotte nell'ordinamento tutte le disposizioni sanzionatorie;

rilevato infatti come, il decreto – legge, all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, modifichi la lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021, sottraendo all'abrogazione anche le fattispecie sanzionate penalmente di cui agli articoli 5, 6 12, 12-*bis* e 18 della legge n. 283 del 1962, nonché gli illeciti amministrativi di cui agli articoli 8, 9, 11, 13, 17 e 19 della medesima legge n. 283;

rilevato inoltre come, per finalità di coordinamento normativo, la lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in esame intervenga sulla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021, prevedendo che è « fatta salva l'applicazione delle disposizioni di esecuzione degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-*bis*, 13, 17, 18, 19 e 22 » della legge n. 283 del 1962;

considerato che alla legge n. 283 del 1962 – e quindi ai testé richiamati articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-*bis*, 13, 17, 18, 19 e 22 della medesima legge – è stata data esecuzione con regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 1980, che consta di 79 articoli e 4 allegati;

preso atto delle modifiche intervenute in sede referente, in ragione delle quali sono stati inseriti nel decreto-legge gli articoli 01 e 01-*bis* – che intervengono sulla disciplina della controperizia e della controversia prevista agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 27 del 2021 – nonché l'articolo 1-*bis*, che interviene sull'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2014 al fine di modificare la disciplina della diffida nel settore agroalimentare;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento appaia riconducibile alla materia « ordinamento civile e penale », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *l)*, della Costituzione

riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, rilevando altresì, per quanto riguarda le disposizioni sui controlli, le materie « tutela della salute » e « alimentazione », di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di individuare con precisione quali siano le disposizioni del regolamento di esecuzione della legge n. 283 del 1962, di cui al DPR n. 327 del 1980, destinate a sopravvivere e quali quelle abrogate.

ALLEGATO 2

Modifica all'articolo 3 della legge 18 giugno 1998, n. 194, in materia di proroga della concessione dell'esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno (C. 2663).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione

esaminata la proposta di legge C. 2663, recante « Proroga della concessione dell'esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno », nel testo risultante dall'emendamento approvato nel corso dell'esame in sede referente da parte della IX Commissione;

rilevato come il provvedimento preveda la proroga al 31 agosto 2026 della concessione per l'esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno;

evidenziato come la gestione della predetta linea ferroviaria sia disciplinata dalla « Convenzione tra la Svizzera e l'Italia concernente una ferrovia elettrica a scartamento ridotto da Locarno a Domodossola » del 12 novembre 1918, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 16 dicembre 1923, n. 3195;

rilevato, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento, essendo volto a prorogare l'affidamento di una rete ferroviaria la cui gestione è disciplinata da un trattato internazionale, appaia riconducibile alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, primo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Documento di economia e finanza 2021 (Doc. LVII, n. 4 e Annesso).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il Documento di economia e finanza 2021 (Doc. LVII, n. 4 e Annesso);

rilevato come, unitamente al DEF, il Governo abbia presentato, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, una Relazione al Parlamento con la quale richiede di elevare il limite di indebitamento netto e di saldo netto da finanziare per quest'anno e di modificare il sentiero di rientro verso l'Obiettivo di medio termine (OMT) per i prossimi anni;

evidenziato, sotto il profilo macroeconomico, come il DEF 2021 evidenzi che l'andamento dell'economia italiana e internazionale continua ad essere condizionato dall'emergenza sanitaria da COVID-19;

rilevato, in particolare, come il 2020 si sia chiuso con una caduta del PIL pari all'8,9 per cento in termini reali e al 7,8 per cento in termini nominali, in linea con quanto previsto nella Nota di aggiornamento del DEF (NADEF) e non lontano da quanto prospettato nel DEF 2020;

considerato che, anche in conseguenza del crollo del PIL, il rapporto fra lo *stock* di debito pubblico e il prodotto ha subìto un aumento al 155,8 per cento, rispetto al valore del 134,6 per cento registrato nel 2019;

evidenziato peraltro come gli interventi di politica economica nel 2020 abbiano comportato complessivamente una spesa pari a 108 miliardi (6,5 per cento del PIL), oltre agli ulteriori interventi di sostegno all'economia riguardanti la moratoria su prestiti e mutui bancari in essere e le garanzie dello Stato sull'erogazione di nuovi prestiti;

rilevato come la previsione macroeconomica tendenziale del DEF 2021 incorpori gli effetti del Piano di ripresa e resilienza (PNRR), nonché del recente « decreto-legge sostegni », con una previsione di crescita annua del PIL per il 2021 pari al 4,1 per cento, mentre nello scenario programmatico il tasso di crescita del PIL sarebbe pari al 4,5 per cento nel 2021, al 4,8 per cento nel 2022 e al 2,6 per cento nel 2023;

rilevato, quanto alla strategia di rientro del debito, come il DEF prefiguri un'impostazione della politica di bilancio espansiva nel prossimo biennio, tramite un forte impulso agli investimenti, per poi intraprendere un graduale percorso di consolidamento fiscale dal 2024 in poi, a condizione che le ipotesi epidemiche e sulle condizioni di contesto internazionale dello scenario di base restino valide, con un traguardo del 3,0 per cento di deficit per il 2025 e un rapporto fra debito lordo della pubblica amministrazione e PIL verso il livello pre-crisi (134,6 per cento) per la fine del decennio;

sottolineato inoltre come, grazie anche alle notevoli misure di stimolo introdotte con il predetto « decreto-legge sostegni », nonché alla spinta agli investimenti pubblici e privati fornita dal PNRR, il PIL, nel già citato scenario tendenziale, salirebbe comunque del 4,3 nel 2022, del 2,5 per cento nel 2023 e del 2,0 per cento nel 2024;

sottolineata, a tale riguardo, l'esigenza di rafforzare le iniziative per uscire dalla crisi utilizzando tutti gli strumenti a disposizione, dalla campagna di vaccina-

zione, all'impulso alla ricerca medica e al rafforzamento del Sistema sanitario nazionale, nonché, in campo economico, dai sostegni e ristori al rilancio degli investimenti e dello sviluppo con il Piano di ripresa e resilienza (PNRR) finanziato dal *Next Generation* EU (NGEU) e da ulteriori risorse nazionali;

condivisa la necessità che il notevole stimolo al rilancio dell'economia fornito dal PNRR sia integrato da ulteriori interventi che rafforzino la capacità di risposta dell'economia nella fase di ripresa, in primo luogo attraverso l'accesso alla liquidità e capitalizzazione e il sostegno al mercato del lavoro, all'occupazione e al ricollocamento dei lavoratori;

considerato che, grazie al nuovo scostamento di bilancio proposto dalla Relazione annessa al DEF 2021, potrà essere utilizzato un ammontare di risorse superiore a quanto prefigurato nella NADEF e nella legge di bilancio 2021, atteso che il PNRR in senso stretto sarà dotato di circa 222 miliardi, cui si aggiungono gli strumenti del *Next Generation* EU e le risorse nazionali, per un totale di circa 237 miliardi;

evidenziato in tale contesto come, al fine di perseguire gli obiettivi di ripresa economico – sociale del Paese sia imprescindibile realizzare le riforme di contesto previste dal PNRR, che riguardano in particolare la pubblica amministrazione, la giustizia, la concorrenza e la revisione del sistema fiscale;

evidenziato inoltre, per quanto concerne i profili di stretta competenza della I Commissione, come il DEF sottolinei opportunamente l'esigenza di procedere speditamente sul terreno delle riforme di contesto previste dal PNRR e che riguardano in particolare la pubblica amministrazione;

preso atto della decisione del Governo di non inserire quest'anno nel DEF il PNR (Programma nazionale di riforma) previsto dai regolamenti del Semestre europeo e dalla normativa nazionale, e di procedere successivamente alla trasmissione al Parlamento del solo PNRR, il quale sarà poi presentato alla Commissione europea nei termini previsti;

rilevato come il DEF 2021 preannunci l'integrazione delle risorse relative ai rinnovi contrattuali del triennio 2019-2021 del personale dipendente delle amministrazioni statali (per circa 0,2 miliardi dal 2021) e l'autorizzazione di nuove assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e negli enti pubblici (per circa 0,6 miliardi nel quadriennio 2021-2024);

segnalato altresì come, nell'ambito degli interventi in materia di ordine e sicurezza pubblica, il DEF contempli lo stanziamento di risorse aggiuntive per spese di personale (circa 0,4 miliardi nel periodo 2021-2024) e per gli investimenti (0,3 miliardi nel periodo considerato a fronte di corrispondenti stanziamenti di bilancio per circa 15,6 miliardi nel periodo 2021-2035);

richiamato quindi come il DEF indichi 22 disegni di legge collegati alla decisione di bilancio nel periodo 2022-2024, tra i quali alcuni disegni di legge che investono i profili di competenza della I Commissione, in materia di:

« Riordino della disciplina in materia di prevenzione della corruzione, obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni »;

« Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione »;

« Implementazione delle forme di raccordo tra amministrazioni centrali e regionali, anche la fine della riduzione del contenzioso costituzionale »;

« Revisione del testo unico dell'ordinamento degli enti locali »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si segnala l'opportunità che il Governo verifichi l'effettiva necessità di pre-

sentare alle Camere un numero particolarmente ampio di provvedimenti collegati, indicati dal DEF nel numero di 22, in ragione delle possibili difficoltà che ciò potrebbe determinare sui lavori delle stesse Camere, procedendo a tal fine a una più chiara individuazione degli interventi effettivamente prioritari anche al fine di un utilizzo più razionale, e quindi di una valorizzazione, dell'importante strumento normativo dei provvedimenti collegati;

b) si segnala l'esigenza di individuare adeguate modalità di coinvolgimento del Parlamento rispetto alle problematiche che avrebbero dovuto essere oggetto del PNR, il quale quest'anno non è stato inserito nel DEF, in considerazione della prossima trasmissione del PNRR alle Camere.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021. C. 3002 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* 140

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 147

Documento di economia e finanza 2021. Doc. LVII n. 4 e Annesso (Parere alla V Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* 141

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 148

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. C. 226 Ceccanti, C. 227 Ceccanti, C. 489 Zanettin, C. 976 Rossello, C. 989 Bartolozzi, C. 1156 Dadone, C. 1919 Colletti, C. 1977 Dadone, C. 2233 Pollastrini, C. 2517 Sisto, C. 2536 Zanettin, C. 2681 Governo e C. 2691 Costa *(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3017 Costa – Adozione del testo base)* 143

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 aprile 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 15.10.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021.

C. 3002 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 aprile 2021.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel ricordare che il provvedimento è iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì 26 aprile, avverte che la Commissione dovrà esprimere il prescritto parere nella seduta odierna. Nessuno chiedendo di intervenire, dà la parola al relatore per l'illustrazione della proposta di parere.

Eugenio SAITTA (M5S), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

Ciro MASCHIO (FDI) annuncia il voto contrario del gruppo di Fratelli d'Italia

sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Documento di economia e finanza 2021.
Doc. LVII n. 4 e Annesso.
(Parere alla V Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 aprile 2021.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che il provvedimento è iscritto nel calendario dell'Assemblea per giovedì 22 aprile. Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Siracusano, per l'illustrazione della proposta di parere.

Matilde SIRACUSANO (FI), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 2)*. Con riguardo ai disegni di legge collegati alla decisione di bilancio, nel rinviare specifiche valutazioni alla fase di esame dei singoli provvedimenti da parte della Commissione Giustizia, tiene in particolare a rammentare le critiche già espresse dal gruppo di Forza Italia con riguardo al processo penale telematico, ribadendo l'importanza attribuita al principio dell'oralità.

Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È) fa notare che due anni fa la Commissione Giustizia ha approvato un parere favorevole sul Documento di economia e finanza 2019 nel quale si indicava la data di giugno 2019 come termine per l'adozione da parte del Governo dei decreti legislativi in materia di riforma del processo civile, nonostante l'evidente impossibilità di mantenere fede a tale impegno. Sottolinea pertanto l'inopportunità di approvare a due anni di distanza una proposta di parere favorevole sul DEF 2021 che ripropone i medesimi impegni, facendo riferimento, oltre che alla riforma del processo civile, anche alla riforma del processo penale e della giustizia tributaria nonché all'intervento sui titoli universitari abilitanti. Nell'evidenziare la mancanza di serietà di un simile atteggiamento da parte della Commissione Giustizia, sottolinea in particolare che il disegno di legge sul processo civile attualmente all'esame del Parlamento è stato adottato da un Governo diverso da quello che ha trasmesso il DEF e che le eventuali modifiche al testo saranno nella sostanza dettate dalla commissione ministeriale voluta dalla Ministra Cartabia. Pertanto, nel ritenere che ci si appresti a votare un « parere in bianco » relativamente a riforme di cui la Commissione Giustizia non ha alcuna evidenza, preannuncia il voto contrario della sua componente sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Pierantonio ZANETTIN (FI), nel fare presente la correttezza della ricostruzione del collega Colletti con riguardo al parere approvato nel 2019, ricorda che il gruppo di Forza Italia in quell'occasione fece ripetutamente notare alla relatrice dell'epoca quanto fosse ridicolo indicare un termine impossibile da rispettare e come un simile atteggiamento non onorasse il ruolo dei singoli deputati e dell'intero Parlamento. Nel sottolineare pertanto che il tempo ha finito per dare ragione al suo gruppo, precisa tuttavia che la proposta di parere formulata dall'onorevole Siracusano, diversamente dal passato, indica non una data ma un obiettivo. A tale proposito esprime la convinzione che tale obiettivo potrà essere raggiunto sotto la guida illuminata della Ministra Cartabia, alla quale Forza Italia rinnova la propria fiducia. Confida pertanto che si possa efficacemente lavorare grazie ad una mediazione di alto livello, avendo come bussola i principi costituzionali, a partire dalla presunzione di non colpevolezza e dalla ragionevole durata del processo. Pertanto, nel ribadire che il suo gruppo si sente garantito dall'attuale Ministra, anche in ragione della sua precedente esperienza in qualità di giudice della Corte Costituzionale, preannuncia il voto favorevole di Forza Italia sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Ciro MASCHIO (FDI), nel ritenere superfluo sottolineare l'insoddisfazione di Fratelli d'Italia anche con riguardo alla proposta di parere in esame, fa presente che, come illustrato dalla stessa relatrice, il DEF 2021 è stato presentato privo della III sezione relativa al Programma nazionale di riforma, che il Governo ha delegato interamente al contenuto del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Evidenzia pertanto l'assenza della sezione più importante del DEF, che si limita a fare riferimento agli obiettivi di riforma del processo civile e penale, riproponendo formule generiche e semplici dichiarazioni di intenti. Come già fatto presente dal gruppo di Fratelli d'Italia in occasione dell'audizione della Ministra Cartabia, ribadisce l'insufficienza delle risorse destinate al settore giustizia e la loro inadeguatezza rispetto agli obiettivi da realizzare, stigmatizzando il fatto che il nuovo Governo non abbia inteso modificare sul punto la bozza di PNRR ereditata dall'Esecutivo precedente. Rammenta a tale proposito che in più occasioni il gruppo Fratelli d'Italia ha richiesto di incrementare le risorse per il settore, passando dall'attuale 1 per cento al 4, 5 per cento del totale, al fine di creare le condizioni reali per raggiungere efficacemente l'obiettivo di efficientamento della macchina della giustizia. Nel ritenere improbabile che le riforme possano vedere la luce entro la fine della legislatura o che possano avere successo in assenza di risorse finanziarie adeguate, esprime la preoccupazione del suo gruppo circa il raggiungimento di un compromesso al ribasso da parte dell'attuale maggioranza. Fa presente inoltre che il Governo non ha inteso coinvolgere il Parlamento e neppure la sua stessa maggioranza nella stesura definitiva del PNRR, che verrà presentato dal Presidente del Consiglio Draghi soltanto all'ultimo momento, senza consentire a deputati e senatori alcun margine di partecipazione e di intervento, nonostante si tratti del tema più importante di questo periodo. Pertanto, nel ribadire la propria insoddisfazione con riguardo a tale percorso, non considera possibile esprimersi in senso favorevole su un DEF che, contenendo soltanto dichiarazioni di intenti o analisi di finanza pubblica, rappresenta un esercizio formale privo di incidenza reale sull'emergenza in atto nel Paese. Pertanto, evitando di entrare nel merito del contenuto del documento in esame, conferma il voto contrario del gruppo Fratelli d'Italia sulla proposta di parere presentata dalla relatrice.

Cosimo Maria FERRI (IV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice, che seppur generica fa esplicito riferimento a tutti i temi importanti del settore giustizia, citando la riforma del processo civile, penale e tributario e l'intervento sui titoli universitari abilitanti. Nel rammentare che su ciascuno dei suddetti temi sono già all'esame del Parlamento diversi provvedimenti, sollecita i colleghi a lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Anna Rita TATEO (LEGA), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice, fa presente che la Lega darà il suo contributo anche in materia di giustizia tributaria, e non soltanto sulla riforma del processo civile e del processo penale, nell'ambito di un cammino che si sta via via definendo. Nel ricordare che la realizzazione delle citate riforme entro la fine della legislatura rientra nelle aspettative di tutti, sollecita i colleghi a lavorare insieme e ad avanzare proposte al Governo, rammentando che la drammatica situazione del Paese richiede risposte certe ai cittadini.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 15.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 aprile 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 15.30.

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

C. 226 Ceccanti, C. 227 Ceccanti, C. 489 Zanettin, C. 976 Rossello, C. 989 Bartolozzi, C. 1156 Dadone, C. 1919 Colletti, C. 1977 Dadone, C. 2233 Pollastrini, C. 2517 Sisto, C. 2536 Zanettin, C. 2681 Governo e C. 2691 Costa..

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3017 Costa – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge in oggetto, rinviato nella seduta del 14 aprile 2021.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 3017 Costa recante « Delega al Governo per l'adozione di nuove norme in materia di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati ». Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella trattata dalle proposte di legge in esame, ne dispone l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento. Da quindi la parola ai relatori, onorevole Bazoli e onorevole Saitta, per illustrare la proposta di legge testè abbinata.

Alfredo BAZOLI (PD), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, fa presente che la proposta di legge Costa C. 3071, come si legge nella relazione illustrativa, è volta a riformare le norme che disciplinano l'elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura scelti dai magistrati (i cosiddetti « componenti togati ») delineando un nuovo sistema di elezione volto a ridimensionare il peso degli schieramenti correntizi e a privilegiare le personalità individuali dei singoli candidati, promuovendo una competizione basata sulla loro capacità di attrarre consensi trasversali. A tal fine, l'articolo 1 della proposta di legge delega il Governo ad adottare, sulla base dei principi e criteri direttivi indicati all'articolo 2, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione un decreto legislativo per la modifica delle norme in materia di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati (comma 1). Il comma 2 prevede che le Commissioni parlamentari competenti per materia esprimano il loro parere sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 entro 30 giorni dalla data della sua trasmissione e che, decorso tale termine, il decreto possa essere comunque emanato. Il comma 3 stabilisce che il Governo, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, possa adottare disposizioni integrative e correttive dello stesso. L'articolo 2 individua i principi e criteri direttivi ai quali il Governo si dovrà attenere nell'esercizio della delega. In particolare il Governo dovrà: modificare il numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura portando a 20 il numero dei componenti eletti dai magistrati e a 10 quello dei componenti eletti dal Parlamento in seduta comune (lettera *a)*); modificare il requisito per l'elettorato passivo, stabilendo che non possano essere eletti i magistrati che non hanno conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità alla data della convocazione delle elezioni (lettera *b)*); adottare il sistema del voto singolo trasferibile per l'elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati (lettera *c)*). Aggiunge che la medesima lettera c) individua i principi in base ai quali dovrà essere regolato il procedimento elettorale. In particolare non è consentito il collegamento dei candidati e il territorio nazionale viene diviso in collegi. Ciascun candidato avrà a disposizione due schede, una per esprimere il proprio voto nel collegio in cui è compreso l'ufficio giudiziario presso quale presta servizio o al quale è assegnato, l'altra per l'elezione dei componenti che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione. Ciascun elettore può esprimere la preferenza per non più di due magistrati che svolgono le

funzioni nel medesimo distretto in ordine decrescente di preferenza, che coincide con l'ordine di scrittura e vengono eletti candidati che superano la quota di elezione (calcolata in base al rapporto tra i voti validi e i seggi da attribuire, entrambi aumentati di una unità) computando a questo fine le prime preferenze da sole o combinate con le successive.

Mario PERANTONI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, chiede ai relatori come intendano procedere.

Alfredo BAZOLI (PD), anche a nome del collega Saitta, reitera la proposta di adottare come testo base il disegno di legge C. 2681 per le ragioni già esaurientemente esposte nella scorsa seduta. Ritiene infatti che non vi siano motivi per discostarsi dalla precedente indicazione.

Pierantonio ZANETTIN (FI) conferma il nulla osta di Forza Italia all'adozione del disegno di legge C. 2681 come testo base per il prosieguo dell'esame.

Roberto TURRI (LEGA), nel richiamarsi alle considerazioni già svolte nella precedente seduta, annuncia che anche il gruppo della Lega è favorevole alla proposta dei relatori di adottare come testo base il disegno di legge C. 2681 Governo.

Lucia ANNIBALI (IV) interviene per confermare che il suo gruppo è favorevole all'adozione come testo base del disegno di legge del precedente Governo, che sarà ovviamente suscettibile di modifiche nella fase emendative.

Enrico COSTA (MISTO-A-+E-RI) sottolinea come, al fine di non assumere un comportamento contraddittorio, sia corretto astenersi sulla proposta di adozione del testo base formulata dai relatore, considerato che, quando il precedente Governo aveva presentato il disegno di legge delega C. 2681 era tra coloro che avevano espresso su tale provvedimento un giudizio non positivo. Precisando di comprendere che, entrando a far parte della maggioranza di Governo, per la tenuta della maggioranza stessa alcune forze politiche finiscono per tradire le proprie convinzioni, reputa più corretto un voto di astensione rispetto alla proposta di assumere come punto di partenza per il prosieguo dell'esame in sede referente un provvedimento sul quale aveva manifestato la propria contrarietà. Evidenzia infatti che il punto di partenza non è irrilevante e a tal proposito sottolinea la difficoltà registrata nella predisposizione degli emendamenti al disegno di legge di riforma del processo penale, altro provvedimento adottato come testo base dalla Commissione ed ereditato dal precedente Governo, che non ricomprende ad esempio al suo interno la materia delle intercettazioni. A suo avviso sarebbe stato più corretto che i relatori predisponessero un testo unificato in quanto il punto di partenza deve comunque tenere conto di tutti gli elementi offerti dai provvedimenti dei diversi gruppi. Ricorda quindi che il disegno di legge delega C. 2681 prevede al suo interno un termine per l'esercizio della delega non condivisibile. Nel rendersi conto anche della difficoltà per l'Esecutivo di individuare una base condivisa, ritiene tuttavia che, se i relatori avessero predisposto un testo unificato, parte della maggioranza avrebbe potuto evitare di contraddire le posizioni precedentemente assunte. Si domanda inoltre se possa avere un significato il fatto che i relatori sul provvedimento in esame, che sono rappresentanti dei gruppi Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, hanno proposto di adottare come testo base un disegno di legge predisposto dal precedente Governo che era sostenuto proprio dai partiti di riferimento. Ciò premesso, preannuncia la propria « benevola » astensione sulla proposta dei relatori di adottare come testo base il disegno di legge delega C. 2681.

Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È), nel richiamare i suoi interventi nelle sedute precedenti, ritiene che l'adozione di un disegno di legge delega come testo base per il prosieguo dei lavori costituisca per il Parlamento un'occasione persa per far valere il proprio ruolo. Sottolinea infatti come la Commissione si stia accingendo ad adot-

tare come testo base un provvedimento del precedente Governo che verrà emendato in base a quelle che saranno le proposte dell'attuale Esecutivo, che avrà anche il compito di adottare i conseguenti decreti delegati sui quali la Commissione potrà soltanto esprimere il proprio parere. In proposito, rammenta come proprio in questi giorni il Parlamento sia chiamato a convertire in legge un decreto-legge in materia di sicurezza alimentare la cui adozione è stata resa necessaria per sopperire all'eccesso di delega esercitato dal Governo durante l'esercizio della relativa delega. Sottolineando quindi come non condivida neanche il merito del provvedimento in esame, preannuncia il voto contrario della componente Misto L'Alternativa C'è alla proposta avanzata dai relatori di adottare come testo base per il prosieguo dei lavori il disegno di legge delega del precedente Governo C. 2681.

Ciro MASCHIO (FDI) sottolinea come l'abbinamento della proposta di legge Costa C. 3017 confermi che le richieste avanzate nella precedente seduta non fossero pretestuose. Ciò premesso, ribadisce la perplessità del gruppo di Fratelli d'Italia sulla decisione della Commissione di adottare come testo base per il prosieguo dei lavori il disegno di legge delega C. 2681, frutto del lavoro del precedente Governo che sulla questione aveva un approccio diverso da quello dell'attuale. Ritiene che le osservazioni testé formulate dal collega Costa evidenzino come all'interno dell'attuale maggioranza permanga tuttora una maggioranza « giallo-rossa » che tenta di imprimere una certa linea al percorso da effettuare. Sottolinea come i recenti fatti di cronaca relativi al *leader* del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo mettano in risalto ancor di più l'idea di giustizia che ha tale maggioranza. In proposito si domanda se almeno su un tema così importante come quello della giustizia, proprio alla luce di tali fatti, nel prossimo futuro si possa assistere ad un mutamento dei rapporti all'interno delle forze di maggioranza. Nel ribadire la sua perplessità sull'adozione del testo base proposto dai relatori, ritiene che sarebbe stato più opportuno che gli stessi avessero predisposto un testo unificato, non considerando motivo sufficiente per tale adozione l'ampiezza del contenuto e la presenza di tutte le tematiche presenti nelle proposte di legge abbinate. Ritiene che adottare il disegno di legge C. 2681 come testo base sapendo sin d'ora che sarà modificato in sede emendativa, non sia coerente. D'altra parte rileva che, qualora tale modifica non dovesse verificarsi, verrebbe confermato quanto constatato in merito alla persistenza dell'orientamento della precedente maggioranza in quella attuale. Ciò premesso, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di adozione del testo base e manifesta la preoccupazione che possa essere così minata l'ipotesi di addivenire realmente all'adozione delle riforme attese.

Cosimo Maria FERRI (IV), intervenendo a titolo personale, preannuncia la sua astensione « costruttiva » rispetto all'adozione del disegno di legge delega del precedente Governo C. 2681 quale testo base per il prosieguo dei lavori. Nel motivare tale decisione, rammenta come nel corso dell'audizione della Ministra Cartabia sulle linee programmatiche del suo dicastero, la stessa, parlando della riforma del Consiglio superiore della magistratura, abbia indicato una soluzione differente da quella contenuta nel disegno di legge delega. In particolare, sottolinea come in tale sede la Ministra abbia fatto riferimento a un meccanismo particolare a scadenze diverse per il sistema elettorale che non figura all'interno del provvedimento. A suo avviso, adottando il testo base proposto dai relatori, la Commissione rinuncerebbe alla possibilità di interagire con l'Esecutivo e sottolinea pertanto che la sua astensione rappresenta un atto di correttezza nei confronti della Ministra della giustizia. Per quanto attiene al merito del disegno di legge delega C. 2681, rileva come nel corso delle numerose audizioni svolte in Commissione siano state poste in evidenza le numerose luci ed ombre del provvedimento. Sottolinea inoltre che la proposta di legge Costa C. 3017 sul voto trasferibile della quale oggi è stato comunicato l'abbinamento, introduce una novità molto rilevante e seria. Ritiene pertanto che non sia corretto porla su un

binario morto. Rileva infatti che la stessa è frutto di un lavoro accurato e la ritiene più convincente e lineare sul tema rispetto al disegno di legge delega C. 2681. A suo avviso, sarebbe opportuno per non perdere il contributo fornito dalla proposta di legge C. 3017 – il cui contenuto invita tutti i colleghi a valutare attentamente anche ai fini dell'attività emendativa – che il collega Costa fosse proposto come ulteriore relatore sul provvedimento in esame.

Pierantonio ZANETTIN (FI), come già precisato nella seduta precedente, sottolinea che l'orientamento favorevole del gruppo di Forza Italia sull'adozione del disegno di legge del precedente Governo C. 2681 come testo base per il prosieguo dei lavori, non attiene al merito, ma al metodo, stante che, in considerazione del suo ampio perimetro di intervento rispetto a quello delle altre proposte di legge abbinate, lo stesso può costituire una buona base di partenza. Evidenzia come tale scelta non contraddica comunque le critiche che il suo gruppo ha già avuto modo di esprimere sul provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione adotta come testo base per il prosieguo dei lavori il disegno di legge C. 2681 Governo.

Mario PERANTONI, *presidente*, comunica che il termine per la presentazione di proposte emendative al disegno di legge C. 2681 testè adottato come testo base, sarà definito nella prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

ALLEGATO 1

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021 (C. 3002 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La II Commissione Giustizia,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 25 del 2021, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021;

considerato che:

il provvedimento differisce i termini ordinari per lo svolgimento delle consultazioni elettorali previste per il corrente anno, prevedendo in particolare una finestra elettorale fra il 15 settembre e il 15 ottobre, in ragione del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale, nonché dell'evolversi di significative varianti del virus che presentano carattere ulteriormente diffusivo del contagio;

finalità del decreto-legge è quella di evitare assembramenti di persone e condizioni di contiguità, che sarebbero in contrasto con le misure di profilassi sanitaria, incluso il distanziamento, e di far sì, dunque, che le consultazioni elettorali si tengano in situazione di sicurezza;

valutato che:

l'articolo 3-*bis*, introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato, prevede, al comma 1, che, al fine di consentire la pubblicazione del certificato del casellario giudiziale dei candidati a norma dell'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, per le consultazioni elettorali dell'anno 2021, il Ministero della Giustizia deve garantire l'apertura degli Uffici del casellario giudiziario della Procura della Repubblica presso il Tribunale che ha sede nel capoluogo di ciascun distretto di Corte di Appello nei giorni prefestivo e festivo immediatamente precedenti al termine della predetta pubblicazione;

per l'attuazione della sopra riportata previsione in ordine all'apertura degli Uffici del casellario giudiziario il comma 2 dell'articolo 3-*bis* autorizza la spesa di euro 37.031 per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023 nell'ambito del Programma « Fondi di riserva e speciali » della Missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Documento di economia e finanza 2021 (Doc. LVII n. 4 e Annesso).

PARERE APPROVATO

La II Commissione (Giustizia),

esaminato, per le parti di competenza, il Documento di Economia e Finanza 2021 e Annesso (Doc. LVII, n. 4, e Annesso);

considerato che:

analogamente a quanto avvenuto per il 2020, il documento di Economia e Finanza 2021 presenta solamente due sezioni: la prima, denominata « Programma di stabilità dell'Italia », che recepisce il documento programmatico in materia di finanza pubblica che i singoli Stati membri dell'Unione devono sottoporre annualmente alle Autorità europee in base alle regole del Patto di stabilità e crescita; la seconda, denominata Analisi e tendenza della finanza pubblica, che contiene informazioni relative agli andamenti macroeconomici e di finanza pubblica nel periodo di riferimento;

il Governo ha ritenuto di non inserire la terza sezione che recepisce il Programma nazionale di riforme (PNR), stante che le riforme occupano un ruolo centrale nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che ad esse dedica una specifica sezione;

per tale motivo, e in forza del Regolamento dell'Unione Europea 2021/241 che istituisce il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, l'Esecutivo ha infatti ritenuto che in questa occasione il PNRR possa integrare il Programma nazionale di riforma previsto dai regolamenti del Semestre Europeo e dalla normativa nazionale;

condiviso il piano di rilancio del Paese avanzato dal Governo, caratterizzato da uno *shock* positivo di investimenti pubblici e di incentivi agli investimenti privati, alla ricerca e sviluppo, alla digitalizzazione e all'innovazione;

condivisa altresì l'esigenza manifestata dal Governo di procedere speditamente sul terreno delle riforme di contesto previste dal PNRR, che riguardano in particolare, tra l'altro, la giustizia;

apprezzato che il DEF, a completamento della manovra di bilancio 2022-2024, indica quali collegati alla decisione di bilancio, il disegno di legge recante misure per l'efficienza della giustizia mediante il potenziamento dei sistemi del processo telematico civile, penale e minorile, il disegno di legge delega della riforma della giustizia tributaria e il disegno di legge in materia di titolo universitari abilitanti;

richiamato, con riguardo alle priorità del settore della giustizia nell'ambito del *Next Generation EU*, il parere espresso dalla Commissione Giustizia sul Piano nazionale di ripresa e resilienza nella seduta dello scorso 23 marzo;

ribadito che, al fine di un processo di ripresa del Paese, un sistema giudiziario efficiente, sia con riferimento alla durata del processo civile sia con riferimento alla ragionevole durata del processo penale, è fondamentale per un'economia che favorisca gli investimenti e l'imprenditoria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2021. Doc. LVII, n. 4 e Annesso (Parere alla V Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* 150

ALLEGATO 1 (Proposta alternativa di parere presentata dal deputato Delmastro Delle Vedove) . 159

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) 161

Sui lavori della Commissione 151

Modifica all'articolo 3 della legge 18 giugno 1998, n. 194, in materia di proroga dalla concessione dell'esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno. C. 2663 Borghi (Parere alla IX Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 151

ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione) 163

RISOLUZIONI:

Sui lavori della Commissione 153

7-00597 Suriano ed altri: Sul rispetto del principio del giusto processo da parte delle Autorità turche, con particolare riferimento ad arresti di massa di avvocati e giuristi *(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00108)* 153

ALLEGATO 4 (Risoluzione approvata dalla Commissione) 165

7-00613 Formentini: Sulla repressione della minoranza uigura nello Xinjiang cinese.

7-00623 Delmastro delle Vedove: Sulla repressione della minoranza uigura nello Xinjiang.

7-00626 Quartapelle Procopio: Sulla repressione della minoranza uigura nello Xinjiang.

7-00627 Di Stasio: Sulla repressione della minoranza uigura nello Xinjiang.

7-00628 Valentini: Sulla repressione della minoranza uigura nello Xinjiang *(Seguito della discussione e rinvio)* 153

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni « Partenariato rinnovato con il vicinato meridionale – Una nuova agenda per il Mediterraneo ». JOIN(2021)2 final *(Esame ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio)* 154

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 158

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla politica estera dell'Italia per la pace e la stabilità nel Mediterraneo.

Audizione, in videoconferenza, del Ministro della difesa, Lorenzo Guerini 158

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 aprile 2021. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. – Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 13.40.

Documento di economia e finanza 2021.
Doc. LVII, n. 4 e Annesso.
(Parere alla V Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 aprile 2021.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che è pervenuta una proposta alternativa di parere presentata dal collega Delmastro delle Vedove, che è in distribuzione *(vedi allegato 1)*.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI), illustrando la proposta di parere contrario da lui presentata a nome del Gruppo Fratelli d'Italia, sottolinea che, pur apprezzando le misure di promozione del *Made in Italy*, il DEF non prevede alcuna iniziativa efficace per favorire il cd. « *reshoring* » delle imprese in Italia. Inoltre, benché l'Italia abbia aderito all'iniziativa della Nuova Via della Seta – che sarebbe più opportuno definire « nuova via della sottomissione » a Pechino – con l'obiettivo annunciato dal Ministro degli Affari esteri Luigi Di Maio di riequilibrare la bilancia commerciale tra Cina ed Italia, i più recenti dati sull'interscambio commerciale evidenziano una significativa riduzione dell'*export* italiano verso la Cina. Inoltre, è del tutto inaccettabile che il Documento di economia e finanza persegua la riduzione del rapporto debito pubblico/PIL anche attraverso un incremento del flusso netto migratorio: a suo avviso, sarebbe assai più opportuno adottare politiche per invertire il *trend* in materia di denatalità che da tempo affligge il nostro Paese. Da ultimo, evidenzia l'opportunità di modificare radicalmente le politiche indicate nel DEF in materia di aiuto pubblico allo sviluppo, destinando ogni risorsa utile a politiche di rilancio del tessuto produttivo nazionale e sospendendo temporaneamente la concessione di risorse a prestito e a dono a Paesi terzi: al riguardo, stigmatizza che anche nella fase più drammatica della pandemia l'Esecutivo abbia scelto di stanziare 5,3 miliardi di euro per le attività di cooperazione, a fronte di soli 3,8 miliardi a beneficio del sistema produttivo.

Paolo FORMENTINI (LEGA), preannunciando il voto favorevole del Gruppo Lega sulla proposta di parere presentata dalla relatrice, richiama tuttavia la relazione illustrativa, svolta ieri dalla collega Berlinghieri, nella parte in cui fa cenno ad « atteggiamenti nazionalistici giustificati da motivazioni di sicurezza nazionale e tutela della salute pubblica ». Al riguardo precisa che, considerato che l'aggettivo « nazionalistici » è spesso inteso in un'accezione negativa, sarebbe stato più opportuno parlare di atteggiamenti patriottici. Inoltre, a suo avviso, il riferimento all'accordo di libero scambio (*Regional Comprehensive Economic Partnership*) tra quindici Stati dell'Asia-Pacifico – inclusa la Cina – come esempio virtuoso di multilateralismo è parso poco pertinente rispetto all'atto in esame e anche incongruo alla luce del ripensamento in corso in tutto l'Occidente, sull'opportunità di una ridefinizione dei rapporti con Pechino.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, segnala di non avere nulla da obiettare al collega Formentini: certamente il multilateralismo in tutte le sue espressioni costituisce per il suo Gruppo un fattore positivo per le relazioni internazionali, da valorizzare in ogni contesto ma certamente non rappresenta questione centrale nell'esame del DEF. Segnala, inoltre, di accogliere la proposta di integrazione del terzultimo punto della premessa, avanzata dalla collega Di Stasio nella precedente seduta.

Il Sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA manifesta un orientamento favorevole sulla proposta di parere presentata dalla relatrice, a differenza della proposta alternativa presentata dall'onorevole Delmastro Delle Vedove, su cui il Governo dissente.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che in caso di approvazione della proposta di parere formulata dalla relatrice, la proposta alternativa presentata dal collega Delmastro delle Vedove deve ritenersi respinta.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice *(vedi allegato 2)*.

Sui lavori della Commissione.

Piero FASSINO, *presidente*, coglie l'occasione per dare il benvenuto al collega Battiloccchio che, come ricordato nella seduta di ieri, è entrato a far parte della Commissione in sostituzione dell'onorevole Carfagna. Anche in ragione della sua esperienza pregressa di parlamentare europeo, si dice certo che il collega potrà certamente offrire un contributo prezioso ai lavori di questa Commissione.

Alessandro BATTILOCCHIO (FI) ringrazia il presidente Fassino per l'accoglienza e per le parole di apprezzamento usate nei suoi riguardi.

Modifica all'articolo 3 della legge 18 giugno 1998, n. 194, in materia di proroga dalla concessione dell'esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno.
C. 2663 Borghi.
(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, segnala che la proposta di legge, che consta di un solo articolo, ha inizialmente previsto una proroga della citata concessione fino al 31 agosto 2046, con ciò novellando l'articolo 3, comma 9, della legge n. 194 del 1998, che già disponeva la proroga della durata della concessione ferroviaria della linea Domodossola-Locarno fino al 31 agosto 2021.

Ricorda che la linea ferroviaria Domodossola-Locarno – ampiamente utilizzata dai lavoratori transfrontalieri – rientra tra le linee ferroviarie « isolate », vale a dire quelle adibite a servizi ferroviari locali isolati dal punto di vista funzionale dal resto del sistema ferroviario, individuate dall'allegato al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 347 del 2 agosto 2019.

Evidenzia che la costruzione e gestione della medesima linea ferroviaria sono disciplinate da una Convenzione internazionale tra l'Italia e la Confederazione Svizzera, stipulata in data 12 novembre 1918 e resa esecutiva con legge n. 3195 del 1923.

Per quanto riguarda l'Italia, la Convenzione individua, all'articolo 1, il soggetto titolare della concessione nella « Società Subalpina di Imprese Ferroviarie », che risulta essere tuttora concessionaria della tratta in questione.

Sottolinea che nel corso dell'esame presso la Commissione di merito è emersa l'urgenza di approvare il provvedimento tenuto conto dell'esigenza di scongiurare l'interruzione del servizio nel pieno della pausa estiva, anche perché un altro Stato europeo, la Svizzera, sarebbe direttamente interessata dal problema.

Sempre nel corso dell'esame presso la Commissione Trasporti è emersa l'esigenza che questa Commissione contribuisca a chiarire quale sia la norma prevalente ai fini della proroga della concessione, se la norma di diritto internazionale di cui alla citata Convenzione italo-svizzera o il diritto dell'Unione europea, che pone precisi obblighi rispetto all'esigenza di sottoporre a bando di gara la proroga della concessione.

Al riguardo, rileva che il regolamento (CE) n. 1370/2007 stabilisce che, a decorrere dal 25 dicembre 2023, i contratti di servizio pubblico in ambito ferroviario sono posti obbligatoriamente a gara.

Sul punto, presso la Commissione di merito il rappresentante del Governo ha segnalato che proprio da parte della Farnesina sarebbero in corso opportuni approfondimenti, anche per verificare se l'obbligo internazionale derivante dalla Convenzione consenta di superare l'applicabilità della normativa dell'Unione europea. In quella sede, il rappresentante del Governo ha dichiarato la disponibilità del Governo per una proroga triennale o anche quinquennale, subordinando un ulteriore ampliamento della proroga stessa agli esiti della verifica in corso presso il MAECI.

Precisa che, conseguentemente, su proposta del relatore Borghi, è stato approvato un emendamento che ha fissato la proroga al 2026, in luogo del 2046.

Al riguardo, segnala innanzitutto che l'articolo 351, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede che « le disposizioni dei Trattati non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse anteriormente al 1° gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, anteriormente alla data della loro adesione, tra uno o più Stati membri da una parte e uno o più Stati terzi dall'altra ».

Tale disposizione, come precisato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE, mira a consentire agli Stati membri di rispettare i diritti che, in conformità del diritto internazionale, gli Stati terzi vantano sulla base delle suddette convenzioni precedenti.

Infatti, in base ad un orientamento assunto in una sentenza del 1962 (la C-10/61) e ribadito in successive pronunce, uno Stato membro può invocare la clausola di cui all'articolo 351 del TFUE soltanto nel caso in cui il diritto dell'Unione lo costringa a tenere un comportamento in violazione di obblighi internazionali precedentemente assunti verso terzi; o, ancora, nel caso in cui uno Stato terzo vanti un proprio diritto in forza di un accordo precedente, il quale possa essere pregiudicato dall'applicazione del diritto dell'Unione.

Sottolinea che, peraltro, lo stesso articolo 351, al paragrafo 2, stabilisce che « nella misura in cui tali convenzioni sono incompatibili coi trattati, lo Stato o gli Stati membri interessati ricorrono a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate ».

Con l'ampliarsi delle competenze dell'UE, sul finire degli anni Novanta, la Commissione ha infatti avviato diverse procedure di infrazione a carico di Stati membri per la violazione di tale norma e, segnatamente, per la mancata eliminazione delle incompatibilità di accordi precomunitari.

Rileva che, conseguentemente, se da un lato la proroga della concessione va in modo evidente nella direzione dell'adempimento di un obbligo di natura internazionale, sussiste un dovere da parte italiana a promuovere un adeguamento della Convenzione al fine di renderla compatibile con il diritto dell'Unione europea.

Osserva che, d'altra parte, la rete ferroviaria in questione e i servizi su essa resi (essendo una rete ferroviaria isolata adibita al trasporto passeggeri, ed esercitando l'imprese ferroviaria unicamente servizi di su tale rete) sono esclusi, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *a)* dall'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 112 del 2015, che ha recepito la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico.

Alla luce di queste considerazioni, presenta una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 3)*.

Il Sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA conviene con quanto testé rappresentato dalla relatrice.

Simone BILLI (LEGA), preannunciando il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta di parere presentata dalla relatrice, sottolinea l'opportunità di promuovere tutte le iniziative utili a migliorare i collegamenti infrastrutturali con la Svizzera, a cui il nostro Paese è legato da solide relazioni economiche, sociali e culturali, anche in ragione della presenza di una numerosa comunità italiana in territorio elvetico.

La Commissione approva, all'unanimità, la proposta di parere favorevole della relatrice.

La seduta termina alle 13.55.

RISOLUZIONI

Mercoledì 21 aprile 2021. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 14.

Sui lavori della Commissione.

Piero FASSINO, *presidente*, ritiene opportuno avvertire la Commissione fin da ora che è imminente la visita in Italia della nuova Ministra degli Affari esteri della Libia, Najla El Mangoush, la quale, per il tramite dell'Ambasciata libica a Roma, ha manifestato la propria disponibilità ad essere audita dalla Commissione. Subordinatamente a quanto potrà emergere dalla riunione odierna dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, preannuncia che tale audizione potrebbe tenersi nella mattinata di venerdì 23 aprile prossimo. Anche alla luce della recente visita del Presidente del Consiglio Draghi in Libia, sottolinea la rilevanza di questa personalità, che potrà fornire alla Commissione un quadro aggiornato sugli ultimi sviluppi e le prospettive di superamento della crisi libica.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), segnalando che nella data indicata la Commissione d'inchiesta sulla morte di Giulio Regeni è già convocata per un'importante audizione del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE), Generale Giovanni Caravelli, chiede di valutare una calendarizzazione dell'audizione della Ministra Mangoush compatibile con questo importante impegno pregresso.

Iolanda DI STASIO (M5S) fa presente che nella prima mattinata di venerdì è convocata una riunione del Gruppo Movimento 5 Stelle.

Piero FASSINO, *presidente*, rinviando la questione alla sede dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si riserva di sondare l'adattabilità della agenda della ministra libica della delegazione libica alle esigenze degli organi parlamentari qui richiamati dalle colleghe Quartapelle Procopio e Di Stasio.

7-00597 Suriano ed altri: Sul rispetto del principio del giusto processo da parte delle Autorità turche, con particolare riferimento ad arresti di massa di avvocati e giuristi.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00108).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 7 aprile 2021.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che è in distribuzione la proposta di risoluzione riformulata sulla base delle richieste avanzate nella scorsa seduta dal collega Migliore e dal rappresentante del Governo.

La Commissione approva, quindi, all'unanimità, la risoluzione n. 7-00597 come riformulata, che assume il numero n. 8-00108 *(vedi allegato 4)*.

7-00613 Formentini: Sulla repressione della minoranza uigura nello Xinjiang cinese.

7-00623 Delmastro delle Vedove: Sulla repressione della minoranza uigura nello Xinjiang.

7-00626 Quartapelle Procopio: Sulla repressione della minoranza uigura nello Xinjiang.

7-00627 Di Stasio: Sulla repressione della minoranza uigura nello Xinjiang.

7-00628 Valentini: Sulla repressione della minoranza uigura nello Xinjiang.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, in titolo rinviata nella seduta del 7 aprile 2021.

Piero FASSINO, *presidente*, comunica sono state presentate e pubblicate le risoluzioni nn. 7-00627 Di Stasio e 7-00628 Valentini che, vertendo su identica materia, in assenza di obiezioni, saranno discusse congiuntamente agli altri atti di indirizzo.

Avverte, altresì, che il 12 aprile scorso è stata pubblicata una nuova formulazione della risoluzione 7-00623 Delmastro delle Vedove, come dallo stesso collega preannunciato nella precedente seduta.

Ricorda, infine, che nella scorsa seduta, anche alla luce degli annunci di presentazione di ulteriori atti di indirizzo sulla stessa materia, la seduta si era conclusa con l'auspicio affinché i Gruppi potessero pervenire ad un testo unificato delle risoluzioni, che tenesse nella debita considerazione le riformulazioni già proposte dal Governo, in un'ottica il più possibile inclusiva e per favorire un ampio consenso.

Paolo FORMENTINI (LEGA), esprimendo apprezzamento per l'intenso lavoro congiunto fin qui svolto dai Gruppi per addivenire ad un testo comune, ormai largamente condiviso, sottolinea tuttavia l'esigenza imprescindibile di inserire nella parte dispositiva un impegno al Governo affinché promuova nelle sedi internazionali competenti la costituzione di commissioni d'inchiesta su tutti i casi sospetti di violazione sistematica dei diritti umani individuali e collettivi di cui siano vittima minoranze etniche, nazionali o religiose, al fine di accertare la natura delle repressioni/persecuzioni che, secondo alcune fonti, sarebbero di natura genocidiaria.

Propone, quindi, che la Commissione possa disporre di ulteriore tempo di riflessione anche per valutare quest'ultima proposta di integrazione del testo.

Piero FASSINO (PD), *presidente*, evidenziando che, a suo avviso, l'ultimo ostacolo da superare è relativo all'utilizzo del termine « genocidiario », nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 21 aprile 2021. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. – Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 14.05.

Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni « Partenariato rinnovato con il vicinato meridionale – Una nuova agenda per il Mediterraneo ».
JOIN(2021)2 final.

(Esame ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gennaro MIGLIORE (IV), *relatore*, ricorda che la Commissione europea e l'Alto Rappresentante hanno presentato il 9 febbraio 2021 una comunicazione congiunta nella quale si propone una nuova Agenda per il Mediterraneo, volta a delineare le priorità e il quadro della politica dell'UE nei confronti della regione. La nuova Agenda per il Mediterraneo è accompagnata da un piano di investimenti economici per stimolare la ripresa socioeconomica a lungo termine nel vicinato meridionale.

Segnala che si tratta di una iniziativa da lungo tempo attesa e di grande importanza geostrategica per l'Unione europea, e in particolare per l'Italia, considerata la collocazione del nostro Paese al centro del Mediterraneo. Tale iniziativa viene a colmare una evidente asimmetria che si è creata nel tempo nella politica di vicinato dell'UE. Mentre la politica per il partenariato orientale rivolta ai Paesi dell'Europa dell'est è stata, infatti, condotta sostanzial-

mente sulla base di una cornice unitaria, la politica dell'UE per il vicinato meridionale nell'ultimo decennio si è sviluppata – a causa anche di una maggiore instabilità politica, dell'eterogeneità delle situazioni e delle aspirazioni dei paesi del vicinato meridionale – sulla base di una impostazione bilaterale con ciascun Paese, senza la definizione di un vero e proprio quadro comune dell'approccio dell'UE a tale regione che delineasse un progetto di più ampia durata.

Al riguardo, ricorda che l'unico quadro comune di cooperazione regionale con i Paesi del vicinato meridionale, ormai risalente nella sua impostazione, ha natura intergovernativa ed è stato rappresentato dal partenariato euro-mediterraneo, avviato nel 1995 (cosiddetto processo di Barcellona) e poi assorbito dall'Unione per il Mediterraneo, istituita su iniziativa francese nel luglio 2008 al fine di rafforzare e dare nuovo impulso al Partenariato euromediterraneo. L'UpM ha un versante parlamentare costituito dall'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo.

Ritiene, quindi, importante che la nuova Commissione europea e l'Alto Rappresentante abbiano posto la necessità di dare nuovo impulso alla sua politica nei confronti dei Paesi del vicinato meridionale con l'avvio di un processo volto a definire in modo organico le priorità strategiche dell'UE nei confronti dei paesi del vicinato meridionale.

Sottolinea che la nuova Agenda per il Mediterraneo sarà centrale nel contribuire a rafforzare ed intensificare il dialogo politico tra l'UE e i suoi Stati membri e i partner meridionali per risolvere i conflitti e ridurre le tensioni nella regione.

Evidenzia che l'area del vicinato meridionale indubbiamente è caratterizzata da un ampio ventaglio di situazioni e di tensioni geopolitiche regionali e sub-regionali. In particolare, nella comunicazione si indica che l'UE, i suoi Stati membri e i *partner* dovrebbero rinnovare gli sforzi perché si raggiunga un accordo nel processo di pace in Medio Oriente. A tale riguardo, l'UE cercherà di incoraggiare e consolidare i rapporti diplomatici stabiliti di recente tra Israele e un certo numero di Paesi arabi, al fine di rafforzare le prospettive di una soluzione negoziata a due Stati basata sui parametri concordati a livello internazionale, nonché la pace e la sicurezza regionali. Rileva che l'UE, in qualità di organizzatrice delle conferenze sulla Siria, e i *partner* meridionali dovrebbero intensificare gli sforzi per risolvere il devastante e ormai decennale conflitto in Siria, a sostegno degli sforzi guidati dalle Nazioni Unite. Dovrebbero inoltre continuare a sostenere gli sforzi del Libano per risolvere la crisi economica, sociale e politica interna. L'UE e i *partner* dovrebbero cooperare più strettamente nell'affrontare le sfide di pace, stabilità e sviluppo nella regione del Sahel. L'UE e i vicini meridionali dovrebbero anche intensificare il sostegno agli sforzi per raggiungere una soluzione alla questione del Sahara occidentale nell'ambito del processo guidato dall'ONU. Evidenzia che anche trovare una soluzione politica sostenibile e inclusiva all'annosa crisi in Libia rappresenta una priorità. L'UE continuerà ad impegnarsi attivamente nel processo di Berlino guidato dalle Nazioni Unite e a sostenerlo, anche a livello operativo attraverso l'operazione IRINI e altri contributi ed esplorerà un possibile sostegno aggiuntivo all'attuazione del cessate-il-fuoco e sosterrà il processo costituzionale ed elettorale e la stabilizzazione a lungo termine del Paese.

Rileva che nel Mediterraneo orientale l'UE sosterrà il dialogo pacifico basato sul diritto internazionale, anche attraverso una conferenza multilaterale che affronti questioni per le quali sono necessarie soluzioni multilaterali.

Precisa che la nuova Agenda per il Mediterraneo delinea una strategia complessiva che si incentra su cinque settori d'intervento: 1) Stato di diritto e sviluppo umano, in particolare: sostenendo un rinnovato impegno a favore dei diritti umani, dello Stato di diritto, della democrazia e del buongoverno; rafforzando le capacità di preparazione e di risposta dei sistemi sanitari; promuovendo l'emancipazione dei giovani, della società civile e la parità di genere; incoraggiando la ricerca, l'innovazione, la

cultura e l'istruzione mediante una più stretta partecipazione ai programmi dell'UE; 2) resilienza, prosperità e transizione digitale, in particolare ristabilendo la fiducia nel contesto imprenditoriale, incoraggiando la diversificazione economica, sostenendo la transizione digitale sia per il settore pubblico che per il settore privato, migliorando l'accesso ai finanziamenti per le piccole e medie imprese e promuovendo l'emancipazione economica delle donne; 3) pace e sicurezza, fornendo sostegno ai Paesi per affrontare le sfide in materia di sicurezza e trovare soluzioni ai conflitti in corso, riaffermare il ruolo dell'UE quale operatore di pace e di prevenzione e risoluzione dei conflitti ed intensificando la cooperazione in materia di sicurezza per contrastare meglio il terrorismo, le minacce cibernetiche e ibride e la criminalità organizzata; 4) migrazione e mobilità, in particolare: intensificando la cooperazione sulla migrazione tramite partenariati globali, equilibrati, ritagliati sulle esigenze di ciascun Paese; affrontando le cause profonde della migrazione irregolare e dello sfollamento forzato mediante la risoluzione dei conflitti, nonché il superamento delle sfide socio-economiche acuite dalla pandemia attraverso una risposta mirata che offra opportunità, specie ai giovani; facendo ricorso alle possibilità offerte dalla migrazione legale e dalla mobilità in funzione delle competenze dell'UE e degli Stati membri; 5) transizione verde, resilienza climatica, energia e ambiente, con l'obiettivo di proteggere le risorse naturali della regione e generare crescita verde sfruttando le potenzialità di un futuro a basse emissioni di carbonio e delle iniziative dell'UE a favore del *green deal* e della strategia europea per l'idrogeno, in particolare sostenendo i Paesi nell'assolvimento degli impegni climatici assunti, promuovendo l'integrazione regionale dei mercati e delle reti dell'elettricità e la transizione energetica e garantendo la sicurezza energetica, incoraggiando l'uso efficiente delle risorse, la tutela della biodiversità e la transizione verso sistemi alimentari sostenibili.

Sottolinea che per ognuno dei settori di intervento la comunicazione prevede una serie di azioni, per la cui illustrazione rimanda alla documentazione predisposta dagli uffici.

Accanto ad alcuni profili, che nella loro problematicità ed attualità sono in sostanziale continuità nell'approccio fin qui condotto dall'UE con i Paesi del vicinato meridionale, come le questioni relative allo Stato di diritto, al rispetto dei diritti fondamentali, o alle migrazioni, evidenzia le novità costituite dai profili relativi alla transizione digitale, alla transizione verde, all'energia ed all'ambiente. Osserva che la trasformazione verde dell'economia europea, lungo le direttrici disegnate dal *Green Deal* europeo, apre nuove possibilità di cooperazione e investimento in ambito energetico con i Paesi della sponda sud del Mediterraneo, mentre il rafforzamento della sovranità europea nell'ambito del digitale e delle nuove tecnologie dell'informazione, mediante una robusta dose di investimenti, potrebbe offrire l'opportunità, in prospettiva, di creare nuove sinergie di ricerca e sviluppo con i Paesi della regione mediterranea. Rileva che, oltre a creare sinergie tra aziende delle due sponde del Mediterraneo, il coinvolgimento di attori locali nello sviluppo di tecnologie di punta – ad esempio nel settore delle energie rinnovabili – potrebbe generare esternalità positive sui distretti coinvolti nei Paesi terzi e contribuire allo sviluppo economico e sociale.

Segnala che per l'attuazione dell'Agenda per il Mediterraneo si prevede uno stanziamento fino a 7 miliardi di euro, nell'ambito del nuovo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale dell'UE (NDICI), per il periodo 2021-2027. A giudizio della Commissione tale importo potrebbe mobilitare fino a 30 miliardi di euro di investimenti privati e pubblici nella regione nei prossimi anni.

Rileva che il livello del sostegno finanziario dell'UE sarà proporzionato alle ambizioni e all'impegno di ciascun *partner* nei confronti dei valori condivisi, dell'agenda delle riforme e della relativa attuazione.

Sottolinea, come riconosciuto nella comunicazione, che l'unità e la solidarietà tra gli Stati membri dell'UE e la coerenza tra

le diverse posizioni dei singoli Stati membri costituiscono il presupposto per l'effettiva attuazione dell'Agenda per il Mediterraneo, sia per gli sforzi volti a risolvere i conflitti e ad affrontare i problemi di sicurezza condivisi così come per la cooperazione economica e settoriale.

Per raggiungere gli obiettivi della nuova Agenda per il Mediterraneo sarà, infatti, particolarmente importante il pieno coinvolgimento degli Stati membri dell'UE, per le loro reti diplomatiche, la cooperazione di lunga data che intrattengono in materia di sicurezza e di sviluppo e la loro capacità di mobilitare il settore privato.

Sottolinea, inoltre, l'importanza che il dialogo politico e strategico fra le sponde del Mediterraneo avvenga sia attraverso il rafforzamento della cooperazione regionale, sia attraverso la cooperazione subregionale e interregionale, in particolare con tutti i *partner* del continente africano.

Nella comunicazione si indica, infatti, che l'UE intende promuovere la cooperazione regionale, sub-regionale e interregionale, attraverso: una più ampia cooperazione con le regioni e i Paesi vicini, in particolare rafforzando la cooperazione tra l'Africa settentrionale e subsahariana, anche come cooperazione triangolare con l'UE; la coerenza fra l'azione dell'UE nei confronti dei *partner* dell'Africa settentrionale e quella nei confronti del resto del continente africano; la cooperazione interregionale con le regioni del Golfo e del Mar Rosso e con gli attori e le organizzazioni regionali, in particolare la Lega degli Stati arabi e l'Unione africana; l'esplorazione di possibili iniziative basate sulla geometria variabile per sostenere coloro che vogliono far progredire ulteriormente la cooperazione sui beni comuni del Mediterraneo.

In tal senso, rileva che il dialogo dell'UE con i Paesi del vicinato meridionale oltre ad essere una evidente priorità per sé, rappresenta per l'UE anche la naturale porta di ingresso per il dialogo con l'intero continente africano, che se non adeguatamente presidiata ora si presta all'ingresso nella regione, peraltro già cominciato, di attori terzi portatori di interessi non necessariamente coincidenti con quelli dell'Europa.

L'UE intende promuovere il rafforzamento del dialogo politico attraverso riunioni periodiche a livello di Ministri degli Esteri e settoriali e di alti funzionari, mentre riunioni dei Capi di Stato o di Governo potrebbero essere indette quando necessario.

Segnala che la nuova Agenda per il Mediterraneo ispirerà la preparazione di quadri politici bilaterali definiti di comune accordo con i *partner* e la programmazione pluriennale nell'ambito dell'NDICI per il periodo 2021-2027, sulla base delle consultazioni con i Paesi *partner* e altri portatori di interessi pertinenti.

Osserva che il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile *Plus* (EFSD+) nell'ambito del nuovo strumento del nuovo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale dell'UE (NDICI), per il periodo 2021-2027, in corso di approvazione definitiva, e la relativa architettura finanziaria innovativa consentiranno di attirare investimenti del settore privato, in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti (BEI), la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), le banche di sviluppo degli Stati membri e le istituzioni finanziarie internazionali.

Inoltre, sottolinea l'importanza dell'indicazione di facilitare la partecipazione dei Paesi del vicinato meridionale ai programmi dell'UE nel periodo 2021-2027, che potrebbe realizzare un'ulteriore integrazione e scambio tra le due sponde del Mediterraneo sulla base di progetti concreti.

Evidenzia che l'Agenda per il Mediterraneo è accompagnata da un piano di investimenti economici, che prevede iniziative volte a stimolare la ripresa socioeconomica a lungo termine nel vicinato meridionale, da realizzare a livello regionale, nazionale e locale. Il piano prevede dodici iniziative faro nell'ambito di quattro settori: Stato di diritto, buona *governance* e sviluppo umano; rafforzamento della resilienza, prosperità e transizione digitale; migrazione e mobilità; transizione verde. Ma

è importante rilevare che il piano di investimenti è una prima indicazione di progetti non esaustiva e in quanto tale sarà suscettibile di essere in futuro integrata in relazione ai progressi ed all'evoluzione della cooperazione con i Paesi del partenariato meridionale.

In conclusione, sottolinea che la comunicazione definisce obiettivi strategici e ambiziosi e rappresenta un'occasione importante per la III Commissione per discutere della nuova Agenda per il Mediterraneo, in una prospettiva utile ad impostare le relazioni con i Paesi della riva sud del Mediterraneo non solo nel contesto delle situazioni attuali, ma anche con un orizzonte più ampio di sviluppo di tale regione nel medio e lungo periodo in linea con le politiche e i valori dell'UE.

Il Sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Piero FASSINO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 21 aprile 2021. — Presidenza del presidente Piero FASSINO.

La seduta comincia alle 15.05.

Sulla politica estera dell'Italia per la pace e la stabilità nel Mediterraneo.

Audizione, in videoconferenza, del Ministro della difesa, Lorenzo Guerini.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il Ministro della difesa Lorenzo GUERINI svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, Piero FASSINO (PD), *presidente*, a più riprese, Gennaro MIGLIORE (IV), Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI), Maurizio LUPI (M-NCI-USEI-R-AC), Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), da remoto, Pino CABRAS (MISTO-L'A.C'È) e Paolo FORMENTINI (LEGA).

Il Ministro della difesa Lorenzo GUERINI risponde ai quesiti e fornisce ulteriori precisazioni, riservandosi di trasmettere alla Commissione eventuali elementi integrativi di risposta, considerata l'ampiezza delle questioni poste e l'imminenza delle votazioni presso l'Aula.

Piero FASSINO, *presidente*, ringrazia il Ministro Guerini per la disponibilità a completare comunque la sua esposizione e, avendo a breve inizio le votazioni in Aula, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Documento di economia e finanza 2021 (Doc. LVII, n. 4 e Annesso).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL DEPUTATO DELMASTRO DELLE VEDOVE

La III Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il Documento di economia e finanza 2021 (Doc. LVII n. 4 e Annesso);

considerato che:

l'andamento dell'economia italiana e internazionale, condizionata dall'epidemia da COVID-19 e dalle conseguenti misure restrittive adottate, ha fatto registrare, secondo le stime ufficiali dell'Istat, una caduta del PIL, per l'anno 2020, pari all'8,9 per cento in termini reali e al 7,8 per cento in termini nominali;

le misure restrittive adottate, nonostante l'applicazione in regime differenziato a livello territoriale in relazione all'andamento della pandemia, hanno dato luogo ad effetti fortemente negativi sui consumi delle famiglie e sugli investimenti nel settore privato;

in tale contesto di crisi ed incertezza, la finanza pubblica ha agito da ammortizzatore sociale, portando ad un incremento del saldo di indebitamento netto della Pubblica amministrazione (PA) dall'1,6 per cento del 2019 al 9,5 per cento nel 2020 all'11,8 per cento nel 2021;

in conseguenza del crollo del Prodotto interno lordo come conseguenza della contrazione dei volumi di entrata fiscale e dei livelli di consumo nell'anno 2020, il rapporto tra lo *stock* di debito pubblico ed il PIL ha subito un incremento dal 134,6 per cento nel 2019 al 155,8 per cento con un ulteriore aumento previsto per l'anno in corso al 159,8 per cento con un progressivo rientro a partire dall'anno 2022;

relativamente alle principali variabili macroeconomiche, nel 2020 è stata rilevata una forte caduta dell'input di lavoro, col – 11 per cento per le ore lavorate e – 10,3 per cento in termini di unità di lavoro armonizzate (ULA);

secondo alcune stime, sono oltre 35.000 le imprese italiane che hanno delocalizzato all'estero. Tra le ragioni che hanno spinto i nostri imprenditori ad abbandonare l'Italia o a spostare in altre nazioni alcune parti del ciclo produttivo vi sono l'elevato costo del lavoro, l'alto livello della tassazione e la mancanza di manodopera qualificata;

la delocalizzazione ha progressivamente indebolito le potenzialità del *Made in Italy*, distruggendo buona parte del tessuto produttivo di qualità fatto di piccole e medie imprese, con le annesse ripercussioni sul livello generale di disoccupazione, a favore di grandi multinazionali che inevitabilmente puntano alla standardizzazione del prodotto;

nella sua tragicità, la pandemia ha portato alla luce la strategicità di alcuni settori produttivi attualmente delocalizzati e ha dimostrato cosa può succedere a una nazione membro del G8 e seconda potenza manifatturiera d'Europa nella sciagurata ipotesi in cui vengano interrotte le catene di approvvigionamento di materie prime e semilavorati;

nel Documento di Economia e Finanza non si assumono iniziative per favorire il cosiddetto « *reshoring* » delle imprese in Italia;

il 23 marzo 2019 il Governo ha firmato l'adesione dell'Italia all'iniziativa cinese « *Belt and Road Initiative* » (detta anche Nuova Via della Seta), con l'obiettivo politico annunciato dal Ministro degli af-

fari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio di invertire la rotta per riequilibrare la bilancia commerciale tra Cina ed Italia;

i dati riportati dal Sistema In*foMercatiEsteri*, però, hanno del paradossale. L'export italiano verso la Cina è diminuito rispetto all'anno precedente del 2,7 per cento nel 2018, del 1 per cento nel 2019 e dello 0,6 per cento nel 2020. A fronte di questo rallentamento nel crollo dell'export italiano in Cina il Sistema rileva un costante aumento delle importazioni cinesi in Italia: +8,5 per cento nel 2018 rispetto all'anno precedente, +2,5 per cento nel 2019 e +1,5 per cento nel 2020;

appare quindi evidente come l'accordo siglato sia controproducente per gli interessi nazionali e come il Governo non abbia ancora individuato una strategia complessiva in grado di fronteggiare efficacemente l'aggressione commerciale cinese agli *asset* strategici nazionali;

l'Italia attraversa da molti anni un « inverno demografico », che si traduce in un crollo significativo delle nascite e in un progressivo invecchiamento della popolazione. Tra le principali conseguenze dell'invecchiamento vi sono le ripercussioni in termini di calo della produttività conseguente alla contrazione della forza lavoro, l'aumento della spesa pensionistica e della spesa sanitaria, nonché i rischi in merito alla sostenibilità del debito pubblico;

tali aspetti sono stati adeguatamente presi in considerazione nel Documento di economia e finanza e il Governo ha individuato le due alternative politiche percorribili per invertire il *trend* in materia di denatalità: la prima strada è sostenere la nascita di nuove vite sul territorio nazionale; la seconda strada è importare forza lavoro immediatamente operativa da Paesi extracomunitari;

nei vari scenari individuati dal DEF emerge come sostenere nuove nascite sul territorio nazionale sia una strada lunga e non in grado di sostenere la crescita nell'immediato. Il Governo ritiene quindi di voler sostenere l'economia nazionale attraverso l'incremento del flusso netto migratorio di un terzo rispetto al previsto, il quale permetterebbe di diminuire il rapporto debito/PIL nel ventennio successivo;

di contro, secondo il Governo, una significativa riduzione del flusso immigratori porterebbe ad un aumento del rapporto debito/PIL già nel breve periodo. A fine periodo, il debito pubblico sarebbe maggiore di quasi 50 p.p. di PIL rispetto allo scenario di riferimento;

se il problema è quello di sostenere la crescita per sostenere il debito, appare evidente come vi siano altre alternative rispetto a quella dell'aumento dei flussi di immigrati indicata dal Governo, come la riduzione della pressione fiscale sui redditi da lavoro e da attività d'impresa;

se il problema è invertire l'inverno demografico, non vi è altra alternativa al sostegno a maternità e natalità;

in fine, occorre evidenziare come le linee politiche indicate nel DEF in materia di aiuto pubblico allo sviluppo non tengano conto della necessità di destinare ogni risorsa utile a politiche di rilancio del tessuto produttivo nazionale, sospendendo temporaneamente la concessione di risorse a prestito e a dono a Paesi terzi;

di contro, il Governo conferma l'auspicio di un proseguimento del percorso di avvicinamento all'obiettivo dello 0,7 per cento del RNL fissato nel 2015 dall'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e ribadisce l'esigenza di assicurare, con una prospettiva pluriennale, graduali incrementi degli stanziamenti assegnati alle amministrazioni dello Stato per interventi di cooperazione allo sviluppo;

per tutto quanto evidenziato in premessa,

esprime

PARERE CONTRARIO

ALLEGATO 2

Documento di economia e finanza 2021 (Doc. LVII, n. 4 e Annesso).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il Documento di economia e finanza 2021 (Doc. LVII n. 4 e Annesso);

preso atto del fatto che la struttura del DEF 2021 presenta una significativa differenza rispetto a quello degli anni fino al 2019 poiché non reca il Programma nazionale di riforma (PNR), in quanto, in linea con la normativa comunitaria, il Governo procederà, successivamente, alla trasmissione del solo PNRR che sarà presentato alla Commissione europea nel termine previsto del 30 aprile prossimo;

atteso che, oltre alle risorse del *Next generation EU*, il PNRR potrà contare su una disponibilità di fondi nazionali che lungo il periodo 2021-2026 porterà il perimetro complessivo del Piano a 222 miliardi, di cui circa 169 miliardi saranno aggiuntivi rispetto alla programmazione esistente. A tali risorse si aggiungeranno circa 15 miliardi netti provenienti dalle altre componenti del NGEU, quale il REACT-EU;

per quanto attiene allo scenario economico internazionale, il DEF evidenzia che le prospettive degli scambi internazionali sono state profondamente modificate dal diffondersi della pandemia all'inizio del 2020 e i relativi effetti sulle politiche dei diversi Paesi appaiono ancora incerti;

secondo le più recenti proiezioni macroeconomiche, la flessione dell'economia globale sarebbe pari al 3,3 per cento nel 2020 dopo l'espansione del 2,8 per cento registrata nel 2019. La riduzione del commercio mondiale riflette, non solo la marcata ciclicità di tale variabile durante le fasi recessive del ciclo economico, ma anche la peculiarità della crisi innescata dal Covid-19, che ha determinato interruzioni nelle catene mondiali di produzione e un incremento dei costi del commercio a causa delle misure di contenimento dei contagi;

evidenziato come il DEF prefiguri, pertanto, nel medio termine una moderazione della crescita globale che si attesterebbe al 3,3 per cento e prospetti una crescita più vivace nelle economie emergenti, che si espanderebbero del 6,7 per cento quest'anno e del 5 per cento nel 2022, rispetto a quelle avanzate, per le quali l'espansione sarebbe pari al 5,1 per cento nel 2021 e al 3,6 per cento nel 2022;

in relazione al quadro previsionale interno, nello scenario programmatico già l'anno prossimo il PIL arriverebbe a sfiorare il livello del 2019. Infatti, dopo la caduta dell'8,9 per cento registrata nel 2020, il PIL recupererebbe del 4,5 per cento quest'anno e del 4,8 per cento nel 2022, per poi crescere del 2,6 per cento nel 2023 e dell'1,8 per cento nel 2024, evidenziando tassi di incremento mai sperimentati nell'ultimo decennio;

rilevato che il DEF evidenzia l'alto livello raggiunto dal rapporto deficit/PIL, pari all'11,8 per cento, dovuto tuttavia principalmente a misure di natura temporanea, nonché alla caduta del PIL stesso, cui dovrebbe seguire un progressivo rientro nei prossimi anni, che già nel 2024 si avvicinerebbe alla soglia del 3 per cento, grazie ad una graduale discesa del *deficit* della PA;

quanto al posizionamento commerciale del nostro Paese, il DEF rileva che l'avanzo commerciale è stato pari a 63,6 miliardi (in aumento rispetto ai 56 miliardi registrati nel 2019), rimanendo tra i più alti in Europa in rapporto al PIL, dopo Germania, Paesi Bassi e Irlanda. Tenendo conto della quota sulle esportazioni complessive, la riduzione delle vendite di beni all'estero

in media d'anno ha riguardato tutti i principali *partner* commerciali tra cui gli Stati Uniti, la Francia e la Germania;

rilevato che le prospettive per il 2021 appaiono più favorevoli soprattutto in relazione alla ripresa dell'attività economica e del commercio mondiale: l'andamento del commercio estero italiano è infatti rimasto favorevole in gennaio e in particolare verso i Paesi europei mentre le prime indicazioni del commercio extra-UE per febbraio prefigurano una riduzione delle esportazioni accompagnato da un rimbalzo delle importazioni;

sottolineata l'esigenza di potenziare il complesso delle misure a sostegno dell'export e dell'internazionalizzazione delle imprese, così come espresso nel parere approvato da questa Commissione il 18 marzo 2021 sulla proposta di PNRR, assicurando finanziamenti strutturali adeguati e rafforzando gli strumenti di promozione integrata del *Made in Italy* alla luce del ruolo determinante delle esportazioni nel sostenere i tassi di crescita del Paese;

preso atto positivamente dell'impegno, ribadito nel DEF, ad un progressivo adeguamento agli standard internazionali e alla normativa nazionale di riferimento delle risorse per l'Aiuto pubblico allo sviluppo, proseguendo un percorso di avvicinamento all'obiettivo dello 0,7 per cento del RNL fissato dall'Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile;

richiamata l'esigenza di assicurare, con una prospettiva pluriennale, graduali incrementi degli stanziamenti assegnati alle amministrazioni dello Stato per interventi di cooperazione allo sviluppo, in linea con quanto previsto dall'articolo 30 della legge n. 125 del 2014, con particolare riferimento alle risorse assegnate al MAECI per attività di cooperazione allo sviluppo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Modifica all'articolo 3 della legge 18 giugno 1998, n. 194, in materia di proroga dalla concessione dell'esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno (C. 2663 Borghi).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione III,

esaminato per i profili di competenza il nuovo testo della proposta di legge recante « Modifica all'articolo 3 della legge 18 giugno 1998, n. 194, in materia di proroga della concessione dell'esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno », che costituisce oggetto di una apposita Convenzione tra l'Italia e la Confederazione Svizzera, stipulata in data 12 novembre 1918;

ricordato che tale tratta ferroviaria, rientrante tra le cosiddette linee isolate, è stata oggetto di una Convenzione internazionale tra l'Italia e la Confederazione Svizzera – stipulata il 12 novembre 1919 e tuttora in vigore, in base alla quale le Parti si sono impegnate a « far assicurare l'esercizio della ferrovia a scartamento ridotto da Locarno (Svizzera) a Domodossola (Italia) in base alle concessioni date in Svizzera alle Società delle tramvie di Locarno, della ferrovia Locarno–Pontebrolla–Bignasco (linea della Vallemaggia) e delle "Ferrovie Regionali Ticinesi" per il tronco da Locarno a Camedo (frontiera italiana) e in Italia alla "Società Subalpina di Imprese Ferroviarie" a Roma per il tronco da Domodossola alla frontiera svizzera »;

evidenziato che la Convenzione non disciplina la durata e la sua eventuale proroga e che la concessione per la costruzione e gestione del tratto italiano, rilasciata per una durata di 70 anni il 27 maggio 1911 in favore della Società Subalpina di Imprese ferroviarie (SSIF S.p.A.), per il tronco da Domodossola alla frontiera svizzera, è stata più volte prorogata, da ultimo dall'articolo 3, comma 9, della legge n. 194 del 1998, ed è in scadenza il prossimo 31 agosto 2021;

preso atto che il nuovo testo della proposta di legge consta di un solo articolo, che novella il citato articolo 3, comma 9, della legge n. 194 del 1998, al fine di disporre una proroga limitata a 5 anni, fino al 31 agosto 2026, della durata della concessione ferroviaria della linea Domodossola-Locarno, in ottemperanza del regolamento (CE) n. 1370/2007 che stabilisce che, a decorrere dal 25 dicembre 2023, i contratti di servizio pubblico in ambito ferroviario siano posti obbligatoriamente a gara, e dunque al fine di prorogare la concessione del servizio ferroviario Domodossola-Locarno per il tempo necessario all'espletamento delle attività propedeutiche all'espletamento del bando di gara;

evidenziato che la rete ferroviaria in questione e i servizi su essa resi sono esclusi, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *a)* dall'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 112 del 2015, che ha recepito la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, ed appaiono rientrare, in base al citato Regolamento (CE) n. 1370/2007, come da ultimo modificato dal Regolamento (CE) n. 2016/2338, in un regime derogatorio quanto all'obbligo di espletamento del bando di gara;

segnalato, in generale, che, da un lato, l'articolo 351, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede che « le disposizioni dei Trattati non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse anteriormente al 1° gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, anteriormente alla data della loro adesione, tra uno o più Stati membri da una parte e uno o più Stati terzi dall'altra »

e che, dall'altro lato, il paragrafo 2 del medesimo articolo stabilisce che « nella misura in cui tali convenzioni sono incompatibili coi trattati, lo Stato o gli Stati membri interessati ricorrono a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate »;

ritenuto, in generale, essenziale preservare il principio *pacta sunt servanda* e quindi comunque assicurare l'esercizio della ferrovia, nonché tutelare un principio di affidamento nelle relazioni con la Svizzera con riferimento alla durata e alle modalità di gestione, anche in considerazione dei necessari investimenti finalizzati alla predisposizione di servizi che dovranno comunque prevedere standard di qualità comuni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

7-00597 Suriano ed altri: Sul rispetto del principio del giusto processo da parte delle Autorità turche, con particolare riferimento ad arresti di massa di avvocati e giuristi.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La III Commissione,

premesso che:

in seguito al fallito *golpe* del 2016, il Governo turco ha imputato condotte o attività terroristiche o sovversive ad avvocati, giuristi, accademici, intellettuali, giornalisti, musicisti e artisti in genere, rei di svolgere in maniera indipendente la loro professione o di aver manifestato la loro contrarietà alla politica governativa e solo per questo minacciati, arrestati e condannati a lunghe pene detentive, al termine di processi svolti in violazione dei principi del contraddittorio e del giusto processo, come è stato denunciato da numerosi organismi internazionali e come, in particolare, evidenziato dalla risoluzione 2347 (2020) dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, dalle deliberazioni della Corte Edu nei casi *Demirtas contro Turchia (n. 2)* e *Kavala contro Turchia,* in linea con le decisioni del Consiglio dei Ministri del 1/9/2020 e 29/9/2020;

sino al febbraio 2020 più di 1.500 legali sono stati indagati, 605 sono stati arrestati e posti in custodia cautelare e, secondo l'ultimo aggiornamento del rapporto di *Arrested Lawyers Initiative*, finora 441 avvocati sono stati condannati alla pena complessiva di 2.728 anni di reclusione per presunta appartenenza ad un'organizzazione terroristica armata o per aver diffuso propaganda terroristica;

inoltre, durante il periodo emergenziale, 34 delle 1.412 associazioni di avvocati operanti in 20 diverse province del Paese sono state definitivamente soppresse, ne sono stati confiscati i beni e la gran parte dei loro membri sono stati indagati sulla base delle leggi antiterrorismo;

è dei giorni scorsi la notizia di ulteriori arresti di massa a Diyarbakir: la polizia ha fatto irruzione nelle case di avvocati e rappresentanti delle organizzazioni della società civile, a cui sono stati confiscati computer, libri e materiali digitali;

per protestare contro le violazioni del diritto alla difesa e dei diritti dei detenuti, numerosi avvocati turchi detenuti in ragione della loro attività professionale hanno effettuato un lungo sciopero della fame in forma controllata che, per due di loro – Ebru Timtik ed Aytac Unsal – si è trasformato in « sciopero fino alla morte », fino a quando le autorità turche non avessero liberato tutti gli avvocati e le avvocate e le detenute e i detenuti e fino a quando non avessero garantito il rispetto dello Stato di diritto;

Ebru Timtik, avvocata e attivista per i diritti umani nota per le sue battaglie in difesa delle donne vittime di violenza e soprattutto della minoranza curda, è morta in difesa della giustizia, del diritto alla difesa e della dignità della professione forense, dopo 238 giorni di sciopero della fame, mentre era detenuta, il 27 agosto 2020;

Ebru ed Aytac erano stati arrestati insieme ad altri colleghi della medesima associazione degli avvocati progressisti nell'ottobre del 2018. A marzo 2019 erano stati condannati rispettivamente a 13 anni e mezzo e 10 anni e mezzo di reclusione. L'accusa era di affiliazione a organizzazione terroristica, nello specifico, il DHKP/C, considerato tale da Turchia, Europa e Stati Uniti. A ottobre 2020, la sentenza è stata confermata in appello e i due avvocati hanno allora avviato lo sciopero della fame,

chiedendo di essere sottoposti ad un giusto processo;

dopo la morte dell'avvocata e attivista e a seguito della mobilitazione internazionale dell'Avvocatura e dell'opinione pubblica, l'avvocato Aytac Unsal è tornato in libertà il 3 settembre 2020 dopo 213 giorni di sciopero della fame a seguito della pronuncia della Corte Suprema, che ha deciso la sua temporanea scarcerazione in attesa che le sue condizioni di salute migliorino sulla base della perizia medico legale che già a fine luglio aveva definito le sue condizioni incompatibili con la detenzione;

il caso di Ebru Timtik è drammatico ma non è isolato. La sua morte ricorda quella dei tre componenti del *Grup Yorum*, un complesso musicale noto per i suoi testi di denuncia sociale e le loro critiche al regime di Erdogan. Condannati con lo stesso capo di accusa dell'avvocata, anche loro chiedevano solo di venire giudicati in modo neutrale e con le garanzie previste dalla legge;

la mobilitazione a sostegno degli avvocati turchi è stata ed è trasversale: l'intera classe forense nazionale è in mobilitazione a supporto dei colleghi turchi almeno dal 2017. Nello specifico, i Giuristi Democratici e l'Osservatorio avvocati minacciati dell'Unione delle Camere Penali, hanno pubblicato tutti i *report* relativi all'osservazione internazionale ai processi, e numerosi comunicati;

il Consiglio nazionale forense, con una delibera del 17 gennaio 2020, ha proclamato il 2020 l'Anno dell'avvocato in pericolo nel mondo e denuncia da anni, anche in sinergia con il Consiglio degli ordini forensi europei (CCBE) e l'Osservatorio degli avvocati in pericolo (OIAD), le violazioni dei diritti umani in Turchia;

800 avvocati di tutta Europa, e finanche dal Giappone, Stati Uniti e Brasile, hanno firmato una petizione rivolta alla Cassazione turca per chiedere l'immediata liberazione dei colleghi;

anche il CCBE, organismo di rappresentanza dell'avvocatura dei Paesi del Consiglio d'Europa, è intervenuto più volte pubblicamente sollecitando le autorità turche a consentire ai colleghi cure mediche di fiducia e i diritti che spettano ad ogni detenuto. Alle detenzioni di attivisti e avvocati difensori di diritti umani si somma la repressione sistematica dei diritti democratici di molti parlamentari e sindaci, democraticamente eletti, ai quali viene sistematicamente revocata l'immunità parlamentare, revocato il mandato elettivo e, infine, in molti casi comminata una pena detentiva, in particolare per i leader del partito HDP. Tale condizione viene ulteriormente aggravata dalla recente decisione della Procura Generale turca di chiedere alla Corte Costituzionale di procedere allo scioglimento del partito HDP, con ciò cancellando il diritto alla rappresentanza di milioni di cittadini e cittadine turche;

i Relatori Speciali dell'Onu hanno chiesto al Governo turco di intraprendere azioni immediate per rilasciare le persone detenute e condannate in violazione del diritto internazionale;

i relatori dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa (PACE) hanno espresso la loro preoccupazione per la nuova ondata di arresti di avvocati e per le perquisizioni dei loro uffici;

anche il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa è intervenuto affermando che « il sistema giudiziario turco si sta trasformando in uno strumento per zittire avvocati, difensori dei diritti umani e giornalisti, attraverso una negazione sistematica dei principi più basici dello Stato di diritto ». Per tali ragioni, « le autorità turche devono urgentemente rispettare i principi di equità processuale levando le restrizioni al diritto di difesa introdotte durante lo stato d'emergenza, e garantendo che nessuno sia incarcerato senza processo », condannando quindi l'attitudine crescente del sistema giudiziario turco di considerare gli avvocati colpevoli per associazione con i loro clienti;

l'Unione europea ha sottolineato l'urgente necessità per le autorità turche di affrontare in modo credibile le preoccupa-

zioni sulla situazione dei diritti umani nel Paese, così come ha affermato in una nota il portavoce del Servizio per l'azione esterna dell'Unione europea, secondo cui « la Turchia ha urgente bisogno di dimostrare progressi concreti in materia di Stato di diritto e libertà fondamentali »;

ugualmente, sul piano interno, l'indignazione è stata trasversale e tutte le forze politiche condividono la necessità di una condanna formale e un appello al rispetto dello Stato di diritto;

insieme a tali censure da parte degli organismi internazionali ed ai moniti espressi dal Presidente della Corte europea dei diritti dell'uomo, Robert Ragnar Spano, durante la sua visita istituzionale in Turchia, sono proseguite le operazioni antiterrorismo e gli arresti di avvocati ad Ankara ed in 7 altre province;

tutto ciò premesso, si esprime la piena solidarietà nei confronti di chi lotta quotidianamente per il rispetto delle libertà democratiche e per il diritto ad un processo giusto ed imparziale, nonché preoccupazione per la tenuta dello Stato democratico ed il rispetto dei diritti umani in Turchia, condizione aggravata dalla scelta del presidente Erdogan di revocare l'adesione alla Convezione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza domestica nei confronti delle donne e la violenza domestica, firmata dieci anni fa a Istanbul,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative di competenza per monitorare costantemente la situazione in Turchia in merito ad arresti da considerarsi arbitrari di avvocati, giuristi, professori, giudici, giornalisti, musicisti, politici e quanti siano ingiustamente detenuti e affinché sia garantito loro il diritto alla salute e ad un giusto processo, oltre che il rispetto dei diritti fondamentali;

ad attivare la rappresentanza diplomatica italiana in Turchia affinché verifichi, in raccordo con gli altri *partner* europei e con la Delegazione dell'Unione europea, le condizioni detentive di tutti i detenuti, secondo le linee indicate dal Comitato per la Prevenzione della Tortura (CPT), e in particolare di salute di quanti si ha motivo di credere che si trovino ingiustamente in stato di arresto o detenzione;

ad invitare le autorità turche, congiuntamente con i *partner* europei, ad acconsentire all'ingresso nel Paese degli osservatori internazionali, inclusi gli esperti delle competenti organizzazioni internazionali (Nazioni Unite, Consiglio d'Europa, Unione europea, OSCE), anche revocando l'eventuale divieto di ingresso stabilito nei confronti di giornalisti ed avvocati in ragione del mero esercizio della loro attività professionale, garantendo loro la dovuta sicurezza;

a continuare ad attivarsi presso l'Unione europea ed il Consiglio d'Europa affinché tali istituzioni:

esortino la Turchia a favorire la distensione del clima politico e chiedano al Governo turco di osservare gli impegni assunti con la sottoscrizione dei trattati internazionali, per il rispetto dei principi dello Stato di diritto dell'indipendenza della giurisdizione e del diritto di difesa in un giusto processo;

esortino la Turchia a dare esecuzione alle sentenze della Corte europea dei diritti umani, avuto riguardo in particolare a quelle relative al rispetto delle condizioni detentive ed all'ingiusta detenzione.

(8-00108) « Fassino, Suriano, Perantoni, Quartapelle Procopio, Migliore, Palazzotto ».

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 168

Documento di economia e finanza 2021. Doc. LVII, n. 4 e Annesso (Parere alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 168

ALLEGATO (Parere approvato) 171

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa.

Audizione di rappresentanti della Airbus Defence and Space *(Svolgimento e conclusione)* ... 170

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00518 Perego di Cremnago, sul trattamento economico dei corpi speciali delle Forze armate.

Audizione informale, in videoconferenza, del Comandante Interforze per le Operazioni delle Forze Speciali (COFS), Gen. S. A. Nicola Lanza de Cristoforis 170

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 170

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 aprile 2021. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Stefania Pucciarelli.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che della seduta sarà data pubblicità anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Documento di economia e finanza 2021. Doc. LVII, n. 4 e Annesso.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 aprile 2021.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che nella giornata di ieri il relatore, onorevole De Menech, ha illustrato i contenuti del provvedimento e che la Commissione dovrà esprimere il parere alla Commissione Bilancio nella seduta odierna.

Roger DE MENECH (PD), *relatore*, illustra la sua proposta di parere favorevole *(vedi allegato)*.

Stefania PUCCIARELLI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*, osserva che il DEF 2021 evidenzia come la pandemia continui a condizionare la vita del Paese, sia a livello economico che a livello sociale. Rileva, quindi, che il nuovo Governo ha ravvisato l'esigenza di

sostenere il sistema economico italiano varando, a marzo, un primo provvedimento d'urgenza che ha fatto ricorso al margine di manovra di 32 miliardi già richiesto dal precedente Esecutivo; oggi, insieme all'approvazione del DEF, ha ritenuto necessario proporre al Parlamento l'autorizzazione allo scostamento di bilancio di ulteriori 40 miliardi al fine di emanare un nuovo decreto-legge volto a introdurre ulteriori aiuti ai lavoratori e alle imprese.

Per quanto riguarda il comparto difesa e sicurezza, sottolinea che nella sezione Programma di stabilità dell'Italia si segnalano gli interventi di rifinanziamento dei fondi per le Forze armate e di polizia impiegate per il contrasto al Covid-19, mentre nella sezione Analisi e tendenze di finanza pubblica è stimato una spesa per i redditi da lavoro dipendente della Pubblica Amministrazione di 176.513 milioni di euro. Aggiunge che alle risorse destinate al personale nell'ambito dei decreti per il contrasto al Covid-19 si devono contrapporre le riduzioni di spesa derivanti dal maggior numero di pensionati attesi nel 2021 e, in minima parte nel 2022, per effetto delle disposizioni previste dalla possibilità di accedere al pensionamento d'anzianità con i requisiti di quota 100 e dal 2024 in relazione al finanziamento per le missioni internazionali di pace. Importante è stato anche il rifinanziamento dell'operazione Strade sicure. Conclude precisando che l'incremento di spesa in conto capitale evidenziato anche dal relatore è da leggersi come un incremento dei mandati di pagamento a partire dal 2019.

Giovanni Luca ARESTA (M5S) rileva che, con il DEF 2021, il Governo appare fortemente consapevole della necessità di limitare il rischio di danni permanenti al tessuto produttivo, unitamente all'enorme sforzo richiesto ad alcune categorie sociali e produttive. Osserva, quindi, che il documento prevede un nuovo ricorso all'indebitamento per 40 miliardi di euro nell'anno in corso e per ulteriori 6 miliardi all'anno dal 2022 al 2033, risorse che verranno utilizzate nell'ambito di interventi dedicati ad investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Ritiene che l'ulteriore scostamento di bilancio per l'anno 2021 sia fondamentale per le esigenze delle imprese duramente provate dalla crisi pandemica e penalizzate dalle recenti chiusure, nonché delle famiglie. Concorda con le considerazioni del relatore sulla parte riguardante le riforme, sulla quale si è già ampiamente pronunciata la nostra Commissione auspicando che le considerazioni espresse nei pareri resi alla Commissione bilancio trovino accoglimento nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, tramite il quale l'Italia indicherà alla Commissione Europea le priorità nell'utilizzo delle risorse economiche messe a disposizione dal programma europeo *NextGeneration EU*.

Preannuncia, quindi, a nome del gruppo del Movimento 5 Stelle, un voto favorevole.

Salvatore DEIDDA (FDI) preannuncia che il gruppo di Fratelli d'Italia voterà contro la proposta di parere del relatore non ravvisando, nel DEF 2021, elementi di discontinuità con il precedente Governo. La situazione drammatica in cui versano alcuni settori dell'economia pesantemente colpiti dalle misure di contenimento della pandemia da Covid-19 richiederebbe di rimuovere quelle limitazioni che sono state finora attuate, consentendo così la normale ripresa delle attività economiche e della vita sociale.

Fabio Massimo BONIARDI (LEGA), pur comprendendo alcune lamentele del collega Deidda, osserva come il Governo non sia fermo, ma lavori per assicurare l'uscita dalla delicata situazione attuale continuando, nel frattempo, ad assicurare i necessari sostegni economici alle attività colpite.

Evidenzia, quindi, come nel DEF 2021 le risorse a disposizione delle Forze armate e dell'operazione Strade sicure siano state incrementate e, pertanto, preannuncia il voto favorevole del gruppo della Lega.

Alberto PAGANI (PD) osserva come tutti siano consapevoli delle difficoltà del momento attuale e che il DEF 2021 tenta di trovare un punto di equilibrio tra diverse esigenze difficilmente conciliabili. Preannuncia, quindi, un voto favorevole da parte del Partito democratico precisando che, nell'ambito della discussione del Piano nazionale di

ripresa e resilienza, potranno essere fatte ulteriori riflessioni.

Matteo PEREGO DI CREMNAGO (FI) preannuncia il voto favorevole del gruppo di Forza Italia apprezzando lo sforzo per assicurare maggiori risorse finanziarie alla Difesa. Evidenzia, quindi, come le Forze armate abbiano fatto importanti sacrifici durante la pandemia per concorrere alla sicurezza ed al soccorso di tutta la collettività nazionale ed auspica che, una volta terminata l'emergenza sanitaria, i fondi assegnati al comparto possano tornare ad essere principalmente impiegati per le esigenze dei compiti istituzionali cui le Forze armate sono preposte.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere presentata dal relatore.

La seduta termina alle 8.50.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 21 aprile 2021. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO.

La seduta comincia alle 13.40.

Sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa.

Audizione di rappresentanti della Airbus Defence and Space.

(Svolgimento e conclusione).

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Serafino D'ANGELANTONIO, *Presidente e Amministratore Delegato della Airbus*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Francesco D'UVA (M5S), Giovanni RUSSO (MISTO) e Matteo PEREGO DI CREMNAGO (FI).

Serafino D'ANGELANTONIO, *Presidente e Amministratore Delegato della Airbus*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 21 aprile 2021.

Nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00518 Perego di Cremnago, sul trattamento economico dei corpi speciali delle Forze armate.

Audizione informale, in videoconferenza, del Comandante Interforze per le Operazioni delle Forze Speciali (COFS), Gen. S. A. Nicola Lanza de Cristoforis.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.40.

ALLEGATO

Documento di economia e finanza 2021 (Doc. LVII, n. 4 e Annesso)

PARERE APPROVATO

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di competenza, il Documento di economia e finanza 2021 (Doc. LVII, n. 4, e annesso) nelle sedute del 20 e 21 aprile 2021;

rilevato che:

il DEF 2021 è composto solamente dalle prime due sezioni, relative al Programma di stabilità e all'Analisi della finanza pubblica, mentre il Programma nazionale di riforme non è stato presentato dal Governo, essendo integrato nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) da inviare alla Commissione Europea entro il 30 aprile;

il Documento sottolinea, in primo luogo, come a causa del perdurare della crisi pandemica che continua a condizionare pesantemente la vita economica e sociale del Paese e del mondo intero, il Governo ritiene necessario rafforzare la spinta ad uscire dalla crisi attraverso tutti gli strumenti a disposizione, sia in campo sanitario, sia in campo economico;

particolare importanza riveste, in tale contesto, l'intenzione del Governo di continuare a varare misure di sostegno e ristoro ai settori più colpiti dalla crisi pandemica, insieme al rilancio degli investimenti e dello sviluppo da attuarsi prevalentemente con il Piano di ripresa e resilienza finanziato dal Next Generation EU e da ulteriori risorse nazionali;

sul lato della spesa corrente della Pubblica Amministrazione il Documento in esame evidenzia l'aumento delle risorse destinate al personale, tra cui anche quello delle Forze armate e di sicurezza impegnate nell'ambito del contrasto all'emergenza Covid-19, l'incremento della spesa legata alla possibilità di fruire della corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di assistenza dei figli da parte, tra gli altri, del personale del comparto sicurezza e difesa, nonché il rifinanziamento dei fondi per la funzionalità delle Forze armate e delle Forze di polizia impegnate nelle operazioni di contrasto all'emergenza epidemiologica;

esaminato, altresì, l'annesso relativo alla relazione del Governo sullo scostamento dai livelli d'indebitamento previsti, ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Documento di economia e finanza 2021. Doc. LVII, n. 4 e Annesso *(Esame e conclusione)* .. 172

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 183

ERRATA CORRIGE 183

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 aprile 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI, indi del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta comincia alle 13.55.

Documento di economia e finanza 2021.
Doc. LVII, n. 4 e Annesso.

(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore,* fa presente che il Documento di economia e finanza (DEF) costituisce il principale documento di programmazione della politica economica e di bilancio. Il DEF si colloca al centro del processo di coordinamento ex ante delle politiche economiche degli Stati membri dell'UE, il cd. Semestre europeo. Tuttavia, come chiarito nella Strategia annuale per la crescita sostenibile relativa all'anno 2021, il Semestre europeo 2021 avrà natura particolare ed eccezionale, in virtù delle conseguenze economiche della pandemia da COVID-19 e della risposta dell'UE alla crisi. In primo luogo, anche per il 2021 la Commissione europea ha deciso l'applicazione della c.d. clausola generale di salvaguardia (GEC) al fine di assicurare agli Stati membri il necessario spazio di manovra nell'ambito del proprio bilancio per il sostenimento delle spese sanitarie necessarie ad affrontare l'emergenza epidemica e delle misure per contrastare gli effetti recessivi sulle economie europee della diffusione del COVID-19. Inoltre, le scadenze del Semestre europeo saranno adattate a fini di coordinamento con il dispositivo di ripresa e resilienza e i piani nazionali di ripresa e resilienza. Data la natura politica complessiva dei PNRR, la Commissione ha preannunciato la propria intenzione di non proporre nel 2021 raccomandazioni specifiche per paese per gli Stati membri che avranno presentato il piano. Gli Stati membri sono invitati a sottoporre i rispettivi Piani per la ripresa e la resilienza entro il 30 aprile 2021 e le valutazioni della Commissione sul contenuto dei Piani sostituiranno le relazioni per Paese del Semestre europeo. Per tali ragioni, rispetto ai precedenti Documenti di economia e finanza, il DEF 2021 è stato trasmesso privo del Programma nazionale di Riforma (PNR).

Unitamente al DEF il Governo ha trasmesso al Parlamento la Relazione che illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine (OMT) per la finanza pubblica, ai fini dell'autorizzazione parlamentare (a maggioranza assoluta) allo scostamento di bilancio necessario al finanziamento degli ulteriori interventi urgenti che il Governo intende assumere per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Con tale Relazione il Governo richiede, in particolare, l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento per 40 miliardi di euro nell'anno 2021, e per 6 miliardi di euro medi annui per il periodo 2022-2033, principalmente finalizzati a finanziare spese per investimenti pubblici. Le risorse aggiuntive a valere sul 2021 (40 miliardi di euro) saranno utilizzate per un nuovo provvedimento di sostegno all'economia e alle imprese, in particolare per sostenere i lavoratori autonomi e le imprese più colpite dalle restrizioni adottate per contenere il contagio.

Il DEF espone, poi, l'analisi del quadro macroeconomico italiano relativo all'anno 2020 e le previsioni tendenziali per il 2021 e per il 2022, che continuano ad essere condizionate dall'epidemia da COVID-19 sull'economia italiana e internazionale.

Richiamando le stime ufficiali dell'ISTAT, il documento evidenzia come il PIL abbia registrato nel 2020 una caduta pari all'8,9 per cento in termini reali. Si tratta di una contrazione dell'attività economica senza precedenti in tempi di pace. Il risultato è in linea con quanto previsto a settembre 2020 nella Nota di aggiornamento del DEF, che aveva rivisto al ribasso le stime della caduta del PIL (dall'8 per cento, previsto dal DEF 2020) al 9 per cento, alla luce del peggioramento del contesto economico internazionale.

Nel complesso, l'andamento del PIL risulta condizionato principalmente dal crollo della domanda interna che, al netto delle scorte, ha sottratto 7,8 punti percentuali alla crescita. Sul fronte della domanda, l'unica componente che nello scorso anno ha registrato un'espansione è quella dei consumi della PA (3 per cento), per effetto delle maggiori spese disposte dai provvedimenti di politica fiscale a sostegno dell'economia.

Gli investimenti nel 2020 hanno subìto un calo significativo (-9,1 per cento). Gli investimenti in mezzi di trasporto hanno subìto la riduzione più ampia (-28,1 per cento), seguiti da quelli in macchinari e attrezzature (-12,1 per cento), mentre quelli in costruzioni hanno presentato una caduta meno marcata (-6,3 per cento).

Nel 2020 il mercato del lavoro ha risentito delle conseguenze dell'emergenza sanitaria e delle misure di contrasto intraprese. Il numero degli occupati, rilevato dalla contabilità nazionale, si è ridotto del 2 per cento, con una più marcata diminuzione degli indipendenti. In base ai risultati dell'indagine delle forze lavoro, nel 2020 l'occupazione – dopo sei anni di crescita continua – è diminuita del 2,8 per cento (-646 mila unità). Il tasso di occupazione si è collocato al 57,5 per cento, tornando sui livelli del 2017. La contrazione dell'occupazione è risultata più diffusa tra le donne (-3,4 per cento, −338 mila occupate) che per gli uomini (-2,3 per cento; −309 mila occupati).

Per quanto concerne le prospettive dell'economia italiana per il 2021 e il 2022, il DEF 2021 presenta due scenari di previsioni macroeconomiche, uno tendenziale e l'altro programmatico.

Le previsioni del quadro macroeconomico tendenziale incorporano gli effetti sull'economia delle azioni di politica economica, delle riforme e della politica fiscale messe in atto precedentemente alla presentazione del DEF. Il quadro programmatico, invece, include l'impatto sull'economia delle politiche economiche prospettate all'interno del Programma di Stabilità e del Piano Nazionale delle Riforme, che quest'anno è integrato nel Dispositivo di Ripresa e Resilienza (PNRR), che saranno concretamente definite nella Nota di aggiornamento di settembre 2021 e adottate con la prossima legge di bilancio. Le due previsioni coincidono, pertanto, per l'anno in corso, mentre si differenziano gradualmente negli anni successivi.

Il quadro macroeconomico tendenziale è stato validato dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio (UPB) in data 31 marzo 2021.

Lo scenario a legislazione vigente esposto nel DEF riflette un quadro economico ancora profondamente condizionato dall'andamento della pandemia di Covid-19, che si è rivelato più grave delle attese, e delle conseguenti misure sanitarie e di chiusura di molteplici attività economiche. In particolare, il DEF ricorda come, dopo la profonda flessione registrata nel primo semestre del 2020, il PIL reale, che pure era tornato a crescere durante il periodo estivo, ha subito una ulteriore battuta d'arresto nell'ultima parte dell'anno, a causa delle misure restrittive reintrodotte dalla metà di ottobre, con il sopraggiungere della seconda ondata della pandemia, che hanno avuto un forte impatto soprattutto sui consumi delle famiglie e sugli investimenti delle imprese.

Nel complesso, le prospettive per il 2021 appaiono più favorevoli, in relazione alla ripresa dell'attività economica e del commercio mondiale. I dati congiunturali diffusi dall'ISTAT relativi ai primi due mesi dell'anno in corso mostrano timidi segnali di ripresa sul fronte produttivo. Molto deboli si mantengono i consumi, per l'incertezza del contesto sanitario, che spinge all'adozione di comportamenti di consumo fortemente orientati alla prudenza, come confermato dal calo del dato delle vendite al dettaglio nel primo bimestre rispetto alla media del quarto trimestre 2020. A fronte di questi andamenti congiunturali, in ragione anche di un'eredità meno positiva acquisita dal 2020, le prospettive per il 2021 appaiono più moderate: la previsione di crescita del PIL in termini reali per il 2021 è rivista al 4,1 per cento, al ribasso di 1,9 punti percentuali rispetto alla crescita del 6 per cento prospettata nello scenario programmatico della NADEF del settembre scorso. Considerando anche le importanti misure di stimolo fiscale introdotte con il decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021 (cosiddetto decreto Sostegni), nonché la forte spinta agli investimenti pubblici e privati che verrà dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) il DEF prospetta a livello tendenziale una crescita del PIL che, dopo il recupero nell'anno in corso (+4,1 per cento), salirebbe del 4,3 nel 2022, del 2,5 per cento nel 2023 e del 2 per cento nel 2024. Al riguardo nel DEF si stima che l'insieme degli interventi di politica fiscale adottati a supporto di famiglie e imprese con il « Decreto Sostegni », produca un effetto espansivo sull'economia italiana nell'anno in corso di circa 0,7 punti percentuali. La piena ripresa dell'attività economica viene quindi posticipata rispetto a quanto previsto nella NADEF 2020, con una revisione al rialzo delle prospettive di crescita per il 2022, anche per il pieno esplicarsi degli effetti positivi legati all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Ciononostante, il DEF stima il recupero dei livelli pre-crisi di attività economica solo nell'ultimo trimestre del 2022, con un ritardo di un trimestre rispetto a quanto atteso nella NADEF 2020.

Venendo al quadro macroeconomico programmatico per gli anni 2021 e successivi, il DEF tiene conto delle misure che saranno presentate a fine aprile con il prossimo Decreto sostegni e della versione finale del PNRR, che prevede un ammontare complessivo di 237 miliardi, comprensivo degli ulteriori canali nazionali di finanziamento per circa 30,5 miliardi. La manovra prevista con il nuovo Decreto Sostegni, grazie al nuovo scostamento, avrà una dimensione di circa 40 miliardi di euro in termini di impatto sull'indebitamento netto nel 2021; l'impatto sul deficit degli anni successivi, al netto della spesa per interessi, varierà fra 4 e 6,5 miliardi all'anno, principalmente finalizzati a finanziare investimenti pubblici con risorse aggiuntive rispetto a quelle previste con il PNRR. Oltre metà delle risorse stanziate nel 2021 saranno destinate a sostenere i titolari di partite IVA e le imprese impattate dalla crisi. Saranno inoltre adottate misure per aiutare le imprese a coprire parte dei costi fissi (sgravi e crediti di imposta). Per sostenere l'erogazione del credito alle piccole e medie imprese (PMI), la scadenza del regime di garanzia dello Stato sui prestiti sarà prorogata dal 30 giugno a fine anno. Anche la moratoria sui crediti

alle PMI sarà estesa nel tempo. Saranno inoltre reintrodotti rinvii ed esenzioni di imposta già attuati con precedenti provvedimenti nel corso del 2020. Sarà altresì innalzato il limite alle compensazioni di imposta. Il Decreto prorogherà, poi, le indennità a favore dei lavoratori stagionali e introdurrà nuove misure a favore dei giovani, ad esempio uno sgravio fiscale sull'accensione di nuovi mutui per l'acquisto della prima casa. Risorse aggiuntive saranno destinate agli enti territoriali per sostenere le fasce più deboli, i trasporti locali e mantenere sgravi fiscali (sospensione dell'imposta di soggiorno). In particolare, per quanto concerne la versione definitiva del PNRR, il DEF evidenzia che potrà contare su un ammontare di circa 237 miliardi. A differenza di quanto prefigurato dalla NADEF 2020, infatti, le risorse del Dispositivo di Ripresa e Resilienza (RRF) sono state rimodulate in 191,5 miliardi (rispetto ai preventivati 193 miliardi): le sovvenzioni salgono da 65,4 a 68,9 miliardi, mentre la stima dei prestiti si riduce da 127,6 a 122,6 miliardi. Oltre alle risorse previste dai programmi complementari (es. React EU), che ammontano a circa 15 miliardi, il Governo ha previsto di utilizzare ulteriori finanziamenti pari a circa 30,5 miliardi tramite l'utilizzo del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) e il nuovo Fondo di investimento complementare. Nello scenario programmatico, la crescita del PIL reale è prevista pari al 4,5 per cento nel 2021, 4,8 per cento nel 2022, 2,6 per cento nel 2023 e 1,8 per cento nel 2024. Rispetto allo scenario tendenziale, si profila un incremento complessivo del tasso di crescita del PIL di +0,4 punti percentuali nel 2021, +0,5 punti percentuali nel 2022, di +0,1 punti percentuali nel 2023 e una riduzione dello 0,2 nel 2024, a causa del più elevato incremento negli anni precedenti e per un consolidamento della finanza pubblica. Grazie a tale dinamica, il PIL nello scenario programmatico recupererebbe i livelli precrisi nel terzo trimestre del prossimo anno, per poi mantenersi su livelli superiori per tutto l'orizzonte di previsione. Il DEF ricorda, poi, che nelle suddette valutazioni non si è tenuto conto degli effetti sulla crescita delle riforme previste dal PNRR, che nondimeno dovrebbero esercitare un notevole effetto propulsivo sulla crescita del PIL.

Passa quindi la parola al collega Pella per l'illustrazione della parte del DEF relativa agli andamenti di finanza pubblica.

Roberto PELLA (FI), *relatore*, venendo alle sezioni del DEF dedicate agli andamenti di finanza pubblica, con riferimento ai dati di consuntivo 2020 segnala, innanzitutto, che l'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni è stato nel 2020 pari, in valore assoluto, a 156,9 miliardi, corrispondente al 9,5 per cento del PIL, a fronte di una previsione nella NADEF 2020 pari al 10,8 per cento. Il dato evidenzia un peggioramento rispetto all'anno 2019, esercizio nel quale l'indebitamento netto è infatti risultato pari a 27,9 miliardi, corrispondente all'1,6 per cento del PIL. L'incremento del deficit per 129 miliardi è ascrivibile in misura quasi totale al peggioramento del saldo primario (per 132 miliardi) pur in presenza di un miglioramento nella spesa per interessi (per 3 miliardi).

Per quanto riguarda il versante delle entrate, il DEF evidenzia che le entrate totali delle amministrazioni pubbliche registrano nel 2020 valori significativamente inferiori a quelli del 2019 a causa dal forte rallentamento dell'economia legato all'emergenza pandemica. Infatti, rispetto al 2019 le entrate totali delle amministrazioni pubbliche registrano una contrazione in valore assoluto di circa 53,7 miliardi di euro (da 843,1 miliardi del 2019 a 789,4 miliardi nel 2020). In rapporto al PIL, invece, per effetto di una più accentuata flessione annua del PIL nominale, le entrate totali registrano un incremento attestandosi al 47,8 per cento rispetto al 47,1 per cento del 2019. In particolare, le entrate tributarie si riducono, in valore assoluto, di circa 34,7 miliardi di euro (da 517,1 miliardi del 2019 a 482,4 miliardi nel 2020), attestandosi, in rapporto al PIL, al 29,2 per cento (rispetto al 28,9 per cento del 2019). Un andamento negativo viene riscontrato anche rispetto alle entrate per contributi sociali che registrano, nel 2020, una contrazione del 5,6 per cento rispetto al 2019

(228.643 milioni di euro rispetto a 242.230 milioni del 2019). La pressione fiscale si attesta, nel 2020, al 43,1 per cento rispetto al 42,4 per cento dell'anno precedente (+0,7 punti percentuali). Considerando il beneficio del bonus di 100 euro mensili, introdotto, con decorrenza 1° luglio 2020, in sostituzione del cosiddetto *bonus* 80 euro, rimasto in vigore fino al 30 giugno 2020, il Documento segnala che la pressione fiscale nel 2020 scenderebbe al 42,4 per cento.

Per quanto riguarda il versante delle spese, le spese finali si attestano nel 2020 a 946.219 milioni, in aumento dell'8,6 per cento rispetto al dato 2019, allorché l'analogo valore era stato di 871.003 milioni. Nel complesso, le spese finali aumentano anche in termini relativi, dal momento che la loro incidenza rispetto al PIL passa dal 48,6 per cento del 2019 al 57,3 per cento del 2020. La variazione complessiva è dovuta sia della spesa in conto capitale sia della spesa corrente primaria che hanno registrato incrementi, rispetto al PIL, rispettivamente del 2 per cento (dal 3,5 per cento del 2019 al 5,5 per cento del 2020) e del 6,6 per cento (dal 41,8 per cento del 2019 al 48,4 per cento del 2020) mentre la spesa per interessi registra un incremento dello 0,1 per cento passando dal 3,4 per cento del 2019 al 3,5 per cento del 2020.

Venendo alle previsioni tendenziali per il periodo 2021-2024, segnala che il conto economico esposto dal DEF evidenzia per il 2021 un indebitamento netto pari al 9,5 per cento del PIL (165.143 milioni). Rispetto al 2020, nel 2021 il saldo rimane costante in termini di PIL, in quanto ad un peggioramento del saldo primario (-0,2 per cento) corrisponde un analogo miglioramento della spesa per interessi (+0,2 per cento). Per gli anni successivi, si stima un decremento dell'indebitamento netto rispetto al 2021, sia in valore assoluto sia in rapporto al PIL, con riduzioni costanti in ciascun esercizio: 2022: −100,0 miliardi (-5,4 per cento del PIL); 2023: −69,6 miliardi (-3,7 per cento del PIL); 2024: −67,1 miliardi (-3,4 per cento del PIL). In base al DEF, l'indicata evoluzione del saldo è determinata principalmente dalla crescita del saldo primario, che – pur risultando negativo in tutti gli esercizi – diminuisce la propria incidenza rispetto al PIL dal 2,5 per cento del 2022 allo 0,8 per cento negli anni 2023 e 2024, cui si accompagna una costante riduzione della spesa per interessi che, sempre in rapporto al PIL, passa dal 3,0 per cento nel 2022 al 2,8 per cento nel 2023 e, infine, al 2,6 per cento nel 2023.

Il DEF stima un andamento crescente delle entrate totali per tutto il periodo di previsione 2021-2024 (da 823,6 miliardi nel 2021 a 910,4 miliardi nel 2024). In termini di incidenza sul PIL, le stime relative alle entrate totali della p.a. registrano incrementi nel 2022 e nel 2023 (rispettivamente, 47,5 e 47,8 punti percentuali, rispetto al 47,4 nel 2021). In particolare, le entrate tributarie registrano, in valore assoluto, un andamento crescente per tutto il periodo di previsione 2021-2024 (da 503,4 miliardi nel 2021 a 559,3 miliardi nel 2024). Ove si considerino anche i valori 2020, particolarmente significativo appare l'incremento delle stime indicato per il 2021 (+ 21 miliardi) rispetto al quale il DEF evidenzia la coerenza con l'evoluzione della congiuntura economica, che produce effetti positivi sulle entrate anche negli anni successivi.

Con riferimento ai contributi sociali, le previsioni indicano, nel 2021 rispetto al 2020, un decremento dello 0,4 per cento (227,6 miliardi rispetto ai 228,6 nel 2020). Nel periodo 2021-2024 si stima un andamento crescente che raggiunge 258,7 miliardi nel 2024. Il DEF evidenzia che la dinamica prevista sconta la sospensione degli adempimenti 2020 disposta per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, con differimento dei termini di versamento negli anni 2021 e 2022.

La pressione fiscale scende al 42,1 per cento nel 2021 (rispetto a 43,1 nel 2020) continuando a ridursi, in misura più attenuata, negli anni successivi fino a raggiungere il valore di 41,6 nel 2024.

Il Documento segnala che, al netto della misura riguardante l'erogazione del beneficio di 100 euro mensili, la pressione fiscale passerebbe dal 41,3 per cento del 2021, al 40,9 del 2024.

Per quanto concerne le spese, in valore assoluto i dati stimati per gli anni dal 2021

al 2024 sono rispettivamente pari a 988.718 milioni, 971.047 milioni, 979.592 milioni e 977.495 milioni; il valore annuo stimato aumenta del 4,5 per cento nel 2021 (+42,5 miliardi), si riduce dell'1,8 per cento nel 2022 (-17,7 miliardi) per poi incrementarsi dello 0,9 per cento nel 2023 (+8,5 miliardi) ed infine ridursi nuovamente dello 0,2 per cento nel 2024 (-2,1 miliardi). L'incidenza delle spese rispetto al PIL si riduce di 0,4 punti percentuali nel 2021 rispetto al precedente esercizio, raggiungendo il 56,9 per cento per poi contrarsi ulteriormente di 4 punti percentuali nel 2022, di 1,5 punti percentuali nel 2023 e di 1,7 punti percentuali nel 2024, anno in cui l'incidenza di tale voce di spesa rispetto al PIL si attesta al 49,7 per cento. La riduzione del rapporto che si registra nel triennio 2021-2023 è da porre in relazione soprattutto con l'incremento della previsione relativa al PIL (+313,8 miliardi nel triennio) e solo in misura minore con l'andamento della spesa in valore assoluto. In generale l'evoluzione delle principali componenti di spesa rispetto al PIL è fortemente influenzata dalla dinamica del denominatore; il PIL stimato per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, infatti, cresce, rispettivamente, del 5,2, del 5,6, del 3,8 e del 3,2 per cento rispetto all'anno precedente.

L'incidenza della spesa in conto capitale rispetto al PIL è prevista in crescita di circa 0,6 punti percentuali nel 2021, arrivando al 6,1 per cento, per poi ridursi al 5,0 per cento nel 2022 e al 4,9 per cento nel 2023.

Per quanto riguarda, infine, la dinamica dell'indebitamento netto e del rapporto debito/PIL nello scenario programmatico, considerando la nuova richiesta di autorizzazione all'indebitamento trasmessa unitamente al DEF e gli scostamenti di bilancio già autorizzati dal Parlamento, il nuovo livello di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche è stimato all'11,8 per cento nel 2021, un livello dovuto alle misure di sostegno all'economia e alla caduta del PIL. Il rapporto deficit/PIL scenderà al 5,9 per cento nel 2022, al 4,3 per cento nel 2023 e al 3,4 per cento nel 2024. Il nuovo livello del debito pubblico è stimato al 159,8 per cento del PIL nel 2021, per poi diminuire al 156,3 per cento nel 2022, al 155 per cento nel 2023 e al 152,7 per cento nel 2024.

Evidenzia altresì che il Governo ritiene necessario che al forte stimolo al rilancio dell'economia che sarà fornito, nel medio termine, dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si accompagnino interventi immediati di sostegno e rilancio che anticipino l'avvio della ripresa. Il rischio di danni permanenti al tessuto produttivo, così come lo sforzo richiesto ad alcune categorie sociali e produttive devono essere limitati, al fine di scongiurare il rischio di non riuscire a recuperare i livelli di prodotto precedenti alla crisi. Appare, quindi, necessario fornire alle imprese più colpite dalla crisi ulteriori sostegni, sia attraverso la copertura di alcuni costi fissi, sia favorendo l'accesso alla liquidità e potenziando gli incentivi alla ricapitalizzazione. A giudizio del Governo, è questa la fase in cui è necessario impartire la spinta più decisa all'economia e sostenere con più vigore le fasce maggiormente colpite della popolazione, quali i giovani e le donne, e per far sì che tutte le energie del Paese siano destinate alla ripartenza e alla valorizzazione degli investimenti, della ricerca e della formazione che saranno finanziati con il PNRR.

Infine, in considerazione della probabile sospensione del Patto di Stabilità e Crescita anche nel 2022, il DEF e l'allegata Relazione prefigurano pertanto una modifica al sentiero di rientro dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione. A seguito delle nuove ondate dell'epidemia e delle conseguenti necessità di sostegno all'economia, nonché della raccomandazione di rafforzare il PNRR da parte delle Camere, il nuovo Governo infatti rinvia il traguardo del 3,0 per cento di deficit al 2025, rispetto al 2023 previsto dalla NADEF 2020, al fine di sostenere lo sforzo di investimento e rigenerazione del Paese. Il successivo sentiero di avvicinamento all'OMT prevede di riportare il rapporto fra debito pubblico e PIL verso il livello pre-crisi (134,6 per cento) per la fine del decennio.

A tale riguardo il Governo chiarisce tuttavia che, sebbene condivida l'opinione

che le regole fiscali europee debbano essere riviste allo scopo di promuovere maggiormente la crescita e la spesa per investimenti pubblici, la riduzione del rapporto debito/PIL rimarrà la bussola della sua politica finanziaria. Il percorso di riduzione del debito rifletterà il progressivo miglioramento dei saldi di bilancio e beneficerà della maggiore crescita economica indotta dall'attuazione del Piano di ripresa e resilienza incentrato sulle riforme e sugli investimenti, nonché dal programma di investimenti aggiuntivi che il Governo ha deciso di finanziare fino al 2033, avendo contezza che a tempo debito i frutti della maggiore crescita dovranno contribuire al rafforzamento della finanza pubblica, dalla cui solidità dipenderà la capacità di rispondere a future crisi inattese e a far fronte ai costi dell'invecchiamento della popolazione. Per un esame approfondito del contenuto del Documento di economia e finanza 2021, rinvia infine alla documentazione predisposta, congiuntamente, dal Servizio studi e dal Servizio bilancio di Camera e Senato.

Paolo TRANCASSINI (FDI), nel ringraziare comunque i relatori per l'illustrazione svolta, osserva preliminarmente come in un anno di così grave e generalizzata crisi dal punto di vista economico e sociale, oltre che sanitario, il DEF, che si configura tradizionalmente come il fondamentale strumento di programmazione economico-finanziaria, avrebbe dovuto assolvere ad un compito ben diverso e molto più ambizioso, vale a dire quello, per citare le parole da ultimo impiegate dal relatore Pella, di fornire all'intero Paese e al suo tessuto sociale, imprenditoriale e occupazionale una « bussola » chiara e precisa sulla cui base orientare l'azione di Governo, al fine di contrastare il diffuso sentimento di smarrimento ed incertezza e di rassicurare la nazione in merito alla modalità attraverso cui uscire fuori da questo momento storico di eccezionale difficoltà. Al riguardo, prende invece atto con rammarico che l'indicazione di una bussola, nei termini e per le finalità dianzi precisati, risulta completamente assente nel DEF in esame, che viceversa sancisce la totale e colpevole assenza di una strategia politica definita, capace di trarre il Paese dalle secche della profonda crisi che sta attraversando, ciò nonostante le elevate attese, quasi palingenetiche, pressoché unanimemente riposte nell'attuale Presidente del Consiglio Draghi dalle forze politiche che ne sostengono il Governo. Nel rimarcare la necessità oramai improcrastinabile di affrontare con decisione ed incisività i tanti nodi strutturali irrisolti del nostro Paese, senza continuare a rinviarne la soluzione a improbabili momenti successivi, richiama l'attenzione su un passaggio specifico contenuto nel paragrafo del DEF, a pagina 57, intitolato « Economia italiana: prospettive », laddove si afferma che « le misure restrittive, anche nelle loro forme più stringenti, appaiono meno nocive per l'attività economica di quelle della prima fase dell'emergenza », lasciando con ciò improvvidamente immaginare che le nostre aziende abbiano saputo convivere con il Covid e con le conseguenti misure di contenimento. A suo avviso tale rappresentazione si pone in aperto contrasto con il sentimento concreto diffuso nel nostro Paese, dal momento che, come ampiamente dimostrato dalla realtà osservabile, proprio l'impossibilità di affrontare efficacemente la pandemia ha comportato la chiusura di innumerevoli attività economiche e la correlata perdita di posti di lavoro. Rileva altresì come nella impostazione del DEF manchi totalmente un cambio di passo rispetto all'azione del precedente Governo Conte, posto che, salvo generiche affermazioni di intenti, risulta del tutto assente un concreto impegno in vista della non più rinviabile semplificazione e sburocratizzazione della pubblica amministrazione che, accompagnate ad una seria riforma della giustizia, dovrebbero costituire il presupposto indispensabile per una possibile attuazione dei progetti inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, cui sono destinate, come noto, ingenti risorse finanziarie di origine europea. A tale ultimo proposito, teme che il PNRR ideato dal nostro Paese possa con molta probabilità rivelarsi una cocente delusione, evidenziando in particolare il carattere di scarsa trasparenza e poca democraticità che ne hanno accompagnato la redazione, dal mo-

mento che, almeno secondo quanto è dato apprendere, alla sua definitiva elaborazione stanno provvedendo direttamente il Presidente del Consiglio Draghi e il Ministro dell'economia e delle finanze Franco, in totale spregio del necessario coinvolgimento del Parlamento, nonostante le rassicurazioni sul punto fornite in precedenti occasioni. Nel sottolineare pertanto l'assoluta continuità tra il precedente Governo Conte e l'Esecutivo in carica circa l'approccio seguito nella definizione del PNRR, rispetto al quale nel DEF si afferma semplicemente che si sta pervenendo alla stesura finale, ritiene quindi imprescindibile che sia chiarito quali saranno i contenuti definitivi del PNRR e, soprattutto, quando e secondo quali modalità alle Camere sarà consentito di averne cognizione, al fine di poter naturalmente esercitare quelle funzioni di indirizzo politico che non possono essere loro disconosciute. Rileva inoltre, a conferma dell'assenza nel DEF di una « bussola » che orienti le scelte politiche compiute dal Governo, che in esso si accenna alla necessità di risolvere la difficilissima situazione in cui versano le nostre imprese non solo mediante le già esperite forme di ristoro ma anche attraverso la considerazione dei costi fissi dalle stesse sostenuti. A tale ultimo proposito, ritiene tuttavia del tutto insufficienti le soluzioni prefigurate, consistenti nel semplice riconoscimento di sgravi fiscali o crediti di imposta, occorrendo viceversa sul punto prevedere in favore delle nostre imprese misure di ben altra portata, chiare e concrete. Diversamente, è evidente che sarà molto difficile per le nostre imprese scongiurare l'interruzione delle proprie attività economiche, quando non la definitiva chiusura, con ovvie ripercussioni negative sul piano occupazionale. Nel rilevare altresì la genericità degli impegni prospettati a sostegno del settore turistico, improntati ad un eccessivo ottimismo, ricorda che nel corso delle audizioni svolte è emersa, soprattutto da parte dei rappresentanti delle diverse categorie economiche, la richiesta urgente di soluzioni efficaci rispetto alle istanze da loro poste, evidenziando in conclusione come l'elemento dirimente per il superamento della attuale situazione di eccezionale crisi non potrà che consistere nella tempestività delle decisioni assunte, caratteristica quest'ultima che a suo avviso non è dato minimamente scorgere all'interno del DEF in esame.

Ylenja LUCASELLI (FDI) richiama in premessa le parole proferite nel lontano aprile 1978 dall'onorevole Aiardi, laddove nel corso di uno suo intervento affermava che l'approvazione dell'allora vigente strumento di programmazione economico-finanziaria del Paese si collocava in una fase di estrema delicatezza per lo stesso, paventando il rischio assai concreto che non riuscisse comunque a risolvere i nodi strutturali che ne condizionavano negativamente le prospettive di sviluppo. Evidenzia pertanto come nel corso degli ultimi circa trenta anni ben poco sia cambiato sul fronte della soluzione dei ritardi storici che caratterizzano su più versanti l'Italia, mentre il DEF dovrebbe, tanto più nel quadro attuale della complessa sfida all'emergenza pandemica, costituire il fondamentale atto decisorio, nel quale definire una precisa strategia di politica economica per il Paese, tanto più alla luce delle numerosissime aspettative al riguardo nutrite dai cittadini e dagli operatori economici in un momento di tale profonda crisi. Pur apprezzando la stima della crescita economica e della ripresa delle attività economiche operata dal Governo in linea con i dati disponibili, osserva tuttavia come gli scenari prefigurati nel DEF, di cui lamenta la genericità dell'impianto e la scarsa ambizione rispetto alle questioni cruciali che attendono il nostro Paese, appaiono fondati su alcuni elementi che presentano tuttavia un sostanziale margine di incertezza in ordine alla loro effettiva portata, vale a dire l'andamento della campagna vaccinale, l'ulteriore scostamento di bilancio richiesto alle Camere nonché l'anticipo delle risorse finanziarie connesse al PNRR, rammentando come nel corso del 2020 il calo del PIL italiano è stato pari a circa il 9 per cento, una misura assai più accentuata rispetto a quella registrata dalla media degli altri Paesi europei. Venendo quindi più da vicino ai contenuti del documento, ritiene

che in esso sia stata prestata una preponderante attenzione agli investimenti pubblici, anche in ragione delle risorse previste dal PNRR, trascurando viceversa la promozione di quelli privati, che giudica invece essenziali ai fini della crescita e dello sviluppo della nostra economia, così come scarsa attenzione viene riposta sulla leva dei consumi interni, agendo sulla quale si potrebbe invece favorire una maggiore mobilità del risparmio privato. Pur condividendo in parte la qualificazione in termini di debito pubblico « buono », come evocato dal Presidente del Consiglio Draghi, di una certa spesa connessa all'intervento statale in favore dell'economia, evidenzia tuttavia come manchi al riguardo una reale strategia programmatoria. Nel ribadire che le previsioni del DEF rappresentano una scommessa legata all'evoluzione della pandemia e, quindi, potrebbero essere smentite qualora non sia superata la crisi sanitaria, sottolinea la necessità di inserire gli incentivi statali in una definizione più ampia della politica economica e di operare anche oltre le misure già anticipate sulla base del *Recovery Plan*. Nel far presente che il Paese non potrebbe permettersi un ulteriore scostamento di bilancio, evidenzia che l'inefficacia delle misure previste potrebbe determinare gravi problemi per il settore economico privato.

Ricorda che il gruppo di Fratelli d'Italia ha chiesto indicazioni più precise e dettagliate, perché non è importante solo l'entità delle risorse impiegate ma anche le modalità con cui le stesse vengono spese. Infatti, qualora non siano impiegate opportunamente, tali risorse non riuscirebbero a rilanciare l'economia. Sotto questo profilo, critica il fatto che il DEF si incentra sul settore economico pubblico, mentre in esso vengono trascurati i consumatori, le famiglie e le imprese private: in particolare afferma che queste ultime dovrebbero essere sostenute dallo Stato perché producono occupazione. Nel riprendere il discorso dell'onorevole Aiardi citato all'inizio del suo intervento, dichiara di non vedere nel DEF il coraggio e la spinta necessaria per delineare una visione economica del Paese. Considerata la rilevanza dei dati del DEF sul crollo dei consumi, ritiene necessario rendere sostenibile il debito con politiche a favore delle imprese, accrescere l'impatto dell'azione del Governo sull'occupazione e ridefinire la riforma fiscale che appare molto debole e soprattutto non basata su dati completi. Infine, nell'evidenziare che nel DEF non è rivolta alcuna attenzione all'utilizzo del risparmio privato, suggerisce l'opportunità di agevolare con sgravi fiscali la diffusione tra i privati di strumenti finanziari di sostegno alle imprese, come è stato fatto negli Stati Uniti.

Conclude affermando che il contenuto del DEF non è innovativo rispetto a quelli precedenti e che è necessaria una visione più organica che guardi oltre le misure del *Recovery Plan* e dello scostamento di bilancio. In tale direzione auspica che il Governo delinei con maggiore concretezza le linee di politica economica.

Claudio BORGHI (LEGA) asserisce che il DEF 2021 smentisce in modo categorico gli indirizzi di politica economica seguiti negli ultimi venti anni e le affermazioni riguardanti il deficit fuori controllo e l'insostenibilità del debito, anche dovuti a scostamenti minimi da parametri prefissati, nonché l'impossibilità finanziaria di attuare politiche di sviluppo e crescita. Nel constatare che, con il DEF presentato quest'anno, diviene possibile tutto ciò che era impossibile prima, conclude che tali criteri erano frutto di decisioni politiche e di vincoli imposti. Pertanto, nel condividere che il DEF riparta dalla crescita economica, afferma che quando il sistema economico non cresce, è compito dello Stato rimetterlo in moto tramite la spesa pubblica. Aggiunge che anzi, a suo avviso, si sarebbe dovuto spendere anche di più. Nel ricordare che il Paese ha attraversato circa venti anni di stagnazione prima della crisi da COVID-19, durante i quali le leggi di bilancio erano impostate sui tagli alla spesa pubblica senza possibilità di prevedere investimenti, afferma che oggi si comprende che si trattava esclusivamente di una questione politica alla quale finalmente viene posto termine.

Paolo PATERNOSTER (LEGA), nell'associarsi alle considerazioni dell'onorevole Claudio Borghi, si dichiara soddisfatto per le relazioni svolte ma sottolinea che dare al sistema economico la possibilità di crescere non è una concessione dell'Europa: sostiene infatti che, nei periodi di crisi anche non dovuta a pandemia, non si sono verificati cataclismi per il debito pubblico se questo è stato fatto in modo intelligente.

Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È), nel premettere che i tempi a disposizione non sono sufficienti per un esame approfondito del DEF anche alla luce delle audizioni, anzitutto critica che sia previsto un percorso troppo brusco di rientro dal deficit che viene stimato ritornare sotto il 3 per cento già nel 2025, mentre la Francia, ad esempio, ha previsto tale rientro solo nel 2027. Afferma, infatti, che non è possibile intendere di riordinare i conti pubblici nell'attuale quadro di incertezza. In secondo luogo osserva che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è in costante fase di aggiornamento e che, oggi, da notizie diffuse dalla stampa si è appreso che è stata aumentata la parte di risorse destinate alle infrastrutture ferroviarie. Nel constatare che il Piano risultava carente anche rispetto ai requisiti prescritti dal regolamento europeo di disciplina, ad esempio sotto il profilo dell'impatto sull'occupazione, rileva che il Parlamento non è informato adeguatamente sugli ulteriori sviluppi del Piano. Nel concordare con l'osservazione che il presupposto del DEF è rappresentato dal miglioramento della situazione epidemiologica con il raggiungimento dell'80 per cento della popolazione vaccinata entro ottobre, ne deduce che, se così non fosse, vi sarebbero ulteriori peggioramenti nei conti pubblici.

Conclude affermando che il DEF è carente e non offre reali prospettive, ma riesce soltanto a smentire la convinzione che fare deficit sia quasi un reato e, al contrario, conferma che il debito può essere sostenibile anche se aumenta di diversi punti rispetto a quello già esistente.

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE, nel ringraziare per gli interventi, anche per quelli critici, che fungono da stimolo per il Governo, sottolinea che spetta soprattutto all'opposizione il controllo sull'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Quindi, in replica alle osservazioni illustrate dai componenti la Commissione, conferma che le ipotesi numeriche del DEF dipendono dalla progressione nella campagna vaccinale e riferisce che nella giornata di ieri sono stati somministrati 360 mila vaccini, avvicinandosi al numero di 500 mila vaccini al giorno necessari per raggiungere l'obiettivo dell'80 per cento della popolazione vaccinata entro l'autunno. Pertanto rileva che, se questo traguardo sarà conseguito, le stime del DEF si dimostreranno realistiche e attendibili. Condivide la considerazione che i condizionamenti derivanti dalla normativa europea sui limiti alla spesa pubblica hanno avuto conseguenze sull'economia ma che, in questo momento, si tratta soprattutto di spendere le risorse in modo proficuo. Fa presente che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sarà trasmesso di nuovo al Parlamento, dopo aver preso in considerazione i 26 orientamenti per la redazione definitiva del Piano contenuti nella relazione deliberata dalla Commissione bilancio e richiamata nella risoluzione approvata dall'Assemblea sul documento trasmesso alla Camera dei deputati il 15 gennaio scorso. Comunica che, venerdì prossimo, il Consiglio dei ministri esaminerà tale nuova versione del Piano che sarà in seguito trasmessa alle Camere e sulla quale il Presidente Draghi nei giorni 26 e 27 aprile renderà comunicazioni all'Assemblea. Ricorda, infine, che il Piano Nazionale di Riforma viene inglobato quest'anno nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Nel condividere l'idea che sia necessario smuovere i risparmi accumulati dalle famiglie per la paura dovuta all'incertezza sulla situazione futura, osserva che è possibile aumentare la domanda interna di consumi con una riforma fiscale che alleggerisca la pressione su famiglie e imprese. In specie ritiene che potrebbe essere opportuno, con un'azione congiunta di Governo e Parlamento, consentire agli enti territoriali di rinegoziare i mutui contratti

usufruendo dei tassi di interesse particolarmente bassi in vigore, in modo da consentire a tali enti di diminuire la tassazione che grava sui contribuenti.

Ritiene, inoltre, prioritario che la risoluzione dell'Assemblea ponga l'accento sulle modalità di *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e sulla necessità di semplificazione del circuito finanziario tra amministrazione centrale e enti locali. In proposito, evidenzia che, seppure la riforma dell'articolo 118 della Costituzione ha garantito una maggiore trasparenza dei bilanci degli enti locali, ha comportato per questi ultimi maggiori difficoltà nell'utilizzo delle risorse. A suo avviso, tale situazione richiede un sano pragmatismo, che riguardi anche la semplificazione di alcune procedure, come quelle relative agli appalti pubblici, in modo da garantire che gli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza possano essere concretamente realizzati.

Replicando, poi, all'onorevole Trancassini, ricorda che la passione che caratterizza le aziende italiane ha sempre consentito al nostro tessuto produttivo di andare avanti nonostante le avversità. In proposito, auspica che dai deputati di maggioranza e di opposizione possano provenire proposte al Governo in modo da instaurare un confronto costruttivo.

Ylenja LUCASELLI (FDI), nell'annunciare il voto contrario di Fratelli d'Italia e la presentazione di una relazione di minoranza in Assemblea, ringrazia la sottosegretaria Sartore per il suo intervento e fa presente che il suo gruppo non mancherà di presentare al Governo proposte concrete, come auspicato dalla stessa sottosegretaria.

Teresa MANZO (M5S), nel ringraziare la sottosegretaria Sartore, annuncia il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle.

Roberto PELLA (FI), *relatore*, nell'annunciare il voto favorevole di Forza Italia, ringrazia la sottosegretaria Sartore anche per aver fatto cenno all'importanza del ruolo degli enti locali nella realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla rinegoziazione del debito dei medesimi enti locali.

Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È) annuncia il voto contrario della sua componente del gruppo Misto.

Claudio BORGHI (LEGA), alla luce delle considerazioni esposte nel suo intervento precedente, annuncia il voto favorevole della Lega.

Stefano FASSINA (LEU), nell'annunciare il voto favorevole di Liberi e Uguali, intende svolgere talune considerazioni. In primo luogo rappresenta la necessità che nel corso dell'attività conoscitiva relativa ai documenti di finanza pubblica siano auditi anche rappresentanti dello Svimez, al fine di approfondire la situazione di ritardo del Mezzogiorno rispetto al resto del territorio nazionale. Auspica, poi, che nel predisporre il futuro decreto-legge che utilizzerà le risorse derivanti dallo scostamento di bilancio che le Camere si accingono ad autorizzare, il Governo indirizzi le risorse disponibili alle aree economiche e sociali che subiscono maggiormente la crisi economica. Non comprende, inoltre, le stime prudenziali utilizzate per calcolare il moltiplicatore del PIL. In proposito, auspica che ciò dipenda dai modelli economici utilizzati e che l'effetto sul PIL degli interventi che verranno realizzati sia maggiore di quello previsto. Auspica, inoltre, che la risoluzione dell'Assemblea indichi al Governo l'opportunità di rivedere l'elenco dei disegni di legge collegati alla manovra di bilancio previsto nel DEF, nel senso di iscrivere in tale elenco un numero limitato di priorità che il Governo si impegna a trasporre in appositi disegni di legge da presentare al Parlamento. Ritiene, inoltre, necessario riflettere sulla maggiore spesa corrente determinata dalla realizzazione degli investimenti previsti nel Piano di ripresa e resilienza. Infine, evidenzia che, in base al documento in esame, la spesa per investimenti tornerà a toccare i livelli del 2009, ma ritiene necessario che tale previsione non riguardi un unico anno e possa

essere confermata anche negli anni successivi. Concludendo, nell'apprezzare i contenuti del documento in esame, che, a suo avviso, pone obiettivi importanti, ritiene vi siano ancora spazi di miglioramento.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, nell'annunciare il voto favorevole del Partito Democratico, evidenzia che il quadro di riferimento del DEF 2021 è di tipo espansivo e ciò, a suo avviso, dimostra un'inversione di tendenza rispetto al passato, come anche sottolineato dall'onorevole Claudio Borghi. Evidenzia, tuttavia, che, rispetto alle crisi economiche degli anni precedenti, quella attuale colpisce tutti i Paesi europei e ciò ha consentito di predisporre una risposta corale da parte dell'Europa, culminata nell'emissione di titoli europei, attraverso cui saranno immesse nel sistema economico ingenti risorse finanziarie. Al riguardo auspica che vi sia la capacità di utilizzare tali risorse nel modo migliore, affinché possano produrre un beneficio diretto sull'economia anche maggiore rispetto a quanto previsto nel documento in esame.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera quindi di conferire ai relatori il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul Documento di economia e finanza 2021. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

La seduta termina alle 15.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.40.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 570 del 20 aprile 2021, a pagina 108, prima colonna, trentottesima riga, le parole da: « La Sottosegretaria Laura CASTELLI » fino a: « nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica » sono sostituite dalle seguenti: « La Sottosegretaria Laura CASTELLI, considerato che il 2020 è ormai trascorso, ritiene necessario adeguare la decorrenza degli oneri a far data, ad anni alterni, dal 2021, tenuto conto del fatto che il primo incontro tra le rispettive delegazioni dell'Italia e di Gibuti, come risulta dalla relazione tecnica, si svolgerà a Gibuti nel primo anno di presumibile entrata in vigore dell'Accordo. Ritiene altresì necessario aggiornare la norma di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, facendo riferimento al bilancio triennale 2021-2023, anziché al bilancio triennale 2020-2022 ».

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2021. Doc. LVII, n. 4 e Annesso (Parere alla V Commissione)
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) 185

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 193

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di trasparenza nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e per il contrasto dell'evasione dell'obbligo assicurativo. C. 2104 Alemanno
(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto) 188

ALLEGATO 2 (Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo) 196

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 189

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 189

5-05793 Osnato: Tutela del regime forfettario agevolato per i lavoratori autonomi e i titolari di partite IVA 189

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 198

5-05797 Fragomeli: Indennizzi in favore degli azionisti della Banca popolare di Bari 190

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 200

5-05792 Martinciglio: Adozione del Regolamento per la disciplina delle procedure per l'accesso al Fondo pubblico « Patrimonio rilancio » 190

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 201

5-05795 Cattaneo: Semplificazione e coordinamento del complesso delle agevolazioni fiscali in materia edilizia 191

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 202

5-05794 Sangregorio: Iniziative di natura finanziaria e fiscale in favore di famiglie e piccole e medie imprese 191

ALLEGATO 7 (Testo della risposta) 204

5-05796 Centemero: Chiarimenti relativi alla detraibilità ai fini IRPEF dei pagamenti effettuati da conti corrente cointestati 191

ALLEGATO 8 (Testo della risposta) 205

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 aprile 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 13.45.

Documento di economia e finanza 2021.
Doc. LVII, n. 4 e Annesso.
(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 aprile scorso.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, illustra il contenuto della proposta di parere sul Documento di economia e finanza 2021 *(vedi allegato 1)*, anticipato questa mattina per *e-mail* a tutti i commissari.

Ribadisce che le osservazioni contenute nella proposta di parere fanno riferimento esclusivamente alle materie di competenza della Commissione Finanze e possono essere ricondotte a due grandi temi: la riforma fiscale e la necessità di tutelare la stabilità finanziaria delle imprese.

Quindi segnala che, con riferimento alla riforma fiscale, si invita il Governo a tenere conto, in uno spirito di collaborazione, delle risultanze dell'indagine conoscitiva in corso di svolgimento presso le Commissioni riunite Finanze del Senato e della Camera, che si concluderà con l'approvazione di un documento conclusivo tra la fine di maggio e l'inizio di giugno. Analogamente, con riferimento alla preannunciata presentazione di un disegno di legge delega sulla giustizia tributaria, si chiede che il Governo tenga conto dei progetti di legge presentati in Parlamento sulla materia.

Rammenta quindi alcune tematiche già inserite nel parere reso dalla Commissione sul PNRR, relative alla necessità di un organico processo di riforma strutturale della riscossione, nonché di semplificazione fiscale e riduzione degli oneri amministrativi a carico dei contribuenti, da attuare anche mediante processi di innovazione e digitalizzazione.

Per quanto riguarda poi la necessità di ristabilire e favorire condizioni di stabilità finanziaria delle imprese, messe duramente alla prova dalla crisi innescata dalla pandemia, segnala che sono riportate nella proposta di parere alcune delle principali proposte avanzate dalla Banca d'Italia, dall'Associazione bancaria italiana e da Confindustria, intervenute in un breve ciclo di audizioni, recentemente svolto dalla Commissione, sulle tematiche relative allo squilibrio della struttura finanziaria delle imprese italiane che rischia di essere determinato dall'emergenza pandemica. Si tratta di misure che potrebbero essere prese in considerazione dal Governo nella predisposizione dei prossimi interventi legislativi, primo fra tutti il decreto-legge che sarà finanziato con le risorse provenienti dallo scostamento di cui alla Relazione al Parlamento allegata al provvedimento in esame.

Marco OSNATO (FdI) ricorda che nella seduta di ieri aveva formulato alcune richieste al rappresentante del Governo in ordine all'aggiornamento del PNRR, citato come parte integrante del DEF 2021, ma tuttora oscuro nella sua nuova formulazione, e sulle risposte dell'Italia alle raccomandazioni ricevute dalla Commissione europea in materia di lotta all'evasione fiscale, corruzione, politiche di *green economy*, aiuti alle piccole e medie imprese e riforma della giustizia. Chiede inoltre di conoscere le intenzioni del Governo su un possibile intervento per risolvere il problema dei crediti deteriorati.

Manifesta inoltre l'esigenza di chiarimenti su un intervento che ha fatto esporre economicamente il Governo in ingente misura, come il reddito di cittadinanza, che non ha prodotto effetti positivi né in termini di aumento dell'occupazione né di sostegno alle famiglie.

Claudia PORCHIETTO (FI) propone di integrare l'osservazione relativa al Patrimonio Rilancio con una richiesta di abbassamento delle soglie per l'accesso alle misure del fondo. Evidenzia infatti come i limiti attualmente previsti – pari a 50 milioni di euro – comportino l'esclusione di molte imprese dalla possibilità di usufruire degli interventi.

Richiama infine il tema – cui il gruppo di Forza Italia annette grande rilevanza – della possibile istituzione di un Fondo sovrano. Sebbene si sia convenuto di non

inserire la materia nel corpo del parere oggi in discussione, ritiene opportuno richiamare l'attenzione dei colleghi sul punto, anche al fine di costruire un percorso condiviso, e considerando che tale iniziativa è richiamata nello schema di PNRR.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, con riferimento alle soglie per l'accesso alle misure di Patrimonio Rilancio, ricorda che la Commissione Finanze, nel parere reso congiuntamente alla Commissione Attività Produttive sullo schema di decreto ministeriale recante il regolamento di attuazione del Fondo, ha già avuto modo di formulare una osservazione in tal senso, che il Governo, nell'emanazione del decreto ministeriale, non ha tuttavia inteso recepire. Non ritiene pertanto opportuno, in questa sede, intervenire nuovamente sulla questione.

Per quanto riguarda il tema del Fondo sovrano, più volte richiamato dal gruppo di Forza Italia, rammenta di aver suggerito – anche in considerazione delle discordanti opinioni sul tema presenti all'interno della Commissione – che la questione fosse affrontata nell'ambito del già citato ciclo di audizioni sullo squilibrio della struttura finanziaria delle imprese italiane. Tale suggerimento, tuttavia, non è stato accolto. Rinnova pertanto l'invito ad approfondire il tema, di indubbio rilievo, in una sede dedicata.

Alessio Mattia VILLAROSA (Misto) lamenta l'assenza, nella proposta di parere formulata, del richiamo a interventi a favore delle micro imprese, quali sono ad esempio i piccoli negozi al dettaglio.

Chiede poi se il riferimento, nell'osservazione di cui alla lettera *d),* numero 10), alla promozione di politiche al livello comunitario volte a consolidare i debiti del settore privato determinati dalla pandemia voglia significare l'intenzione del Governo di chiedere, come consentito dal *Temporary Framework*, di aumentare la durata di restituzione dei prestiti bancari in essere.

Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega) preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore, sulla quale esprime un complessivo apprezzamento, in particolare per quanto riguarda il riferimento ai lavori dell'indagine conoscitiva in corso di svolgimento sulla riforma fiscale, riforma che dovrà essere improntata alla semplificazione del sistema e alla riduzione complessiva della pressione fiscale. Sottolinea quindi come la semplificazione sia un tema di particolare rilevanza per le piccole attività economiche, quali piccole medie imprese e professionisti, che si trovano a dover sostenere ingenti costi, in rapporto al loro fatturato, per svolgere le attività necessarie per l'adempimento degli obblighi tributari.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA, rispondendo all'onorevole Osnato, evidenzia che non è stato ancora del tutto completato l'aggiornamento del PNRR, che non vi è alcun nuovo Piano già pronto e tenuto nascosto, e che gli aggiornamenti saranno naturalmente trasmessi alle Camere non appena disponibili. Assicura quindi che il PNRR sarà coerente con le raccomandazioni della Commissione europea e terrà conto delle indicazioni del Parlamento italiano.

In materia di crediti deteriorati, conferma la massima attenzione da parte del Governo alla questione, dimostrata più volte in occasione dello svolgimento di atti di sindacato ispettivo e che verrà attestata anche dalle misure che saranno contenute nel prossimo decreto-legge per il sostegno delle imprese colpite dalla crisi.

Infine per quel che riguarda la valutazione degli effetti del reddito di cittadinanza, ritiene improprio giudicare i risultati di questo strumento in termini di riduzione della disoccupazione, trattandosi di una misura volta maggiormente al sostegno delle famiglie in difficoltà. Aggiunge inoltre come appaia inopportuno svolgere questo genere di considerazioni in un periodo come l'attuale, caratterizzato da una crisi economica senza precedenti. Conferma comunque l'intenzione di sottoporre questa misura, così come dovrebbe essere fatto per tutte le misure di carattere economico, a una valutazione a posteriori dei suoi effetti.

Massimo UNGARO (IV) preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere, sottolineando peraltro come il provvedimento in esame evidenzi come l'Italia abbia il deficit più alto di tutta la zona euro, un debito pubblico tornato ai livelli del primo dopoguerra, e la crescita più bassa. Particolarmente importante risulta quindi in questo momento il supporto finanziario dell'Unione europea.

Con riguardo al merito del parere, si associa alle richieste di prolungamento della moratoria dei debiti, con particolare riferimento ai mutui, per i quali chiede anche il rifinanziamento del fondo Gasparrini. Segnala poi all'onorevole Villarosa che tutte le misure previste nei dieci punti della lettera *d)* della proposta di parere si riferiscono anche alle micro imprese.

Evidenzia quindi ulteriori possibili interventi dei quali raccomanda l'adozione, quali il rinvio dell'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa, la piena applicazione della fatturazione elettronica e la previsione di misure per la deflazione del contenzioso. Esprime invece forti perplessità su qualsiasi tipologia di condono, soprattutto quelli riferiti a posizioni maturate precedentemente al diffondersi dell'epidemia.

In merito alla richiesta della collega Porchietto di abbassamento delle soglie e dei limiti per l'accesso alle misure del Patrimonio Rilancio, evidenzia che si tratta di un intervento che dovrebbe essere adottato nell'ambito del *Temporary Framework*.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) si dichiara soddisfatto di vedere che finalmente l'esigenza di una riforma fiscale trova spazio in un documento di programmazione economica, e condivide appieno l'esigenza che il lavoro svolto dalle Commissioni Finanze di Senato e Camera sia tenuto in debito conto dal Governo nel percorso riformatore, così come richiamato nella prima osservazione formulata. A questo proposito manifesta particolare attenzione, nell'ambito della preannunciata riforma, al superamento del problema – più volte emerso nel corso delle audizioni svolte dalle Commissione riunite – relativo al notevole incremento di aliquota tra secondo e terzo scaglione IRPEF.

Altro tema di notevole rilevanza, già molte volte segnalato dal proprio gruppo, è quello della semplificazione e della necessità che l'amministrazione finanziaria venga incontro alle esigenze dei contribuenti, anche allo scopo di aumentare la *tax compliance*. Richiama sul punto le proposte di innovazione avanzate dall'Agenzia delle Entrate. Auspica poi un rilancio dell'ACE, importante strumento, soprattutto in questa fase critica, per la patrimonializzazione delle imprese.

Sulla questione del credito alle imprese, secondo tema del parere in discussione, avanza la proposta di sostituire il credito bancario con altre forme di finanziamento, come ad esempio i Piani individuali di risparmio – PIR. Si dichiara infine pienamente d'accordo con la proposta di promuovere politiche a livello comunitario per rafforzare la struttura patrimoniale delle imprese non finanziarie e consolidare i debiti del settore privato determinati dalla pandemia.

Preannuncia in conclusione il parere favorevole del PD sulla proposta di parere formulata.

Lucia ALBANO (FdI) ribadisce la questione metodologica già sollevata nel dibattito della giornata precedente, lamentando la scarsità del tempo dedicato a un documento importante come il DEF e la mancanza della versione aggiornata del PNRR, che rendono impossibile intervenire fattivamente. Manifesta la necessità di avere informazioni dettagliate sulle misure che saranno contenute nel provvedimento che il Governo si appresta ad emanare, utilizzando le risorse che si renderanno disponibili per effetto del nuovo scostamento da 40 miliardi. In proposito preannuncia comunque la netta opposizione del proprio gruppo ad un provvedimento che disponga incrementi del reddito di cittadinanza o che non risponda adeguatamente alle necessità delle imprese in difficoltà.

Con riferimento ai precedenti provvedimenti di sostegno all'economia adottati in seguito alla crisi pandemica, osserva come il blocco dei licenziamenti sembri non aver

prodotto alcun effetto, vista la perdita di un milione di posti di lavoro registrata dall'ISTAT. Ritiene che non vi sia stato adeguato sostegno alle imprese.

Si associa poi alle osservazioni formulate dalla collega Porchietto in merito alla necessità di modificare i limiti di importo di Patrimonio Rilancio e dal collega Villarosa sull'esigenza di misure in favore delle micro imprese, osservando come si tratti di questioni già da tempo sollevate dal suo gruppo, analogamente al tema dei cattivi pagatori e dei crediti deteriorati.

In merito alla riforma del fisco segnala come il suo gruppo annetta grande importanza ai temi della semplificazione e dell'equità verticale e orizzontale, ovvero tra redditi di diversa natura, e all'adozione di misure fiscali per il sostegno della famiglia.

Quindi, in considerazione della mancanza di coerenza e organicità del provvedimento in esame, conclude preannunciando il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, in merito a quanto evidenziato dall'onorevole Albano, osserva innanzitutto che la questione della perdita di posti di lavoro è, nella sua tragicità, lineare, essendosi registrata, in un solo anno, una riduzione del PIL di quasi 9 punti percentuali. D'altro canto, il blocco dei licenziamenti non ha avuto alcun effetto nei confronti dei lavoratori a tempo determinato e dei titolari di contratti di collaborazione, che hanno comunque perso l'impiego. È evidente che le misure di sostegno adottate dal Governo, per un ammontare di circa 108 miliardi, non sono state sufficienti a pareggiare tutte le perdite subite; la vera domande che occorre porsi è che cosa sarebbe accaduto e quanti posti di lavoro si sarebbero persi, senza un tale stanziamento di risorse e senza il blocco dei licenziamenti.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA, intervenendo in relazione al conteggio degli occupati, segnala che l'ISTAT comprende tra i disoccupati i lavoratori in cassa integrazione da più di tre mesi, poiché normalmente la ripresa dell'attività lavorativa dopo un simile lasso di tempo viene considerata improbabile. Ritiene però che in questa circostanza molti lavoratori in cassa integrazione riprenderanno verosimilmente il lavoro una volta che verranno riavviate le attività economiche, attualmente chiuse per evitare il diffondersi della pandemia.

Ritiene importante chiarire questo aspetto di natura tecnica, facendo comunque salva qualsiasi valutazione di carattere politico sull'attività del Governo.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, aggiunge che la stessa osservazione deve essere riferita ai lavoratori autonomi che hanno sospeso l'attività a causa delle chiusure disposte.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 aprile 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni in materia di trasparenza nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e per il contrasto dell'evasione dell'obbligo assicurativo. C. 2104 Alemanno.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 novembre 2020.

Luigi MARATTIN, *presidente*, ricorda che il 18 novembre 2020 la Commissione ha avviato l'esame del provvedimento ed ha

successivamente svolto alcune audizioni. Ricorda inoltre che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, ha convenuto, il 14 aprile scorso, di procedere alla nomina di un Comitato ristretto per l'ulteriore istruttoria legislativa e la formulazione di un nuovo testo della proposta di legge in esame, da sottoporre quindi alla Commissione per l'adozione come testo base.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA deposita agli atti della Commissione una nota del Ministero dell'Interno, nella quale sono svolte alcune considerazioni in merito all'articolo 3 del provvedimento in esame *(vedi allegato 2)*.

Luigi MARATTIN, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento, riservandosi di designare i componenti del Comitato ristretto sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 21 aprile 2021. — Presidenza del vicepresidente Alberto Luigi GUSMEROLI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web*-tv della Camera dei deputati. Avverte inoltre che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

Avverte inoltre che l'interrogazione Ungaro n. 5-05798 è stata ritirata dal presentatore.

5-05793 Osnato: Tutela del regime forfettario agevolato per i lavoratori autonomi e i titolari di partite IVA.

Marco OSNATO (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

La Sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*, sottolineando in conclusione come gli indirizzi per la riforma fiscale che il Governo si accinge a definire terranno adeguatamente conto del lavoro sul tema svolto dalle competenti Commissioni parlamentari.

Marco OSNATO (FDI), appurato che il Governo ha ritenuto di replicare alla interrogazione presentata senza offrire elementi di risposta, bensì unicamente intervenendo in difesa della dottoressa Lapecorella, non può certamente dichiararsi soddisfatto. Ricorda bene che in occasione della richiamata audizione, il Direttore generale delle Finanze ha dichiarato – in modo trasparente e certamente legittimo – la propria contrarietà al regime di tassazione forfettaria vigente per i lavoratori autonomi e le partite IVA. Ribadisce pertanto l'esigenza di sapere se il Governo intende o meno modificare tale regime, poiché la risposta

ottenuta appare poco chiara e non univoca, ciò che gli fa temere che le sue preoccupazioni siano fondate. Preannuncia che sul punto condurrà una seria battaglia in Parlamento – cui auspica si uniscano anche altre forze politiche – per mantenere un sistema di tassazione che si è rivelato positivo per tanti giovani e professionisti.

5-05797 Fragomeli: Indennizzi in favore degli azionisti della Banca popolare di Bari.

Ubaldo PAGANO (PD) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

La Sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Ubaldo PAGANO (PD) ringrazia la Sottosegretaria Guerra per la risposta fornita, ma intende precisare che la platea degli azionisti della Banca popolare di Bari indennizzati cui ha fatto riferimento il Sottosegretario è assai limitata, e non corrisponde certamente ai 70 mila risparmiatori coinvolti. Numerosi di questi hanno infatti già promosso azioni legali in sede civile nei confronti dell'Istituto, e tuttavia – per l'onerosità dell'iniziativa e la lunghezza dei tempi – hanno anche infine rinunciato, sebbene di recente il Tribunale di Bari abbia accolto alcune delle ragioni degli azionisti che si sono rivolti alla magistratura ordinaria. Moltissimi altri si sono invece rivolti all'Arbitro per le controversie finanziarie – che sinora ha sempre deciso nel senso del risarcimento dei danni subiti – sebbene sia noto che le decisioni assunte non sono vincolanti per le parti. Occorre quindi fare di più, per due ordini di ragioni: in primo luogo per ragioni di equità e giustizia rispetto a 70 mila famiglie che hanno visto scomparire i risparmi di una vita, e riguardo alle quali il Governo, diversamente da quanto fatto in altre analoghe occasioni, non ha preso iniziative di ristoro; in secondo luogo perché lo Stato italiano ha il pieno diritto di rivalersi sulla Commissione europea per la decisione del 2015 che bloccò l'intervento del Fondo interbancario di tutela dei depositi a supporto della Banca popolare di Bari nell'operazione di acquisizione della Banca Tercas, perché considerato erroneamente aiuto di Stato. Ricorda sul punto che la Corte di Giustizia europea ha il mese scorso stabilito l'illegittimità di quel blocco, di fatto all'origine del *default* della Banca popolare di Bari. Rileva pertanto che l'Unione europea non può certamente ostacolare lo Stato italiano nel caso in cui intendesse intervenire – mediante il FIR o anche tramite il rifinanziamento del Fondo che consente di accedere a un indennizzo pari al 30 per cento di ciò che si è perduto per tutti gli azionisti che hanno ottenuto una pronuncia favorevole dall'Arbitro per le controversie finanziarie – per indennizzare i risparmiatori che hanno subito gravi perdite a causa dell'errata scelta compiuta. Ritiene in conclusione che un intervento in tempi rapidi di aiuto per i risparmiatori colpiti consentirebbe di adempiere ad un obbligo morale nei confronti delle persone coinvolte e rappresenterebbe un atto di giustizia sociale importante.

5-05792 Martinciglio: Adozione del Regolamento per la disciplina delle procedure per l'accesso al Fondo pubblico « Patrimonio rilancio ».

Vita MARTINCIGLIO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La Sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 5)*.

Vita MARTINCIGLIO (M5S) ringrazia la Sottosegretaria per la risposta fornita, confidando nel fatto che non sfugga al Governo l'urgenza di dare corso in tempi rapidi ad uno strumento volto a sostenere con efficacia le aziende provate dalla crisi in atto. Auspica nel contempo che vi sia una corretta comunicazione, per evitare che questo sforzo possa essere vanificato da un'errata percezione, da parte delle imprese, dello strumento pubblico a loro disposizione.

5-05795 Cattaneo: Semplificazione e coordinamento del complesso delle agevolazioni fiscali in materia edilizia.

Carlo GIACOMETTO (FI) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

La Sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 6)*.

Carlo GIACOMETTO (FI) si dichiara soddisfatto della risposta ottenuta, preso atto che la valutazione del Governo va nella direzione di una estensione temporale dello strumento del *Superbonus*, e appare anche condividere le necessità di riordino evidenziate. Sottolinea peraltro che i dati testé forniti dal Governo danno il segno di come i *bonus* in ambito edilizio siano un genere di provvedimenti che hanno generato indicatori positivi, che dovrebbero guidare le politiche in tale ambito, aprendo mercati che generano prodotto interno lordo e posti di lavoro. Auspica che sull'estensione del *Superbonus* – che dovrebbe a suo avviso essere estesa almeno sino al 2023 o anche oltre – possa essere quanto prima disponibile una indicazione chiara, anche per offrire certezza sui tempi agli operatori. Parimenti confida in un intervento di riordino, che possa riunire in unico strumento i vari *bonus* – energetico, edilizio, facciate – che si sono succeduti negli anni e che possa anche dare un messaggio di semplificazione per gli utenti finali.

5-05794 Sangregorio: Iniziative di natura finanziaria e fiscale in favore di famiglie e piccole e medie imprese.

Jessica COSTANZO (MISTO) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

La Sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 7)*, premettendo che la risposta che si accinge a fornire, per la ristrettezza dei tempi a disposizione, è parziale e limitata ad alcuni degli aspetti sollevati dall'interrogante.

Jessica COSTANZO (MISTO) non può dichiararsi del tutto soddisfatta della risposta ricevuta. Sebbene siano state richiamate le misure adottate dal Governo Draghi e recate dalla Legge di Bilancio, si possono dare innumerevoli esempi di piccole e medie imprese italiane in crisi di liquidità, poiché nonostante la bontà delle norme e le garanzie dello Stato gli istituti bancari stentano a concedere crediti. Occorre pertanto vigilare sulla situazione e rendere effettivamente attuative le disposizioni vigenti, affinché non siano misure meramente simboliche che non hanno impatto concreto sulla vita delle imprese. Per avere conferma della gravità della situazione basta guardare i dati a disposizione. Le stime dell'Eurostat dell'ottobre scorso mostrano che negli ultimi quattro 4 anni i debiti commerciali in Italia sono in costante aumento, con uno stock di debiti nel 2019, prima ancora dell'inizio della pandemia, pari a quasi 47 miliardi di euro. Se poi si guarda ai ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione alle imprese produttrici, ricorda che l'Italia ha subito sul punto una condanna, nel gennaio 2020, da parte della Corte di Giustizia europea, anche in questo caso prima che cominciasse l'emergenza pandemica. Infine, ricorda che la sospensione del mutuo sulla prima casa non è stata estesa agli autonomi, ai professionisti ed agli imprenditori individuali, ciò che comporta una ulteriore sofferenza per tali categorie.

5-05796 Centemero: Chiarimenti relativi alla detraibilità ai fini IRPEF dei pagamenti effettuati da conti corrente cointestati.

Laura CAVANDOLI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

La Sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 8)*.

Laura CAVANDOLI (LEGA) ringrazia la Sottosegretaria per il chiarimento fornito,

che conferma che la tracciabilità del pagamento, accompagnata alla riconducibilità al contribuente, permette di beneficiare per intero delle deduzioni spettanti nonostante la cointestazione del conto corrente con il coniuge o con altri soggetti terzi.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.40.

ALLEGATO 1

Documento di economia e finanza 2021 (Doc. LVII, n. 4 e Annesso).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze,

esaminato, per le parti di competenza, il Documento di economia e finanza 2021 (Doc. LVII, n. 4 e Annesso);

rammentato preliminarmente che l'andamento dell'economia italiana – così come di quella internazionale – continua ad essere fortemente condizionato dall'emergenza sanitaria connessa all'epidemia da COVID-19 e dalle conseguenti misure sanitarie e di chiusura di molteplici attività; tale situazione ha determinato nel corso del 2020 una sensibile diminuzione del PIL, che ha registrato una caduta pari all'8,9 per cento in termini reali e al 7,8 per cento in termini nominali, con una contrazione che si stima sia proseguita anche nel primo trimestre del 2021; il rapporto fra lo stock di debito pubblico e il prodotto interno lordo ha quindi subito, nell'anno 2020, un'impennata al 155,8 per cento, dal 134,6 per cento del 2019;

rammentato altresì che gli interventi di politica economica nel 2020 hanno comportato complessivamente una spesa pari a 108 miliardi di euro (pari al 6,5 per cento del PIL); specifici interventi di sostegno all'economia hanno riguardato la moratoria su prestiti e mutui bancari in essere e le garanzie dello Stato sull'erogazione di nuovi prestiti, determinando una crescita del credito all'economia malgrado la crisi; in materia fiscale meritano di essere ricordate le sospensioni e le proroghe dei termini di adempimenti fiscali e contributivi (per circa 15,4 miliardi di euro) e la cancellazione del saldo IRAP 2019 e della prima rata di acconto 2020 (per complessivi 3,9 miliardi di euro);

preso atto che, stante la perdurante emergenza sanitaria, il Documento afferma la necessità di rafforzare la spinta ad uscire dalla crisi attraverso tutti gli strumenti a disposizione, ivi compresi – in campo economico – i sostegni e ristori al rilancio degli investimenti e dello sviluppo con il Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR), finanziato dal *Next Generation EU* (NGEU) e da ulteriori risorse nazionali; contestualmente per l'attuazione del Piano si evidenzia la necessità di talune semplificazioni normative e riforme, tra cui quella fiscale, e i relativi meccanismi della riscossione;

evidenziato inoltre come, al fine di adottare provvedimenti d'urgenza che rechino nuove misure di sostegno e di rilancio dell'economia, è annessa al DEF una Relazione al Parlamento con la quale il Governo richiede di elevare di circa 40 miliardi di euro il limite di indebitamento netto e di saldo netto da finanziare per l'anno 2021 e di modificare il sentiero di rientro verso l'Obiettivo di Medio Termine (OMT) per i prossimi anni; si tratta in particolare – con riferimento ai profili fiscali e finanziari – di risorse destinate a sostenere i titolari di partite IVA e le imprese, anche mediante sgravi di imposta per i costi fissi, la proroga della garanzia dello Stato sui prestiti e la moratoria sui crediti alle piccole e medie imprese (PMI), il rinnovo dei rinvii e delle esenzioni di imposta, nonché l'innalzamento del limite alle relative compensazioni;

valutato come tale politica di bilancio espansiva dovrebbe consentire di raggiungere il 3 per cento di deficit nel 2025 e un rapporto fra debito lordo della PA e PIL verso il livello pre-crisi (134,6 per cento) per la fine del decennio, anche grazie alla razionalizzazione della spesa corrente e alle risorse derivanti dal contrasto all'evasione fiscale, determinandosi in tal modo un tasso di crescita del PIL pari al 4,5 per cento nel 2021 e al 4,8 per cento nel 2022,

che si stabilizzerebbe intorno al 2 per cento negli anni successivi;

rilevata inoltre l'opportunità di adottare con determinazione una strategia che miri a superare l'attuale divario del cosiddetto *gender pay gap* – vale a dire la differenza di retribuzione tra uomini e donne a parità di ruolo – e ad attivare politiche rivolte all'occupazione femminile e all'incentivazione dell'imprenditoria femminile, anche attraverso un accesso privilegiato al credito, considerato che, come riportato nel Documento, le donne sono una delle categorie più colpite dagli effetti economici della pandemia;

preso atto infine che il Governo dichiara quali collegati alla decisione di bilancio specifici provvedimenti, recanti la delega per la riforma fiscale, la delega per la riforma della giustizia tributaria, la delega per il riordino del settore dei giochi, la semplificazione e il riordino in materia di *start-up* e PMI innovative, nonché la revisione organica degli incentivi alle imprese;

rammentato che la 6ª Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica e la VI Commissione Finanze della Camera dei deputati hanno avviato l'11 gennaio scorso una indagine conoscitiva sulla *Riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario*, nel corso della quale sono stati sinora auditi circa 60 soggetti, in rappresentanza delle istituzioni fiscali e finanziarie nazionali ed internazionali, delle imprese, dei lavoratori, delle associazioni di categoria coinvolte e di numerosi esperti della materia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) il disegno di legge delega sulla riforma fiscale, annunciato dal Governo per la seconda metà dell'anno in corso, in uno spirito di piena collaborazione su un tema di così grande valenza politica, tenga adeguatamente conto delle risultanze dell'indagine conoscitiva in corso di svolgimento presso le Commissioni riunite Finanze di Senato e Camera; in particolare, la predetta riforma fiscale, nell'affrontare il complesso del prelievo, sia improntata alla semplificazione del sistema e alla riduzione complessiva della pressione fiscale;

b) la predisposizione del disegno di legge delega sulla giustizia tributaria, per la quale il Governo ha recentemente insediato una Commissione interministeriale, tenga conto dei progetti di legge presentati in Parlamento sulla materia e preveda fin da subito il più ampio coinvolgimento delle Commissioni competenti, soprattutto con riguardo al tema della professionalizzazione dei giudici tributari;

c) contestualmente all'avvio della riforma fiscale si intraprenda:

1) un organico processo di riforma strutturale della riscossione, con particolare riferimento alla valutazione dei crediti fiscali inesigibili attualmente affidati all'agente della riscossione e a tutti gli interventi normativi e amministrativi che consentano una gestione moderna, efficiente ed efficace dell'attività, volta a favorire la *compliance* nel rapporto fisco/contribuente, la riduzione del *tax gap*, la lotta all'evasione, nonché la dilazione delle somme dovute, sospese e/o non riscosse a causa della pandemia;

2) un organico processo di semplificazione fiscale e di riduzione degli oneri amministrativi a carico dei contribuenti che sfrutti i processi di innovazione e digitalizzazione prevedendo in particolare il rafforzamento dei servizi per i cittadini (sportello virtuale) attraverso l'implementazione di nuovi canali di comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate e il potenziamento dei servizi di assistenza volti a fornire risposte in tempo reale ai contribuenti su tematiche generali che sfruttino il servizio *chat* o i *software* di intelligenza artificiale per dare risposta ai quesiti più comuni;

d) si metta in atto nel corso del 2021 una duplice azione volta a ristabilire e favorire condizioni di stabilità finanziaria delle imprese, messe duramente alla prova

dalla pesante fase recessiva innescata dalla pandemia. Tale azione dovrebbe nel breve periodo essere rivolta alla proroga della moratoria sui prestiti bancari e delle garanzie pubbliche alla concessione di credito messe in campo nel 2020 e ad un *phasing out* graduale che non ne comprometta la reale efficacia; dall'altra parte, dovrebbero essere messe in atto subito misure volte a ristabilire l'equilibrio finanziario nel medio periodo, tra cui:

1) il rafforzamento dell'Aiuto alla crescita economica (ACE), anche attraverso un aumento del tasso di rendimento nozionale soprattutto per le piccole e medie imprese e la trasformazione delle eventuali eccedenze in crediti di imposta da utilizzare in compensazione di tutti i tributi;

2) il rafforzamento degli incentivi – monetari e non – per la quotazione sui mercati azionari a partire dall'estensione del credito d'imposta per i costi riguardanti l'offerta pubblica IPO a tutte le società che optano per la quotazione in borsa e alle piattaforme di *equity crowdfunding*;

3) il potenziamento delle operazioni di capitalizzazione delle imprese, ampliandone la platea anche tramite investimenti nel capitale di fondi di *private equity*, banche, offerta pubblica iniziale (IPO) e quotazione sul mercato azionario dedicato alle PMI, nell'ottica di garantire sostenibilità e ottimizzazione della struttura finanziaria delle imprese nella fase di ripresa post-pandemica;

4) la proroga dell'entrata in vigore (e/o la modifica sostanziale) del Codice della crisi d'impresa;

5) la razionalizzazione e il rafforzamento del complesso di incentivi al *venture capital*, alla capitalizzazione delle piccole e medie imprese e alle *start-up*;

6) il rafforzamento dei Piani individuali di risparmio (PIR) – sia nella versione « ordinaria » che in quella « alternativa » – tramite il graduale incremento delle soglie previste nonché attraverso l'estensione agli investimenti dei fondi pensione e delle casse di previdenza;

7) il rafforzamento e lo sviluppo dei mercati di capitale alternativi al canale bancario come fonte di finanziamento per le imprese e il potenziamento del settore *Fintech* a servizio dell'economia reale;

8) il rafforzamento della possibilità di riconoscere fino al 30 giugno 2021 la garanzia della SACE in favore di banche, istituzioni finanziarie e altri soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle imprese, rimuovendo i vincoli normativi e amministrativi introdotti nella prima fase di applicazione della misura e che ne stanno determinando in ultima analisi la relativa inefficacia;

9) l'adeguamento dei termini per la realizzazione degli interventi del Patrimonio Rilancio alle nuove scadenze definite dalla Commissione europea nella cornice del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato;

10) la promozione di politiche a livello comunitario volte a rafforzare la struttura patrimoniale delle imprese non finanziarie e a consolidare i debiti del settore privato determinati dalla pandemia, anche con riferimento alle filiere che caratterizzano il tessuto produttivo italiano.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di trasparenza nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e per il contrasto dell'evasione dell'obbligo assicurativo (C. 2104 Alemanno).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DALLA RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

MODULARIO *INTERNO - 5*

MOD. 5 G.

Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

1821160/L2020-002998/VI

Roma, data del protocollo

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- Ufficio Legislativo Economia

e,p.c.:

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento

R O M A

OGGETTO: AC 2104 - Disposizioni in materia di trasparenza nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e per il contrasto dell'evasione dell'obbligo assicurativo.

Si fa riferimento alla e-mail del 16 novembre 2020, concernente l'atto parlamentare in oggetto, di cui il 18 novembre scorso è iniziato l'esame presso la VI Commissione Finanze, in sede referente.

La proposta di legge introduce alcune disposizioni volte ad incrementare il livello di trasparenza alla base del rapporto contrattuale in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, prevedendo un sistema di valutazione della soddisfazione del cliente nei confronti delle imprese assicurative nonché la definizione delle garanzie di base valide per tutti i contratti (artt. 1 e 2).

In particolare, l'articolo 3 (*Contrasto all'evasione dell'obbligo assicurativo)* istituisce presso questo Ministero un'apposita struttura amministrativa con il compito di effettuare il controllo dei veicoli assicurati, tramite il raffronto delle informazioni provenienti dall'Associazione nazionale per le imprese assicuratrici (ANIA) con i dati contenuti nel pubblico registro automobilistico (PRA), per la successiva segnalazione ai Comuni dei veicoli sprovvisti di copertura assicurativa. Lo stesso articolo demanda poi a un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione.

Al riguardo, si segnala che l'art. 31, comma 2, del decreto legge n. 1/2012 (*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività)*, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2012, già prevede un sistema di controllo similare, stabilendo che *Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi dei dati*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S

Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari - Ufficio Protocollo - Prot. Uscita N.0003207 del 11/02/2021

MODULARIO
INTERNO - 5

MOD. 5 G.

Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

forniti gratuitamente dalle compagnie di assicurazione, forma periodicamente un elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 122 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.... Il MIT comunica ai rispettivi proprietari che il veicolo, immatricolato ma non assicurato è inserito nella cd. *black list* assicurativa, invitandoli a regolarizzare la propria posizione. Trascorso il termine di quindici giorni dalla comunicazione, l'elenco di coloro che non hanno regolarizzato la propria posizione viene messo a disposizione delle forze di polizia e delle prefetture competenti in ragione del luogo di residenza del proprietario del veicolo.

La stessa norma, al comma 3, prevede la possibilità, nell'ambito della regolamentazione dell'accertamento "a distanza" delle violazioni dell'obbligo assicurativo (mediante gli apparati e i dispositivi tecnici per il controllo del traffico approvati e omologati ai sensi dell'art. 45, comma 6, CdS), che le Forze di polizia accertino le mancate coperture assicurative sulla base del raffronto tra le risultanze degli strumenti di controllo remoto e i dati inseriti nella citata *black list* assicurativa. Tale possibilità non è, al momento, "operativa" per mancanza del relativo decreto attuativo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'ISVPAP e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali.

Il meccanismo di controllo delineato dall'art. 31 del decreto legge n. 1/2012 sembra – almeno in parte – sovrapponibile a quello tracciato dalla proposta di legge in argomento che, pertanto, rischierebbe di esserne una mera duplicazione.

IL DIRETTORE DELL' UFFICIO
Riccardo Carpino

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S

Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari - Ufficio Protocollo - Prot. Uscita N.0003207 del 11/02/2021

ALLEGATO 3

5-05793 Osnato: Tutela del regime forfettario agevolato per i lavoratori autonomi e i titolari di partite IVA.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti richiamano le osservazioni svolte dal Direttore Generale delle Finanze durante l'audizione dello scorso 26 marzo alla Camera.

Gli Onorevoli rilevano che nel corso dell'audizione la Professoressa Lapecorella avrebbe evidenziato che i diversi sistemi fiscali agevolativi, come la cedolare secca o la *flat tax* per le partite IVA, pur essendo utili per far emergere attività sommerse, hanno un modesto impatto sul gettito.

Il Direttore generale delle Finanze avrebbe concluso il suo intervento dichiarando che il regime forfetario, di cui nel 2018 avrebbe usufruito circa un milione di contribuenti, determinando un gettito Irpef di circa un miliardo, è sostanzialmente iniquo, pur riconoscendone l'utilità sul piano della semplificazione degli adempimenti, suggerendo di limitare tale regime agevolato a coloro che iniziano un'attività o che hanno redditi modesti, applicandovi però l'aliquota Irpef base del 23 per cento.

Tanto premesso, l'Onorevole interrogante chiede « se il Governo intenda attuare la previsione dell'abolizione del regime forfettario, aumentando al 23 per cento l'aliquota Irpef sui lavoratori autonomi ».

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria si osserva quanto segue.

Giova preliminarmente chiarire la portata delle osservazioni svolte dal Direttore generale delle finanze in occasione della cennata audizione.

La Professoressa Lapecorella, in quella occasione, non ha suggerito delle linee di intervento, limitandosi a valutazioni che attengono alla minore o maggiore efficienza di alcune forme di prelievo e immaginando possibili forme evolutive di alcuni regimi di tassazione. In particolare, sono stati illustrati gli effetti sulla base imponibile Irpef delle varie forme di tassazione sostitutiva, tra cui le aliquote dell'imposta sostitutiva sui redditi da capitale finanziario ovvero dell'imposta sostitutiva sui redditi da capitale immobiliare soggetti a cedolare secca, oltre che l'imposta sostitutiva del regime forfetario e dell'imposta sostitutiva dei premi di produttività aziendale erogati ai lavoratori dipendenti, al fine di evidenziare che le possibili opzioni di riforma possono orientarsi alternativamente verso il modello dell'imposta onnicomprensiva, che attraverso un recupero dell'erosione della base imponibile, potrebbe consentire una significativa riduzione delle aliquote medie, ovvero verso il modello di imposta duale considerando, tuttavia, tra le opzioni di riforma la possibilità di far convergere le aliquote proporzionali applicabili alle diverse fonti di reddito alla prima aliquota dell'Irpef.

In relazione al regime forfetario richiamato dagli Onorevoli interroganti, si evidenzia che si tratta un regime fiscale agevolato, destinato alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, e prevede, al ricorrere di determinati requisiti, l'applicazione di un'imposta unica, pari al 15 per cento, sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap), ad un reddito determinato forfetariamente attraverso l'applicazione di specifici coefficienti di redditività, differenziati in base all'attività esercitata, all'ammontare dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti da tali categorie di contribuenti. Il regime forfetario prevede, inoltre, una riduzione dell'imposta sostitutiva (dal 15 per cento al 5 per cento) per i primi cinque anni di attività. I contribuenti che aderiscono al re-

gime forfetario godono, altresì, di ulteriori agevolazioni e semplificazioni, soprattutto in tema di imposta sul valore aggiunto e di esonero dalla fatturazione elettronica.

In merito al paventato incremento dell'aliquota dal 15 per cento al 23 per cento per i lavoratori autonomi, occorre precisare che l'ipotesi di incremento non rappresenta affatto una proposta di lavoro, come affermato nell'interrogazione in oggetto.

Piuttosto, sulla base di un determinato modello teorico di riferimento, ovvero quello della *Dual Incoine Tax* (DIT), discusso ampiamente nelle audizioni parlamentari sulla riforma Irpef, in un passaggio dell'audizione si afferma che « qualora si volesse salvaguardare la semplificazione degli adempimenti prevista dal regime ma ricondurlo al sistema di *dual income tax* "imperfetto" vigente in Italia, un disegno coerente dell'imposta dovrebbe suggerire di fissare l'aliquota dell'imposta sostitutiva al livello della prima aliquota dell'Irpef in luogo dell'attuale aliquota pari al 15 per cento (5 per cento per i primi anni di attività) ».

In altre parole, sul piano strettamente teorico, il modello DIT dovrebbe prevedere l'uniformità di tutti i regimi sostitutivi e a tassazione separata dei redditi da capitale e l'armonizzazione all'aliquota più bassa dell'Irpef gravante sui redditi da lavoro dipendente.

L'ipotesi, pertanto, rientra esclusivamente tra quelle discusse nell'ambito di un dibattito teorico collegato alla possibilità di optare per un modello di tassazione duale dei redditi personali.

Al tempo stesso, si afferma anche che, al contrario, « un ritorno dei piccoli lavoratori autonomi tra i soggetti cui applicare le aliquote progressive dell'Irpef », ovvero il perseguimento del modello contrapposto e onnicomprensivo (CIT) « comporterebbe il riemergere dell'Irap e della ritenuta d'acconto del 20 per cento. Si riattiverebbe – inoltre – il normale meccanismo dell'Iva. Sarebbero dovute le addizionali regionali e comunali ».

Infine, nella menzionata audizione si sottolinea che « in ogni caso, sarebbe opportuna una revisione dei coefficienti di redditività che non sono stati modificati in seguito all'innalzamento della soglia di ricavi o compensi per l'accesso al regime forfetario (da 25.000 euro a 65.000 euro), non sono coerenti con la struttura dei costi di imprese di dimensioni meno contenute. Sulla base di un'analisi preliminare effettuata dal Dipartimento delle finanze, l'adeguamento dei coefficienti di redditività per tenere conto dell'ampliamento della platea dei beneficiari del regime forfetario a attività imprenditoriali di maggiori dimensioni si tradurrebbe in una riduzione della base imponibile solo per i settori del commercio ambulante e delle costruzioni. Resterebbero invariati i coefficienti di redditività dell'industria alimentare e delle bevande; dei servizi di alloggio e di ristorazione, delle attività professionali, dell'istruzione, dei servizi finanziari e assicurativi e del commercio all'ingrosso e al dettaglio, mentre il coefficiente di redditività sarebbe superiore (e aumenterebbe di conseguenza la base imponibile) solo per gli intermediari del commercio ».

ALLEGATO 4

5-05797 Fragomeli: Indennizzi in favore degli azionisti della Banca popolare di Bari.

TESTO DELLA RISPOSTA

In riscontro all'interrogazione relativa alla richiesta di ristori per gli azionisti della Banca popolare di Bari si rappresenta che l'assemblea della banca del 29 giugno 2020, nell'approvare la ricapitalizzazione e la sua trasformazione in S.p.A. con una maggioranza del 96 per cento, ha previsto contestualmente un rimborso a favore degli azionisti che hanno aderito agli aumenti di capitale 2014-15 e che detengono altresì obbligazioni subordinate della banca.

A questi ultimi è stato offerto un rimborso pari a euro 2,38 per azione sottoscritta in occasione dei predetti aumenti. Con l'adesione all'offerta transattiva, gli azionisti hanno rinunciato ad ogni pretesa e/o azione legale nei confronti di BPB. Pertanto la pretesa risarcitoria dovrebbe allo stato risultare contenuta.

Quanto alla specifica proposta formulata dagli onorevoli interroganti di istituire un Fondo analogo a quello previsto dall'articolo 1, comma 1106, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 si rappresenta che quel fondo – peraltro confluito nel noto FIR – è relativo a una fattispecie completamente diversa: si tratta, infatti, di soggetti che vantano pretese risarcitorie nei confronti di società in liquidazione ovvero in risoluzione, fattispecie che risulta estranea al quadro in esame.

L'ipotesi di un fondo, alimentato da risorse pubbliche, che intervenga in luogo della banca a risarcire gli azionisti, a fronte di responsabilità per danno ingiusto che fossero accertate in capo ad un soggetto operante sul mercato, potrebbe configurare un'ipotesi di aiuto di Stato a favore della banca, vanificando così il percorso di rilancio della Banca fin qui compiuto e le prospettive future della banca stessa.

ALLEGATO 5

5-05792 Martinciglio: Adozione del Regolamento per la disciplina delle procedure per l'accesso al Fondo pubblico « Patrimonio rilancio ».

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Onorevole interrogante sottolinea l'importanza di definire il quadro attuativo dell'articolo 27 del decreto-legge 34/2020 al fine di rendere operativo il Patrimonio Destinato previsto dalla richiamata disposizione, anche provvedendo all'adeguamento all'ultimo aggiornamento del *Temporary Framework* dei termini entro cui possono essere effettuati gli interventi qualificati come misure di aiuto.

Con riferimento a questo ultimo aspetto si conferma che è intenzione del Ministero estendere fino a fine anno i termini indicati nel D.M. 26/2021 recante il regolamento concernente i requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli investimenti del Patrimonio Destinato.

La definizione del regolamento del Patrimonio Destinato da parte di CDP, in coordinamento con il Ministero dell'economia e delle finanze, è in corso di ultimazione. Proprio al fine di consentire l'operatività immediata del Patrimonio Destinato dalla data della sua approvazione, si tratta di un testo eminentemente di natura tecnica, connotato da un elevato livello di dettaglio.

ALLEGATO 6

5-05795 Cattaneo: Semplificazione e coordinamento del complesso delle agevolazioni fiscali in materia edilizia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento alla normativa sul cosiddetto « Superbonus 110 per cento » di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni, evidenziando che i primi mesi di applicazione del Superbonus dimostrerebbero che la complicazione delle regole e l'incertezza della normativa rendono difficile la pianificazione degli interventi.

Gli Onorevoli segnalano che vi sarebbero problemi applicativi e incongruenze tra *Superbonus* ed ecobonus ordinario e bonus facciate e che si sarebbero creati risultati incomprensibili e discriminatori dalla coesistenza tra *Superbonus* e le altre misure agevolative che prevedono diverse percentuali di detrazione.

A parere degli Interroganti vi sarebbe la necessità di estendere la durata del *Superbonus* e bisognerebbe risolvere normativamente la questione dell'applicabilità del *Superbonus* in caso di abusi edilizi.

Inoltre, il Superbonus dovrebbe essere reso più accessibile per le regioni meridionali che assorbiranno solo il 9 per cento delle risorse stanziate.

Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere quali interventi intende adottare a breve il Governo per uniformare, coordinare, semplificare e stabilizzare, quanto meno fino al 2023, il complesso dei bonus edilizi stratificatisi negli ultimi decenni (ristrutturazione dal 1996, riqualificazione energetica dal 2007).

Al riguardo, sentiti anche i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta che è all'attenzione del Governo un ulteriore intervento normativo di proroga dei menzionati bonus edilizi.

Sul riordino della materia sollecitato dagli Onorevoli interroganti, il Ministero delle transizione ecologica rileva che l'edilizia rappresenta per l'Italia un settore trainante del sistema economico e occupazionale e negli ultimi anni ha registrato una importante crisi con la perdita di posti di lavoro e la chiusura di molte aziende.

Da quanto emerge dall'ultimo rapporto dell'Osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni dell'Ance, il mercato dell'edilizia è oggi costituito prevalentemente da una domanda di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio esistente e, in tale contesto, i lavori di recupero edilizio e riqualificazione energetica attivati con gli incentivi fiscali hanno generato un significativo giro d'affari. Più specificatamente, nell'ambito dell'efficienza energetica si segnalano come meccanismi incentivanti già attivi da diversi anni il cosiddetto « Ecobonus » ed il Conto termico, a cui si aggiungono, con finalità non prettamente di efficienza energetica, il cosiddetto « Bonus Casa », « Sismabonus » ed il « Bonus facciate ».

Gli investimenti veicolati dalle detrazioni fiscali (Bonus casa e Ecobonus), sempre secondo l'Osservatorio dell'ANCE, dal 2013 al 2019 hanno mediamente stimolato investimenti per circa 22-23 miliardi di euro all'anno e portato all'assunzione di circa 47.000 unità, come emerge dalla Risoluzione di dicembre 2019 della X Commissione del Senato sulle ricadute dei sistemi incentivanti per la riqualificazione energetica degli edifici sulle filiere produttive di settore (Doc. XXIV, n. 14). A tali benefici, ovviamente, si aggiungono quelli derivanti dal risparmio energetico e dal contrasto ai cambiamenti climatici.

Tanto premesso, dal punto di vista tecnico, è valutata positivamente l'ipotesi di una

revisione coordinata delle detrazioni fiscali che hanno finora prodotto buoni risultati ma si presentano come un complesso molto frammentato (Superbonus, Ecobonus, Sismabonus, Bonus casa, Bonus facciate. Bonus mobili, Bonus verde, Bonus alberghi).

ALLEGATO 7

5-05794 Sangregorio: Iniziative di natura finanziaria e fiscale in favore di famiglie e piccole e medie imprese.

TESTO DELLA RISPOSTA

In riscontro all'interrogazione dell'onorevole Sangregorio, si ricorda preliminarmente che, al fine di sostenere la liquidità e l'accesso al credito da parte delle imprese di piccole e medie dimensioni, con la legge di bilancio 2021 è stato prorogato al 30 giugno 2021 il regime derogatorio del fondo di garanzia per le PMI recato dai decreto liquidità, che ha altresì modificato le modalità operative del fondo, semplificandone le procedure, aumentandone lo stanziamento e ampliando la platea dei beneficiari.

Con particolare riferimento ai finanziamenti fino a 30.000 euro con garanzia gratuita al 100 per cento, oltre alla proroga dell'operatività, con la stessa legge di bilancio è stato previsto anche il prolungamento della loro durata, da dieci a quindici anni.

In proposito, si rappresenta che, in base a quanto comunicato dal Ministero dello sviluppo economico e Mediocredito Centrale (MCC), su un totale di 1.860.754 richieste di garanzie pervenute al Fondo di Garanzia nel periodo da marzo 2020 ad aprile 2021 e relative alle misure introdotte con i decreti emergenziali, per un importo di circa 151,7 miliardi di euro, la maggior parte, ossia 1.119.350, sono riferite ai finanziamenti fino a 30.000 euro con percentuale di copertura al 100 per cento, per un importo finanziato di circa 21,8 miliardi di euro.

Tanto premesso, e in considerazione del protrarsi della situazione emergenziale, si rende noto che è allo studio la possibilità di elaborare una proposta normativa di ulteriore proroga dell'operatività dell'articolo 13, comma 1, del decreto liquidità, al fine di estendere al 31 dicembre 2021, in conformità con l'ultima modifica del *Temporary Framework*, il regime derogatorio per l'accesso ai finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia per le PMI.

ALLEGATO 8

5-05796 Centemero: Chiarimenti relativi alla detraibilità ai fini IRPEF dei pagamenti effettuati da conti corrente cointestati.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano una sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria provinciale di Perugia nella quale è stata affrontata la questione relativa alla « detraibilità IRPEF » dei pagamenti effettuati da conto corrente cointestato.

Nello specifico, trattandosi di un versamento effettuato da uno dei due intestatari per la previdenza complementare, in sede di dichiarazione dei redditi, il contitolare del conto aveva fruito dell'agevolazione fiscale per intero. L'Amministrazione finanziaria, tuttavia, nel riconoscere soltanto il 50 per cento di quanto dichiarato essendo il prelievo stato effettuato da un conto cointestato, ha proceduto all'invio della cartella di pagamento per il recupero parziale della somma.

Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono di chiarire se la contitolarità di un rapporto di conto corrente possa finire con il penalizzare i coniugi in ordine alla possibilità di usufruire interamente delle deduzioni o detrazioni spettanti, riportandole legittimamente nella propria dichiarazione dei redditi.

Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Secondo i principi generali dell'ordinamento fiscale, il diritto alla deduzione/detrazione spetta a condizione che l'onere deducibile/detraibile sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario del documento di spesa. In generale, l'onere può considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa.

Al riguardo, si segnala che, in occasione dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate con risposte a istanze di interpello in merito all'ambito applicativo dell'articolo 1, comma 679, della legge di bilancio 2020 – che prevede che la detrazione dall'imposta lorda, nella misura del 19 per cento, degli oneri indicati nell'articolo 15 del TUIR e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con mezzi di pagamento tracciabili – è stato precisato che il nuovo obbligo non modifica in alcun modo, ponendo ulteriori vincoli, i presupposti stabiliti dall'articolo 15 del TUIR o dalle altre norme fiscali ai fini della detraibilità dall'IRPEF degli oneri quale, in particolare, l'effettivo sostenimento degli stessi, in particolare, si ritiene che l'onere possa considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando a tal fine l'esecutore materiale del pagamento, aspetto quest'ultimo che attiene ai rapporti interni fra le parti. Tuttavia, tenuto conto della *ratio* della disposizione in esame, occorre assicurare la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente ed il pagamento effettuato da un altro soggetto.

Con riferimento al medesimo argomento, è stato precisato che il contribuente può:

utilizzare la propria carta di credito per pagare le spese detraibili riferite al coniuge, per le quali sussiste l'obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario il documento di spesa, circostanza nel caso di specie, ulteriormente supportata dalla contestazione del conto corrente sul quale è emessa la carta di credito (Risposta a quesito del 2 ottobre 2020, n. 431);

utilizzare la carta bancomat intestata al figlio per pagare le spese detraibili a lei riferite, per le quali sussiste l'obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario il

documento di spesa, circostanza nel caso di specie, supportata dalla dichiarazione dell'istante che riferisce di aver « rimborsato in contanti la spesa sostenuta » al figlio (Risposta a quesito del 19 ottobre 2020, n. 484).

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2021. Doc. LVII, n. 4 e Annesso (Parere alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 207

ALLEGATO 1 (Proposta di parere alternativo del Gruppo Fratelli d'Italia) 214

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 216

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali da ammettere al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2021-2023. Atto del Governo n. 251 *(Esame e rinvio)* 208

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 213

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 aprile 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la difesa Stefania Pucciarelli

La seduta comincia alle 14.35.

Documento di economia e finanza 2021.
Doc. LVII, n. 4 e Annesso.
(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del documento, rinviato nella seduta del 20 aprile 2021.

Rosa Maria DI GIORGI (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con la seguente osservazione: « è indispensabile, per lo sviluppo economico e sociale del Paese, che gli incrementi di risorse finanziarie disposti nel corso dell'emergenza pandemica a favore dei settori della cultura, dello spettacolo, dell'istruzione, dell'università, della ricerca scientifica, dell'editoria e dello sport siano quanto meno resi permanenti e strutturali, con l'obiettivo di tendere progressivamente verso l'allineamento della spesa statale in questi settori alla spesa media dei Paesi europei. ».

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che è stata presentata dal gruppo di Fratelli d'Italia una proposta di parere alternativa *(vedi allegato 1)*.

Federico MOLLICONE (FDI), premettendo di non essere d'accordo su tutte le priorità indicate dal Governo nel Documento di economia e finanza 2021, illustra la proposta alternativa del suo gruppo, con la quale propone di esprimere parere contrario sul documento in esame.

Valentina APREA (FI) dopo aver rimarcato che nel documento in esame manca la

parte sostanziale, costituita dal PNR, che il PNRR che il Governo intende presentare in Europa non è al momento ancora noto al Parlamento e che pertanto il sostegno rispetto al DEF è un rinnovato atto di fiducia verso il Governo, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice, alla quale tuttavia suggerisce di espungere dal testo dell'osservazione le parole « quanto meno », al fine di rendere più incisiva l'osservazione medesima, in quanto il mantenimento degli incrementi di risorse sarebbe già un risultato soddisfacente.

Rosa Maria DI GIORGI (PD), *relatrice*, accogliendo il suggerimento, riformula la sua proposta di parere modificando il testo dell'osservazione nel senso suggerito dalla deputata Aprea *(vedi allegato 2)*.

Gianluca VACCA (M5S), dopo aver ringraziato la relatrice per aver accolto nella sua proposta di parere, con l'osservazione, la riflessione da lui svolta nell'intervento di ieri, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo. Ribadisce che quello all'esame è un documento di economia e finanza atipico, non solo in quanto mancante del PNR, ma anche perché costruito sulla base di dati in continuo aggiornamento alla luce dell'evoluzione della situazione pandemica.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito democratico.

Francesco ZICCHIERI (LEGA) preannuncia il voto favorevole del gruppo della Lega.

Vittoria CASA, *presidente*, non essendovi altre richieste di intervento, pone in votazione la proposta di parere della relatrice. Ricorda che la proposta di parere alternativa del gruppo di Fratelli d'Italia sarà posta in votazione solo in caso di reiezione della proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice *(vedi allegato 2)*.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 21 aprile 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la difesa Stefania Pucciarelli.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali da ammettere al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2021-2023. Atto del Governo n. 251.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Michele NITTI (PD), *relatore*, lo schema di decreto in esame – sul quale la Commissione è chiamata a esprimere il parere al Governo – individua gli istituti culturali da ammettere al contributo ordinario annuale di cui all'articolo 1 della legge n. 534 del 1996 per il triennio 2021-2023.

Ricorda che la legge n. 534 del 1996 ha riordinato la disciplina riguardante i contributi statali ad enti culturali. In particolare, l'articolo 1 ammette al contributo ordinario annuale dello Stato le istituzioni culturali che presentino domanda e siano incluse in apposita tabella, sottoposta a revisione ogni tre anni, emanata con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dopo che sia stato acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, alle quali deve essere trasmesso, unitamente allo schema, sia un prospetto contenente i dati preventivi e consuntivi relativi al bilancio e alle attività delle istituzioni ammesse, sia il parere del Comitato tecnico-scientifico per le biblioteche e gli istituti culturali del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici.

L'articolo 2 disciplina i requisiti necessari per l'inclusione degli enti culturali nella tabella.

L'articolo 3 individua alcuni parametri di cui tenere conto prioritariamente per la

determinazione del contributo: consistenza del patrimonio librario, archivistico, bibliografico, museale, cinematografico, musicale o audiovisivo; attività e programmi di ricerca e di formazione.

Gli articoli 4 e 5 attribuiscono al Ministero della cultura funzioni di controllo sulla destinazione dei fondi assegnati alle istituzioni culturali, che sono tenute a trasmettere al Ministero i propri bilanci, oltre a relazioni sull'attività, e prevedono i casi di possibile esclusione di istituti dal contributo o di sospensione dello stesso.

In base all'articolo 6, non possono essere inserite nella tabella le istituzioni culturali che operino sotto la vigilanza di amministrazioni statali diverse dal Ministero della cultura.

Le istituzioni comprese nella tabella possono peraltro ricevere altri contributi, anche da Ministeri diversi da quello della cultura. I contributi erogati in base alla legge in questione sono aggiuntivi rispetto ad altre fonti di finanziamento, salvo nel caso delle istituzioni culturali istituite con legge dello Stato.

Ai sensi dell'articolo 8 possono essere erogati contributi annuali agli enti culturali non inseriti nella tabella, purché in possesso dei requisiti minimi prescritti.

In base all'articolo 9, le risorse da destinare alle istituzioni culturali inserite nella tabella triennale sono definiti annualmente dalla legge di bilancio.

Le condizioni per l'ammissione ai contributi e gli adempimenti richiesti sono stati definiti, da ultimo, dalla circolare 28 febbraio 2017, n. 101, che ha aggiornato la circolare 4 febbraio 2002, n. 16. La circolare ha anche introdotto, ai fini della determinazione del contributo, alcuni indicatori di valutazione, fissando il punteggio massimo attribuibile per ciascun indicatore, per un totale complessivo di 100 punti. Tra gli indicatori ci sono la rilevanza dell'attività svolta (1-20 punti); l'attività e i programmi di ricerca, innovazione e formazione di rilievo; l'attività editoriale; la consistenza del patrimonio culturale; la promozione e la fruizione del patrimonio; e la valorizzazione di progetti e iniziative per creare reti tra istituzioni culturali.

Venendo alla tabella in esame, essa ammette al contributo 210 istituzioni culturali e ripartisce l'importo complessivo di 19.374.433 euro annui. Per l'elenco delle istituzioni rinvio all'atto.

Nella premessa dello schema di decreto in esame è precisato che ulteriori 3.485.000 euro sono destinati a contributi annuali ai sensi dell'articolo 8 della legge citata n. 534 del 1996: ossia per enti culturali non inseriti nella tabella ma in possesso dei requisiti minimi.

La tabella per il precedente triennio (2018-2020) – che fu approvata con decreto interministeriale 23 marzo 2018 – includeva 150 enti che, con la nuova tabella, passano a 210. Raffrontando le risorse attribuite agli enti per il primo anno di riferimento del precedente triennio e le risorse annuali di cui alla tabella in esame per il nuovo triennio (cioè 2021-2023) si riscontra un aumento dell'89,7 per cento. A proposito di andamento delle risorse stanziate, rileva che dopo una brusca riduzione nel 2008, dall'anno successivo in poi si è verificata una costante inversione di tendenza con un aumento esponenziale degli stanziamenti (che nello scorso triennio ha sfiorato l'80 per cento e quest'anno, addirittura il 90 per cento): ritiene che questo sia un segnale da apprezzare assolutamente e che offre la garanzia di una preziosa continuità di lavoro a queste istituzioni e al loro operato sui territori italiani.

La relazione illustrativa del Ministero chiarisce che le domande pervenute sono state 283, di cui 148 avanzate da istituti già inclusi nella tabella 2018-2020.

Per la valutazione delle domande è stata costituita – con atto ministeriale interno del 16 luglio 2020 – una Commissione valutatrice presso la Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali.

Dei 283 enti che hanno presentato domanda, 210 hanno raggiunto il punteggio fissato dalla Commissione per essere ammessi al contributo: punteggio pari, secondo quanto chiarito dalla relazione illustrativa, a 35/100. Di questi 210, 139 erano già presenti nella tabella relativa al triennio precedente e 71 sono enti di nuovo inserimento. Evidenzia che, oltre al considere-

vole aumento di risorse, questi 71 nuovi inserimenti rispetto al triennio precedente sono un segnale di assoluto rilievo. L'accoglimento di queste nuove istanze consegna infatti la fotografia di un settore vitale, che lavora con serietà, con entusiasmo, in rete, affidandosi anche a fondi europei. È una realtà, insieme a quella dei libri, in grande crescita.

La relazione illustrativa evidenzia che la commissione valutatrice ha condotto l'istruttoria in conformità con i criteri indicati dalla legge (la legge citata n. 534 del 1996) e dalla circolare citata n. 101 del 2017 e che il voto finale assegnato è stato il risultato di « approfondita e complessa discussione; ragion per cui, in caso di non concordanza tra tutti i membri, si è proceduto alla media dei voti espressi ».

La stessa relazione sottolinea inoltre che « in considerazione delle difficoltà operative connesse alla pandemia in atto, che si sono procrastinate anche nell'anno in corso, si è provveduto a riportare l'importo del contributo di quattordici Istituti, che avevano subito un'iniziale decurtazione, al valore del contributo concesso nella Tabella 2018-2020 » e che, « al fine di ripristinare gli importi dei predetti quattordici Istituti, si è proceduto ad una decurtazione lineare sugli ulteriori 196 Istituti, dell'1,15 per cento dell'importo assegnato ».

Sottolinea che, purtroppo, in virtù delle difficoltà operative connesse alla pandemia ancora in atto e richiamate dalla Relazione, sarebbe stato opportuno garantire a tutti gli enti presenti nella tabella del precedente triennio la riconferma nella nuova tabella; invece, risultano, oltre a 2 domande non presentate (Museo della civiltà egizia – Gabinetto di Lettura di Verona) e 2 domande presentate fuori termine (Casa Buonarroti – Centro nazionale studi manzoniani), ben 7 istituti non ammessi al contributo. Il principio di garantire, in ragione dell'attività svolta in situazione emergenziale, almeno la salvaguardia della storicità, è stato peraltro già applicato nel Decreto Rilancio, all'articolo 183, comma 4, che ha previsto, in deroga ai criteri generali e alle normali percentuali di ripartizione, che il FUS destinato alle Fondazioni lirico-sinfoniche fosse comunque garantito sulla base della media delle percentuali stabilite per il triennio precedente (2017-2019). Sarebbe stato opportuno, a suo avviso, applicare lo stesso principio, trattandosi di istituti di cui sono noti il valore scientifico e il patrimonio posseduto.

La relazione evidenzia, ancora, che alla Giunta centrale per gli studi storici – cui è destinato l'importo più alto, ovvero euro 517.433 – è stato attribuito un particolare riconoscimento considerata la sua peculiare funzione a livello nazionale ed internazionale ed in ragione della sua funzione di coordinamento di 6 Istituti storici italiani con personalità giuridica pubblica, nonché di 30 Società e Deputazioni di Storia Patria distribuite nel territorio nazionale.

Il secondo importo più elevato per consistenza (euro 452.000) è attribuito al Museo Galileo – Istituto e museo di storia della scienza di Firenze.

Conclude con una riflessione generale. All'interno del complessivo e rilevante aumento di risorse rispetto al triennio precedente (dell'89,7 per cento), evidenzia la questione del forte squilibrio territoriale nella distribuzione delle risorse che vede penalizzate particolarmente le regioni del sud (anche se ci sono altre zone geografiche molto scoperte); questa sperequazione è, a suo avviso, la conseguenza di una cristallizzazione, di una storicizzazione della maggior presenza di queste realtà in determinate regioni (principalmente del nord e del centro). Ciò che deve preoccupare, quindi, non è tanto la distribuzione delle risorse che corrisponde alla maggiore o minore presenza di istituzioni culturali sui territori ereditata dal passato, quanto piuttosto il fatto che in determinate aree insistono pochissime se non proprio nessuna istituzione culturale, con tutto ciò che comporta questa assenza in termini di mancate occasioni di crescita socio-culturale dei territori. I dati sono impietosi: degli oltre 19 milioni di euro complessivi, 17.612,933 vanno alle regioni del centro-nord con ben 181 istituti, e solo 1.761.500 va al sud, con appena 28 istituti. Ritiene che questo sia un grave problema. Le regioni su cui opera il

maggior numero di istituti sono il Lazio (55) e la Toscana (42). In Sardegna, Umbria e Val d'Aosta c'è invece un solo istituto. Ma il dato più drammatico è che Calabria, Molise e Basilicata non hanno nessun istituto finanziato (per questo duole ancora di più vedere tra gli esclusi per ragioni formali o documentazione carente l'Ibimus calabrese, istituto di bibliografia musicale: sarebbe stato l'unico istituto della Calabria. Peraltro ben 4 dei sette istituti (tra le nuove istanze) esclusi per ragioni formali sono del Sud: Associazione Ramdom di Gagliano del Capo (Le), Fondazione Gaeta Centro Studi Carlo Levi (Eboli), Associazione Mnemosine-ETS (Matera), e il succitato Ibimus. Segnala, ancora, che gli incrementi maggiori in termini percentuali rispetto al precedente triennio (cioè quelli superiori al 200 per cento) si riscontrano in 16 casi al nord e solo 2 al sud, ma anche questa situazione è direttamente correlata alla generale maggiore presenza di istituti finanziati al centro-nord. Rispetto al 2018, l'incremento percentuale maggiore (920 per cento) riguarda il Museo Nazionale della Scienza e tecnologia Leonardo da Vinci e, ironia della sorte, l'unica diminuzione (dell'1 per cento) riguarda l'Associazione nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d'Italia (ANIMI). Questa situazione, il fatto che numerose aree geografiche del Paese (in particolare le regioni del sud) siano scarsamente rappresentate nella distribuzione dei fondi e quindi nella presenza di istituti, fu segnalata già nell'agosto del 2015 dalla 7° Commissione del Senato. Osserva che la situazione, però, sembra non essere cambiata.

Per ogni ulteriore approfondimento rinvia alla relazione del Governo e al dossier del Servizio studi.

Federico MOLLICONE (FDI) condivide le considerazioni del relatore sulla mancanza di uniformità territoriale nella distribuzione di contributi prevista dalla tabella, che penalizza il Sud, come se nel Meridione non ci fossero istituti culturali di valore. A parte questo, rileva che è predominante, nella tabella, la percentuale degli enti e istituti politicamente orientati a sinistra, ma non intende soffermarsi su questo aspetto: non almeno quando si tratta di istituti intitolati a figure importanti quali De Gasperi, Gramsci o Di Vittorio. Ritiene invece incomprensibile il finanziamento di 326.000 euro per la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, ossia per una Fondazione intitolata a un terrorista, fondatore dei GAP (Gruppi d'azione partigiana) e morto nella preparazione di un attentato dinamitardo. Osserva, peraltro, che la fondazione è l'emanazione di un solido gruppo editoriale e che il contributo avrebbe potuto essere certamente meglio destinato a istituzioni culturali meno floride. Cita ad esempio l'Istituto per la storia del Risorgimento italiano, per il quale è previsto dalla tabella un finanziamento esiguo, a fronte dell'intensa attività di ricerca, di conservazione, museale e di fruizione pubblica svolta dall'istituto, che è da mesi privo di una guida e il cui personale è senza stipendio. Preannuncia che il suo voto non sarà – ad ogni modo – contrario perché giudica con favore l'attività di molti altri enti ed istituti presenti nella tabella. Però, a suo avviso, sarebbe opportuna una revisione dei criteri di valutazione degli enti ammessi alla tabella per il contributo.

Tornando alla fondazione Giangiacomo Feltrinelli ritiene che la Commissione dovrebbe procedere all'audizione del suo presidente, nonché chiedere al Governo di chiarire le ragioni per cui ha ritenuto di ammettere la fondazione al contributo e di inserirla nella tabella. Preannunciando l'astensione dal voto, invita i deputati del gruppo di Forza Italia e del gruppo della Lega – per la loro storia, pensa per esempio al deputato Basini – a fare altrettanto.

Conclude esprimendo l'avviso che si dovrebbe provvedere all'istituzione di un comitato di storici appartenenti alle diverse aree politiche che promuova finalmente una narrazione obiettiva, equilibrata e completa dei fatti storici che hanno interessato l'Italia dei periodi del dopoguerra e della guerra fredda.

Paolo LATTANZIO (PD) dichiara di comprendere le ragioni del deputato Mollicone, in quanto ritiene che l'Italia non abbia ancora maturato, come collettività, una memoria e una narrazione comuni e condivise di quella sua fase storica di guerra civile, sia

pure anomala. A parte questo, dopo aver ricordato le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Matterella, che ha affermato che la cultura, l'arte e la ricerca sono essenziali per la tenuta di società complesse come la nostra, sottolinea quanto stridano con queste parole i fatti: i dati riportati dal relatore sulle differenze tra il Nord e il Sud sono impietosi. Ritiene che si deve prendere atto della situazione di alcune aree del Paese e che si deve fare il possibile per aiutarle a sviluppare le loro grandi potenzialità. È responsabilità non solo del Governo centrale, ma anche delle amministrazioni territoriali, che devono promuovere le realtà locali, sostenendole e facendole conoscere. Occorrono agevolazioni non solo per la aiutare la nascita delle istituzioni culturali, ma anche per sostenere quelle già esistenti che hanno rivelato un grande impegno in termini di fecondità e sviluppo. Rileva quindi con soddisfazione che la tabella in esame prevede contributi anche per realtà come la Fondazione Giuseppe Tatarella di Bari – la sua città, nella quale ha avuto modo di apprezzare l'attività della Fondazione, anche se intestata a un uomo politico di idee differenti dalle sue – e come la Fondazione Giuseppe Di Vagno di Conversano (Bari). Sono realtà che insistono su territori molto piccoli e che dimostrano comunque l'attenzione del Governo per le realtà minori che si stanno facendo strada.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), premesso che gli istituti culturali sono una parte importante del tessuto culturale del Paese, evidenzia che spesso costituiscono un *unicum* in quanto nascono per iniziativa di privati e sono portati avanti da privati, ma offrono un servizio di interesse pubblico, mettendo il proprio patrimonio e le proprie strutture a disposizione di tutti, a cominciare da studenti e studiosi.

Quanto, poi, al meridione d'Italia, è vero che è meno rappresentato all'interno della tabella in esame, ma la ragione va cercata, a suo avviso, non nella mancanza di attenzione del Governo verso il Sud, ma nelle caratteristiche di alcune aree del territorio, che soffrono di una cronica carenza di biblioteche e di librerie e di un tasso più alto di abbandono scolastico, per tacere di altri indicatori che nel complesso riflettono una situazione sconfortante. A parte questo, invita a riflettere che molti materiali importanti per il Mezzogiorno, come quelli per la storia del meridionalismo, sono conservati in istituti culturali aventi sede a Roma o nel Lazio: cita l'esempio, che conosce bene per la propria esperienza personale, dell'Istituto Luigi Sturzo, ma anche quello dell'Associazione nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d'Italia.

Quanto invece a Giangiacomo Feltrinelli, nel rilevare incidentalmente che la questione della sua storia personale è riproposta ogni volta che si discute dei contributi pubblici per la Fondazione che prende il suo nome, osserva che questi contributi non sono erogati alla Fondazione in ragione di Feltrinelli o del suo ruolo, ma in considerazione dello straordinario patrimonio archivistico e bibliografico che la Fondazione conserva e mette a disposizione degli interessati e delle attività che la stessa Fondazione svolge per la cultura.

Rileva poi che tutte le istituzioni inserite nella tabella rispettano i parametri previsti dalla legge n. 534 del 1996 in termini di borse di studio, attività di ricerca, entità delle raccolte, ospitalità per gli studiosi.

In conclusione, nel ribadire la grande importanza del ruolo svolto dagli istituti culturali in Italia, propone che la Commissione possa prendere migliore conoscenza della loro realtà, visitandone alcuni.

Giuseppe BASINI (LEGA), essendo stato chiamato in causa dal deputato Mollicone, verosimilmente per la sua storia di liberale, osserva che l'atto che Giangiacomo Feltrinelli cercò di compiere e che sollevò molto scalpore non deve essere letto, a suo avviso, nel quadro dello scontro tra destra e sinistra, ma come un attentato contro lo Stato, cui apparteneva il traliccio sotto il quale il cadavere di Feltrinelli fu rinvenuto. A parte questo, ritiene che, al di là della storia personale di Feltrinelli, si debba considerare l'innegabile importanza e il ruolo della Casa editrice Feltrinelli nel suo complesso. Premesso quindi che forse la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli farebbe meglio a cambiare il proprio nome in Fondazione Feltrinelli, chiarisce che la sua valutazione dell'atto del Governo in esame è nell'insieme favorevole, an-

che perché la tabella contempla il finanziamento di tanti istituti meritevoli, e non di uno solo.

Vittoria CASA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 21 aprile 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 16.

ALLEGATO 1

Documento di economia e finanza 2021 (Doc. LVII, n. 4 e Annesso).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEL GRUPPO FRATELLI D'ITALIA

La VII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il documento in oggetto;

considerato che:

l'andamento dell'economia italiana e internazionale, condizionata dall'epidemia da COVID-19 e dalle conseguenti misure restrittive adottate, ha fatto registrare, secondo le stime ufficiali dell'Istat, una caduta del PIL, per l'anno 2020, pari all'8,9 per cento in termini reali e al 7,8 per cento in termini nominali;

le misure restrittive adottate, nonostante l'applicazione in regime differenziato a livello territoriale in relazione all'andamento della pandemia, hanno dato luogo ad effetti fortemente negativi sui consumi delle famiglie e sugli investimenti nel settore privato;

in tale contesto di crisi ed incertezza, la finanza pubblica ha agito da ammortizzatore sociale, portando ad un incremento del saldo di indebitamento netto della Pubblica amministrazione (PA) dall'1,6 per cento del 2019 al 9,5 per cento nel 2020 all'11,8 per cento nel 2021;

in conseguenza del crollo del prodotto interno lordo come conseguenza della contrazione dei volumi di entrata fiscale e dei livelli di consumo nell'anno 2020, il rapporto tra lo stock di debito pubblico ed il PIL ha subito un incremento dal 134,6 per cento nel 2019 al 155,8 per cento, con un ulteriore aumento previsto per l'anno in corso al 159,8 per cento, con un progressivo rientro a partire dall'anno 2022;

relativamente alle principali variabili macroeconomiche, nel 2020 è stata rilevata una forte caduta dell'input di lavoro, col − 11 per cento per le ore lavorate e −10,3 per cento in termini di unità di lavoro armonizzate (ULA);

l'Esecutivo ha presentato una Relazione al Parlamento con la quale richiede di elevare il limite di indebitamento netto e di saldo netto da finanziare per l'anno 2021 per uno scostamento di bilancio ulteriore equivalente a 40 miliardi di euro, con un impatto sul deficit per gli anni successivi, al netto della spesa per interessi, equivalente ai 4-6,5 miliardi di euro annui per il finanziamento di investimenti pubblici, prevedendo anche l'aggiunta di risorse rispetto a quelle previste nel quadro del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza);

con la relazione di cui al documento in esame, il Governo richiede l'autorizzazione a rivedere il percorso di avvicinamento all'obiettivo di medio termine (OMT) per i prossimi anni;

il provvedimento è volto, tra le altre, ad incrementare le risorse per il PNRR non coperte da prestiti e sussidi del RRF, con la creazione di un Fondo di investimento complementare al PNRR, di durata decennale, coprendo, inoltre, le somme del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) trasferite ai programmi del PNRR;

il documento in esame reca tre principali aree di intervento sul quadro macroeconomico e di finanza pubblica programmatico, di cui: un nuovo pacchetto di misure di sostegno economico; la versione definitiva del PNRR e modifiche al percorso di rientro dell'indebitamento netto della Pubblica amministrazione;

secondo quanto proposto dal Governo, lo scostamento di bilancio di 40 miliardi di euro in termini di indebita-

mento netto per l'anno 2021 è funzionale ad adottare misure di indennizzo per lavoratori autonomi ed imprese colpite dalla crisi, anche tramite copertura di parte dei costi fissi, sia con sgravi di imposta che con la copertura della quota fissa delle utenze e di parte dei canoni di locazione tramite crediti d'imposta;

tra le varie misure anticipate dal Governo figura l'estensione della scadenza del regime di garanzia dello Stato sui prestiti dal 30 giugno 2020 a fine anno, estendendo conseguentemente la moratoria sui crediti alle piccole e medie imprese;

il documento in esame segnala un incremento delle risorse in seno al PNRR, dai 193 miliardi prefigurati nella Nota di Aggiornamento al DEF (NADEF) a circa 222 miliardi, anche tramite ricorso al Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC);

nel documento in discussione, tra gli atti collegati, si fa riferimento a DDL in materia di titoli universitari abilitanti (cd. DDL « lauree abilitanti »), DDL di riordino del settore dell'alta formazione artistica, musicale coreutica (cd. DDL « riordino AFAM »), DDL recanti disposizioni in materia di spettacolo, industrie culturali e creative e per il libro, collegati alla manovra di finanza pubblica per il periodo 2022-2024;

secondo le stime della NADEF e della Legge di Bilancio 2021-2023, temperate dall'attuale andamento della crisi economico-sanitaria, un rientro nei livelli precrisi è stimabile a partire dal 2030, assumendo in considerazione anche i gravi effetti erosivi della pandemia sui livelli di reddito e di produttività nazionali;

gli scostamenti di bilancio approvati dal Parlamento nel corso dell'anno 2020 non sono mai stati oggetto di un più ampio processo di coinvolgimento delle formazioni politiche nel suo impiego, pregiudicando la qualità del debito prodotto ed approvato, allocato tramite successive decretazioni d'urgenza, talvolta incoerenti tra loro;

il PNRR è stato presentato come elemento cardine, nonché principale fonte di spesa ed interventi normativi del Governo, indispensabile chiave di lettura del documento in esame;

stante la scadenza per la presentazione del PNRR alle Autorità della Commissione europea in data 30 aprile 2021, e data la voluminosità del documento, nonché la complessità delle misure ivi previste, presentarlo al Parlamento con meno di una settimana di tempo per operare la propria attività ispettiva, costituisce una riduzione della sovranità del Parlamento;

le ricadute occupazionali delle misure proposte dal Governo, secondo i dati del documento in esame, sono trascurabili, in confronto all'impatto della crisi sui volumi lavorativi;

nell'ambito dell'utilizzo delle risorse nelle modalità previste ed illustrate nel documento in oggetto, non sono stati previsti, in modo sufficientemente idoneo e dettagliato i seguenti interventi:

a) esonero contributivo per almeno 6 mesi dalla ripartenza di tutti coloro che esercitano attività d'impresa culturale, teatrale, di cinema o di spettacolo;

b) istituzione di un reddito minimo per i lavoratori dello spettacolo;

c) misure in favore dell'estensione del Superbonus 110 per cento anche per interventi volti alla messa in sicurezza dei teatri, dei cinema e dei luoghi di spettacolo;

d) misure in favore dell'editoria nazionale, quali il rifinanziamento del credito d'imposta sulla carta e del regime fiscale agevolato IVA sulla forfetizzazione delle rese;

e) aumento dei fondi emergenziali per lo spettacolo dal vivo,

esprime

PARERE CONTRARIO

ALLEGATO 2

Documento di economia e finanza 2021 (Doc. LVII, n. 4 e Annesso).

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminati, per le parti di propria competenza, il Documento di economia e finanza 2021 (Doc. LVII, n. 4) e l'annessa Relazione al Parlamento ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

richiamati i pareri espressi dalla Commissione alla Commissione Bilancio il 29 settembre 2020, sullo schema di relazione sulle priorità per l'utilizzo delle risorse europee del *Recovery Fund*, e il 23 marzo 2021 sulla proposta di Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (Doc. XXVII, n. 18),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

è indispensabile, per lo sviluppo economico e sociale del Paese, che gli incrementi di risorse finanziarie disposti nel corso dell'emergenza pandemica a favore dei settori della cultura, dello spettacolo, dell'istruzione, dell'università, della ricerca scientifica, dell'editoria e dello sport siano resi permanenti e strutturali, con l'obiettivo di tendere progressivamente verso l'allineamento della spesa statale in questi settori alla spesa media dei Paesi europei.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2021. Doc. LVII, n. 4 e Annesso (Parere alla V Commissione)
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole) 217

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 220

ALLEGATO 2 (Proposta di parere di minoranza) 221

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 219

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 aprile 2021. — Presidenza della vicepresidente Rossella MURONI. – Interviene il viceministro per le infrastrutture e la mobilità sostenibili, Giancarlo Cancelleri.

La seduta comincia alle 14.55.

Documento di economia e finanza 2021.
Doc. LVII, n. 4 e Annesso.
(Parere alla V Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 aprile 2021.

Rossella MURONI, *presidente,* avverte che nella giornata di ieri sono stati trasmessi l'allegato relativo a « *Le spese dello Stato nelle Regioni e nelle Province Autonome* » e quello concernente il « *Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica* » – non rientranti nella sfera di competenza della Commissione –, mentre non sono ancora pervenuti gli altri allegati di specifica competenza, ovvero quelli previsti dall'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 ai commi 8, 9 e 10-*bis*: la « *Relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra* » (cosiddetto allegato Kyoto), il documento sugli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) e il cosiddetto « Allegato infrastrutture ».

Ricorda che, in base alla calendarizzazione del provvedimento in Assemblea per la giornata di domani, la Commissione dovrà rendere il parere di competenza entro la giornata odierna.

Il Sottosegretario Giancarlo CANCELLERI fa presente che il Ministro Giovannini ha formalmente comunicato al presidente Fico che il prescritto « Allegato infrastrutture » al Documento di economia e finanza non potrà essere trasmesso prima della definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che, come noto, dovrà essere presentato ai competenti organi dell'Unione europea entro il prossimo 30 aprile. Ricorda che il Consiglio dei Ministri ha approvato il DEF solo il 15 aprile scorso e non vi è stato pertanto tempo disponibile sufficiente per con-

formare ad esso i documenti che la legge prescrive siano allegati.

Alessio BUTTI (FDI) si dichiara esterrefatto per l'intervento del rappresentante del Governo, essendo nota da tempo la data del 30 aprile per la presentazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Rammenta che le agenzie di stampa hanno riportato che il Consiglio dei Ministri in data 15 aprile scorso ha impiegato solo 45 minuti per approvare il Documento di economia e finanza, cosa resa possibile presumibilmente in ragione della assenza dei prescritti documenti allegati. Stigmatizza tale assenza, che assume valore critico, in particolare, per la Commissione in ragione delle sue competenze, fatto grave, ancorché non inedito.

Osserva nel merito che i contenuti del DEF di interesse della Commissione sono assai pochi, limitandosi alla proroga delle detrazioni fiscali sugli incentivi previsti che, come evidenziato anche nella proposta alternativa di parere che il proprio gruppo ha trasmesso alla Commissione, sono assai inferiori a quelli richiesti dagli operatori economici.

Il documento in esame è a suo giudizio del tutto insufficiente per far fronte alla situazione economico finanziaria generata dalla crisi pandemica, che registra una caduta del Pil nel 2020 pari a circa il 9 per cento.

Come detto e ribadito più volte nei giorni scorsi nel corso del dibattito in Assemblea, le misure restrittive che vengono citate nella relazione al DEF sono state assunte, spesso ignorando le richieste avanzate da enti territoriali di diverso colore politico, ma soprattutto senza un'evidenza scientifica di supporto. Il proprio gruppo ha ribadito più volte l'esigenza di rendere pubblici i dati che concorrono all'adozione da parte del Governo di misure restrittive volte ad arginare la pandemia, dal momento che l'assenza di dati inficia la gestione dell'emergenza, come dimostra la scarsa operatività della *app* Immuni.

Osserva che si sta ingenerando nel Paese, in forza delle misure restrittive che continuano ad essere adottate dal Governo, una crisi di carattere sociale, con moti preoccupanti di ribellione, e ciò nonostante i 150 miliardi di euro bruciati dal Governo Conte per sussidi ed elargizioni, che porteranno infatti il deficit nel 2021 alla soglia del 11,8 per cento sul Pil.

Con riguardo allo scostamento di bilancio, pur avendo il proprio gruppo dimostrato in passato di non essere pregiudizialmente contrario, ritiene che la mancata informazione relativa all'impiego dei fondi da parte del governo imponga un irrigidimento.

A fronte di circa 220 miliardi di euro di risorse derivanti da PNRR e dai FSC, buona parte da utilizzarsi nei settori di competenza della Commissione e per la transizione digitale del Paese, critica l'atteggiamento superficiale del Governo che non ha ritenuto di accompagnare un documento di tale importanza con i prescritti allegati, cosa che ha messo in imbarazzo la stessa relatrice.

Vania VALBUSA (LEGA), *relatrice,* formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

Rossella MURONI, *presidente,* comunica che è pervenuta una proposta alternativa di parere da parte del gruppo di FDI *(vedi allegato 2)*.

Tommaso FOTI (FDI) ritiene che la proposta di parere presentata dalla relatrice sia una fotografia dell'imbarazzo della maggioranza per doversi esprimere su un documento come quello che è stato trasmesso al Parlamento, privo degli allegati che il legislatore ha ritenuto di prescrivere.

Essendo noto il termine del 30 aprile per l'approvazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ritiene che la scelta del Governo di voler procedere proprio l'ultimo giorno non possa scusare il Governo di tale inadempienza. Ricorda che in passato, laddove l'allegato infrastrutture non era stato presentato contestualmente al documento di economia e finanze, se ne è attesa la trasmissione prima di rendere il parere in Commissione.

Pur comprendendo l'esigenza di celerità nell'espressione del parere, ritiene che questa non possa pregiudicare il giudizio di merito, stanti anche i tempi prescritti dal

regolamento per l'esame del DEF. I dati in esso contenuti sono assai preoccupanti, dal momento che si attende una decrescita del Pil pari all'8,9 per cento in termini reali e un indebitamento netto, indicatore che era costantemente in decrescita negli anni precedenti, che si attesta al 9,5 per cento nel 2020 sul Pil e che addirittura si prevede raggiunga l'11,8 per cento nel 2021.

Anche alla luce delle nuove competenze attribuite al Ministero per la transizione ecologica, ritiene grave l'assenza della previsione di un disegno di legge « collegato » in materia ambientale, intuendo l'intenzione del Governo di voler procedere con un provvedimento di urgenza. Al riguardo, pur trattandosi di uno strumento efficace, ritiene che qualora si investano temi come l'ambiente o i lavori pubblici, nei quali non c'è un'urgenza stringente che ne imponga l'uso, tale strumento si rilevi pregiudizievole delle prerogative del ramo del Parlamento a cui non viene assegnato il provvedimento in prima lettura, essendosi di fatto affermato un monocameralismo che rende difficile l'intervento paritario delle due Camere. Osserva che in tal modo viene di fatto esautorata non solo l'opposizione, ma anche la maggioranza, che si vedrà espropriata delle decisioni relative alle riforme collegate alla manovra di bilancio.

Ritiene deludente il documento all'esame della Commissione, soprattutto perché presentato dal « governo dei migliori », i cui risultati finora raggiunti inducono persino a rimpiangere i governi Conte. Osserva, al riguardo, che il Parlamento non è a conoscenza delle novità introdotte nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, sempre ammesso che ve ne siano, essendosi potuto esprimere solo sulla proposta del precedente Governo.

Pur avendo presentato un parere alternativo, che ha alcuni punti di corrispondenza con la proposta di parere presentata dalla relatrice, laddove si evidenzia l'importanza degli investimenti privati e della semplificazione delle opere pubbliche, provocatoriamente rileva che sarebbe quasi meglio che la Commissione non si esprimesse, non essendoci di fatto contenuti meritevoli di attenzione. Non viene, infatti, delineata una strategia per l'investimento delle future risorse, sul percorso che si intende intraprendere per la modifica del codice degli appalti.

Stefania PEZZOPANE (PD) nel ringraziare la relatrice per il lavoro non facile svolto con riguardo al documento, preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo. Chiede al rappresentante del Governo di sollecitare i Ministri competenti affinché possano essere rapidamente trasmessi gli allegati mancanti, la cui assenza genera una oggettiva condizione di difficoltà.

Rossella MURONI, *presidente*, intervenendo per esprimere la posizione della propria componente politica, pur condividendone le linee programmatiche, ritiene che il Documento di economia e finanza non possa prescindere dagli allegati relativi alle problematiche ambientali, e si riferisce in particolare al cosiddetto « allegato Kyoto » e al rapporto sugli indicatori di benessere equo e sostenibile. Ribadendo l'appoggio del proprio gruppo alla maggioranza di Governo, preannuncia la propria astensione.

Generoso MARAIA (M5S) dichiara il voto favorevole del Movimento 5 Stelle, auspicando che la trasmissione degli allegati avvenga in modo celere

Rossella MURONI, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere della relatrice, con l'avvertenza che, ove approvato, sarà preclusa la votazione della proposta alternativa di parere.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice *(vedi allegato 1)*.

La seduta termina alle 15.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 21 aprile 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 16.05.

ALLEGATO 1

Documento di economia e finanza 2021. Doc. LVII, n. 4 e Annesso.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici),

esaminato, per le parti di competenza, il Documento di economia e finanza 2021 (Doc. LVII, n. 4 e Annesso);

premesso che:

il DEF 2021 si concentra sugli scenari macroeconomici e di finanza pubblica per il 2021-2023 e non è accompagnato dal Programma Nazionale di Riforma (PNR), che, nella forma del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), sarà oggetto di trasmissione successiva e presentato alla Commissione europea nel contesto del dispositivo europeo per la ripresa e la resilienza;

non sono stati trasmessi i prescritti documenti allegati, di diretto interesse per la VIII Commissione Ambiente, quali la « relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra » (cosiddetto allegato Kyoto), di cui all'articolo 10, comma 9, della legge n. 196 del 2009; il rapporto sugli indicatori di benessere equo e sostenibile, previsto dall'articolo 10, comma 10-*bis*, della medesima legge, e l'allegato « Strategie per una nuova politica della mobilità in Italia » (cosiddetto allegato infrastrutture), predisposto ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della legge n. 196/2009;

rilevata la centralità del tema – ribadito già in premessa del Documento – di conseguire una crescita non meramente quantitativa, ma rispettosa dell'ambiente e compatibile con i target di riduzione dell'inquinamento fissati dal Green Deal europeo, data anche la pressante esigenza di contrastare i cambiamenti climatici;

preso atto favorevolmente che la strategia di uscita dalla crisi e di ritorno allo sviluppo delineata dal Documento si baserà su un forte impulso agli investimenti pubblici e privati « senza precedenti nella storia recente », per il quale sarà necessario semplificare la normativa sulle opere pubbliche;

preso atto dei contenuti dell'Annesso,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Documento di economia e finanza 2021. Doc. LVII, n. 4 e Annesso.

PROPOSTA DI PARERE DI MINORANZA

La Commissione VIII

esaminato, per i profili di competenza, il documento in oggetto;

considerato che:

l'andamento dell'economia italiana, condizionata dall'epidemia da COVID-19 e dalle conseguenti misure restrittive adottate, ha fatto registrare, secondo le stime ufficiali dell'Istat, una caduta del PIL, per l'anno 2020, pari all'8,9 per cento in termini reali e al 7,8 per cento in termini nominali;

le misure restrittive adottate, nonostante l'applicazione in regime differenziato a livello territoriale in relazione all'andamento della pandemia, hanno negativamente inciso sui consumi delle famiglie e sugli investimenti nel settore privato;

in detto contesto di crisi ed incertezza, la l'indebitamento netto della Pubblica amministrazione è cresciuto dall'1,6 per cento del 2019 al 9,5 per cento del 2020, e si prevede un ulteriore aumento all'11,8 per cento nel 2021;

a seguito del crollo del prodotto interno lordo, conseguenza della contrazione dei volumi di entrata fiscale e dei livelli di consumo nell'anno 2020, il rapporto debito pubblico/PIL ha subito un incremento dal 134,6 per cento del 2019 al 155,8 per cento del 2020. Un ulteriore aumento previsto per l'anno in corso al 159,8 per cento ed un progressivo rientro a partire dall'anno 2022;

con riferimento alle principali variabili macroeconomiche, nel 2020 è stata rilevata una forte caduta dell'input di lavoro, col − 11 per cento per le ore lavorate e − 10,3 per cento in termini di unità di lavoro armonizzate (ULA);

il Governo ha presentato una Relazione al Parlamento con la quale richiede di elevare il limite di indebitamento netto e di saldo netto da finanziare per l'anno 2021 per uno scostamento di bilancio ulteriore di 40 miliardi di euro, con un impatto sul deficit per gli anni successivi e, conseguentemente, l'autorizzazione a rivedere il percorso di avvicinamento all'obiettivo di medio termine (OMT) per i prossimi anni;

secondo quanto proposto dal Governo, lo scostamento di bilancio di 40 miliardi di euro in termini di indebitamento netto per l'anno 2021 è funzionale ad adottare misure di indennizzo per lavoratori autonomi ed imprese colpite dalla crisi, anche tramite copertura di parte dei costi fissi, sia con sgravi di imposta che con la copertura della quota fissa delle utenze e di parte dei canoni di locazione tramite crediti d'imposta;

tra le varie misure anticipate dal Governo figura l'estensione della scadenza del regime di garanzia dello Stato sui prestiti dal 30 giugno 2020 a fine anno, estendendo conseguentemente la moratoria sui crediti alle piccole e medie imprese;

il documento in esame segnala un incremento delle risorse in seno al PNRR, dai 193 miliardi prefigurati nella Nota di Aggiornamento al DEF (NADEF) a circa 222 miliardi, anche tramite ricorso al Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC);

il DEF 2021 è privo, pur non rappresentando causa di improcedibilità, di alcuni allegati previsti a normativa vigente, ivi compresi quelli di maggiore interesse per la Commissione, tra cui quello denominato « Strategie per una nuova politica della mobilità in Italia » (cosiddetto allegato infrastrutture), predisposto ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della legge n. 196/2009;

nel documento che qui interessa, il Governo inserisce, tra i disegni di legge « collegati » alla decisione di bilancio, anche un disegno di legge in materia di trasporti e mobilità sostenibili. Al riguardo, si evidenzia che la più volta auspicata azione volta a promuovere un forte impulso degli investimenti pubblici e privati – obiettivo da cui non può prescindere la semplificazione della normativa in materia di opere pubbliche – non può non trovare rappresentazione normativa tra i « collegati » alla decisione di bilancio, poiché – diversamente – la troverebbe in un provvedimento d'urgenza (decreto legge) volto a sottrarre, per effetto dei termini di conversione in legge, al Parlamento un ampio confronto di merito;

appare inoltre non meno preoccupante il fatto che nel Documento non vi sia alcun riferimento alla presentazione di un collegato « in materia ambientale », per altro annunciato fin dal 2019 e mai sottoposto all'esame del Parlamento;

le specifiche misure rappresentate nel documento in esame (ad esempio: la proroga delle detrazioni fiscali per le spese relative agli interventi di efficientamento energetico e adeguamento antisismico degli immobili effettuati da persone fisiche e dagli istituti autonomi case popolari e quelle per l'installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, ristrutturazione edilizia, recupero o restauro delle facciate degli edifici e sistemazione a verde e realizzazione di giardini. Ed ancora:

le risorse per gli investimenti per gli Enti territoriali per la messa in sicurezza di edifici, territori, ponti e viadotti e per la perequazione infrastrutturale) non risultano esaustive del necessario impegno economico volto a dare una scossa fondamentale all'economia italiana e, al tempo stesso, incidere in modo marcato per la indispensabile ripresa del settore delle costruzioni, per il rilancio dell'edilizia e del mercato della locazione ad uso abitativo e diverso, per la non più rinviabile infrastrutturazione di parti del territorio nazionale che ne risultano del tutto prive,

esprime

PARERE CONTRARIO.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2021. Doc. LVII, n. 4 e Annesso (Parere alla V Commissione)
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione) 223

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 226

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 224

SEDE REFERENTE:

Legge quadro in materia di interporti. C. 1259 Rotelli *(Seguito dell'esame e rinvio)* 224

ALLEGATO 2 (Emendamenti presentati) 227

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 aprile 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. – Interviene il sottosegretario di stato alle infrastrutture e la mobilità sostenibili Alessandro Morelli.

La seduta comincia alle 13.45.

Documento di economia e finanza 2021.
Doc. LVII, n. 4 e Annesso.
(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), *relatrice*, prima di illustrare il parere, chiede al Governo notizie più esaustive in merito all'allegato in materia di infrastrutture, ancora non pervenuto nonostante si tratti della fonte informativa più importante per la Commissione.

Il sottosegretario di Stato Alessandro MORELLI preannunzia che su questo punto è in corso di trasmissione una lettera del Ministro Giovannini scrivere al Presidente della Camera. In essa si precisa che l'allegato in materia di infrastrutture potrà essere presentato al Parlamento una volta approvato il Piano nazionale di ripresa e resilienza, il quale verrà inviato alla Commissione europea entro il 30 aprile. Tale allegato aggiornerà le politiche della mobilità trasportistica, tenendo conto degli effetti della crisi causata dalla pandemia ancora in atto, nonché in misura prevalente degli interventi di cui si compone il programma strategico del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, proposto nell'ambito del Piano stesso.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), *relatrice*, rileva come tale missiva in parte chiarifichi, ma al tempo stesso complichi molto la situazione. Afferma di comprendere le esigenze che sono alla base di essa, ma ribadisce la volontà della Commissione di esaminare l'allegato. Se si decide infatti di far discendere il contenuto di quest'ul-

timo dal PNRR, che perverrà alle Camere di fatto già approvato, la materia sfuggirà del tutto al controllo parlamentare della Commissione. Ritiene invece importante che la Commissione sia messa nelle condizioni di esaminare il documento, anche in un secondo momento, trattandosi della programmazione strategica in materia di opere pubbliche.

Marco SILVESTRONI (FDI) lamenta come il modo di agire del Governo sia poco rispettoso nei confronti delle prerogative della Commissione e che un esame successivo alla presentazione del PNRR si rivelerebbe inutile.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S) manifesta il proprio accordo con quanto affermato dalla relatrice. Ribadisce che la Commissione dovrà poter esaminare l'allegato, quando esso sarà disponibile, anche posteriormente all'espressione del parere sul Documento di economia e finanza; ricorda che nell'allegato sono previste opere in parte diverse rispetto a quelle contemplate nel PNRR.

Davide GARIGLIO (PD) afferma di comprendere l'eccezionalità del momento, e il « corto circuito » che si è prodotto fra DEF e PNRR. Al tempo stesso, rileva come la Commissione dovrà necessariamente prendere in esame l'allegato infrastrutture, che contiene elementi strategici che impongono un'attenta interlocuzione fra Governo e Parlamento. In proposito, manifesta la propria fiducia nel pieno impegno da parte della presidente.

Mauro ROTELLI (FDI) lamenta come il *modus operandi* del Governo abbia di fatto reso superfluo il ruolo della Commissione. Sottolinea due aspetti: in primo luogo, che la compressione dei tempi che si è prodotta discende certamente dalla crisi di Governo di inizio dell'anno; in secondo luogo, che vi è il rischio concreto che la Commissione venga scavalcata, magari tramite messaggi o annunzi del Governo effettuati in spregio di tutti i necessari passaggi parlamentari. Cita un caso recentissimo relativo alla nomina degli oltre 50 commissari per le opere strategiche.

Raffaella PAITA, *presidente*, nel ricordare l'eccezionalità del momento in cui è avvenuta la presentazione del DEF, riconosce peraltro l'esistenza di un rischio di compressione eccessiva delle procedure e la necessità che la Commissione, anche posteriormente all'espressione del parere, possa esaminare dettagliatamente il documento in materia di infrastrutture. Rivendica il fatto che la Commissione non si sia mai rassegnata a non valutare gli atti di propria competenza. Sulle base di queste considerazioni, invita la relatrice a condensare i rilievi della Commissione in una condizione esplicitamente apposta al parere.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole con una condizione *(vedi allegato 1)*.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 13.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 21 aprile 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 aprile 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA.

La seduta comincia alle 14.25.

Legge quadro in materia di interporti.
C. 1259 Rotelli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 gennaio 2021.

Raffaella PAITA, *presidente,* avverte che, a seguito di una breve riapertura dei termini disposta all'unanimità in sede di ufficio di presidenza, risultano presentati 109 emendamenti *(vedi allegato 2)*.

Mauro ROTELLI (FDI), *relatore,* chiede un rinvio del provvedimento per consentire che l'esame di esso da parte della Commissione possa svolgersi in modo più proficuo: manca infatti il parere del Governo sugli emendamenti ed è in corso una discussione in merito all'articolo 5.

Raffaella PAITA, *presidente,* nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO 1

Documento di economia e finanza 2021 (Doc. LVII, n. 4 e Annesso)

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminati, per i profili di competenza, il Documento di economia e finanza 2021 (Doc. LVII, n. 4) e Annesso;

rilevato che il documento non è corredato dalla relazione sullo stato di avanzamento degli interventi infrastrutturali, prevista dall'articolo 201, comma 6, del codice dei contratti pubblici e dall'articolo 10, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica (cd. Allegato infrastrutture);

preso atto dei chiarimenti del Governo in base ai quali il previsto Allegato infrastrutture potrà essere presentato al Parlamento una volta approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che verrà inviato alla Commissione europea entro il 30 aprile 2021,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

la relazione sullo stato di avanzamento degli interventi infrastrutturali, prevista dall'articolo 201, comma 6, del codice dei contratti pubblici (cd. Allegato infrastrutture), sia tempestivamente trasmessa alle Camere in modo da consentirne l'esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

ALLEGATO 2

Legge quadro in materia di interporti (C. 1259 Rotelli).

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: terrestre *aggiungere le seguenti:* e marittima.

1.2. Nobili.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: svolgendo *fino alla fine del comma con le seguenti:* che svolgono funzioni connettive per l'intero territorio nazionale e valorizzano la rete degli interporti.

1.3. De Lorenzis, Grippa.

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: valorizzando aggiungere *la seguente:* anche.

1.4. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Fogliani.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: degli interporti aggiungere *le seguenti:* e delle piattaforme logistiche.

1.5. Grippa, De Lorenzis.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: la realizzazione coordinata dei corridoi intermodali che costituiscono l'asse portante della *con le seguenti:* il completamento delle infrastrutture per l'intermodalità previste per l'Italia nella.

1.6. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Fogliani.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: del trasporto *con le seguenti:* della domanda di trasporto e attività logistiche.

1.7. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Fogliani.

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: del trasporto *aggiungere le seguenti:* e della domanda di trasporto.

1.8. Grippa, De Lorenzis.

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: organico di *aggiungere le seguenti:* strutture e.

1.9. De Lorenzis, Grippa.

Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole: di rilevanza nazionale, gestito in forma imprenditoriale *e le parole:* con l'obiettivo di accrescere l'intermodalità e l'efficienza dei flussi logistici.

1.10. De Lorenzis, Grippa.

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: in forma imprenditoriale *con le seguenti:* da un soggetto gestore di proprietà pubblica o privata.

1.11. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Fogliani.

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: in forma imprenditoriale *aggiungere le seguenti:* da soggetto in convenzione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 240,

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sopprimere le parole: 4, 5, *e la parola:* 9,

1.12. Nobili.

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione *con le seguenti:* intermodali completi o convenzionali, e attrezzature fisse e mobili atte al trasbordo di unità di carico intermodali e merce dalla modalità di trasporto ferroviario a quella stradale o di navigazione interna.

1.13. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Fogliani.

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: treni completi *aggiungere le seguenti:* con caratteristiche di *standard* europeo.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, lettera a), *dopo le parole:* treni completi *aggiungere le seguenti:* con caratteristiche di *standard* europeo.

1.14. Nobili.

Al comma 4, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

a-bis) soggetto gestore interportuale: soggetto che, in forza di una convenzione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 240, esercisce l'interporto con il compito di costruire, ampliare e manutenere l'infrastruttura e di erogare i servizi essenziali all'efficiente funzionamento dello stesso;

a-ter) attività affidataria: attività svolta da un soggetto terzo rispetto al responsabile dell'attività dell'interporto, in un locale o area dell'interporto stesso;

a-quater) aree comuni: area e/o locale dell'interporto, escluse le aree e i locali di pertinenza delle attività affidatarie, destinata generalmente ai servizi per la gestione e la funzionalità dell'interporto stesso;

1.16. Nobili.

Al comma 4, sopprimere le lettere: b), c) e d).

1.17. De Lorenzis, Grippa.

Al comma 4, sopprimere le lettere c) e d).

1.18. Pentangelo, Rosso, Sozzani, Gariglio, Pizzetti, Cantini, Bruno Bossio, Andrea Romano, Del Basso De Caro.

Sopprimere il comma 5.

1.19. De Lorenzis, Grippa.

Al comma 5, sostituire le parole: sono *con le seguenti:* rientrano tra le.

1.20. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Fogliani.

Al comma 5, sopprimere le parole: strategiche *e le parole:* di preminente interesse nazionale.

1.21. De Lorenzis, Grippa.

Al comma 5, sostituire le parole: preminente interesse *con la seguente:* rilevanza.

1.22. Pentangelo, Rosso, Sozzani.

Sopprimere il comma 7.

1.23. Grippa, De Lorenzis.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede annualmente alla ricognizione delle infrastrutture al servizio della logistica.

1.24. De Lorenzis, Grippa.

Al comma 7, sostituire le parole : dei soggetti gestori degli interporti *con le se-*

guenti: degli interporti e dei relativi soggetti gestori.

1.27. Gariglio, Pizzetti, Cantini, Bruno Bossio, Andrea Romano, Del Basso De Caro.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: in un apposito elenco, stabilendone i requisiti di accesso e di cancellazione, intendendosi quest'ultima automatica in caso di mancanza di progettazione di un nuovo interporto nel triennio ovvero di inattività nella gestione dell'interporto ovvero di mancanza anche di una sola delle condizioni di individuazione di cui all'articolo 3 presso l'interporto gestito.

1.25. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Fogliani.

ART. 2

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'elaborazione del Piano generale dei Trasporti e della Logistica, provvede alla ricognizione delle piattaforme logistiche, degli interporti già esistenti nonché delle infrastrutture al servizio della logistica in corso di realizzazione o la cui realizzazione è prevista dai piani delle Regioni e delle Province rispondenti alle condizioni stabilite dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 7 aprile 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1993.

2. Nell'ambito della programmazione e della pianificazione individuata dal Piano Generale dei Trasporti e della Logistica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora il Piano generale delle piattaforme logistiche, degli interporti, e dell'intermodalità.

3. Il Piano generale delle piattaforme logistiche, degli interporti, e dell'intermodalità è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa trasmissione alle Camere per il parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione.

4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Comitato di cui all'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n.245, sentito il Partenariato per la logistica ed i trasporti di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti 13 febbraio 2018 , n. 40, con uno o più decreti, sentito il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio del mare, perseguendo le finalità individuate dall'articolo 1, comma 2, provvede all'individuazione di nuove piattaforme logistiche e di nuovi interporti, verificata la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 3, commi 1 e 2.

2.1. De Lorenzis, Grippa.

Al comma 1, sostituire la parola: sentito *con la seguente:* acquisito.

2.2. Pentangelo, Rosso, Sozzani.

Al comma 1, sostituire le parole: il parere del *con la seguente:* il.

Conseguentemente, dopo le parole: la logistica *aggiungere le seguenti:* e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

2.16. Gariglio, Pizzetti, Cantini, Bruno Bossio, Andrea Romano, Del Basso De Caro.

Al comma 1, dopo le parole: per l'intermodalità e la logistica *aggiungere le seguenti:* e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

2.3. Nobili.

Al comma 1, dopo le parole: per l'intermodalità e la logistica, *aggiungere le seguenti*: sentita la Conferenza Unificata,

2.4. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Fogliani.

Al comma 1, sostituire le parole: dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 7 aprile 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1993 *con le seguenti:* dall'articolo 3.

2.5. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Fogliani.

Al comma 3, dopo le parole: è approvato *aggiungere le seguenti:* , previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,.

*** 2.6.** Pentangelo, Rosso, Sozzani, Gariglio, Pizzetti, Cantini, Bruno Bossio, Andrea Romano, Del Basso De Caro.

*** 2.7.** Nobili.

Al comma 3, dopo le parole: è approvato *aggiungere le seguenti:* , previa intesa in sede di Conferenza unificata,

2.8. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Fogliani.

Al comma 4, sopprimere le parole: previo parere del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica,

2.9. De Lorenzis, Grippa.

Al comma 4, dopo le parole: e la logistica *aggiungere le seguenti:* e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

2.10. Pentangelo, Rosso, Sozzani, Gariglio, Pizzetti, Cantini, Bruno Bossio, Andrea Romano, Del Basso De Caro.

Al comma 4, dopo le parole: e la logistica *aggiungere le seguenti:* e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

2.11. Nobili.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e previa valutazione, per le Regioni già dotate di interporti, circa l'effettiva possibilità di potenziare quelli già esistenti, in coerenza con le pianificazioni e programmazioni regionali e nazionali.

*** 2.12.** Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Fogliani.

*** 2.13.** Gariglio, Pizzetti, Cantini, Bruno Bossio, Andrea Romano, Del Basso De Caro.

ART. 3

Al comma 1, premettere le seguenti parole: Nei casi in cui non sia possibile rispondere ad esigenze logistiche tramite il potenziamento degli interporti già esistenti, e fermo restando che i nuovi interporti non debbono sovrapporsi, neppure in forma parziale, al bacino di quelli già esistenti,

3.1. Pentangelo, Rosso, Sozzani.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: nuovo interporto *aggiungere le seguenti:* , ovvero l'ampliamento di un interporto esistente,

3.2. Nobili.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al comma 2:

alla lettera a), sopprimere le parole: ; le modalità di utilizzazione del terminale ferroviario devono essere oggetto di un apposito contratto tra il gestore dell'interporto e la società Rete ferroviaria italiana Spa*;*

alla lettera c), sopprimere le parole: qualora l'infrastruttura abbia flussi di traffico provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea*;*

dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) collegamento alle reti telematiche a banda ultralarga.

3.20. Gariglio, Pizzetti, Cantini, Bruno Bossio, Andrea Romano, Del Basso De Caro.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: naturalistici, *aggiungere le seguenti :* militari.

Consegentuemente:

al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: prioritaria*;*

al comma 1, sopprimere la lettera e);

al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) individuazione in via prioritaria ma non esclusiva dei siti in aree già bonificate ovvero di strutture di logistica preesistenti e in disuso;

al comma 2, alinea, sopprimere le parole: , nel rispetto del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

al comma 2, lettera a) sopprimere le parole da: , aventi caratteristiche compatibili con l'ottimale sfruttamento *fino alla fine del comma;*

al comma 2, sopprimere la lettera e);

al comma 2, lettera f), sostituire le parole: aree diverse destinate, rispettivamente, alle funzioni *con le seguenti:* almeno due distinte aree funzionali tra le seguenti:

aggiungere , in fine, i seguenti commi:

4. Gli interporti già operativi e quelli in corso di realizzazione devono garantire il rispetto delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 entro il terzo anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i dati relativi alla gestione, all'archiviazione e alla movimentazione delle merci, dei mezzi di trasporto e ogni altro elemento necessario alla gestione efficiente delle attività di approvvigionamento, di fornitura di beni e di servizi nonché relative alla logistica degli interporti, da pubblicare in formato aperto.

3.3. De Lorenzis, Grippa.

A*l comma 1, lettera c), sopprimere le parole:* nazionale prioritaria.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h) collegamento alle reti telematiche a banda ultralarga.

3.4. Grippa, De Lorenzis.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: nazionale prioritaria *con le seguenti:* facente parte della rete principale o complementare TEN-T.

3.5. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Fogliani.

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: prioritaria.

3.6. De Lorenzis, Grippa.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

3.7. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Fogliani.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) pertinenza a un nodo `Terminal Ferro-Strada (TFS)' della rete TEN-T, qualora in tale nodo non sia già esistente un altro interporto o terminali intermodali che soddisfino la domanda di trasporto intermodale del nodo.

3.8. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Fogliani.

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) sostenibilità finanziaria degli investimenti, al lordo dei contributi pubblici, e impegno da parte del soggetto gestore nella realizzazione od organizzazione di un numero minimo di relazioni intermodali settimanali tra terminal o con i porti;

3.9. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Fogliani.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h) collegamento alle reti telematiche a banda ultralarga.

3.10. Pentangelo, Rosso, Sozzani.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: treni completi *con le seguenti:* treni intermodali completi o convenzionali e attrezzature fisse e mobili atte al trasbordo di unità di carico intermodali e merce dalla modalità di trasporto ferroviario a quello stradale o di navigazione interna,

3.11. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Fogliani.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: del terminale ferroviario devono essere oggetto di un apposito contratto tra il gestore dell'interporto e la società Rete ferroviaria italiana Spa *con le seguenti:* del raccordo tra il terminale e la rete ferroviaria devono essere oggetto di un apposito accordo tra il soggetto gestore dell'interporto e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria , fatti salvi gli accordi per le gestione diretta del terminale ferroviario da parte del medesimo gestore dell'infrastruttura ferroviaria.

3.12. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Fogliani.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: la società Rete Ferroviaria Italiana Spa *con le seguenti:* il gestore della infrastruttura ferroviaria nazionale.

Conseguentemente, ovunque ricorrano, sostituire le parole: la società Rete Ferroviaria Italiana Spa *con le seguenti:* il gestore della infrastruttura ferroviaria nazionale.

3.13. De Lorenzis.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: industriali *con le seguenti:* pesanti (autocarri, autotreni, autoarticolati).

3.14. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Fogliani.

Al comma 2, lettera e), sostituire la parola: industriali *con le seguenti:* pesanti (autocarri, autotreni, autoarticolati) e ai loro conducenti.

3.15. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Fogliani.

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: e degli operatori *con le seguenti:* , degli operatori e degli autotrasportatori.

3.16. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Fogliani.

Al comma 3, sostituire le parole: essere conformi ad adeguati e certificati sistemi di

sicurezza e di controllo nonché di risparmio energetico *con le seguenti:* contenere la previsione di adeguati e certificati sistemi di sicurezza, uniformarsi a criteri di risparmio energetico e contenere una adeguata valutazione dei costi e dei benefici dell'investimento.

3.17. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Fogliani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. In ogni caso, l'utilizzo di risorse pubbliche ai fini della progettazione, realizzazione e gestione di un interporto, comporta il rispetto delle procedure ad evidenza pubblica previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3.18. Pentangelo, Rosso, Sozzani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Il progetto di eventuali ampliamenti dell'interporto deve essere predisposto in coerenza con i requisiti previsti dal comma 2.

3.19. Nobili.

ART. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: Ferme restando le competenze delle autorità di sistema portuale, il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, in conformità con gli obiettivi di cui all'articolo 1 *con le seguenti:* Il Dipartimento per i trasporti la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Conseguentemente:

al comma 1, dopo le parole: sviluppo *aggiungere le seguenti:* delle piattaforme logistiche*;*

dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso una consultazione pubblica sul proprio sito *web*, coinvolge tutti i portatori di interesse relativamente agli atti di indirizzo, all'aggiornamento del Piano generale dei Trasporti e della Logistica, alla ricognizione di cui all'articolo 2, comma 1.

1-*ter*. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblica sul proprio sito *web* tutti gli atti di concessione, i piani economico-finanziari delle piattaforme logistiche e degli interporti e ogni contributo economico pubblico erogato ai soggetti gestori.

sopprimere i commi 2, 3 e 4;

sostituire la rubrica con la seguente: Compiti di indirizzo e trasparenza.

4.1. De Lorenzis, Grippa.

Al comma 1, dopo le parole: autorità di sistema portuale, *aggiungere le seguenti:* nell'ambito della Conferenza nazionale di Coordinamento delle Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 11-*ter* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è costituito *e dopo le parole:* all'articolo 1, *aggiungere la seguente:* che.

4.2. Nobili.

Al comma 1, sostituire le parole: il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, in conformità con gli obiettivi di cui all'articolo 1 *con le seguenti:* il comitato di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1990, n.240, sentita la direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'autotrasporto di persone e cose, per la logistica e l'intermodalità *e dopo le parole*: sviluppo degli interporti *aggiungere le seguenti:* e dell'intermodalità.

Conseguentemente,

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua sul proprio sito *web* una consultazione pubblica sul processo di programmazione inerente l'intermodalità.

sopprimere i commi 2, 3 e 4.

4.3. Grippa, De Lorenzis.

Al comma 1, dopo le parole: sviluppo degli interporti *aggiungere le seguenti:* e dell'intermodalità.

4.4. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Fogliani.

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) fanno parte del Comitato, quali membri di diritto, i presidenti delle regioni nel cui territorio sono ubicati gli interporti, o loro delegati. Sono altresì membri di diritto, ma senza diritto di voto, il Presidente dell'Unione interporti riuniti, nonché i presidenti degli interporti medesimi, o i rispettivi delegati, nonché due rappresentanti di ciascuna delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Detti rappresentanti sono indicati da ciascuna commissione individuandone uno in rappresentanza della maggioranza parlamentare ed uno in rappresentanza della minoranza parlamentare.

4.5. Pentangelo, Rosso, Sozzani.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: il Presidente dell'Unione interporti riuniti, i presidenti delle regioni nel cui territorio sono ubicati gli interporti nonché i presidenti degli interporti medesimi, o i rispettivi delegati; *con le seguenti:* l'amministratore delegato del gestore nazionale della infrastruttura ferroviaria nazionale, l'amministratore delegato del gestore della infrastruttura stradale statale, i presidenti di regione, i presidenti delle autorità di sistema portuale.

Conseguentemente:

al comma 3) sostituire le parole: e i presidenti delle autorità di sistema portuale dei territori interessati *con le seguenti:* i presidenti degli interporti e delle piattaforme logistiche, gli amministratori delegati delle società aeroportuali*;*

dopo il comma 3, *aggiungere il seguente*:

3-*bis*. Ai componenti del Comitato non spettano emolumenti, compensi o rimborsi di spese a qualsiasi titolo erogati.

sopprimere il comma 4.

4.6. De Lorenzis, Grippa.

A*l comma 2, lettera b), sopprimere le parole :* il Presidente dell'Unione interporti riuniti *e le parole:* nonché i presidenti degli interporti medesimi, o i rispettivi delegati*;*

Conseguentemente, *al comma 3, dopo le parole:* senza diritto di voto, *aggiungere le seguenti:* i presidenti degli interporti, i presidenti delle regioni nel cui territorio non esistono interporti, *e dopo la parola:* nonché *aggiungere le seguenti:* i rappresentanti del soggetto gestore dell'infrastruttura ferroviaria e.

4.13. Gariglio, Pizzetti, Cantini, Bruno Bossio, Andrea Romano, Del Basso De Caro.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: medesimi *con le seguenti:* in convenzione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 240,

4.7. Nobili.

Al comma 3, sostituire le parole: e i presidenti delle autorità di sistema portuale dei territori interessati, nonché i rappresentanti delle imprese di trasporto e di logistica o delle loro associazioni che operano nei medesimi ambiti territoriali *con le seguenti:* , i presidenti delle Autorità di sistema portuale ubicate nelle regioni interessate dalla programmazione di nuovi interporti, i presidenti delle Regioni nel cui territorio non esistono interporti, i rappresentanti delle associazioni delle imprese di trasporto e di logistica che operano nei medesimi ambiti territoriali.

4.8. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Fogliani.

Al comma 3, dopo le parole: dei territori interessati, *aggiungere le seguenti:* i Presidenti delle regioni nel cui territorio non esistono interporti.

4.9. Nobili.

Al comma 3, dopo le parole: dei territori interessati, *aggiungere le seguenti:* i rappresentanti del gestore dell'infrastruttura ferroviaria.

4.10. Nobili.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 11-*bis*, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *l-ter)* un rappresentante dei soggetti gestori degli interporti in convenzione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 240. »

4.11. Nobili.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 4, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalle legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo le parole: « Ministero delle infrastrutture e dei trasporti » sono aggiunte le seguenti: « , nonché da un rappresentante degli interporti inclusi nell'area della ZES. »

4.12. Nobili.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Regime applicabile ai soggetti gestori degli interporti)

1. La gestione di un interporto costituisce attività di prestazione di pubblico servizio, affidato in regime di concessione ad enti pubblici e a società per azioni, anche riuniti in consorzi.

2. La concessione di cui al comma 1 del presente articolo è rilasciata dal Ministro delle infrastrutture trasporti e non può avere durata inferiore a dieci anni.

3. All'atto di concessione è annessa convenzione stipulata con i concessionari, nella quale debbono essere previsti:

a) il programma di costruzione dell'infrastruttura concessa;

b) la procedura per l'accertamento della validità tecnica della progettazione esecutiva, ivi comprese le infrastrutture complementari di adduzione alla infrastruttura primaria, e della esecuzione dei lavori in corso d'opera, nonché i collaudi provvisori e definitivi;

c) i contributi spettanti al concessionario:

d) l'assunzione, da parte del concessionario, di tutti gli oneri di costruzione;

e) l'assunzione da parte del concessionario dell'esercizio per tutta la durata della concessione;

f) la devoluzione degli introiti di gestione a favore del concessionario;

g) i criteri per la determinazione delle tariffe per la prestazione dei servizi resi dagli interporti secondo principi di economicità della gestione.

4. Alla convenzione devono essere allegati il progetto preliminare, il piano finanziario della infrastruttura concessa, nonché la valutazione di impatto ambientale.

5. I soggetti che gestiscono gli interporti possono provvedere, sulla base e nei limiti di quanto previsto dall'atto di concessione e dalla relativa convenzione di cui al comma 3 del presente articolo, alla realizzazione delle strutture relative ai nuovi interporti valutando preventivamente se essi siano coerenti con la domanda di trasporto, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 3. I soggetti che gestiscono gli interporti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'adeguamento strutturale degli interporti già operativi e di

quelli in corso di realizzazione alle disposizioni del comma 3 del medesimo articolo 3.

6. Al fine di garantire la certezza degli strumenti economico-finanziari utilizzati per la realizzazione degli interporti, gli enti pubblici concedenti, nei limiti di quanto previsto dall'atto di concessione di cui al primo comma del presente articolo, costituiscono un diritto di superficie, ai sensi degli articoli 952 e seguenti del codice civile, in favore dei soggetti gestori di ogni interporto interessato già convenzionati con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La durata del diritto di superficie è stabilita tenendo conto del valore degli investimenti effettuati per le opere realizzate dai soggetti gestori nonché dell'ammortamento dei costi da questi già sostenuti. Nel rispetto di tali criteri, la valutazione sulla congruità dell'operazione economico-finanziaria in correlazione alla durata del diritto di superficie deve essere effettuata tramite una perizia di stima asseverata e giurata da un tecnico abilitato. Tale perizia è volta a definire un piano economico-finanziario in relazione ai costi sostenuti e ai ricavi attesi dalla gestione delle opere realizzate, nonché alla misura degli oneri sostenuti e non ancora ammortizzati attraverso la gestione stessa.

7. I soggetti gestori degli interporti interessati possono riscattare le aree dagli enti concedenti trasformando, a seguito di esplicita richiesta, il diritto di superficie in diritto di piena proprietà sui beni immobili. Ai fini del presente comma si applica, in quanto compatibile, la procedura prevista dall'articolo 31, commi 45, 46, 47 e 48, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

5.1. De Lorenzis, Grippa.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. La gestione di un interporto costituisce attività di prestazione di servizio pubblico.

2. Il soggetto gestore dell'interporto, in forza della convenzione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 240, svolge i seguenti compiti:

a) provvede alla realizzazione delle strutture relative ai nuovi interporti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 3, nonché, compatibilmente con l'equilibrio del proprio bilancio, all'adeguamento strutturale degli interporti già operativi e di quelli in corso di realizzazione alle disposizioni dei commi 3 e 4 del medesimo articolo 3;

b) gestisce e manutiene le aree comuni;

c) eroga i servizi essenziali per il funzionamento efficiente dell'interporto.

2-*bis*. Il soggetto gestore ha facoltà di offrire servizi logistici ed intermodali, che sono svolti in ambito concorrenziale e rientrano tra le attività aventi natura economico-industriale e commerciale. Relativamente a queste attività, i soggetti che gestiscono gli interporti agiscono in regime di diritto privato.

5.2. Nobili.

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

5.3. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Fogliani.

Al comma 1, sostituire la parola: servizi *con le seguenti:* pubblico servizio.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, sopprimere il secondo periodo;

sopprimere i commi 2, 3 e 4.

5.4. De Lorenzis, Grippa.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I soggetti che intendono realizzare o gestire nuovi interporti e piattaforme logistiche provvedono alla realizzazione delle relative strutture e infrastrutture ai sensi dell'articolo 3. I gestori degli interporti

esistenti e di quelli in corso di realizzazione provvedono all'adeguamento strutturale ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 entro 12 mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

5.5. De Lorenzis, Grippa.

Al comma 2, sopprimere le parole: alla realizzazione delle strutture relative ai nuovi interporti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 3 nonché, compatibilmente con l'equilibrio del proprio bilancio,

5.18. Gariglio, Pizzetti, Cantini, Bruno Bossio, Andrea Romano, Del Basso De Caro.

Al comma 2, sostituire le parole: compatibilmente con l'equilibrio del proprio bilancio *con le seguenti*: entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5.6. De Lorenzis, Grippa.

Al comma 2, dopo le parole: proprio bilancio *aggiungere le seguenti:* e tenendo conto dei finanziamenti pubblici disponibili.

5.7. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Fogliani.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: degli interporti *con le seguenti:* dei nuovi interporti.

5.8. Pentangelo, Rosso, Sozzani.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: concedenti costituiscono *con le seguenti:* , qualora proprietari delle aree interessate, possono costituire.

5.9. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Fogliani.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: interessato già convenzionati con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti *con le seguenti:* di nuova realizzazione.

5.10. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Fogliani.

Al comma 4, sostituire le parole: interporti interessati *con le seguenti:* interporti titolari di diritto di superficie ai sensi del comma 3.

5.11. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Fogliani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. I costi per la gestione e la manutenzione delle aree comuni, nonché per l'erogazione dei servizi essenziali sono ripartiti tra tutti gli utilizzatori secondo criteri di efficienza ed economicità stabiliti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5.12. Nobili.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5. Il soggetto gestore dell'interporto raccoglie annualmente, a fini statistici, da tutti i soggetti che gestiscono attività affidatarie i seguenti dati:

a) numero medio di dipendenti diretti;

b) numero di ore lavoro prestate da soggetti appaltatori operanti presso l'attività affidataria;

c) numero di infortuni riconducibili a rischi interferenziali interportuali;

d) merce in ingresso ed in uscita in tonnellate, con indicazione percentuale del modo di trasporto e indicazione sommaria delle tipologie merceologiche transitate.

6. Il soggetto gestore dell'interporto presenta entro il 31 maggio di ogni anno un piano industriale della propria attività su base triennale, contenente il piano degli investimenti, le previsioni in termini di volumi, fatturato, organico, risorse finanziarie e volumi di indebitamento. Presenta contestualmente i dati di cui al comma 5 in forma aggregata.

5.13. Nobili.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. In ciascun interporto è istituito il Comitato consultivo di coordinamento interportuale, composto dal presidente del soggetto gestore, che lo presiede, e da rappresentanti delle imprese esercenti attività affidatarie nel numero massimo di 5. Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente, e discute su argomenti relativi al corretto ed efficiente funzionamento dell'interporto.

5.14. Nobili.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5. Al comma 2 dell'articolo 37 della legge del 22 dicembre 2011, n.214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: legge 15 luglio 2011, n. 111, sono le seguenti: nonché di quelle relative alle piattaforme logistiche e agli interporti;

b) dopo la lettera g), è aggiunta la seguente: g-bis) con particolare riferimento al settore degli interporti e delle piattaforme logistiche, a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o alla costruzione; a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari per le nuove concessioni e, in particolare, a definire i criteri per la determinazione dei canoni concessori, la durata delle concessioni in relazione agli investimenti previsti dai piani economico-finanziari e alla loro puntuale verifica; a vigilare sul rispetto delle clausole concessorie; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle piattaforme logistiche e degli interporti, allo scopo di promuovere l'efficienza, la sostenibilità e la concorrenza della catena logistica.

6. I gestori delle piattaforme logistiche e degli interporti pubblicano i dati relativi al loro funzionamento in formato di tipo aperto, come definiti ai sensi dell'articolo 68, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5.15. De Lorenzis, Grippa.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. All'articolo 4, comma 7, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: « in aree montane, » sono inserite le seguenti: « la realizzazione o la gestione di interporti. » In considerazione del carattere strategico delle strutture interportuali, di cui all'articolo 1 comma 5, l'esercizio del diritto di recesso ai sensi degli articolo 2437 e seguenti del codice civile, è subordinato all'esercizio per intero del diritto di opzione da parte degli altri soci, ovvero, qualora gli altri soci non acquistino in tutto o in parte le azioni del recedente, al fatto che gli amministratori siano in grado di collocare le azioni presso terzi.

5.16. Nobili.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. All'articolo 4, comma 7, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: « in aree montane, » sono inserite le seguenti: « la realizzazione o la gestione di interporti. »

5.17. Nobili.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Sostenibilità)

1. La pianificazione dell'interporto deve essere rispettosa dei criteri di sostenibilità energetica ed ambientale, in coerenza con le politiche promosse dalle vigenti direttive europee in materia.

2. A tale scopo, il soggetto gestore promuove la redazione del documento di pianificazione energetica ed ambientale coinvolgendo le attività affidatarie con il fine di perseguire adeguati obiettivi, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni di CO2.

3. Il documento di cui al comma 2, redatto sulla base delle linee guida adottate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, definisce indirizzi strategici per la implementazione di specifiche misure al fine di migliorare l'efficienza energetica e di promuovere l'uso delle energie rinnovabili in ambito interportuale. A tal fine, il documento di pianificazione energetica ed ambientale del sistema interportuale individua:

a) all'interno di una prefissata cornice temporale, gli interventi e le misure da attuare per il perseguimento degli obiettivi fissati, dando conto per ciascuno di essi della preventiva valutazione di fattibilità tecnico-economica, anche mediante analisi costi-benefici;

b) le modalità di coordinamento tra gli interventi e le misure ambientali con la programmazione degli interventi infrastrutturali nell'interporto;

c) adeguate misure di monitoraggio energetico ed ambientale degli interventi realizzati, al fine di consentire una valutazione della loro efficacia.

5.01. Nobili.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Salute e sicurezza sul lavoro)

1. Il soggetto gestore dell'interporto svolge un ruolo di promozione e coordinamento relativamente alla salute e sicurezza sul lavoro, tra tutti soggetti che accedono al sito interportuale, con particolare riferimento alle attività affidatarie.

2. Per le aree di uso comune dove insistono presenze ed attività di più soggetti affidatari è compito del soggetto gestore promuovere l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con il coinvolgimento dei datori di lavoro committenti ed appaltatori.

3. Ai fini dell'applicazione del decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 luglio 2014, n. 173, il soggetto gestore ricopre il ruolo di attuatore con il compito di coinvolgere e coordinare le attività affidatarie.

4. Eventuali costi sostenuti dal soggetto gestore sono ripartiti secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5.

5.02. Nobili.

ART. 6.

Sopprimerlo.

6.1. Grippa, De Lorenzis.

Al comma 1, sopprimere le parole: , sentito il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica,

Conseguentemente:

al comma 1, dopo la parola: sviluppo *aggiungere le seguenti:* e realizzazione delle piattaforme logistiche e*;*

al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni di euro *con le seguenti:* 1 milione di euro;

al comma 2, sopprimere le parole da: con particolare riferimento alla lettera e) *fino alla fine del comma;*

al comma 4,sostituire le parole: di trasporto e di viabilità nonché quella di parcheggi *con le seguenti*: al servizio della logistica;

al comma 4, sostituire le parole: Piano generale per l'intermodalità *con le seguenti:* Piano Generale dei Trasporti e della Logistica;

al comma 4 sostituire le parole: , con la partecipazione dei presidenti degli interporti interessati, *con le seguenti:* previa consultazione dei presidenti delle Regioni interessate;

al comma 4 sopprimere il secondo periodo.

sostituire il comma 6 con il seguente: 6. Nel contratto di programma tra lo Stato Italiano e il gestore della infrastruttura ferroviaria nazionale, parte investimenti, e negli aggiornamenti sono evidenziate in apposita sezione gli adeguamenti delle connessioni ferroviarie e il potenziamento della medesima a beneficio dei servizi di logistica.

sostituire il comma 7 con il seguente: 7. Nel contratto di programma tra lo Stato Italiano e il gestore della infrastruttura ferroviaria nazionale, parte investimenti, e negli aggiornamenti, è prevista apposita sezione da cui risulti l'adeguamento della medesima per sagoma, modulo e peso assiale in corrispondenza delle piattaforme logistiche e degli interporti.

dopo il comma 7 aggiungere il seguente 7-bis. Le risorse pubbliche statali sono erogate nel rispetto del vincolo della riserva del 34% a favore delle regioni del mezzogiorno ai sensi del decreto legge 29 dicembre 2016, n.243, convertito, con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 18.

6.2. De Lorenzis, Grippa.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 *con le seguenti:* a decorrere dal 2021.

Conseguentemente, all'articolo 7, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 2, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6.3. Nobili.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: L'ordine di priorità è stabilito tenendo conto:

a) della rispondenza dei progetti alle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1, con particolare riferimento alla lettera e);

b) del contributo al conseguimento dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 3;

c) dell'assenza di redditività intrinseca degli interventi proposti, escludendo in particolare gli interventi per la realizzazione di nuovi magazzini di logistica.

6.4. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Fogliani.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: alla lettera e) *con le seguenti:* alle lettere b) ed e).

6.5. Pentangelo, Rosso, Sozzani.

Al comma 6, dopo le parole: Rete ferroviaria italiana Spa *aggiungere le seguenti:* ,

con ulteriori risorse rispetto a quelle individuate al comma 2 del presente articolo,

6.6. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Fogliani.

Al comma 6, dopo le parole: rete interportuale *aggiungere le seguenti:* e portuale.

Conseguentemente, al medesimo comma 6, aggiungere, in fine, le parole: e della Conferenza nazionale dei presidenti delle autorità di sistema portuale.

6.7. Nobili.

Al comma 6, sostituire le parole da: un apposito programma *fino alla fine del comma con le seguenti:* secondo quanto previsto in un'apposita sezione del Contratto di programma – Parte Investimenti stipulato tra Rete ferroviaria italiana Spa e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica.

6.8. Nobili.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: in materia di:

a) adeguamento a sagoma, a modulo e a peso assiale della tratta della rete alla quale i terminal interportuali sono collegati;

b) funzionalità e dimensioni dei moduli dei terminal ferroviari interportuali di cui Rete Ferroviaria Italia SpA è il soggetto proprietario o gestore diretto o indiretto attraverso società controllata.

6.9. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Fogliani.

Al comma 7, sostituire le parole da: contratti *fino alla fine del comma con le seguenti:* accordi quadro ai sensi dell'articolo 22, comma 5, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112.

6.10. Nobili.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, con uno o più decreti, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a definire protocolli e piattaforme digitali che integrino la struttura interportuale con le altre strutture logistiche e la gestione della catena di distribuzione cui fanno riferimento.

*** 6.11.** Pentangelo, Rosso, Sozzani.

*** 6.13.** Gariglio, Pizzetti, Cantini, Bruno Bossio, Andrea Romano, Del Basso De Caro.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8. Alle disposizioni di cui al presente articolo non si applicano le norme europee in materia di aiuti di Stato, previa autorizzazione da parte della Commissione europea.

6.12. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Fogliani.

ART. 7.

Sostituirlo con i seguenti:

Art. 7.

(Gestione dei rifiuti speciali e trasporto e stoccaggio delle merci pericolose)

1. Nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea vigente in materia di rifiuti e di trasporto delle merci pericolose, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono di-

sciplinate le modalità di gestione dei rifiuti speciali e delle merci pericolose, al fine di favorire la diversificazione modale e la sicurezza dei trasporti nell'ambito degli interporti.

Art. 7-*bis*.

(Disciplina urbanistica, ambientale e tributaria degli interporti)

1. Ai fini di razionalizzare lo sfruttamento del territorio, nonché di ridurre l'impatto ambientale delle attività di trasporto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, concedono un contributo agli enti locali che, tramite i propri piani regolatori, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevedano l'insediamento delle attività imprenditoriali logistiche all'interno delle aree interportuali che insistono sul proprio territorio.

2. Ai medesimi fini di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare concedono un contributo ai comuni che incentivano i progetti elaborati a livello locale per la diminuzione dell'impatto ambientale dell'attività di trasporto inerente alla distribuzione logistica urbana proveniente dalle aree interportuali che insistono sul territorio comunale.

3. La commisurazione delle risorse finanziarie, le modalità e le procedure per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo sono disciplinate, previa intesa in sede di Conferenza unificata, con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze, da sottoporre, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I fabbricati all'interno delle aree perimetrate degli interporti già operativi o quelli nuovi, alla data di entrata in vigore della presente legge sono accatastati in categoria catastale E/1 dei fabbricati o delle porzioni di essi che per propria destinazione d'uso sono strettamente funzionali all'esercizio dell'attività di trasporto terrestre o alla gestione della infrastruttura interportuale.

5. La realizzazione delle infrastrutture e delle opere previste nell'allegato alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 7 aprile 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1993, sono esenti dal contributo di costruzione come sancito dall'articolo 17 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e sono altresì esenti dagli oneri concessori.

6. La produzione di rifiuti speciali, gli imballaggi terziari, da attività commerciali nell'ambito di attività intermodale di carico e scarico, di trasbordo, di magazzinaggio e connessi, di soste tecniche all'interno degli scali ferroviari, nelle aree interportuali, impianti di terminalizzazione e scali merci, effettuata da soggetti gestori degli interporti, è esente dalle vigenti tassazioni e ogni altra imposta, purché il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti stessi sia gestito direttamente o tramite soggetti qualificati e specializzati; l'esenzione è estesa anche agli affidatari che operano all'interno delle infrastrutture interportuali.

7. L'imposta municipale unica (IMU) non si applica alle unità immobiliari terreni e/o fabbricati appartenenti a qualsiasi titolo ai soggetti gestori degli interporti.

8. All'interno del perimetro delle aree interportuali non costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale, ovvero tra quella produttiva – direzionale e quella commerciale.

9. I soggetti gestori degli interporti determinano con propri atti i perimetri delle aree interportuali.

10. Per la realizzazione o ampliamento e gestione di un interporto non si applicano le norme degli articoli da 24 a 28 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

11. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree interportuali di cui al comma 9, è prevista l'istituzione della Zona logistica semplificata.

12. Le nuove imprese e quelle già esistenti che operano nella Zona logistica semplificata di cui al precedente comma, fruiscono delle procedure semplificate di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

13. La Zona logistica semplificata è istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, per una durata massima di sette anni, rinnovabile fino a un massimo di ulteriori sette anni.

Art. 7-*ter*.

(Procedura di valutazione dell'impatto ambientale e procedura di valutazione ambientale strategica)

1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi interporti sono sottoposti ad una valutazione d'impatto ambientale (VIA) di competenza statale secondo le modalità e le procedure previste dalla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, nonché ad una valutazione ambientale strategica (VAS) di competenza statale così come previsto dal combinato disposto dell'articolo 6, comma 2, lettera a), e dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Ai soli fini dell'applicazione della normativa in materia di VIA e VAS e con riferimento ai soli interporti esistenti alla data della presente legge, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, lettera b), e comma 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le modifiche o estensioni dei progetti relativi ad interporti nonché le modifiche dei piani e programmi relativi ad interporti elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazioni di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi sono soggetti alla sola valutazione ambientale strategica (VAS).

Art. 7-*quater*.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 7, comma 2, e 9 commi 1 e 2, con minimo 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2021, 2022 e 2023 dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-23, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 7, comma 2, e 9, commi 1 e 2, pari a minimo 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede anche mediante accesso ai fondi di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Al fine di poter creare una dotazione finanziaria a favore dell'infrastrutturazione pro intermodalità, per la realizzazione di opere e di lavori negli interporti viene corrisposto ai singoli soggetti gestori di interporti un contributo pari al cinque per cento dei diritti e delle imposte accertati annualmente dall'Ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dello Stato.

Art. 7-*quinquies*.

(Disposizioni finali)

1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 4 e 5 e da 7 a 10 della legge 4 agosto 1990, n. 240,

e successive modificazioni, e l'articolo 6 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204.

2. Sono fatti salvi i procedimenti avviati e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi delle disposizioni di cui al periodo precedente, nonché gli effetti prodotti dalle stesse disposizioni.

3. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano, qualora necessario, le proprie disposizioni in materia in conformità alla presente legge.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 8.

7.1. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Fogliani.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente:

al comma 2, sopprimere le parole: a esclusione di quelli di cui all'articolo 6, comma 2,

sopprimere il comma 4.

7.2. Grippa, De Lorenzis.

Sostituire i commi da 2 a 4 con i seguenti:

2. Ai soggetti gestori di interporti è destinata annualmente una quota pari al 5 per cento delle risorse derivanti dai diritti e dalle imposte accertati nell'anno precedente dall'ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in relazione alla realizzazione di opere e di lavori nei rispettivi interporti.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 6, comma 2, quantificati nel limite massimo di spesa complessiva annua di 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

7.3. Pentangelo, Rosso, Sozzani.

Al comma 2, sostituire le parole: bilancio triennale 2019-2021 *con le seguenti:* bilancio triennale 2021-2023.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire la parola: 2019 *con la seguente:* 2021.

7.4. Nobili.

ART. 8.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui alla presente legge sono abrogate le disposizioni incompatibili.

8.1. Grippa, De Lorenzis.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2021. Doc. LVII, n. 4 e Annesso (Parere alla V Commissione) *(Esame e rinvio)* 246

DL 42/2021: Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare. C. 2972 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e XII) *(Esame e rinvio)* 250

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05803 Bonomo: Sulla possibile proroga del periodo di validità dei *voucher* emessi a titolo di rimborso per prestazioni turistiche non fruite a seguito della crisi pandemica 253

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 259

5-05800 Andreuzza: Sulla tipologia di strutture all'aperto autorizzate alla riapertura delle attività turistiche nelle cosiddette « zone gialle » 253

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 260

5-05801 Vallascas: Sulla promozione di interlocuzioni con la Commissione europea volte a rafforzare ed estendere il credito d'imposta sugli immobili utilizzati per interesse turistico e per l'affitto d'azienda turistico 253

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 261

5-05802 Zucconi: Sulle iniziative del Ministero volte a garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni di legge relative alla proroga delle concessioni demaniali a tutela del turismo balneare 254

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 262

5-05799 Baldini: Indicazioni unitarie e nazionali per la ripartenza del turismo in sicurezza e a favore di aree turistiche *covid free* 254

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 263

5-05804 Masi: Sulle iniziative che il Ministro del turismo intende predisporre per il rilancio del comparto anche tenuto conto dei protocolli di sicurezza elaborati dalle associazioni di categoria 254

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 264

5-05805 Moretto: Notizie utili per i cittadini e gli operatori turistici concernenti la data prevista e le modalità per la riapertura della stagione balneare e delle attività turistiche 255

ALLEGATO 7 (Testo della risposta) 265

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2021. Doc. LVII, n. 4 e Annesso (Parere alla V Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* 255

ALLEGATO 8 (Parere approvato dalla Commissione) 266

DL 42/2021: Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare. C. 2972 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e XII) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* 256

ALLEGATO 9 (Parere approvato dalla Commissione) 268

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione. C. 1239 Mor e C. 2739 Centemero *(Seguito esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto)* 257

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 258

AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bruno Tabacci, sulla politica spaziale e aerospaziale del Governo *(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)* 258

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 aprile 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

La seduta comincia alle 9.

Documento di economia e finanza 2021.
Doc. LVII, n. 4 e Annesso.
(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento,

Diego BINELLI (LEGA), *relatore*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame, ricordando, in via preliminare, che la pandemia da Covid-19 ha determinato lo scorso anno una contrazione dell'attività economica senza precedenti in tempo di pace: il PIL italiano è crollato dell'8,9. Rileva peraltro che il Documento di economia e finanza (DEF) 2021 evidenzia come l'economia globale continui ad essere fortemente condizionata dall'epidemia causata dal COVID-19, a causa della recrudescenza dei contagi a partire dai mesi autunnali del 2020, segnalando, peraltro, che l'attività economica globale, dopo un recupero superiore alle attese nei mesi estivi, ha fortemente rallentato nel IV trimestre risentendo della nuova ondata pandemica.

Segnala che il documento fa presente che la seconda ondata di contagi ha avuto un impatto differenziato sui diversi sistemi economici, colpendo in maniera particolarmente intensa gli Stati Uniti, l'Europa e l'America Latina, consentendo, invece, il rapido recupero di alcune importanti economie emergenti, soprattutto asiatiche.

Nel complesso, la flessione dell'economia globale sarebbe stata pari al 3,3 per cento nel 2020, dopo la già debole espansione registrata nel 2019 (2,8 per cento). La riduzione del commercio mondiale è stata di entità ancora maggiore rispetto alla caduta del PIL (-5,3 per cento nel 2020), posto che la crisi innescata dalla pandemia ha determinato interruzioni nelle catene di produzione mondiali e un incremento dei costi del commercio a causa delle misure di contenimento dei contagi.

Ricorda che tutti i governi sono intervenuti a sostegno delle proprie economie con imponenti misure di natura fiscale, al fine di sostenere la liquidità delle imprese e il reddito delle famiglie, e preservare il più possibile l'occupazione e che tali interventi hanno consentito di evitare un crollo ancora superiore dell'attività economica globale.

Osserva, tuttavia, che ciò non ha impedito l'ampliarsi dei divari tra le aree economiche e all'interno delle singole economie. La crisi ha infatti aumentato le disuguaglianze, peggiorando diffusamente le con-

dizioni del mercato del lavoro, con le ripercussioni maggiori a danno delle forme di occupazione più fragili. L'evoluzione della crescita nel 2020 ha determinato infatti delle differenze importanti tra le aree nel mondo, con i Paesi avanzati che hanno subito una flessione del prodotto interno del 4,7 per cento, contro quelli emergenti che sono riusciti a contenere la caduta del proprio prodotto interno in media al 2,2 per cento. Ciò in base alla progressiva risoluzione dell'emergenza sanitaria, di cui ha beneficiato prima la Cina e i vicini paesi asiatici.

Secondo il documento, nel complesso, le prospettive di più lungo periodo per lo scenario internazionale appaiono in graduale miglioramento, grazie all'avvio delle campagne di vaccinazione in molti paesi. Le indagini statistiche più recenti mostrano un rafforzamento dell'economia globale legato principalmente al buon andamento della manifattura e ad una ripresa dei servizi. La crescita della produzione è trainata principalmente dagli Stati Uniti, ma anche il Regno Unito e alcuni Stati in Europa hanno registrato ritmi di espansione sopra la media globale. Prosegue la *performance* robusta in Cina, mentre in Giappone si intravedono segnali di stabilizzazione delle condizioni economiche. Anche la situazione nei mercati petroliferi mondiali è caratterizzata da un riequilibrio in corso a seguito della crisi scaturita dall'emergenza sanitaria che ha generato un crollo della domanda senza precedenti nel 2020. Il prezzo del petrolio, che era sceso al di sotto dei 60 dollari al barile a fine marzo, ha segnato una tendenza al rialzo delle quotazioni del Brent. Secondo le stime più recenti, dopo la contrazione del −3,3 per cento nel 2020, l'economia globale è prevista crescere del 6 per cento nel 2021 per poi consolidarsi al 4,4 per cento nel 2022.

Il documento segnala che riprese a velocità multipla sono in atto in tutte le regioni, legate a forti differenze nel ritmo di lancio del vaccino, nella portata del sostegno della politica economica e in fattori strutturali come la dipendenza dal turismo e dalle esportazioni di materie prime. È probabile che i percorsi di ripresa divergenti creino divari significativamente più ampi nel tenore di vita tra i Paesi in via di sviluppo e gli altri, rispetto alle aspettative pre-pandemiche. Le economie dei mercati emergenti e i Paesi in via di sviluppo a basso reddito sono stati colpiti più duramente e si prevede che subiranno perdite più significative a medio termine. Tra questi, mentre la Cina è già tornata al PIL pre-COVID nel 2020, molti altri Paesi non riusciranno a farlo fino a ben oltre il 2023. Analogamente, tra le economie avanzate, gli Stati Uniti dovrebbero superare il loro livello di PIL pre-COVID già nel 2021, mentre molti altri Paesi torneranno ai livelli pre-COVID solo nel 2022.

Per quel che concerne l'Area dell'euro, il DEF evidenzia il deterioramento delle condizioni economiche nel 2020, che ha determinato una caduta del prodotto interno del 6,6 per cento. Si sottolinea, in particolare, la caduta del settore dei servizi e, in particolare, di tutte le attività a maggiore contatto con la clientela e il turismo, che ha penalizzato maggiormente i Paesi a vocazione turistica. La manifattura, per contro, si è mostrata più resiliente, soprattutto nell'ultima parte dell'anno, giustificando, in parte, le divergenze tra gli andamenti negli Stati membri, con la Germania che è riuscita a contenere la caduta del PIL (-4,9 per cento) a fronte degli altri maggiori Paesi dove invece si sono osservate flessioni molto più intense (-8,2 per cento per la Francia e −10,8 per cento per la Spagna).

Segnala che per quanto riguarda lo scenario macroeconomico nazionale il Documento di economia e finanza, richiamando le stime ufficiali dell'ISTAT, evidenzia come il PIL abbia registrato nel 2020 una caduta pari all'8,9 per cento in termini reali, una contrazione dell'attività economica senza precedenti in tempi di pace. Secondo i dati forniti dall'Istat, la caduta dell'economia nel 2020 è stata trascinata principalmente dalla contrazione della domanda interna e in particolare della componente dei consumi privati. I consumi delle famiglie hanno subìto una flessione particolarmente marcata (-7,8 per cento) che si è concentra soprattutto nella prima parte dell'anno (-9,2

per cento rispetto ai sei mesi precedenti), ma che si è registrata, con minore intensità, anche nell'ultimo trimestre dell'anno.

Sottolinea che la riduzione della spesa per consumi è risultata ben più ampia di quella del reddito reale, con conseguente aumento della propensione al risparmio che si è attestata, in media d'anno, al 15,8 per cento, un valore eccezionalmente elevato rispetto alla media degli ultimi dieci anni, mentre gli investimenti nel 2020 hanno subìto un calo significativo (-9,1 per cento). Tra di essi, ricorda che gli investimenti in mezzi di trasporto hanno subìto la riduzione più ampia (-28,1 per cento), seguiti da quelli in macchinari e attrezzature (-12,1 per cento), mentre quelli in costruzioni hanno presentato una caduta relativamente meno profonda (-6,3 per cento). Il documento evidenzia, inoltre, che l'industria dell'auto ha registrato un calo della produzione rispetto all'anno precedente del 21,0 per cento e una diminuzione del fatturato e degli ordinativi (-16,4 per cento e −12,7 per cento).

Con riferimento agli scambi con l'estero, il DEF segnala che si registra un calo delle importazioni in volume del −12,6 per cento, legato alla riduzione della domanda interna, mentre il calo delle esportazioni (-13,8 per cento) è stato più marcato e da mettere in relazione anche alla decisa contrazione fatta registrare dalla componente dei servizi.

Il documento fa presente che il settore dei servizi risulta colpito dalla crisi in maniera profonda, facendo rilevare una riduzione del valore aggiunto molto ampia (-8,1 per cento). A differenza dall'industria, a fine 2020 molti raggruppamenti del terziario – specie quelli di intrattenimento, commercio e ristorazione e alloggio – hanno continuato ad arretrare, attestandosi profondamente al di sotto rispetto ai livelli pre-crisi. I segmenti maggiormente colpiti sono il commercio, il trasporto e l'immagazzinaggio e i servizi di alloggio e ristorazione (-16,0 per cento) e attività artistiche, di intrattenimento e divertimento (-14,6 per cento). Le attività immobiliari e quelle finanziarie ed assicurative hanno avuto una contrazione del valore aggiunto decisamente più contenuta (rispettivamente −3,0 per cento e −2,6 per cento).

Quanto alle prospettive dell'economia italiana per il 2021 e il 2022, il DEF presenta un quadro macroeconomico programmatico per gli anni 2021 e successivi che tiene conto delle misure che saranno presentate a fine aprile con il prossimo Decreto sostegni, a seguito del nuovo scostamento da 40 miliardi, e della versione finale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che prevede un ammontare complessivo di 237 miliardi, comprensivo degli ulteriori canali nazionali di finanziamento di circa 30,5 miliardi. Inoltre, in considerazione della probabile sospensione del Patto di Stabilità e Crescita anche nel 2022, il DEF prefigura anche una modifica al sentiero di rientro dell'indebitamento netto della PA. A seguito delle nuove ondate dell'epidemia e delle conseguenti necessità di sostegno all'economia, nonché della raccomandazione di rafforzare il PNRR da parte delle Camere, segnala che nel documento il nuovo Governo ritiene opportuno posporre il traguardo del 3,0 per cento di deficit al 2025 (rispetto al 2023 previsto dalla NADEF 2020), per sostenere un notevole sforzo di investimento e rigenerazione del Paese.

Ricorda che la manovra prevista con il nuovo Decreto Sostegni, grazie al nuovo scostamento, avrà una dimensione di circa 40 miliardi di euro in termini di impatto sull'indebitamento netto nel 2021; l'impatto sul *deficit* degli anni successivi, al netto della spesa per interessi, varierà fra 4 e 6,5 miliardi all'anno, principalmente finalizzati a finanziare investimenti pubblici con risorse aggiuntive rispetto a quello previste con il PNRR. Fa presente che viene sottolineato che oltre metà delle risorse stanziate nel 2021 saranno destinate a sostenere i titolari di partite IVA e le imprese impattate dalla crisi e che saranno, inoltre, adottate misure per aiutare le imprese a coprire parte dei costi fissi (sgravi e crediti di imposta). Per sostenere l'erogazione del credito alle piccole e medie imprese (PMI), poi, la scadenza del regime di garanzia dello Stato sui prestiti sarà prorogata dal 30 giugno a fine anno. Anche la moratoria

sui crediti alle PMI sarà estesa nel tempo. Saranno inoltre reintrodotti rinvii ed esenzioni di imposta già attuati con precedenti provvedimenti nel corso del 2020. Sarà altresì innalzato il limite alle compensazioni di imposta. Segnala altresì che il documento anticipa che il decreto prorogherà inoltre le indennità a favore dei lavoratori stagionali e introdurrà nuove misure a favore dei giovani, ad esempio uno sgravio fiscale sull'accensione di nuovi mutui per l'acquisto della prima casa e che risorse aggiuntive saranno destinate agli enti territoriali per sostenere le fasce più deboli, i trasporti locali e mantenere sgravi fiscali (sospensione dell'imposta di soggiorno).

Ricorda che l'impatto complessivo del pacchetto di misure adottate in risposta alla crisi ha avuto un impatto stimabile in circa 108,1 miliardi sull'indebitamento netto e in circa 122,1 miliardi sul fabbisogno nel 2020, al netto dei risparmi di bilancio emersi nel 2020.

Evidenzia che il DEF riporta, a parte, l'entità della manovra di bilancio per il 2021, che ha determinato complessivamente un indebitamento netto di circa altri 24,5 miliardi nel 2021 e di 11,8 miliardi nel 2022, un miglioramento di 3,6 miliardi nel 2023 e un ulteriore peggioramento di 12,2 miliardi nel 2024.

Rileva, infine, che nel corso dei primi mesi del 2021 sono stati prorogati alcuni interventi già precedentemente disposti e sono state adottate ulteriori misure per attutire le ricadute socio economiche sui settori produttivi e sui lavoratori e fronteggiare l'emergenza sanitaria. Ricorda, inoltre, che i provvedimenti con carattere di urgenza complessivamente comportano un nuovo indebitamento netto di circa 32 miliardi nel 2021.

Osserva che la finanza pubblica ha dunque agito da ammortizzatore della crisi, ed infatti l'indebitamento netto della Pubblica amministrazione (PA) è salito a fine 2020 al 9,5 per cento del PIL, dall'1,6 per cento registrato nel 2019, che era il miglior risultato dal 2007 ad oggi e che, sebbene il dato di consuntivo sia ampiamente migliore delle attese, si tratta di un peggioramento senza precedenti nella storia recente.

Evidenzia, inoltre, che a causa del crollo del PIL, il rapporto fra lo *stock* di debito pubblico e il prodotto ha subìto un'impennata al 155,8 per cento, dal 134,6 per cento del 2019.

Nel documento all'esame si fa presente che il PNRR, nella sua versione definitiva, potrà contare su un ammontare di circa 237 miliardi, comprensivo di ulteriori canali nazionali di finanziamento per circa 30,5 miliardi.

Quanto allo scenario programmatico, rileva che la crescita del PIL reale è prevista pari al 4,5 per cento nel 2021, 4,8 per cento nel 2022, 2,6 per cento nel 2023 e 1,8 per cento nel 2024. Il potenziamento del PNRR, in particolare, secondo il documento, avrebbe un impatto espansivo in confronto allo scenario tendenziale soprattutto nei primi due anni dell'orizzonte di previsione. Fa quindi presente che, secondo il documento, grazie a tale dinamica, il PIL nello scenario programmatico recupererebbe i livelli pre-crisi nel terzo trimestre del prossimo anno, per poi mantenersi su livelli superiori per tutto l'orizzonte di previsione.

Segnala che, in queste valutazioni, il DEF oltretutto non tiene conto degli effetti sulla crescita delle riforme previste dal PNRR, che sono sempre state ritenute egualmente indispensabili delle misure finanziarie e che dovrebbero esercitare un notevole effetto propulsivo sulla crescita del PIL.

In ultimo, per quanto riguarda i disegni di legge collegati alla decisione di bilancio, con riferimento alle competenze della Commissione, il documento annuncia l'intenzione del Governo di presentare un DDL su semplificazione e riordino in materia di *start-up* e PMI innovative, un secondo sulla revisione organica degli incentivi alle imprese, un terzo recante disposizioni per lo sviluppo delle filiere e per favorire l'aggregazione tra imprese e, infine, un DDL di revisione del decreto legislativo 10 febbraio 2010, n. 33 (il codice della proprietà industriale).

Martina NARDI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire rinvia l'esame del documento in titolo ad altra seduta.

DL 42/2021: Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare.
C. 2972 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite II e XII).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Teresa BALDINI (FI), *relatrice*, ricordando che la X Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere alle Commissioni riunite II Giustizia e XII Affari sociali, il disegno di legge C. 2972, di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare nel testo risultante dalle proposte emendative approvate dalle Commissioni in sede referente, espone in sintesi i contenuti del provvedimento.

Osserva che il decreto-legge reca misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia alimentare ed è volto a circoscrivere, prima della sua entrata in vigore, l'ambito di operatività della disciplina di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021, che avrebbe comportato, a partire dal 26 marzo, l'abrogazione delle contravvenzioni e dei principali illeciti amministrativi di cui alla legge n. 683 del 1962, in materia di sicurezza alimentare. Osserva che, come si legge nel preambolo del decreto-legge, lo scopo è appunto quello di « evitare che rilevanti settori relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e bevande restino privi di tutela sanzionatoria penale e amministrativa con pregiudizio della salute dei consumatori ».

Fa presente che il testo, originariamente composto di tre articoli, dopo l'esame degli emendamenti da parte delle Commissioni referenti consta ora di sei articoli.

Segnala infatti, preliminarmente, che in sede referente sono stati approvati due articoli premissivi all'articolo 1. Tali articoli 01 e 01-*bis* sopprimono, rispettivamente, l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 7 e la lettera *b)* del comma 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, che escludevano l'applicabilità delle disposizioni dell'articolo 223 del decreto legislativo n. 271 del 1989 in materia di analisi di campioni e garanzie per l'interessato.

Per quanto riguarda l'articolo 1, ricorda che esso interviene sul citato decreto legislativo n. 27 del 2021 (Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute), modificandone l'articolo 18, che reca l'abrogazione di una serie di disposizioni con effetto dall'entrata in vigore del decreto legislativo stesso, ossia dal 26 marzo 2021. Il decreto-legge in esame incide sull'elenco di abrogazioni previste dall'articolo 18, per circoscriverne la portata ed in particolare per impedire l'abrogazione dell'apparato sanzionatorio a corredo della disciplina sull'igiene delle sostanze alimentari e delle bevande contenuto nella legge n. 283 del 1962 e nel suo regolamento di esecuzione (decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327). L'articolo 18, comma 1, lettera *b)* ha infatti disposto l'abrogazione dell'intera legge n. 283 del 1962, facendo salve solo alcune specifiche disposizioni. Risultavano quindi abrogate, con effetto a decorrere dal 26 marzo 2021, le sanzioni penali contravvenzionali e i principali illeciti amministrativi relativi all'impiego, la vendita o la somministrazione di sostanze alimentari e bevande. Con il provvedimento in esame, tramite l'integrazione dell'elenco delle norme sottratte all'abrogazione, sono di fatto reintrodotte nell'ordinamento tutte le disposizioni sanzionatorie.

Più in dettaglio, rammenta che la lettera *a)* del comma 1, modificando la lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 27 del 2021, sottrae all'abrogazione: le fattispecie sanzionate penalmente di cui agli articoli 5, 6, 12, 12-*bis*

e 18 della legge n. 283 del 1962; gli illeciti amministrativi di cui agli articoli 8, 9, 11, 13, 17 e 19 della legge n. 283 del 1962; l'esimente speciale di cui all'articolo 19 della legge n. 283, in forza della quale le sanzioni non si applicano nei confronti di chi immette in commercio prodotti in confezioni originali, quando la non corrispondenza alle prescrizioni riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione o che l'involucro originale non presenti segni di alterazione.

In particolare, con riferimento poi alla reintroduzione delle sanzioni penali per le citate fattispecie di cui agli articoli 5, 6, 12 12-*bis* e 18 della legge n. 283 del 1962, fa presente che quest'ultima reca la disciplina generale, preventiva e repressiva, sull'igiene degli alimenti, prevedendo, tra l'altro, numerose contravvenzioni di pericolo contro la salute pubblica (articoli 5 e 6), costituendo il primo livello di tutela penale lungo la filiera agroalimentare, rispetto ai più gravi delitti previsti nel codice penale, di comune pericolo mediante frode (articoli 439 e seguenti del codice penale) applicabili quando gli eventi si sono già verificati. Ricorda, quindi, brevemente che l'articolo 5 della legge n. 283 del 192 vieta l'impiego, la vendita o la somministrazione di sostanze alimentari e bevande che siano: private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali (comma 1, lettera *a)*); in cattivo stato di conservazione (comma 1, lettera *b)*); con cariche microbiche superiori ai limiti stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali (comma 1, lettera *c)*); con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego (comma 1, lettera *g)*). Per la violazione di tali precetti l'articolo 6 della medesima legge associa le sanzioni penali contravvenzionali dell'arresto fino ad un anno o l'ammenda da euro 309 a euro 30.987. Per la violazione del divieto di impiego, la vendita o la somministrazione di sostanze alimentari e bevande insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione (articolo 5, comma 1, lettera *d)*) oppure che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo (articolo 5, comma 1, lettera *h)*), l'articolo 6 prevede l'arresto da tre mesi ad un anno o il pagamento dell'ammenda da euro 2.582 a euro 46.481, escludendo in caso di frode tossica o comunque danno per la salute l'applicazione dei benefici della sospensione condizionale e dell'estinzione della pena per decorso del tempo.

Fa inoltre presente che l'articolo 12 della citata legge n. 283 del 1962 vieta l'introduzione nel territorio della Repubblica di qualsiasi sostanza destinata all'alimentazione non rispondente ai requisiti prescritti. Di particolare interesse per la Commissione risulta, quindi, l'articolo 12-*bis* che, completando il quadro sanzionatorio accessorio, consente al giudice, ricorrendo talune condizioni, di disporre in sede di condanna la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio e la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività. L'articolo 18 della legge n. 283 del 1962 specifica che le disposizioni di cui ai citati articoli 5, 6 e 12 si applicano quando i fatti ivi contemplati non costituiscono reato più grave ai sensi di altre disposizioni.

Relativamente alla reintroduzione degli illeciti amministrativi di cui agli articoli 8, 9, 11, 13 e 17 della legge n. 283, ricorda che: l'articolo 8 punisce con la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 516 la violazione dell'obbligo di riportare sulla confezione o su etichette apposte sui prodotti alimentari e le bevande confezionate, l'indicazione della denominazione del prodotto, nonché la indicazione del nome o della ragione sociale o del marchio depositato, e la indicazione della sede dell'im-

presa produttrice e dello stabilimento di produzione, con la elencazione degli ingredienti in ordine decrescente di quantità presente, riferita a peso o volume, secondo le norme stabilite in specifico regolamento; l'articolo 9 disciplina il divieto di detenzione nei locali di lavorazione delle sostanze, il cui impiego non è consentito nella lavorazione di alimenti e bevande, punendone la violazione con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 7.746; l'articolo 11 dispone il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 4.648 per chi viola il divieto di produrre, detenere per il commercio, porre in commercio od usare utensili da cucina o da tavola, recipienti o scatole per conservare sostanze alimentari, nonché qualsiasi altro oggetto destinato a venire a contatto diretto con sostanze alimentari, che siano composte da particolari materiali; l'articolo 13 dispone il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 309 a euro 7.746 per chi viola il divieto di offrire in vendita o propagandare a mezzo della stampa od in qualsiasi altro modo, sostanze alimentari, adottando denominazioni o nomi impropri, frasi pubblicitarie, marchi o attestati di qualità o genuinità da chiunque rilasciati, nonché disegni illustrativi tali da sorprendere la buona fede o da indurre in errore gli acquirenti circa la natura, sostanza, qualità o le proprietà nutritive delle sostanze alimentari stesse o vantando particolari azioni medicamentose; l'articolo 17 specifica che i contravventori alle disposizioni contenute nel regolamento generale di esecuzione e ai vari regolamenti speciali sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 774.

Segnala poi che le lettere *b)* e *c)* del comma 1 intervengono sulle lettere *c)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021 per sottrarre all'abrogazione alcune disposizioni della legge n. 441 del 1963, che ha modificato e integrato la legge n. 283, e del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 recante regolamento di esecuzione della legge e con finalità di coordinamento essendo le stesse strettamente connesse alle disposizioni sanzionatorie della legge n. 283 sottratte all'abrogazione.

Evidenzia quindi che le Commissioni referenti hanno altresì inserito un articolo aggiuntivo all'articolo 1. L'articolo 1-*bis* reca modifiche al decreto-legge n. 91 del 2014 in materia di istituto della diffida nel settore agroalimentare. In particolare, il comma 1, alla lettera *a)*, sostituisce il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 91 del 2014 prevedendo che per le violazioni alle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida, entro il termine indicato, l'organo di controllo procede ad effettuare la contestazione, ai sensi dell'articolo 14 della 13 legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi è esclusa l'applicazione dell'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981. I termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notifica degli estremi della violazione. La diffida non è applicabile ai prodotti non conformi già commercializzati, sia pure in parte. Inoltre la lettera *b)* del predetto comma 1 dell'articolo 1-*bis* modifica il comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 91 del 2014 sostituendo le parole: « della sola applicazione » con le seguenti: « dell'applicazione ».

Conclusivamente ricorda che l'articolo 2 del decreto-legge in esame contiene la clausola di invarianza finanziaria mentre l'articolo 3 dispone circa l'entrata in vigore del decreto stesso.

Segnala, infine, che sulla materia della sicurezza alimentare interviene altresì il disegno di legge (A.C. 2427) intitolato « Nuove norme in materia di reati agroalimentari », di iniziativa governativa, in corso di esame presso la II Commissione giustizia della Camera dei deputati, sul quale la X

Commissione ha già espresso parere favorevole in sede consultiva nel corso della seduta dello scorso 11 novembre 2020.

Martina NARDI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire rinvia l'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.20.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 21 aprile 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI. – Interviene il Ministro del turismo Massimo Garavaglia.

La seduta comincia alle 13.35.

Martina NARDI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-05803 Bonomo: Sulla possibile proroga del periodo di validità dei *voucher* emessi a titolo di rimborso per prestazioni turistiche non fruite a seguito della crisi pandemica.

Francesca BONOMO (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Ministro Massimo GARAVAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Francesca BONOMO (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta. Osserva che quanto dichiarato relativamente alla proroga di 24 mesi della validità dei *voucher* consente di alleviare le molte difficoltà degli operatori del settore, che altrimenti si vedrebbero costretti ad affrontare ingenti esborsi finanziari per un rimborso massivo nel breve periodo, peraltro senza ancora avere certezze circa le prospettive di una concreta ripresa delle attività nell'immediato futuro.

Auspica che il Governo possa valutare la possibilità di prevedere un credito d'imposta o comunque di misure che incentivino i clienti a optare per il mantenimento del *voucher* prorogato piuttosto che chiedere l'immediato rimborso. Conclude apprezzando gli impegni profusi dal Governo su questa tematica.

5-05800 Andreuzza: Sulla tipologia di strutture all'aperto autorizzate alla riapertura delle attività turistiche nelle cosiddette « zone gialle ».

Giorgia ANDREUZZA (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Ministro Massimo GARAVAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA), replicando, ringrazia il ministro per la risposta dichiarando, peraltro, di comprendere quali difficoltà possa incontrare un Ministero di così recente istituzione ad occuparsi di materie la cui competenza è trasversale con altre strutture di governo e che solo parzialmente riguardano attività che si riflettono sul settore del turismo. Auspica quindi che il ministro continui a farsi interprete delle necessità del settore presso gli altri ministeri competenti.

Per quanto riguarda le strutture turistiche e di ristorazione menzionate nell'interrogazione in titolo, ricorda che esse sono presenti in tutto il Paese e che nella sola regione Veneto rappresentano una parte cospicua dell'offerta turistica. Spera altresì che possa essere fatta velocemente chiarezza sulla problematica, anche in vista dell'apertura della prossima stagione estiva.

5-05801 Vallascas: Sulla promozione di interlocuzioni con la Commissione europea volte a rafforzare ed estendere il credito d'imposta sugli immobili utilizzati per interesse turistico e per l'affitto d'azienda turistico.

Andrea VALLASCAS (MISTO-L'A.C'È) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Ministro Massimo GARAVAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Andrea VALLASCAS (MISTO-L'A.C'È), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta ricevuta e ricorda che recentemente Federalberghi ha denunciato un calo di oltre 230 milioni di presenze turistiche nel corso del 2020 rispetto all'anno precedente con percentuali di riduzione che vanno da un minimo del 53 per cento fino all'80 per cento. Sottolinea che la crisi ha colpito soprattutto le località turistiche in particolare quelle di elezione da parte del turismo straniero. Conclude, confermando la sua parziale soddisfazione per la risposta ottenuta, riservandosi ulteriori valutazioni all'esito dell'operato del Ministero nel prosieguo della sua attività.

5-05802 Zucconi: Sulle iniziative del Ministero volte a garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni di legge relative alla proroga delle concessioni demaniali a tutela del turismo balneare.

Riccardo ZUCCONI (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Ministro Massimo GARAVAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Riccardo ZUCCONI (FDI), replicando, fa presente che l'interrogazione a sua firma era funzionale a segnalare che in materia si registrano atteggiamenti diversificati, con una situazione sostanzialmente a macchia di leopardo sul territorio italiano, non solo a seguito dei diversi orientamenti politici degli enti territoriali locali ma anche per la continua attività dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, a suo avviso, sembra aver adottato una missione consistente nell'osteggiare quanto disposto dalla normativa statale in tema di proroga delle concessioni demaniali. Osserva, peraltro, che mentre l'Autorità dispone di mezzi, anche giuridici, strutture e risorse che le consentono di affrontare tali impegni, i vari enti locali devono invece pagare con le proprie risorse le spese di giustizia, cosa che in qualche modo produce una disparità. Spera, quindi, che il Governo voglia affrontare tale situazione al fine di fare chiarezza e dare la necessaria tranquillità al settore balneare, soprattutto in vista della imminente stagione estiva.

5-05799 Baldini: Indicazioni unitarie e nazionali per la ripartenza del turismo in sicurezza e a favore di aree turistiche *covid free*.

Maria Teresa BALDINI (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Ministro Massimo GARAVAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 5)*.

Maria Teresa BALDINI (FI), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta e ritiene che sia necessario vaccinare i pochi abitanti delle isole che possono rischiare gravi problemi di salute legati al COVID-19 a causa degli afflussi turistici.

5-05804 Masi: Sulle iniziative che il Ministro del turismo intende predisporre per il rilancio del comparto anche tenuto conto dei protocolli di sicurezza elaborati dalle associazioni di categoria.

Angela MASI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Ministro Massimo GARAVAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 6)*.

Angela MASI (M5S), replicando, ringrazia per la risposta fornita osservando, peraltro, che in così poco tempo l'intervento del nuovo ministro difficilmente può essere esaustivo. Ritiene che fino ad oggi siano state assunte molte misure positive a sostegno del settore. Tuttavia evidenzia che talune di esse non sono state ancora portate a compimento mentre altre hanno mostrato alcune problematicità: auspica quindi che su tali questioni il ministro non faccia mancare il suo consueto impegno.

È dell'avviso che sia altresì essenziale che la ripartenza delle attività avvenga in

un quadro di sicurezza e sia imminente. Per quanto riguarda i possibili interventi in materia di bonus vacanze suggerisce che una buona occasione per agire potrebbe essere rappresentata dall'accoglimento di taluni emendamenti presentati al Senato, anche dal suo gruppo, e che al momento non sono stati ancora approvati. Sottolinea, inoltre, di essere favorevole alla proroga dei termini di scadenza dei predetti bonus vacanze. Concludendo, ribadisce altresì l'importante ruolo che potrebbero giocare i cosiddetti « *green pass* ».

5-05805 Moretto: Notizie utili per i cittadini e gli operatori turistici concernenti la data prevista e le modalità per la riapertura della stagione balneare e delle attività turistiche.

Sara MORETTO (IV) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Ministro Massimo GARAVAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 7)*.

Sara MORETTO (IV), nel ringraziare il ministro per la risposta fornita, sottolinea che avrebbe voluto avere qualche anticipazione sugli orientamenti del Governo visto che il 15 maggio, data prevista per la riapertura della stagione balneare e delle attività turistiche, è ormai alle porte. Sarebbe a suo avviso utile capire con urgenza i meccanismi di certificazione degli spostamenti turistici che, secondo il suo parere, dovrebbero basarsi sul formato digitale.

Martina NARDI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 aprile 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

La seduta comincia alle 14.15.

Documento di economia e finanza 2021.
Doc. LVII, n. 4 e Annesso.
(Parere alla V Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana.

Diego BINELLI (LEGA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 8)*.

Gianluca BENAMATI (PD) ringrazia il relatore per il lavoro svolto su un documento che, rileva, sembra abbastanza inusuale rispetto ai precedenti considerato che reca un'imponente scostamento di bilancio e che viene accompagnato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Osserva che il DEF, peraltro con cautela, segnala un *trend* positivo per la ripresa che, infine, sembra superare quanto stimato dai principali osservatori internazionali, in primo luogo il Fondo monetario internazionale.

Sottolinea che la sostanziale tenuta del sistema Italia è dovuta, in gran parte, alla tenuta del nostro sistema manifatturiero. In tal senso osserva che le curve che rappresentano l'andamento del PIL e della produzione industriale sono, di fatto, sovrapponibili. Evidenzia che ciò suggerisce agli investitori, anche internazionali, che in Italia è conveniente investire e che l'industria rappresenta la resistenza del Paese.

Ritiene che siano necessarie ancora alcune azioni, la prima delle quali (cosa che, ricorda, sembra aver confermato il ministro Franco in audizione) è fare, in occasione del prossimo decreto sostegni-*bis*, un *focus* sulla liquidità delle aziende, sulla concessione di ristori collegati ai costi fissi aziendali piuttosto che al fatturato nonché, infine sui crediti fiscali. In tal senso ribadisce che nel citato decreto i settori del turismo e del commercio devono essere oggetto di una particolare attenzione da parte del Governo.

Infine, sul PNRR, ritiene che il tema delle politiche di filiera e della crescita dimensionale del tessuto produttivo sono assolutamente centrali: auspica quindi che quanto osservato dal Parlamento possa trovare accoglimento all'interno della versione definitiva del Piano. Conclude annunciando il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Riccardo ZUCCONI (FDI) osserva che, nel contesto di incertezze che sta vivendo il Paese, effettivamente la finanza pubblica ha agito da ammortizzatore sociale, ma non lo ho fatto, secondo il suo giudizio, nel modo migliore considerando che il saldo di indebitamento netto è passato dall'1,6 per cento del 2019 al 9,5 per cento del 2020 mentre, in conseguenza del crollo del PIL e della riduzione dei consumi interni, il rapporto tra debito e PIL è passato dal 134 per cento del 2019 al 159,8 per cento di quest'anno: la ripresa poi, sottolinea, è attesa solo per il 2022. Evidenzia inoltre le forti ricadute sul lavoro che registra una riduzione dell'11 per cento di ore lavorate e del 10, 3 per cento in termini di unità di lavoro ammortizzate. Il Governo ha presentato una relazione al Parlamento che prevede un ulteriore scostamento di bilancio per 40 miliardi di euro, con un fortissimo impatto sul deficit dei prossimi anni per investimenti pubblici, con risorse aggiuntive rispetto a quelle già preventivate nel PNRR. Evidenzia che ad avviso di Fratelli d'Italia il documento in titolo doveva invece essere volto a fornire risorse per azioni che non fossero già coperte dal PNRR sul quale il suo gruppo ha già, peraltro, più volte evidenziato l'assenza di misure adeguate a sostegno dei settori più colpiti dalla crisi, in particolare quelli del turismo e del commercio. Osserva quindi che il DEF viene sostanzialmente modulato attraverso un considerevole scostamento di bilancio che però non dovrebbe essere concesso senza capire esattamente dove andranno a finire le risorse richieste e dove esse produrranno effetti. Per tali motivi annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Luca CARABETTA (M5S) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore. Associandosi alle considerazioni espresse dal deputato Benamati replica al deputato Zucconi che il debito statale da lui criticato, sarà necessario ad uscire dalla crisi qualora venga ben utilizzato e crede che un lavoro ben coordinato tra Governo e Parlamento possa garantire di raggiungere quell'obiettivo. Relativamente allo scostamento di bilancio pari a 40 miliardi auspica che buoni impieghi e soluzioni vengano già individuati nel prossimo decreto sui sostegni alle imprese e crede che nuove risorse saranno importanti per affrontare il post-Covid.

Maria Teresa BALDINI (FI), nel dichiarare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del relatore, sottolinea l'importanza di aiutare le aziende attraverso la messa a disposizione della liquidità necessaria per dare ossigeno alle loro attività.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 42/2021: Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare.
C. 2972 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite II e XII).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana.

Maria Teresa BALDINI (FI), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 9)*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 aprile 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni per la promozione delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione.
C. 1239 Mor e C. 2739 Centemero.

(Seguito esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 marzo 2021.

Martina NARDI, *presidente*, ricorda che la Commissione lo scorso 14 aprile ha concluso un ciclo di audizioni sulle proposte in titolo e che la seduta odierna è dedicata all'esame delle proposte di legge anche alla luce degli esiti istruttori acquisiti nelle predette audizioni. Da, quindi, la parola al relatore, deputato Mor, chiedendogli come intenda procedere.

Mattia MOR (IV), *relatore*, osserva che dall'ampio ciclo di audizioni svolto sono emersi interessanti spunti, idonei ad essere utilizzati per migliorare una proposta di legge che ormai risale al 2018, e che sta valutando al fine di poter produrre e proporre all'attenzione della Commissione una proposta di testo unificato che tenga conto di essi e di quanto recato nella abbinata proposta di legge 2739 Centemero. Segnala che il testo al quale sta lavorando risulta più corposo della proposta di legge a sua prima firma all'esame, anche se alcuni elementi sono stati espunti in quanto assorbiti in provvedimenti di legge che sono stati adottati nel tempo.

Riepiloga brevemente i contenuti della proposta di legge che prevede interventi per la creazione di nuove imprese innovative nonché incentivi per attirare i privati su di esse. Ricorda in particolare che gli investitori interessati a questo tipo di imprese sono sostanzialmente quelli del settore di *venture capital*. Segnala che in Italia si investono per tali fini solo un decimo delle risorse che impiegano altri Paesi europei come Francia, Germania e Spagna. Ritiene che quello delle *start-up* resti nel nostro Paese ancora un sentiero inesplorato mentre è convinto che esso sia foriero di sviluppo economico e occupazione. In particolare, ricorda che nella proposta di legge viene dato risalto agli strumenti di incentivazione fiscale necessari per attrarre investimenti e si prevede che debbano investire nel settore anche le Casse di previdenza istituzionali. Altro aspetto contenuto nella proposta, e che ritiene essenziale, è quello che riguarda un sistema di decontribuzione per i nuovi assunti.

Quindi, alla luce delle posizioni espresse nel corso della discussione, di quanto emerso dalle audizioni svolte e tenuto conto della condivisione registratasi sul contenuto delle proposte in esame all'interno della X Commissione, propone di proseguire i lavori attraverso la costituzione di un Comitato ristretto, che, a suo avviso, potrà addivenire alla predisposizione di un testo unificato da sottoporre in tempi molto rapidi alla Commissione.

Luca CARABETTA (M5S), nel ringraziare il relatore per il corposo lavoro che sta svolgendo sui temi oggetto dei provvedimenti in esame, ricorda che il sostegno delle *start-up* è un argomento sul quale tutte le forze parlamentari da anni si confrontano. Dichiara che il suo gruppo è a favore della proposta del relatore di istituire un Comitato ristretto per definire insieme una proposta di testo unificato da sottoporre alla Commissione, e sottolinea che in quella sede saranno opportunamente affrontate le complesse questioni sottese alle proposte di legge in discussione.

Riccardo ZUCCONI (FDI) concorda sul percorso procedurale proposto dal relatore dichiarandosi favorevole alla nomina di un Comitato ristretto.

Martina NARDI, *presidente*, a seguito di quanto richiesto dal relatore, propone di

nominare un Comitato ristretto per il prosieguo dell'esame delle proposte di legge in titolo anche al fine di elaborare una proposta di testo unificato condivisa da sottoporre all'esame della Commissione.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto, riservandosi la presidente di designarne i componenti sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Martina NARDI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame delle proposte di legge in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 21 aprile 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

AUDIZIONI

Mercoledì 21 aprile 2021. — Presidenza del vicepresidente Andrea GIARRIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bruno Tabacci.

La seduta comincia alle 15.

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bruno Tabacci, sulla politica spaziale e aerospaziale del Governo.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Andrea GIARRIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il sottosegretario di Stato Bruno TABACCI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Carlo PIASTRA (LEGA), Gianluca BENAMATI (PD) e, intervenendo da remoto, Paolo BARELLI (FI).

Il sottosegretario di Stato Bruno TABACCI fornisce ulteriori precisazioni.

Andrea GIARRIZZO, *presidente*, ringrazia il sottosegretario per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

5-05803 Bonomo: Sulla possibile proroga del periodo di validità dei *voucher* emessi a titolo di rimborso per prestazioni turistiche non fruite a seguito della crisi pandemica.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor presidente, onorevoli Deputati, gli effetti prodotti dalla pandemia hanno determinato la necessità di apprestare strumenti utili per far fronte alle implicazioni correlate al recesso e al rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici, riconoscendo agli organizzatori, ai vettori e alle strutture ricettive la possibilità – in alternativa al rimborso – di offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di equivalente o superiore qualità, oppure un *voucher* di importo pari al rimborso spettante.

Il *voucher*, in particolare, è disciplinato dall'articolo 88-*bis* del decreto-legge n. 18 del 2020, che prevedeva una validità di tale titolo pari a dodici mesi.

L'articolo 182, comma 3-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 ha esteso a diciotto mesi tale termine, decorso il quale, nell'ipotesi di mancata fruizione o di mancato impiego nella prenotazione dei servizi, è previsto il rimborso dell'importo versato.

Proprio in relazione alle esigenze evidenziate dagli interroganti, il mio Ministero sosterrà l'emendamento 30.54 all'AS 2144 (recante il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 41 del 2021 cosiddetto Decreto Sostegno) il quale prevede un'estensione da diciotto a ventiquattro mesi della validità del succitato *voucher*; nonché, la previsione che, con il consenso delle parti, esso possa essere ceduto all'agenzia di viaggio o emesso direttamente a favore di quest'ultima nelle ipotesi in cui il pagamento o la prenotazione sia stata effettuata dalla stessa.

ALLEGATO 2

5-05800 Andreuzza: Sulla tipologia di strutture all'aperto autorizzate alla riapertura delle attività turistiche nelle cosiddette « zone gialle ».

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor presidente, onorevoli Deputati, ritengo di dover preliminarmente rassicurare gli onorevoli interroganti sull'attenzione che sto dedicando alle problematiche correlate alla riapertura delle strutture ricettive e turistiche.

Con specifico riferimento ai quesiti posti dagli onorevoli interroganti, va posta attenzione alle cosiddette « *Sun Room* », consistenti in parti dei edifici dotati di serramenti completamente apribili in altezza, su uno o più lati; secondo gli interroganti, tali « *Sun Room* » sarebbero equiparabili agli spazi aperti e, quindi, potrebbero essere utilizzati a partire dal prossimo lunedì per svolgere, tra l'altro, attività di ristorazione.

Come Ministro del turismo, la descritta equiparazione mi sembra ovvia.

Tuttavia, le implicazioni correlate alla configurazione strutturale delle cosiddette « *Sun Room* » riguardano aspetti strettamente correlati alle misure di precauzione legate al distanziamento e alla circolazione dell'aria all'interno delle strutture che accolgono più persone e, quindi, ricadono, nelle competenze del Ministero della salute.

Farò, comunque, presente la questione in sede di Consiglio dei ministri.

ALLEGATO 3

5-05801 Vallascas: Sulla promozione di interlocuzioni con la Commissione europea volte a rafforzare ed estendere il credito d'imposta sugli immobili utilizzati per interesse turistico e per l'affitto d'azienda turistico.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor presidente, onorevoli Deputati, sono consapevole dei gravi danni subiti dal comparto produttivo del turismo a causa della pandemia.

Per tale ragione, assume particolare rilievo la problematica evidenziata dagli Onorevoli Interroganti, attinente alla misura del credito d'imposta del canone di locazione inerente ad immobili adibiti a strutture recettive e all'affitto d'azienda.

Essendo favorevole al rafforzamento della misura e all'estensione della sua durata oltre il 2021, ai fini della ripresa del settore turistico, sosterrò ogni iniziativa utile a tal fine, anche in occasione dell'adozione del Decreto Sostegni 2, rapportandomi con il Ministero dell'economia e delle finanze, competente a valutare la sostenibilità finanziaria della rimodulazione di tali strumenti.

Per quanto concerne, in particolare, il quesito posto dagli interroganti circa eventuali iniziative volte a promuovere interlocuzioni con la Commissione Europea al fine di verificare la fattibilità di un incremento percentuale del credito d'imposta (fino all'80 per cento) sugli immobili utilizzati per interesse turistico o per l'affitto d'azienda, e di un'estensione della misura oltre il 2021, evidenzio che l'interlocuzione con la Commissione europea spetta al Dipartimento per le Politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla quale compete la disamina dei profili di compatibilità delle disposizioni nazionali in vigore con la normativa sovranazionale.

Ad ogni modo, confermo il mio impegno ad adoperarmi nelle competenti, anche raccordandomi con il Dipartimento per le Politiche europee, al fine di rilanciare fattivamente il settore del turismo, anche sotto i profili evidenziati dagli interroganti.

ALLEGATO 4

5-05802 Zucconi: Sulle iniziative del Ministero volte a garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni di legge relative alla proroga delle concessioni demaniali a tutela del turismo balneare.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor presidente, onorevoli Deputati, ritengo di dover, preliminarmente, dare atto dello sforzo profuso dal mio Ministero al fine di affrontare e risolvere le problematiche evidenziate dagli Onorevoli Interroganti, che coinvolgono il comparto turistico balneare.

Conscio della delicatezza della questione rappresentata, inerente alle concessioni demaniali marittime, ritengo sia opportuno premettere che la stessa è attualmente oggetto di una procedura di infrazione (2020/4118), avviata dalla Commissione europea il 3 febbraio 2020, mediante la trasmissione di una lettera di messa in mora allo Stato italiano.

Le istituzioni europee hanno rilevato che la disciplina nazionale in materia di concessioni balneari sarebbe in contrasto con le disposizioni della direttiva Bolkestein (2006/123/CE) e con l'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, soprattutto, in relazione all'eccessiva durata della proroga (fino al 2033) normativamente prevista in assenza di procedure ad evidenza pubblica.

Gli interroganti chiedono ora quali iniziative intende assumere il Ministro del turismo affinché venga garantita la proroga fino al 2033 delle suddette concessioni, prevista dall'articolo 1, commi 682-684 della legge di stabilità 2019.

Sul punto, rappresento che – ferme restando le competenze di altre Amministrazioni centrali in materia di concessioni demaniali, tra le quali il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – gli Uffici del mio Ministero sono in costante e stretto contatto con la Struttura di Missione per le procedure di infrazione, istituita presso il Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, con i seguenti obiettivi:

concordare, insieme alle altre Amministrazioni coinvolte, una strategia di risposta alle Istituzioni europee finalizzata a chiudere la citata procedura di infrazione;

individuare una soluzione efficace e tempestiva, anche a garanzia delle posizioni dei balneari, in vista della prossima stagione estiva.

ALLEGATO 5

5-05799 Baldini: Indicazioni unitarie e nazionali per la ripartenza del turismo in sicurezza e a favore di aree turistiche *covid free*.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor presidente, onorevoli Deputati, ritengo di dover preliminarmente evidenziare lo sforzo profuso dal mio Ministero per affrontare e risolvere le problematiche evidenziate dagli Onorevoli Interroganti; ciò, nella piena consapevolezza dei danni gravi subiti dal comparto produttivo del turismo e del relativo indotto, a causa della pandemia, nella consapevolezza della significativa rilevanza che tale settore riveste in ragione delle numerose imprese che ne fanno parte.

Gli operatori del settore turistico devono essere messi nelle condizioni di rilanciare le proprie attività imprenditoriali e, quindi, è indispensabile procedere quanto prima alla riapertura delle attività appartenenti alla filiera turistica – sempre nel rispetto delle imprescindibili prescrizioni e precauzioni di carattere sanitario –, accettando un « rischio ragionato », in linea con quanto rappresentato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Con specifico riferimento agli spostamenti, oltre all'incremento ed alla velocizzazione delle vaccinazioni, è allo studio lo strumento della carta verde, al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza che riguardano la circolazione delle persone.

In tale contesto, va valutata – unitamente alle altre misure inerenti agli spostamenti – anche la strada delle isole COVID *free*, considerata la condizione specifica legata all'insularità, che presenta punti di arrivo e di accesso limitati e controllati, e consente un monitoraggio sanitario più efficace e strutturato rispetto agli spostamenti sulla terra ferma.

Tali prospettive vanno, ovviamente, concordate rapportandosi con le autorità sanitarie ed, in primo luogo, con il Ministero della salute, con il quale stiamo collaborando allo scopo di individuare le soluzioni più opportune, da condividere in sede collegiale, privilegiando, in ogni caso, l'esigenza di mettere prima in sicurezza la popolazione fragile.

Quanto sopra non esaurisce gli obiettivi che intendo perseguire per agevolare le riaperture della filiera turistica nelle sue varie declinazioni.

A tale riguardo, ci stiamo adoperando per affrontare il complesso problema del riavvio di tutte le attività del comparto turistico, tenendo conto delle specificità del settore e, come è noto, il Presidente del Consiglio dei ministri, nella conferenza stampa del 16 aprile scorso, ha preannunciato alcune date importanti per la riapertura delle attività di ristorazione e per gli spettacoli (dal 26 aprile), per la riapertura delle piscine all'aperto e, possibilmente, degli stabilimenti balneari (dal 15 maggio), per lo svolgimento di convegni e congressi e dell'attività fieristica (dal 1° luglio, ma, forse, ci sarà un'anticipazione al 15 giugno).

ALLEGATO 6

5-05804 Masi: Sulle iniziative che il Ministro del turismo intende predisporre per il rilancio del comparto anche tenuto conto dei protocolli di sicurezza elaborati dalle associazioni di categoria.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor presidente, onorevoli Deputati, ritengo di dover, preliminarmente, rappresentare che ho piena consapevolezza delle esigenze del comparto produttivo del turismo,, in questa fase pandemica.

Per questo motivo, il mio Ministero è particolarmente attento alle problematiche evidenziate dagli Onorevoli Interroganti ed, in particolare, all'esigenza di riaprire insicurezza, alla necessità di garantire gli spostamenti e alla possibilità di utilizzare il *bonus* vacanze per sostenere il comparto turistico.

Come Ministro del turismo, ritengo fortemente indispensabile che si arrivi quanto prima ad individuare date certe di riapertura di tutta la filiera turistica, e mi adopererò concretamente a tal fine, condividendo quanto rappresentato dal Presidente del Consiglio dei ministri nella conferenza stampa del 16 aprile, nel corso della quale ha preannunciato alcune date importanti per la riapertura delle attività di ristorazione e per gli spettacoli (dal 26 aprile), per la riapertura delle piscine all'aperto e, possibilmente, degli stabilimenti balneari (dal 15 maggio), per lo svolgimento di convegni e congressi e dell'attività fieristica (dal 1° luglio, ma, forse, ci sarà un'anticipazione al 15 giugno).

Quanto sopra non esaurisce lo sforzo teso ad agevolare le riaperture di tutta la filiera turistica, ma costituisce un punto fermo in vista dell'imminente periodo estivo, che tiene conto delle tempistiche necessitate dalle prenotazioni dei turisti e delle correlate esigenze degli operatori di settore.

Con specifico riferimento alla campagna vaccinale, proprio in questi giorni, stiamo approfondendo le modalità operative della cosiddetta carta verde, al fine di garantire, in condizioni di sicurezza, lo spostamento e la circolazione delle persone all'interno del territorio nazionale. Ciò in quanto, come è noto, le conseguenze delle limitazioni negli spostamenti e le varie restrizioni alla libera circolazione hanno determinato l'annullamento di viaggi, pacchetti turistici, viaggi di istruzione e visite di turismo culturale, già prenotati e pagati dagli utilizzatori.

Al riguardo, il legislatore ha affrontato tali problematiche sotto un duplice profilo: da una parte, garantendo la tutela del beneficiario del *voucher* e, dall'altra, evitando di aggravare le imprese erogatrici dei servizi, in crisi finanziaria a causa della pandemia.

A fine di consentire al *bonus* vacanze di dispiegare pienamente le sue potenzialità, i miei uffici si adopereranno affinché la normativa di riferimento possa consentire al beneficiario di spenderlo anche presso una agenzia di viaggi o un *tour operator* – oltre che presso strutture turistico-ricettive – per l'acquisto di un servizio turistico, anche allo scopo di aumentare la propensione delle persone ad effettuare un viaggio o un soggiorno in Italia.

ALLEGATO 7

5-05805 Moretto: Notizie utili per i cittadini e gli operatori turistici concernenti la data prevista e le modalità per la riapertura della stagione balneare e delle attività turistiche.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor presidente, onorevoli Deputati, ritengo di dover preliminarmente evidenziare lo sforzo profuso dal mio Ministero per individuare soluzioni efficaci in relazione alle problematiche evidenziate dagli Onorevoli Interroganti, anche per quanto attiene alle tematiche degli spostamenti interregionali e delle riaperture delle attività del settore turistico.

Ciò in quanto, siamo assolutamente consapevoli dei danni gravi subiti dal comparto produttivo del turismo e dal relativo indotto per gli effetti della pandemia e, soprattutto, siamo consapevoli della significativa rilevanza che tale settore riveste in ragione delle numerose imprese che compongono la sua filiera, che si caratterizza, senza alcun dubbio, come un'eccellenza nazionale.

Ci stiamo adoperando per individuare le condizioni per procedere con ogni possibile sollecitudine alla riapertura della filiera turistica, da effettuarsi sempre nel rispetto delle imprescindibili prescrizioni e precauzioni di carattere sanitario – necessitate dalla presenza del virus,– armonicamente ad una prosecuzione a ritmi importanti della campagna vaccinale e alla predisposizione degli opportuni protocolli di sicurezza.

Condivido l'attenzione che gli Onorevoli Interroganti ripongono sulla tematica relativa alla libera circolazione sul territorio, anche per finalità turistiche, tant'è che proprio in questi giorni ci stiamo adoperando con le altre Amministrazioni competenti per affinare e ottimizzare le modalità operative della cosiddetta carta verde.

Personalmente, condivido anche l'esigenza di individuare date precise di « riapertura » e mi adopererò concretamente a tal fine, condividendo quanto preannunciato dal Presidente del Consiglio dei ministri nella conferenza stampa del 16 aprile, nel corso della quale ha preannunciato alcune date importanti per la riapertura delle attività di ristorazione e per gli spettacoli (dal 26 aprile), per la riapertura delle piscine all'aperto e, possibilmente, degli stabilimenti balneari (dal 15 maggio), per lo svolgimento di convegni e congressi e dell'attività fieristica (dal 1° luglio, ma, forse, ci sarà un'anticipazione al 15 giugno).

Quanto sopra non esaurisce lo sforzo teso ad agevolare le riaperture di tutta la filiera turistica, ma costituisce un punto fermo in vista dell'imminente periodo estivo, che tiene conto delle tempistiche necessitate dalle prenotazioni dei turisti e delle correlate esigenze degli operatori di settore.

ALLEGATO 8

Documento di economia e finanza 2021. Doc. LVII, n. 4 e Annesso.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il Documento di economia e finanza 2021 (Doc. LVII, n. 4 e Annesso),

preso atto, in generale, che il Documento di economia e finanza evidenzia come l'economia globale continui ad essere fortemente condizionata dall'epidemia causata dal COVID-19, a causa della recrudescenza dei contagi a partire dai mesi autunnali del 2020 e che l'attività economica globale, dopo un recupero superiore alle attese nei mesi estivi, ha fortemente rallentato nel IV trimestre risentendo della nuova ondata pandemica;

preso altresì atto, in particolare, che il Documento di economia e finanza, richiamando le stime ufficiali dell'ISTAT, evidenzia come il PIL abbia registrato nel 2020 una caduta pari all'8,9 per cento in termini reali che rappresenta una contrazione dell'attività economica senza precedenti in tempi di pace;

considerato che il settore maggiormente colpito dalla crisi è quello dei servizi che patisce una riduzione del valore aggiunto molto ampia (-8,1 per cento) e che, a differenza dall'industria, a fine 2020 molti raggruppamenti del terziario hanno continuato ad arretrare, attestandosi profondamente al di sotto rispetto dei livelli precrisi facendo registrare arretramenti sostenuti che vanno dal -16,0 per cento di settori quali il commercio, il trasporto e l'immagazzinaggio e i servizi di alloggio e ristorazione al -14,6 per cento delle attività artistiche, di intrattenimento e divertimento;

evidenziato che il quadro macroeconomico programmatico per gli anni 2021 e successivi, presentato nel Documento di economia e finanza, tiene conto delle misure che saranno presentate a fine aprile con il prossimo Decreto cosiddetto sostegni, a seguito del nuovo scostamento da 40 miliardi, e della versione finale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che prevede un ammontare complessivo di 237 miliardi, comprensivo degli ulteriori canali nazionali di finanziamento di circa 30,5 miliardi;

considerato che in vista della probabile sospensione del Patto di Stabilità e Crescita anche nel 2022, il Documento di economia e finanza prefigura una modifica al sentiero di rientro dell'indebitamento netto della PA, ritenendo il Governo opportuno posporre il traguardo del 3,0 per cento di deficit al 2025 (rispetto al 2023 previsto dalla NADEF 2020), per sostenere un notevole sforzo di investimento e rigenerazione del Paese;

ricordato che il Documento di economia e finanza riporta altresì l'entità della manovra di bilancio per il 2021, che ha determinato complessivamente un indebitamento netto di circa altri 24,5 miliardi nel 2021 e di 11,8 miliardi nel 2022, un miglioramento di 3,6 miliardi nel 2023 e un ulteriore peggioramento di 12,2 miliardi nel 2024;

evidenziato che, secondo il Documento in esame, nello scenario programmatico, la crescita del PIL reale è prevista pari al 4,5 per cento nel 2021, 4,8 per cento nel 2022, 2,6 per cento nel 2023 e 1,8 per cento nel 2024;

evidenziato altresì che, secondo il Documento in esame (che tuttavia non tiene conto degli effetti sulla crescita delle riforme previste dal PNRR), il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nella sua versione definitiva, avrebbe un impatto espansivo in confronto allo scenario tendenziale

soprattutto nei primi due anni dell'orizzonte di previsione tale che il PIL nello scenario programmatico recupererebbe i livelli pre-crisi nel terzo trimestre del prossimo anno, per poi mantenersi su livelli superiori per tutto l'orizzonte di previsione;

preso atto che nel corso dei primi mesi del 2021 sono stati prorogati alcuni interventi già precedentemente disposti e sono state adottate ulteriori misure per attutire le ricadute socio economiche sui settori produttivi e sui lavoratori e fronteggiare l'emergenza sanitaria e che i provvedimenti con carattere di urgenza complessivamente comportano un nuovo indebitamento netto di circa 32 miliardi nel 2021;

sottolineato che il documento preannuncia, per quanto di specifico interesse della X Commissione, che oltre metà delle risorse stanziate nel 2021 saranno destinate a sostenere i titolari di partite IVA e le imprese impattate dalla crisi e che saranno inoltre adottate misure per aiutare le imprese a coprire parte dei costi fissi, con sgravi e crediti di imposta, che verrà sostenuta l'erogazione del credito alle piccole e medie imprese (PMI), che la scadenza del regime di garanzia dello Stato sui prestiti sarà prorogata dal 30 giugno a fine anno, che anche la moratoria sui crediti alle PMI sarà estesa nel tempo, che saranno reintrodotti rinvii ed esenzioni di imposta già attuati con precedenti provvedimenti nel corso del 2020 e che sarà altresì innalzato il limite alle compensazioni di imposta;

preso atto che il documento preannuncia altresì l'intenzione del Governo di presentare alcuni disegni di legge collegati alla decisione di bilancio concernenti, tra le altre materie, semplificazione e riordino in materia di start-up e PMI innovative, revisione organica degli incentivi alle imprese, disposizioni per lo sviluppo delle filiere e per favorire l'aggregazione tra imprese nonché un DDL di revisione del decreto legislativo 10 febbraio 2010, n. 33 (codice della proprietà industriale),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 9

DL 42/2021: Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare. C. 2972 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare (C. 2972 Governo) come risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni II e XII,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-05486 Gribaudo: Erogazione degli ammortizzatori sociali in favore dei dipendenti della Allfood Spa, impiegati presso il centro di ricerca ENEA « Casaccia » 269

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 277

5-05532 Lollobrigida: Esclusione del reddito del coniuge dalla soglia massima prevista per il riconoscimento agli invalidi civili totali percettori di pensione di inabilità dell'integrazione di cui alla legge n. 448 del 2001 270

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 279

5-05668 Eva Lorenzoni: Salvaguardia dei livelli occupazionali dei lavoratori dei punti vendita del gruppo L'Alco 270

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 281

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2021. Doc. LVII, n. 4, e Annesso (Parere alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 270

ALLEGATO 4 (Parere approvato) 283

Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore. Testo unificato C. 43 e abb. (Parere alla VII Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 271

ALLEGATO 5 (Parere approvato) 286

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi. (COM(2021) 93 final) *(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio)* 271

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 276

INTERROGAZIONI

Mercoledì 21 aprile 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.

La seduta comincia alle 14.35.

5-05486 Gribaudo: Erogazione degli ammortizzatori sociali in favore dei dipendenti della Allfood Spa, impiegati presso il centro di ricerca ENEA « Casaccia ».

La sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Chiara GRIBAUDO (PD), ringraziando la sottosegretaria per la risposta, esprime il suo rincrescimento per il fatto che il ripetersi di vicende come quella che interessa i dipendenti della Allfood Spa costringa i parlamentari a presentare interrogazioni come la sua. Ancora una volta, infatti, la lentezza delle procedure di erogazione degli ammortizzatori sociali danneggia i lavoratori e le loro famiglie, in un momento drammatico come quello attuale. Augurandosi un cambio di passo in tale ambito, assicura il proprio perdurante impegno a verificare che, come assicurato nella risposta della sottosegretaria, siano corrisposti con tempestività le ulteriori mensilità dei pagamenti dovuti ai lavoratori della Allfood Spa.

5-05532 Lollobrigida: Esclusione del reddito del coniuge dalla soglia massima prevista per il riconoscimento agli invalidi civili totali percettori di pensione di inabilità dell'integrazione di cui alla legge n. 448 del 2001.

La sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Walter RIZZETTO (FDI), in qualità di cofirmatario dell'interrogazione, ringrazia la sottosegretaria, dichiarandosi abbastanza soddisfatto della risposta, in particolare dell'impegno assunto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali circa un intervento finalizzato ad allineare gli importi dell'assegno di invalidità civile a livelli che, come disposto dall'articolo 38 della Costituzione e ribadito dalla Corte costituzionale, garantiscano a ciascuno mezzi adeguati alle loro esigenze di vita. L'aumento di tali importi non può essere lasciato ad una decisione amministrativa dell'INPS ma deve essere il frutto di una decisione del legislatore, che abbia per riferimento non già il reddito del nucleo familiare bensì quello dell'interessato. Sul punto, si riserva di valutare la presentazione di una risoluzione, la cui discussione consentirà di capire quale sia il livello ottimale dell'assegno, tenendo conto che il costo della vita degli invalidi è ben superiore a quello degli altri cittadini che percepiscono aiuti da parte dello Stato.

5-05668 Eva Lorenzoni: Salvaguardia dei livelli occupazionali dei lavoratori dei punti vendita del gruppo L'Alco.

La sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Elena MURELLI (LEGA), in qualità di cofirmataria dell'interrogazione, da lei sottoscritta con grande convinzione, ringrazia la sottosegretaria per la risposta, che dà conto della proficua collaborazione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Lombardia. Coglie l'occasione per ringraziare l'assessore regionale allo sviluppo economico, Guidesi, per l'impegno profuso nel favorire il confronto tra le parti. Si augura, quindi, che la vicenda, l'ennesima che coinvolge lavoratori dipendenti da aziende della grande distribuzione, possa concludersi in maniera soddisfacente, viste le prospettive illustrate dalla sottosegretaria.

Romina MURA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 aprile 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.

La seduta comincia alle 15.

Documento di economia e finanza 2021.
Doc. LVII, n. 4, e Annesso.
(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 aprile 2021.

Romina MURA, *presidente*, avverte che nella seduta odierna la Commissione esprimerà il parere di propria competenza alla V Commissione, ai sensi dell'articolo 118-*bis* del Regolamento, sul Documento di economia e finanza 2021.

Chiede, quindi, al relatore, onorevole Caparvi, di illustrare la sua proposta di parere.

Virginio CAPARVI (LEGA), *relatore*, illustra la sua proposta di parere *(vedi allegato 4)*.

Carmela BUCALO (FDI) preannuncia il voto contrario del gruppo Fratelli d'Italia sulla proposta di parere del relatore sottolineando che il suo gruppo, pur avendo votato a favore di tutti i precedenti scostamenti di bilancio, in questa occasione seguirà un orientamento diverso, anche in considerazione del fatto che il Governo non ha fornito alcuna informazione sulle finalità alle quali intende destinare le risorse aggiuntive.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore *(vedi allegato 4)*.

Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore.
Testo unificato C. 43 e abb.
(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 aprile 2021.

Romina MURA, *presidente*, avverte che nella seduta odierna la Commissione procederà all'espressione del parere di competenza alla VII Commissione.

Invita, quindi, la relatrice a formulare la sua proposta di parere.

Flora FRATE (MISTO-A-+E-RI), *relatrice*, illustra la sua proposta di parere *(vedi allegato 5)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice *(vedi allegato 5)*.

La seduta termina alle 15.10.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 21 aprile 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA.

La seduta comincia alle 15.10.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi.
(COM(2021) 93 final).

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Romina MURA, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento, l'esame della proposta potrà eventualmente concludersi con l'approvazione di un documento finale, in cui la Commissione esprime il proprio avviso sull'opportunità di possibili iniziative da assumere in relazione a tale atto.

Invita, quindi, la relatrice, onorevole Carla Cantone, a svolgere la propria relazione introduttiva.

Carla CANTONE (PD), *relatrice*, ricorda preliminarmente che la Commissione è attualmente impegnata nell'esame del testo unificato della proposta di legge n. 522 e

delle proposte abbinate, che affronta proprio il problema della disparità salariale tra lavoratrici e lavoratori. Pertanto, l'esame della proposta di direttiva è perfettamente in linea con il lavoro che la Commissione ha da tempo avviato. Prima di addentrarsi nella illustrazione puntuale del contenuto della proposta, ritiene utile riassumerne i punti qualificanti, sui quali potrà concentrarsi l'esame in questa sede: l'affermazione del diritto alla parità di retribuzione tra uomo e donna per uno stesso lavoro; il suo inserimento nel Pilastro europeo dei diritti sociali; la necessità di superare le differenze esistenti in materia tra gli Stati membri; l'esame delle conseguenze della pandemia, che hanno interessato più le lavoratrici dei lavoratori; la necessità di rafforzare la trasparenza retributiva; la necessità di aumentare, attraverso la riaffermazione del principio della parità retributiva, la partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

Venendo, quindi, al merito della proposta di direttiva, sottolinea che si tratta di un'iniziativa molto importante, sollecitata anche dal Parlamento europeo e preannunciata nella Strategia per la parità di genere 2020-2025, che tocca una delle questioni centrali per l'affermazione effettiva di una piena parità di genere.

Ricorda che il diritto alla parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore tra lavoratori di sesso femminile e maschile rappresenta un principio fondamentale dell'Unione europea, sancito nell'articolo 157 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La necessità di garantire la parità salariale è sancita anche nella direttiva 2006/54/CE, attuata a livello nazionale dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, che ha apportato modifiche al Codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. Anche il Pilastro europeo dei diritti sociali include tra i suoi principi il diritto alla parità di retribuzione per un lavoro di pari valore.

Il principio della parità retributiva però continua a non trovare effettiva attuazione, come dimostrano i dati sul divario retributivo di genere, il cosiddetto *gender pay gap*, ossia la differenza nella retribuzione oraria lorda tra uomini e donne: sulla base dei dati EUROSTAT per il 2019, infatti, le donne guadagnano in media il 14,1 per cento in meno all'ora rispetto agli uomini.

Vi sono notevoli differenze tra gli Stati membri: si va dall'1,3 per cento in Lussemburgo al 21,7 per cento in Estonia. L'Italia si attesta al 4,7 per cento.

L'analisi dei dati, che è cruciale per la valutazione della portata del divario nei vari settori e nelle fasce d'età, evidenzia un divario retributivo di genere mediamente più elevato nel privato rispetto al pubblico. In Italia la differenza è notevole: il 17 per cento nel privato contro il 3,8 per cento nel pubblico.

Il divario retributivo è generalmente molto più basso per i nuovi arrivati nel mondo del lavoro e in particolare per i giovani e tende ad aumentare con l'età a causa delle interruzioni di carriera che le donne possono subire durante la loro vita lavorativa.

Tuttavia, un minore divario retributivo di genere non si traduce necessariamente in una maggiore parità. In alcuni casi, infatti, come quello italiano, divari retributivi più bassi tendono ad essere collegati ad una minore partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

Secondo EUROSTAT, il tasso di occupazione femminile in Italia è al 52,7 per cento (il più basso tra i Paesi dell'Unione europea dopo la Grecia). L'Italia è poi il Paese dell'Unione europea con il divario occupazionale di genere più ampio, pari al 19,9 per cento.

Se si considera inoltre il cosiddetto divario retributivo complessivo di genere (*gender overall earnings gap* – la differenza tra il salario annuale medio percepito da donne e uomini, tenendo conto dei tre principali svantaggi affrontati dalle donne, ossia retribuzione oraria inferiore, meno ore di lavoro retribuito e minore tasso di occupazione, il differenziale nell'Unione europea aumenta al 36,7 per cento e in Italia arriva al 43 per cento.

Diversi sono i fattori che contribuiscono al divario retributivo di genere, tra cui la

minor partecipazione delle donne al mercato del lavoro, il lavoro invisibile e non retribuito, il maggior ricorso al tempo parziale e alle interruzioni di carriera, nonché la segregazione verticale e orizzontale basata su stereotipi e discriminazioni di genere.

Le donne sono sovra rappresentate in settori relativamente a bassa retribuzione, come l'assistenza e l'istruzione, mentre la percentuale di dipendenti maschi è molto alta – oltre l'80 per cento – nei settori meglio retribuiti, come la scienza, la tecnologia, l'ingegneria e la matematica (STEM). Le donne occupano poche posizioni apicali e dirigenziali: meno del 10 per cento degli amministratori delegati delle principali aziende è rappresentato infatti da donne.

Inoltre, le donne svolgono meno ore di lavoro retribuito rispetto agli uomini, ma più ore di lavoro non retribuito, dedicato alla cura di figli o familiari o ai lavori domestici. Solo l'8,7 per cento degli uomini nell'Unione europea lavora *part-time*, contro quasi un terzo delle donne (31,3 per cento).

Secondo la Commissione europea, anche la mancanza di trasparenza nei sistemi retributivi favorisce i pregiudizi di genere nella determinazione dei salari, così come la mancanza di certezza giuridica sui concetti di « pari valore » e di « retribuzione » e gli ostacoli procedurali incontrati dalle vittime di discriminazione che impediscono l'attuazione effettiva del principio della parità retributiva.

Con la proposta al nostro esame, la Commissione interviene proprio in questo ambito, stabilendo norme volte a rafforzare la trasparenza retributiva e a migliorare l'accesso alla giustizia per le vittime di discriminazioni retributive.

La necessità di intervenire è resa ancora più urgente dalla crisi pandemica in corso, che ha colpito in modo particolare le lavoratrici: le donne, più degli uomini, svolgono lavori interinali, a tempo parziale e precari e sono quindi più soggette alla perdita del posto di lavoro o alla cassa integrazione a seguito della crisi. Le donne, inoltre, si sono fatte carico di una quota consistente di responsabilità di assistenza a seguito della chiusura delle scuole e dei servizi di sostegno.

Venendo al contenuto della proposta, rimandando comunque per ulteriori approfondimenti e maggiori dettagli alla documentazione predisposta dagli uffici, segnala che essa consta di quattro capi e 34 articoli.

Il Capo I, composto dagli articoli da 1 a 4, reca le disposizioni generali. L'articolo 1 indica che la proposta stabilisce prescrizioni minime per rafforzare l'applicazione del principio della parità retributiva tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. La Commissione chiarisce di aver deciso di non modificare o sostituire la direttiva 2006/54/CE dato il suo più ampio ambito di applicazione, che riguarda la parità di trattamento tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego. Secondo quanto previsto dall'articolo 2, la proposta si applica ai datori di lavoro del settore pubblico e privato e a tutti i lavoratori, che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quale definito dal diritto, dai contratti collettivi e/o dalle prassi in vigore in ciascuno Stato membro, tenendo in considerazione la giurisprudenza della Corte di giustizia. L'elenco delle definizioni contenuto nell'articolo 3 comprende sia definizioni mutuate dalla direttiva 2006/54/CE, quali quelle di retribuzione, discriminazione diretta, discriminazione indiretta, sia nuove definizioni specificamente connesse al diritto alla parità retributiva, quali livello retributivo, retribuzione mediana, divario retributivo mediano, quartile retributivo e categoria di lavoratori. Si provvede a specificare cosa comprende la discriminazione retributiva basata sul genere, ai sensi della direttiva, considerato che in tale ambito può verificarsi un'intersezione tra varie categorie di discriminazione legate, da un lato, al sesso e, dall'altro, ad altri fattori, quali l'origine etnica, le convinzioni personali.

Al fine di consentire ai lavoratori e ai datori di lavoro di valutare ciò che costituisce lavoro di pari valore, l'articolo 4 prevede che gli Stati membri stabiliscano strumenti o metodologie per valutare e raffrontare il valore del lavoro, rispetto a

una serie di criteri oggettivi che includono i requisiti professionali, di istruzione e di formazione, le competenze, l'impegno e le responsabilità, il lavoro svolto e la natura dei compiti assegnati. Ciò fornisce la base per valutare se i lavoratori si trovino in una situazione analoga e svolgano un lavoro di pari valore.

La Commissione, nel considerando n. 10, chiarisce che la proposta non impedisce ai datori di lavoro di pagare in modo diverso i lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore, purché tali differenze siano basate su criteri oggettivi, neutri dal punto di vista del genere e senza pregiudizi.

L'articolo 4, paragrafo 4, integra poi due precisazioni stabilite nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Al fine di stabilire se i lavoratori si trovino in una situazione analoga, il raffronto non è necessariamente limitato alle situazioni in cui uomini e donne lavorano per lo stesso datore di lavoro, ma i lavoratori possono trovarsi in una situazione analoga anche quando non lavorano per lo stesso datore di lavoro se le differenze rilevate nelle condizioni retributive possono essere ricondotte ad un'unica fonte che stabilisce le condizioni di lavoro, compresa la retribuzione, ad esempio, derivanti dalle disposizioni di legge o da contratti salariali collettivi applicabili a diverse imprese, o quando le condizioni di lavoro sono stabilite centralmente per più organizzazioni o imprese all'interno di una *holding* o di un conglomerato; inoltre, il confronto non si limita a situazioni nelle quali i lavoratori di riferimento svolgano simultaneamente mansioni uguali alla parte ricorrente. Nel caso in cui non esista un lavoratore di riferimento reale, dovrebbe essere consentito un confronto con un lavoratore di riferimento ipotetico o l'utilizzo di altre prove che consentano di presumere eventuali discriminazioni.

Il Governo nella relazione, trasmessa ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 234 del 2012, segnala che l'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva, potrebbe determinare un'incertezza interpretativa ed applicativa, in particolare a motivo del riferimento al lavoratore comparabile ipotetico. Su questo punto, pertanto, sarà opportuna una specifica riflessione nel corso dell'esame dell'atto.

Il Capo II, composto dagli articoli da 5 a 11, reca una serie di previsioni volte a rafforzare la trasparenza retributiva. Taluni adempimenti riguardano la fase prima dell'assunzione. All'articolo 5 si prevede, infatti, che i datori di lavoro dovranno fornire informazioni sul livello – o l'intervallo – retributivo iniziale nell'annuncio del posto vacante o prima del colloquio di lavoro e non saranno autorizzati a chiedere ai potenziali lavoratori informazioni sulle retribuzioni precedentemente percepite. In base all'articolo 7, i lavoratori dipendenti avranno poi il diritto di chiedere informazioni al proprio datore di lavoro sul loro livello di retribuzione individuale e sui livelli salariali medi, ripartiti per sesso, per le categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. Ai sensi degli articoli 8 e 9, specifici obblighi riguardano i datori di lavoro con almeno 250 dipendenti, che dovranno rendere pubbliche all'interno della loro organizzazione una serie di informazioni sul divario retributivo tra lavoratrici e lavoratori ed effettuare una valutazione delle retribuzioni, in collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori, qualora emerga un divario retributivo di genere di almeno il 5 per cento non giustificabile in base a fattori oggettivi neutri dal punto di vista del genere. In sostanza, la proposta di direttiva configura una serie di obblighi concernenti la rendicontazione e la valutazione delle retribuzioni applicabili solo alle aziende con almeno 250 dipendenti. La Commissione motiva tale scelta, sulla base di un approccio proporzionato e in modo da ridurre al minimo i costi. Fa presente in proposito, tenuto conto della composizione del tessuto imprenditoriale specie di quello italiano, che gran parte delle aziende non sarà interessata da tali adempimenti. Segnala che già l'articolo 46 del Codice delle pari opportunità reca comunque previsioni per la redazione di un rapporto almeno biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle imprese con più di

100 dipendenti, e che quindi la proposta di direttiva, per un verso, ha un ambito di applicazione più ridotto e, per l'altro, contempla uno spettro più ampio di informazioni a cui si dovranno adeguare le imprese con almeno 250 dipendenti.

Il Capo III, composto dagli articoli da 12 a 23, riguarda i mezzi di tutela e applicazione. In particolare, ai sensi dell'articolo 12, gli Stati membri devono garantire procedure giudiziarie volte a far valere i diritti e gli obblighi connessi al principio della parità retributiva tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. In base all'articolo 13, i procedimenti giudiziari o amministrativi possono essere avviati da associazioni, organizzazioni, organismi per la parità e rappresentanti dei lavoratori o altri soggetti giuridici interessati a garantire la parità tra uomini e donne. I ricorsi collettivi possono essere presentati solo dagli organismi per la parità e dai rappresentanti dei lavoratori. In base all'articolo 14, i lavoratori che hanno subito discriminazioni retributive di genere potranno ottenere un risarcimento, compreso il recupero integrale della retribuzione arretrata e dei relativi premi o pagamenti in natura. Ai sensi dell'articolo 16, spetterà al datore di lavoro, e non al lavoratore, provare che non vi è stata discriminazione in materia di retribuzione. Sulla base degli articoli 20 e 21, gli Stati membri dovranno inoltre introdurre sanzioni specifiche per le violazioni della norma sulla parità retributiva, compreso un livello minimo di ammende, e dovranno adottare misure appropriate per garantire che, nell'esecuzione di appalti pubblici o concessioni, gli operatori economici (compresa la catena di subappalto successiva) rispettino gli obblighi relativi alla parità retributiva tra uomini e donne.

Fa presente, da ultimo, che il Capo IV della proposta, composto dagli articoli da 24 a 34, contiene le disposizioni orizzontali e finali.

Considerato che la direttiva prevede un'armonizzazione minima delle prescrizioni, gli Stati membri possono introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli ai lavoratori rispetto a quelle stabilite nella direttiva stessa. Sulla base della cosiddetta clausola di non regresso, prevista dall'articolo 24, non possono invece ridurre il livello di protezione in materia di parità retributiva tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. Ai sensi dell'articolo 25, gli organismi nazionali per la parità, istituiti a norma della direttiva 2006/54/CE, sono competenti per le questioni che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva e, pertanto, come segnalato dalla relazione del Governo, sul piano nazionale andrà rivisto il meccanismo di finanziamento degli organismi di parità coinvolgendo il livello istituzionale territoriale. Secondo l'articolo 26, inoltre, gli Stati membri devono designare un organismo incaricato di monitorare e sostenere l'attuazione delle disposizioni giuridiche nazionali di recepimento della direttiva, il cosiddetto organismo di monitoraggio. La direttiva infine prevede norme per favorire il dialogo sociale: l'articolo 11 dispone che, fatta salva l'autonomia delle parti sociali e conformemente al diritto e alle prassi nazionali, gli Stati membri devono provvedere affinché i diritti e gli obblighi derivanti dalla direttiva siano discussi con le parti sociali. Inoltre, l'articolo 30 prevede che gli Stati membri possano affidare alle parti sociali l'attuazione della direttiva, laddove le parti sociali lo richiedano congiuntamente, a condizione che i risultati perseguiti dalla direttiva siano sempre garantiti.

La citata relazione del Governo segnala che il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna necessita di essere allineato alle nuove disposizioni, in particolare per quanto riguarda i contenuti e le tempistiche di presentazione dei Piani triennali di azioni positive da parte delle pubbliche amministrazioni e dei Rapporti biennali da parte delle aziende, previsti dagli articoli 46 e 48 del medesimo Codice, nonché la struttura, i compiti e le risorse umane e finanziarie degli organismi di parità.

In conclusione, ricorda che, sul piano nazionale, la legge di bilancio 2021 ha istituto, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per il sostegno della parità salariale di genere, con

una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, per interventi finalizzati al sostegno e al riconoscimento del valore sociale ed economico della parità salariale di genere e delle pari opportunità sui luoghi di lavoro. Richiama, infine, i contenuti del già citato testo unificato della proposta di legge n. 522 e abbinate, che reca disposizioni volte a sostenere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e a favorire la parità retributiva tra i sessi, prevedendo, in particolare, che tra le fattispecie discriminatorie siano inseriti anche gli atti di natura organizzativa e oraria che, modificando l'organizzazione del lavoro, mettono la lavoratrice in una posizione di svantaggio, e che il rapporto biennale relativo alla situazione del personale sia redatto dalle aziende che impiegano più di 50 dipendenti, in luogo degli oltre 100 attualmente previsti.

Alla luce di quanto esposto, considerata l'importanza della proposta al nostro esame, ritiene che sia opportuno acquisire nel corso dell'istruttoria tutti gli elementi necessari per una sua attenta valutazione.

Elena MURELLI (LEGA), ringraziando la relatrice, ricorda che la Commissione è concorde sulla necessità di affrontare il *gender pay gap*, sia proseguendo l'esame del testo unificato delle proposte di legge n. 522 e abbinate, sia affrontando quello della proposta di direttiva all'ordine del giorno. Si tratta di un tema su cui l'Italia è stata sollecitata a provvedere dalla Commissione europea già nel 2019 e che a livello internazionale è affrontato in questi giorni anche dall'ONU, che indaga anche le disparità di genere nei Parlamenti dei Paesi aderenti.

Auspica, pertanto, che la Commissione intraprenda l'esame della proposta di direttiva privilegiando un approccio collaborativo, al di là delle divisioni politiche.

Romina MURA, *presidente*, nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 21 aprile 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.35.

ALLEGATO 1

5-05486 Gribaudo: Erogazione degli ammortizzatori sociali in favore dei dipendenti della Allfood Spa, impiegati presso il centro di ricerca ENEA « Casaccia ».

TESTO DELLA RISPOSTA

L'onorevole interrogante, premesso che dal mese di marzo 2020 i circa duecento dipendenti della Allfood Spa., impiegati presso le mense/bar nei centri ENEA, in particolare, presso il centro ENEA di Casaccia (Roma), sono stati collocati in regime di cassa integrazione a carico del Fondo integrativo salariale (FIS), chiede di conoscere quali iniziative intenda intraprendere al fine di sbloccare l'erogazione degli ammortizzatori sociali ai predetti lavoratori.

Sentito l'INPS, si rappresenta che in data 19 luglio 2020 e 20 luglio 2020 l'azienda AllFood Spa ha presentato domande di assegno ordinario per il periodo dal 5 luglio 2020 al 29 agosto 2020 con causale « Crisi aziendale per evento improvviso ed imprevisto » per ventidue Unità produttive ubicate sul territorio italiano, tra le quali l'unità produttiva n. 32, centro ENEA di Casaccia.

Trattandosi di richiesta di assegno ordinario per causale diversa da quelle relative all'emergenza COVID-19, l'istruttoria delle predette domande ha seguito la disciplina di trattazione ordinaria e non emergenziale.

L'Allfood S.p.a. è un'azienda plurilocalizzata, e pertanto la definizione delle istanze è di competenza della struttura INPS presso la quale il datore di lavoro ha richiesto l'accentramento contributivo, che provvede alla istruttoria complessiva delle domande presentate.

Ciò ha comportato, in fase istruttoria, la verifica dei singoli requisiti di accesso alla prestazione, con particolare attenzione a quello relativo all'anzianità di almeno novanta giorni di effettivo lavoro, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015, in capo ai beneficiari della prestazione, presso l'unità produttiva alla quale è stata presentata la domanda.

Le domande in questione, in seguito ad accorpamento, sono state definite con esito positivo con unico provvedimento del Direttore della struttura INPS territoriale di competenza.

A fronte dell'unico provvedimento di concessione, sono state emesse dalle strutture territoriali INPS competenti per unità produttiva, le autorizzazioni per le singole unità produttive interessate dalla prestazione, propedeutiche al pagamento diretto in favore dei lavoratori beneficiari della prestazione richiesta.

Per il periodo in questione e per alcune delle unità produttive autorizzate, l'azienda ha inviato i flussi SR41, che risultano in fase di lavorazione.

L'azienda ha quindi presentato ulteriori domande con causali relative all'emergenza COVID-19 per i periodi dal 30 agosto al 31 ottobre 2020, dal 2 novembre al 15 novembre 2020 e dal 16 novembre al 27 dicembre 2020.

Le prime due domande sono state autorizzate; la terza è stata respinta, poiché non risultano fruite le 18 settimane di cui al decreto-legge n. 104 del 2020. L'azienda è stata comunque invitata a riproporre la domanda con una causale corretta.

È invece in fase di istruttoria la richiesta per il periodo dal 4 gennaio al 28 febbraio 2021.

Segnalo, da ultimo, che l'INPS ha rappresentato di operare in stretto contatto con l'azienda, in considerazione dell'elevato numero di lavoratori coinvolti. Inoltre questa interlocuzione ha permesso di chiarire direttamente alcune criticità rilevate dall'INPS in sede di controllo e pertanto di individuare alcune problematiche di tipo procedurale che sono in corso di soluzione.

Posso pertanto assicurare che l'INPS è impegnato, mediante una revisione delle autorizzazioni concesse ed in corso, a sbloccare i pagamenti dei lavoratori per tutti i periodi interessati dalle richieste.

ALLEGATO 2

5-05532 Lollobrigida: Esclusione del reddito del coniuge dalla soglia massima prevista per il riconoscimento agli invalidi civili totali percettori di pensione di inabilità dell'integrazione di cui alla legge n. 448 del 2001.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'onorevole interrogante chiede di conoscere se il Governo ritenga di adottare iniziative per consentire che il riconoscimento del diritto all'incremento del trattamento pensionistico, *ex* articolo 38 della legge n. 448 del 2001, venga subordinato al solo requisito reddituale del percipiente l'assegno e non anche a quello risultante dal cumulo con il proprio coniuge.

Tale richiesta muove dalla considerazione secondo la quale la previsione normativa, facendo riferimento al cumulo dei redditi solo in caso di coniugio, determinerebbe una disparità di trattamento escludendo dal proprio ambito di applicazione le ipotesi in cui i percettori del reddito risultino inseriti all'interno di un nucleo familiare con altri soggetti diversi dal coniuge.

Come noto, l'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel prevedere un « incremento al milione » delle pensioni a favore dei soggetti disagiati, precisa che il beneficio in argomento è condizionato al reddito personale nel caso in cui il richiedente il beneficio non sia coniugato, ovvero al reddito personale e coniugale qualora il richiedente sia coniugato.

La Corte costituzionale, con la sentenza del 23 giugno 2020, n. 152, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, disponeva che l'incremento del trattamento pensionistico fino a 516,46 euro al mese per tredici mensilità (cosiddetto « incremento al milione ») fosse concesso « ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni » e non anche « ai soggetti di età superiore a diciotto anni ».

Al riguardo, il Parlamento, nel corso dell'*iter* di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto « decreto Rilancio », ha individuato un primo nucleo di risorse finanziarie, al fine di promuovere un'applicazione tempestiva della pronuncia costituzionale. Successivamente, il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ha previsto, all'articolo 15, l'estensione della maggiorazione economica ai soggetti invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o titolari di pensione di inabilità, di età compresa tra i diciotto e i sessant'anni, in conformità con quanto disposto dalla citata sentenza.

L'INPS, con la circolare n. 107 del 23 settembre 2020, sulla base delle disposizioni di legge sopra richiamate, ha fornito indicazioni e chiarimenti per ottenere il beneficio della maggiorazione economica, ivi compresa la definizione dei requisiti reddituali.

Il diritto e la misura del beneficio sono pertanto correlati, in caso di rapporto di coniugio, al non superamento del doppio limite di reddito annuo: quello personale che non deve essere superiore a 8.469,63 euro, pari all'importo massimo moltiplicato per tredici mensilità, e quello coniugale che deve essere non superiore a 14.447,42 euro.

Con riferimento, poi, ai redditi computabili, la circolare INPS ha precisato che ai fini dell'incremento in parola si deve tener conto dei redditi di qualsiasi natura, ossia i redditi assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge. Al contrario, rimangono esclusi: il reddito della casa di abitazione, le pensioni

di guerra, l'indennità di accompagnamento, l'importo aggiuntivo di 300.000 lire (154,94 euro) previsto dal comma 7 dell'articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i trattamenti di famiglia, l'indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.

Il legislatore, nel dettare la disciplina di cui all'articolo 38 della legge n. 448 del 2001, rubricato « Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati », ha inteso prendere in considerazione una platea di beneficiari che versa in condizioni particolarmente svantaggiate e, a tal fine, ha ritenuto di considerare anche eventuali ulteriori redditi di cui i beneficiari dispongono singolarmente o, se coniugati, cumulativamente al proprio coniuge.

Ciò premesso, occorre certamente evidenziare che il tema sollevato dall'interrogante è meritevole della massima considerazione, trattandosi del riconoscimento, a fini di equità sociale, di ulteriori benefici e agevolazioni a soggetti particolarmente vulnerabili e svantaggiati, che hanno diritto – in ossequio a quanto disposto dalla nostra Carta costituzionale – al sostegno, al mantenimento e all'assistenza sociale da parte dello Stato.

Assicuro pertanto l'impegno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valutare con la massima attenzione e in tempi brevi la fattibilità di un intervento nel senso indicato dall'interrogante, tenendo altresì in considerazione i debiti criteri di sostenibilità finanziaria delle misure proposte e di omogeneità con il complessivo sistema previdenziale e assistenziale.

ALLEGATO 3

5-05668 Eva Lorenzoni: Salvaguardia dei livelli occupazionali dei lavoratori dei punti vendita del gruppo L'Alco.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il presente atto parlamentare, gli onorevoli interroganti richiamano l'attenzione del Governo sulla salvaguardia dei livelli occupazionali dei lavoratori dei punti vendita del gruppo L'Alco.

Secondo le informazioni acquisite dalla regione Lombardia, il gruppo, diffuso perlopiù in provincia di Brescia con alcune presenze in altre province lombarde, ha oggi circa 700 dipendenti ed è organizzato in tre distinte ragioni sociali:

L'Alco Grandi Magazzini (Alco G.M.), che si articola in otto punti vendita all'ingrosso;

Gestione centri commerciali (GEST.C.C.), che gestisce tre centri commerciali;

L'Alco Spa, articolata in venticinque punti vendita al dettaglio.

La regione Lombardia, espressamente interpellata dal Ministero che rappresento ha reso noto che la grave crisi del gruppo, che si è aggravata nelle ultime settimane, ha portato alla chiusura di tutti i punti vendita (tra la metà e la fine di marzo 2021) e alla presentazione di concordati (con riserva) che sono già stati richiesti da Alco Spa e Alco G.M. e a breve sarà richiesto per GEST.C.C. Il tribunale ha già nominato una terna di commissari cui farà gestire unitariamente le tre ragioni sociali.

Dato anche l'alto numero di lavoratori coinvolti, la regione Lombardia ha fornito massima disponibilità, avviando diverse interlocuzioni con i rappresentanti aziendali e le organizzazioni sindacali per affrontare le criticità e accompagnare la vertenza cercando di salvaguardare quanto più possibile *asset* aziendali e livelli occupazionali.

Il 15 aprile scorso presso la regione Lombardia si è tenuto un incontro tra azienda, commissari e organizzazioni sindacali per prevedere:

l'attivazione per tutti i lavoratori di una CIGS per cessazione sostenuta dalle politiche attive regionali;

la verifica esplorativa di un'offerta (per ora riservata), da parte di un primario *player* del settore, che riguarda più della metà dei punti vendita al dettaglio e tutti i centri commerciali;

lo sviluppo di azioni volte alla ricerca di ulteriori soggetti investitori per i restanti punti vendita al dettaglio e per i punti vendita all'ingrosso.

Durante l'incontro del 15 aprile, l'azienda ha comunicato che il giudice delegato è orientato ad autorizzare la richiesta di ricorrere alla CIGS per cessazione da parte delle due ragioni sociali già in concordato (Alco Spa e Alco G.M.), e che sarebbe stata presentata al Tribunale (il 19 aprile) la richiesta di concordato anche per l'altra ragione sociale, in esito alla quale verrà richiesta al giudice anche per quest'ultima l'autorizzazione a ricorrere alla CIGS per cessazione.

Secondo quanto rappresentato dalla regione Lombardia, le organizzazioni sindacali sembrano concordare sul ricorso alla CIGS e, pertanto, la Regione ha già comunicato che organizzerà, insieme principalmente alla provincia di Brescia, i percorsi di politica attiva connessi all'ammortizzatore sociale.

Sul versante delle offerte, l'azienda ha riferito che è pervenuta una seconda offerta, in competizione con quella già presentata. Pertanto il giudice è orientato a prevedere una gara competitiva per l'assegnazione degli *asset* aziendali.

In conclusione, rassicuro gli onorevoli interroganti in merito all'attenzione da parte del Governo e da parte delle istituzioni locali.

Voglio, pertanto, sottolineare che, al fine di individuare le possibili forme di sostegno per i lavoratori coinvolti, il Ministero del lavoro manterrà alta l'attenzione sulla vicenda esposta, continuando a monitorarne gli ulteriori sviluppi e a sostenere, in collaborazione con il Ministero per lo sviluppo economico, i percorsi per garantire per la salvaguardia dei livelli occupazionali.

ALLEGATO 4

Documento di economia e finanza 2021 (Doc. LVII, n. 4, e Annesso).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il Documento di economia e finanza 2021 (Doc. LVII, n. 4) e il relativo Annesso;

preso atto che il Documento di economia e finanza (DEF) non contiene, secondo quanto previsto in via generale dalla normativa nazionale, lo schema del Programma nazionale di riforma (PNR), in quanto, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del Regolamento (UE) 2021/241, sarà presentato alle Istituzioni europee un unico documento integrato che comprenderà il Piano per la ripresa e la resilienza (PNRR), che sarà definito nei prossimi giorni, e il PNR;

considerato che il DEF reca un aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, che prospetta uno scostamento rispetto ai precedenti obiettivi, nei termini riportati nella relazione presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, annessa al Documento;

tenuto conto dei dati economici relativi al 2020, che certificano le conseguenze drammatiche della pandemia da COVID-19, che, specialmente per quanto riguarda il mercato del lavoro, sono state in parte attutite dai provvedimenti assunti dal Governo;

ricordato che le misure messe in campo per contrastare gli effetti dell'epidemia nel settore del lavoro ammontano complessivamente a 29,8 miliardi di euro nel 2020, a 2,5 miliardi di euro nel 2021, e a 0,3 miliardi di euro nel 2023, dei quali circa 18,5 miliardi di euro nel 2020 e 1,3 miliardi di euro nel 2021 sono stati destinati agli ammortizzatori sociali, mentre 9,2 miliardi di euro nel 2020 sono stati destinati all'attribuzione di indennità *una tantum* in favore dei lavoratori autonomi, dei lavoratori dipendenti del settore del turismo, degli operai agricoli che presentano particolari requisiti, dei professionisti titolari di partita IVA, dei lavoratori iscritti al fondo pensioni dello spettacolo e di quelli domestici;

considerato che nell'anno 2020 il tasso di occupazione si è collocato al 57,5 per cento, tornando sui livelli del 2017, con una contrazione dell'occupazione più diffusa tra le donne, per le quali la riduzione del tasso di occupazione è stata del 3,4 per cento, per un totale di 338 mila occupate, mentre per gli uomini la diminuzione è stata del 2,3 per cento, per complessivi 309 mila occupati;

osservato altresì che la riduzione dell'occupazione ha riguardato maggiormente i lavoratori non dipendenti, per i quali la contrazione è stata del 4,1 per cento, rispetto ai lavoratori dipendenti, per i quali il calo è stato del 2,4 per cento, e che, nell'ambito dei lavoratori dipendenti, i più colpiti sono stati i lavoratori con contratti a tempo determinato, per i quali la riduzione del tasso di occupazione è stata pari al 12,1 per cento, mentre per gli addetti a tempo indeterminato il calo è stato pari allo 0,42 per cento;

rilevato che il tasso di disoccupazione è, invece, diminuito nel 2020 di 0,7 punti percentuali, collocandosi al 9,3 per cento per effetto del minor tasso di partecipazione al mercato del lavoro indotto dalla pandemia, che ha fatto registrare una riduzione del 10 per cento del numero dei soggetti in cerca di occupazione, e dell'incremento del 5,6 per cento del numero di inattivi;

osservato che, anche per l'anno in corso, le previsioni tendenziali, che tengono

conto anche degli effetti del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, attualmente all'esame del Senato della Repubblica, risentono del perdurare dell'emergenza sanitaria, anche se le prospettive sono sensibilmente migliorate, anche per effetto del progresso della campagna di vaccinazione e dei possibili sviluppi sul piano delle terapie;

rilevato che il DEF prevede una crescita tendenziale dell'occupazione in termini di unità di lavoro armonizzate del 3,5 per cento nel 2021, del 3,9 per cento nel 2022, del 2,2 per cento nel 2023 e dell'1,7 per cento nel 2024, mentre, in termini di forza lavoro, nel 2021 prospetta un calo dell'1,2 per cento, al quale farebbe seguito un aumento del 2,9 per cento nel 2022, del 2,1 per cento nel 2023 e dell'1,6 per cento nel 2024;

preso atto che il tasso di disoccupazione tendenziale salirebbe nel 2021 al 9,9 per cento per poi diminuire progressivamente al 9,5 per cento nel 2022, all'8,8 per cento nel 2023 e all'8,2 per cento nel 2024;

preso atto che la previsione tendenziale dell'andamento dei redditi da lavoro pubblico incorpora gli effetti dei rinnovi contrattuali del triennio 2019-2021, in relazione ai quali si assume un'attività contrattuale limitata nell'anno in corso, la sottoscrizione di una quota rilevante di contratti nel 2022 e il completamento della tornata contrattuale nel 2023;

tenuto conto che, pertanto, per la spesa per redditi da lavoro dipendente si stima in via tendenziale una crescita dell'1,8 per cento nel 2021, del 5,4 per cento nel 2022 e un calo dello 0,9 per cento nel 2023 e dell'1,3 per cento del 2024;

considerato che, sul piano programmatico, le previsioni scontano anche gli effetti di ulteriori interventi che il Governo metterà in campo nei prossimi giorni, tra i quali un nuovo pacchetto di misure di sostegno e rilancio dell'economia, da adottare successivamente all'autorizzazione da parte delle Camere dello scostamento dagli obiettivi di bilancio, e l'adozione della versione finale del PNRR, che amplia le risorse complessive destinate al Piano;

preso atto che, per effetto dello scostamento proposto, l'indebitamento nel 2021 si incrementerebbe di 40 miliardi di euro, che aumenterebbero a 43 miliardi di euro in termini di fabbisogno e a 50 miliardi di euro in termini di saldo netto da finanziare, mentre un ulteriore incremento dell'indebitamento si registrerebbe negli anni successivi, con valori che vanno dai 6 miliardi di euro del 2022 ai 2,42 miliardi di euro del 2034;

osservato che la versione definitiva del PNRR si baserà su un ammontare di risorse pari a 191,5 miliardi di euro, dei quali 68,9 miliardi corrispondono a sovvenzioni e 122,5 miliardi a prestiti e che, grazie alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione e del fondo di investimenti complementare, di prossima istituzione, le risorse destinate al PNRR aumentano a 222 miliardi di euro, che – unitamente agli altri strumenti previsti dal pacchetto *Next Generation EU* – raggiungono un totale di circa 237 miliardi di euro;

rilevato che le risorse rivenienti dallo scostamento saranno destinate, oltre che alle spese per gli interessi derivanti dal maggiore disavanzo, a un nuovo decreto-legge in materia di sostegno e di rilancio dell'economia di prossima adozione, con il finanziamento, in particolare, di misure a favore dei titolari di partite IVA e delle imprese impattate dalla crisi da COVID-19, della proroga delle indennità a favore dei lavoratori stagionali e di nuove misure a favore dei giovani;

preso atto che, secondo il quadro previsionale programmatico, il PIL reale crescerebbe del 4,5 per cento nel 2021, del 4,8 per cento nel 2022, del 2,6 per cento nel 2023 e dell'1,8 per cento nel 2024, raggiungendo solo nel terzo trimestre del 2022 i valori registrati nel 2019;

osservato che la previsione di miglioramento delle grandezze relative al mercato del lavoro sarebbe superiore rispetto allo scenario tendenziale, in quanto, in termini di unità di lavoro, la crescita dell'occupazione sarebbe pari al 4,9 per cento nel 2021, al 4,7 per cento nel 2022, al 2,3

per cento nel 2023 e all'1,6 per cento nel 2024, mentre, in termini di forza lavoro, nel 2021 si registrerebbe un calo dell'1 per cento e una crescita del 3,2 per cento nel 2022, del 2,1 per cento nel 2023 e dell'1,6 per cento nel 2024;

considerato che, sul piano programmatico, il tasso di disoccupazione sarebbe pari al 9,6 per cento per l'anno in corso, al 9,2 per cento per il 2022, all'8,5 per cento per il 2023 e all'8 per cento per il 2024;

apprezzata l'intenzione del Governo di adottare, attraverso disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, provvedimenti in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, in materia di aggiornamento e riordino della disciplina relativa alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro e in materia di salario minimo e rappresentanza delle parti sociali nella contrattazione collettiva;

richiamate le osservazioni contenute nel parere sulla proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), espresso dalla Commissione nella seduta dello scorso 16 marzo;

rilevato che, al fine di sostenere la ripresa occupazionale nella fase di superamento dell'emergenza sanitaria da COVID-19, appare necessario che le amministrazioni pubbliche assicurino un ulteriore miglioramento dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e garantiscano il pagamento dello *stock* di debito residuo;

considerato che, anche in relazione ai riflessi dei processi di transizione digitale sull'occupazione, appare necessario dare seguito agli impegni contenuti nelle mozioni Invidia 1-00377, Lollobrigida 1-00384, Capitanio 1-00385 e Mandelli 1-00388, approvate dall'Assemblea della Camera dei deputati nella seduta del 27 ottobre 2020, con le quali si è chiesto di integrare il Documento di economia e finanza pubblica con indicazioni relative all'indice di digitalizzazione e innovazione Desi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore (Testo unificato C. 43 e abb.).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il testo unificato della proposta di legge C. 43 e delle proposte abbinate, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

condivisa la finalità del provvedimento di abrogare il divieto di iscrizione contemporanea a più università o corsi di studio universitari, disposto dal secondo comma dell'articolo 142 del regio decreto n. 1592 del 1933;

considerato che l'articolo 3, in materia di diritto allo studio, prevede, al comma 2, la redazione, con cadenza annuale, di un programma da parte delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica per favorire e promuovere la partecipazione degli studenti lavoratori a corsi di studio e ad attività formative successive al conseguimento del titolo;

ritenuto che la partecipazione di studenti lavoratori a corsi di istruzione terziaria e ad attività formative successive al conseguimento del titolo rappresenti un importante strumento per l'acquisizione di nuove competenze, necessarie in relazione all'evoluzione organizzativa e tecnologica delle diverse attività lavorative, anche al fine di incrementare l'occupabilità dei lavoratori,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 25/2021: Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021. C. 3002 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 287

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 293

Documento di economia e finanza 2021. Doc. LVII, n. 4 e Annesso (Parere alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 288

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) 294

ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia) 297

RISOLUZIONI:

7-00617 Siani: Iniziative per la tutela della salute fisica e mentale dell'infanzia e dell'adolescenza nel quadro delle misure per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 *(Seguito della discussione e rinvio)* 290

ALLEGATO 4 (Testo riformulato della risoluzione) 300

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 292

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 aprile 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa.

La seduta comincia alle 13.50.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, intervenendo sull'ordine dei lavori, propone un'inversione dei punti all'ordine del giorno della Commissione, nel senso di esprimere il parere sul disegno di legge C. 3002 prima di quello sul Documento di economia e finanza.

La Commissione concorda.

DL 25/2021: Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021.
C. 3002 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 20 aprile 2021.

Marialucia LOREFICE, *presidente e relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole, richiamando le considerazioni svolte nella seduta precedente *(vedi allegato 1)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Documento di economia e finanza 2021.
Doc. LVII, n. 4 e Annesso.
(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 20 aprile 2021.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri si è svolta la relazione. Dà, quindi, la parola ai deputati che intendono intervenire.

Elena CARNEVALI (PD) rileva che il Documento di economia e finanza rappresenta un provvedimento fondamentale per delineare le politiche in materia sanitaria e sociale e ribadisce che è necessario proseguire nel percorso di individuazione di risorse aggiuntive per il settore della salute, anche al fine di una riforma del Servizio sanitario nazionale.

Pone in evidenza l'assoluta necessità di aggiornare il Piano oncologico nazionale, oramai datato, ricordando che è possibile contare anche sulle disponibilità economiche assicurate dal Piano europeo di lotta contro il cancro. Sottolinea come in tale ambito debba essere garantito su tutto il territorio nazionale un accesso rapido e uniforme alle cure, ricordando che la tempestività degli interventi costituisce un presupposto essenziale per aumentare l'aspettativa di vita dei pazienti e migliorare la qualità della stessa. Segnala che il problema si pone anche per le malattie non oncologiche, sottolineando che i ritardi nelle attività di *screening* e nell'erogazione delle prestazioni rischiano di disperdere un patrimonio ventennale di prevenzione e cura di diverse patologie. Propone, pertanto, di inserire osservazioni in tal senso all'interno del parere che la Commissione si appresta ad approvare.

Ricorda, quindi, la debolezza dell'assistenza territoriale nel Paese e la necessità di assicurarla in maniera uniforme nelle diverse regioni. Richiamando, inoltre, i dati che rivelano il ritardo dell'Italia rispetto agli altri Paesi europei, pone in rilievo l'urgenza di una inversione di tendenza per quello che concerne le cure a domicilio.

Reputa, inoltre, inaccettabile il ritardo cumulato rispetto alla completa attuazione di quanto previsto dal decreto di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), che risale oramai al 2017. Reputa, pertanto, non più rinviabile l'adozione del cosiddetto decreto tariffe e del « nomenclatore tariffario », al fine di consentire un aggiornamento delle prestazioni che devono essere erogate a carico del Servizio sanitario nazionale e assicurare a tutte le persone con disabilità che ne hanno bisogno le possibilità offerte dalle nuove tecnologie, per migliorare in maniera significativa la qualità della loro vita. Osserva che anche in questo caso sarebbe opportuno inserire un riferimento in tal senso nel parere che la Commissione è chiamata ad esprimere, segnalando inoltre il tema delle malattie rare e dei tumori rari, oggetto di provvedimenti all'esame della Commissione medesima.

Sottolinea, infine, che per portare a conclusione un ambizioso programma di aggiornamento del Servizio sanitario nazionale occorrono risorse adeguate, da destinare anche all'ambito della ricerca. Rileva che i finanziamenti in tale settore rappresentano un investimento in grado di far scaturire ritorno economico, connesso al fatto che cure più puntuali e personalizzate possono consentire un risparmio di risorse.

Fabiola BOLOGNA (MISTO-C !-PP) propone di inserire nel parere un richiamo al potenziamento dell'assistenza per le malattie rare, anche alla luce della proposta di legge in materia all'esame della Commissione.

Lisa NOJA (IV) richiama l'opportunità di incrementare le risorse destinate alle politiche di sostegno alle famiglie e alla natalità, attraverso lo stanziamento dei fondi necessari ai fini dell'adozione e implementazione del cosiddetto *Family Act*, che rappresenta uno strumento, insieme all'assegno unico, di cui alla legge 1° aprile 2021,

n. 46, in grado di assicurare una maggiore parità di genere e di promuovere l'occupazione femminile.

Sottolinea, quindi, l'importanza di incrementare le risorse destinate allo *screening* neonatale esteso (SNE) per garantire la possibilità di ampliamento su tutto il territorio nazionale e di assicurare equo accesso alle nuove terapie avanzate a tutti i pazienti che risultino eleggibili, ricordando che in molti casi tali terapie sono in grado di modificare radicalmente gli esiti delle patologie, con un notevole impatto sulla qualità della vita delle persone interessate.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) segnala che il documento in esame fornisce i dati relativi alla difficile situazione in cui si trova l'Italia anche per quanto riguarda il contesto economico nell'attuale fase pandemica, con una caduta del PIL superiore all'8 per cento, una drastica riduzione dei consumi e degli investimenti, nonché delle ore lavorate, e un notevole aumento dell'indebitamento pubblico.

In tale quadro, esprime la forte preoccupazione del gruppo di Fratelli d'Italia per l'assenza di un confronto democratico per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse a disposizione, rilevando che l'attuale debito dovrà essere pagato dalle future generazioni. Nel rilevare come sia oramai imminente la scadenza del termine per la presentazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), segnala il rischio che esso sia adottato senza un reale apporto da parte del Parlamento sulle correzioni introdotte rispetto alla versione precedente e osserva che un documento inadeguato avrebbe conseguenze sull'erogazione di fondi da parte delle istituzioni europee. Ricorda che sul tema la Commissione Affari sociali ha svolto un lavoro approfondito, che ha visto la partecipazione di molti colleghi e lo svolgimento di numerose audizioni di livello elevato, evidenziando tuttavia come tale apporto non sia stato sufficientemente valorizzato nei documenti che sono stati adottati successivamente.

Esprime, a nome del suo gruppo, preoccupazione per un uso non ottimale del tempo a disposizione e per la mancanza di una reale volontà di confrontarsi con le forze di opposizione e di recepirne alcune proposte.

In ragione di tali considerazioni, preannuncia la presentazione di una proposta di parere alternativo da parte di Fratelli d'Italia, volto a promuovere una serie di interventi, a suo avviso non previsti in modo idoneo nel documento in esame. Tra di essi rientrano il tema del potenziamento della medicina territoriale, quelli delle maggiori risorse per la tutela della salute mentale e la prevenzione delle dipendenze patologiche, del diritto all'assistenza psicologica anche per le fasce di popolazione a basso reddito, della promozione della vita indipendente per le persone non autosufficienti, della realizzazione di un'anagrafe nazionale delle persone in condizione di fragilità, del riconoscimento della figura del *caregiver* familiare.

Arianna LAZZARINI (LEGA) nel ringraziare tutti i colleghi intervenuti per l'apporto dato alla discussione, segnala, anche sulla base della sua condizione di amministratrice locale, le difficoltà connesse alla scarsità di risorse a disposizione per fornire risposte adeguate ai bisogni della popolazione.

Pone in evidenza l'importanza di una semplificazione delle procedure relative alla autorizzazione di farmaci per le malattie rare e per patologie quali la sclerosi laterale amiotrofica (SLA), richiamando la mozione approvata in Assemblea su questo tema. Nel segnalare che l'attuale emergenza pandemica ha inevitabilmente condizionato l'attività in altri ambiti sanitari, invita a non dimenticare i malati che hanno bisogno di cure efficaci.

Preannuncia, quindi, un voto favorevole del suo gruppo sul documento in esame.

Vito DE FILIPPO (PD), nel ritenere valide e importanti le proposte finora pervenute al fine della predisposizione del parere, invita a non trascurare il tema dei servizi di neuropsichiatria infantile, oggetto di una risoluzione che la Commissione si appresta a discutere nella seduta odierna.

Gilda SPORTIELLO (M5S) si associa alle considerazioni svolte dalla collega Carne-

vali sulla necessità di aggiornare il Piano oncologico e di destinare maggiori risorse all'assistenza territoriale, con l'obiettivo di realizzare una maggiore personalizzazione delle cure e di promuovere i percorsi di deistituzionalizzazione. Segnala l'importanza di tutelare il benessere psicologico della popolazione, in particolare per quanto riguarda le conseguenze dell'attuale fase pandemica. Condivide, quindi, le considerazioni svolte sulla necessità di adottare il cosiddetto decreto tariffe e di aggiornare il nomenclatore tariffario al fine di garantire la piena esigibilità dei livelli essenziali di assistenza.

Pone in risalto l'opportunità di adottare misure volte ad accelerare i tempi per l'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci soprattutto attraverso una dotazione congrua di personale e una più efficace collaborazione dell'Agenzia italiana del farmaco con le strutture di ricerca universitaria.

In conclusione, ricordando che il documento in esame include tra i disegni di legge collegati alla manovra di bilancio anche quello relativo all'attuazione dell'autonomia differenziata, ritiene che una precondizione per l'eventuale prosecuzione di tale percorso sia rappresentata dall'esigenza di definire i livelli essenziali di assistenza (LEA) come presupposto volto a garantire l'erogazione di prestazioni omogenee su tutto il territorio nazionale.

Nicola STUMPO (LEU), *relatore*, nell'esprimere apprezzamento per il contributo offerto dai colleghi intervenuti in discussione, chiede una breve sospensione dei lavori al fine di poter formulare una proposta di parere anche alla luce di quanto emerso dal dibattito.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, in assenza di obiezioni, dispone una breve sospensione della seduta

La seduta, sospesa alle 14.30, è ripresa alle 14.50.

Nicola STUMPO (LEU), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole recante, sotto forma di osservazioni, molti degli elementi emersi nel corso della discussione appena svolta *(vedi allegato 2)*.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che, come preannunciato dalla deputata Bellucci, è stata presentata una proposta alternativa di parere da parte dei deputati della Commissione appartenenti al gruppo Fratelli d'Italia *(vedi allegato 3)*. Avvertendo che, in caso di approvazione della proposta di parere del relatore, la proposta alternativa presentata dal gruppo di Fratelli d'Italia s'intenderà preclusa e non sarà, pertanto, posta in votazione.

Pone, quindi, in votazione la proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.

RISOLUZIONI

Mercoledì 21 aprile 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 15.

7-00617 Siani: Iniziative per la tutela della salute fisica e mentale dell'infanzia e dell'adolescenza nel quadro delle misure per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 7 aprile 2021.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il deputato Siani ha illustrato il testo della risoluzione di cui è primo firmatario ed è iniziata la discussione.

Paolo SIANI (PD) segnala di avere predisposto una nuova versione del testo della risoluzione, integrato sulla base di quanto

emerso nel corso del dibattito svolto nella seduta precedente nonché di alcune proposte inviategli, per le vie brevi, da alcuni colleghi *(vedi allegato 4)*.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) preannuncia che il suo gruppo presenterà una risoluzione vertente sullo stesso argomento di quella in discussione quale contributo per un confronto più ampio avente come obiettivo la tutela della salute mentale nell'età evolutiva.

Rileva in proposito che la neuropsichiatria infantile rappresenta un elemento fondamentale in tale ambito e ribadisce le considerazioni, già svolte in precedenza, sull'inadeguatezza delle strutture attualmente operative, che riescono a garantire solo una frazione delle prestazioni che sarebbero necessarie. Rileva, tuttavia, come accanto a tali strutture debba essere implementata una rete più capillare e più vicina alle famiglie che ne hanno bisogno. In tale contesto, reputa necessario un potenziamento delle unità complesse di cure primarie, che attualmente registrano l'assenza di alcune figure professionali che sarebbero invece necessarie. Segnala l'opportunità di prevedere un affiancamento dei medici di medicina generale con gli psicologi di base, operatori in grado di assicurare un primo contatto nell'ambito della salute mentale e di indirizzare eventualmente i pazienti in un percorso terapeutico.

Ritiene che le strutture di neuropsichiatria infantile possano svolgere il loro compito in maniera più efficace in un contesto in cui si assicuri il sostegno psicologico alle famiglie all'interno di una rete diffusa a livello territoriale. In conclusione, auspica che il testo da lei preannunciato, che sarà presentato in tempi rapidi, possa contribuire al raggiungimento di un testo unificato condiviso all'interno della Commissione.

Fabiola BOLOGNA (MISTO-C !-PP) esprime apprezzamento per l'accoglimento da parte del collega Siani delle sue proposte di integrazione al testo originario della risoluzione.

Evidenzia come tali le integrazioni da lei proposte riguardino, tra l'altro: il richiamo alle linee di indirizzo sui disturbi neuropsichiatrici e neuropsichici dell'infanzia e della adolescenza elaborate dal Tavolo di lavoro istituito presso il Ministero della salute e approvate con intesa in sede di Conferenza unificata del 25 luglio 2019; l'attenzione alla salute mentale dell'infanzia e dell'adolescenza nell'attuale contesto pandemico, anche attraverso un'interlocuzione con il Comitato tecnico scientifico; l'educazione alla genitorialità; il potenziamento dei servizi territoriali di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza; l'incremento dei percorsi di formazione; il dimensionamento adeguato delle strutture; la necessità di avere a disposizione dati epidemiologici affidabili al fine di poter effettuare una programmazione degli interventi.

Massimo Enrico BARONI (MISTO-L'A.C'È) manifesta soddisfazione per il fatto che il nuovo testo proposto dal collega Siani recepisce in gran parte le proposte emerse nel corso della discussione precedentemente svolta, osservando che sarebbero auspicabili alcune ulteriori integrazioni. Partendo dalla considerazione che, in base a quanto riportato nel Rapporto sulla salute mentale predisposto dal Ministero della salute nel 2018, il Sistema informativo per il monitoraggio e la tutela della salute mentale (SISM), in applicazione del decreto ministeriale 15 ottobre 2010, rileva che la mancanza di un chiaro quadro epidemiologico non consente di programmare efficaci interventi di prevenzione.

In relazione al tavolo tecnico istituito presso il Ministero, plaude all'aumento del numero dei suoi componenti ma osserva che, attualmente, solo uno di essi può vantare una competenza, documentata attraverso pubblicazioni, in materia di tutela della salute mentale dei minori. Rileva, pertanto, che in tale contesto non appare ipotizzabile istituire all'interno di tale tavolo una sezione specializzata su tali problematiche, come invece sarebbe opportuno.

Sottolinea, poi, come il testo della risoluzione appaia complessivamente sbilanciato nella direzione di un approccio di tipo medico, anche in relazione alla terminologia adottata, invitando a superare tale limite. Segnala, inoltre, l'opportunità di inserire nel testo un richiamo esplicito al già menzionato SISM e ribadisce la richiesta, già formulata diverse volte, di pubblicare i verbali del richiamato tavolo tecnico, anche al fine di agevolare l'operato delle decine di migliaia di operatori che svolgono la loro attività nel settore.

Celeste D'ARRANDO (M5S) concorda sull'opportunità di modificare alcune parti del nuovo testo predisposto dal deputato Siani, a partire da un'integrazione di quello che attualmente costituisce il terzo impegno al Governo, specificando in maniera più puntuale le diverse tipologie di psicologi coinvolti. Nel segnalare la necessità di assicurare terapie psicologiche per tutta la popolazione, a prescindere dall'appartenenza alle diverse fasce di reddito, ritiene importante la costituzione di un gruppo di lavoro specifico sulla tutela della salute mentale dell'infanzia e dell'adolescenza all'interno del tavolo tecnico costituito presso il Ministero della salute.

Nel rilevare, quindi, che occorre porre l'accento sul tema della promozione della salute, accanto a quello della prevenzione, auspica l'introduzione della figura dello psicologo di base che possa affiancare i pediatri in tale contesto. Sottolinea che le strutture residenziali e semiresidenziali non rappresentano una reale soluzione ai problemi di salute mentale e reputa inappropriato l'utilizzo dell'espressione « educazione alla genitorialità », ritenendo preferibile promuovere un maggiore sostegno alle famiglie a livello territoriale.

Pone in evidenza la necessità di modificare la formulazione adottata nell'ultimo impegno contenuto nella risoluzione, evitando di impiegare l'uso della parola « minorazioni ». In conclusione, propone di inserire nel testo un riferimento al *budget* di salute, ricordando che tale strumento rappresenta una valida alternativa ai percorsi di istituzionalizzazione.

Paolo SIANI (PD), nel ringraziare tutti i colleghi intervenuti per il loro apporto, si dichiara disponibile a modificare ulteriormente il testo della risoluzione proposta, recependo anche gli ulteriori rilievi formulati, rappresentando al tempo stesso l'esigenza di addivenire in tempi rapidi all'approvazione della risoluzione in oggetto.

Marialucia LOREFICE *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione della risoluzione in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.55.

ALLEGATO 1

DL 25/2021: Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021. C. 3002 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 25 del 2021, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021 (C. 3002 Governo, approvato dal Senato);

rilevato che la competenza della XII Commissione appare limitata al fatto che l'intervento normativo in oggetto, in continuità con provvedimenti legislativi analoghi precedentemente approvati, è stato adottato in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di evitare assembramenti di persone e condizioni di contiguità che sarebbero in contrasto con le misure di profilassi sanitaria, e di assicurare che le consultazioni elettorali si svolgano in condizioni di sicurezza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Documento di economia e finanza 2021. Doc. LVII, n. 4 e Annesso.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il Documento di economia e finanza 2021 (DOC. LVII, n. 4) e il relativo Annesso;

premesso che:

il documento in oggetto non contiene lo schema del Piano nazionale di riforma (PNR), che sarà presentato nei prossimi giorni, unitamente al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

il documento richiama i numerosi interventi effettuati nel settore della salute, legati all'attuale emergenza da Covid-19, a partire da quelli adottati nel 2020, per i quali sono stati complessivamente stanziati 8,2 miliardi per tale anno e 4,6 miliardi per le annualità successive, seguiti da interventi introdotti con la manovra di finanza pubblica per il triennio 2021-2023, che ha incrementato nel 2021 il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale di 1 miliardo e ha finanziato l'adozione di un piano strategico nazionale per la somministrazione dei vaccini e per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 nonché l'acquisto di vaccini anti SARS-CoV-2 e di farmaci per la cura dei pazienti affetti da COVID-19;

tra i disegni di legge collegati alla manovra di bilancio 2022-2024 è ricompreso anche quello relativo alle misure di attuazione del Patto per la salute e per il potenziamento dell'assistenza territoriale;

per quanto concerne le politiche sociali, si richiamano nel documento gli interventi adottati nel 2020 per sostenere le famiglie durante l'emergenza sanitaria, pari complessivamente a 7,2 miliardi per il periodo 2020-2024, quelli diretti a consentire l'assistenza dei figli in conseguenza dei provvedimenti di chiusura dei servizi dell'infanzia e delle scuole, per tutelare i lavoratori durante i periodi trascorsi in quarantena e garantire l'assistenza ai familiari di lavoratori con disabilità (3 miliardi nel 2020) nonché l'istituzione del Reddito di emergenza e, per quanto riguarda i provvedimenti adottati nel corso del 2021, il rifinanziamento dei fondi per il reddito di cittadinanza (1 miliardo) e per il reddito di emergenza con ampliamento della platea dei beneficiari (circa 1,5 miliardi);

la legge di bilancio 2021 ha previsto risorse per complessivi 8 miliardi nel 2022 e 7 miliardi dal 2023, destinate al finanziamento della delega per la riforma fiscale e l'introduzione dell'assegno unico universale e, contestualmente, il fondo per l'assegno universale e i servizi alla famiglia è stato incrementato per circa 2,6 miliardi nel 2021;

tra i disegni di legge collegati alla manovra di bilancio 2022-2024 è ricompreso anche quello recante la legge quadro per le disabilità;

occorre assicurare continuità, anche dopo il superamento dell'emergenza pandemica, all'incremento delle risorse destinate al sistema sanitario, al fine di superare definitivamente la stagione dei tagli che ne hanno compromesso la capacità di risposta;

le politiche per contenere le gravose conseguenze sociali della diffusione del Covid-19 devono garantire la piena tutela delle persone particolarmente penalizzate soprattutto attraverso lo stanziamento di risorse adeguate;

è necessario tenere conto del contesto in cui s'inserisce il nuovo quadro programmatico delineato dal DEF, determinato anche in relazione a due interventi

imminenti: un complesso di ulteriori misure di sostegno e rilancio, da emanare successivamente all'autorizzazione ad un nuovo scostamento di bilancio da parte delle Camere, e l'adozione della versione finale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che costituisce il presupposto per l'attivazione delle risorse europee;

la Commissione Affari sociali ha indicato le priorità da perseguire mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dall'attuazione del PNRR, nei settori della tutela della salute e delle politiche sociali, nel parere espresso alla Commissione Bilancio il 23 marzo 2021, cui ha fatto seguito l'approvazione, da parte dell'Assemblea, delle risoluzioni al riguardo nella seduta del successivo 31 marzo;

è evidente che occorre assicurare altre risorse, diverse da quelle derivanti dal PNRR – che peraltro si concentrano principalmente sugli investimenti in conto capitale e meno sulla parte corrente – per la realizzazione di una serie di ulteriori interventi, indicati di seguito come osservazioni:

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

si valuti l'opportunità di:

incrementare le risorse destinate al piano per il recupero delle liste di attesa già finanziato con il decreto-legge n. 104 del 2020, con riferimento agli *screening* e alle prestazioni sanitarie non erogate durante la pandemia, al fine di assicurare i livelli essenziali di assistenza a coloro che a causa della pandemia non hanno potuto ricevere le prestazioni necessarie;

potenziare la ricerca sanitaria, promuovendo lo sviluppo e il finanziamento di progetti negli ambiti delle malattie rare e dei tumori rari, dei farmaci oncologici innovativi e delle altre terapie innovative e sostenendo la realizzazione di infrastrutture dedicate alla ricerca pubblica-privata, all'attrazione degli investimenti, all'ammodernamento degli impianti produttivi esistenti e al trasferimento tecnologico necessario ai fini della produzione di farmaci, vaccini e terapie innovative nel territorio nazionale;

aggiornare il Piano oncologico nazionale, fermo oramai da diversi anni, anche alla luce delle disponibilità economiche assicurate dal Piano europeo di lotta contro il cancro;

rafforzare i sistemi di prevenzione, garantendo l'ammodernamento tecnologico e l'implementazione degli *screening* diagnostici innovativi, anche in ambito oncologico, al fine di assicurare una diagnosi tempestiva, migliorando le prospettive di cura, la qualità di vita dei pazienti e riducendo i costi sanitari e sociali associati alle patologie;

incrementare le risorse destinate allo *screening* neonatale esteso (SNE) per garantire la possibilità di ampliamento, su tutto il territorio nazionale, del *panel* ad ulteriori patologie e delle risorse necessarie per assicurare equo accesso alle nuove terapie avanzate a tutti i pazienti che risultino eleggibili;

porre in atto le misure per migliorare i tempi attualmente impiegati per l'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), attraverso la dotazione congrua di personale o l'attivazione di una *partnership* virtuosa tra l'AIFA e le università, operare una semplificazione delle strutture e delle procedure inerenti alle attività dei Comitati etici nonché delle procedure e della modulistica per la ricerca clinica;

dare completa attuazione al decreto di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), risalente al 2017, attraverso l'adozione del cosiddetto decreto tariffe e del nomenclatore tariffario;

sostenere il disagio neuropsicologico determinato dalla pandemia, anche attraverso l'offerta di consulenza psicologica da effettuare su richiesta dei medici di medicina generale o dei pediatri di libera scelta;

incrementare le risorse destinate alle politiche di sostegno alle famiglie e alla natalità, stanziando i fondi necessari ai fini dell'adozione e implementazione del *Family Act*;

definire i livelli essenziali di assistenza (LEP) come presupposto volto a garantire l'erogazione di prestazioni omogenee su tutto il territorio nazionale.

ALLEGATO 3

Documento di economia e finanza 2021. Doc. LVII, n. 4 e Annesso.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI DEL GRUPPO FRATELLI D'ITALIA

La XII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il documento in oggetto;

considerato che:

l'andamento dell'economia italiana e internazionale, condizionata dall'epidemia da COVID-19 e dalle conseguenti misure restrittive adottate, ha fatto registrare, secondo le stime ufficiali dell'Istat, una caduta del PIL, per l'anno 2020, pari all'8,9 per cento in termini reali e al 7,8 per cento in termini nominali;

le misure restrittive adottate, nonostante l'applicazione in regime differenziato a livello territoriale in relazione all'andamento della pandemia, hanno dato luogo ad effetti fortemente negativi sui consumi delle famiglie e sugli investimenti nel settore privato;

in tale contesto di crisi ed incertezza, la finanza pubblica ha agito da ammortizzatore sociale, portando ad un incremento del saldo di indebitamento netto della Pubblica amministrazione (PA) dall'1,6 per cento del 2019 al 9,5 per cento nel 2020 all'11,8 per cento nel 2021;

in conseguenza del crollo del prodotto interno lordo come conseguenza della contrazione dei volumi di entrata fiscale e dei livelli di consumo nell'anno 2020, il rapporto tra lo *stock* di debito pubblico ed il PIL ha subito un incremento dal 134,6 per cento nel 2019 al 155,8 per cento, con un ulteriore aumento previsto per l'anno in corso al 159,8 per cento, con un progressivo rientro a partire dall'anno 2022;

relativamente alle principali variabili macroeconomiche, nel 2020 è stata rilevata una forte caduta dell'*input* di lavoro, col -11 per cento per le ore lavorate e −10,3 per cento in termini di unità di lavoro armonizzate (ULA);

l'Esecutivo ha presentato una relazione al Parlamento con la quale richiede di elevare il limite di indebitamento netto e di saldo netto da finanziare per l'anno 2021 per uno scostamento di bilancio ulteriore equivalente a 40 miliardi di euro, con un impatto sul *deficit* per gli anni successivi, al netto della spesa per interessi, equivalente ai 4-6,5 miliardi di euro annui per il finanziamento di investimenti pubblici, prevedendo anche l'aggiunta di risorse rispetto a quelle previste nel quadro del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

con la relazione di cui al documento in esame, il Governo richiede l'autorizzazione a rivedere il percorso di avvicinamento all'obiettivo di medio termine (OMT) per i prossimi anni;

il provvedimento è volto, tra le altre, ad incrementare le risorse per il PNRR non coperte da prestiti e sussidi del RRF, con la creazione di un Fondo di investimento complementare al PNRR, di durata decennale, coprendo, inoltre, le somme del Fondo di sviluppo e coesione (FSC) trasferite ai programmi del PNRR;

il documento in esame reca tre principali aree di intervento sul quadro macroeconomico e di finanza pubblica programmatico, di cui: un nuovo pacchetto di misure di sostegno economico; la versione definitiva del PNRR e modifiche al percorso di rientro dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione;

secondo quanto proposto dal Governo, lo scostamento di bilancio di 40 miliardi di euro in termini di indebita-

mento netto per l'anno 2021 è funzionale ad adottare misure di indennizzo per lavoratori autonomi ed imprese colpite dalla crisi, anche tramite copertura di parte dei costi fissi, sia con sgravi di imposta che con la copertura della quota fissa delle utenze e di parte dei canoni di locazione tramite crediti d'imposta;

tra le varie misure anticipate dal Governo figura l'estensione della scadenza del regime di garanzia dello Stato sui prestiti dal 30 giugno 2020 a fine anno, estendendo conseguentemente la moratoria sui crediti alle piccole e medie imprese;

il documento in esame segnala un incremento delle risorse in seno al PNRR, dai 193 miliardi prefigurati nella Nota di aggiornamento al DEF (NADEF) a circa 222 miliardi, anche tramite ricorso al Fondo di sviluppo e coesione (FSC);

secondo le stime della NADEF e della legge di bilancio 2021-2023, temperate dall'attuale andamento della crisi economico-sanitaria, un rientro nei livelli precrisi è stimabile a partire dal 2030, assumendo in considerazione anche i gravi effetti erosivi della pandemia sui livelli di reddito e di produttività nazionali;

gli scostamenti di bilancio approvati dal Parlamento nel corso dell'anno 2020 non sono mai stati oggetto di un più ampio processo di coinvolgimento delle formazioni politiche nel suo impiego, pregiudicando la qualità del debito prodotto ed approvato, allocato tramite successive decretazioni d'urgenza, talvolta incoerenti tra loro;

il PNRR è stato presentato come elemento cardine, nonché principale fonte di spesa ed interventi normativi del Governo, indispensabile chiave di lettura del documento in esame;

stante la scadenza per la presentazione del PNRR alle Autorità della Commissione europea in data 30 aprile 2021, e data la voluminosità del documento, nonché la complessità delle misure ivi previste, presentarlo al Parlamento con meno di una settimana di tempo per operare la propria attività ispettiva, costituisce una riduzione della sovranità del Parlamento;

le ricadute occupazionali delle misure proposte dal Governo, secondo i dati del documento in esame, sono trascurabili, in confronto all'impatto della crisi sui volumi lavorativi;

nell'ambito dell'utilizzo delle risorse nelle modalità previste ed illustrate nel documento in oggetto, non sono stati previsti, in modo sufficientemente idoneo e dettagliato i seguenti interventi:

a) sviluppare e potenziare la medicina territoriale, unitamente all'assistenza domiciliare;

b) sostenere con maggiori risorse economiche ed umane la salute mentale in età adulta ed in età evolutiva e, altresì, i servizi per le dipendenze patologiche;

c) promuovere e garantire il diritto alla cura della salute psicologica e all'accesso alla psicoterapia, mediante l'introduzione dello psicologo nelle Unità complessa di cure primarie e la convenzionabilità della psicoterapia con professionisti ed enti privati;

d) incrementare il fondo per le non autosufficienze e revisionare il riparto nel solco della piena integrazione socio-sanitaria e della realizzazione di una vita indipendente;

e) riconoscere il valore sociale ed economico delle cure offerte dai *caregiver* familiari;

f) garantire investimenti nella ricerca e nella produzione nazionale di vaccini:

g) garantire risorse economiche e umane all'Istituto farmaceutico militare di Firenze per assicurare la *Cannabis* ad uso terapeutico a tutti i pazienti che ne hanno diritto;

h) promuovere la realizzazione di una Anagrafe nazionale delle gravi fragilità e disabilità;

i) rafforzare i sistemi di prevenzione e moderne tecnologie in ambito on-

cologico, così da assicurare una diagnosi tempestiva, il diritto alle cure e la qualità della vita dei pazienti;

j) impegnare risorse per gli interventi per la formazione medica specialistica, che porti a un aumento dei contratti in misura ulteriore all'incremento previsto dalla legge di bilancio 2020;

k) completare l'avviato progetto di riunificazione, potenziamento e semplificazione degli strumenti di *welfare* familiare, a partire dall'implementazione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, al fine di sostenere la genitorialità e la natalità, garantire pari opportunità e favorire la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata;

l) potenziare la ricerca sanitaria, al fine di promuovere progetti e finanziamenti nell'ambito delle malattie rare, dei tumori rari, dei farmaci oncologici innovativi e delle ulteriori terapie innovative, promuovendo l'ammodernamento degli impianti produttivi di farmaci, vaccini e terapie innovative nel territorio nazionale,

esprime

PARERE CONTRARIO

Bellucci, Gemmato.

ALLEGATO 4

7-00617 Siani: Iniziative per la tutela della salute fisica e mentale dell'infanzia e dell'adolescenza nel quadro delle misure per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

TESTO RIFORMULATO DELLA RISOLUZIONE

La XII Commissione,

premesso che:

negli ultimi anni si è evidenziato un rilevante incremento delle richieste di diagnosi e di intervento per disturbi neuropsichici dell'età evolutiva e un rapido cambiamento nella tipologia degli utenti e delle loro famiglie nonché dei loro bisogni. In nessun'altra area della medicina si è assistito a un aumento degli accessi ai servizi così rilevante, che in meno di dieci anni ha portato quasi al raddoppio degli utenti seguiti nei servizi di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza (NPIA);

come evidenziato dalle Linee di indirizzo sui disturbi neuropsichiatrici e neuropsichici dell'infanzia e della adolescenza elaborate dal Tavolo di lavoro sui disturbi neuropsichiatrici e neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza istituito presso il Ministero della salute con decreto del Ministro della salute 23 novembre 2016 e approvate in sede di Conferenza unificata con intesa del 25 luglio 2019, « I disturbi neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza rappresentano un ambito pediatrico di particolare rilevanza per la salute pubblica, perché sono estremamente frequenti, spesso cronici, complessi, in aumento, con un sempre più rilevante *Global Burden of Disease* e rappresentano la prima causa di *Years Lived with Disability* (YLD) e perché richiedono interventi diagnostici, terapeutici e riabilitativi tempestivi e appropriati per modificare il decorso »;

oggi, a causa della pandemia, il 99 per cento dei bambini e degli adolescenti nel mondo stanno sperimentando varie forme di limitazione della propria autonomia di movimento, compresa la sospensione della frequenza scolastica;

il 60 per cento vive in Paesi con *lockdown* parziale o totale. Varie ricerche indicano che alti livelli di stress e isolamento possono influenzare lo sviluppo psicofisico di bambini e adolescenti, anche a lungo termine, pesando maggiormente su coloro che si trovano in situazioni di povertà economica, sociale, educativa;

dall'indagine sull'impatto psicologico della pandemia da Covid-19 nelle famiglie in Italia promossa dall'Irccs Giannina Gaslini di Genova e pubblicata a giugno 2020, è emerso che durante l'isolamento a casa per l'emergenza da coronavirus i disturbi del sonno, gli attacchi d'ansia, l'aumento dell'irritabilità sono i sintomi più frequenti di cui hanno sofferto i bambini e gli adolescenti nel nostro Paese;

anche il recente Rapporto dell'Istituto superiore di sanità sulla promozione della salute mentale infantile in tempo di Covid-19, del 2020, ha raccolto le evidenze scientifiche sul tema, dalle quali si evince chiaramente l'esistenza di un rischio per la salute fisica e mentale per alcune fasce di popolazione, tra cui bambini e adolescenti (non necessariamente affetti da preesistenti difficoltà adattive), dovuto a fattori stressogeni, quali l'isolamento in ambiente domestico, la chiusura prolungata della scuola, la mancanza di contatti fisici tra pari;

l'assenza di attività scolastiche, ricreative, ludiche e sportive ha costretto alla permanenza forzata in casa di migliaia di ragazzi, con ripercussioni ancora difficilmente quantificabili. A ciò si è aggiunta la riduzione di attività ambulatoriali e consulenziali dedicate ai minori con malattie croniche o con malattie acute non Covid-19;

giorno dopo giorno emerge sempre più drammaticamente la realtà della pandemia da Covid-19 e dei gravi danni alla salute mentale di bambini e di adolescenti che questa comporta (sintomi somatici, paura estrema di ammalarsi, ridotta concentrazione, umore deflesso, mancanza di energia, rabbia e aggressività, abuso di alcol, tabacco e sostanze, insorgenza di disturbi psichiatrici come il disturbo post-traumatico da stress, disturbi ansiosi, fobie, disturbi dell'umore, suicidalità e disturbi del pensiero); danni che potrebbero durare per anni qualora, per carenza dei servizi dedicati sia territoriali che ospedalieri, non si possa avere una rapida e reale presa in carico a livello preventivo e quando necessario terapeutico;

alcuni vivono le regole di questa chiusura con aggressività, impazienza, intolleranza; spesso diventano aggressivi verso i familiari o rivolgono verso se stessi l'aggressività, superando, a volte, la soglia dell'autolesionismo non pericoloso e tentano il suicidio. Un altro gruppo si isola, restando chiuso nella propria stanza;

probabilmente queste rappresentano soltanto la punta dell'iceberg, sono quelle situazioni eclatanti e chiaramente « visibili » che si riescono a intercettare;

sono sempre più numerosi i neuropsichiatri infantili che lanciano quotidianamente un grido di allarme sulle situazioni di emergenza « para-Covid » che stanno vivendo i pochi reparti di neuropsichiatria infantile esistenti in Italia e sull'incremento delle richieste che ricevono di aiuto e di ricovero per tentativi anticonservativi di adolescenti (in particolare ragazze);

sebbene sia ancora prematuro tracciare un quadro preciso delle reali conseguenze della pandemia sul benessere mentale dei più piccoli e degli adolescenti, è ormai evidente che è necessario prevedere, accanto a interventi finalizzati a porre fine alla pandemia da Covid-19 e alla tutela della salute pubblica, anche interventi mirati alla tutela della salute mentale dei nostri giovani e giovanissimi, elemento questo imprescindibile se effettivamente si vuole gestire la situazione di emergenza;

sono, quindi, necessarie, misure rivolte anche alla promozione della salute mentale dell'intera popolazione, in particolare per quelle fasce di età, come i bambini e gli adolescenti, che hanno visto, da un anno a questa parte, ridursi drasticamente le loro possibilità di socializzazione con la chiusura delle scuole, dei luoghi di ritrovo, dello sport amatoriale e di altre attività;

come afferma il dottor Stefano Vicari, responsabile di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza dell'Ospedale Bambino Gesù di Roma: « In questo periodo di isolamento, che sia il *lockdown* o la didattica a distanza, il non avere un confronto reale con i coetanei porta i ragazzi a non aver mediazione rispetto alle loro pulsioni e ai loro pensieri e a vivere moltissimo la noia. La noia rinforza alcuni pensieri e circuiti viziosi, facilita l'umore depresso. Su questo la scuola in quanto luogo di socialità dà al ragazzo la possibilità di incontrare un altro, di raccontare quel che gli passa per la testa, c'è una mediazione tra il suo pensiero interiore e la realtà. I compagni e gli insegnanti diventano un ammortizzatore di alcuni pensieri ». E ancora: « almeno il 20 per cento di adolescenti ha un disturbo mentale, che è la stessa percentuale che si ritrova nella popolazione generale, mentre nell'infanzia siamo al 10 per cento »;

è noto che la disponibilità di servizi di salute mentale per i bambini e per gli adolescenti non era neanche lontanamente sufficiente a soddisfare i loro bisogni prima ancora che si entrasse in pandemia;

attualmente in Italia sono solo 92 i posti letto dedicati nei reparti di neuropsichiatria infantile, oltretutto non uniformemente distribuiti su tutto il territorio visto che ci sono regioni, quali Abruzzo, Umbria e Calabria, che non dispongono di alcun posto letto. Ciò ha comportato e continua a comportare che, in questo periodo, per tale mancanza, i pazienti adolescenti affetti da disturbi psichiatrici sono ricoverati nei reparti di pediatria, in una sorta di accoglienza e di sostegno ma non sempre con un reale progetto di cura e di

presa in carico; in alcuni casi estremi, sono ricoverati nei reparti di diagnosi e cura dedicati ai pazienti adulti (Spdc);

sarebbe quindi opportuno strutturare un modello evoluto di rete integrata, in cui il raccordo e l'integrazione tra Centri di riferimento, servizi ospedalieri e servizi territoriali è costante e riduce la necessità di spostare i pazienti;

si stima che un bambino su sei in Italia abbia un probabile problema di salute mentale e il numero di bambini indirizzati ad un aiuto assistenziale è sempre più in aumento e che una minoranza di questi riceve adeguate risposte assistenziali in un ambito di sanità pubblica;

è importante sottolineare che sottovalutare l'impatto del Covid-19 tra i più giovani, in una situazione già molto critica in termini di personale, servizi e organizzazione assistenziale per i problemi neuropsichiatrici dell'infanzia e adolescenza, rischia di trasformare un'emergenza sanitaria come quella che si sta vivendo in una crisi dei diritti dei bambini e dei ragazzi;

è necessario, senza perdere ulteriore tempo, definire interventi capaci di mitigare il più possibile tutti gli effetti negativi fin qui riscontrati e quelli, ad oggi, solo ipotizzabili,

impegna il Governo:

a) ad adottare iniziative nel quadro delle misure per contrastare l'epidemia da Covid-19, per definire scelte di indirizzo che mettano la salute fisica e mentale dell'infanzia e dell'adolescenza al centro delle politiche socio-sanitarie del Paese e dei singoli territori, coinvolgendo su questo specifico tema, all'interno di un tavolo di lavoro consultabile dal Comitato tecnico scientifico, i neuropsichiatri infantili, gli psicologi, i servizi educativi e quelli sociali, il terzo settore, oltre ai pediatri, prendendo come linea guida il messaggio, del maggio 2020 del *World Economic Forum*, in ordine ai bisogni dei bambini e degli adolescenti secondo lo slogan: « Non per noi ma con noi »;

b) ad adottare le iniziative di competenza per rafforzare la medicina territoriale, in particolare quella neuropsichiatrica e quella preventiva, a partire dagli ambulatori dei pediatri di famiglia e dei consultori per favorire elementi di educazione alla genitorialità, necessari per una individuazione precoce ed a una presa in carico rapida del minore e della sua famiglia;

c) a potenziare i servizi territoriali di NPIA, garantendo almeno un'unità complessa ogni 150 mila-250 mila abitanti e prevedendo necessariamente la presenza di una *équipe* multidisciplinare completa (neuropsichiatri, psicologi, logopedisti, terapisti della neuropsicomotricità dell'età evolutiva, infermieri, assistenti sociali, educatori professionali) con un dimensionamento sufficiente per poter garantire tutte le diverse tipologie di attività (neurologia, psichiatria, disabilità complessa, disturbi specifici), in stretto raccordo con i servizi di psichiatria dell'adulto per l'età di transizione;

d) ad adottare iniziative volte a strutturare *network* coordinati di cura per i principali disturbi, trasversali a più servizi di NPIA, su base regionale o, nel caso delle regioni più piccole, anche interregionale;

e) a verificare, per quanto di sua competenza, che le risorse destinate alle neuropsichiatrie all'interno dei *budget* aziendali siano idonee a garantire personale dedicato ed interventi qualitativi per una presa in carico globale del minore e della sua famiglia;

f) ad adottare iniziative per sviluppare reti di connessioni e di servizi di sostegno con le scuole attraverso figure formate di psicologi e di servizi sociali integrati in una rete funzionale con i singoli ambiti distrettuali;

g) ad adeguare, per quanto attiene alla formazione delle figure professionali coinvolte, i posti di specializzazione in neuropsichiatria infantile, i percorsi post-laurea degli psicologi e i percorsi di formazione degli educatori e degli insegnanti di sostegno;

h) ad adottare le iniziative di competenza, anche implementando i trasporti lo-

cali, per dare priorità al rientro in sicurezza a scuola degli studenti di ogni ordine e grado, prevedendo per le scuole secondarie di secondo grado forme di didattica integrata con una presenza almeno del 50 per cento, indipendentemente dalla fascia di rischio regionale;

i) ad adottare le iniziative di competenza, in raccordo con le regioni, per incrementare il numero di posti letto dedicati alla neuropsichiatria infantile al fine di potenziare la risposta all'acuzie grave di tipo neuropsichiatrico con la possibilità di ricovero in centri specialistici. Il dimensionamento ottimale delle strutture di degenza si colloca tra 10 e 15 posti letto, con una unità complessa di degenza ordinaria di NPIA ogni 200 mila-500 mila abitanti;

j) ad adottare iniziative per l'istituzione di un gruppo multidisciplinare di coordinamento centrale che possa orientare gli interventi di salute mentale, predisponendo progetti e programmi coerentemente ai bisogni della popolazione e all'andamento della diffusione dell'epidemia sul territorio nazionale;

k) ad adottare le iniziative di competenza, in raccordo con le regioni, per prevedere la figura dello psicologo, all'interno dei reparti di pediatria e neonatologia degli ospedali del Servizio sanitario nazionale, con l'obiettivo di tutelare il benessere psicologico dei degenti (bambini e adolescenti) e delle loro famiglie, con particolare riferimento alle condizioni di cronicità e/o di disagio psico-sociale;

l) ad adottare le iniziative per implementare la telepsichiatria e il telesupporto psicologico al fine di raggiungere, specie in questo periodo di pandemia, più persone possibili che, altrimenti, avrebbero difficoltà ad accedere ai servizi e a mantenere con continuità e costanza il rapporto e il dialogo specialista-paziente;

m) ad istituire un Osservatorio sulla condizione della salute mentale dell'adolescente e del minore a seguito delle misure prese per contrastare l'emergenza sanitaria in atto;

n) ad adottare le iniziative di competenza per potenziare le attività sia delle comunità educative che accolgono minorenni con disagio psichico che delle strutture semiresidenziali e residenziali terapeutiche, prevedendo la presenza di una struttura semiresidenziale in ciascun servizio territoriale di NPIA e di un numero di posti di residenzialità terapeutica compreso tra 10 e 21 ogni 100.000 abitanti tra 0 e 17 anni, garantendo la presenza in tutte le regioni;

o) a promuovere, per quanto di competenza, condizioni territoriali per un'integrazione tra le politiche sanitarie e socio-sanitarie volte ad una reale presa in carico del minore, anche con il sostegno di tutte le agenzie educative, prima fra tutte quella scolastica in sinergia e valorizzando anche le esperienze e le relazioni con realtà quali il terzo settore, il volontariato, gli oratori, gli *scout*, quali risorse importanti per una rete di inclusione e di aiuto per i minori più fragili e isolati dal contesto sociale;

p) ad adottare le iniziative di competenza per colmare la mancanza di dati epidemiologici nazionali sulle patologie neurologiche, psichiatriche e del neurosviluppo della fascia 0-18 anni, attraverso la creazione di flussi informativi specifici e uniformi, centralizzati presso il Ministero della salute, che permettano una più precisa programmazione della rete dei servizi di NPIA in base ai bisogni di salute della popolazione;

q) a valutare la possibilità di consentire attività sportive amatoriali e dilettantistiche all'aria aperta in piccoli gruppi e con le adeguate misure di distanziamento, indipendentemente dalla fascia di rischio regionale;

r) a prevedere misure volte a garantire una presenza stabile e continua della figura dell'assistente educatore una volta che questo abbia assunto l'incarico, al fine di poter dare sicurezza agli alunni affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, nonché la continuità della loro attività e della loro partecipazione all'interno dei gruppi classe.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2021. Doc. LVII n. 4 e Annesso (Parere alla V Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 304

ALLEGATO 1 (Proposta di parere) 309

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) 313

DL 42/2021: Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare. C. 2972 Governo (Parere alle Commissioni II e XII) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* 308

ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione) 317

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina. Nuovo testo unificato C. 1825 Cunial, C. 1968 Fornaro, e C. 2905 Cenni *(Seguito esame e rinvio)* 308

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 aprile 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. – Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Gian Marco Centinaio.

La seduta comincia alle 13.45.

Documento di economia e finanza 2021.
Doc. LVII n. 4 e Annesso.
(Parere alla V Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta di ieri il relatore, onorevole Viviani, ha introdotto la discussione. Cede quindi la parola al relatore per l'illustrazione della proposta di parere, già inviata per le vie brevi a tutti i componenti della Commissione.

Lorenzo VIVIANI (LEGA), *relatore*, esprime, innanzitutto, rammarico per l'eccessiva ristrettezza dei tempi di esame del documento di economia e finanza la cui discussione è prevista in Assemblea per la giornata di domani. Con riferimento alla proposta di parere, ringrazia i colleghi che hanno contribuito ad enucleare i temi da evidenziare e preannuncia di aver recepito gran parte delle sollecitazioni ricevute, anche in riferimento alle questioni già inserite nel parere espresso dalla Commissione Agricoltura sul PNRR. Dichiara in ogni

caso la propria disponibilità a voler ascoltare ulteriori elementi di riflessione che dovessero emergere dal dibattito *(vedi allegato 1)*.

Dario BOND (FI) ringrazia il relatore per il lavoro svolto e sottopone alla sua prudente valutazione l'opportunità di inserire nella proposta di parere, che la Commissione si accinge a votare, un esplicito riferimento alla questione dell'utilizzo del suolo agricolo per l'installazione di impianti fotovoltaici. Al riguardo, cita un recente studio dell'università di Padova su tale delicata questione. Evidenzia altresì un'ulteriore questione che a suo giudizio meriterebbe di essere inserita nella proposta di parere e che riguarda la previsione di misure incentivanti a favori degli agricoltori già operanti nel settore dell'agricoltura biologica.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nel segnalare che la questione dell'utilizzo del suolo agricolo per l'installazione di impianti fotovoltaici è stata inserita nel parere già espresso dalla Commissione sul PNRR, sospende brevemente la seduta al fine di valutare l'eventuale integrazione della proposta di parere da parte del relatore sulla base degli ulteriori elementi emersi nel dibattito.

La seduta, sospesa alle 13.55, è ripresa alle 14.05.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ringrazia tutti i colleghi che hanno contribuito all'elaborazione della proposta di parere esprimendo un forte rammarico per l'eccessiva ristrettezza dei tempi nella quale la Commissione sia trova ad esaminare un documento assai rilevante come il DEF. Al riguardo, ritiene che in ogni caso la Commissione abbia, come di consueto, svolto un ottimo lavoro evidenziando nella proposta di parere le questioni più rilevanti, che, seppur di carattere specifico, evidenziano i temi che la Commissione intende sottoporre all'attenzione del Governo anche in vista dell'adozione dei prossimi provvedimenti.

Lorenzo VIVIANI (LEGA), *relatore*, espone sinteticamente le modifiche che ha ritenuto di apportare alla proposta di parere al fine di recepire i suggerimenti avanzati dal collega Bond sia sulla questione del consumo del suolo agricolo che sul tema degli incentivi per l'agricoltura biologica che ritiene certamente meritevoli di tutela.

Monica CIABURRO (FDI), pur giudicando apprezzabile il lavoro svolto dal relatore, preannuncia il voto contrario del gruppo di Fratelli d'Italia sulla proposta di parere, che, a suo giudizio, non evidenzia alcune questioni di estrema importanza.

Più in generale, osserva come la gestione e l'allocazione delle risorse stanziate dal Fondo di Sviluppo e Coesione si basi su una *governance* differente rispetto a quella valida per le risorse relative al programma *Next Generation EU*, che si basano prevalentemente su una gestione diretta da parte della Commissione europea, rendendo l'incremento delle risorse di cui al documento in esame potenzialmente meno efficace rispetto alle aspettative, vigendo in ogni caso un regime di spesa ed impiego delle risorse differenziato. Osserva che gli scostamenti di bilancio approvati dal Parlamento nel corso dell'anno 2020 non sono mai stati oggetto di un più ampio processo di coinvolgimento delle formazioni politiche nel loro impiego, pregiudicando la qualità del debito prodotto ed approvato, allocato tramite successive decretazioni d'urgenza, talvolta incoerenti tra loro. Osserva altresì che il PNRR è stato presentato come elemento cardine, nonché principale fonte di spesa degli interventi normativi del Governo e indispensabile chiave di lettura del documento in esame. Sottolinea che i tempi ristretti per la presentazione del PNRR alle autorità della Commissione europea hanno, di fatto, posto il Parlamento nelle condizioni di non poter esercitare la propria sovranità.

In particolare, osserva che per il rilancio del settore agricolo, con particolare riguardo alle aree interne, montane e rurali, gli interventi di ricomposizione fondiaria costituiscono una condizione necessaria, anche tenendo conto che le ricadute occupazionali delle misure proposte dal

Governo, secondo i dati del documento in esame, sono trascurabili, in confronto all'impatto della crisi sui volumi lavorativi. In tale contesto ritiene che strumenti di contrattualità flessibilizzata, quale quello dei *voucher*, rappresentino un valido strumento di lotta all'economia sommersa. Osserva altresì che ancora non è stata prevista l'istituzione di una cabina di regia istituzionale comune per l'armonizzazione e gestione dei progetti di spesa e di riforma, con particolare riguardo per i progetti legati al comparto agricolo né è stata prevista un'ultima fase di confronto e coinvolgimento dell'opposizione parlamentare, fornendo tempi realisticamente utili al corretto esame delle proposte contenute nel PNRR, così come non è stato previsto un coinvolgimento sostanziale dell'opposizione parlamentare nella fase di elaborazione dei progetti di spesa.

Evidenzia altresì che nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza non sono state espressamente previste misure rilevanti per il settore agricolo.

Fra le altre evidenzia, in particolare: misure volte a favorire il rinnovo del parco macchine e degli equipaggiamenti necessari per le operazioni di prima e seconda trasformazione del legno; lo sviluppo di una rete di « segherie a valle » in ciascuna regione alpina ed appenninica, per la gestione, smaltimento e prima lavorazione dei prodotti; la creazione di piattaforme logistiche, idealmente nei fondovalle, in forma singola o associata, nelle aree rurali e montane, per lo stoccaggio, essiccazione e prima lavorazione del legno in interconnessione con le varie componenti della filiera; il sostegno alla realizzazione di impianti di produzione di pellet realizzati da industrie di prima lavorazione del legno, in forma singola o associata; interventi di promozione e tutela delle produzioni tipiche del territorio nelle mense scolastiche per promuovere un'alimentazione a chilometro zero, anche promuovendo i prodotti tipici locali; la creazione di certificazioni di alto valore ambientale delle produzioni agroalimentari; l'introduzione di una combinazione tra credito d'imposta e contributi a fondo perduto per sostenere i costi affrontati dalle aziende agroalimentari nel processo di transizione verso produzioni sostenibili ed a basso impatto ambientale; iniziative di investimento nella forma di contributi a fondo perduto, credito agevolato e credito d'imposta per sostenere la nascita di produzioni biologiche nel rispetto della sostenibilità economica delle imprese; la realizzazione di un'intensa attività di mappatura e telerilevamento della superficie forestale nazionale mediante rilevatori ad alta intensità tecnologica (LiDAR), per recuperare il controllo delle aree più degradate e pianificare gli interventi di messa in sicurezza del territorio; interventi di rimboschimento nazionale, la creazione e il potenziamento delle reti di imprese forestali, anche attraverso la creazione di un sistema di imprese di seconda trasformazione, volto ad aumentare l'associazionismo forestale; investimenti nelle attività di ricerca e sviluppo delle macchine agricole, coinvolgendo università, istituti scolastici ed enti di ricerca comunque denominati ed imprese e privilegiando i progetti a maggior valore ambientale; l'istituzione di zone franche montane a regime burocratico e fiscale agevolato per favorire il ripopolamento delle Alte Terre e la presenza di attività produttive nei territori montani; l'estensione dei poteri speciali di controllo del Governo (cosiddetto *Golden power*) anche al settore agroalimentare, in particolar modo alle attività di produzione a marchio di tutela, considerando anche la necessità di tutela di attività economiche di piccole-medie dimensioni; l'istituzione di una Banca Pubblica per gli Investimenti, anche per agevolare l'accesso al credito in agricoltura; l'istituzione di un sistema generalizzato di polizze assicurative che semplifichi la gestione delle emergenze, da quelle climatiche a quelle pandemiche.

Sottolinea altresì come nell'ambito dell'utilizzo delle risorse nelle modalità previste ed illustrate nel documento in oggetto, non sono stati previsti, in modo sufficientemente idoneo e dettagliato, i seguenti interventi: estensione della platea di beneficiari del Superbonus del 110 per cento, anche mediante istituzione di una cabina di regia amministrativa comune della mi-

sura per recepire istante di modifica e semplificazione in modo unitario; modalità di *phase-out* e disapplicazione del blocco dei licenziamenti e della CIG straordinaria da COVID-19 graduale e sottoposta all'adozione di un cronoprogramma, in ogni caso prevedendo un prolungamento della validità degli strumenti commisurato alla durata dello stato di emergenza; apposite misure di sostegno al reddito del comparto agricolo e della pesca, con particolare riguardo alle maggiori criticità vissute dagli operatori situati in aree interne, montane e rurali; elaborazione di un progetto di ricomposizione fondiaria su tutto il territorio nazionale, da vincolare come prerequisito all'attuazione di ulteriori misure di rilancio del settore agricolo; l'introduzione di agevolazione di accesso al credito, anche con prestiti soggetti a garanzia statale con durata ventennale; la reintroduzione dello strumento flessibile del « *voucher* », almeno in agricoltura; la previsione di incentivi fiscali per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani ovvero cittadini di età non superiore a 35 anni, di durata equivalente almeno a 3 anni; l'introduzione di meccanismi di copertura dei costi fissi delle attività economiche, ove applicabile, facendo uso di tutto il margine messo a disposizione dal quadro temporaneo degli aiuti di Stato della Commissione europea.

Per tutte queste ragioni preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere predisposta dal relatore.

Antonella INCERTI (PD) esprime apprezzamento per il prezioso lavoro di sintesi svolto dal relatore in vista della predisposizione della proposta di parere che ringrazia per aver voluto accogliere molte delle sollecitazioni avanzate dal gruppo del Partito democratico.

Nel preannunciare il voto favorevole sulla proposta di parere e condividendo la scelta di voler enucleare anche all'interno di tale proposta alcuni dei temi che la Commissione agricoltura ha già posto all'attenzione del Governo nella predisposizione del parere sul PNRR, desidera svolgere alcune considerazioni di carattere generale sul Documento di economia e finanza all'esame del Parlamento.

In particolare, evidenzia come tale documento esponga un quadro assai complesso dell'andamento macroeconomico non solo dell'Italia ma del contesto internazionale e sia improntato a previsioni di grande prudenza per i prossimi anni. Esprime particolare preoccupazione per i dati forniti circa il crollo della domanda interna, che ovviamente ha colpito anche il settore agroalimentare e della ristorazione nonché per l'andamento relativo ai contratti di lavoro di tale settore.

Evidenzia che avrebbe preferito maggiore attenzione da parte del Governo per il settore agricolo anche nel Documento di economia e finanza, ma comprende come esso sia stato elaborato in un contesto particolare e che quindi contenga prettamente misure per il rilancio e la ripresa economica in generale.

Nel sottolineare come il settore dell'agricoltura abbia registrato dei ritardi relativi all'impatto della emergenza sanitaria ancora in atto, auspica che il previsto scostamento di bilancio pari a 40 miliardi e i 237 miliardi di cui si prevede l'utilizzo possano essere utilizzati anche per progetti destinati al settore agricolo e, in particolare, per il rilancio delle esportazioni affinché si ritorni ai livelli antecedenti alla pandemia. Auspica altresì che la Commissione agricoltura possa svolgere un lavoro approfondito sul previsto « collegato agricolo », che dovrà certamente contenere misure specifiche anche sul versante della semplificazione normativa e sull'armonizzazione della legislazione vigente. In tale contesto, sottolinea infine l'estrema rilevanza delle questioni attinenti alla digitalizzazione anche delle aziende agricole, delle tutele per i lavoratori agricoli al fine di garantire accanto la sostenibilità ambientale anche una marcata sostenibilità sociale.

Ribadisce quindi il voto favorevole del gruppo del Partito democratico sulla proposta di parere predisposta dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore *(vedi allegato 2)*.

DL 42/2021: Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare.
C. 2972 Governo.
(Parere alle Commissioni II e XII).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 aprile scorso.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 15 aprile scorso sono intervenuti il relatore, onorevole Alberto Manca, e l'onorevole Viviani.

Avverte che, nel tardo pomeriggio di ieri, le Commissioni II Giustizia e XII Affari sociali hanno trasmesso il testo del provvedimento, come modificato dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

A tale riguardo, cede la parola al relatore, affinché illustri la proposta di parere, che ovviamente tiene conto delle modifiche *medio tempore* intervenute sul testo.

Ricorda che tale proposta di parere è stata già inviata a tutti i commissari per le vie brevi.

Alberto MANCA (M5S), *relatore*, illustra la proposta di parere favorevole sul nuovo testo del provvedimento in esame, che prevede altresì la revisione dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare *(vedi allegato 3)*.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 aprile 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Gian Marco Centinaio.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina.
Nuovo testo unificato C. 1825 Cunial, C. 1968 Fornaro, e C. 2905 Cenni.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Rammenta che sono state presentate oltre cento proposte emendative, una delle quali, l'articolo aggiuntivo Schullian 4.02, è risultata inammissibile per estraneità di materia.

Il sottosegretario Gian Marco CENTINAIO con riferimento al provvedimento in esame rappresenta l'esigenza che il Governo, fortemente oberato in queste settimane da molti provvedimenti, possa disporre di un ulteriore periodo di tempo per poter completare l'istruttoria relativa alle proposte emendative presentate.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nel prendere atto che è ancora in corso l'istruttoria sulle proposte emendative presentate, non essendovi i presupposti per procedere alle votazioni, avverte che chiederà oggi stesso al Presidente della Camera, concordi tutti i gruppi parlamentari, il differimento al calendario di maggio dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO 1

Documento di economia e finanza 2021. Doc. LVII n. 4 e Annesso.

PROPOSTA DI PARERE

La Commissione XIII,

esaminato, per i profili di competenza, il documento in oggetto;

premesso che:

l'andamento dell'economia italiana e internazionale, fortemente condizionata dall'epidemia da COVID-19 e dalle conseguenti misure restrittive adottate, ha fatto registrare, secondo le stime ufficiali dell'Istat, una caduta del PIL, per l'anno 2020, pari all'8,9 per cento in termini reali, in linea con quanto previsto a settembre 2020 nella Nota di Aggiornamento del DEF, che aveva rivisto al ribasso le stime alla luce del peggioramento del contesto economico internazionale;

l'andamento del PIL risulta determinato principalmente dal crollo della domanda interna e, in particolare, dalla contrazione dei consumi delle famiglie (- 7,8 per cento), che hanno subìto una flessione particolarmente marcata soprattutto nella prima parte dell'anno;

gli investimenti, nel 2020, hanno subìto un calo significativo (-9,1 per cento), con specifico riferimento a quelli i relativi a mezzi di trasporto, macchinari e attrezzature;

molti raggruppamenti del terziario, tra i quali segnatamente la ristorazione (-16 per cento), hanno fatto rilevare una riduzione del valore aggiunto molto ampia, attestandosi profondamente al di sotto dei livelli antecedenti alla crisi;

anche il mercato del lavoro, nel corso del 2020, ha risentito delle conseguenze dell'emergenza sanitaria e delle misure di contrasto adottate, facendo registrare il numero degli occupati una riduzione del 2 per cento, con una più marcata diminuzione degli indipendenti;

rilevato che:

il quadro macroeconomico programmatico per gli anni 2021 e successivi, presentato dal documento in esame, tiene conto delle misure che saranno presentate a fine aprile con il prossimo decreto c.d. « Sostegni », a seguito del nuovo scostamento da 40 miliardi, e della versione finale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che prevede un ammontare complessivo di 237 miliardi, comprensivo degli ulteriori canali nazionali di finanziamento di circa 30,5 miliardi;

in considerazione della probabile sospensione del Patto di Stabilità e Crescita anche nel 2022, il documento prefigura anche una modifica al sentiero di rientro dell'indebitamento netto della PA, ritenendo opportuno il nuovo Governo posporre il traguardo del 3,0 per cento di deficit al 2025, rispetto al 2023 previsto dalla NADEF 2020, per sostenere un notevole sforzo di investimento e rigenerazione del Paese;

la manovra delineata nel nuovo « Decreto Sostegni », grazie all'ulteriore scostamento, è volta principalmente a finanziare investimenti pubblici con risorse aggiuntive rispetto a quelle previste con il PNRR;

in particolare, oltre metà delle risorse stanziate nel 2021 saranno destinate a sostenere i titolari di partite IVA e le imprese che più hanno subìto gli effetti della crisi;

il decreto, inoltre, prorogherà le indennità a favore dei lavoratori stagionali, introdurrà nuove misure a favore dei giovani e incrementerà le risorse per il PNRR non coperte da prestiti e sussidi del RRF, attraverso la creazione di un Fondo di investimento complementare di durata decennale;

saranno, infine, coperte le somme del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) trasferite ai programmi del PNRR;

il potenziamento del PNRR, nello scenario programmatico, avrebbe un impatto notevolmente espansivo in confronto allo scenario tendenziale soprattutto nei primi due anni dell'orizzonte di previsione, laddove la crescita del PIL reale dovrebbe risultare pari al 4,5 per cento nel 2021, 4,8 per cento nel 2022, 2,6 per cento nel 2023 e 1,8 per cento nel 2024;

l'obiettivo perseguito dall'Esecutivo è quello di promuovere una forte spinta alla crescita economica e sociale del Paese, una crescita non meramente quantitativa, ma rispettosa dell'ambiente, compatibile con i target di riduzione dell'inquinamento fissati dal *Green Deal* europeo, in grado di offrire maggiori opportunità di lavoro e sviluppo ai giovani e di ridurre i *gap* territoriali e di genere;

si tratta, in tutta evidenza, di un piano di rilancio, di uno *shock* positivo di investimenti pubblici e incentivi agli investimenti privati, alla ricerca e sviluppo, alla digitalizzazione e all'innovazione, senza precedenti nella storia recente;

considerato che:

la manovra prefigurata nel nuovo Decreto Sostegni, che prevede, tra le altre misure, interventi su costi fissi, accesso alla liquidità e sostegno alla ricapitalizzazione delle imprese, dovrà garantire auspicabilmente la tenuta economica anche delle imprese agricole, cui dovranno essere destinate, in un'ottica di lungo periodo, risorse adeguate per promuoverne il processo di innovazione e transizione ecologica, in linea con gli obiettivi del PNRR;

nello specifico, in favore delle imprese del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, dovrebbero essere introdotte specifiche misure dirette a favorire l'applicazione di tecnologie innovative nei processi di produzione, anche attraverso il trasferimento di *know how* dai centri di ricerca alle aziende, l'ammodernamento di macchinari, impianti e stoccaggi;

analogamente, nell'ottica di promuovere la transizione ecologica e la sostenibilità ambientale delle produzioni agroalimentari, dovrebbero essere attuati interventi volti a promuovere il rinnovo del parco mezzi circolanti, delle imbarcazioni adibite alla pesca nonché dei macchinari agroforestali;

andrebbero altresì introdotte linee di intervento dirette a favorire l'efficientamento energetico delle imprese del settore agricolo e della pesca, in modo da migliorarne le *performance* climatiche e ambientali, nonché misure volte a razionalizzare e ottimizzare il sistema delle filiere agroalimentari attraverso un approccio coerente con gli obiettivi dell'economia circolare e della bioeconomia;

ritenuto che:

nel quadro degli interventi delineati dal DEF dovrebbero essere previste specifiche misure, attualmente finanziate solo attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), per il rimboschimento e la tutela del patrimonio boschivo del nostro Paese; ciò al fine di prevenire gli incendi, di promuovere lo stoccaggio della CO2 nonché lo sviluppo dell'economia circolare;

correlativamente, dovrebbero, inoltre essere messi in atto interventi diretti a garantire la salubrità dell'ambiente forestale e incrementare l'efficientamento delle infrastrutture idriche primarie dell'intero territorio nazionale;

osservato che:

al fine di incrementare l'efficienza e la competitività delle imprese del comparto agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, andrebbero incluse nel DEF specifiche linee di azione volte a rafforzare il sistema logistico e le infrastrutture, in modo da migliorare l'approvvigionamento delle materie prime, il trasporto e la movimentazione dei prodotti agroalimentari e potenziare, conseguentemente, le opportunità di *export* per le piccole e medie imprese;

coerentemente agli obiettivi di inclusione e coesione declinati nel PNRR,

dovrebbero trovare spazio adeguato, nella complessiva strategia prefigurata dal DEF, anche interventi diretti a rafforzare la resilienza e la vitalità delle aree interne e rurali, attraverso la creazione di nuove opportunità imprenditoriali, in modo da incrementarne l'attrattività e contrastarne lo spopolamento, così come specifiche misure dirette a promuovere e sostenere l'imprenditoria femminile e giovanile nel settore agricolo;

ritenuto infine che:

dovrebbero essere messi in atto interventi diretti a promuovere il consumo di prodotti agroalimentari tipici della Dieta Mediterranea, anche al fine di contrastare l'introduzione di sistemi di etichettatura fuorvianti per i consumatori, come il *Nutriscore*;

andrebbe adeguatamente rafforzato il sistema previdenziale dei lavoratori del comparto della pesca, sensibilmente colpito dalle ricadute negative dell'emergenza pandemica, a causa della crisi del canale HO.re.ca;

occorrerebbe prevedere incisive misure di sostegno in favore delle imprese che operano negli ambiti della multifunzionalità agricola, quali l'agriturismo, l'ittiturismo, l'ippoturismo, l'enoturismo, delle quali è necessario promuovere il rilancio, anche alla luce della loro rilevanza strategica a fini occupazionali, sociali e ricreativi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

si valuti l'opportunità di prevedere, nel documento in esame, specifiche linee di intervento dirette a:

1) relativamente alle imprese del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, incentivare e facilitare l'utilizzo degli strumenti offerti da ISMEA per sostenere l'accesso al credito;

2) favorire, con riferimento alle medesime imprese, la digitalizzazione e l'applicazione di tecnologie innovative nei processi di produzione, anche attraverso il trasferimento di *know how* dai centri di ricerca alle aziende, e l'ammodernamento di macchinari, impianti e stoccaggi;

3) promuovere il rinnovo del parco mezzi circolanti, delle imbarcazioni adibite alla pesca nonché dei macchinari agroforestali;

4) favorire l'efficientamento energetico delle imprese del settore agricolo, con particolare riferimento al settore zootecnico e a quello della pesca;

5) razionalizzare e ottimizzare il sistema delle filiere agroalimentari, attraverso un approccio coerente con gli obiettivi dell'economia circolare e della bioeconomia;

6) tutelare il patrimonio boschivo del nostro Paese, garantire la salubrità dell'ambiente forestale, anche in relazione al determinante ruolo svolto in relazione al dissesto idrogeologico, e sostenere le imprese che operano nella filiera del legno;

7) potenziare le infrastrutture idriche primarie dell'intero territorio nazionale;

8) rafforzare il sistema logistico e le infrastrutture per le imprese che operano nel settore agroalimentare, in modo da migliorare l'approvvigionamento delle materie prime, il trasporto e la movimentazione delle merci;

9) incrementare l'attrattività e l'inclusività delle aree interne e rurali attraverso la creazione di nuove opportunità imprenditoriali, al fine di contrastarne la marginalizzazione e lo spopolamento;

10) promuovere la creazione di imprese agricole a conduzione femminile e favorire l'imprenditoria agricola giovanile;

11) favorire il raggiungimento degli obiettivi della strategia europee per la biodiversità, anche attraverso il contributo della ricerca, in particolare per la riduzione dell'uso di *input* chimici e per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e delle filiere sostenibili;

12) promuovere il consumo di prodotti agroalimentari tipici della Dieta Mediterranea, con particolare riferimento a quelli biologici, anche al fine di contrastare l'introduzione di sistemi di etichettatura fuorvianti per i consumatori, come il *Nutriscore*;

13) potenziare, entro un'ottica di sostenibilità sociale, il sistema di tutele dei lavoratori agricoli, rafforzare il sistema previdenziale dei lavoratori del comparto della pesca, sensibilmente colpito dalle ricadute negative dell'emergenza pandemica a causa della crisi del canale HO.re.ca, migliorare le condizioni dei lavoratori e delle lavoratrici stagionali, anche estendendo la Rete del lavoro agricolo di qualità;

14) sostenere le imprese che operano negli ambiti della multifunzionalità agricola, quali l'agriturismo, il pescaturismo, l'ittiturismo, l'ippoturismo, l'olioturismo e l'enoturismo, al fine di promuoverne e valorizzarne i prodotti agroalimentari tipici e rilanciare l'intero settore;

15) sostenere i progetti territoriali di *Food policy*, i distretti rurali e ai biodistretti;

16) promuovere azioni volte a favorire la ricomposizione fondiaria, anche mediante riutilizzo delle terre incolte e abbandonate, al fine di incrementare la redditività delle imprese agricole.

ALLEGATO 2

Documento di economia e finanza 2021. Doc. LVII n. 4 e Annesso.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione XIII,

esaminato, per i profili di competenza, il documento in oggetto;

premesso che:

l'andamento dell'economia italiana e internazionale, fortemente condizionata dall'epidemia da COVID-19 e dalle conseguenti misure restrittive adottate, ha fatto registrare, secondo le stime ufficiali dell'Istat, una caduta del PIL, per l'anno 2020, pari all'8,9 per cento in termini reali, in linea con quanto previsto a settembre 2020 nella Nota di Aggiornamento del DEF, che aveva rivisto al ribasso le stime alla luce del peggioramento del contesto economico internazionale;

l'andamento del PIL risulta determinato principalmente dal crollo della domanda interna e, in particolare, dalla contrazione dei consumi delle famiglie (- 7,8 per cento), che hanno subìto una flessione particolarmente marcata soprattutto nella prima parte dell'anno;

gli investimenti, nel 2020, hanno subìto un calo significativo (-9,1 per cento), con specifico riferimento a quelli i relativi a mezzi di trasporto, macchinari e attrezzature;

molti raggruppamenti del terziario, tra i quali segnatamente la ristorazione (-16 per cento), hanno fatto rilevare una riduzione del valore aggiunto molto ampia, attestandosi profondamente al di sotto dei livelli antecedenti alla crisi;

anche il mercato del lavoro, nel corso del 2020, ha risentito delle conseguenze dell'emergenza sanitaria e delle misure di contrasto adottate, facendo registrare il numero degli occupati una riduzione del 2 per cento, con una più marcata diminuzione degli indipendenti;

rilevato che:

il quadro macroeconomico programmatico per gli anni 2021 e successivi, presentato dal documento in esame, tiene conto delle misure che saranno presentate a fine aprile con il prossimo decreto c.d. « Sostegni », a seguito del nuovo scostamento da 40 miliardi, e della versione finale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che prevede un ammontare complessivo di 237 miliardi, comprensivo degli ulteriori canali nazionali di finanziamento di circa 30,5 miliardi;

in considerazione della probabile sospensione del Patto di Stabilità e Crescita anche nel 2022, il documento prefigura anche una modifica al sentiero di rientro dell'indebitamento netto della PA, ritenendo opportuno il nuovo Governo posporre il traguardo del 3,0 per cento di deficit al 2025, rispetto al 2023 previsto dalla NADEF 2020, per sostenere un notevole sforzo di investimento e rigenerazione del Paese;

la manovra delineata nel nuovo « Decreto Sostegni », grazie all'ulteriore scostamento, è volta principalmente a finanziare investimenti pubblici con risorse aggiuntive rispetto a quelle previste con il PNRR;

in particolare, oltre metà delle risorse stanziate nel 2021 saranno destinate a sostenere i titolari di partite IVA e le imprese che più hanno subìto gli effetti della crisi;

il decreto, inoltre, prorogherà le indennità a favore dei lavoratori stagionali, introdurrà nuove misure a favore dei giovani e incrementerà le risorse per il PNRR non coperte da prestiti e sussidi del RRF, attraverso la creazione di un Fondo di investimento complementare di durata decennale;

saranno, infine, coperte le somme del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) trasferite ai programmi del PNRR;

il potenziamento del PNRR, nello scenario programmatico, avrebbe un impatto notevolmente espansivo in confronto allo scenario tendenziale soprattutto nei primi due anni dell'orizzonte di previsione, laddove la crescita del PIL reale dovrebbe risultare pari al 4,5 per cento nel 2021, 4,8 per cento nel 2022, 2,6 per cento nel 2023 e 1,8 per cento nel 2024;

l'obiettivo perseguito dall'Esecutivo è quello di promuovere una forte spinta alla crescita economica e sociale del Paese, una crescita non meramente quantitativa, ma rispettosa dell'ambiente, compatibile con i target di riduzione dell'inquinamento fissati dal *Green Deal* europeo, in grado di offrire maggiori opportunità di lavoro e sviluppo ai giovani e di ridurre i *gap* territoriali e di genere;

si tratta, in tutta evidenza, di un piano di rilancio, di uno *shock* positivo di investimenti pubblici e incentivi agli investimenti privati, alla ricerca e sviluppo, alla digitalizzazione e all'innovazione, senza precedenti nella storia recente;

considerato che:

la manovra prefigurata nel nuovo Decreto Sostegni, che prevede, tra le altre misure, interventi su costi fissi, accesso alla liquidità e sostegno alla ricapitalizzazione delle imprese, dovrà garantire auspicabilmente la tenuta economica anche delle imprese agricole, cui dovranno essere destinate, in un'ottica di lungo periodo, risorse adeguate per promuoverne il processo di innovazione e transizione ecologica, in linea con gli obiettivi del PNRR;

nello specifico, in favore delle imprese del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, dovrebbero essere introdotte specifiche misure dirette a favorire la digitalizzazione, l'applicazione di tecnologie innovative nei processi di produzione, anche attraverso il trasferimento di *know how* dai centri di ricerca alle aziende, e l'ammodernamento di macchinari, impianti e stoccaggi;

analogamente, nell'ottica di promuovere la transizione ecologica e la sostenibilità ambientale delle produzioni agroalimentari, dovrebbero essere attuati interventi volti a promuovere il rinnovo del parco mezzi circolanti, delle imbarcazioni adibite alla pesca nonché dei macchinari agroforestali;

andrebbero altresì introdotte linee di intervento dirette a favorire l'efficientamento energetico delle imprese del settore agricolo e della pesca, in modo da migliorarne le *performance* climatiche e ambientali, nonché misure volte a razionalizzare e ottimizzare il sistema delle filiere agroalimentari attraverso un approccio coerente con gli obiettivi dell'economia circolare e della bioeconomia;

ritenuto che:

nel quadro degli interventi delineati dal DEF dovrebbero essere previste specifiche misure, attualmente finanziate solo attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), per il rimboschimento e la tutela del patrimonio boschivo del nostro Paese; ciò al fine di prevenire gli incendi, di promuovere lo stoccaggio della CO2 nonché lo sviluppo dell'economia circolare;

correlativamente, dovrebbero, inoltre essere messi in atto interventi diretti a garantire la salubrità dell'ambiente forestale e incrementare l'efficientamento delle infrastrutture idriche primarie dell'intero territorio nazionale;

osservato che:

al fine di incrementare l'efficienza e la competitività delle imprese del comparto agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, andrebbero incluse nel DEF specifiche linee di azione volte a rafforzare il sistema logistico e le infrastrutture, in modo da migliorare l'approvvigionamento delle materie prime, il trasporto e la movimentazione dei prodotti agroalimentari e potenziare, conseguentemente, le opportunità di *export* per le piccole e medie imprese;

coerentemente agli obiettivi di inclusione e coesione declinati nel PNRR,

dovrebbero trovare spazio adeguato, nella complessiva strategia prefigurata dal DEF, anche interventi diretti a rafforzare la resilienza e la vitalità delle aree interne e rurali, attraverso la creazione di nuove opportunità imprenditoriali, in modo da incrementarne l'attrattività e contrastarne lo spopolamento, così come specifiche misure dirette a promuovere e sostenere l'imprenditoria femminile e giovanile nel settore agricolo;

ritenuto infine che:

dovrebbero essere messi in atto interventi diretti a promuovere il consumo di prodotti agroalimentari tipici della Dieta Mediterranea, anche al fine di contrastare l'introduzione di sistemi di etichettatura fuorvianti per i consumatori, come il *Nutriscore*;

andrebbe adeguatamente rafforzato il sistema previdenziale dei lavoratori del comparto della pesca, sensibilmente colpito dalle ricadute negative dell'emergenza pandemica, a causa della crisi del canale Horeca;

occorrerebbe prevedere incisive misure di sostegno in favore delle imprese che operano negli ambiti della multifunzionalità agricola, quali l'agriturismo, l'ittiturismo, l'ippoturismo, l'enoturismo, delle quali è necessario promuovere il rilancio, anche alla luce della loro rilevanza strategica a fini occupazionali, sociali e ricreativi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

si valuti l'opportunità di prevedere, nel documento in esame, specifiche linee di intervento dirette a:

1) relativamente alle imprese del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, incentivare e facilitare l'utilizzo degli strumenti offerti da ISMEA per sostenere l'accesso al credito;

2) favorire, con riferimento alle medesime imprese, la digitalizzazione, l'applicazione di tecnologie innovative nei processi di produzione, anche attraverso il trasferimento di *know how* dai centri di ricerca alle aziende, e l'ammodernamento di macchinari, impianti e stoccaggi;

3) promuovere il rinnovo del parco mezzi circolanti, delle imbarcazioni adibite alla pesca nonché dei macchinari agroforestali;

4) favorire l'efficientamento energetico delle imprese del settore agricolo, con particolare riferimento al settore zootecnico e a quello della pesca;

5) nell'ottica di favorire la transizione ecologica e l'efficientamento energetico delle imprese, prevedere linee di intervento in favore delle energie rinnovabili che limitino il consumo di suolo agricolo;

6) razionalizzare e ottimizzare il sistema delle filiere agroalimentari, attraverso un approccio coerente con gli obiettivi dell'economia circolare e della bioeconomia;

7) tutelare il patrimonio boschivo del nostro Paese, garantire la salubrità dell'ambiente forestale, anche in relazione al determinante ruolo svolto in relazione al dissesto idrogeologico, e sostenere le imprese che operano nella filiera del legno;

8) potenziare le infrastrutture idriche primarie dell'intero territorio nazionale;

9) rafforzare il sistema logistico e le infrastrutture per le imprese che operano nel settore agroalimentare, in modo da migliorare l'approvvigionamento delle materie prime, il trasporto e la movimentazione delle merci;

10) incrementare l'attrattività e l'inclusività delle aree interne e rurali attraverso la creazione di nuove opportunità imprenditoriali, al fine di contrastarne la marginalizzazione e lo spopolamento;

11) promuovere la creazione di imprese agricole a conduzione femminile e favorire l'imprenditoria agricola giovanile;

12) favorire il raggiungimento degli obiettivi della strategia europea per la bio-

diversità, anche attraverso il contributo della ricerca, in particolare per la riduzione dell'uso di *input* chimici e per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, anche attraverso forme di agevolazione o finanziamento, e delle filiere sostenibili;

13) promuovere il consumo di prodotti agroalimentari tipici della Dieta Mediterranea, con particolare riferimento a quelli biologici, anche al fine di contrastare l'introduzione di sistemi di etichettatura fuorvianti per i consumatori, come il *Nutriscore*;

14) potenziare, entro un'ottica di sostenibilità sociale, il sistema di tutele dei lavoratori agricoli, rafforzare il sistema previdenziale dei lavoratori del comparto della pesca, sensibilmente colpito dalle ricadute negative dell'emergenza pandemica a causa della crisi del canale Horeca, e migliorare le condizioni dei delle lavoratrici e dei lavoratori stagionali, anche estendendo la Rete del lavoro agricolo di qualità;

15) sostenere le imprese che operano negli ambiti della multifunzionalità agricola, quali l'agriturismo, il pescaturismo, l'ittiturismo, l'ippoturismo, l'olioturismo e l'enoturismo, al fine di promuoverne e valorizzarne i prodotti agroalimentari tipici e rilanciare l'intero settore;

16) sostenere i progetti territoriali di *Food policy*, i distretti rurali e i biodistretti;

17) promuovere azioni volte a favorire la ricomposizione fondiaria, anche mediante riutilizzo delle terre incolte e abbandonate, al fine di incrementare la redditività delle imprese agricole.

ALLEGATO 3

DL 42/2021: Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare (C. 2972 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione XIII,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in oggetto;

premesso che:

il decreto-legge in esame, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia alimentare, interviene sull'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021, che aveva abrogato, con effetto dal 26 marzo 2021, tutte le disposizioni sanzionatorie di carattere penale e amministrativo previste dalla legge 30 aprile 1962, n. 283;

come espressamente enunciato nel preambolo del decreto-legge, scopo del provvedimento è quello di « evitare che rilevanti settori relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e bevande restino privi di tutela sanzionatoria penale e amministrativa con pregiudizio della salute dei consumatori »;

in particolare, il provvedimento, attraverso l'integrazione dell'elenco delle norme sottratte all'abrogazione, reintroduce nell'ordinamento tutte le fattispecie sanzionatorie, sia di carattere contravvenzionale che di illecito amministrativo, di cui il richiamato articolo 18 aveva previsto l'abrogazione;

rilevato che:

nel perimetro di intervento del decreto-legge, nel corso dell'esame in sede referente, è stata inserita anche la revisione dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare, come disciplinato dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

tale istituto, per effetto delle disposizioni introdotte dall'articolo 43, comma 3, del decreto-legge 76 del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, era stato oggetto di una serie di modifiche, che, di fatto, lo avevano reso inefficace, circoscrivendo sensibilmente il potere degli organi di controllo di effettuare le contestazioni in caso di violazione della normativa di settore;

è stata, pertanto, sostanzialmente ripristinata l'originaria formulazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2014, modificando unicamente il termine, da venti a trenta giorni, concesso al trasgressore per l'adempimento delle prescrizioni violate ed escludendo espressamente l'applicazione della relativa disciplina ai prodotti non conformi già immessi in commercio, sia pure in parte;

è stato, inoltre, modificato, nel corso dell'esame in sede referente, anche il comma 4 del medesimo articolo 1, consentendo, anche in riferimento alle violazioni in materia agroalimentare per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria in aggiunta ad altra sanzione, il pagamento nella misura ridotta del trenta per cento, ove lo stesso sia già consentito in forma ridotta e sia effettuato nei cinque giorni dalla notifica o contestazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2021. Doc. LVII, n. 4 e Annesso (Parere alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 318

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 321

Modifica all'articolo 3 della legge 18 giugno 1998, n. 194, in materia di proroga della concessione dell'esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno. Nuovo testo C. 2663 Enrico Borghi e Gariglio (Parere alla IX Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 318

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) 324

DL 42/2021: Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare. Nuovo testo C. 2972 Governo (Parere alle Commissioni II e XII) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 319

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 320

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 aprile 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.10.

Documento di economia e finanza 2021.
Doc. LVII, n. 4 e Annesso.
(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del documento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 aprile 2021.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata *(vedi allegato 1)*.

La Commissione approva.

Modifica all'articolo 3 della legge 18 giugno 1998, n. 194, in materia di proroga della concessione dell'esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno.
Nuovo testo C. 2663 Enrico Borghi e Gariglio.
(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 aprile 2021.

Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), *relatrice*, illustra la proposta di parere favorevole con osservazione formulata *(vedi allegato 2)*.

Guido Germano PETTARIN (FI), nell'esprimere apprezzamento per il parere formulato dalla relatrice, ricorda che la tratta ferroviaria in oggetto riveste una partico-

lare importanza, sia per la sua remota origine, sia per l'arditezza del tracciato. Quest'ultimo, immerso nella natura, presenta tratti in fortissima pendenza e richiede, per le sue caratteristiche strutturali, *standard* di manutenzione assai più elevati della norma. Ne discende pertanto la necessità di assicurare, nell'ambito della Convenzione stipulata tra l'Italia e la Confederazione elvetica e nel contesto della normativa comunitaria in materia, condizioni di gestione della tratta ed esercizio del servizio ferroviario che assicurino comunque adeguati livelli di sicurezza e una costante manutenzione dell'infrastruttura, anche in vista di una sua opportuna valorizzazione a fini turistici. Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo.

La Commissione approva.

DL 42/2021: Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare.
Nuovo testo C. 2972 Governo.
(Parere alle Commissioni II e XII).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 aprile 2021.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, ricorda che, nel corso dell'esame in sede referente, le Commissioni riunite II e XII hanno modificato il testo del disegno di legge di conversione in esame introducendovi tre articoli aggiuntivi, sui quali reputa opportuno presentare un'integrazione della relazione.

I primi due articoli sono connessi con le modifiche apportate all'apparato sanzionatorio in materia di sicurezza alimentare, su cui, ricorda, il provvedimento interviene per evitarne l'abrogazione che era stata originariamente prevista a norma dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021, di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci.

In particolare, i nuovi articoli 01 e 02 intervengono sulla disciplina della controperizia e della controversia, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 27 del 2021. Si tratta delle disposizioni che disciplinano il prelevamento di campioni da parte delle autorità di controllo al fine del loro esame, la garanzia di poter svolgere analoghi esami in sede di controperizia da parte degli interessati (articolo 7), e la procedura da seguire in caso di contestazione degli esiti del controllo (articolo 8). Nella formulazione attuale entrambi gli articoli escludono l'applicazione dell'articolo 223 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, relativo alle garanzie dell'interessato nelle attività ispettive e di vigilanza che comportano l'analisi di campioni. Le modifiche approvate dalle Commissioni sono volte a ripristinare l'applicabilità di tale articolo 223, coerentemente con il ripristino delle sanzioni penali in materia di sicurezza alimentare.

L'ulteriore articolo aggiuntivo 1-*bis* interviene invece sull'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2014 per modificare la disciplina che, nel settore agroalimentare, consente di escludere, in presenza di particolari condizioni, l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie a fronte dell'ottemperanza alle prescrizioni impartite dall'autorità di controllo (cosiddetta diffida).

Rispetto alla normativa vigente, la disciplina della diffida contenuta nel nuovo comma 3 dell'articolo 1 del citato decreto-legge: si applica non più solo per le violazioni delle norme in materia agroalimentare, ma anche agli illeciti amministrativi in materia di sicurezza alimentare; circoscrive l'applicazione dell'istituto alla prima contestazione dell'illecito; fissa il più stringente termine di 30 giorni per l'adempimento alle prescrizioni (in luogo degli attuali 90); non prevede un termine per l'elisione delle conseguenze dannose o pericolose dell'illecito (attualmente si applica il medesimo termine di 90 giorni previsto per l'adempimento alle prescrizioni), né richiede l'eventuale presentazione di specifici impegni da parte del trasgressore; introduce, nelle more del termine di 30 giorni,

una sospensione dei termini del procedimento di applicazione della sanzione; infine, esclude dall'applicazione dell'istituto i prodotti non conformi che siano già stati oggetto, anche in parte, di commercializzazione, escludendo dunque la possibilità di eliminare le conseguenze dannose dell'illecito tramite comunicazione al consumatore.

La disposizione interviene, inoltre, sul comma 4 del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2014 che, per le violazioni delle norme agroalimentari, consente il pagamento in misura ridotta quando sia prevista la sola sanzione amministrativa pecuniaria. Senza modificare il campo d'applicazione della norma, sempre riferibile esclusivamente alla materia agroalimentare, la modifica apportata elimina la parola « sola », consentendo dunque l'applicazione del pagamento in misura ridotta in tutti i casi di illecito amministrativo sanzionato con sanzione amministrativa pecuniaria e pertanto anche a quegli illeciti sanzionati, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche, ad esempio, con una sanzione interdittiva.

Ciò premesso, esprime, anche a seguito delle modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente, una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

Alex BAZZARO (LEGA) dichiara anche a nome del suo gruppo di condividere la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Guido Germano PETTARIN (FI), nel ricordare che il provvedimento in esame ha ricevuto, nella giornata odierna, anche il parere favorevole della Commissione parlamentare per le questioni regionali, sottolinea l'esigenza di dare pieno sostegno al ripristino della normativa sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare, particolarmente rilevante anche in ragione dell'importanza che assume nel nostro Paese il patrimonio enogastronomico. Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

ALLEGATO 1

Documento di economia e finanza 2021 (Doc. LVII, n. 4 e Annesso).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il Documento di economia e finanza 2021 (Doc. LVII n. 4 e annesso);

rilevato che quest'anno tale documento non risulta corredato del Programma nazionale di riforma (PNR), in quanto il Governo ha ritenuto che in questa occasione la sezione relativa alle riforme del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) possa assorbire e integrare il PNR previsto dai regolamenti del semestre europeo e dalla normativa nazionale: in linea con l'articolo 18, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, il Governo procederà, successivamente, alla trasmissione del solo PNRR;

preso atto del rallentamento della crescita prospettato nel quadro macroeconomico tendenziale rispetto a quanto previsto dalla Nota di aggiornamento al DEF 2020 (NADEF), connesso al verificarsi dello scenario avverso relativo all'evoluzione della pandemia, e della conseguente necessità di imprimere un rafforzamento al *trend* di crescita, come prefigurato nel quadro macroeconomico programmatico, che prevede un incremento del PIL del 4,5 per cento per l'anno in corso e del 4,8 per cento per il 2022, del 2,6 per cento nel 2023 e dell'1,8 nel 2024;

considerato che tale rafforzamento della crescita, prospettato nel quadro macroeconomico programmatico, sarebbe raggiunto grazie a una manovra indicata nel DEF che prevede tre linee di azione: *a)* un nuovo pacchetto di misure di sostegno e rilancio, di prossima approvazione e immediata attuazione; *b)* maggiori risorse per investimenti previsti a corredo della versione finale del PNRR; *c)* un più prolungato sentiero di rientro dell'indebitamento netto della PA, reso necessario dalla più lunga durata della crisi pandemica rispetto alle ipotesi sottese alla NADEF 2020;

considerata la conseguente richiesta formulata dal Governo al Parlamento per un nuovo scostamento di bilancio pari, in termini di indebitamento netto, a circa 40 miliardi per l'anno in corso, cui si aggiungono per gli anni successivi circa 75 miliardi spalmati su un arco temporale che va dal 2022 al 2034, per un ammontare annuo che oscilla, al netto della spesa per interessi, tra i 4 e i 6,5 miliardi all'anno;

rilevato che tale scostamento sarà utilizzato, nel breve periodo, per finanziare nuove misure di sostegno, da adottarsi mediante un provvedimento di urgenza, finalizzato a proseguire l'erogazione di ristori, ad aiutare le imprese a coprire parte dei costi fissi, a continuare a sostenere la liquidità per le piccole e medie imprese (PMI), a proseguire gli interventi di sospensione e agevolazione fiscale, di erogazione delle indennità a favore dei lavoratori stagionali e di sostegno degli enti territoriali, nonché a introdurre nuove misure a favore dei giovani, quali ad esempio uno sgravio fiscale sull'accensione di nuovi mutui per l'acquisto della prima casa;

preso atto che lo scostamento richiesto consentirà di incrementare le risorse per il finanziamento degli interventi programmati nella versione finale del PNRR non coperti da prestiti e sussidi del RRF, con la creazione di un Fondo di investimento complementare che avrà una durata decennale, destinato a finanziare i progetti presentati dalle amministrazioni che, seppur riconosciuti prioritari, risultano eccedere l'ammontare complessivo delle risorse europee destinate all'Italia;

preso atto altresì dell'impegno del Governo, indicato nel DEF in coerenza con quanto emerso nel dibattito parlamentare in occasione dell'esame della proposta di PNRR, a prevedere la copertura finanziaria del reintegro delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) trasferite ai programmi del medesimo PNRR al fine di garantire l'addizionalità degli interventi da realizzare nelle aree svantaggiate del Paese;

considerato con favore che le linee di intervento sopra descritte appaiono recepire indicazioni espresse dalla XIV Commissione, con particolare riferimento all'opportunità di finanziare comunque gli investimenti ritenuti strategici che non trovino opportuna collocazione nel PNRR o che non rientrino nel perimetro delle risorse finanziarie europee destinate al suo finanziamento, nonché alla necessità di reintegro delle risorse del FSC assorbite dal PNRR, al fine di garantire l'addizionalità della quota di interventi del PNRR attribuita alle regioni del Mezzogiorno;

considerata altresì con favore la rimodulazione degli andamenti programmatici di finanza pubblica, che delineano con maggiore gradualità il percorso di rientro del *deficit* e del debito, consentendo in tal modo di approntare, nell'immediato, gli indispensabili interventi di sostegno all'economia colpita dalla crisi in atto, e di delineare al contempo i necessari interventi strategici per favorire di rilancio della crescita del Paese;

rilevato che il descritto scenario programmatico di finanza pubblica, pur costituendo uno scostamento dal percorso di convergenza verso l'obiettivo di bilancio di medio termine e ferma restando la garanzia della necessaria sostenibilità della finanza pubblica nel medio periodo, non risulta in conflitto con le regole europee, beneficiando dell'attuale stato di attivazione della clausola di salvaguardia generale (CGS) del Patto di Stabilità e Crescita (PSC), ai sensi degli articoli 5.1 e 9.1 del Regolamento europeo n. 1466/97;

richiamata la necessità di procedere, prima della disattivazione della citata CGS, a una ambiziosa revisione delle regole di bilancio europee al fine di assicurare margini di azione più ampi alla politica fiscale nella sua funzione di stabilizzazione anticiclica, come peraltro già indicato in diverse risoluzioni del Parlamento italiano che hanno impegnato il Governo a promuovere una revisione del PSC, che tenga conto delle conseguenze della pandemia e delle esigenze di ripresa socio-economica in ciascuno Stato membro, affiancando alle regole di stabilità di bilancio criteri di sostenibilità ambientale e sociale per favorire una crescita duratura, sostenibile e inclusiva;

sottolineata, altresì, l'opportunità di estendere la riflessione sulle regole fiscali alla necessità di individuare strumenti di gestione comune almeno del maggior debito dovuto alla pandemia che ne favoriscano, a livello europeo, il progressivo riassorbimento, al fine di evitare il rischio che il relativo peso, distribuito peraltro in modo diseguale tra gli Stati membri, possa minare la sostenibilità della finanza pubblica dei singoli Paesi, rendere più complessa l'applicazione di regole fiscali comuni, aumentare le divergenze economiche tra i diversi territori o persino compromettere la tenuta stessa del sistema europeo nel suo complesso,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) in considerazione dell'attuale stato di attivazione della clausola di salvaguardia generale (CGS) del Patto di Stabilità e Crescita (PSC) – che consente agli Stati membri di deviare temporaneamente dal percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di medio termine ma che non sospende l'applicazione del PSC, né le procedure del semestre europeo in materia di sorveglianza fiscale – valuti la Commissione di merito, tenuto conto degli atti di indirizzo che hanno impegnato l'Esecutivo, l'esigenza di segnalare al Governo di adoperarsi nelle competenti sedi europee, affinché venga promossa una revisione del PSC, che tenga

conto delle conseguenze della pandemia e delle esigenze di ripresa socio-economica in ciascun Stato membro, affiancando alle regole di stabilità di bilancio criteri di sostenibilità ambientale e sociale per favorire una crescita duratura, sostenibile e inclusiva;

b) considerata la mancata presentazione, a corredo del Documento di Economia e Finanza, del Programma Nazionale di Riforma, valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare le modalità con le quali assicurare che il Governo fornisca al Parlamento un quadro organico ed esaustivo delle riforme strutturali che il Paese necessita, non potendo ritenersi sufficiente limitare tale quadro alle sole riforme finanziariamente correlate all'attuazione del PNRR o a questo direttamente connesse in quanto oggetto delle raccomandazioni europee, tra cui, a titolo esemplificativo, la complessiva riforma fiscale o quella inerente all'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP).

ALLEGATO 2

Modifica all'articolo 3 della legge 18 giugno 1998, n. 194, in materia di proroga della concessione dell'esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno (Nuovo testo C. 2663 Enrico Borghi e Gariglio).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2663, recante « Modifica all'articolo 3 della legge 18 giugno 1998, n. 194, in materia di proroga della concessione dell'esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno »;

ricordato che tale linea ferroviaria – rientrante tra le linee isolate, individuate dall'allegato al decreto ministeriale 347 del 2019, e avente una lunghezza complessiva di 52 chilometri, di cui 32,3 nel territorio italiano – venne realizzata sulla base di una concessione per la costruzione e gestione del tratto italiano rilasciata il 27 maggio 1911 in favore della Società Subalpina di Imprese ferroviarie (SSIF S.p.A.), per il tronco da Domodossola alla frontiera svizzera, e che tale concessione – avente in origine la durata di 70 anni, in seguito più volte prorogata, da ultimo dall'articolo 3, comma 9, della legge n. 194 del 1998 – è in scadenza il prossimo 31 agosto 2021;

ricordato altresì che, al fine di garantire una continuità del servizio sia nel tratto italiano che in quello svizzero, la tratta ferroviaria venne fatta oggetto di una Convenzione internazionale tra l'Italia e la Confederazione Svizzera – stipulata il 12 novembre 1918, ratificata e resa esecutiva nel 2023 e tuttora in vigore, non essendo intervenuta la disdetta delle parti, la cui efficacia decorrerebbe un anno dopo l'esercizio della stessa –, la quale impegnava i Governi dei due Paesi ad assicurare l'esercizio della ferrovia « in base alle concessioni date », facendo espressa menzione dei nomi delle società, svizzera e italiana, assegnatarie delle concessioni allora in essere;

preso atto che il nuovo testo della proposta di legge consta di un solo articolo, che novella il citato articolo 3, comma 9, della legge n. 194 del 1998, al fine di disporre la proroga di 5 anni, fino al 31 agosto 2026, della durata della concessione ferroviaria della linea Domodossola-Locarno;

ricordato che il testo originario della medesima proposta di legge prevedeva una proroga della durata della concessione di 25 anni, fino al 31 agosto 2046, ridotta a soli 5 anni a seguito di una modifica approvata nel corso dell'esame del provvedimento in sede referente; tale limitazione della proroga sarebbe stata disposta in ragione della previsione, contenuta nel regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, la quale prescrive che, a decorrere dal 25 dicembre 2023, i contratti di servizio pubblico in ambito ferroviario debbano essere assegnati mediante procedura di gara aperte a tutte le società ferroviarie dell'UE: si è pertanto ritenuto necessario prorogare la concessione del servizio ferroviario Domodossola-Locarno per il tempo necessario all'espletamento delle attività propedeutiche all'espletamento del bando di gara che la cui conclusione non è ritenuta possibile entro la fine del prossimo mese di agosto;

considerato che gli effetti della predetta Convenzione internazionale, sottoscritta dall'Italia con uno Stato terzo anteriormente all'entrata in vigore dei Trattati europei, sono fatti salvi ai sensi dall'articolo 351 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) – ai sensi del

quale le disposizioni dei Trattati non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse, anteriormente al 1° gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, anteriormente alla data della loro adesione, tra uno o più Stati membri da una parte e uno o più Stati terzi dall'altra – fermo restando l'obbligo, previsto dal medesimo articolo, a ricorrere a ogni mezzo atto a eliminare eventuali incompatibilità, ove sussistano, tra detta Convenzione e il diritto europeo;

tenuto conto, in proposito, che il citato Regolamento (CE) n. 1370/2007, come da ultimo modificato dal Regolamento (CE) n. 2016/2338, prevede – ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, paragrafo 6, e 8, paragrafo 2, punto iii) – un regime transitorio generale che consente fino al 24 dicembre 2023 alle autorità competenti, a meno che non sia vietato dalla legislazione nazionale, di aggiudicare direttamente contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia, fatta eccezione per altri modi di trasporto su rotaia quali metropolitana o tram, aventi durata di norma non superiore a 10 anni;

tenuto conto inoltre che il medesimo Regolamento (CE) n. 1370/2007 presenta diverse disposizioni che mantengono, in deroga al principio generale della procedura di gara, la possibilità di un affidamento diretto dei servizi ferroviari anche oltre il termine di scadenza del predetto regime transitorio, alcune delle quali potrebbero essere ritenute applicabili alla fattispecie oggetto della proposta di legge, tra cui, in particolare:

il paragrafo 4 dell'articolo articolo 5, il quale prevede che a meno che non sia vietato dalla legislazione nazionale, l'autorità competente possa aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico: *a)* il cui valore annuo medio stimato (...) nel caso di contratto di servizio pubblico che include servizi di trasporto pubblico ferroviario di passeggeri, sia inferiore a 7.500.000 euro; oppure *b)* che riguardano la prestazione di servizi di trasporto pubblico di passeggeri inferiore a 300 000 chilometri l'anno o, nel caso di contratto di servizio pubblico che include servizi di trasporto pubblico di passeggeri ferroviario, inferiore a 500.000 chilometri l'anno;

il paragrafo 4-*bis* dell'articolo 5, ai sensi del quale, a meno che non sia vietato dalla legislazione nazionale, l'autorità competente può a aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico inerenti a servizi di trasporto pubblico ferroviario di passeggeri:

qualora consideri l'aggiudicazione diretta giustificata dalle pertinenti caratteristiche strutturali e geografiche del mercato e della rete interessati, e in particolare la loro dimensione, le caratteristiche della domanda, la complessità della rete, l'isolamento dal punto di vista tecnico e geografico e i servizi che rientrano nel contratto; e

qualora tale contratto si traduca in un miglioramento della qualità dei servizi o dell'efficienza, o di entrambi, in termini di costi rispetto al contratto di servizio pubblico aggiudicato in precedenza.

il paragrafo 4-*ter* dell'articolo 5, il quale prevede che, sempre se ciò non sia vietato dalla legislazione nazionale, l'autorità competente possa decidere di aggiudicare direttamente contratti di servizio pubblico inerenti a servizi di trasporto pubblico ferroviario di passeggeri qualora tali contratti riguardino l'esercizio di soli servizi di trasporto ferroviario di passeggeri da parte di un operatore che gestisce simultaneamente tutta o gran parte dell'infrastruttura ferroviaria su cui i servizi sono prestati, qualora tale infrastruttura ferroviaria sia esclusa dall'ambito di applicazione degli articoli 7, 7-*bis*, 7-*ter*, 7-*quater*, 7-*quinquies*, 8, 13 e del capo IV della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, lettere *a)* o *b)*, di tale direttiva. Si tratta cioè delle reti locali e regionali isolate di trasporto passeggeri su infrastrutture ferroviarie e delle reti adibite unicamente alla prestazione di servizi passeggeri ferroviari urbani e suburbani;

considerato, inoltre, per quanto concerne la possibile durata della proroga della

concessione in essere, che, seppur le disposizioni europee, nel caso di affidamento diretto, prevedano una durata più breve (10 anni) rispetto all'affidamento dei contratti di servizio ferroviario mediante gara (15 anni, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 del citato Regolamento (CE) n. 1370/2007, prorogabili al massimo del 50 per cento, ai sensi paragrafo 4 del medesimo articolo, se l'operatore del servizio pubblico fornisce beni di entità significativa o se i costi derivanti dalla particolare situazione geografica lo giustificano), tale deroga *in peius* non sembrerebbe applicabile ai servizi ferroviari aggiudicati direttamente ai sensi del citato paragrafo 4 dell'articolo 5 del Regolamento, nell'ambito del quale potrebbe essere annoverata la tratta Domodossola- Locarno;

ritenuto infine, in ogni caso raccomandabile, in linea con le prassi delle nostre relazioni di vicinato transfrontaliero, un coordinamento con la Confederazione Elvetica circa la durata e le modalità di gestione e di affidamento del servizio, anche in vista di investimenti finalizzati a nuove forniture di treni e alla predisposizione di servizi che dovranno comunque prevedere scelte e standard di qualità comuni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito se la concessione dell'esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno oggetto della proposta di legge in esame sia inquadrabile in una delle fattispecie riportate in premessa, per le quali la normativa europea mantiene in capo all'Autorità competente la facoltà di aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico di trasporto ferroviario per una durata, ai sensi del regime transitorio citato in premessa, fino a 10 anni, e, qualora ricorrano i presupposti di talune delle citate fattispecie, anche superiore, ferme restando le pertinenti valutazioni di merito, anche con riguardo ai profili di ordine economico-finanziario.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2021. Doc. LVII, n. 4 e Annesso (Parere alla V Commissione della Camera e alla 5ª Commissione del Senato) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e un'osservazione)* 327

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 338

DL 42/2021: Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare. C. 2972 Governo (Parere alle Commissioni II e XII della Camera) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 329

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 340

DL 45/2021: Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia. S. 2168 Governo (Parere alla 8ª Commissione del Senato) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* . 331

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 341

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. S. 2144 Governo (Parere alla Commissioni 5ª e 6ª del Senato) *(Seguito esame e rinvio)* 333

ALLEGATO 4 (Proposta di parere) 343

DL 44/2021: Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e i concorsi pubblici. S. 2167 Governo (Parere alla 1ª Commissione del Senato) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e un'osservazione)* 334

ALLEGATO 5 (Parere approvato) 346

Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli. S. 1583 (Parere alla 9ª Commissione del Senato) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione)* 336

ALLEGATO 6 (Parere approvato) 348

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 337

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 aprile 2021. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

La seduta comincia alle 8.35.

Documento di economia e finanza 2021.

Doc. LVII, n. 4 e Annesso.

(Parere alla V Commissione della Camera e alla 5ª Commissione del Senato).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e un'osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 aprile 2021.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, ricorda che nella seduta di ieri, il collega Pettarin ha richiesto chiarimenti in ordine a quello che sarà, in base al DEF, il percorso di rientro dal debito accumulato, in particolare dal 2028 in avanti, quando dovrà iniziare il rimborso dei prestiti ottenuti nell'ambito del PNRR.

Al riguardo, ricorda che in base alla legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) il DEF è vincolato a dare il quadro degli obiettivi di politica economica per il triennio successivo.

Ciò premesso è vero che il documento fornisce alcune indicazioni. Oltre agli elementi già riportati nella relazione di ieri, segnala che la premessa del Ministro Franco precisa l'importanza del fattore crescita anche per il futuro riequilibrio dei conti pubblici. La premessa segnala infatti che il livello molto elevato di indebitamento è dovuto « principalmente a misure di natura temporanea, nonché alla caduta del PIL » e che il « rapporto tra deficit e prodotto tenderà a rientrare nei prossimi anni mano a mano che l'economia crescerà ». Tuttavia si osserva anche che « affidarsi al solo fattore crescita per riequilibrare il bilancio sarebbe imprudente » e per questo lo scenario programmatico vede a partire dal 2024 il percorso graduale di aggiustamento già ricordato nella mia relazione di ieri. La premessa ricorda anche che, in ogni caso, sono ancora in corso di definizione le regole del patto di stabilità e crescita post-pandemia in quanto è opinione diffusa – e condivisa dal governo italiano – che non si potrà procedere ad un semplice ritorno al passato e che « le regole fiscali europee debbano essere riviste allo scopo di promuovere maggiormente la crescita e la spesa per investimenti pubblici ».

Più nel dettaglio il documento prevede poi uno scenario di medio periodo che costituisce la proiezione degli effetti degli interventi indicati per il prossimo triennio fino al 2032. È uno scenario articolato in tre ipotesi: l'ipotesi positiva di una piena realizzazione degli effetti previsti dal *Recovery Fund;* un'ipotesi intermedia di solo raggiungimento degli obiettivi indicati nel DEF per il 2024 e un'ipotesi negativa di assenza di effetti dall'attuazione del *Recovery Fund*.

Nell'ipotesi positiva il PIL crescerà mediamente nel periodo 2025-2031 dell'1,1 per cento e nel 2032 del medesimo 1,1 per cento; il rapporto deficit/PIL medio del periodo 2025-2031 sarà del 2,7 per cento, e nel 2032 è stimato al 3,5 per cento; il rapporto debito/PIL medio del periodo 2025-2031 sarà 142,7 per cento e nel 2032 del 135,3 per cento.

Nell'ipotesi intermedia il PIL crescerà mediamente nel periodo 2025-2031 dello 0,9 per cento e nel 2032 dello 0,6 per cento; il rapporto deficit/PIL medio del periodo 2025-2031 sarà del 4,4 per cento, e nel 2032 è stimato al 5,6 per cento; il rapporto debito/PIL medio del periodo 2025-2031 sarà 148,8 per cento e nel 2032 del 149,9 per cento.

Nell'ipotesi negativa il PIL crescerà mediamente nel periodo 2025-2031 dello 0,8 per cento e nel 2032 dello 0,1 per cento; il rapporto deficit/PIL medio del periodo 2025-2031 sarà del 5,1 per cento, e nel 2032 è stimato al 6,3 per cento; il rapporto debito/PIL medio del periodo 2025-2031 sarà 159,2 per cento e nel 2032 del 163,1 per cento. È evidente che occorre il massimo sforzo per realizzare l'ipotesi positiva, che in vero contiene stime realistiche e non frutto di un eccessivo ottimismo, ed evitare l'ipotesi negativa.

Formula una proposta di parere favorevole con una condizione e un'osservazione *(vedi allegato 1)*.

Il deputato Guido Germano PETTARIN (FI) ringrazia il relatore per aver accolto le istanze rappresentate ieri e per i dati forniti che, a suo avviso, completano il quadro. Sottolinea che, nonostante l'ipotesi negativa dello scenario di medio periodo risulti davvero, per le grandezze che i rapporti deficit/PIL e debito/PIL assumerebbero, catastrofica, rileva che la stessa assume un dato di crescita bassa del PIL (0,1) che non è in fondo lontana dai livelli pre-COVID. A conferma che l'immane tragedia che stiamo vivendo può costituire l'occasione per af-

frontare in maniera strutturale i ritardi italiani.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 42/2021: Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare.
C. 2972 Governo.
(Parere alle Commissioni II e XII della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emanuela CORDA, *presidente*, constatata l'assenza del relatore Roberto Pella, chiede al deputato Guido Germano Pettarin di assumerne le funzioni.

Il deputato Guido Germano PETTARIN (FI), *relatore*, nel riassumere il contenuto del provvedimento, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, rileva come questo, in estrema sintesi, sia volto a circoscrivere, prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 27 del 2021, l'ambito di operatività della disciplina di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 27 del 2021 (di adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, recante un quadro armonizzato dei controlli ufficiali nell'intera filiera agroalimentare, che avrebbe comportato, a partire dal 26 marzo, l'abrogazione delle contravvenzioni e dei principali illeciti amministrativi di cui alla legge n. 283 del 1962 in materia di sicurezza alimentare, al fine di evitare che rilevanti settori relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e bevande restino privi di tutela sanzionatoria penale e amministrativa, con pregiudizio della salute dei consumatori.

Rileva come la legge n. 283 del 1962 rechi la disciplina generale, preventiva e repressiva, sull'igiene degli alimenti, prevedendo, tra l'altro, numerose contravvenzioni di pericolo contro la salute pubblica, costituendo il primo livello di tutela penale lungo la filiera agroalimentare, rispetto ai più gravi delitti previsti nel codice penale, di comune pericolo mediante frode (articolo 439 e seguenti del codice penale) applicabili quando gli eventi si sono già verificati.

In tale contesto, l'articolo 18, comma 1, lettera *b)*, del richiamato decreto legislativo n. 27 del 2021, disponeva l'abrogazione dell'intera legge n. 283 del 1962, facendo salve solo alcune specifiche disposizioni. Risultavano quindi abrogate le sanzioni penali contravvenzionali e i principali illeciti amministrativi relativi all'impiego, la vendita o la somministrazione di sostanze alimentari e bevande. Con il decreto-legge in esame, tramite l'integrazione dell'elenco delle norme sottratte all'abrogazione, sono reintrodotte nell'ordinamento tutte le disposizioni sanzionatorie.

Segnala anche che l'abrogazione della legge n. 283 del 1962 (così come della legge di modifica della stessa e del regolamento di esecuzione) non era presente nello schema di decreto legislativo (AG 206, poi divenuto il decreto legislativo n. 27 del 2021) presentato alle Camere per l'espressione del parere parlamentare. Peraltro, una parziale depenalizzazione della materia della sicurezza alimentare, effettuata attraverso l'abrogazione della legge del 1962 e la contestuale previsione di sanzioni amministrative pecuniarie, era prevista nell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-regioni il 3 dicembre 2020. Sull'inserimento delle disposizioni sanzionatorie di cui alla legge n. 283 nell'elenco delle disposizioni da abrogare, è poi intervenuto l'Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, che ha sottolineato, nella Relazione del 17 marzo 2021, che, con riferimento ad esso appare configurabile un possibile eccesso di delega.

Passando ad illustrare nel dettaglio il contenuto del decreto-legge, l'articolo 1, comma 1, interviene sull'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021.

Nello specifico, la lettera *a)* del comma 1, modificando la lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 18, sottrae all'abrogazione le fattispecie sanzionate penalmente di cui agli articoli 5, 6 12, 12-*bis* e 18 della legge n. 283 del 1962 e gli illeciti amministrativi

di cui agli articoli 8, 9, 11, 13, 17 e 19 della medesima legge n. 283.

Tra le condotte che, in assenza del decreto-legge sarebbero state depenalizzate ricordo il divieto dell'impiego, la vendita o la somministrazione di sostanze alimentari e bevande che siano: private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali; in cattivo stato di conservazione; con cariche microbiche superiori ai limiti stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali; con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego.

La lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge interviene sulla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021, per sottrarre all'abrogazione alcune disposizioni (gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12) della legge n. 441 del 1963, che ha modificato e integrato la legge n. 283.

La lettera *c)* del comma 1 interviene sulla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021, facendo salve dall'abrogazione del regolamento di esecuzione di cui al DPR n. 327 del 1980 alcune disposizioni con finalità di coordinamento, in quanto esse sono strettamente connesse alle disposizioni sanzionatorie della legge n. 283 sottratte all'abrogazione.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 3 fissa l'entrata in vigore del decreto-legge al giorno successivo alla pubblicazione (il decreto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 24 marzo 2021 ed è pertanto entrato in vigore il 25 marzo 2021).

Nel corso dell'esame in sede referente, le Commissioni riunite Giustizia e Affari sociali hanno approvato alcuni emendamenti mediante i quali hanno inserito nel decreto-legge 3 ulteriori articoli.

Gli articoli 01 e 02 intervengono sulla disciplina della controperizia e della controversia, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 27 del 2021. Si tratta delle disposizioni che disciplinano il prelevamento di campioni da parte delle autorità di controllo al fine del loro esame, la garanzia di poter svolgere analoghi esami in sede di controperizia da parte degli interessati (articolo 7), e la procedura da seguire in caso di contestazione degli esiti del controllo (articolo 8). Nella formulazione attuale entrambi gli articoli escludono l'applicazione dell'articolo 223 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, relativo alle garanzie dell'interessato nelle attività ispettive e di vigilanza che comportano l'analisi di campioni. Le modifiche approvate dalle Commissioni sono volte a ripristinare l'applicabilità del citato articolo 223 delle disposizioni attuative del codice penale, coerentemente con il ripristino delle sanzioni penali in materia di sicurezza alimentare.

L'articolo 1-*bis* interviene sull'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2014 per modificare la disciplina che, nel settore agroalimentare, consente di escludere in presenza di particolari condizioni l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie a fronte dell'ottemperanza alle prescrizioni impartite dall'autorità di controllo (c.d. diffida). Rispetto alla normativa vigente, la disciplina della diffida contenuta nel nuovo comma 3 dell'articolo 1 del citato decreto-legge: 1) si applica non più solo per le violazioni delle norme in materia agroalimentare, ma anche agli illeciti amministrativi in materia di sicurezza alimentare; 2) circoscrive l'applicazione dell'istituto alla prima contestazione dell'illecito; 3) fissa il più stringente termine di 30 giorni per l'adempimento alle prescrizioni (in luogo degli attuali 90); 4) non prevede un termine per l'elisione delle conseguenze dannose o pericolose dell'illecito (attualmente si applica il medesimo termine di 90 giorni previsto per l'adempimento alle prescrizioni) né richiede l'eventuale presentazione di specifici impegni da parte del trasgressore; 5) introduce, nelle more del termine di 30 giorni, una sospensione dei

termini del procedimento di applicazione della sanzione; 6) esclude dall'applicazione dell'istituto i prodotti non conformi che siano già stati oggetto, anche in parte, di commercializzazione. Esclude dunque la possibilità di eliminare le conseguenze dannose dell'illecito tramite comunicazione al consumatore.

La lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 1-bis interviene, infine, sul comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2014 che, per le violazioni delle norme agroalimentari, consente il pagamento in misura ridotta quando sia prevista la sola sanzione amministrativa pecuniaria. Senza modificare il campo d'applicazione della norma, sempre riferibile esclusivamente alla materia agroalimentare, il provvedimento elimina la parola « sola » consentendo dunque l'applicazione del pagamento in misura ridotta in tutti i casi di illecito amministrativo sanzionato con sanzione amministrativa pecuniaria (e dunque anche a quegli illeciti sanzionati, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche, ad esempio, con una sanzione interdittiva).

Per quanto attiene all'ambito di competenza della Commissione, segnala che il provvedimento appare riconducibile in via prevalente alla materia « ordinamento civile e penale », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *l)*, della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Il provvedimento non appare quindi presentare profili problematici per quel che attiene l'ambito di competenza della Commissione. Formula quindi una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 2)*.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 45/2021: Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia. S. 2168 Governo.

(Parere alla 8ª Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Bianca Laura GRANATO (MISTO), *relatrice*, ricorda anzitutto che il provvedimento è stato presentato al Senato il 1° aprile scorso per la conversione in legge; e si compone di 4 articoli.

L'articolo 1 prevede che continuino ad applicarsi, non oltre la data del 31 maggio 2021, le disposizioni della convenzione stipulata con CIN (Compagnia Italiana di Navigazione) S.p.a per il trasporto marittimo con la Sardegna, la Sicilia e le Isole Tremiti, in modo da consentire la conclusione delle procedure già bandite per l'imposizione di oneri di servizio pubblico e per l'aggiudicazione dei contratti di servizio ed evitare che si verifichino interruzioni nell'erogazione dei servizi di continuità marittima.

L'articolo 2 proroga dal 31 marzo 2021 al 30 giugno 2021 il termine entro il quale deve essere completato il passaggio alle procedure telematiche per il rilascio del documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi.

L'articolo 3 prevede che l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale proceda all'esperimento di un concorso di progettazione, secondo quanto previsto dal codice dei contratti pubblici, al fine di acquisire proposte ideative e progetti di fattibilità tecnica ed economica volti a contemperare lo svolgimento dell'attività crocieristica nel territorio di Venezia e della sua laguna al fine di salvaguardare l'unicità e le eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale di tale territorio.

L'articolo 4 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto attiene all'ambito di competenza della Commissione, segnala che l'articolo 1, in materia di proroga delle convenzioni marittime, appare riconducibile alla materia di competenza legislativa esclusiva tutela della concorrenza di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *e)*, della Costituzione In proposito ricorda che la sentenza n. 230 del 2013 della Corte costituzionale ha stabilito che la materia delle convenzioni marittime è riconducibile alla

« tutela della concorrenza » di esclusiva competenza statale.

L'articolo 2, in materia di documento unico di circolazione e di proprietà, appare riconducibile alla competenza legislativa esclusiva ordinamento civile di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *l)*, della Costituzione.

L'articolo 3, in materia di traffico crocieristico e merci nella Laguna di Venezia, appare riconducibile sia alla materia di esclusiva competenza statale tutela dei beni culturali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *s)* della Costituzione – che appare prevalente – sia alle materie di competenza legislativa concorrente porti e aeroporti civili e valorizzazione dei beni culturali, di cui all'articolo 117, terzo comma della Costituzione.

Il provvedimento non appare quindi presentare profili problematici per quel che attiene il riparto di competenze tra Stato e regioni.

Ciò premesso rileva, con riferimento all'articolo 3, che ritiene comunque attinente con le competenze della Commissione indicare nella proposta di parere come la finalità perseguita dall'articolo (cioè la tutela della città di Venezia e della sua laguna) possa essere perseguita anche sollecitando un'azione sinergica dello Stato e delle autorità locali che si ponga l'obiettivo di una migliore programmazione, nelle more del concorso di idee proposto dall'articolo 3, dei flussi delle navi da crociera nella laguna e della rapida approvazione del piano regolatore portuale e di un piano di recupero idro-geo-morfologico. Per questo motivo prospetta l'inserimento nella proposta di parere di due condizioni. La prima volta a richiedere l'introduzione nel testo di previsioni per far sì che nelle more dello svolgimento del concorso di cui all'articolo 3 sia avviata un'azione sinergica tra i vari enti ed attori locali competenti al fine di attuare, già entro la presente stagione crocieristica, una programmazione degli arrivi e delle partenze delle navi distribuite sui diversi giorni della settimana, definendo una soglia massima di compresenze giornaliere. La seconda volta a richiedere che, in concorso con gli enti locali competenti, venga realizzato un nuovo Piano Regolatore Portuale che affronti, dopo cinquant'anni dal precedente, in tutta la sua complessità e radicalità, il futuro del rapporto tra città, laguna e porto, nel quadro di riferimento della portualità dell'Alto Adriatico e contestualmente venga elaborato un Piano di recupero idro-geo-morfologico della laguna che affronti la prospettiva dei cambiamenti climatici, il problema dell'assenza dei sedimenti fluviali, dell'asimmetria di comportamento idrodinamico delle bocche di porto, della pesca, ecc., ripensando nel suo insieme al ruolo e al modo di essere di una laguna riunificata con Venezia e le sue isole.

La senatrice Roberta TOFFANIN (FIBP-UDC) nel condividere l'esigenza di tutela ambientale della laguna di Venezia, ricorda anche la grave situazione economica della città a seguito della pandemia e ritiene che colpire ulteriormente il turismo attraverso il divieto del traffico crocieristico potrebbe decretare definitivamente la « morte » della città in quanto tutto il sistema economico di Venezia ruota intorno al turismo. Chiede, pertanto, che in attesa che siano individuati nuovi sistemi, si possa pensare a procedere alla pulizia del canale Vittorio Emanuele III che consentirebbe il transito delle navi da crociera senza che queste debbano passare per San Marco, ciò per salvaguardare la città nel suo aspetto artistico ma anche economico.

Il deputato Davide GARIGLIO (PD) nel condividere le preoccupazioni della collega Toffanin, fa tuttavia presente l'imperativo categorico di evitare che le colossali navi da crociera possano rappresentare un rischio concreto per la Basilica di San Marco e di mettere in sicurezza la città cercando, al contempo, di salvaguardare il turismo. Richiama inoltre la complessità della vicenda che ha visto decreti ministeriali consentire il transito delle navi e lo sversamento di liquami in contrasto con convenzioni internazionali. Ritiene poi singolare ricorrere alla fonte legislativa per far promuovere dall'autorità portuale veneziana un concorso di idee.

La senatrice Rosa Silvana ABATE (MISTO) nel riconoscere l'importanza di mantenere in vita il sistema economico nella città di Venezia, ricorda che questo obiettivo può essere perseguito solo tutelando il patrimonio ambientale e culturale della città e della laguna. Ricorda come l'entrata nei porti di queste navi con il conseguente flusso eccessivo di turisti abbia portato allo spopolamento della città. Rileva la necessità di proteggere anzitutto la città e di trovare una sintesi studiando un diverso percorso per portare i turisti a Venezia.

La senatrice Roberta TOFFANIN (FIBP-UDC) precisa che la sua osservazione era volta ad evitare che le navi stazionino proprio davanti a San Marco mentre potrebbero attraccare al porto di Marghera che è isolato rispetto a Venezia consentendo comunque ai turisti di giungere a Venezia, ciò, ovviamente, in attesa di un progetto alternativo. Ricorda poi che lo spopolamento di Venezia non è dovuto soltanto al turismo. e come, in questo momento, a seguito dei gravi effetti della pandemia, le attività commerciali si trovino in una pesante crisi e corrano il rischio di essere vendute sottocosto, in particolare a soggetti cinesi. La città è vuota e stiamo perdendo il turismo che certo è da regolamentare ma sicuramente non certo con il blocco del sistema crocieristico perché ciò rischia di far perdere un indotto preziosissimo. Chiede pertanto di valutare questo aspetto e di trovare una sintesi delle diverse esigenze.

La senatrice Bianca Laura GRANATO (MISTO) nel sottolineare che non intendeva vietare l'arrivo delle navi da crociera ma solo di distribuirne il transito su diversi giorni della settimana al fine di preservare quel patrimonio artistico che è poi la ragione per la quale i turisti vengono a Venezia. Si tratta, infatti, di una sorta di moratoria in attesa di un provvedimento strutturale, per gestire il flusso delle navi in maniera sostenibile. Questo è il senso delle condizioni introdotte nel parere al fine di preservare il più a lungo possibile le attività economiche e produttive di questo sito unico al mondo.

Il deputato Diego ZARDINI (PD) Invita a trovare una soluzione che non indichi nello specifico la pulizia del canale Vittorio Emanuele III ma trovi una sintesi tra le diverse posizioni espresse.

La senatrice Bianca Laura GRANATO (MISTO), *relatrice*, nel fare una sintesi delle posizioni emerse, propone quindi la trasformazione in osservazioni delle due condizioni in precedenza prospettate; propone inoltre di aggiungere alla prima osservazione le parole: « che contemperi le esigenze di tutela ambientale e quelle di promozione del turismo », espressione da riferirsi alla soglia massima di compresenze giornaliere da programmare; propone infine, nella seconda osservazione di indicare la pulizia dei canali tra i problemi da affrontare nell'ambito del piano di recupero idro-geo-morfologico. In tal senso, formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni *(vedi allegato 3)*.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.
S. 2144 Governo.
(Parere alla Commissioni 5ª e 6ª del Senato).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 aprile 2021.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con una condizione e osservazioni *(vedi allegato 4)*.

Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) nel sottolineare l'importante ruolo della Commissione la cui competenza è molto complessa ribadisce l'importanza di non abdicare alla funzione di indirizzo propria della Commissione e ricorda che all'articolo 2 viene stanziato un fondo di 700

milioni di euro destinato alle aree alpine per il ristoro alle aree montane colpite nella stagione invernale. Poiché la ripartizione spetta al Governo sarebbe fondamentale dare una linea di indirizzo tenendo in considerazione le perdite subite dall'indotto dell'attività sciistica e non solo dai gestori degli impianti.

Inoltre, con riferimento all'articolo 20 in materia di attività vaccinali espone la problematica delle RSA dove gli anziani, che pure sono stati vaccinati non possono entrare in contatto con i loro cari mentre è necessario avviare un piano di riaperture perché possano essere ripristinati i contatti con i familiari.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, invita a considerare i limiti determinati dall'ambito di competenza della Commissione, che impedisce di compiere valutazioni proprie delle commissioni di merito; con riferimento all'articolo 2 ritiene che comunque l'inserimento della rappresentanza di comuni e province tra i soggetti chiamati ad esprimere il parere sul riparto delle risorse sicuramente farà emergere l'aspetto richiamato dalla collega Rossini.

La senatrice Rosa Silvana ABATE (MISTO) concorda con quanto dichiarato dalla collega Rossini, e ribadisce che tutto ciò che afferisce alle materie di competenza concorrente o residuale regionale è riconducibile alla competenza della commissione.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S) *relatore*, ritiene che una soluzione di mediazione possa essere rappresentata dall'inserimento nelle premesse di riferimenti ai due aspetti segnalati dalla collega Rossini. In particolare, nella premessa relativa all'articolo 2, si potrebbe in fine precisare che l'intesa in sede di Conferenza unificata proposta, anziché Stato-regioni come ora previsto, avvenga « tenendo altresì conto, ai fini del riparto, anche delle perdite di fatturato dell'indotto ».

Con riferimento all'articolo 20, alla fine della relativa premessa si potrebbe invece aggiungere che il migliore coordinamento delle disposizioni in materia di trasmissione dei dati sulle vaccinazioni dovrebbe essere operato « anche con riferimento alla necessità che Stato ed enti territoriali, a fronte dei progressi del piano di vaccinazione, elaborino linee guida per una maggiore possibilità di accesso dei familiari alle RSA ».

La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) ringrazia il relatore per aver accolto i suoi suggerimenti.

La senatrice Roberta TOFFANIN (FIBP-UDC) chiede che l'approvazione del parere venga rinviata ad altra seduta in modo da poter meglio valutare anche ulteriori istanze che potrebbero essere sollevate, in quanto le Commissioni 5ª e 6ª del Senato non concluderanno l'esame prima della fine della settimana prossima.

Emanuela CORDA *presidente* accede alla proposta avanzata e non essendovi altri iscritti a parlare rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

DL 44/2021: Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e i concorsi pubblici.
S. 2167 Governo.
(Parere alla 1ª Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e un'osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Sonia FREGOLENT (L-SP-PSd'Az), *relatrice*, rileva anzitutto come il provvedimento appaia principalmente riconducibile alle materie di esclusiva competenza statale ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, norme generali sull'istruzione, profilassi internazionale (articolo 117, secondo comma, lettere *g), l),* e *q)* della Costituzione) e alle materie di competenza legislativa concorrente istruzione e tutela

della salute (articolo 117, terzo comma della Costituzione).

Nel riassumere il contenuto del provvedimento ricorda come l'articolo 1 estenda a tutto il mese di aprile 2021 l'applicazione delle misure di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19, adottate con il « provvedimento » (DPCM) del 2 marzo 2021. I commi da 2 a 6 prevedono l'applicazione per il periodo tra il 7 aprile e il 30 aprile 2021 di disposizioni intese a rimodulare sul territorio nazionale le misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica, in senso restrittivo a fronte della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti. Il comma 7 disciplina le sanzioni per la violazione delle misure di contenimento del contagio recate dall'articolo in esame, prevedendo che si applichino le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

Con riferimento all'ambito di competenza della Commissione, segnala che il comma 2 dell'articolo 1, nel disporre, al primo periodo, che fino al 30 aprile 2021 alle regioni in zona gialla si applichino le misure previste per le regioni in zona arancione, stabilisce anche, al secondo periodo, che, sulla base dei dati epidemiologici e dell'andamento della campagna di vaccinazione, con deliberazione del Consiglio dei ministri siano possibili determinazioni in deroga; al riguardo, per l'impatto che la misura può avere sugli enti territoriali, rileva la necessità di un approfondimento sulla portata della disposizione, posto che comunque con una deliberazione non legislativa del Consiglio dei ministri non si potrebbe derogare a quanto stabilito al primo periodo con norma di rango primario.

L'articolo 2 reca disposizioni per lo svolgimento delle attività nei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado nel periodo dal 7 al 30 aprile 2021. In particolare, si stabilisce la ripresa delle attività in presenza fino al primo anno della scuola secondaria di primo grado su tutto il territorio nazionale – zone rosse comprese –, con possibilità di deroga solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità. Per le zone gialle e arancioni si conferma l'attività didattica in presenza anche per gli studenti del secondo e terzo anno di scuola secondaria di primo grado. Per le medesime zone si conferma, altresì, che nella scuola secondaria di secondo grado l'attività didattica in presenza deve essere garantita ad almeno il 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento degli studenti.

L'articolo 3 limita la punibilità, a titolo di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, per le somministrazioni dei vaccini contro il virus SARS-CoV-2 operate nel corso della relativa campagna vaccinale. La punibilità è esclusa a condizione che l'uso del vaccino sia stato conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio (emesso dalle competenti autorità) e alle circolari pubblicate sul sito *internet* istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione (e ai singoli prodotti vaccinali).

L'articolo 4 introduce, per il periodo intercorrente fino alla completa attuazione del piano strategico nazionale relativo alla vaccinazione contro il COVID-19, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, l'obbligo della suddetta vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie o nelle parafarmacie e negli studi professionali; i casi di esclusione dall'obbligo sono definiti dal comma 2 (con gli effetti previsti dai commi 10 e 11).

Con riferimento all'ambito di competenza della Commissione, segnala che l'articolo 4 in materia di vaccinazioni pone diversi adempimenti in capo alle regioni e alle aziende sanitarie locali, con riferimento ai quali potrebbe risultare opportuno chiarire alcuni aspetti; in particolare, per quanto concerne il comma 1 potrebbe risultare opportuno circoscrivere meglio nel testo la platea degli « operatori di interesse sanitario » sottoposti, insieme agli « esercenti le professioni sanitarie », all'obbligo di vaccinazione, ad esempio richiamando anche nel testo, e non solo nella relazione

illustrativa, la legge n. 43 del 2006 che attribuisce alla competenza delle regioni l'individuazione dei profili degli operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie disciplinate a livello nazionale; il comma, inoltre, prevede l'obbligo di vaccinazione « fino alla completa attuazione » del piano nazionale di vaccinazioni « e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 »; al riguardo, segnala che la disciplina vigente non contempla una procedura di accertamento della completa attuazione del piano; il comma 4 prevede poi che le regioni segnalino all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti « che non risultano vaccinati »; al riguardo appare opportuno chiarire se tali elenchi debbano comprendere anche i casi in cui risulti comunque presentata la richiesta di vaccinazione e i casi in cui, al momento, risulti effettuata solo la prima delle dosi di vaccino previste, nell'ambito dei prodotti vaccinali che richiedano un ciclo di somministrazioni;

L'articolo 5 estende la disciplina relativa alla manifestazione del consenso alla vaccinazione anti SARS-CoV-2, prevista per i pazienti in condizioni di incapacità naturale ricoverati in strutture sanitarie assistite, anche alle persone incapaci non ricoverate.

L'articolo 6 è volto a prorogare, dal 30 aprile al 31 luglio 2021, l'efficacia delle disposizioni speciali, contenute nel decreto-legge n. 137 del 2020, che disciplinano l'esercizio dell'attività giurisdizionale durante l'emergenza sanitaria.

L'articolo 7 consente al Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti di disporre un ulteriore differimento della data delle elezioni da svolgersi comunque entro sei mesi dalla entrata in vigore del decreto-legge in conversione.

L'articolo 8, ai commi da 1 a 3, dispone in materia di assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni di lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità. Il comma 4 reca una disciplina semplificata per le assemblee degli enti del terzo settore.

L'articolo 9 differisce, per il solo anno 2021, dal 30 aprile al 15 giugno il termine limite previsto per la certificazione da parte delle regioni e province autonome dell'equilibrio di bilancio tramite rendicontazione dell'esercizio finanziario precedente,

L'articolo 10, nei commi da 1 a 9, introduce a regime una nuova procedura semplificata per lo svolgimento dei concorsi pubblici relativi al reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni. Il comma 10 reca disposizione concernente talune modalità di semplificazione dello svolgimento dei concorsi dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità.

L'articolo 11 consente lo svolgimento della prova scritta del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019 anche in deroga alle disposizioni vigenti, che regolano lo svolgimento di procedure concorsuali nel corso dell'emergenza pandemica da COVID-19.

Formula una proposta di parere favorevole con una condizione e con osservazioni *(vedi allegato 5)*.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli.

S. 1583.

(Parere alla 9ª Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Rosa Silvana ABATE (MISTO), *relatrice*, nel riassumere il contenuto del provvedimento ricorda come l'articolo 1, inserendo un nuovo articolo al decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, ha la finalità di introdurre le linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola. Le linee guida hanno lo scopo, tra le altre cose, di:

assicurare ai produttori un accesso non discriminatorio nel mercato mediante la fissazione di prezzi minimi di vendita che tengano conto del prezzo di produzione; favorire gli accordi con la grande distribuzione organizzata; garantire il rispetto dei princìpi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle relazioni commerciali in materia di cessione del prodotto agrumicolo.

L'articolo 2 modifica il comma 2 dell'articolo 10-*quater* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, specificando le modalità di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli, con l'obiettivo di consentire l'accertamento di situazioni di significativo squilibrio nei contratti di cessione e, nello stesso tempo, di tutelare la produzione agricola nazionale e di garantire il sostegno e la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole. Tale modalità deve, tra le altre cose, tenere conto del ciclo delle colture, della loro collocazione geografica e della destinazione finale dei prodotti, delle caratteristiche territoriali e organolettiche e del differente costo della manodopera negli areali produttivi, stimato sulla base dei dati forniti dal Ministero del lavoro, dall'ISTAT, dall'INPS, dall'INAIL e dall'ANPAL.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Sottolinea che la finalità del provvedimento è quella di garantire una stabilizzazione della produzione e quindi dei redditi dei produttori, a sostegno di un settore importante per la vita sociale ed economica.

Per quanto attiene alle competenze della Commissione parlamentare per le questioni regionali, il provvedimento appare riconducibile sia alla materia tutela della concorrenza, di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e)*, della Costituzione sia alla materia agricoltura, di residuale competenza regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma.

A fronte di questo intreccio di competenze il comma 2 dell'articolo 1 opportunamente prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole chiamato a stabilire le linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola; segnalo, però, dal punto di vista della formulazione, l'opportunità di sostituire le parole: « d'intesa con la » con le seguenti: « previa intesa in sede di ».

Formula quindi una proposta di parere favorevole con una condizione *(vedi allegato 6)*.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 9.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 21 aprile 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.25 alle 9.30.

ALLEGATO 1

Doc. LVII, n. 4 e Annesso. Documento di economia e finanza 2021.

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il Documento di economia e finanza (DEF) 2021 (Doc. LVII, n. 4 e Annesso);

rilevato che:

il DEF opportunamente delinea una politica economica espansiva nel 2021, 2022 e nel 2023; un percorso moderato di rientro dall'indebitamento verrà avviato nel 2024, quando infatti il dato tendenziale e quello programmatico del rapporto deficit/PIL verranno a convergere; il percorso di rientro si rafforzerà a partire dal 2025, anno in cui il documento stima il ritorno a un rapporto deficit/PIL del 3 per cento mentre il rapporto debito/PIL dovrebbe rientrare ai livelli pre crisi (134.6 per cento) verso la fine del decennio;

si dà atto dell'inserimento tra i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica sia del disegno di legge recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, sia del disegno di legge in materia di implementazione delle forme di raccordo tra amministrazioni centrali e regionali, anche al fine della riduzione del contenzioso costituzionale; con riferimento a quest'ultimo appare opportuno che il provvedimento contenga, come già emerso nel corso dell'attività conoscitiva della Commissione, l'individuazione di apposite sedi di confronto « pre-contenzioso » tra Stato e altri livelli territoriali di governo in modo da incentivare la soluzione in tali sedi delle controversie; pure da segnalare è l'inserimento tra i provvedimenti collegati anche del disegno di legge di revisione del testo unico dell'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000);

nella sua audizione di fronte alle Commissioni bilancio di Camera e Senato, la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha rilevato come a partire dal 2019 il contributo delle amministrazioni locali alla crescita reale degli investimenti delle pubbliche amministrazioni è tornato ad essere positivo (+8,4 per cento); in questo quadro, le regioni e le province autonome si propongono quindi come soggetti attuatori e programmatori per l'attuazione del PNRR;

anche l'ANCI ha evidenziato l'aumentata capacità di spesa dei comuni, che hanno aumentato del 2,3 per cento i pagamenti, portando a circa 10 miliardi di euro la spesa erogata, dopo l'aumento del 14 per cento registrato nel 2019; per rafforzare questa tendenza l'ANCI propone tra le altre cose semplificazioni al codice degli appalti; l'utilizzo degli avanzi di amministrazione, a regime e non solo in fase emergenziale; la riduzione strutturale degli interessi sul debito degli enti locali; un'ampia semplificazione degli strumenti di programmazione degli enti locali, in parte anticipata per gli enti di minore dimensione; lo snellimento dei monitoraggi sui fatti finanziari e sulle opere pubbliche; l'allentamento dei vincoli sulle assunzioni di personale qualificato;

l'andamento positivo degli investimenti è stato sottolineato infine, con riferimento alle province, anche dall'UPI; l'UPI richiede quindi interventi straordinari di rafforzamento della capacità amministrativa delle province, con agevolazioni per l'assunzione di funzionari altamente qualificati per la gestione delle funzioni relative alla progettazione, agli appalti e all'utilizzo dei fondi europei e alla digitalizzazione; l'UPI richiede anche di lavorare per dare certezza istituzionale alle province, dopo la riforma del 2014, in modo da

valorizzarle come istituzioni di semplificazione e di investimento a supporto del sistema di governo locale;

sono da condividere in particolare, in vista dell'attuazione del PNRR, le richieste di incentivare le assunzioni di personale da parte delle amministrazioni degli enti territoriali; al riguardo si sottolinea però l'esigenza di incentivare in particolare le assunzioni di personale specializzato nell'utilizzo dei fondi europei e nelle relative procedure di controllo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provvedano le Commissioni di merito, nel riferire sul documento alle Assemblee di Senato e Camera, a tenere nella massima considerazione le proposte avanzate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, dall'ANCI e dall'UPI con particolare riferimento all'esigenza di incentivare le assunzioni, da parte degli enti territoriali, di personale specializzato nell'utilizzo dei fondi europei e nelle relative procedure di controllo;

e con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di, nel riferire sul documento alle Assemblee di Senato e Camera, rilevare l'esigenza che, nell'ambito della predisposizione del disegno di legge collegato per la riduzione del contenzioso costituzionale tra Stato e enti territoriali, siano individuate apposite sedi di confronto « pre-contenzioso » tra Stato e altri livelli territoriali di governo in modo da incentivare la soluzione in tali sedi delle controversie.

ALLEGATO 2

Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare (C. 2972 Governo).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2972, di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

premesso che:

il decreto-legge è stato adottato al fine di evitare che rilevanti settori relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e bevande restino privi di tutela sanzionatoria penale e amministrativa, con pregiudizio della salute dei consumatori; a tale scopo esso è volto a circoscrivere, prima della sua entrata in vigore, l'ambito di operatività della disciplina di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021, che avrebbe comportato, a partire dal 26 marzo 2021, l'abrogazione delle contravvenzioni e dei principali illeciti amministrativi di cui alla legge n. 283 del 1962 in materia di sicurezza alimentare;

il provvedimento appare riconducibile alla materia « ordinamento civile e penale », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *l)*, della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia (S. 2168 Governo).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 2168, di conversione del decreto-legge n. 45 del 2021;

rilevato che:

l'articolo 1 del provvedimento, in materia di proroga delle convenzioni marittime, appare riconducibile alla materia « tutela della concorrenza » di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *e)*, della Costituzione; si richiama in proposito la sentenza n. 230 del 2013 della Corte costituzionale;

l'articolo 2, in materia di documento unico di circolazione e di proprietà, appare riconducibile alla competenza legislativa esclusiva « ordinamento civile » di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *l)*, della Costituzione;

l'articolo 3, in materia di traffico crocieristico e merci nella Laguna di Venezia, appare riconducibile sia alla materia di esclusiva competenza statale tutela dei beni culturali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *s)* della Costituzione – che appare prevalente – sia alle materie di competenza legislativa concorrente porti e aeroporti civili e valorizzazione dei beni culturali, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

considerato che:

l'estrema vulnerabilità dell'eco sistema lagunare, alla luce delle previsioni elaborate dall'IPCC (Istituto Intergovernativo sul Cambiamento Climatico) sull'innalzamento del livello del medio mare avrà come conseguenza il sempre più frequente innalzamento delle barriere del MOSE;

qualsiasi soluzione che preveda l'approdo di navi interno alla Laguna a lungo andare ne mette a rischio la sopravvivenza stessa;

il bando previsto dall'articolo 3 del provvedimento in titolo per l'esperimento di un concorso di idee articolato avente ad oggetto l'elaborazione di proposte ideative e di progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi alla realizzazione e gestione di punti di attracco fuori dalle acque protette della laguna di Venezia, non prevede una tempistica certa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre nel testo disposizioni volte a far sì:

che nelle more dello svolgimento del concorso di cui all'articolo 3 sia avviata un'azione sinergica tra i vari enti ed attori locali competenti al fine di attuare, già entro la presente stagione crocieristica, una programmazione degli arrivi e delle partenze delle navi distribuite sui diversi giorni della settimana, definendo una soglia massima di compresenze giornaliere che contemperi le esigenze di tutela ambientale e quelle di promozione del turismo;

che in concorso con gli enti locali competenti venga realizzato un nuovo Piano Regolatore Portuale che affronti, dopo cinquant'anni dal precedente, in tutta la sua complessità e radicalità, il futuro del rapporto tra città, laguna e porto, nel quadro di riferimento della portualità dell'Alto Adria-

tico e contestualmente venga elaborato un Piano di recupero idro-geo-morfologico della laguna che affronti la prospettiva dei cambiamenti climatici, il problema dell'assenza dei sedimenti fluviali, dell'asimmetria di comportamento idrodinamico delle bocche di porto, della pulizia dei canali, della pesca, ecc., ripensando nel suo insieme al ruolo e al modo di essere di una laguna riunificata con Venezia e le sue isole.

ALLEGATO 4

Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (S. 2144 Governo).

PROPOSTA DI PARERE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2144, di conversione del decreto–legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile alle materie di esclusiva competenza statale tutela della concorrenza, sistema tributario, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali; norme generali sull'istruzione; previdenza sociale; profilassi internazionale (articolo 117, secondo comma, lettere *e), m), n), o)* e *q)* della Costituzione), alle materie di competenza legislativa concorrente istruzione e tutela della salute (articolo 117, terzo comma) e alla materia di residuale competenza regionale trasporto pubblico locale (articolo 117, quarto comma);

a fronte di questo intreccio di competenze, la giurisprudenza costituzionale richiede in generale l'adozione di procedure concertative con il sistema delle autonomie territoriali; in particolare, la giurisprudenza costituzionale (si veda ad esempio la sentenza n. 7 del 2016) appare orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale, ovvero (sentenze n. 52 e n. 79 del 2019) in presenza di un intervento che rappresenti un « nodo inestricabile » di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente, potendosi quindi procedere, sembra desumersi, negli altri casi (come la prevalenza di una competenza esclusiva statale o la presenza di un numero limitato e chiaramente definibili di competenze sia statali sia concorrenti o residuali) alla previsione del parere;

il provvedimento già dispone, con riferimento ad alcune specifiche disposizioni, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni è prevista per l'adozione dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 23 (incremento risorse del fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome); all'articolo 24 (modalità di riparto del fondo per il rimborso delle spese sostenute dalle regioni e dalle province autonome per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri beni sanitari) e all'articolo 26 (riparto fondo 2021 per il sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19); la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città è invece prevista per i provvedimenti attuativi di cui all'articolo 25 (riparto del fondo per il ristoro delle minori entrate comunali derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno) e all'articolo 30, comma 6 (riparto delle risorse per gli asili nido); la previa intesa in sede di Conferenza unificata è infine prevista per il provvedimento attuativo di cui all'articolo 29 (rifinanziamento del settore del trasporto pubblico locale);

sul provvedimento sono stati auditi presso le commissioni di merito i rappresentanti della Conferenza delle regioni, dell'ANCI e dell'UPI, che hanno avanzato proposte di integrazione e di modifica del testo che appaiono meritevoli della massima attenzione;

l'articolo 2 istituisce un fondo di 700 milioni di euro destinato alle regioni e alle province autonome per la concessione di contributi per le attività di impresa svolte nei comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni; al riguardo, come segnalato dall'ANCI, andrebbe valutata l'opportunità che il provvedimento venga adottato in sede di Conferenza unificata;

l'articolo 20 interviene sul piano di vaccinazioni contro il COVID-19, tra le altre cose, prevedendo un incremento, rispettivamente nella misura di 2.100 milioni di euro e di 700 milioni di euro, delle risorse stanziate per il 2021 per l'acquisto dei vaccini contro il COVID-19 e per l'acquisto di farmaci per la cura dei pazienti affetti dalla medesima infezione; andrebbe però valutata l'opportunità di coordinare le disposizioni del comma 2, lettere *c)* e *h)*, da un lato, e quelle del comma 12 lettera *c)*, dall'altro, che intervengono tutte sulle modalità di trasmissione dei dati;

l'articolo 32 incrementa di 35 milioni di euro per il 2021 la dotazione finanziaria del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale nelle regioni del Mezzogiorno; le risorse sono ripartite con decreto del Ministro dell'istruzione tra le istituzioni scolastiche delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di inserire la previsione che il decreto sia adottato d'intesa con le medesime regioni, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (istruzione);

l'articolo 34 prevede l'istituzione di un fondo di 100 milioni di euro per l'anno 2021 per l'inclusione delle persone con disabilità; il fondo è ripartito con DPCM, ovvero con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con i ministri dell'economia e del lavoro; al riguardo andrebbe valutata l'opportunità di prevedere, ai fini dell'adozione del decreto, l'intesa in sede di Conferenza unificata; la materia della disabilità appare infatti caratterizzata da un « intreccio » tra la competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la competenza residuale regionale in materia di assistenza sociale, con un forte ruolo nel settore anche dei servizi sociali comunali;

l'articolo 38, tra le altre cose, istituisce un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'epidemia da COVID-19, di fiere e congressi; al riparto si provvede con decreto del Ministro del turismo; al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere, ai fini dell'adozione del decreto, l'intesa in sede di Conferenza unificata, in quanto assume rilievo, a fianco della competenza esclusiva statale in materia di « tutela della concorrenza » quella residuale regionale in materia di « commercio » e alla luce anche dei regolamenti comunali in materia commerciale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provvedano le Commissioni di merito a tenere nella massima considerazione le proposte di modifica e di integrazione del testo avanzate, nelle loro audizioni, dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; dall'ANCI e dall'UPI;

e con le seguenti osservazioni:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

sostituire, all'articolo 2, comma 1, le parole: « Conferenza permanente per i rap-

porti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano » con le seguenti: « Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 »;

coordinare, all'articolo 20, le disposizioni del comma 2, lettere *c)* e *h)*, da un lato, e quelle del comma 12 lettera *c)*;

all'articolo 32, comma 4, dopo le parole: « e la transizione digitale » aggiungere le seguenti: « previa intesa con le regioni interessate »;

all'articolo 34, comma 2, dopo le parole: « politiche sociali » aggiungere le seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 »;

all'articolo 38, comma 4, dopo le parole « del turismo, » aggiungere le seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ».

ALLEGATO 5

Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (C. 2167 Governo).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2167, di conversione del decreto–legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici

rilevato che:

il provvedimento appare principalmente riconducibile alle materie di esclusiva competenza statale ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, norme generali sull'istruzione, profilassi internazionale (articolo 117, secondo comma, lettere *g), l),* e *q)* della Costituzione) e alle materie di competenza legislativa concorrente istruzione e tutela della salute (articolo 117, terzo comma della Costituzione);

il comma 2 dell'articolo 1, nel disporre, al primo periodo, che fino al 30 aprile 2021 alle regioni in zona gialla si applichino le misure previste per le regioni in zona arancione, stabilisce anche, al secondo periodo, che, sulla base dei dati epidemiologici e dell'andamento della campagna di vaccinazione, con deliberazione del Consiglio dei ministri siano possibili determinazioni in deroga; al riguardo, per l'impatto che la misura può avere sugli enti territoriali, appare necessario un approfondimento sulla portata della disposizione, posto che comunque con una deliberazione non legislativa del Consiglio dei ministri non si potrebbe derogare a quanto stabilito al primo periodo con norma di rango primario;

l'articolo 4 in materia di vaccinazioni pone diversi adempimenti in capo alle regioni e alle aziende sanitarie locali, con riferimento ai quali potrebbe risultare opportuno chiarire alcuni aspetti; in particolare, per quanto concerne il comma 1 potrebbe risultare opportuno circoscrivere meglio nel testo la platea degli « operatori di interesse sanitario » sottoposti, insieme agli « esercenti le professioni sanitarie », all'obbligo di vaccinazione, ad esempio richiamando anche nel testo, e non solo nella relazione illustrativa, la legge n. 43 del 2006 che attribuisce alla competenza delle regioni l'individuazione dei profili degli operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie disciplinate a livello nazionale; il comma, inoltre, prevede l'obbligo di vaccinazione « fino alla completa attuazione » del piano nazionale di vaccinazioni « e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 »; al riguardo si segnala che la disciplina vigente non contempla una procedura di accertamento della completa attuazione del piano; il comma 4 prevede poi che le regioni segnalino all'azienda sanitaria loca di residenza i nominativi dei soggetti « che non risultano vaccinati »; al riguardo appare opportuno chiarire se tali elenchi debbano comprendere anche i casi in cui risulti comunque presentata la richiesta di vaccinazione ed i casi in cui, al momento, risulti effettuata solo la prima delle dosi di vaccino previste, nell'ambito dei prodotti vaccinali che richiedano un ciclo di somministrazioni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provvedano le Commissioni di merito ad approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 2, secondo periodo;

e con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire i commi 1 e 4 dell'articolo 4.

ALLEGATO 6

Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli (S. 1583).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 1583 recante disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile sia alla materia tutela della concorrenza, di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e)*, della Costituzione sia alla materia agricoltura, di residuale competenza regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma;

a fronte di questo intreccio di competenze il comma 2 dell'articolo 1 opportunamente prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole chiamato a stabilire le linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola; si segnala, però, dal punto di vista della formulazione, l'opportunità di sostituire le parole: « d'intesa con la » con le seguenti: « previa intesa in sede di »

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 1, comma 2, sostituire le parole: « d'intesa con la » con le seguenti: « previa intesa in sede di ».

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 349

Indagine conoscitiva sulla semplificazione delle procedure amministrative connesse all'avvio e all'esercizio delle attività di impresa.

Audizione di rappresentanti di ConfProfessioni *(Svolgimento e conclusione)* 349

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 21 aprile 2021. — Presidenza del presidente Nicola STUMPO.

La seduta comincia alle 8.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Nicola STUMPO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Ricorda che, trattandosi di seduta dedicata all'attività conoscitiva, ai componenti della Commissione è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 4 novembre 2020. In proposito, ricorda altresì che è necessario che i componenti che intendono partecipare ai lavori secondo la predetta modalità, risultino visibili alla presidenza, soprattutto nel momento in cui svolgono il loro eventuale intervento, che deve ovviamente essere udibile.

Indagine conoscitiva sulla semplificazione delle procedure amministrative connesse all'avvio e all'esercizio delle attività di impresa.

Audizione di rappresentanti di ConfProfessioni.

(Svolgimento e conclusione).

Nicola STUMPO, *presidente*, introduce l'audizione.

Claudia ALESSANDRELLI, *Vicepresidente di ConfProfessioni*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni i deputati Umberto BURATTI (PD), Monica CIABURRO (FDI), Daniele MOSCHIONI (LEGA), Massimiliano DE TOMA (FDI).

Claudia ALESSANDRELLI, *Vicepresidente di ConfProfessioni*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Nicola STUMPO, *presidente*, ringrazia la rappresentante di ConfProfessioni per la relazione svolta.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, del Prof. Giampaolo Arachi, Presidente della Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard (CTFS) 350

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione della metodologia dei fabbisogni dei comuni per il 2021 e il fabbisogno *standard* per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario. Atto del Governo n. 250 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 350

ALLEGATO (Parere approvato) 355

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 354

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 21 aprile 2021.

Audizione informale, in videoconferenza, del Prof. Giampaolo Arachi, Presidente della Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard (CTFS).

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.30 alle 9.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 21 aprile 2021. — Presidenza del presidente Cristian INVERNIZZI.

La seduta comincia alle 9.10.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione della metodologia dei fabbisogni dei comuni per il 2021 e il fabbisogno *standard* per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario.

Atto del Governo n. 250.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

Cristian INVERNIZZI, *presidente e relatore,* illustra lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame recante l'adozione della nota metodologica con la revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni per il 2021 relativi alla funzione Viabilità e Territorio e alla funzione Settore sociale, nonché l'aggiornamento del fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, da utilizzarsi per l'assegnazione del fondo di solidarietà comunale (FSC) per l'anno 2021. Più in particolare, evidenzia che con lo schema di decreto in esame si provvede: all'aggiornamento dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle funzioni di Istruzione pubblica,

Gestione del territorio e dell'ambiente – servizio smaltimento rifiuti, Settore sociale-asili nido, Generali di amministrazione, di gestione e di controllo, Polizia locale e Trasporto pubblico locale; alla revisione dell'impianto metodologico per la valorizzazione della spesa e dei fabbisogni standard relativi alle due funzioni Viabilità e Territorio e Settore sociale, al netto dei servizi asili nido.

La Nota metodologica di revisione dei fabbisogni standard dei comuni per il 2021 – trasmessa da Sose S.p.A. al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 30 settembre 2020 – è allegata allo schema di decreto e ne costituisce parte integrante.

In appendice allo schema di decreto sono riportati, per ciascuno dei 6.565 comuni delle regioni a statuto ordinario, i coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle funzioni Generali, Polizia locale, Istruzione pubblica, Rifiuti, Trasporto pubblico locale, Viabilità e territorio, Sociale, Asili nido. Per ogni comune il nuovo coefficiente di riparto complessivo è stato ottenuto dalla media ponderata dei coefficienti di riparto aggiornati di ogni singolo servizio.

Sullo schema di decreto in esame la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali ha espresso parere favorevole il 25 marzo 2021, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 2010. Tale disposizione prevede, inoltre, nel caso di adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo dei fabbisogni standard, che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione alla Conferenza, lo schema venga trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e da parte delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. L'atto in esame è pertanto assegnato anche alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, che deve esprimere il proprio parere entro la data odierna. Il Governo, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, deve trasmettere alle Camere una relazione con cui indica le ragioni per le quali non si è conformato ai citati pareri.

In via preliminare ricorda che i fabbisogni standard sono stati introdotti nell'ordinamento con il citato decreto legislativo n. 216 del 2010, emanato in attuazione della delega in materia di federalismo fiscale di cui alla legge n. 42 del 2009. Essi costituiscono i parametri cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali di comuni, città metropolitane e province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica. I fabbisogni standard, inoltre, congiuntamente alle capacità fiscali, costituiscono i parametri sulla base dei quali è ripartita una quota perequativa del Fondo di solidarietà comunale.

Il decreto legislativo n. 216 del 2010 (determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province) prevede che i fabbisogni standard siano calcolati relativamente alle seguenti funzioni fondamentali dei comuni delle regioni a statuto ordinario: funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo; funzioni di polizia locale; funzioni di istruzione pubblica; funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti; funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente; funzioni nel settore sociale. Il compito di predisporre la metodologia per la determinazione dei fabbisogni è assegnato alla SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A., con la collaborazione dell'Istituto per la finanza e per l'economia locale-IFEL.

Successivamente, la legge n. 208 del 2015 (articolo 1, commi da 29 a 34) ha semplificato la procedura per l'approvazione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard, prevedendo a tal fine l'istituzione di una nuova commissione, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS), in luogo della soppressa Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF). La Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS), istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016, agisce come organo tecnico collegiale con l'obiettivo prin-

cipale di validare la metodologia da utilizzare per l'individuazione dei fabbisogni standard e di validare l'aggiornamento della base dati utilizzata.

La nota metodologica relativa alla procedura di calcolo dei fabbisogni e il fabbisogno standard per ciascun comune e provincia sono adottati, anche distintamente, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze. Sullo schema di decreto, come detto, è sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il parere parlamentare è richiesto solo per l'adozione della nota metodologica, mentre non è previsto per l'aggiornamento dei fabbisogni standard a metodologia invariata. Negli ultimi anni i fabbisogni standard dei comuni sono stati aggiornati, a metodologie invariate, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2017 per il 2018, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2019 per il 2019 e con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 marzo 2020 per il 2020. Da ultimo, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2020 è stata aggiornata la metodologia di calcolo dei fabbisogni standard relativi al servizio di smaltimento rifiuti dei comuni delle regioni a statuto ordinario.

Venendo, più specificamente, al contenuto dello schema di decreto in esame, esso provvede, in primo luogo, all'aggiornamento delle variabili che concorrono alla stima del fabbisogno standard relativi alle funzioni Istruzione pubblica, Gestione del territorio e dell'ambiente (servizio smaltimento rifiuti), Settore sociale (servizi di asili nido), Gestione di amministrazione, di gestione e di controllo, Polizia locale e Trasporto pubblico locale. I coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle funzioni fondamentali sono stati aggiornati all'annualità 2017, considerando le informazioni acquisite con l'apposito questionario alla data del 3 luglio 2020.

Lo schema di decreto provvede, inoltre, ad aggiornare la metodologia di calcolo dei fabbisogni standard relativi alla funzione Viabilità e Territorio e alla funzione relativa ai servizi del Settore sociale al netto del servizio asilo nido.

La funzione Viabilità e territorio comprende il servizio di Viabilità, circolazione stradale e illuminazione pubblica, volto a garantire la fruibilità della rete stradale all'interno del comune e i servizi di Urbanistica e gestione del territorio, di Protezione civile e di Tutela ambientale del verde e altri servizi ad esso relativi.

In tale ambito sono intervenute, sostanzialmente, due modifiche. In primo luogo, è cambiato il *client* di riferimento, ossia l'entità più rappresentativa della spesa per la funzione: il nuovo riferimento è ora rappresentato dalle unità immobiliari complessive (somma delle abitazioni, delle pertinenze e degli immobili non residenziali) e non più dalla popolazione, la quale si affianca, comunque, al nuovo *client* per identificare le situazioni di maggiore densità abitativa. In secondo luogo, la funzione di riferimento è passata da una funzione di spesa a una funzione di spesa aumentata, permettendo di misurare servizi erogati attraverso un'informazione sintetica dei servizi effettivamente svolti sia per il territorio che per la viabilità.

La funzione relativa ai servizi del Settore sociale, al netto del servizio di asili nido (servizi sociali), include una molteplicità di prestazioni rivolte al territorio comunale e che interessano numerose fasce di utenza: i minori, i giovani, gli anziani, le famiglie, le persone con disabilità, le persone dipendenti da alcol o droghe, le persone con problemi di salute mentale, gli immigrati e i nomadi, nonché gli adulti con disagio socio-economico.

Gli elementi di novità della metodologia di calcolo riguardano: l'utilizzo di un modello di tipo *panel* a due stadi prendendo in considerazione tre annualità (2015, 2016 e 2017); il modello della funzione di spesa aumentata, che si arricchisce di una misura più precisa del numero dei servizi erogati, identificata dal numero di ore di assistenza per le strutture, dagli utenti della macro area utenti e servizi e della macro area contributi economici; la sostituzione delle *dummy* regionali con quelle provin-

ciali, in quanto si è ritenuto che queste ultime fossero più idonee a cogliere la differenziazione di spesa specifica della funzione.

A seguito dell'aggiornamento metodologico il peso della funzione Viabilità e territorio nella composizione del fabbisogno standard complessivo è passato dal 13,54 per cento all'11,93 per cento, con una diminuzione di circa il 12 per cento. Si registra, invece, un aumento del peso della funzione Servizi sociali (+3,7 per cento) nella composizione del fabbisogno standard complessivo, salita al 14,22 per cento, e del servizio Asili nido (+3 per cento circa) rispetto al precedente aggiornamento dei fabbisogni standard per il 2019.

Per quel che concerne, in particolare, la funzione Servizi sociali, ricordo che la legge di bilancio per il 2021 (art. 1, commi 791-794, della legge n. 178 del 2020) ha disposto l'incremento delle risorse del Fondo di solidarietà comunale (FSC) per il miglioramento dei servizi sociali comunali e il potenziamento degli asili nido.

In particolare, la dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale (FSC) è stata incrementata per lo sviluppo dei servizi sociali, svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario (+215,9 milioni di euro per l'anno 2021) e per il potenziamento degli asili nido dei comuni delle regioni a statuto ordinario (RSO) e delle regioni Siciliana e Sardegna (+100 milioni di euro per l'anno 2022). La disciplina di riparto del Fondo di solidarietà comunale, contenuta al comma 449 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, è stata conseguentemente modificata al fine di ricomprendervi i criteri di ripartizione delle quote incrementali del Fondo stanziate per servizi sociali e per il potenziamento degli asili nido. In particolare, per i contributi destinati allo sviluppo dei servizi sociali svolti dai comuni delle regioni a statuto ordinario, se ne prevede la ripartizione in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione « Servizi sociali » ed approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS).

Gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio, per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, saranno stabiliti entro il 30 giugno 2021 (e, successivamente, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Nell'ambito della ripartizione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2021, sul cui schema è già stato raggiunto l'accordo in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali in data 12 gennaio 2021, il coefficiente per il riparto della dotazione del Fondo destinata ai servizi sociali corrisponde al coefficiente di riparto dei Servizi sociali approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) il 30 settembre 2020, ovvero quello adottato dallo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame.

Per quel che concerne, invece, i contributi per il potenziamento degli asili nido nei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna, assegnati al Fondo di solidarietà comunale, sono finalizzati ad incrementare l'ammontare dei posti disponibili negli asili nido, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno, in proporzione alla popolazione con età compresa tra 0 e 2 anni nei comuni nei quali il predetto rapporto è inferiore ai Livelli essenziali delle prestazioni (LEP). Fino alla definizione dei LEP, o in assenza degli stessi, il livello di riferimento del rapporto è dato dalla media relativa alla fascia demografica del comune individuata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard contestualmente all'approvazione dei fabbisogni standard per la funzione « Asili nido ». Tali contributi sono ripartiti su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei fabbisogni standard per la funzione « Asili nido » approvati dalla stessa Commissione.

Al riguardo segnala, infine, che il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (in corso di conversione), all'articolo 31, comma 6 (nel modificare la lettera d-*sexies)* del citato comma 449 della legge n. 232 del 2016), ha precisato che le risorse destinate al potenziamento degli asili nido comunali sono ripartite, fermo restando la proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anziché nell'ambito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del Fondo di solidarietà comunale, con apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Alla luce di quanto esposto, presenta una proposta di parere favorevole *(vedi allegato)*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore sullo schema di decreto in esame.

La seduta termina alle 9.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 21 aprile 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.15 alle 9.40

ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione della metodologia dei fabbisogni dei comuni per il 2021 e il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario. Atto del Governo n. 250.

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione della metodologia dei fabbisogni dei comuni per il 2021 e il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario (atto n. 250);

rilevato che, all'articolo 1 dello schema di decreto, è adottata la nota metodologica relativa all'aggiornamento dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle funzioni di Istruzione pubblica, Gestione del territorio e dell'ambiente – servizio smaltimento rifiuti, Settore sociale-asili nido, Generali di amministrazione, di gestione e di controllo, Polizia locale e Trasporto pubblico locale e alla revisione dell'impianto metodologico per la valorizzazione della spesa e dei Fabbisogni standard relativi alla funzione di Viabilità e Territorio e al Settore sociale al netto dei servizi asili nido dei comuni per il 2021 ed il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario;

rilevato altresì che la predetta nota metodologica di revisione dei fabbisogni standard dei comuni per il 2021 (predisposta da Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. (SOSE)), in base agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, è allegata allo schema di decreto e ne costituisce parte integrante;

preso atto che le novità intervenute riguardano principalmente l'impianto metodologico di stima del fabbisogno per la funzione di Viabilità e territorio e per il Settore sociale, al netto dei servizi per asili nido, mentre tutte le altre funzioni, di cui si fa menzione, non hanno subito modifiche in termini di impianto metodologico, ma solo aggiornamenti della relativa base dati;

visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali il 25 marzo 2021, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 2010,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI 356

COMITATO XXI – REGIME CARCERARIO *EX* ART. 41-*BIS* DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO E SULLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PENA INTRAMURARIA IN ALTA SICUREZZA 356

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Mercoledì 21 aprile 2021. — Presidenza del presidente MORRA.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.48 alle 14.25.

COMITATO XXI – REGIME CARCERARIO *EX* ART. 41-*BIS* DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO E SULLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PENA INTRAMURARIA IN ALTA SICUREZZA

Mercoledì 21 aprile 2021. — Coordinatrice: ASCARI (M5S)

Il Comitato si è riunito dalle 19.36 alle 23.18.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Commissario straordinario per il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, generale Francesco Paolo Figliuolo *(Svolgimento e conclusione)* 357

AUDIZIONI

Mercoledì 21 aprile 2021. — Presidenza del presidente Raffaele VOLPI.

La seduta comincia alle 11.20.

Audizione del Commissario straordinario per il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, generale Francesco Paolo Figliuolo.

(Svolgimento e conclusione).

Raffaele VOLPI, *presidente,* introduce l'audizione del Commissario straordinario per il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, generale Francesco Paolo Figliuolo, accompagnato dal generale Domenico Ciotti e dal tenente colonnello Guido Bramante.

Francesco Paolo FIGLIUOLO, *Commissario straordinario per il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19,* svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Raffaele VOLPI, *presidente,* i senatori Francesco CASTIELLO (M5S), Ernesto MAGORNO (IV), Claudio FAZZONE (FI-BP-UDC), e Paolo ARRIGONI (Lega), e i deputati Maurizio CATTOI (M5S) e Federica DIENI (M5S), ai quali risponde Francesco Paolo FIGLIUOLO, *Commissario straordinario per il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19,* fornendo ulteriori precisazioni.

Raffaele VOLPI, *presidente,* dopo aver ringraziato il generale Figliuolo, e dopo aver reso alcune comunicazioni in merito ai lavori del Comitato, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.05.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di Lorenzo Fanara, Ambasciatore d'Italia in Tunisia, sul tema dei flussi migratori e dei rapporti bilaterali Italia-Tunisia 358

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 358

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 21 aprile 2021.

Audizione di Lorenzo Fanara, Ambasciatore d'Italia in Tunisia, sul tema dei flussi migratori e dei rapporti bilaterali Italia-Tunisia.

L'audizione informale si è svolta dalle 15.05 alle 16.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 16 alle 16.05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

Elezione del segretario 359
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 359

Mercoledì 21 aprile 2021. Presidenza del presidente Ugo PAROLO.

La seduta comincia alle 8.40.

Elezione del segretario.

Ugo PAROLO, *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata per procedere alla elezione del segretario, a seguito delle dimissioni da componente della Commissione del segretario uscente, deputato Camillo D'Alessandro, e della sua sostituzione con la deputata Carla Cantone, avvenuta il 28 dicembre 2020.

Dopo aver chiamato a svolgere le funzioni di segretario provvisorio il deputato Paolo Giuliodori, in quanto più giovane d'età, indìce la votazione per l'elezione del segretario.

(Segue la votazione).

Il presidente Parolo comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti 9

Hanno ottenuto voti:

Cantone 4
De Bertoldi 3
Schede bianche 2

Il presidente proclama quindi eletta segretario della Commissione la deputata Carla Cantone.

La seduta termina alle 8.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 8.50 alle 9.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 360

Audizione del Commissario *ad acta* per la gestione del SII di Messina, Mauro Scimonelli ... 360

Audizione del Presidente dell'Assemblea Territoriale Idrica (ATI) di Catania, Santi Rando .. 361

Audizione del Sindaco di Catania, Salvo Pogliese 361

AUDIZIONI

Mercoledì 21 aprile 2021. — Presidenza del vicepresidente Luca BRIZIARELLI, indi del presidente Stefano VIGNAROLI.

La seduta comincia alle 13.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca BRIZIARELLI, *presidente*, avverte che, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i parlamentari possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza.

Avverte, altresì, che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Commissario *ad acta* per la gestione del SII di Messina, Mauro Scimonelli.

Luca BRIZIARELLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione, in videoconferenza, del Commissario *ad acta* per la gestione del SII di Messina, Mauro Scimonelli.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta, pubblica per tutta la sua durata, qualora l'audito dovesse ritenere di riferire argomenti che richiedano di essere assoggettati ad un regime di segretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentirgli di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa inoltre l'audito che, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento interno della Commissione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee non autorizzate.

Mauro SCIMONELLI, *Commissario* ad acta *per la gestione del SII di Messina*, intervenendo da remoto, svolge una relazione.

Interviene a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, Luca BRIZIARELLI, *presidente*.

Mauro SCIMONELLI, *Commissario* ad acta *per la gestione del SII di Messina*, risponde ai quesiti posti.

Luca BRIZIARELLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del Presidente dell'Assemblea Territoriale Idrica (ATI) di Catania, Santi Rando.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione, in videoconferenza, del Presidente dell'Assemblea Territoriale Idrica (ATI) di Catania, Santi Rando. Partecipa alla seduta Carlo Pezzin, dirigente tecnico ATI Catania.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta, pubblica per tutta la sua durata, qualora l'audito dovesse ritenere di riferire argomenti che richiedano di essere assoggettati ad un regime di segretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentirgli di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa inoltre l'audito che, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento interno della Commissione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee non autorizzate.

Santi RANDO, *Presidente dell'Assemblea Territoriale Idrica (ATI) di Catania*, intervenendo da remoto, svolge una relazione.

Interviene a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Santi RANDO, *Presidente dell'Assemblea Territoriale Idrica (ATI) di Catania*, e Carlo PEZZIN, *dirigente tecnico ATI Catania,* rispondono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 14.50, riprende alle 15.

Audizione del Sindaco di Catania, Salvo Pogliese.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione, in videoconferenza, del Sindaco di Catania, Salvo Pogliese. Partecipano all'audizione il Direttore Lavori Pubblici, Salvatore Marra, e il Presidente di Sidra, Fabio Fatuzzo.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta, pubblica per tutta la sua durata, qualora l'audito dovesse ritenere di riferire argomenti che richiedano di essere assoggettati ad un regime di segretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentirgli di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa inoltre l'audito che, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento interno della Commissione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee non autorizzate.

Salvo POGLIESE, *Sindaco di Catania*, intervenendo da remoto, svolge una relazione.

Interviene a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Salvo POGLIESE, *Sindaco di Catania*, Fabio FATUZZO, *Presidente di Sidra,* Salvatore MARRA, *Direttore lavori pubblici,* rispondono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori 362

PROCEDURE INFORMATIVE:

Seguito dell'audizione del Ministro per le pari opportunità e la famiglia sulle politiche per l'infanzia e l'adolescenza nel quadro degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) 362

Mercoledì 21 aprile 2021. — Presidenza della presidente RONZULLI. – *Interviene, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, il ministro per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti.*

La seduta comincia alle 8.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

La PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sia sulla *web* TV Camera che su quella del Senato.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione del Ministro per le pari opportunità e la famiglia sulle politiche per l'infanzia e l'adolescenza nel quadro degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 15 aprile.

La PRESIDENTE ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'audizione del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, professoressa Elena Bonetti, sulle politiche per l'infanzia e l'adolescenza nel quadro degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Dopo aver ringraziato i deputati e i senatori per la loro partecipazione sia in presenza che da remoto e il Ministro per la sua disponibilità a ritornare nuovamente in Commissione per rispondere ai numerosi quesiti che le sono stati posti nel corso della seduta dello scorso giovedì, dà la parola all'audita.

Il ministro Elena BONETTI risponde ai quesiti posti dai parlamentari nel corso dell'ultima seduta.

Svolgono quindi alcune considerazioni i senatori Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI), PILLON (L-SP-PSd'Az) e MALAN (FIBP-UDC), e le onorevoli Maria SPENA (FI), Rosa Maria DI GIORGI (PD), Veronica

GIANNONE (FI) e Fabiola BOLOGNA (Misto-C !-PP).

Il ministro Elena BONETTI replica brevemente agli interventi testé svolti.

La PRESIDENTE ringrazia ancora una volta il Ministro e dichiara conclusa l'audizione e chiusa la procedura informativa.

La seduta termina alle 9.30.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE 3

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Cosenza nell'ambito di un procedimento penale nei confronti della deputata Vincenza Bruno Bossio (procedimento n. 1156/2017 RGNR – n. 2326/17 RG GIP) (doc. IV-*ter*, n. 18) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 4

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Milano nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Emanuele Fiano (procedimento n. 6849/2018 RG Trib. – n. 32400/2016 RGNR) (doc. IV-*ter*, n. 14) *(Seguito dell'esame e conclusione)* 6

Sull'ordine dei lavori 8

Comunicazioni del Presidente 8

COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5ª Senato)

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 9

Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2021, ai sensi dell'articolo 118-*bis*, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-*bis*, comma 3, del Regolamento del Senato: Audizione, in videoconferenza, del Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio *(Svolgimento e conclusione)* 9

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 10

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di *status* e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale. C. 1356 e abb. *(Seguito dell'esame e rinvio)* 11

ALLEGATO (Documentazione depositata dal Governo) 14

COMMISSIONI RIUNITE (II e VIII)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio. Atto n. 249 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 46

COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di lavoro e previdenza nel settore dello spettacolo *(Esame del documento conclusivo e approvazione)* 50

ALLEGATO (Documento conclusivo approvato) 51

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)

RISOLUZIONI:

7-00560 Nobili: Misure per migliorare la competitività dei sistemi portuali, anche attraverso la semplificazione della disciplina del dragaggio *(Seguito della discussione e rinvio)* 118

ALLEGATO (Nuova formulazione della risoluzione) 119

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 42/2021: Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare. C. 2972 Governo (Parere alle Commissioni II e XII) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 122

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 134

Modifica all'articolo 3 della legge 18 giugno 1998, n. 194, in materia di proroga della concessione dell'esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno. C. 2663 (Parere alla IX Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 126

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 136

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2021. Doc. LVII, n. 4 e Annesso (Parere alla V Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 127

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 137

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 127

SEDE REFERENTE:

DL 25/2021: Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021. C. 3002 Governo, approvato dal Senato *(Seguito esame e rinvio)* 128

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021. C. 3002 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* 140

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 147

Documento di economia e finanza 2021. Doc. LVII n. 4 e Annesso (Parere alla V Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* 141

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 148

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. C. 226 Ceccanti, C. 227 Ceccanti, C. 489 Zanettin, C. 976 Rossello, C. 989 Bartolozzi, C. 1156 Dadone, C. 1919 Colletti,

C. 1977 Dadone, C. 2233 Pollastrini, C. 2517 Sisto, C. 2536 Zanettin, C. 2681 Governo e C. 2691 Costa *(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3017 Costa – Adozione del testo base)* 143

III Affari esteri e comunitari

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2021. Doc. LVII, n. 4 e Annesso (Parere alla V Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* 150

ALLEGATO 1 (Proposta alternativa di parere presentata dal deputato Delmastro Delle Vedove) . 159

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) 161

Sui lavori della Commissione 151

Modifica all'articolo 3 della legge 18 giugno 1998, n. 194, in materia di proroga dalla concessione dell'esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno. C. 2663 Borghi (Parere alla IX Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 151

ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione) 163

RISOLUZIONI:

Sui lavori della Commissione 153

7-00597 Suriano ed altri: Sul rispetto del principio del giusto processo da parte delle Autorità turche, con particolare riferimento ad arresti di massa di avvocati e giuristi *(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00108)* 153

ALLEGATO 4 (Risoluzione approvata dalla Commissione) 165

7-00613 Formentini: Sulla repressione della minoranza uigura nello Xinjiang cinese.

7-00623 Delmastro delle Vedove: Sulla repressione della minoranza uigura nello Xinjiang.

7-00626 Quartapelle Procopio: Sulla repressione della minoranza uigura nello Xinjiang.

7-00627 Di Stasio: Sulla repressione della minoranza uigura nello Xinjiang.

7-00628 Valentini: Sulla repressione della minoranza uigura nello Xinjiang *(Seguito della discussione e rinvio)* 153

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni « Partenariato rinnovato con il vicinato meridionale – Una nuova agenda per il Mediterraneo ». JOIN(2021)2 final *(Esame ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio)* 154

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 158

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla politica estera dell'Italia per la pace e la stabilità nel Mediterraneo.

Audizione, in videoconferenza, del Ministro della difesa, Lorenzo Guerini 158

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 168

Documento di economia e finanza 2021. Doc. LVII, n. 4 e Annesso (Parere alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 168

ALLEGATO (Parere approvato) 171

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa.

Audizione di rappresentanti della Airbus Defence and Space *(Svolgimento e conclusione)* ... 170

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00518 Perego di Cremnago, sul trattamento economico dei corpi speciali delle Forze armate.

Audizione informale, in videoconferenza, del Comandante Interforze per le Operazioni delle Forze Speciali (COFS), Gen. S. A. Nicola Lanza de Cristoforis 170

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 170

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE REFERENTE:

Documento di economia e finanza 2021. Doc. LVII, n. 4 e Annesso *(Esame e conclusione)* .. 172

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 183

ERRATA CORRIGE 183

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2021. Doc. LVII, n. 4 e Annesso (Parere alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 185

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 193

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di trasparenza nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e per il contrasto dell'evasione dell'obbligo assicurativo. C. 2104 Alemanno *(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto)* 188

ALLEGATO 2 (Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo) 196

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 189

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 189

5-05793 Osnato: Tutela del regime forfettario agevolato per i lavoratori autonomi e i titolari di partite IVA 189

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 198

5-05797 Fragomeli: Indennizzi in favore degli azionisti della Banca popolare di Bari 190

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 200

5-05792 Martinciglio: Adozione del Regolamento per la disciplina delle procedure per l'accesso al Fondo pubblico « Patrimonio rilancio » 190

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 201

5-05795 Cattaneo: Semplificazione e coordinamento del complesso delle agevolazioni fiscali in materia edilizia 191

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 202

5-05794 Sangregorio: Iniziative di natura finanziaria e fiscale in favore di famiglie e piccole e medie imprese 191

ALLEGATO 7 (Testo della risposta) 204

5-05796 Centemero: Chiarimenti relativi alla detraibilità ai fini IRPEF dei pagamenti effettuati da conti corrente cointestati 191

ALLEGATO 8 (Testo della risposta) 205

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2021. Doc. LVII, n. 4 e Annesso (Parere alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 207

ALLEGATO 1 (Proposta di parere alternativo del Gruppo Fratelli d'Italia) 214

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 216

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali da ammettere al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2021-2023. Atto del Governo n. 251 *(Esame e rinvio)* 208

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 213

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2021. Doc. LVII, n. 4 e Annesso (Parere alla V Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* 217

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 220

ALLEGATO 2 (Proposta di parere di minoranza) 221

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 219

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2021. Doc. LVII, n. 4 e Annesso (Parere alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)* 223

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 226

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 224

SEDE REFERENTE:

Legge quadro in materia di interporti. C. 1259 Rotelli *(Seguito dell'esame e rinvio)* 224

ALLEGATO 2 (Emendamenti presentati) 227

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2021. Doc. LVII, n. 4 e Annesso (Parere alla V Commissione) *(Esame e rinvio)* 246

DL 42/2021: Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare. C. 2972 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e XII) *(Esame e rinvio)* 250

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05803 Bonomo: Sulla possibile proroga del periodo di validità dei *voucher* emessi a titolo di rimborso per prestazioni turistiche non fruite a seguito della crisi pandemica 253

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 259

5-05800 Andreuzza: Sulla tipologia di strutture all'aperto autorizzate alla riapertura delle attività turistiche nelle cosiddette « zone gialle » 253

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 260

5-05801 Vallascas: Sulla promozione di interlocuzioni con la Commissione europea volte a rafforzare ed estendere il credito d'imposta sugli immobili utilizzati per interesse turistico e per l'affitto d'azienda turistico 253

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 261

5-05802 Zucconi: Sulle iniziative del Ministero volte a garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni di legge relative alla proroga delle concessioni demaniali a tutela del turismo balneare 254

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 262

5-05799 Baldini: Indicazioni unitarie e nazionali per la ripartenza del turismo in sicurezza e a favore di aree turistiche *covid free* 254

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 263

5-05804 Masi: Sulle iniziative che il Ministro del turismo intende predisporre per il rilancio del comparto anche tenuto conto dei protocolli di sicurezza elaborati dalle associazioni di categoria 254

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 264

5-05805 Moretto: Notizie utili per i cittadini e gli operatori turistici concernenti la data prevista e le modalità per la riapertura della stagione balneare e delle attività turistiche 255

ALLEGATO 7 (Testo della risposta) 265

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2021. Doc. LVII, n. 4 e Annesso (Parere alla V Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* 255

ALLEGATO 8 (Parere approvato dalla Commissione) 266

DL 42/2021: Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare. C. 2972 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e XII) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* 256

ALLEGATO 9 (Parere approvato dalla Commissione) 268

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione. C. 1239 Mor e C. 2739 Centemero *(Seguito esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto)* 257

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 258

AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bruno Tabacci, sulla politica spaziale e aerospaziale del Governo *(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)* 258

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI:

5-05486 Gribaudo: Erogazione degli ammortizzatori sociali in favore dei dipendenti della Allfood Spa, impiegati presso il centro di ricerca ENEA « Casaccia » 269

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 277

5-05532 Lollobrigida: Esclusione del reddito del coniuge dalla soglia massima prevista per il riconoscimento agli invalidi civili totali percettori di pensione di inabilità dell'integrazione di cui alla legge n. 448 del 2001 270

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 279

5-05668 Eva Lorenzoni: Salvaguardia dei livelli occupazionali dei lavoratori dei punti vendita del gruppo L'Alco 270

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 281

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2021. Doc. LVII, n. 4, e Annesso (Parere alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 270

ALLEGATO 4 (Parere approvato) 283

Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore. Testo unificato C. 43 e abb. (Parere alla VII Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 271

ALLEGATO 5 (Parere approvato) 286

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi. (COM(2021) 93 final) *(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio)* 271

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 276

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

DL 25/2021: Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021. C. 3002 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 287

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 293

Documento di economia e finanza 2021. Doc. LVII, n. 4 e Annesso (Parere alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 288

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) 294

ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia) 297

RISOLUZIONI:

7-00617 Siani: Iniziative per la tutela della salute fisica e mentale dell'infanzia e dell'adolescenza nel quadro delle misure per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 *(Seguito della discussione e rinvio)* 290

ALLEGATO 4 (Testo riformulato della risoluzione) 300

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 292

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2021. Doc. LVII n. 4 e Annesso (Parere alla V Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 304

ALLEGATO 1 (Proposta di parere) 309

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) 313

DL 42/2021: Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare. C. 2972 Governo (Parere alle Commissioni II e XII) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* 308

ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione) 317

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina. Nuovo testo unificato C. 1825 Cunial, C. 1968 Fornaro, e C. 2905 Cenni *(Seguito esame e rinvio)* 308

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2021. Doc. LVII, n. 4 e Annesso (Parere alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 318

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 321

Modifica all'articolo 3 della legge 18 giugno 1998, n. 194, in materia di proroga della concessione dell'esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno. Nuovo testo C. 2663 Enrico Borghi e Gariglio (Parere alla IX Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 318

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) 324

DL 42/2021: Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare. Nuovo testo C. 2972 Governo (Parere alle Commissioni II e XII) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 319

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 320

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2021. Doc. LVII, n. 4 e Annesso (Parere alla V Commissione della Camera e alla 5ª Commissione del Senato) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e un'osservazione)* 327

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 338

DL 42/2021: Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare. C. 2972 Governo (Parere alle Commissioni II e XII della Camera) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 329

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 340

DL 45/2021: Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia. S. 2168 Governo (Parere alla 8ª Commissione del Senato) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* . 331

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 341

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. S. 2144 Governo (Parere alla Commissioni 5ª e 6ª del Senato) *(Seguito esame e rinvio)* 333

ALLEGATO 4 (Proposta di parere) 343

DL 44/2021: Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e i concorsi pubblici. S. 2167 Governo (Parere alla 1ª Commissione del Senato) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e un'osservazione)* 334

ALLEGATO 5 (Parere approvato) 346

Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli. S. 1583 (Parere alla 9ª Commissione del Senato) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione)* 336

ALLEGATO 6 (Parere approvato) 348

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 337

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 349

Indagine conoscitiva sulla semplificazione delle procedure amministrative connesse all'avvio e all'esercizio delle attività di impresa.

Audizione di rappresentanti di ConfProfessioni *(Svolgimento e conclusione)* 349

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, del Prof. Giampaolo Arachi, Presidente della Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard (CTFS) 350

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione della metodologia dei fabbisogni dei comuni per il 2021 e il fabbisogno *standard* per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario. Atto del Governo n. 250 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 350

ALLEGATO (Parere approvato) 355

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 354

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI 356

COMITATO XXI – REGIME CARCERARIO *EX* ART. 41-*BIS* DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO E SULLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PENA INTRAMURARIA IN ALTA SICUREZZA 356

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

AUDIZIONI:

Audizione del Commissario straordinario per il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, generale Francesco Paolo Figliuolo *(Svolgimento e conclusione)* 357

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di Lorenzo Fanara, Ambasciatore d'Italia in Tunisia, sul tema dei flussi migratori e dei rapporti bilaterali Italia-Tunisia 358

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 358

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

Elezione del segretario 359

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 359

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 360

Audizione del Commissario *ad acta* per la gestione del SII di Messina, Mauro Scimonelli ... 360

Audizione del Presidente dell'Assemblea Territoriale Idrica (ATI) di Catania, Santi Rando .. 361

Audizione del Sindaco di Catania, Salvo Pogliese 361

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Sulla pubblicità dei lavori 362

PROCEDURE INFORMATIVE:

Seguito dell'audizione del Ministro per le pari opportunità e la famiglia sulle politiche per l'infanzia e l'adolescenza nel quadro degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) 362

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

PAGINA BIANCA

18SMC0139130